TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. **P_MSS_1320**

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

SCRITTI

di

materia legale

per l'insegnamen

universitario

1320

Mss. 1320

Fascicolo

Pagine di materia legale

incomplete, scompagnate, disordinate

competenza e diritto di ecezione sulla vendita medesima, io sotto
le attività tutte e dall'altro le passività e pesi di cui son
le attività ~~medesime~~ stesse ho fissata la quota che di diritto si
~~sommariamente~~ corrispondevoli come segue avvertendo che il ~~...~~ familiare
na in natura dovrà esso Giuseppe conseguire quanto se li

Attività

Le attività che si desumono dal Rotolo di Famiglia e delle quali
il Fratello Giuseppe ne fu comunicato con Estratto consistono nelle
seggienti Generi; cioè

			Venete	Italiane
Formento	64. 1. f 16	f	1670: 10	
Segalla	9: f 17		153: –	
Sorgoturco	10. 2 f 13		137: 10	
Vino d'ogni sorta } Cinettadi ~~l 532~~	7: 2 f 14		180	
Capponi	# 15 – f 2. 15		68: 15	
Polli	10 – f 1		10: –	
Dindie	2 f 4		8: –	
Galline	4 f 2		8: –	
Ovi	140		7: –	
Portandi com		f	2112: 10: 6	

Si aggiunge il prodotto del prato
dalle spese di lavoro e coltiva
zione delle due brolli di Atti
come dall'annesso calcolo sub A — f 500 — –
~~Via l'utile della ...~~

~~3174: 10: 6~~

Parte attiva — f 3285: – 5: 6
Parte Passiva — f 1367: 17: –

Resta parte attiva — f 1917: 8: 6
che divisa in 8.vo cioè 7 fratelli e
la madre spetta a cad. — f 239: 13: 6

~~...~~ ~~...~~ la quota che si dovrà corrispondere al fratello Giuseppe si
~~...~~ e che si dovrà consegna 1800.

Formento q. 3 a f 26 — f 100
Sorgoturco q. 2 a f 15 — f 30
Segalla — a f 20 — f 20
Vino ... — f 60
Capponi Polli ecc. — f 5: 10
— f 4: f 239: 10

Fasicolo II°

L'amministrazione della Giustizia Civile sotto l'Impero della Legislazione del Cessato Regno d'Italia era affidata a diverse Autorità cioè 1.° ai Tribunali di Commercio, 2.do ai Giudici di Pace, 3.° ai Tribunali di 1.ma Istanza, 4.° alle Corti di Appello, 5.° alla Corte di Cassazione –

I Tribunali di Commercio composti di Commercianti e di un Assessore Legale risiedevano nelle principali Città mercantili, ove il Governo avea creduto opportuno di stabilirli. Essi giudicavano tutti li affari commerciali di terra, e di mare e tutte le cause che insorgevano in pubbliche fiere e mercati, e le loro sentenze erano innappellabili se il valore della cosa controversa non eccedeva 1200 Lire ital.e al di là di queste somme erano appellabili. Nei Luoghi ove il Governo non avea stimato opportuno d'instituire un'apposito Tribunale di Commercio ne facea le veci il Tribunale di prima Istanza.

Trattandosi però di azioni personali, o relative a cose mobili non eccedenti il valore di L 600 it.e, queste anche riguardo agli affari commerciali spettavano ai Giudici di Pace, i quali pronunciavano inappellabilmente fino a L 100 it.e, ed appellabilmente dalle L 100 alle L 600. In questo caso l'appellazione della Sentenza dei Giudici di Pace era portata ai Tribunali di Commercio, ed ai Tribunali Civili destinati a far le veci. Nei Cantoni, ove non risiedeva nè un Tribunal Civile, nè un Tribunal di Commercio destinato a farne le veci, tutte le cause emergenti per contratti seguiti nelle pubbliche fiere e mercati era Giudiziale del competente Giudice di Pace unito a due mercanti o negozianti purchè l'istanza venisse proposta durante la stessa fiera o mercato, e si trovasse nel Cantone tanto l'Attore quanto il Reo.

I Giudici di Pace istituiti in ogni Cantone giudicavano tutte le cause puramente personali, o relative a cose mobili inappellabilmente fino a L 100, appellabilmente fino a L 600.

Onde determinare pertanto se una controversia fosse di compe=
tenza di un Giudice di Pace abbisognava esaminare in 1.° luogo la qua=
lità dell'azione. Se questa era reale e se riguardava una cosa immo=
bile non spettava mai al Giudice di Pace per quanto tenue fosse il va=
lore della cosa controversa. Se poi l'azione era personale, oppure se
essendo reale riguardava una cosa immobile conveniva in 2.°
luogo esaminare il valore della cosa controversa secondo l'azione
proposta, e se questa era inferiore alle L 600 la causa apparte=
neva al Giudice di Pace. Le cause quindi in cui non era possibile
di determinare il valore della cosa controversa o per la sua natura, o
per le circostanze del fatto non potevano essere giudicate dai Giudici di
Pace. Ai Giudici di Pace era però accordata una giurisdizione più este=
sa riguardo ad alcuni oggetti che abbisognavano o di cognizioni locali, o
d'una decisione assai breve. Essi quindi pronunciavano inappellabil.te
qualunque fosse il valore della cosa controversa quando si trattava di
danni dati ai campi, di rimozioni di terra entro l'anno, gli attentati
commessi entro l'anno al corso dell'acqua, di pagamenti, di salari, d'azio=
ni redibitorie dipendenti da vendite d'animali ed alcuni altri oggetti che
erano precisamente giudicati dalla Legge. I Giudici di Pace avevano
inoltre una 2.da incombenza che le Leggi Italiane reputavano im=
portantissima e dalla quale anzi prendevano essi il loro nome. Con=
sisteva questa nel contribuire alla pace tra i Cittadini procuran=
do d'indurre le parti ad una amichevole componimento avanti che
che gli animi loro venissero ad esacerbarsi in conseguenza degli atti
giudiziarj. Tutte le cause pertanto che non spettavano alla decisione
dello stesso Giudice di Pace o del Tribunale di Commercio dovevano essere
portate dinnanzi a lui per la conciliazione prima d'essere proposte
in Giudizio. A tal fine la parte che volea intentare l'azione era

obbligata dal chiamare l'avversario innanzi al Giudice di Pace per la conciliazione, e la citazione innanzi ai Tribunali non era valida se non era accompagnata da un Certificato col quale il Giudice di Pace attestava d'aver inutilmente tentato di conciliar le parti, andavano però esenti di questo esperimento le cause che esigevano grande [illegible] e quelle che o per la natura dell'oggetto controverso o per la qualità delle parti non erano suscettibili di [illegible]

Nel Capo Luogo d'un Dipartimento risiedeva una Corte di Giustizia Civile e Criminale, la quale formava nel suo seno una Sezione composta almeno di 6 Giudici, col nome di Sezione Civile. Queste Sezioni come Tribunali Civili di 1ma Istanza giudicavano tutte le cause che non erano dalla Legge attribuite ai Tribunali di Commercio, ed ai Giudici di Pace.

Le loro decisioni erano innappellabili se il valore della cosa controversa non eccedeva le £ 1200, ovvero trattandosi d'un reddito annuo se non eccedeva le £ 60. In tutti gli altri casi erano inappellabili. Alle Sezioni Civili era devoluta anche l'appellazione delle sentenze dei Giudici di Pace, ogniqualvolta quest'appellazione poteva aver luogo.

Oltre le Sezioni Civili formanti parte delle Corti di Giustizia e residenti nel Capo Luogo del Dipartimento, altre Sezioni Civili risiedevano nei Luoghi ove il Governo aveva creduto opportuno di stabilirle, ed esercitavano negli affari Civili, e riguardo ad una determinata porzione di territorio le stesse funzioni sotto il nome di Tribunali Civili di 1ma Istanza.

Le Corti d'appello giudicavano sulle appellazioni delle sentenze appellabili proferite dai Tribunali Civili; avevano inoltre nel loro seno un'apposita Sezione detta di Commercio, composta da un egual numero

di Giudici, e di Commercianti, e presieduta dal Presidente della Corte di Giustizia, o da un altro Giudice che ne faceva le veci. Queste Sezioni di Commercio giudicavano sulla appellazione delle sentenze appellabili dai Tribunali di Commercio nonchè dei Tribunali Civili, e dei giudici di Pace in quanto facevano le veci di Tribunali di Commercio.

Eravi finalmente la Corte di Cassazione residente in Milano, la quale propriamente parlando non presentava il carattere d'un'Autorità intermedia fra il Sovrano meramente giudiziaria ma piuttosto d'un Autorità intermedia fra il Sovrano Autore delle Leggi, ed i Giudici destinati ad applicarle ai casi particolari. Le sue attribuzioni si limitavano a mantenere l'esatta osservanza delle Leggi, e a richiamare alla loro esecuzione le Corti, i Tribunali, ed i Giudici, che se ne fossero allontanati. La Corte di Cassazione pertanto giudicava dell'interesse delle Leggi, e non di quello delle parti contendenti. Non conosceva del merito delle cause ma delle decisioni e sentenze delle Corti, dei Tribunali dei Giudici con il dovuto riguardo se fossero o no corrispondenti alle Leggi ammetteva quindi tutti i giudicati inappellabili in cui trovava violate le forme essenziali o manifestamente contravvenuto al testo delle Leggi, e ai Regolamenti di pubblica amministrazione. Pronunziava inoltre sulla remissione di causa da uno ad un altro Tribunale per legittimo sospetto e sulle materie di conflitto fra più Corti e Tribunali indipendenti. Quando la Corte di Cassazione cassava ossia annullava una sentenza perchè contraria alla Legge non poteva per med.a pronunziarne un'altra, poichè in allora avrebbe giudicato dell'interesse delle parti, e sarebbe quindi sortita dai limiti delle sue attribuzioni. Ella rimetteva invece la decisione della controversia ad un altro Giudice o Tribunale della medesima specie di quello che aveva

pronunziato la sentenza cassata. La decisione della Corte di Cassazione non avea però alcuna forza obbligatoria, onde poteva succedere che il 2do giudice o Tribunale tornasse a pronunziare come il primo. Verificandosi questo caso avea una prova manifesta dell'oscurità della Legge, e del bisogno d'un'interpretazione autentica per ischiararla, e verificarne determinarne il vero significato.

Allorchè pertanto dopo la prima Cassazione il 2do giudicato sul merito veniva impugnato pei medesimi motivi pei quali era stato annullato il primo, si ricorreva al Sovrano onde ottenere l'interpretazione autentica della Legge controversa alla quale poi tutti i giudici doveano necessariamente uniformare tutte le loro decisioni.

Secondo la Legislazione del cessato Regno d'Italia presso i Tribunali delle Corti v'erano degli agenti del Governo indicati complessivamente col nome generale di Pubblico Ministero. Quelli che esercitavano il Pubblico Ministero presso i Tribunali prendevano il nome di Regj Procuratori. Quelli che lo esercitavano presso le Corti diceansi Regj Procuratori Generali. Le principali lor attribuzioni riguardavano gli oggetti Criminali, mentre come rappresentanti dell'intera Società doveano agire contro i colpevoli, e farli condannare alla pena stabilita dalla Legge: aveano però un'ingerenza anche negli affari civili ne' quali esercitavano il loro Ministero in via di requisizione, e non di azione. In tutti gli affari riguardanti l'ordine pubblico, il pubblico e l'interesse dello Stato, e l'interesse delle persone specialmente protette dalla Legge perchè incapaci di difendersi da per se stesso il Tribunale, o la Corte avanti di pronunziare una decisione qualunque era in obbligo di sentire il Regio Procuratore. Questi dava le sue conclusioni, ossia sottoponeva alla Corte o al Tribunale le proprie osservazioni e terminava indicando la determinazione che egli credeva giusta in quel caso.

La mancanza delle conclusioni del R.o Procuratore quando erano

richieste dalla Legge somministrava un motivo per domandare la ritrattazione della sentenza pronunziata. Il voto però del R.° Procuratore era puramente consultivo, e quindi il Tribunale o la Corte non avea obbligo d'uniformarvi la sua decisione.

Oltre gli affari in cui i Regj Procur.i doveano necessariamente essere sentiti, essi potevano interporre il loro Ministero anche in tutte le altre cause civili, se lo credevano opportuno, ed i Tribunali, e le Corti aveano sempre la facoltà di richiederne ex officio.

Della Giurisdiz.e Austriaca.

Tale era la situazione delle suddette autorità riguardo all'amministrazione della giustizia, allorchè verso la fine del 1813 queste Provincie vennero occupate dall'armi Austriache e quindi incorporate all'Impero Austriaco, ed erette in Regno Lombardo-Veneto colla Sovrana Patente 7 aprile 1815. In conseguenza dell'avvenuto cambiamento di governo all'autorità giudiziarie stabilite dal Governo Italiano ne vennero di mano in mano sostituite delle altre, e furono pure assegnati i limiti delle loro rispettive giurisdizioni.

Fra le molte disposizioni che ebbero luogo intorno a questo oggetto meritano essere specialmente considerati i due proclami 21, e 30 Gennaro 1815 dell'I.R.° Commissario Organizzatore giudiziario. La Notificazione 1.° giugno 1816, e la relativa Circolare 7 giugno 1816 del Tribunale d'Appello di Venezia. Il Sovrano Rescritto di gabinetto 6 Maggio 1816 pubblicato con Notificazione 12 Giugno 1816, e la relativa Circolare 28 Giugno 1816 del Tribunale d'Appello di Venezia. Le Notificazioni 3, e 4 feb.° 1818, e finalmente la Norma di Giurisdizione 27 Xmbre 1819 pubblicata ed attivata nel Luglio dell'anno 1820.

Dietro il complesso delle disposizioni da noi citate sul finire della precedente Lezione nel Regno Lombardo Veneto vi sono delle autorità a cui è affidata generalmente l'amministrazione della

giustizia Civile negli affari sì di contenziosa che di volontaria giu=
risdizione riguardo a tutte le persone vi sono delle Autorità a cui è affidata
l'amministrazione della giustizia Civile soltanto riguardo ad alcune parti=
colari materie, o ad una particolare classe di persone. Le prime possono ap=
pellarsi col nome ~~generale~~ di giudici ordinarj. Le seconde col nome
di giudici speciali, ovvero di eccezione. I giudici ordinarj a cui è affidata
una giurisdizione generale riguardo a tutti gli oggetti Civili, ed a tutte le
persone sono i Tribunali di 1.ma Istanza e le Preture.

I Tribunali di 1.ma Istanza vennero istituiti nelle Provincie di=
pendenti dal Governo generale di Milano colla notificazione 3 feb.o 1818
e nelle Provincie dipendenti dal Governo generale di Venezia colla no=
tificazione 15 Giugno 1816 e 4 Feb.o 1818. Essi risiedono in ogni
Capo luogo di Provincia, ed estendono la loro giurisdizione negli affari
Civili sul Distretto annesso alla Città di lor residenza. Riguardo però al=
le cause nelle quali si tratta di nullità o scioglimento d'un Matrimo=
nio o della dichiarazione di morte di uno dei conjugi i Tribunali di 1.ma Istan=
za estendono la loro giurisdizione sull'intiera Provincia in cui risiedono.
L'esperienza avendo fatto conoscere che la procedura presso i Tribunali ordinarj di 1.ma
Istanza riesciva troppo lunga e complicata negli affari di piccola entità
e per quelli la di cui decisione non presenta d'ordinario grandi difficoltà
colle già citate notificazioni 3 e 4 Feb.o 1818 vennero istituite le Pre=
ture Urbane. —

In ogni Capo luogo di Provincia pertanto oltre un Tribunale di
1.ma Istanza risiede anche una Pretura Urbana. In Milano ed in Venezia
ve ne sono due. In quanto al territorio estendono la loro giurisdizione al par
dei Tribunali di 1.ma Istanza in tutto il Distretto annesso al Capo luogo
della Provincia —

i Distretti di Milano e Venezia, sono divisi in due parti rispettivamente assegnate alle due Preture Urbane ivi residenti.

All'epoca della prima istituzione delle Preture Urbane la giurisdizione loro affidata venne limitata a decidere, ed a far eseguire i loro giudicati nelle Cause di azioni personali pel pagamento di somme non eccedenti le L 150. Ma le loro attribuzioni vennero ampliate dalla norma di giurisdizione 29 7mbre 1819 in forza della quale le Preture Urbane giudicano in oggi

I.° Le liti di denunzia per finita locazione e rilascio delle case locate

II.° Le pretensioni delle persone di servizio verso i loro padroni quando non fossero qualificate per la procedura politica, o non appartenessero ad un'altra I.ma Istanza per essere dipendenti da atti ereditarj o di concorso

III.° Le azioni procedenti da ingiurie in quanto non siano di competenza politica o criminale.

IV.° Le domande di pagamento di pigioni delle case od livelli qualora non sia controverso il diritto in massima all'esazione del canone.

V.° Le domande dipendenti da azioni per crediti o da altre pretensioni non eccedenti il valore di L. 250. Questa disposizione di Legge che determina la giurisdizione delle Preture Urbane può far nascere alcuni dubbj. Si può domandare in 1° luogo se le espressioni „le Preture Urbane giudicano le liti di denunzia per finita locazione e di rilascio delle case locate„ attribuiscono loro la cognizione di tutte le liti di denunzia per finita locazione tanto di case quanto di fondi oppure solamente la cognizione delle liti di denunzia per finita locazione di case.

In favore della prima opinione si può addurre che il genitivo delle case si riferisce generalmente alla sola parola rilascio quanto alla parola locazione, osservando specialmente che non havvi nessuna

una virgola intermedia che divida la frase "D'altronde se il Legislatore restringe senza dubbio la giurisdizione delle Preture Urbane al solo rilascio delle case locate, e più avanti al solo pagamento di pigione delle case, si può con ragione argomentarsi per analogia che alle loro attribuzioni anche la cognizione soltanto delle liti di denunzia per finita locazione delle case, e ciò tanto più in quanto la denunzia per finita locazione, e la domanda di rilascio della casa locata sono generalmente proposte col medo atto, essendo la seconda una conseguenza della prima. Queste ultime ragioni mi sembrano d'una forza prevalente, e quindi io intendo che le Preture Urbane non potranno giudicare delle liti di denunzia per finita locazione di fondi.

Ammessa una tale opinione può insorgere un nuovo dubbio, allorchè la parola locazione comprenda nello stesso tempo e case e fondi. Su di ciò io ritengo senza difficoltà che si deve aver riguardo alla qualità della cosa principale. Se la cosa principale è una casa le Preture Urbane eserciteranno la loro giurisdizione ancorchè siavi unito come accessorio un qualche fondo p. e. un orto un giardino, e simili. Se la cosa principale è il fondo la lite apparterrà al Tribunale di 1ma istanza, ancorchè siavi unita come accessoria una qualche casa p. e. una o più abitazioni pei coltivatori. Questa risposta ha il suo fondamento nel § 1091 del Codice, il quale che dietro la qualità della cosa principale vuole che si determini se il contratto sia di pigione o di fitto.

Si può domandare in 2do luogo se quando il Legislatore parla di pretensioni delle persone di servizio verso i loro padroni intenda di comprendere le pretensioni di qualunque genere, o quelle soltanto dipendenti dal fatto del servizio prestato; e così pure se intenda di comprendere le sole pretensioni delle persone che trovansi ancora al servizio del loro padrone al momento in cui agiscono, ovvero anche quelle che fossero proposte

anche dopo cessato il servizio. La lettera della Legge favorisce in ambe due i casi dalli proposti ——— l'opinione accennata; per parte io peraltro preferirei la 2.da ed ecco il fondamento della mia opinione. Le Preture Urbane vennero istituite per procurare un sollecito negli affari di piccola entità; e nelle questioni in cui si ricerca con prestezza l'ordine di grandi importanza un'amministrazione della giustizia più pronta di quella che potrebbe aspettarsi dai tribunali collegiali di 1.ma istanza. Ora queste ragioni che militano riguardo alle pretese delle persone di servizio verso i loro padroni derivanti dai fatti del servizio prestato non possono estendersi alle pretese dipendenti da altri fatti estranei al servizio, altrimenti cadremmo nell'assurdo di rendere illimitata la giurisdizione per la competenza delle Preture Urbane. Se la loro competenza che la controversia penda fra una persona di servizio e persone dal servizio prestato conservano sempre la stessa natura, tanto se il servizio continua, quanto se è già cessato e quindi non havvi ragione di assoggettarle alle Preture Urbane nel 1.o caso e non nel secondo. Si può osservare inoltre che ammettendo una massima diversa la disposizione del Legislatore diverrebbe quasi inutile, essendo assai rari i casi in cui una persona che trovasi ancora al servizio muova una pretesa in giudizio in confronto del suo padrone.

Si può domandare in luogo luogo se quando il Legislatore parla delle domande di pagamento di livelli, intenda dei soli livelli consistenti nel dominio diretto di un canone e l'osservazione che il Legislatore attribuisce alle Preture Urbane le sole liti di rilascio delle case urbane e le sole domande di pagamento della pigione delle case potrebbe somministrare un argomento per ottenere che la loro giurisdizione debba essere circoscritta ai soli livelli sopra case. Si adotterei però l'opinione contraria, perchè il Legislatore nell'atto stesso che parlando

delle pigioni ha cura di restringerla alle sole case lascia indefinita l'idea di livello ed adopra in seguito la parola canone che nella sua generalità abbraccia certamente anche le contribuzioni dovute al proprietario diretto da un enfiteuta come apparisce dai §§ 1123, 1135 del Codice Civile.

Si può domandare per ultimo se quando il Legislatore attribuisce alle Preture Urbane le domande dipendenti da azioni per crediti o da altre pretensioni non oltrepassanti il valore di £ 150 intenda parlare delle sole azioni personali, oppure anche delle reali, e persino delle reali relative ad uno stabile. È questo il caso in cui la risposta a mio vedere presenta la maggior difficoltà. Da una parte si può dire che le parole „ od altre pretensioni „ nella loro generalità comprendono anche le azioni reali, dall'altra si può dire egualmente che se il Legislatore intendeva parlare di tutte le azioni qualunque fosse la loro natura bastava che dicesse le domande dipendenti da azioni non oltrepassanti il valore di £ 250. Le parole intermedie „ per crediti od altre azioni „ diventavano un pleonasmo e quindi sarebbero state ommesse.

Da una parte si può considerare che le Preture Urbane vennero istituite per sollecitare l'amministrazione della giustizia nelle cause di poca entità niente importa il genere delle azioni quando il valore della controversia non eccede la somma fissata. Dall'altra si può considerare egualmente che le controversie affidate alle Preture Urbane lo sono nel supposto che le loro decisioni non presentino in generale grandi difficoltà, supposto che non regge quando si attribuiscono loro tutte le maggiori genere di azioni. Per facilitare la strada onde sortire da questi dubbj giova la circostanza che la Notificazione 3 e 4 Lug.° 1818 con cui le Preture Urbane vennero istituite abbiano precisamente circoscritta la loro giurisdizione alle sole azioni personali perchè se ne possano dedurre due argomenti con ragg.

e si può dire da una parte che se il Legislatore avesse voluto ritenere nella Norma di Giurisdizione il principio già stabilito dalla citata Notificazione lo avrebbe nuovamente espresso colla stessa chiarezza e si può dire dall'altra che se il Legislatore avesse voluto distruggere il principio già stabilito lo avrebbe dichiarato espressamente, od almeno avrebbe adoperato tali parole che togliessero l'adito ad ogni dubbio. Se io dovessi spiegare il mio parere in questa imbarazzante questione inclinerei per l'opinione che attribuisce alle Preture Urbane le sole azioni personali. Gioverà avvertire che le Preture Urbane non avendo altra Giurisdizione che quella loro attribuita dalla norma di Giurisdizione tutti gli affari che non trovansi loro espressamente assegnati sono perciò fuori di competenza dei Tribunali di 1.ma Istanza, quindi le Preture Urbane non possono ingerirsi negli affari di Giurisdizione volontaria nè giudicare le cause in cui il valore della cosa controversa o non è suscettibile di determinazione, o non è ancora determinato al momento della domanda.

Le Giurisdizioni delle Preture Urbane ristrette a certi oggetti determinati attribuisce loro senza dubbio la qualità di giudici speciali o di eccezione. Io peraltro ho creduto meglio di parlarne subito dopo i Tribunali di 1.ma Istanza, in quanto possono essere considerati come un succursorio dei Tribunali medesimi, mentre fra le une e gli altri vengono ad esercitare la giurisdizione generale civile nei distretti annessi ai capo luoghi delle Provincie.

Le Preture promiscuamente dette vennero istituite nelle Provincie dipendenti dal Governo di Milano colla Notificazione 3 Feb.o 1818, e nelle Provincie dipendenti dal Governo Veneto colla Notificazione 4 Feb.o 1818.

Per tutti i Distretti che non sono annessi ad un Capo luogo di Provincia l'amministrazione della Giustizia Civile è affidata ad una di queste Preture, la quale estende la sua giurisdizione su tutto il Distretto che le venne assegnato e risiede nel luogo stabilito dalle governative disposizioni. E' per sé evidente che dalla generale giurisdizione delle Preture devono eccettuarsi le cause sommariamente relative a nullità o scioglimento di matrimonio o a dichiarazione di morte d'uno de' coniugi, le quali spettano esclusivamente al Tribunale di 1.ma Istanza esistente nel Capo Luogo della Provincia.

Contro le decisioni dei Tribunali di 1.ma Istanza e delle Preture si ricorre in seconda Istanza ai Tribunali d'Appello. Questi Tribunali d'Appello nel Regno Lombardo-Veneto sono due: l'uno istituito colla risoluzione Sovrana 23 Xbre 1814 pubblicata dall'Aulico Organizzatore Giudiziario con Proclama 21 Gennaro 1815 e risiede in Venezia, l'altro istituito con Sovrana risoluzione 23 8bre 1815 pubblicata con notificazione 30 9mbre detto stesso anno, risiede in Milano, ed estende la sua giurisdizione sopra tutte le Provincie soggette al Governo Generale di Milano.

Contro le decisioni dei Tribunali d'Appello nei casi in cui la Legge lo permette si ricorre in Revisione in 3.a ed ultima Istanza al Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia sedente in Verona, il quale estende la sua giurisdizione su tutto il Regno Lombardo-Veneto.

Per conoscere più precisamente la natura e le attribuzioni di questo Senato Lombardo Veneto gioverà ritenere il Sovrano Rescritto di Gabinetto che lo istituì nonché la relativa Circolare del Tribunale d'Appello di Venezia. Ecco le parole del Sovrano rescritto pubblicato dal Governo di Venezia con Notificazione 12 Marzo 1816 ——— "

,, Durante il mio soggiorno in ~~Venezia~~ questo Regno mi sono fatto
,, un dovere di prendere in matura considerazione i bisogni de' miei sud=
,, diti Italiani rispetto all'amministrazione della Giustizia. Avendo principalm.te
,, la circostanza della seguita attivazione d'un nuovo Codice, e del rinno=
,, vato sistema nella procedura giudiziaria, non difficilmente mi sono
,, convinto che malgrado la migliore volontà dei Dicasteri vi restava
,, qualche oggetto che poteva essere un provvedimento, e che si faceva
,, sentire qualche non irragionevole desiderio non per anche appagato.
,, Nella ferma persuasione che il miglior modo di servire allo scopo sia
,, l'istituzione d'una più avvicinata corrispondenza fra le Autorità giu=
,, diziarie che in continuo contatto possono più facilmente cooperare, mi
,, sono determinato di ordinare che il Senato Italiano del mio Supre=
,, mo Tribunale di Giustizia si trasferisca immediatamente in questo Re=
,, gno. Il medesimo avrà la sua sede in Verona e presieduto dal
,, suo Vice Presidente si occuperà nel condurre al più presto a com=
,, pimento gli oggetti relativi all'organizzazione giudiziaria, e dovrà as=
,, sumere la Revisione dei Processi del Regno Lombardo Veneto.

La Circolare per 25 giugno 1816 colla quale il Tribunale d'Appello
di Venezia annunziò a tutte le Autorità Giudiziarie l'istituzione del
Senato Lombardo-Veneto in Verona è del seguente tenore

,, Piacque a S. Maestà con Sovrano suo Rescritto del 15 aprile
anno corr.te di risolvere che il Senato Italiano del Supremo Tribunale
di ~~Appello~~ di Giustizia abbia a trasferirsi in Verona, ed ivi esercitare la
sua amministrazione della Giustizia, estendendo la superiore sua auto=
rità su tutti i Tribunali giudiziari civili delle Provincie del Regno
Lombardo-Veneto in egual modo come lo esercita il Supremo Tribuna=
le in Verona le rimanenti parti degli Stati Austriaci di Germania.

„e la Galizia in quanto però non venisse forse nelle in qualche parte
„limitata da superiori ulteriori istruzioni godrà esso Senato Italiano della
„prerogativa di rassegnare i suoi rapporti direttamente a S. M. al pari del Su=
„premo Tribunale di giustizia come al pari del medesimo esso pure corrisponde=
„rà con tutti gli altri Dicasteri Imperiali, Regj Governi, Regj Appelli, e Com=
„di generali militari. La giurisdizione però del Tribunale d'appello della Dal=
„mazia resterà ancora come un suo dipendente da questa parte del Supre=
„mo Tribunale che rimane in Vienna, come altresì tanto il Presidente quan=
„to il Vice Presidente e l'intiero personale suddetto Senato, e segnata=
„mente il Presidente del medesimo in qualità cioè di 2do Presidente del
„Supremo Tribunale di giustizia di Vienna si ritterà subordinato al 1mo
„Presidente di quel med.o Supremo Tribunale. Prevenuto di tale Sovrana
„risoluzione con aulico Decreto 7 corr.te quest'Inclito S. R. Appello si
„fa sollecito di rendere intesa ogni Autorità giudiziaria a Lui su=
„bordinata per   avvertendo che l'esercizio delle funzioni del nuovo
„Senato Italiano in Verona prenderà principio col 1.o Agosto prossimo.

Le materie che vengono affidate alla cognizione di Giudici spe=
ciali, e che formano quindi il soggetto d'una speciale giurisdizione sono
1o gli affari di commercio. 2do gli affari marittimi 3o gli affari relativi
alle Miniere

Dei Giudizj Speciali.

Per gli affari di Commercio colla Notificazione 15 giugno 1816
venne istituito un apposito Tribunale Mercantile cambiario e marit=
timo residente in Venezia, e colla Notif.ne 4 Dic.re 1818 venne pure isti=
tuito un Tribunale Mercantile Cambiario residente in Milano.

Tribunal Mercantile e Cambiario in Milano.

Riguardo agli affari che da leggi particolari sono dichiarati di
Commercio e di Cambio, questi due Tribunali estendono la loro giuris=
dizione per tutta la rispettiva Provincia di Venezia, e di Milano.

Nelle altre Provincie gli affari del genere indicato spettano ai Tribunali di 1.ma Istanza, i quali parimenti estendono la loro giurisdizione sull'intiera Provincia di loro residenza.

Negli oggetti marittimi il I.R. Tribunale Mercantile Cambiario Marittimo sedente in Venezia estende la sua giurisdizione su tutto il Regno Lombardo-Veneto.

Tribunale delle Miniere.

Riguardo alle Miniere la norma di giurisdizione contiene soltanto la dichiarazione seguente = Le controversie che riguardano un oggetto avente in forza della Legge un immediato rapporto alle Miniere nel Regno Lombardo Veneto sono di competenza di quei Tribunali, ai quali viene attribuita dalle Leggi particolari la Giurisdizione negli affari delle Miniere del Regno.

Anche da tutti questi Giudizi speciali di 1.ma Istanza si ricorre in 2.da Istanza ai Tribunali d'Appello rispettivamente sedenti in Milano ed in Venezia, e da questi si ricorre in Revisione in 3.a Istanza al Senato Lombardo Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia sedente in Verona.

Dei Giudizj Militari.

Le persone non soggette ai Giudizi ordinari, e che dipendono dai Giudizi speciali anche per quanto concerne l'amministrazione della Giustizia Civile sono i Militari.

I Giudizi speciali di prima Istanza da cui dipendono i Militari sono gli Auditorati, ed i Giudizj delegati militari misti. Ogni Reggimento sia di Cavalleria che d'Infanteria, e d'Artiglieria, nonchè qualunque altro corpo militare ha un Giudice detto Auditore, il quale amministra la Giustizia Civile sì negli oggetti di Giurisdizione contenziosa che in quelli di Giurisdizione volontaria su tutti gl'individui soggetti al corpo medesimo.

In ogni Luogo poi di residenza d'un Comando Generale Militare havvi un Tribunale che prende il nome di Giudizio delegato militare misto, il quale estende la sua giurisdizione su tutto il territorio dipendente dal Comando generale militare.

A questi giudizj delegati militari misti sono soggetti tutti i Militari che non appartengono ad alcun Corpo ~~determinato~~, come p. e. i Generali, le Amministrazioni Militari di qualunque nome e natura, ed i Reggimenti considerati nella loro totalità come persone morali. Contro le decisioni delle Autorità Militari di 1.ma Istanza si ricorre al Tribunale d'Appello Generale Militare residente in Vienna il quale entrò in attività col primo gennajo 1803, come apparisce dall' aulico Decreto 21 Xbre 1802 così concepito ,, ecc. L'augustissimo nostro Governo ha graziosamente disposto che al 1.mo genn.o 1803 sia istituito in Vienna un Tribunale d'Appello generale per l'intera armata la quale potrà in tal modo avere un beneficio di tre Istze nell'amministrazione della giustizia ~~civile~~ in unità dei crediti soggetti alla giurisdizione civile —,,

La Superiore Autorità Militare è il Consiglio Aulico di Guerra residente in Vienna. Giova avvertire che restano soggetti al [illegible] giurisdizione delle speciali Autorità giudiziarie da noi indicate sul finire della precedente sezione ~~restano soggetti~~ non solo tutti gl'individui destinati a combattere contro i nemici esterni dello Stato, e che prendono propriamente il nome di Militari, ma anche quelli che servono effettivamente in qualche corpo militare, sebbene non destinati a combattere come i Chirurghi, i Medici, i Cappellani; quelli che hanno dimesso l'attualità del servizio, e che ritengono però del carattere militare, o dell' uniforme normale; i Domestici finchè sono in servizio dei militari; le mogli, i figli ~~minori~~, le Vedove, e gli orfani dei Militari. Gli Ufficiali, e

molto più i militari al servizio delle Potenze estere rimangono nel nostro stato soggetti ai Giudici ordinarj. Così parimenti con Circolare 9 maggio 1807 dell'[illegible] di Venezia venne resa nota la determinazione che i membri della Guardia d'onore venuta negli oggetti civili dovrano [illegible] soggetti alle competenti autorità Giudiziarie come lo erano avanti d'entrar nella Guardia. Quando poi si occorresse in pratica di conoscere con più precisione quali persone debbano annoverarsi alla classe dei militari, e in quali casi si sottraggono dalle loro speciali autorità giudiziarie si potrà consultare la norma di giurisdizione militare della Marina di Venezia 21 maggio 1803 riferita dal Senoner nel suo manuale dei Giudici ed Avvocati sotto il § 33 del Regol.to del Processo Civile, il Decreto Aulico 10 Xmbre 1805 ed altre disposizioni riferite dal Betgischi nel suo manuale del Codice dei Delitti sotto il § 221, la Notif.e 13 8bre 1816 del Governo di Venezia, e le Circolari 17 Xmbre e 3 Xbre 1817 del Governo di Milano. Avvertirò per ultimo che S. M. con risoluzione 23 Aprile 1817 per decidere le questioni sulle prede marittime fatte nell'ultima guerra dai legni armati della I. R. Marina, ha istituito in Venezia un Tribunale delle Prede composto dal ~~Tribunale~~ Presidente del Tribunale Civile di 1.a Istanza che vi presiede, da un ~~[illegible]~~ Consigliere di Governo, da un Consigliere del Tribunale Civile di 1.ma Istanza, da un Consigliere lega-le del Tribunale Mercantile, dall'Auditore della Marina, e da due assessori del ceto mercantile; ed ha pure istituito nella stessa città un 2.do Tribunale delle Prede di 2.da Istanza e definitivo al quale va il ricorso contro i giudicati di 1.ma Ist.a composto dal Presidente d'Appello in qualità di Presidente da 3 Consiglieri di Governo da due Consiglieri d'Appello e dal Presidente del Tribunale Mercantile

Con altra risoluzione sovrana 4 luglio 1817 avvenne assegnare agli stessi tribunali anche le cause in oggetto di prede dell'anno 1809 rimaste pendenti presso i governi di Fiume. Queste disposizioni vennero notificate dal governo di Venezia con notificazione 25 Maggio 1817.

Ufficio Fiscale.

Vi sono nell'impero un prima dei [illegible] funzionarj indicati col nome complessivo di Fisco, e destinati a sostenere in giudizio gl'interessi dello Stato, e delle persone morali, che sono sotto l'immediata protezione dello Stato.

Nel Regno Lombardo=Veneto il Fisco è composto di due Uffizj Centrali, l'uno in Venezia e l'altro in Milano e di un Aggiunto Fiscale, presso ogni tribunale di 1.ma istanza. Noi parleremo soltanto del Fisco relativamente alle Provincie Venete, giacchè gli stessi principj si applicano anche alle Provincie ~~Lombarde~~ —

L'Uffizio Fiscale Centrale di Venezia comunica direttamente con tutte le autorità delle Provincie Venete usando però diversi modi di communicazione secondo le diverse Autorità colle quali si mette in corrispondenza. Col Governo Generale, col Tribunale d'Appello, coi Tribunali di 1.ma istanza, e colla Direz.e Generale di Polizia communica in via di consulta, con gli altri Uffizj eguali communica in via di norma, cogli Aggiunti Fiscali finalmente comunica in via d'ordinanza —

Occorrendo all'Uff.o Fiscale di mettersi in corrispondenza con autorità ed uffizj fuori delle Provincie Venete non può farlo direttamente, ma deve rivolgersi al Governo, il quale dà le providenze opportune.

Gli Aggiunti Fiscali fuori di Venezia communicano d'ordinario coll'Uff.o Fiscale. In casi d'urgenza però e specialmente qualora il ritardo possa compromettere in qualche modo gl'interessi di cui è loro affidata la difesa comunicano direttamente con tutte le Autorità delle Provincie Venete. Sono poi in dovere di communicare direttamente con queste Autorità

quando siano richiesti del loro parere in oggetti di servizio

Il primo dovere dell'Ufficio fiscale Centrale è quello di esaminare le controversie di cui gli è affidata la difesa, e riconoscere se siano chiaramente appoggiate alla giustizia, oppure se appariscano dubbiose, o finalmente se si trovino destituite affatto di fondamento. Le controversie che l'Ufficio fiscale trova conformi alla giustizia per parte dello Stato deve sostenerle ~~deve~~ avanti i tribunali competenti con tutta attenzione, e con tutto lo zelo. Riguardo alle controversie che all'Ufficio fiscale appariscono sommamente dubbiose, egli è in dovere di proporle al Governo Centrale con un rapporto, indicando se sia conveniente il sopirle con una transazione, e con quali condizioni la transazione potrebbe farsi. Per ultimo quando l'Ufficio fiscale crede che la controversia per parte dello Stato sia affatto destituita di fondamento deve con rapporto manifestare questa sua opinione al Governo consigliandolo ad abbandonare la causa. Si noti però che quando si tratta di sostenere la causa, l'Uff.° fiscale dee farlo da se, e quando invece si tratta di transigerla o abbandonarla l'Ufficio fiscale non ha che un voto puramente consultivo, che il Governo può o seguire o abbandonare come reputa conveniente.

Sebbene l'Ufficio fiscale Centrale sia incaricato dell'esame preventivo di tutte le controversie in cui entra il fisco nondimeno vi sono dei casi in cui le amministrazioni che devono essere sentite dal l'Ufficio fiscale possono rivolgersi immediatamente agli Aggiunti fiscali. Ciò ha luogo nel caso d'affari urgenti, nei quali ogni dilazione potrebbe recare un nocumento all'interesse dello Stato, o delle Corporazioni morali che ne godono la protezione immediata, ed in allora gli Aggiunti fiscali sono tenuti a mettere subito in opera i mezzi necessarj per sostenerne le ragioni —

Anche le cause patrocinate dal Fisco sono trattate coi metodi ordinarj di procedura al pari di tutte le altre fra privato e privato. e soltanto al momento in cui si tratta di pronunziare la sentenza, interviene nelle cause fiscali presso i Tribunali di Venezia un membro del Governo, e presso gli altri Tribunali un Delegato Governativo. Appena fatto il rapporto del giudice Relatore questo membro del Governo o questo Delegato Governativo esponta tutte le osservazioni che stima opportune per dilucidare la controversia, e vi indica la sentenza che secondo lui dovrebbe essere pronunziata. Il suo voto però è puramente consultivo, e quindi nè obbliga i giudici a seguirlo, nè si conta per la decisione della causa —

Confronti fra la Legisl.e Italiana ed Austriaca

Conosciuta così l'indicazione delle pubbliche Autorità a cui nel Regno Lombardo-Veneto è affidata l'amm.ne della Giustizia negli affari civili, facile è di conoscere quale sia la principale differenza che si incontra sotto questo rapporto tra la Legislazione attuale, e quella del cessato Governo Italiano —

La Legislazione Italiana propriamente parlando avea stabilito due sole istanze, l'attuale invece ne ha stabilite tre. Sotto la cessata Legislazione vi erano due sole istanze, perchè non poteasi considerare come terza la Corte di Cassazione, la quale non giudicava dell'interesse delle parti, ma di quello della Legge, limitandosi ad annullare le sentenze delle Autorità giudiziarie che avessero manifestamente violata. Nella Legislazione attuale il supremo Tribunale di Giustizia presenta invece il carattere d'una terza istanza, mentre se la sentenza di 1.ma istanza ed appello sono diverse tra loro ~~[illegible]~~ egli dietro il reclamo della parte soccombente in appello esamina di nuovo la controversia, e la decide in modo definitivo non solo per l'interesse della ~~[illegible]~~ Legislazione, ma anche per quello delle parti —

Il sistema delle due istanze presenta l'importante vantaggio d'una maggiore rapidità a prima vista, ma però presenta anche varj inconvenienti che restano o tolti o diminuiti dal sistema delle 3. istanze. Il primo di questi inconvenienti consiste in ciò che nel sistema delle due istanze resta soccombente la parte che ha avuto un numero più grande di voti contando complessivamente il voto favorevole dei primi giudici, e quello dei giudici d'Appello. Così p.es. vinco la causa in 1a Ist.a perchè tutti cinque i giudici convengono nel darmi ragione e quattro tolti. le conclusioni [illegible] ne ho [illegible] in favore e quattro contrarj eppure ho perduta la causa.

Il sistema delle tre istanze conducendomi al caso appunto di discordia fra le due prime sentenze con ulteriore reclamo diminuisce l'accennato inconveniente, e dico che lo diminuisce perchè a toglierlo del tutto sarebbe necessario che ciascuna delle due 1me istanze fosse composta di un solo individuo. Un secondo inconveniente del sistema delle due istanze è quello di rendere del tutto inutile la prima sentenza, così che in ultima analisi la decisione della controversia dipende da un solo tribunale.

Cosa importa alle parti il vincere od il perdere in prima istanza dal momento che la vittoria o la perdita dipende unicamente e definitivamente dalla sentenza d'Appello! Quindi è che spesse volte sotto il cessato Governo anche nelle cause di maggiore importanza vedevansi le parti trattare la controversia avanti i primi giudici per semplice formalità, e riservare tutto lo sfoggio delle lor ragioni avanti ai tribunali d'appello dai quali soltanto dipendeva l'esito della causa.

Nel sistema delle tre istanze all'incontro come è stabilito attualmente tra noi anche la sentenza del primo giudice acquista una somma importanza. Difatti chi ha vinta la causa in 1ma

Istanza è in una situazione molto migliore, mentre egli avendo conseguito non havvi luogo ad ulteriore reclamo, se l'appello riforma egli può ricorrere al tribunale supremo di revisione, cosicchè per vincere basta che gli dia ragione l'appello per perdere bisogna che gli dia torto e l'appello, e la revisione.

D'altronde anche il vantaggio della maggior rapidità che presenta il sistema delle due istanze, non è tanto grande quanto taluno a prima vista potrebbe crederlo. Nè trattasi di controversie facili a decidersi succederà senza dubbio che i giudici d'appello pronunzieranno una sentenza conforme a quella di 1ma istanza, ed essendo tolto in tal caso ogni reclamo ulteriore, ecco che il sistema delle tre istanze offre la stessa rapidità del sistema delle due istanze. La maggior perdita di tempo si verifica dunque soltanto nelle controversie oscure, difficili, imbarazzanti in cui le Autorità Giudiziarie dopo matura ponderazione manifestano opinioni contrarie; ed è ben facile il riconoscere quanto in tal caso il discapito di tempo sia ricompensato dal vantaggio di un terzo giudizio pronunziato dal tribunale supremo che tolga quella specie di parità di voti che risulta dalle differenti sentenze dei 2i e primi giudizj. Dietro queste considerazioni io credo di poter conchiudere francamente che il sistema delle tre istanze come è stabilito fra noi corrisponde meglio del sistema delle due istanze adottato dal cessato Governo al grande scopo della retta amministrazione della Giustizia Civile

Della Giustizia Civile

La persona che promove in giudizio un'azione chiamasi dai Giureconsulti attore; la persona contro cui l'azione è proposta dicesi Reo convenuto e per maggior brevità, o reo o convenuto soltanto. Notate dunque che avere un'azione, ed essere attore sono due cose ben distinte fra loro. Chiunque ha un diritto pel cui esercizio può ricorrere alle pubbliche autorità ed invocare l'assistenza della forza pubblica ha necessariamente un'azione, ma non è attore finchè non presenta la sua domanda in giudizio. All'incontro chi presenta una domanda in giudizio senza che gli competa il diritto che egli pretende d'esercitare è attore ma non ha un'azione. Onde far valere un'azione in giudizio regolarmente ed in conformità di quanto prescrivono le Leggi bisogna aver presenti alcune massime che io credo di poter ridurre a cinque, e sono: in 1.mo luogo aver l'azione che si vuol esercitare, senza che questa possa essere nè tolta nè differita da veruna eccezione. 2.do Avere la facoltà di proporla in giudizio, ed in caso d'incapacità a stare in giudizio da se bisogna promoverla col mezzo dei proprii legittimi rappresentanti. 3.o esercitarla contro quella persona a cui incombe la relativa obbligazione, e se questa non può stare in giudizio da se contro i suoi legittimi rappresentanti. 4.to conviene portarla innanzi al giudice competente. 5.to deesi promoverla ed esercitarla ne' modi, e con tutte le formalità prescritte dalla Legge.

Per conoscere se una persona abbia un'azione è d'uopo determinare il fatto colle sue circostanze ed esaminare se queste somministrano

tutti gli estremi voluti dalla Legge onde attribuire il diritto di cui si tratta. Questo confronto costituisce propriamente ciò che i giureconsulti dicono applicazione della Legge al fatto, ed è la operazione più frequente, e nel tempo stesso la più difficile del giureconsulto pratico. Un mio agente p. e. incaricato di vendere i generi che io raccolgo sopra i miei fondi aliena e consegna una quantità di grano ad una persona notoriamente insolvibile, concedendogli una lunga dilazione al pagamento del prezzo. Per determinare se attesa l'impossibilità in cui sono di ottenere il prezzo del grano dal compratore mi competa un'azione di risarcimento in confronto del mio agente io apro il Codice Civile, e trovo al § 1012 che il mandatario è tenuto a riparare il danno per sua colpa cagionato alla parte. Da qui vedo che la Legge per accordare un'azione al mandante contro il mandatario ricerca tre estremi 1.mo Che il mandante abbia sofferto un danno. 2.do Che questo danno gliel abbia cagionato il mandatario 3.o Che glielo abbia cagionato per colpa. Esamino il fatto e trovo che io ho sofferto un danno perchè ho perduto il prezzo del grano venduto, trovo che ho sofferto il danno a cagione del mandatario, perchè fu egli che stipulò il contratto di vendita, trovo che ho sofferto il danno perchè egli senza un'evidente negligenza non poteva consegnare il grano venduto a persona notoriamente insolvibile senza ricevere prima il prezzo. Riconoscendo adunque che il fatto somministra tutti gli estremi della Legge per accordarmi un diritto di risarcimento in confronto del mandatario, io conchiudo che ho l'azione corrispondente. Se invece il mio agente avesse venduto il grano a persona [illegible] capace di pagarmi il prezzo, ancorchè in seguito questa venisse a fallire

se effettivamente non lo eseguisse il fatto mi somministrerebbe bensì però i due primi estremi richiesti dalla Legge, ma non troverei il terzo estremo cioè la colpa del Mandatario stesso, e quindi sarei costretto a conchiudere che non ho un'azione o indennizzazione in confronto del mio Agente. Lo stesso si deve pure osservare ogniqualvolta trattisi di riconoscere se la Legge conceda o no una tale eccezione, sia per togliere, sia per diminuire, ovvero differire gli effetti dell'azione intentata. Non sarà inutile l'avvertire che nell'applicazione della Legge al fatto bisogna aver presente l'intiero complesso della Legislazione, onde riunire tutti gli estremi necessarj a costituire un diritto, estremi che spesse volte si trovano sparsi in diversi luoghi d'una stessa Legge, ed anche in diversi rami di Legislazione.

Ma non basta aver l'azione conviene eziandio aver la facoltà di promoverla in giudizio, e questa è la 2.da delle massime da noi stabilite. Vi sono infatti molte persone alle quali non essendo concessa la libera amministrazione dei proprj affari non hanno la capacità di stare in giudizio da se, e quindi il Giudice non può aver riguardo alle loro domande. Tali sono p. e. i minori, i furiosi, i mentecatti, i prodighi dichiarati ed altri. Le azioni competenti a queste persone devono essere proposte in giudizio col mezzo di legittimi rappresentanti, come sono p. e. i tutori, i Curatori, gli amministratori ec.

Colla terza delle Massime da noi stabilite nella precedente Lezione abbiamo detto che l'attore deve proporre l'azione contro colui al quale incombe l'obbligazione relativa. Coll'azione non si fa che chiedere un diritto innanzi alle pubbliche autorità onde ottenere l'adempimento del dovere. È dunque essenziale alla natura stessa dell'azione di poter fare eseguire

Regi... mina... com...

soltanto contro le persone a cui incombe il relativo dovere. Un'azione reale dovrà sempre esser proposta contro quello che attualmente ci turba nel esercizio del nostro diritto, un'azione personale contro quelli a cui la Legge ha imposto, e che col fatto proprio han assunto la relativa obbligazione. Non solo sarebbe ingiusto ma ben anche ridicolo che esercitassi l'azione vendicatoria contro uno che non è detentore della casa di mia proprietà, e che domandassi la restituzione d'una somma prestata ad altri che al mutuatario. Qualora poi la persona cui incombe l'obbligazione non possa stare in giudizio da se, l'azione è da proporsi contro i suoi legittimi rappresentanti, poichè altrimenti il Giudice non potrebbe averci alcun riguardo. Per determinar poi la precisamente le persone che non possono stare in giudizio da se, e così pure per determinare le persone destinate a rappresentarle è necessario di ricorrere al complesso delle Leggi in generale, e particolarmente alle Leggi civili e politiche. Noi avremo occasione di occuparsi in questa materia allorchè esporremo le disposizioni del Capitolo 6.° del Regolamento che tratta della facoltà ed obbligo d'agire e difendersi in Giudizio—

Colla quarta massima da noi stabilita abbiamo detto che l'azione deve essere portata innanzi al Giudice competente dalla Legge destinato a giudicare in quel caso. La materia della competenza costituisce una parte essenziale della procedura, e quindi noi siamo obbligati di trattarla con l'estensione proporzionata all'importanza del soggetto.

Regole per determinare il giudice competente. Le Regole generali per determinare in ogni caso quale [illegible] competente possono a mio credere ridursi alle tre seguenti

1.° L'azione deve sempre proporsi innanzi ad un Giudice destinato dalla Legge a conoscere, e giudicare di quel genere d'azioni.

2.° Se i giudici a cui la Legge ha affidata la cognizione di quel genere d'azioni sono più d'uno, l'azione deve essere proposta innanzi al Giudice da cui

Dicendo il R. C.

3° e si devono osservare i diversi gradi di giurisdizione.

La prima di queste regole è per sè stessa evidente. La giurisdizione d'una qualunque pubblica autorità, come ho detto altre volte è sempre circoscritta ai limiti fissati dal supremo Imperante da cui essa emana. Un Giudice adunque conserva il carattere di pubblica autorità solamente riguardo a quel genere di azioni di cui il sommo Imperante gli sia affidata la cognizione. Gli atti che egli facesse relativamente ad azioni d'una specie diversa sarebbero invalidi. È dunque evidente che un'azione Civile non si potrà mai portar innanzi ad un Tribunal Criminale, nè un'azione Civile propriamente detta innanzi ad un Tribunal di Commercio, nè una domanda relativa ad oggetti di pubblica amministrazione innanzi ad un Tribunal Civile ec.

Per applicare la regola di cui parliamo basta aver presente quanto abbiamo esposto intorno ai limiti della giurisdizione delle diverse autorità cui è affidata nel Regno Lombardo Veneto l'amministrazione della Giustizia in affari Civili. Se havvi un Giudice solo al quale sia affidata la cognizione del genere d'azione a cui appartiene quella che si vuole esercitare la cosa non offre ulteriori difficoltà e questo Giudice è senza dubbio il competente. Così p.e. se si trattasse di proporre un'azione per una preda marittima fatta nell'ultima guerra, non essendovi che il solo Tribunale delle prede in Venezia a cui il Sovrano abbia affidata la cognizione di questo genere d'azioni noi conchiuderemo immediatamente che questo Tribunale è il Giudice competente. Un tal caso però si verifica assai di rado, e noi troviamo il più delle volte molti Giudici a cui il Sovrano ha affidata la cognizione del genere d'azione a cui appartiene quella che si vuol esercitare.

fa d'uopo ricorrere alla 2.da delle regole stabilite vale a dire proporre la domanda innanzi al giudice personale del R. C. ossia al giudice da cui la persona del R. C. dipende. È questo il notissimo principio di [illegible] che: actor sequitur forum rei, e varie sono le ragioni che indussero i legislatori a stabilirlo. Nè il diritto nè l'obbligazione non si presume in pendenza della controversia e deve quindi possibilmente favorire il Reo pel quale milita la presunzione della libertà. È dunque ben naturale, che l'attore sia obbligato a presentare la propria domanda innanzi al giudice personale del Reo, onde rendere a quest'ultimo meno incomodo e dispendioso l'esercizio della propria difesa. L'attore inoltre ha la facoltà di proporre la sua azione in quel tempo che più gli aggrada, ed una tale facoltà è limitata soltanto da un tempo fissato per la prescrizione. L'attore dunque ha tutto il comodo o di recarsi egli stesso nel luogo ove risiede il giudice personale del Reo, o d'incaricare altra persona che faccia ivi le sue veci rimettendole i documenti opportuni ed informandola delle proprie ragioni. Il R. C. all'incontro dopo iniziata l'azione non ha che un tempo assai limitato per procurare le sue difese, quindi se fosse costretto a produrle innanzi al giudice personale dell'attore, che molte volte potrebbe risiedere in un luogo assai lontano abbisognerebbe concedergli delle proroghe lunghissime ritardando così il processo con danno d'amendue le parti, o si cadrebbe nell'assurdo di non lasciargli tempo sufficiente a raccogliere e presentare i propri mezzi di difesa. La ragione pertanto, e l'interesse stesso dei litiganti concorrono a giustificare la regola da noi indicata.

Circostanze che determinano il giudice personale del R. Conv.

Onde conoscere poi qual sia il giudice personale del R. C. bisogna esaminare

1.mo La qualità personale del R. C.

2.do Il luogo del suo domicilio.

La prima della qualità del Reo rende indispensabile di fare

determinare se egli sia soggetto ai Giudici personali o ai Giudici militari.

Se il Reo è militare e forma parte di un determinato corpo il suo giudice personale è l'Auditore del corpo a cui appartiene, se il R. C. non è militare il suo giudice personale è nel primo caso il giudice Delegato militare, e nel 2.do il giudice ordinario nel cui territorio egli ha il suo domicilio.

Per non errare nell'applicazione di questa regola bisogna distinguere coi giureconsulti il domicilio dalla dimora, mentre quello e non questa determina la competenza del giudice

La dimora è il luogo in cui un'individuo dimora soggiorna in un tempo determinato. Il Domicilio è il luogo in cui un individuo soggiorna abitualmente ed in cui ha la sede dei propri affari, ed il suo principale stabilimento. Il Tribunale di Padova è il mio Giudice personale perchè io soggiorno abitualmente in Padova, e che il mio principale stabilimento in Padova. Lo stesso tribunale continuerà dunque ad essere il mio giudice personale ancorchè per accidente andassi a soggiornare alcuni mesi in Venezia ovvero adattassi in ciascun anno a passare alcuni mesi in alcun luogo di campagna, posto nel territorio giurisdizionale di un altro Giudice.

Eccezioni alla regola che fa dipendere la compet. del giudice dal Domicilio del R. Conv.

La regola generale che fa dipendere la determinazione del giudice competente dal domicilio del R. C. può rimanere talvolta insufficiente perchè il R. C. non ha il domicilio veruno, o perchè ne ha più d'uno. Il primo dei casi indicati si verifica in tutti coloro che soggiornano successivamente in varj luoghi senza fissare in alcuno la sede dei propri affari, come sono p. e. almeno per ordinario i saltimbanchi i ciarlatani ed i zingari. La norma di giurisdizione toglie ogni difficoltà, dichiarando che per quelli, i quali non hanno veruna domicilio

considerato il luogo di domicilio anche della benchè varia loro dimora.

Il 2.do dei casi indicati si verifica in coloro che dividono in, che nel loro affari e il loro soggiorno in così luoghi diversi che non è possibile a determinare ove sia collocato il loro principale stabilimento, e per conseguenza il loro domicilio. Se il dubbio cade fra un luogo di campagna ed una città la norma di giudizio ci viene dalle Leggi Pisanesi in regola seg.te = Chi abita una parte dell'anno in città e l'altra in campagna si considera domiciliato in città. = Se il dubbio cade invece fra due città, o fra due luoghi di campagna noi non abbiamo una precisa disposizione di Legge su cui fondare la nostra opinione. Crediamo però quando il fatto non sia di nessuna ragione di preferire un luogo all'altro esser di parere che resti in facoltà dell'attore di presentare la sua domanda innanzi a quel dei due Giudici che più gli aggrada. Ammettendo una massima diversa noi cadremmo nell'assurdo di collocare l'attore nell'impossibilità di portare la sua domanda ad un Giudice competente e di concedere in ogni ipotesi al Reo la facoltà di opporre l'eccezione declinatoria. =

Le persone che vivono sotto l'altrui dipendenza in guisa che secondo i principj legali non si reputano avere un domicilio loro proprio restano soggette al modo competente della persona da cui dipendono. Questo principio riceve la sua applicazione riguardo alle mogli, ai figli costituiti in patria potestà, ed alle persone di servizio. I figli legittimi e quelli che la nostra Legge ha equiparati ai legittimi finchè dura la patria potestà, come anche le mogli sono soggetti al giudice competente della persona del padre di famiglia. Quando anche infatti la moglie divisa o separata dal marito, o dal padre ... tal separazione è considerata come puramente accidentale, e quindi non costituisce un domicilio distinto.

Riguardo poi alle persone di servizio fa d'uopo distinguere, se sono soggette alla patria podestà o alla tutela il loro domicilio non dipende

in alcun modo da quello del Padrone; se non dipendano nè dal Padre, nè dal Padrone bisogna distinguere di nuovo o abitano col Padrone e sono di domicilio del medesimo, o non abitano col Padrone e si intendono domiciliati nel luogo ove prestano il servizio.

Eccezioni alla regola che fa dipendere il giudice comp.te dal domicilio personale del R. Con.

La regola generale che fa dipendere la determinazione del giudice competente negli affari contenziosi civili dal domicilio del R. C. va soggetta a varie ed importanti eccezioni che meritano di essere ben ritenute.

1.ma Eccezione

Le azioni che hanno per oggetto un diritto reale sopra immobili devono proporsi avanti al Giudice nel cui distretto giurisdizionale sono situate le cose immobili a cui si riferisce l'azione; e ciò perchè l'oggetto primario e diretto della controversia in tal caso è lo stabile, e poi chè l'esercizio d'un diritto reale relativo ad uno stabile non deve esser reso più difficile dalla distanza del luogo in cui è domiciliato il R. C. Se io p. e. vorrò proporre un'azione di rivendicazione d'una Casa situata in Vicenza e posseduta attualmente da una persona domiciliata in Verona non dovrò presentare la domanda al Tribunale di 1.ma Istanza di Verona Giudice personale del R. C., ma bensì al Tribunale di Vicenza Giudice del luogo dove è situata la Casa, sulla quale pretendo di esercitare il diritto reale di dominio.

Se lo stabile di cui si tratta fosse situato nel territorio giurisdizionale di varj Giudici il che può verificarsi facilmente nelle possessioni di molta estensione, argomentando per analogia di altri casi consimili decisi precisamente dalla Legge io sono di parere che la domanda dovrebbe essere presentata a quel Giudice nel cui territorio trovasi la maggior parte dello stabile.

II.a Eccezione.

Le cause nelle quali una parte come Attore, o come R. C. è il Fis

Fiscale in cui l'Uff. fiscale per se o interessi di qualunque altro da esso rappresentato ancorché riguardassero diritti reali sopra cose immobili sono di competenza del Giudice Civile di 1.ma istanza della Capitale in cui risiede l'Ufficio Fiscale, cioè del Tribunale Civile di 1.ma istanza di Milano e di Venezia, i quali perciò vengono considerati come il Foro speciale del Fisco. Ciò avverrà p. e. che il Fisco voglia rivendicare una Casa posta in Verona, e posseduta da una Persona domiciliata in Verona, sebbene tanto la persona del R. C. quanto lo stabile a cui si riferisce il preteso diritto di dominio siano soggetti al Tribunale di Verona, nondimeno essendo parte l'Uff.o Fiscale il giudice competente sarà il Tribunale Civile di 1.ma istanza in Venezia. Dalla massima che appoggia ai soli Tribunali Civili di 1.ma istanza di Milano e di Venezia le cause in cui sia parte l'Uff.o Fiscale sono eccettuate

1.mo Le cause contro le contravvenzioni alle leggi di Finanza e l'applicazione delle pene da esse prescritte

2.do Le cause in cui hanno parte i pubblici Istituti, le Congregazioni o Comunità, o qualunque società, ove siano patrocinate dall'Uff.o Fiscale.

3.o Le cause nelle quali l'Uff.o Fiscale essendo attore in forza delle autorizzazioni Governative preferisce di portare la domanda innanzi al Tribunale di 1.ma istanza della Provincia ove nasce la questione. In questi tre casi le cause sono devolute al Tribunale di prima istanza della Provincia in cui si verifica il soggetto della lite.

4.o Nei casi di sequestro, è facoltativo all'Uff.o Fiscale di presentare la domanda di sequestro al giudice nel di cui Distretto si trova la cosa da sequestrarsi, essendo questa una semplice cautela non havvi dubbio che l'Uff.o Fiscale può anche presentare la domanda di sequestro al suo giudice speciale

ove ai riferisce i 1.ma Stanza del luogo in cui risiede.

"5.to Gli affari risguardanti lettere di Cambio ed oggetti marittimi, e le chiniere anche i ... Fiscale deve seguire il Giudice appositamente istituito per la decisione delle controversie Cambiarie, Marittime e delle chiniere

6.o Le Cause si attive che passive risguardanti l'erario militare spettano ai Tribunali militari ancorchè ... parte l'Uff.o Fiscale per patrocinare l'erario del Princ.

3.za Eccezione

Per le Cause nelle quali è parte un Pretore costituito in Uff.o la giurisdizione che altrimenti spetterebbe al med.mo viene esercitata dal Tribunale di 1.ma Istanza della rispettiva Provincia. Sebbene l'espressioni usate dalla Legge siano alquanto, io ritengo però che l'eccezione ora indicata debba limitarsi al solo caso in cui la Pretura alla quale spetterebbe la decisione della controversia è quella stessa affidata al Pretore che è parte in causa. Se la controversia appartiene ad una Pretura diversa si dovrà seguire la regola generale. Così p.e. s'io vorrò domandare il pagamento d'un credito in confronto del Pretore di Este il Giudice competente non sarà il Tribunale di la Pretura di Este, ma il Tribunale di Padova all'incontro se vorrò rivendicare una Casa situata nel Dist.o soggetta al Pretore di Este, s'applicherà in questo caso la regola generale, e la Pretura competente sarà quella del Dist.o.

4.a Eccezione

Le Cause nelle quali ha parte un Credito erariale per ... ne lettere, sia come A. ... sono di competenza del Tribunale ... le di Prima Istanza di Milano per le Provincie Lombarde, e di quello di Venezia per le provincie Venete. La ... più tra l'uno e l'altro dei due Tribunali indicati dipenderà solo dal domicilio o in mancanza di domicilio dalla dimora del R. Con...

Supponete che un Suddito Ottomano voglia chiamarmi in Giudizio, egli dovrà proporre la sua azione avanti il Tribunale Civile di Venezia perchè io sono domiciliato in una delle Provincie Venete. Supponete all'incontro che io voglia chiamare in giudizio un Suddito Ottomano domiciliato in Brescia oppure non avente alcun domicilio ma dimorante in Brescia io dovrò portare la mia domanda al Tribunale Civile di Milano.

Ne' egli accennati tre casi ossia nelle cause in cui è parte l'Uff.o Fiscale un Pretore od un Suddito Ottomano la competenza per legge è esclusivamente attribuita ai Tribunali di 1.ma Istanza; e quando noi concluderemo che al Tribunale di 1.ma Istanza deve l'attore presentare la sua domanda, sebbene questa sia di tal natura che nei casi ordinarj spetterebbe alla cognizione delle Preture Urbane.

5.ta Eccezione

Chi è obbligato al pagamento e all'adempimento di una obbligazione in un luogo determinato dovrà essere convenuto avanti il giudice che sarebbe competente se egli avesse il suo domicilio nel luogo in cui ha promesso di pagare, o di eseguire l'obbligazione. Supponete p.e. che una persona domiciliata in Mantova siasi obbligata di pagare 100 Lire in Venezia o di consegnare in Venezia una certa quantità di mercanzie dietro un affare di Commercio. Onde costringerla all'adempimento della sua obbligazione io potrò chiamarla nel 1.mo caso innanzi alla Pretura Urbana, nel 2.do innanzi al Tribunale Civile di prima Istanza e nel 3.o innanzi al Tribunale mercantile di Venezia come se fosse domiciliata in questa città. Siccome poi la Legge adopra le parole può, così non havvi dubbio che se l'attore non fa uso dell'accordata facoltà, e presenta la domanda al Giudice personale del R. C. questi non ha diritto d'opporre l'azione declinatoria. Quindi negli esempj proposti dipenderà dalla mia volontà il portare la domanda innanzi ai Giudici di Venezia, od Milano.

6.a Eccezione.

Le Petizioni dirette contro più Consorti in lite devono prodursi avanti il Giudice cui compete la Giurisdizione riguardo al primo nominato nella petizione ossia fra in

arbitrio dell'altore dell'Attore di presentare la sua domanda a quel che più gli aggrada fra i Giudici personali di varj consorti in lite, usando la semplice avvertenza di nominare primo nella Petizione il consorte in lite al cui Giudice personale egli preferisce di portare la controversia.—

Essendovi però tra i Consorti in lite l'Uffo Fiscale od una parte dal medesimo patrocinata, l'una e l'altro si considerano come il primo nominato vale a dire la domanda deve sempre essere presentata a quel Giudice che sarebbe il competente, se l'Uffo Fiscale e la parte dal medo patrocinata non avessero altri Consorti in lite.

La norma di Giurisdizione ha stabilite alcune altre Eccezioni che si riferiscono alle domande di Provocazione, di Riconvenzione e di conferma di Sentenza. Noi però per evitare per quanto sia possibile le ripetizioni si riserveremo di parlarne allorchè esamineremo i Capitoli del Regolamento del Processo Civile relativi alle indicate materie. Per la stessa ragione rimetteremo al Capitolo del Processo Editale l'esame del principio stabilito nella norma di Giurisdizione che in caso d'aprimento di concorso de creditori il Giudice competente per gli atti di concorso è quello cui va soggetta la persona dell'oberato.

Continuazione dei argomenti per conoscere il giudice compe di ciascun.

Il momento a cui si deve aver riguardo nel determinare la competenza del Giudice dietro le regole stabilite è quello dell'introduzione della causa; nè i fatti posteriori in forza dei quali il R. C. rapporterebbe la Giurisdizione d'un altro Giudice possono servire di fondamento alle eccezioni declinatorie. La norma di Giurisdizione dichiara quindi espressamente che una causa introdotta avanti il Giudice competente mediante l'intimazione della petizione deve continuarsi avanti lo stesso Giudice, quand'anche il R. C. avesse nel frattempo cambiato domicilio, altrimenti il R. C. a forza di replicati cambiamenti di domicilio fatti opportunamente quando la controversia è posta al suo termine potrebbe render vane le procedure dell'attore ...

impedirgli per sempre l'esercizio dei proprj diritti.

Lo stesso principio stabilito riguardo ai cambiamenti di domicilio noi lo applicheremo per analogia anche ai cambiamenti di qualità nella persona come sarebbe se il R. C. ~~in autorizzazione~~ militare durante la sentenza, nel corso della controversia perdesse assolutamente un tal carattere; e viceversa se il R. C. in pendenza di causa si ascrivesse alla milizia. Giova però avvertire che dietro le parole usate dal Legislatore sembra potersi concludere con fondamento che onde una causa possa dirsi introdotta avanti ad un determinato Giudice non basta che la petizione sia stata presentata, ma si richiede inoltre che sia stata anche intimata al R. C. Le eccezioni da farsi all'indicata regola nel caso di concorso di Creditori lo vedremo al Capitolo del Processo Editale.

La norma di Giurisdizione stabilita per principio generale da noi altre volte accennato che il Giudice stesso deve esercitare la giurisdizione a lui competente nel Distretto assegnatogli non può incaricare nel disimpegno del suo ufficio un altro fuori dei casi espressamente contemplati dalle istruzioni relative.

Trovandosi legalmente impedito il Giudice competente sopra l'istanza dell'una o dell'altra parte o sopra rapporto del Giudice stesso il Tribunale di Appello ne delega un altro. Avvertasi poi che tutti gl'individui ed i beni che si trovano nel Distretto del Giudice soggiacciono alla sua giurisdizione in quanto che le sentenze ed i Decreti pronunziati competentemente da un altro giudice non possono essere mai eseguiti efficacemente se non dal Giudice nel cui Distretto esiste la persona, o la cosa.

Coll'ultima delle regole da noi stabilite per determinare la competenza del Giudice abbiamo detto che bisogna osservare i diversi gradi di giurisdizione, passare successivamente per le diverse istanze stabilite dalla Legge. Non sarà lecito dunque nessuno a pretesto d'abbreviare il ~~domande~~ [corso della] controversia di portare la domanda direttamente al Tribunale d'Appello come non sarà lecito di re=

reclamare direttamente al Tribunale d'Appello o Supremo di Giustizia contro una decisione di 1.ma Istanza -

Da quanto abbiamo detto finora intorno alla competenza del Foro è agevole il desumere che si danno due sorta di incompetenza ben distinte fra loro.

Della Comp.za in ragion di materia ed in ragion di persona.

La prima dicesi in ragione di materia e si verifica quando la domanda è proposta dinnanzi ad un Giudice cui il Sovrano non ha affidato la cognizione del genere d'azione, e quando sono violati i gradi di giurisdizione

La seconda dicesi in ragion di persona, e si verifica quando la domanda è proposta innanzi ad un Giudice competente in ragion di materia, perchè il Sovrano gli ha affidata la cognizione di quel genere d'azioni ma che non è il Giudice da cui dipende la persona del R. C. Così p. e. se io propongo una domanda di nullità di matrimonio innanzi ad una Pretura questa è incompetente in ragione di materia, perchè la materia della controversia ossia nullità del Matrimonio venne dal Sovrano esclusivamente ai Tribunali di 1.ma Istanza. Lo stesso si direbbe, se io portassi un'azione direttamente ad un Tribunale d'appello, senza prima in 1.ma Istanza -

All'incontro se io domando innanzi al Tribunale di Vadu. a il pagamento di £ 1000 che mi sono dovute da una persona domiciliata in Venezia, il Tribunale di Vadua non è incompetente in ragion di materia, perchè le azioni di credito comprese nella classe generale delle azioni creditorie formano parte della Giurisdizione affidata dal Sovrano a tutte le 1.me Istanze ed a tutte le Preture. L'incompetenza del Tribunale di Vadua nel caso supposto dipende solo dalla circostanza che esso non è il Giudice personale del R. C. e quindi è un'incompetenza in ragion di persona

Le disposizioni del Legislatore con cui determina la competenza del Giudice in ragion di materia sono Leggi d'ordine pubblico tendenti

al vantaggio dell'intiera Società colla retta distribuzione dei poteri, e colla regolare amministrazione della giustizia –

Le disposizioni invece con cui il Legislatore determina la competenza dei Giudici in ragion di persona non presentano il carattere di legge d'ordine pubblico perchè sono introdotte soltanto a vantaggio delle parti litiganti e la loro violazione non reca alcun danno alla Società. L'ordine sociale sarebbe interamente sconvolto se un Tribunale Criminale potesse giudicare una Controversia Civile, o un Giudice Civile infliggere una pena ad un delinquente, e un'Autorità ~~Civile~~ amministrativa conoscere una causa Civile – ma niente importa alla società che un mio creditore di 100 L. p. es. faccia valere il suo diritto innanzi al Trib. Civ. di Milano e alla Pretura di Este anzichè al Trib. p. es. di Padova.

Da queste osservazioni ne viene di conseguenza che l'incompetenza in ragione di materia non può mai essere approvata dalle parti litiganti come lo può esserlo invece l'incompetenza in ragion di materia.

L'incompetenza in ragion di materia potrà essere opposta non solo dal reo ma d'ambe le parti, ed in qualunque stato di causa, e se anche le parti non l'oppongono sarà dovere del giudice il rilevarla ex officio e astenersi dal procedere ulteriormente nella controversia e perfino dopo che il giudice incompetente avrà pronunciata la sua sentenza le parti avranno il diritto di annullarla di nullità. Trattandosi invece d'incompetenza in rag. di persona il solo reo ha il diritto di opporre l'eccezione declinatoria perchè l'attore si è già assoggettato volontariamente al giudice incompetente proferendogli la sua dimanda, ed il reo perde questo d° subito che espressamente o tacitamente rinunzia la giurisdizione che in Giureconsulti vien detta Prorogata.

Il consentimento del reo è espresso quando egli in una formale dichiarazione manifesta la sua volontà di assoggettarsi per la decisione della controversia

al giudice incompetente per ragion di persona. E tacito quando o egli non si difende in merito, o lascia trascorrere il tempo fissato dalla legge senza opporre l'eccezione declinatoria. Quale sia questo termine e quale il modo in cui l'eccezione declinatoria dee essere proposta, lo vedremo.

Nella disposizione dell'art. [illegible] del Cod. Civ. italiano era invalso generalmente l'uso che le parti nello stipulare una convenzione dichiaravano di assoggettarsi volontariamente in tutte le controversie a cui la convenzione poteva dar luogo ai un determinato giudice eleggendo a questo fine il loro domicilio convenzionale in un luogo soggetto alla giurisdizione del giudice stesso. Dopo l'attivazione del Cod. Civ. vigente furono divise le opinioni intorno l'efficacia di questo patto finchè sopravvenne la Norma di giurisdizione la quale dichiara = che non è valido il patto preventivo in forza del quale venisse stabilita la competenza di un giudice, diverso da quello determinato dalla legge =. Lo scopo di questa disposizione essendo evidentemente diretto a togliere le accennate questioni di domicilii convenzionali in cui le parti assoggettavano ad un giudice incompetente in ragion di persona tutte le materie di controversia che potevano derivare da un patto prima di conoscerne la natura ed il soggetto pare che soltanto a queste elezioni di domicilio convenzionale debbasi restringere la nullità pronunciata dalla legge.

Dunque anche in oggi sarebbe a mio credere valido il patto in forza del quale le parti convenissero di assoggettare una determinata controversia di cui conoscono preventivamente il soggetto ad un giudice incompetente per ragion di persona, sebbene il patto stesso abbia luogo prima della presentazione della domanda in giudizio.

L'incompetenza dei giudizj ordinarj nelle controversie in cui il R. Conv. è un militare, è senza dubbio in ragion di persona. I principii generali da noi stabiliti ci porterebbero quindi a conchiudere che il R. conv. militare può assoggettarsi volontariamente ai giudizj ordinarj riconoscendone la giurisdizione

in modo tacito od espresso. Ma la Norma di giurisd. dichiara invece che le persone militari non possono sottoporsi ad un giudice incompetente in ragion di persona (§ 20) e ciò era stabilito in forza di una Circ. del Consiglio Aulico di guerra 14 7bre 1807 la quale dichiara che nessun individuo militare può abbandonare il proprio foro competente senza rendersi meritevole di castigo, e che gli atti eseguiti contro tale divieto sono soggetti a nullità ancora. Tale proibizioni sono fondate sull'osservazione che il foro speciale militare non è introdotto solo in suo favore, ma involge anche oggetti di ordine pubblico

Della Donazione.

La Donazione in genere si può definire „un atto con cui alcuno indotto dal solo sentimento di liberalità e senza veruna precedente obbligazione trasferisce il dominio pieno della cosa sua in chi acconsente di accettare."

Si dice in questa definizione senza precedente obbligazione

Al vassallo è concesso altresì il diritto di rinunziare il feudo acquistato, rinunzia, che dai Feudalisti, è detta Refutazione. Questa refutazione è di due specie cioè semplice o condizionata.

La semplice può esser fatta dal vassallo contro la volontà del signore, purchè la faccia a tempo opportuno.

La refutazione è condizionata se viene fatta dal vassallo in favore di qualche suo [illegible] d'un grado rimoto senza il consenso degli agnati prossimi; e in tal caso [illegible] oltre il consenso degli agnati sarebbe necessario l'altro del signore.

Affinchè i diritti del vassallo non soffrissero alcun detrimento l'imperator Federico avea vietato al signore di alienare il dominio diretto del feudo. Ma a questa regola generale si intervennero eccezioni [illegible]: 1° se il signore sia indotto dalla necessità di alienare il dominio diretto del feudo, 2° se il signore alienasse non il feudo ma il territorio entro cui è situata la cosa infeudata, 3° se il vassallo fosse in pari tempo anche servito del signore. 4° l'alienazione fatta dal signore senza in modo alcuno danno arrecasse al vassallo.

Fine delle Lezioni da sostenersi all'esame

Li 8 Giugno 1823.

Titolo Della Donazione

La donazione in genere si può definire un atto con cui alcuno indotto da solamente liberalità, e senza veruna precedente obbligazione trasferisce il dominio della cosa sua in chi accetta di accettare.

Si dice in questa definizione senza precedente obbligazione, poichè se chi dona fosse obbligato a dare egli non donerebbe ma soddisfarebbe a un debito, sia perfetto sia imperfetto.

Se l'atto della donazione è accompagnato dall'attual tradizione della cosa donata, questa donazione chiamasi inter vivos, ma se il donatore riserva la tradizione al caso della morte allora chiamasi la donazione causa mortis.

Veramente distinguono [illegible] 3 casi nei quali può aver luogo la donazione causa mortis. 1.º quando alcuno senza esser in pericolo di vita, ma considerando che un giorno deve morire dona ad altri qualche cosa; 2.do quando alcuno essendo in pericolo di morte dona ad altri qualche cosa colla espressa condizione che superato il pericolo gli sia restituita la cosa donata, 3.zo quando alcuno prossimo alla morte dona ad altri qualche cosa senza alcuna riserva.

Quest'ultima specie di donazione non è donazione causa mortis, ma donazione inter vivos fatta dal moribondo.

Intorno a queste due specie di donazione [illegible] osservare che la donazione inter vivos è un vero contratto, e la donazione causa mortis partecipa del contratto, e del testamento. Partecipa del contratto perchè vi si esige l'accettazione di quello a cui viene donato, e partecipa del testamento perchè durante la sua vita il donatore può rivocare la sua donazione.

Da tutto ciò è facile di conchiudere che la donazione causa mortis costituisce un modo civile di acquistare il dominio, mentre l'altra inter vivos appartiene ai contratti reali.

Può donare inter vivos chiunque [illegible] padrone della cosa ed abbia facoltà di alienare, e può donare causa mortis chiunque [illegible] di far testamento.

[illegible] la donazione causa mortis [illegible] può [illegible] de [illegible] la donazione inter vivos [illegible]

cose, purchè però non osti la unità delle persone.

Non si può stare altra donazione inter vivos in unità di una persona, quando viene fatta fra due individui che si riguarda come una persona morale; quindi per questo motivo non è valida la donazione fra padre e figlio inter vivos durante la patria podestà, fra marito e moglie in costanza di matrimonio.

Siccome nell'una e nell'altra specie di donazione si ricerca la [illegible] della cosa donata, così ne segue: 1º che non ancora fatta la donazione può esser rivocato la donazione fatta inter vivos, 2do morto che sia quello che doveva accettare senza aver ancora accettato non può sussistere nè la una nè l'altra specie di donazione, perchè un tale diritto essendo personale non passa agli eredi.

Può essere donata qualunque cosa purchè sia [illegible] in commercio, ed utile al donatore ossia a chi la riceve. E non solamente può esser donata la cosa propria ma quella altresì che ad altri appartenesse, nel qual caso non si trasferirebbe il dominio della medesima senza il [illegible] è il diritto [illegible] di percepirne i frutti

Titolo Della Prescrizione

Niuna cosa nuoce alla tranquillità delle famiglie, ed al ben dello stato quanto l'incertezza del dominio, mentre tale incertezza è un sommo ostacolo alla prosperità del commercio, ed è una fonte perenne d'interminabili liti.

Era dunque sommo interesse, anzi per dir meglio era dovere, rispetto della civil società il costringere li padroni a custodire diligentemente le cose proprie, ne sollecitare di esser da altri indebitamente privati di qualche peso

Per ottenere questo importantissimo fine fu dalla civil società introdotta la prescrizione e l'usucapione, delle quali si fa parola nel presente titolo.

Nulla io dirò della differenza che appresso li Romani passava tra la prescrizione, e l'usucapione. Io mi contenterò di osservare che colla prescrizione si perde un diritto che prima si aveva, e coll'usucapione si acquista un diritto che prima non si aveva.

L'Imperator Giustiniano tolse ogni differenza della prescrizione, e dell'usucapione fece una cosa sola a cui lasciò il nome di prescrizione.

Si può dunque definire la prescrizione = Un modo civile particolare con cui si acquista il dominio della cosa altrui per tutto il tempo stabilito dalla legge

Giova qui osservare che colle parole si acquista il dominio, viene compreso anche il modo della liberazione da un debito.

Molti pubblicisti anche moderni riguardano la prescrizione come contraria alla legge di natura la quale non permette che il padrone senza sua volontà venga privato della cosa sua propria. Ma contro una tale censura noi rispondiamo 1° che la civile società in forza del dominio eminente può disporre delle proprietà dei privati quando lo esige il bene comune, ed è appunto un bene comune la tranquillità delle famiglie, e l'allontanamento delle liti; 2° la società civile privando il padrone del suo dominio lo punisce della trascuratezza usata nel riscuoter le cose proprie: 3° la civil società ha un ragionevole motivo di presumere che abbia spontaneamente abbandonato il dominio della cosa propria colui il quale per molto si tacque nè cercò di rivindicarla.

Prima d'entrare nella trattazione di questa importante materia, giova osservare

la differenza che passa tra la percezione dei frutti e la prescrizione, la qual differenza in ciò consiste, che la percezione dei frutti dà [illegible] un diritto al possessore sui frutti medesimi non sulla sostanza che è quanto a dire sulla cosa produttrice, e se la prescrizione estende il diritto di proprietà sulla sostanza medesima e [illegible] per un vero e assoluto possessore.

Affinchè colla prescrizione acquistar si possa il pieno dominio della cosa, questo fa d'uopo che essa sia legittima, fatta cioè secondo quanto prescrive [illegible] ciascuna dev'esser accompagnata dai suoi caratteri, dunque conviene 1° che ha [illegible] di prescrivere, 2° che la cosa sia suscettibile di prescrizione 3° [illegible] la buona fede 4° [illegible] altra per fondamento il giusto titolo 5° che vi concorra un possesso continuo per tutto il tempo stabilito dalla legge.

Capaci di prescrivere sono tutti quelli ai quali è permesso di acquistare il dominio e capaci d'esser prescritte sono tutte le cose, quelle eccettuate che la legge espressamente dichiara incapaci.

Dunque l'incapacità delle cose altra è assoluta ed altra relativa. Dicesi assoluta allorchè le cose in niun caso possono esser prescritte quali son quelle che essendo fuori di commercio, o oggetto sono di [illegible]

Dicesi relativa l'incapacità quando le cose per esser prescritte richiedono un possesso più lungo come le ecclesiastiche, e le feudali.

Da tali incapacità relativa nasce la divisione della prescrizione in ordinaria, e straordinaria, così detta perchè l'una esige un tempo minore, l'altra maggiore di possesso.

Circa la buona fede la legge civile si contenta che essa intervenga nel principio del possesso, dicendo la mala fede sopravvenuta non nuocere al [illegible] alcun danno. Ma la legge ecclesiastica [illegible] che la buona fede [illegible] fino al termine del tempo prescritto.

Conviene altresì che la prescrizione sia fondata sopra un titolo giusto cioè abile a trasferire il dominio; e così pure conviene che il detto titolo non sia condizionato nè revocabile come p.e. sarebbe la donazione causa mortis.

Si ricerca inoltre un possesso mentre è assioma legale che mai si prescrive ciò che non si possiede. Fa d'uopo altresì che il possesso sia civile, cioè che la cosa sia posseduta in [illegible]

dominio che non si acquista col possesso naturale.

Il detto possesso deve essere continuato, che è quanto a dire non interrotto. L'interruzione [illegible] può succedere in 2 modi: naturalmente e [illegible]

Dalla interruzione naturale [illegible] civile della citazione giudiziale.

[illegible] è necessario che il possessore [illegible] persona, potendo unirsi il tempo del successore con quello dell'antecessore, quando questi sia stato in buona fede.

[illegible] se l'antecessore fosse stato in mala fede il suo successore [illegible] non può prescrivere ancorchè egli possegga la cosa per tutto il tempo prescritto, mentre [illegible] dell'antecessore [illegible] nel suo successore [illegible] stato non avrebbe [illegible] il successore [illegible] non può unire il tempo del suo antecessore [illegible]

Il tempo alla acquisizione [illegible] mobili e immobili, [illegible] immobili 10 anni tra presenti, e 20 tra assenti.

La qualità di presente o d'assente [illegible] quel che prescrive, il qual padrone [illegible] domiciliato nel luogo in cui è situata la cosa [illegible]

Il tempo qui sopraindicato è detto ordinario [illegible] da quello che è prescritto [illegible] prescrizione [illegible] ordinaria. [illegible] ordinaria. Quanto fu detto [illegible] prescrizione [illegible]

È prescrizione straordinaria tanto se esige un tempo maggiore, quanto se basta un tempo minore. Infatti noi troviamo che le azioni [illegible] quelle dei [illegible] le prescrivono collo spirar di un semestre.

Trattandosi d'un tempo maggiore abbiamo [illegible] specie di prescrizione, [illegible] anni, [illegible] di 40 anni, la terza di 100 anni, e la quarta finalmente [illegible]

[illegible] necessario [illegible] anni, [illegible] con mala fede [illegible] e nel successore [illegible] e da questo con mala fede [illegible]

titolo giusto, come [illegible] si crede [illegible] la robba [illegible] trovata nell'eredità del defonto stata [illegible] da altri; 3.zo le cose delle quali [illegible] [illegible], e le cose appartenenti ai minori entro i quali non si può prescrivere [illegible] passato che sia il periodo di 30 anni.

Alla prescrizione di 40 anni sono soggetti i beni [illegible] al fisco, e [illegible] del principe, e così pure i beni [illegible], ecclesiastici, ed anche per [illegible] interpretazione quelli delle Città.

I beni immobili della Chiesa Romana godono il privilegio di non esser prescritti, se non dopo di esser stati posseduti per il periodo di 100 anni.

La prescrizione immemoriale è così detta dal [illegible] senza [illegible] con [illegible] fare in contrario veruna memoria, ciò è [illegible] in buona fede, con giusto titolo e senza interruzione [illegible] da una [illegible] [illegible]. Si suole far la prova ordinaria di questa specie di prescrizione colla deposizione di due o tre vecchj decrepiti, i quali attestano che hanno inteso dai loro [illegible] che la cosa fu sempre [illegible] dalla stessa famiglia. Si pretende che con questa specie di prescrizione acquistar si possa il dominio [illegible] dei diritti demaniali ed altri appartenenti al Sovrano.

Dalla prescrizione legittimamente stabilita nasce l'effetto importantissimo di cambiare il semplice possesso in un perfetto dominio, e l'attual possessore [illegible] in un vero ed assoluto padrone.

Titolo [illegible] contratti consensuali, e [illegible] vendita

Un'altra specie di contratti [illegible] detta de' [illegible] contratti consensuali con tal nome chiamati, perchè a produrre civile obbligazione altro non ricercano che il mutuo consenso de' contraenti.

Essi son quattro la vendita, la locazione, la società, ed il mandato.

La vendita si definisce un contratto consensuale con cui l'uno si obbliga a dare la merce, e l'altro a pagare il prezzo convenuto [illegible] [illegible]. [illegible] in questa definizione che uno si obbliga a dare, [illegible] che dà, come a parer mio male definita la [illegible], e altri [illegible], imperciocchè [illegible] tradizione come vedremo in progresso di questo [illegible] [illegible] al contratto della vendita, ma dalla tradizione non [illegible] [illegible] [illegible] così pure d'acquistare il dominio, perchè certamente [illegible] compera la [illegible]

a diventare il padrone della cosa comperata.

Il contratto della vendita nacque dopo l'introduzione del denaro nei traffici e nel commercio, e prima di esso i contratti ai quali andava soggetto il contratto della vendita, [illegible] non [illegible] la cosa offerta in cambio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ai comodi ed ai piaceri della vita.

A costituire il così detto contratto di vendita concorrono tre specie di requisiti, cioè essenziali, naturali, ed accidentali.

Sono essenziali quei requisiti uno de' quali mancando non può esistere il contratto.

Naturali si dicono quei requisiti, i quali sono bensì stabiliti dalle leggi, ma che si sono [illegible] mediante libera volontà de' contraenti.

Finalmente si dà il nome di accidentali a quei requisiti, i quali traggono la loro origine dalla particolare convenzione aggiunta al contratto.

Della prima specie [illegible] [illegible] [illegible] la cessione della terza di qualità delle monete.

Tre sono i requisiti della qualità essenziali di questo contratto 1.° il mutuo libero consenso de' contraenti, 2.do la merce per parte di chi vende, 3.zo il prezzo per parte di chi compera.

[illegible] ad evidenza ne segue da quelli [illegible] vendere e comperare, i quali essendo padroni delle merci e del prezzo hanno la capacità, e facoltà d'alienare. Conviene però che il compratore, ed il venditore sono persone distinte dalla legge, e che uno [illegible], altrimenti [illegible] valore [illegible] il contratto nessuno potendo vendere a sè stesso, nè comperare da sè stesso.

Il primo essenziale requisito è il mutuo libero [illegible] parte [illegible] [illegible] [illegible] che noi tratteremo nella ventura lezione.

Quando si tratta di cose fungibili, cioè di quelle che si consegnano in numero, peso o misura, o che devono essere assaggiate, per la validità del contratto si ricerca che le cose vendute sieno state preventivamente annumerate, pesate, misurate, ed assaggiate.

Nessuna solennità richiede questo contratto oltre il semplice consenso. Se alcuna volta però in questo contratto intervenisse la scrittura firmata dai contraenti e da testimoni, non già come necessaria alla sussistenza del contratto, ma come atta a somministrare in giudizio una prova del contratto seguito. Prima d'allora che i contraenti siensi accordati sulla loro merce, e sul prezzo, e prima di averla annumerata, pesata, misurata, e assaggiata se non avessero avanti essi stesso il contratto vi è luogo al pentimento. Se poi in mezzo del suddetto contratto uno dei contraenti avesse dato all'altro l'arra, ossia caparra [illegible], chi la diede non può esigerne la restituzione, e se chi l'ha ricevuta è tenuto a restituir ~~tutta~~ il doppio.

Ma celebrato il contratto inutile riesce il pentimento nè colla perdita dell'arra si potrebbe estinguere la nata obbligazione.

La merce consiste nelle cose, le quali si possono comperare, e vendere, corporali e incorporali, presenti e future, certe e incerte, purchè però esistenti in commercio, ed inoltre nè proibite ad alienarsi da veruna legge positiva.

Da ciò ne segue non potersi vendere nè comperare cose sacre, reliquie, sante, pubbliche, festive; litigiose, veleni, libri eretici, pitture dissolute.

Le cose future s'intendono comperate sotto condizione se esisteranno, quindi non esistendo si dovrà restituire il prezzo ricevuto. Lo stesso non può dirsi delle cose incerte, come il getto in mare della rete, perchè essendosi in questo caso venduta, e comperata la sola speranza il prezzo è dovuto ancorchè nell'una niente si fosse percetto.

Quantunque incerta sia la eredità sperata pure è vietata la vendita onde non vengano tese insidie alla vita di quello nell'eredità del quale si spera succedere. Bensì è permesso di commerciare l'eredità quesita, ma l'erede venditore anche dopo la vendita continua ad essere erede.

Il terzo essenziale requisito consiste nel prezzo col qual nome s'intende il denaro con cui obbliga di esborsare il compratore per il dominio della cosa venduta.

Nel prezzo necess.e si ricercano le 4 seg.i condizioni, cioè che sia vero giusto, certo, e consistente in denaro.

Al prezzo vero si oppone il simulato, quello cioè che vien dato in apparenza e per eludere la legge; quindi la vendita fatta con prezzo simulato rimane senza valore.

Il prezzo dicesi giusto allorchè la sua quantità sia proporzionata a quella della merce. Considerato il prezzo rapporto a tal proporzione si divide dai giureconsulti in legale, e convenzionale.

Il prezzo legale è quello che viene fissato dalla stessa legge massime nei commestibili, o dalle consuetudini particolari, o dal giudizio dei periti.

Convenzionale appellasi il prezzo determinato dalla mutua volontà dei contraenti. ~~ben~~

Benchè tra il prezzo legale ed il convenzionale vi sia questa differenza che il convenzionale può essere accresciuto o diminuito a piacere dei contraenti, ma il prezzo legale mai può essere accresciuto, ma bensì diminuito senza grave pregiudizio degli altri venditori.

Benchè il prezzo convenzionale possa esser accresciuto o diminuito a piacere dei contraenti pure un tale arbitrio non è illimitato, ma anzi circoscritto in modo che non abbia a superare od ad essere inferiore della metà più, o meno del valore della merce, altrimenti la vendita soffrirebbe una lesione enorme, e somministrerebbe azione a rescindere il contratto.

La lesione enorme, la quale ha luogo in tutti quei contratti ne' quali interviene il prezzo dà alla persona lesa non già al cedente il diritto di chiedere o lo scioglimento del contratto, o la compensazione di quanto ottenne di più, o ricevette di meno.

È d'uopo ancora che certo sia il prezzo, onde ai contraenti possa essere preventivamente nota la quantità. Ora il prezzo è certo o in se stesso o in rapporto ad altra determinata quantità.

È certo in se stesso il prezzo quando viene numericamente determinato dagli stessi contraenti; e lo è col detto rapporto allorchè i contraenti convengono in altra quantità.

Circa il prezzo la legge permette ai contraenti di riportarsi non già al giudizio di uno di loro, ma bensì a quello di terza persona, la quale se rinunzia di pronunziare resta [illegible] senza effetto il contratto.

Ed è poi necessario che il prezzo consista in denaro, imperocchè se data fosse cosa per cosa il contratto sarebbe permuta e non vendita.

Che se il prezzo consistesse parte in denaro e parte in altra cosa, allora secondo il valor del denaro fosse superiore o inferiore a quello dell'altra cosa il contratto prenderebbe il nome di vendita o di permuta. Che se il valor del denaro fosse eguale a quello della cosa

Questa dottrina moltissimo influisce dove si tratta della ricupera, la quale ha luogo nella vendita non nella permuta.

Siccome il fine di questo contratto è di acquistare il dominio della cosa venduta così il compratore è obbligato di pagare il prezzo convenuto e anche gl'interessi nel caso della mora volontaria, al quale pagamento però non può essere astretto, se prima non abbia ricevuta la merce.

Similmente il venditore è obbligato 1.º a consegnare la merce al compratore, con patto però che abbia il pagamento del prezzo o siasi contentato di riceverlo in un altro tempo; 2.do di consegnare la merce sana di difetto; 3.º di risarcire li danni recati al compratore per

dolo, colpa lata e leve ma non levissima.

È adunque necessaria la tradizione della merce per il compimento del contratto, e non per la sua esistenza, dipendendo questa dal solo mutuo consenso dei contraenti. quindi non si dice propriamente comperata la cosa perchè consegnata, ma si dice consegnata la cosa perchè comperata. Dal che ne viene potersi fare la vendita anche tra gli assenti col mezzo delle lettere o del Mandato.

Dal solo consenso però nasce il diritto personale con cui costringere il venditore a consegnare la cosa venduta, e allora soltanto acquista il compratore il diritto reale sulla merce quando ne sia fatta la tradizione. Anzi neppure colla tradizione acquistasi il diritto reale sulla merce se in pari tempo non si è pagato il prezzo, o il venditore espressamente non si fosse contentato di ricevere il prezzo in altro tempo.

Da ciò ne segue che se una medesima cosa sarà stata venduta a diverse persone, e consegnata alla seconda la prima potrà solo rivolgersi contro il venditore, ma non contro [illegible] della [illegible].

Dovendo essere fatta la tradizione ad evidenza ne viene che il venditore non si potrà liberare da un tal dovere coll'offrire all'altro un [illegible] del compenso in luogo della merce venduta.

Bensì al compratore è dalla Legge concesso il diritto di chiedere o la merce comperata, o il compenso nel caso che la tradizione fosse ritardata per colpa del venditore.

La merce deve essere consegnata al compratore con tutti i suoi [illegible] si fatti sono il portato comune, mentre perfetto venuto il contratto [illegible] al compratore il diritto di pretendere la [illegible] sebbene il dominio quindi stipulato il contratto appartiene al compratore ogni aumento come pure ogni diminuzione [illegible] della cosa comperata.

Se al compratore appartiene il comodo e l'utilità della merce ancorchè non consegnata, ragion vuole che ad esso pure appartenga benchè ancora non abbia acquistato il diritto reale, l'incomodo ed il discapito prodotto dalla [illegible].

Da ciò ne viene che se [illegible] perisse la merce non ancora consegnata la perdita esclusivamente sarebbe a carico del compratore. [illegible] altrettanto che delle cose vendute a [illegible] a [illegible], perita che sia

l'una si deve consumare l'altra, e si sente ambedue, e ciò in la proporzione del prezzo d'una sola.

Da questa regola si deve eccettuare 1.° se la perdita o deterioramento deriva da colpa del venditore; 2.do se il venditore posto in mora volontaria; 3.zo se la merce fosse perita o deteriorata per difetto antico ossia precedente al contratto; 4.to se la merce essendo fungibile, e non venduta in massa, perisse prima di essere numerata, misurata, o pesata.

Un altro dovere del venditore è quello di consegnare la cosa venduta come si è detto, dal qual dovere comune a tutti i contratti onerosi nasce l'altro dovere di prestare la evizione.

Per Evizione s'intende lo spoglio della cosa acquistata sofferto a motivo di una giudiziaria sentenza: il quale spoglio può operarsi dal giudice in due modi, cioè o condannando il possessore a rilasciare la cosa, o assolvendo quello che fu [illegible] chiamato in giudizio per il rilascio della medesima. Quindi prestare la evizione significa compensare e risarcire quello il quale dal Tribunale fosse stato convinto a [illegible] della cosa acquistata, o impedito di [illegible] per causa però sempre del venditore.

Affinchè prestare si debba dal venditore la evizione fa d'uopo che concorrino le seguenti 4 condizioni 1.° che sia data la cosa con titolo oneroso, 2.do che lo spoglio sia seguito per giudiziaria sentenza; 3.zo che siasi sofferto lo spoglio per causa antecedente; 4.to che al venditore sia stata denunziata la lite.

Dalla condizione prima ne segue 1.° che la prestazione dell'evizione ha luogo non solo nella vendita ma anche nelle permute, nella [illegible] nella locazione, nelle enfiteusi, nella divisione dell'eredità o altra cosa comune. 2.° che la detta prestazione si esclude dalla semplice donazione, come pure dal legato e dalle Eredità.

Dalla seconda condizione ne segue doversi prestare la evizione quando lo spoglio sia fatto per cagione di giusta sentenza pronunziata dal tribunal competente o nondimeno da Giudici arbitri.

Dalla terza condizione pure ne segue che non ha luogo la detta prestazione, se il possessore non fece uso in giudizio delle competenti eccezioni, se fu contumace, se alla sentenza condannatoria non interpose l'appellazione, se la cosa venduta venne per caso fortuito, o fosse stata rapita con forza, o violenza.

Dalla quarta condizione finalmente ne viene che la denunzia della lite dovrà effettuarsi dal reo convenuto a chi gli diede la cosa innanzi che sia proferita la sentenza, onde possa assumere la difesa o fare un' utile transazione. E qui si osservi che se la cosa si fosse acquistata da più diverse persone la denunzia dovrebbe farsi a ciascheduna, e farsi giudizialmente.

E seguito che sia lo sfratto devesi restituire al compratore il valore della cosa ragguagliato non al tempo del contratto, ma a quello della seguita evizione; e così pure gl'interessi, e le spese della lite, se il venditore fosse condannato, e non se venisse assolto, perchè allora si considera la insulta suscitata molestia giudiziaria, quale caso fortuito appartenente al padrone chi soffri la molestia ha il diritto d'esigere il rimborso delle spese giudiziarie, dal soccombente.

Dal contratto di vendita nascono due azioni dette empti venditi; ambedue dirette, una a favore del compratore l'altra del venditore

Colla prima il compratore domanda in giudizio che sia condannato il venditore o i suoi eredi (e non già la terza persona) a consegnare la cosa venduta insieme colle accessioni, e coi frutti pendenti, e raccolti dopo il contratto, non che a risarcire il danno recato con colpa lieve. Tale azion allora solamente ha luogo quando sia seguito il pagamento.

La seconda viene esercitata dal venditore all'effetto di costringere giudizialmente il compratore, o i suoi eredi ad sborsare il prezzo convenuto e le usure, o sia interessi pecuniarii, se la cosa venduta fosse fruttifera, e così pure il risarcimento del danno recato con colpa lieve, e colla mora volontaria, risarcimento però fissato dalla stessa legge.

Titolo Della Locazione

Un altro contratto consensuale è la Locazione, con la quale si concede ad altrui per certo determinato tempo l'uso di qualche cosa, o si presta l'opera, o si assume l'impresa in grazia della convenuta mercede consistente in denaro.

Trattandosi della Locazione di cosa quello che concede l'uso della medesima, dicesi Locatore, e l'altro che paga la mercede chiamasi Conduttore

Tutto al contrario nella locazione sia d'opera sia d'impresa chi assume l'impresa si dice locatore, e chi ~~~~ somministra la mercede per l'opera prestata, o per l'impresa assunta si dice Conduttore.

Dalla definizione chiaramente si riconosce che la Locazione in ciò è simile alla Vendita, che in ambedue questi contratti concorrono il consenso, la merce, ed il prezzo, e perchè amendue ricevono la loro esistenza dal solo consenso. L'uno contratto però si distingue dall'altro, primo perchè si vende la sostanza della cosa, e si loca il solo uso, 2.° perchè si vende per sempre, e si loca per un certo determinato tempo

La locazione è altresì diversa dal comodato perchè nella locazione interviene la mercede, e nel comodato si concede l'uso gratuitamente.

Capaci di locare e di condurre sono tutti quelli i quali possono amministrare, e liberamente disporre di se e delle cose loro

Il diritto di locare le cose appartiene anche all'usufruttuario, imperciocchè in quanto all'uso della cosa possiamo considerare l'usufruttuario quale padrone della cosa.

La legge nondimeno dichiara alcuni incapaci di locare e di condurre, o assolutamente, o relativamente.

Sono assolutamente incapaci di condurre case, e terreni, e di locare opere, ed assumere imprese per guadagno li chierici, li militari, i magistrati municipali, e ciò perchè gli obblighi della Locazione sono incompatibili con quelli del loro stato.

Sono incapaci relativamente gli esercenti arti strepitose di condurre case contigue o vicine a quelle abitate dai professori di arti liberali attualmente esercenti; e così pure li Tutori, e li Curatori non possono condurre i beni dei loro pupilli, e minori.

Tre sono li requisiti essenziali della Locazione cioè il consenso, la merce, ossia la cosa o l'opera, ed il prezzo, ossia la mercede.

Per ciò che spetta al consenso si dovrà applicare alla Locazione quanto intorno ad esso si è detto, parlando della vendita; ed essendo la Locazione un contratto consensuale avremo che la scrittura non è necessaria, bensì utilissima perchè conserva la memoria dei patti stipulati, e somministra una piena prova in giudizio.

La merce di questo contratto consiste o nella cosa, o nell'opera, o nell'impresa, e quindi considerata la locazione sotto questo triplice rapporto viene dai Giureconsulti Romani divisa in 3 specie, l'una detta Locatio rei, l'altra Locatio operarum, la terza Locatio operis.

Se la cosa di sua natura è sterile la merce consiste nel solo uso, ma se fosse fruttifera la merce consisterebbe nel diritto di raccogliere, e liberamente disporre dei frutti, e delle utilità prodotte dalla med.a

Si può locare qualunque cosa corporale ed anche incorporale, purchè esistente in commercio, e non fungibile. Dico non fungibile, perchè le fungibili distruggendosi coll'uso, che solo si concede colla locazione, e priverebbero il padrone del dominio che ha sulla sostanza, e renderebbero affatto inutile questo contratto.

In quanto alle opere affinchè si possano locare, e condurre fa d'uopo 1.o che siano meccaniche perchè come abbiamo veduto, le opere liberali essendo inestimabili, ammettono bensì onorario, ma non mercede; 2.do oneste, perchè le opere contrarie alla legge ed ai buoni costumi non meritano la protezione, e l'assistenza dei Tribunali.

Se la mercede ed il corrispettivo, prezzo deve come [illegible] essere vero, giusto, determinato e consistere in denaro.

Se al locatore invece di denaro fosse data altra cosa in mercede diventerebbe permuta, e [illegible] se a titolo di mercede il colono desse al padrone del fondo parte dei frutti prodotti da quello.

Tuttavia è sentenza dei Giureconsulti che quando certa quantità di denaro sia [illegible] Locazione [illegible] di Locazione [illegible] lavoro [illegible]

Siccome la Locazione è un contratto oneroso di cui la utilità ed il vantaggio è comune ad ambedue i contraenti, così ciascuno di loro è tenuto a risarcire il danno proveniente dal dolo, dalla colpa lata e leve, ma non dalla levissima.

Il Locatore della cosa è obbligato a consegnarla al conduttore sana e [illegible] ed a prestare l'uso convenuto libera dai difetti, i quali impedissero, o rendessero difficile il godimento, ed a riparare il danno che per sua colpa soffrì il conduttore per essere privato della cosa o impedito per causa del Locatore di poterne usare.

Il Locatore delle opere e dell'industria è obbligato di prestare l'une e di eseguire l'altra nel tempo e modo convenuto colla maggior possibile diligenza, e da riparare il danno prodotto da indebito ritardo o dall'aver l'opera eseguita male per sua imperizia, e trattandosi dell'industria anche per imperizia nella scelta del materiale da lui somministrato.

Non avrebbe però tenuto ai difetti dell'opera o dell'impresa quando fossero derivati dall'ordinazione del Locatore esattamente eseguita dal Conduttore.

Ogni Conduttore è tenuto di pagare puntualmente la mercede nella quantità nei modi e nel tempo convenuto. Il Conduttore della cosa deve custodirla, e conservarla da buon padre di famiglia, servirsene per l'uso solo per cui fu locata e senza pregiudizio della sostanza, di restituirla al termine della locazione, di fare a sue spese le ordinarie riparazioni (giacchè le straordinarie sono a carico del Locatore) di non abbandonare la cosa, se non in caso di urgente necessità, e dopo d'avere, potendo, avvertito il Locatore.

Ai Conduttori della cosa permette la Legge di sublocarla ad altri quando ciò nella Locazione non sia espressamente proibito. La medesima permissione è pure concessa al Locatore di opere e d'impresa, purchè non sia stata contemplata l'industria della persona

de

2
ese
[illegible]
ro
la
iro
ous
[illegible]
[illegible]
ados
[illegible]
ca
la
[illegible]
ype
la
lino
la
[illegible]
[illegible]
cra
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
la
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
la
[illegible]
la
[illegible]
[illegible]

de

el
[illegible]
se
la
ro
ou
[illegible]
TLL
avoi,
[illegible]
en l
la
[illegible]
[illegible]
la
hiro,
la
[illegible]
[illegible]
[illegible]
de la
[illegible]
[illegible]
[illegible]

che

c.
[illegible]
[illegible]
vo
la
ivo

[illegible]
[illegible]
TIL
[illegible]
[illegible]
[illegible]
la
[illegible]
[illegible]
la
[illegible]
la
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

'gn ..
onche

di Lee
chi ad
manco
te la
d'oro

vo ow
d'[illegible]
VIII
carde
le monete
e ma l
della
i porte
le sempre
ata la

sushino

no. la
me [illegible]
a d' ne
ra aires
ni dire
ch' eg [illegible]
2 ordine
[illegible]

giute
do.

inteso che il titolo sia di 11 denari di fino, e d'un denaro di lega. Tengasi lo stesso ragionamento nel rapporto da esprimersi nelle monete d'argento e rame.

Pur troppo è vero che questi vocaboli speciosi di ducati, di Ghinee, di zecchini servirono di velo a molte operazioni viziose e arbitrarie; imperocchè conservato il nome si adulterarono le monete o accrescendo la lega, o scemando il loro peso. Gli imperiosi bisogni di Stato vi diedero assai di sovente la spinta, e la Storia ci mostra che se lasciaronsi intatte le monete d'oro quasi volendole conservare a misura delle altre, non si rispettaron quelle dei metalli inferiori, e precisamente d'argento. Il zecchino d'oro, per servirsi d'esempj nostri, al dì d'oggi è l'identico del secolo VIII in cui si prese a coniarlo. Il suo peso è di 64 grani, il titolo di 23 carati e 29 trentesimi di carato, come allora. Ma non così avvenne delle monete d'argento. E perciò veggiamo che in sulle prime il zecchino valeva una lira, che doppo avrebbe progressivamente così che negli anni estremi della Repubblica era giunto al valore di 22 lire, e a questi giorni persino di 25 ½. Tutto questo non altro vuol dire senonchè stando sempre il zecchino nel suo posto, venne in progresso notabilmente alterata la lira veneta, e che laddove in principio pareggiava il valore del zecchino, dappoi ne abbisognavono e 22, e 25 ½ per verificare lo stesso rapporto. La qual ~~[illegible]~~ alterazione giova moltissimo per [illegible] [illegible] in cui le parti [illegible] il fanno cadere. Venti tra [illegible] anche [illegible] il vocabolo lira, e [illegible] d'altronde veggiamo che con una lira [illegible] nel secolo 13 [illegible] che a stento si acquistava negli ultimi giorni della [illegible]: con 22 calcoliamo avventurati coloro che vivevano a quell'epoca. Ma qualora si rifletta che la lira veneta del secolo 13 era 22 volte maggiore della lira che circolava in sul declinare della Repubblica, vedrà che i vantaggi del zecchino [illegible] [illegible] era quasi una cosa che nel secolo 18 [illegible] [illegible] lire per aver [illegible].

nel VIII si acquistava con una, giacchè la lira d'allora
era 22 volte maggiore della lira de' nostri giorni.

Ho detto che la storia ci mostra come le nazioni alterarono di molto le monete di rame e di argento. Richiamando le cose dette e prendiamo il primo della storia Romana. L'asse dei Romani; or bene quello che ai giorni di Numa pesava oncie 12, al tempo della prima guerra punica 2 oncie, a quello della seconda punica, ai giorni di Cicerone una metà d'oncia. Dunque l'asse de' tempi di Cicerone avea un intrinseco 24 volte minore de' giorni di Numa. Prendiamo il secondo dalla Francia. Sotto Carlo Magno la lira tornese pesava 11 oncie; sotto Filippo I 8 oncie; nell'anno 1113 6 oncie 1/2; sotto L. Luigi XVI all'epoca della Rivoluzione [illegible] ce, e un [illegible] d'oncia. Dunque la lira tornese dei giorni di Carlo Magno era 72 volte maggiore della lira tornese del 1790.

[illegible] le nazioni [illegible] al commercio ben lungi dal [illegible] [illegible] tennero sempre dietro alle [illegible] fatte dalle zecche intorno le monete d'argento e le valutarono in ragione del loro peso reale non già col [illegible]. Da questa guisa si diede una lezione salutare agl'imprenditori di simili operazioni monetarie, mostrando che colle parole non si crea nè si accresce la ricchezza [illegible] di uno stato, ma che anzi lo si espone a quelle conseguenze luttuose che non troppo ne derivano al commercio pel rispetto ispirato di violata lealtà e di buona fede. In fatti uno stato che abbia aumentata la numerica delle monete d'argento e [illegible] accrescendo la lira non è venuto più ricco di prima perchè la massa reale non è accresciuta di un grano come non cresce il vino d'una botte già scema se vi si aggiunge una metà un terzo d'acqua. D'altronde quella stessa moneta adulterata che il [illegible] pose in circolazione rientra nelle pubbliche casse [illegible]; e perciò è [illegible]

una moneta la quale non a[illegible] che la metà di val[illegible], [illegible] egli pure una metà per un intero. Simili operazioni son pure fatali al commercio esterno, mentre un tale [illegible]iamento nell'apprezzar le monete inspira la diffidenza negli altri, i quali [illegible]no le loro operazioni comm[illegible]li. E quand'anche si avvilissero di conservarli avveduti mi[illegible] alla realtà delle cose [illegible]ano gli oggetti che trasmettono in ragione dell'intrinseco valore delle nostre monete. E perciò le cose che noi siamo nella necessità di ac[illegible] dagli esteri valgono nella precisa ragione inversa del peso scemato, o nella diretta [illegible] lega cresciuta delle nostre mone[illegible].

Nè sola cura gelosa devono avere i Reggitori delle Nazioni che inalterabile sia il peso ed il titolo delle monete, ma devono inoltre dar opera che la massa monetata d'oro e d'argento sia nella reciproca propor[illegible] di 1 a 15, mentre s'ella sia tolta da qualunque lato si abbia l'eccesso, le monete d'oro, o d'argento vanno a scemare in commercio. Imperciocchè essendo misura di tutte le merci non cessano di esser [illegible] elleno una vera merce, e come tali il loro valore scema o cresce in ragione della loro scarsezza o abbondanza. Quindi se l'oro invece di stare all'argento come 1 a 15, stesse come 2 a 15 perderebbe in confronto dell'argento, e viceversa se l'argento fosse riguardo all'oro come 15 a 1, l'oro guadagnerebbe sopra l'argento [illegible] comparativamente più raro.

Le monete le quali non esprimono l'intrinseco che rappresentano, nè hanno d'uopo di stare col più preciso rigore nella relativa proporzione colle monete degli altri metalli sono quelle di rame. Siccome segni destinati a rappresentare gli oggetti che servono al giornaliero commercio, circoscritti alla semplice circolazione interna possono aver un valore di pura convenzione senza nuocere agl'interessi pubblici e privati. L'ignominità del rame confrontato coll'argento [illegible] volendo conservare gelosamente le relative proporzioni una moneta

di rame per rappresentarne una d'argento di trenta grani dovrebbe pesare 1381 grani. Peggio che peggio se si trattasse di rappresentarne una d'oro. Il zecchino pesa come si è detto 64 grani; dunque una moneta corrispondente di rame dovrà pesare 44160, ossia 230 oncie che corrispondono a 28 marchi e 6 oncie. In simile caso noi dovremmo girare per la città coi sommieri carichi di questa moneta per provvederci degli oggetti inservienti ai bisogni d'una giornata, e rinnovare gli esempj degli Spartani che recavansi al mercato coi loro carichi delle loro monete di ferro. L'avvertenza parimenti che deesi avere si è che la sua massa non sia maggiore del bisogno. Sovrabbondante alcun poco soffrirebbe tosto un disaggio rispetto alle monete d'oro e d'argento, male che tutto andrebbe a carico della parte più bassa e più indigente della Società.

Prima di chiudere il presente paragrafo trovo opportuno di far qualche cenno intorno al nuovo sistema monetario introdotto nelle Provincie Lombardo-Venete in vigore della Sovrana Patente 1 Novembre decorso. Tre principalissimi oggetti regolarono le superiori disposizioni. 1.° Di avvicinarsi al sistema metrico introdotto in queste Provincie sino dal 1807. 2.° di coniare delle monete giuste. 3.° di porle in armonia col sistema monetario degli altri Stati della Monarchia Austriaca. Per conseguire il primo scopo si è stabilito che la libra metrica sia la base del peso delle monete d'oro e d'argento. Questa libra si divide in oncie, grossi, denari, e grani. La libra ha 10 oncie, l'oncia 10 grossi, il grosso 10 denari, il denaro 10 grani. E perciò una libra metrica d'oro o d'argento o di rame equivale al peso di dieci mila grani. Con questa base e col ragguaglio relativo alle nuove lire austriache si è fissato che una libra d'oro equivale a lire [illegible], una libra d'argento a lire 256, più 53 centesimi, una libra di rame a lire 5 e 71 centesimo. Su questo dato noi vediamo che la proporzione tra l'oro e l'argento è di 1 a 15 e un ottavo: fra l'argento e il rame come 1 a 45: fra l'oro e il rame come 1 a 687 circa. Vedremo in seguito che i rapporti di [illegible] franti non sono costantemente [illegible]

mentre con l'assaggio [illegible] conoscere agevolmente quanto [illegible] di fino e di lega [illegible] onde [illegible] formano [illegible] un argomento di tanta importanza [illegible] mercè dell'assaggio fatto con l'ultimo scrupolo quale e quanta sia la bontà delle monete dell'altre nazioni, ed è su di essa che [illegible] vo calcoli ed i loro rapporti.

La terza cosa da considerarsi è il peso. Per intendere l'affare è necessario avvertire che nel [illegible] monetario [illegible] da molte nazioni d'Europa l'unità monetaria è il marco, che un marco è uguale al peso di 8 oncie, che un oncia pesa 8 grossi, che ogni grosso si divide in 24 carati, e ogni caratto in 3 grani, e che perciò il totale del marco è di grani 4608. Allorchè adunque si parla del peso di una moneta sempre si suppone [illegible] che la sua unità sia col marco. E perciò quando si dice che una moneta [illegible] d'argento pesa [illegible] grani, ciò è come si dicesse che ella è una [illegible] parte del marco. Si avverta inoltre di non confondere il peso coll'intrinseco della moneta [illegible] il peso è sempre in [illegible] ragione composta del fino e della lega, laddove l'intrinseco si misura [illegible] dal fino come si è detto di sopra.

In questo luogo è da conoscersi [illegible] lore, cioè a dire [illegible] lo che valgono in [illegible] valore risulta dal valore intrinseco [illegible] lo, dalle spese di fabbricazione [illegible] ed [illegible] dalla [illegible] valor intrinseco del metallo perchè [illegible] è una [illegible] ce ed ha il prezzo tanto maggiore quanto è minore la sua [illegible] [illegible] agli oggetti commerciabili come l'abbiamo osservato nel paragrafo antecedente. 2°. Dalla spesa di raffinazione. In fatti come i metalli non si trovano giammai in stato di purezza e si è impossibile il determinare [illegible] la quantità del metallo [illegible] così è necessario ricorrere al [illegible] [illegible] [illegible] combustibili il consumo degli [illegible] impieghati nella raffinazio

le quali spese vanno necessariamente ad accrescere il valore del metallo ridotto a moneta. Dietro le spese del conio [illegible] ra si riflitta che le monete per ciò aggiunto che loro [illegible] dal [illegible] pubblico impronto agevolano tutte le operazioni commerciali di compra e vendita che si possono [illegible] tempo di [illegible] e [illegible] per verificarne il titolo, e il peso, per ultimo, che il conio è una vera modificazione del metallo fatto dalla mano d'opera, agevolmente si scorge che il conio è un terzo valore reale che [illegible] il metallo monetato. [illegible] questi 3 valori va d'aggiunta la lega, la quale essendo necessaria per dare la maggior solidità alle monete anche in essa va calcolato un valore. [illegible] [illegible] [illegible] verità che il valore delle monete è in ragione composta dei 4 oggetti indicati.

[illegible] un valore nominale e [illegible] [illegible] che quanto le spese a [illegible] della [illegible] non eccede [illegible] [illegible] col loro a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible] nella loro [illegible] da [illegible] 12 per 100 [illegible] a dire un [illegible] perciò [illegible] un marco d'argento [illegible] [illegible] dovrà [illegible] di [illegible] [illegible] di 7 oncie, promulgando [illegible] che [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] oncie in [illegible] [illegible] il valore nominale di ogni [illegible] di un [illegible] al [illegible] del suo valore reale. [illegible] [illegible] a dire il vero [illegible] non avrebbe [illegible] [illegible] [illegible] ragioni [illegible] [illegible] [illegible] in tal caso le monete [illegible] un semplice [illegible] [illegible] dovendo il numerario [illegible] [illegible] una ragione [illegible] estranei al [illegible] non viene calcolato [illegible] del suo valore [illegible], e [illegible] [illegible] pagano [illegible]

[illegible]

ceve le merci straniere; perchè di tanto chi le paga ne [illegible], il prezzo quanto maggiore è sopra il reale il valor nominale delle monete con cui vengono pagate.

La sola Inghilterra tenne un diverso anzi opposto sentiere. Il primo e ultima cercarono di rendere in cambio delle verghe portate alla zecca altrettanta moneta eguale in peso e grado di fino. [illegible] tal metodo rendendo la moneta [illegible] il prezzo del metallo in verga e non più [illegible] e [illegible] in [illegible], e non [illegible] maggiore agevolezza a chi ne fa uso, come si è detto di sopra. E perciò i governi che non esigono d'essere rimborsati delle spese [illegible] e danno con [illegible] una somma di monete eguali in peso ed in finezza alle verghe ricevute si espongono a due gravissimi inconvenienti. 1. che la menoma differenza nel cambio basta per indurre i [illegible] a cercare e vendere al di fuori [illegible] la [illegible] moneta. 2. che gli orefici e tutti quelli che abbelliscono d'oro e d'argento i loro lavori le fondono, e quindi vanno sempre togliendo alla circolazione una massa di ciò ch'è segno rappresentante il valore delle cose. Ognuno vede che in entrambi i casi [illegible] lo stato della massa comune, e che [illegible] gettato del tutto le spese della zecca.

[illegible] le [illegible] d'Inghilterra che hanno un tal difetto i [illegible] Ducati d'Olanda, i zecchini di Venezia, e di Firenze. Queste monete hanno un intrinseco eguale all'oro ed all'argento in verga chiamansi fini, laddove quelle che sono molto al di sotto del loro valore [illegible] come gli [illegible] summentovati [illegible]. Le monete poi che hanno in valore l'oro o l'argento in verga men le spese poste con tutto il [illegible] a carico della [illegible] chiamansi [illegible] tutto [illegible] coniate per la monetazione [illegible]

Una saggia ragione esigerà di coniare di coniare le [illegible] monete forti, e le deboli: sarà in circolazione le sole monete giuste. nè vi avrà alcuno tra i nativi e gli stranieri che si rifiuti di calcolare come un valore aggiunto alla moneta, e perciò come un valore reale il [illegible] della zecca. Sono a conoscere d'esempio in grandissimo conto le monete di Spagna, gli scudi di Francia, essendo [illegible] loro coniati in maniera che al prezzo intrinseco del metallo [illegible] aumenta le spese incontrate [illegible] ridurlo in moneta.

[illegible] avrebbe [illegible] stata utilissima [illegible] che le [illegible] re [illegible] varii nomi di scudi, ducati, zecchini, franchi, lire [illegible] monete le avessero denominate dal loro peso e finezza, e [illegible] avessero [illegible] i grani, i carati, i grani ecc. [illegible] [illegible] il Carlo, [illegible] i medesimi grani, carati, e grani contenuti in una moneta a colpo d'occhio se ne avrebbe conosciuto il valore; [illegible] giova [illegible] la [illegible] nell'[illegible] che è l'anima del commercio. [illegible] con [illegible] sistema più [illegible] si sarebbero introdotte [illegible] monetarie che [illegible] fra le monete d'oro, d'argento e di rame [illegible] necessario per determinare il valore [illegible] d'una o d'altra specie di monete. [illegible] la [illegible] metalli necessari [illegible] il loro valore rimette alle cose commerciabili. E perciò [illegible] la varietà dell'oro e quella dell'argento come 1 a 15, l'argento al rame, come 1 a 46, perchè v'abbia equilibrio fra le monete è necessario che [illegible] lo stesso titolo e peso una moneta d'argento [illegible] maggiore d'una moneta d'oro. Quindi perchè una moneta d'oro di 10 grani e del titolo di [illegible] carati di [illegible] [illegible] con una moneta d'argento e rame [illegible] [illegible] [illegible] monete ciascuna del peso di 10 grani, [illegible]

approssimazione lo stesso e i metalli coniati che vanno circolando [illegible] a un dipresso in tutti gli anni la stessa massa. Se v'ha qualche alterazione essa è rarissima, dipende dallo stato del commercio di [illegible] o di quel secolo. V'ebbe anche qualche alterazione sensibile, ma avvenne di rado, e le cose per lo più si [illegible]. Due fra le più notabili in tale proposito dipendettero dalle [illegible] miniere di Macedonia, [illegible] quelle dell'America sotto Colombo. La massa dei metalli notabilmente accresciuta alterò i rapporti fra il segno, e le cose. Non che aumentato il numero nella proporzione dovuta, il prezzo, [illegible] si aumentò delle cose, e tutto ritornò al necessario [illegible]. Nè v'ebbe in progresso alterazione veruna quantunque la Spagna e il Portogallo abbiano continuato a trarre dal nuovo Mondo la somma di oltre cento e cinquanta milioni di [illegible] annui. E la ragione si è perchè l'Europa fa un commercio intieramente passivo colle Indie orientali, cosicchè detratto il consumo che fa de' metalli negli oggetti che servono al lusso, tutto il resto che viene dall'America passa nell'Asia.

Finalmente rendevasi necessario che questo segno fosse dotato della maggiore solidità e divisibilità in minute frazioni. Il solido perchè dovea circolare nelle mani di molti, d'onde l'attrito, e con l'attrito grandissima perdita del suo valor intrinseco. Era necessario [illegible] che la sua durezza il facesse lentamente cedere a un tal attrito; altrimenti [illegible] in circolazione si sarebbe alterato il [illegible] colle commerciabili che dovea rappresentare. Era necessario che [illegible] dividere in minute porzioni, perchè sempre [illegible] i piccioli oggetti che occorrono alla giornata. L'oro e l'argento sono eminentemente dotati di queste due qualità e se [illegible] rispetto alla [illegible], e in riguardo alla divisibilità è noto come i battiori con un grano d'oro riducono una foglia che [illegible]
[illegible]

Paragrafo 2do.

Della Moneta.

È ignoto fino a quali epoca le nazioni sonsi servite dei metalli in mani-era per rappresentare il valore delle cose in commercio; ma si può dire con sicu-rezza che l'uniche di usare in ogni contratto i metalli e ridotto l'incu-rezza della frode di alcuni allo determinate i pesi e di-verse qualità; [illegible] i metalli coniati o vogliam dir le monete vi è [illegible], e a [illegible] diritto, di render più [illegible] le contrattazioni, di infrenare la mano [illegible] e [illegible] il partito che essi [illegible] fossero garantiti da quelle nelle cui mani stava il sommo potere [illegible], e che a tutela della loro purezza e della realtà del loro valore li pose in una effigie o un'impronta qualunque. Questi pezzi presero il nome di moneta.

Non si creda peraltro che le prime monete fossero coniate a maniera de' nostri giorni, imperciocchè tutte le arti ebbero [illegible] e parecchie [illegible] [illegible] che i più antichi [illegible] a quelli del [illegible] o d'alcuni altri [illegible] di monete, [illegible] al riferire di Bianchini, [illegible] piccole verghe d'oro, ed argento lavorate con somma rozzezza, munite d'un [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il [illegible]. [illegible] all'uso [illegible] [illegible] per chiudere il varco all'inganno. Quanto si è fatto in progresso riguardo alla gentilezza del disegno, alla [illegible] del conio, fu soltanto il frutto d'un'arte migliorata [illegible] bisogno di ostare alla frode.

La Moneta si può definire col Genovesi un pezzo di metallo di un determinato nome, peso, e titolo, [illegible] con un determinato valore numerario, munito di un pubblico impronto per servire di [illegible] a misurare il valore di tutte le cose e di [illegible] le [illegible] che quali sono in commercio. Dicesi un pezzo di metallo per disegnare la materia di cui è composta la moneta. Dicesi di un dato nome

peso e finezza, perchè tutte le monete hanno un a[illegible] determinazione, hanno un peso di carati di grani ecc. hanno una certa finezza la quale è ragguagliata col nome che forma carati di misura di fino. Dicesi altrimente un dato valore numerario cioè di scudi di soldi di lire ecc. Dicesi munito d'un pubblico improvento, perchè l'effigie sovrana è la garante del peso e della bontà intrinseca. Finalmente dicesi che serve di mezzo a misurare il valore di tutte le cose, e di tutte le fatiche che sono in commercio, per mostrare che l'ufficio della moneta non solo è di essere la misura del valore delle cose, ma anche il segno apprezzatore dei lavori, perchè anche i lavori hanno un valore.

Le monete hanno con riguardo a quattro aspetti, cioè la lega il titolo, il peso, il valore.

La lega è quella porzione di metallo che frammischia al metallo fino di cui è composta una moneta d'oro, e d'argento. Quindi la lega [illegible] parte di rame che si ha nella moneta d'argento di [illegible] garantita è la lega di quella porzione di metallo [illegible]

Il titolo poi è il rapporto che corre fra il fino di una moneta, e la sua lega. Quindi il titolo di un pezzo da 5 franchi è di 9 decimi e un decimo, ossia che vi ha 9 decimi di fino e un decimo di lega. Per giudicare e valutare la finezza delle monete d'oro e d'argento vennero adottati dalle nazioni i seguenti precetti. Riguardo all'oro si è mentalmente divisa la bontà di una moneta in 24 parti o carati. Quanto maggiore è il numero di questi carati riguardo al fino tanto più ciò è pregievole, quanto minore si è tanto si calcola inferiore il suo valore. Perciò una moneta che abbia 23 carati di fino si valuta [illegible] più di un'altra che ne abbia 22 di fino, dicesi [illegible] [illegible] il loro peso sia eguale. Quanto alle monete

monete d'argento la loro bontà venne divisa in dodici parti
o 12 parti dette denari; sicchè la loro maggiore o minore bon-
tà dipende dal maggior o minor numero di denari d'argento [illegible]
allora si dice che una moneta d'argento è della bontà di 11 de-
nari non altro vuolsi intendere se non che vi sono 11 parti d'ar-
gento fino ed una sola di lega. Un tempo presso tutte le Nazioni
la lega delle monete d'oro era l'argento, e delle monete d'argento
era il rame. La Francia ha creduto miglior consiglio di [illegible]
[illegible] rame anche nell'oro. [illegible] 4 ragioni; [illegible]
economia, perchè le monete acquistano una maggiore durezza, [illegible]
dono un colore più vivo più lucente e gradevole, perchè la lega si [illegible]
ra più facilmente. L'Italia [illegible] il nuovo si-
stema monetario introdotto in queste provincie [illegible]
anche le zecche delle [illegible] adottarono la lega di rame [illegible]
le monete d'oro quanto per quelle d'argento.

Alcuni furono di avviso che si dovesse [illegible] tutte monete, [illegible]
[illegible] di istituire un confronto tra il fino e [illegible]
[illegible] i legislatori [illegible] le monete d'oro [illegible]
[illegible] d'ogni materia eterogenea. In questo modo [illegible]
ad [illegible] assai meglio la [illegible] delle nazioni [illegible]
[illegible] di mezzo [illegible] i loro [illegible] non [illegible]
[illegible] la necessità [illegible]
[illegible]
[illegible] che le monete
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] dell' metallo [illegible] estratto dalle miniere. [illegible]
[illegible]

dei secoli andati coi fatti di nostri giorni. [illegible] e presenza! Allora
i nostri [illegible] erano condannati a sedersi sopra un durissimo cuojo, ed
oggi all'agiatezza venne accoppiata la venustà delle forme e la pan-
ca pastora ha per appoggio la una elegante cetra d'Apollo, o un
Ippogrifo alato d'Astolfo. Le Cariatidi ch...

4. Che si consulti l'attitudine della Nazione, e la si consacri a quei
lavori in cui mostra d'aver meglio riuscire. Come è certo che = non om-
nis fert omnia tellus, così pure è incontrastabile che non omnia pos-
sumus omnes, e la non dubbia esperienza ci mostra che l'educazione, il
clima e mille altri elementi rendono un popolo più atto che un [illegible]
altro a questo ovvero a quel ramo di lavoro d'industria. Tutte le
Genti colte trattarono le Belle Arti. Ma chi ottenne la palma
tra gli antichi ai Greci, tra i moderni agl'Italiani?

Quinto che si abbia tutto riguardo alla fisica costituzione del
proprio suolo, e che non si ceda alla chimerica tentazione di emular
quei Popoli che favoriti dalla rispettiva temperatura, dall'acque
dall'aria, dalla qualità delle materie per conto di certe manifatture
hanno toccato l'apice della perfezione. Quindi le sete colorate, e per-
ciò le stoffe saranno un lavoro esclusivo della Francia, perchè
non v'ha luogo dove i colori artificiali imitino così bene quei della
natura a fronte di mille studj e di mille avvertenze. Così pure
chi abbia fiore di senno non si avviserà di contrastare il primato agli
Inglesi nella fabbrica degli acciaj, nella durevole lucentezza dei loro cristalli
Bastano i tentativi già fatti per assicurarsi che quelle acque, quella tem-
peratura, quel carbon fossile, e quella incalcolabile attitudine degl'ar-
tisti concorrono a imprimere in que' lavori quella perfezione, che negl'
altri Popoli è un desiderio, e non altrimenti una realtà.

6. Che nell'esportare i risultati della propria industria si contemplino
quelle Nazioni che più ne abbisognano procurando di prevenire colla cele-
rità del viaggio il concorso degli altri offerenti. Parrebbe che i [illegible] d'una
[illegible] non abbiano [illegible] o un simile avvedimento, giacchè l'interessi;

dovrebbe armarle degl'oziosi di [illegible]; eppure ne abbisognava moltissimo, giac-
chè non è raro il caso che una idea [illegible] di porre in circolazione le
proprie manifatture le [illegible] a mandarle anche dove meno con-
viene. [illegible] ultimo [illegible] esempi [illegible]
[illegible] nel 1787 [illegible]
[illegible] valor [illegible] oltre 30 [illegible]
la Inghilterra nel Chilì e al Perù per tentare la sorte. Sembra [illegible]
ile che si abbia potuto credere di trovare facile smercio di mille [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
manifatture europee [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] per paragonare il valore degli oggetti importati con quello degli e-
sportati. [illegible]
[illegible] giacchè per tutto quel tempo gran parte di quei capitali [illegible]
[illegible] ed infruttifera —
[illegible]
[illegible] esito [illegible]
[illegible]

Capo 5.

Della Importazione e della Esportazione.

In [illegible] del commercio esterno le nazioni acquistano l'altrui, e vendono i
[illegible]
rà quanto preferir [illegible] vicenda di vendere e di comprare [illegible]
[illegible]
porta il proprio, e s'importa l'altrui.

[illegible] è il [illegible] avviso che il commercio [illegible]

Per ottenere il secondo intento si è [illegible] massima che le monete del nuovo [illegible] non dovessero avere altro peso se non quello che necessariamente occorre per la loro fabbricazione. Quindi le monete d'oro e d'argento, e i loro aliquoti devono avere 9 decimi di fino e 1 decimo di lega [illegible] a [illegible] attempera a quello delle [illegible] di Germania. [illegible] d'oro [illegible] di centesimi [illegible] decimi o argento fino e 4 decimi di lega, e [illegible] [illegible] in [illegible] addottato e [illegible] non [illegible] trovano [illegible]. [illegible] quello non [illegible] che [illegible] riguardo al [illegible] che [illegible] avere il peso di 1 grano non abbia un fino coll' [illegible] [illegible] decimi e decimi 1 5 grani di [illegible] una [illegible] al conveniente rapporto per indicare l'indicato di [illegible] [illegible] giudizio —

Quanto alla [illegible] contemplata fra il [illegible] da [illegible] in questo [illegible] e quello [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], cioè una moneta da 10 carantani, e che i multipli, e [illegible] [illegible] d' [illegible] [illegible] [illegible] agli [illegible] da 20 carantani. Per conto dei multipli si sono [illegible] [illegible] nete da 6, e da 2 lire [illegible] ed [illegible] i [illegible], [illegible] i primi equivalgono precisamente a 120 carantani [illegible] a 2 [illegible], i secondi a 60 [illegible] ad un [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] lira, e il [illegible] di [illegible]; una è uguale a 10 carantani, l'altra a 5. Per una maggiore conformità si è divisa la lira in 20 [illegible] ciascuno dei quali corrisponde a un carantano [illegible] non [illegible] dal calcolo decimale si è anche divisa in 100 parti o vogliam dire centesimi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il [illegible] corrisponde a un carantano [illegible] [illegible] della nuova moneta vale un carantano.

[illegible] [illegible] conformità si è mantenuta [illegible] per conto delle monete d'oro [illegible] la [illegible] e la mezza sovrana.

Il valore della sovrana è di 40 lire austriache che corrispondono a 40 pezzi da 20 carantani ossia a 13 fiorini e 20 carantani; e il valore della mezza sovrana è di lire 20 che equivalgono a 20 pezzi da 20 carantani ossia a fiorini 6 e 40 carantani.

Ma come al comparire di questo nuovo sistema monetario era in corso quello del cessato Regno d'Italia e il conteggio nei fondachi, e i contratti pubblici e privati seguivano tutte basi della lira Italiana, così si rendeva necessario fissare una norma pei necessari conguagli tanto per le operazioni presenti, quanto per quelle che dovevano aver luogo in progresso. E perciò scrupolosamente confrontata la nuova lira austriaca coll'italiana si è trovato che l'una sta all'altra come 87 a 100, ossia che delle 100 parti componenti la lira italiana non ne conta che 87. Con questo dato non si ha che a fare ad istituire una proporzione per sapere a quante lire italiane corrisponda un determinato numero di austriache, e così con una unica norma si potrono eseguire tutte le operazioni necessarie senza aver bisogno di ricorrere al meccanismo dei conteggi [illegible] tabelle.

Capitolo 5°
Delle Cambiali.

Due piazze non possono avere [illegible] lungo commercio [illegible] negoziare fra loro il corso di alcuni mesi e di qualche anno, che l'una non sia debitrice, l'altra creditrice, quindi per aver dato di più o aver di meno. Per pareggiare i conti è dunque necessario che la debitrice mandi [illegible] del danaro alla sua creditrice. Questa spedizione [illegible] soggetta a due notabili inconvenienti; i rischi e le spese del viaggio, per evitare i quali i negozianti [illegible] hanno immaginato [illegible] nella stessa piazza [illegible] dei crediti verso quella [illegible] che abbiano [illegible] per mezzo di un foglio [illegible] di Milano [illegible]

[illegible] luogo di Venezia e di Milano della somma [illegible] cento Antonio
lire di Venezia ne verrà una [illegible] i credito [illegible] che [illegible]
1000 lire ad Antonio di Venezia, e questi manda la stessa somma a Pietro
di Milano; i crediti e i debiti restano saldati, e Paolo di Venezia
paghi ad Antonio pur di Venezia le 1000 lire dovute a Pietro di Milano.
Ma come nella stessa piazza non vi hanno sempre [illegible]
[illegible] di un negoziante di un altro luogo è raro il caso che il debito [illegible]
[illegible] al credito; così pure tutti i commercianti [illegible] in stato di ap-
profittare di questo mezzo.

Era necessario che vi avesse un artifizio d'invenzione, mercè cui
un negoziante in qualunque tempo dato qualunque somma potesse
pagare i suoi creditori corrispondenti [illegible] soggiacesse ai perico-
li e alle spese del viaggio. Ma a chi non è nota l'industria commerciale
acuita dal bisogno di [illegible]? È noto come nel secolo [illegible] si sviluppò
in Firenze il [illegible] partiti dei Guelfi, e dei Ghibellini, e come preva-
lendo ora l'uno, ora l'altro quei cittadini che appartenevan al partito
soccombente vedevansi nella necessità di emigrare, e pure non [illegible]
[illegible] come avvenne di Dante e di [illegible] [illegible] Nella
necessità d'emigrare e di sottrarsi all'esilio questi infelici Repubblicani, facevano una ven-
dita simulata e secreta dei loro beni mobili e immobili a chi credevano più degni della
loro fiducia e del loro cuore. Ma invece di riscuotere il prezzo convenuto, e recarlo
seco, locchè li avrebbe esposti a grave pericolo e nell'uscire dalla Toscana, e nel recarsi
al dilatato soggiorno, chiedevano al compratore una lettera diretta ad un suo cor-
rispondente della piazza ove avean divisato d'andarsene, perchè venisse ad essi
contata la somma di cui andavano creditori per la vendita di già convenuta
e seguita. Con simile artificio viaggiavan senza timori, e senza pericoli, e tro-
vavan il denaro contemplato nella città a cui eran rivolti senza che il denaro
fosse uscito dalla Toscana. Ed ecco l'origine delle cambiali giacchè una cam-
biale non è in ultima analisi, se non che un ordine dato ad uno [illegible]

una persona di un'altra piazza di pagare al ordinatore la somma ivi indicata. Ciò che i Francesi da un canto gli Spagnuoli dall'altro contrastano all'Italia il merito d'una tale invenzione, pretendendo che gli Autori siano stati gli Ebrei fino dal secolo   , cioè quando furono astretti ad uscir dalla Francia, e dalla Spagna. Ma io so del pari che il vocabolo Cambio è tutto nostro, e pure Italiano, ond'è che ci sembra scoperto l'artificio ove ebbe la sua denominazione. Imperciocchè le altre Nazioni non fecero che tradurre, e accordare una specie di cittadinanza al vocabolo Cambio. Di più nel secolo   noi troviamo Cambisti per tutta l'Europa, tutti Fiorentini, e li troviamo nella stessa Francia, e in Spagna; ma non si ha traccia di Francesi o Spagnuoli che in tali tempi esercitassero quella professione. Locchè altro vuol dire che un simile esercizio era ignoto alle altre genti, e sol sostenuto da chi avea ~~trovato~~ avuto l'ingegno di trovare nelle Cambiali un mezzo facile ed opportuno di verificare i pagamenti tra piazza, e piazza.

Abbiam detto che fino dal secolo XIV° vi avea chi esercitava la professione di Cambista, locchè si deve tenere come un passo importante verso la perfezione nell'affare delle Cambiali. Imperciocchè un negoziante che avesse abbisognato d'una Cambiale per pagare un suo creditore di un'altra piazza, senza l'opportunità de' Cambisti non avrebbe saputo a chi rivolgersi, mentre non era così facile sapere chi fosse stato in grado di verificare un simile giro. Gli accorti Fiorentini conobbero assai presto la necessità d'una simile professione, e l'utilità che ne sarebbe venuta a chi fosse accinto all'esercizio. A tale uopo alcuni di essi abbandonarono il commercio delle derrate, delle materie prime, delle manifatture, si dedicarono al Cambio, facendo giungere nelle piazze commercianti le più cospicue delle somme, e offrendo di rilasciare delle Cambiali a chi ne avesse al bisogno. Da quell'Epoca non v'ebbe cosa più facile di simili operazioni. Chiunque volle verificare un pagamento ad un suo corrispondente diede la somma relativa ad un Cambi=

e ne ritrasse l'ordine, ossia la cambiale desiderata —

Due cose vanno considerate nelle operazioni cambiarie, cioè il cambista e il cambio.

Quanto al Cambista bisogna separare quello che vende da quello che acquista una cambiale. Quando il cambista rilascia ossia vende una cambiale d'ordinario ha un mezzo per cento per l'opera che presta di far ritrovare all'acquirente la somma desiderata in questa od in quella piazza; e perciò chi volesse una cambiale di due mille francesconi sopra Firenze, ne dovrebbe dieci al traente; sicchè gli converrebbe esborsare due mille e dieci francesconi in luogo di due mille. Una tale utilità è troppo giusta perchè è un compenso dato al cambista per l'impiego della persona nell'esercizio della sua professione, e perchè in fatto presta un'opera che equivale ad una reale ed effettiva trasmissione del denaro, che per gli affari dell'acquirente deve trovarsi a Firenze. Qualora poi il Cambista invece di vendere faccia le parti di acquirente di una qualche cambiale ha un utile corrispondente al tempo che deve decorrere prima che segua il pagamento. Imperciocchè le cambiali vendute sono sempre quelle la cui scadenza è protratta a qualche mese, a qualche uso ecc., periodi che cominciano a scorrere dalla data, o dalla loro accettazione. Di fatti non è probabile che il possessore di una cambiale pagabile a vista, o fra pochi giorni ne faccia la vendita ad un Banchiere. Ora se il Cambista in vigore di questo pagamento anticipato si priva di un capitale che avrebbe potuto impiegare utilmente in altre operazioni cambiarie, ogni ragion vuole che abbia a ritrarne un profitto. Una tale utilità dicesi _sconto_, utilità maggiore o minore secondo il tempo della naturale scadenza della cambiale, secondo il credito della piazza su cui è tratta, secondo la quantità degli offerenti. Suolsi chiedere un mezzo per cento al mese, ossia il sei per cento all'anno. Quindi offerta ad un Banchiere una cambiale a sei mesi data sopra Parigi di cinque mille franchi la sua utilità sarebbe di cento e cinquanta franchi e perciò il venditore invece di riscuotere dal Cambista i cinque mille franchi espressi dal contesto della cambiale ne avrebbe quattro mille ottocento cinquanta franchi —

Quanto al Cambio è necessario di separare il vero e reale ragguaglio delle monete tra piazza e piazza dal loro valore ondeggiante secondo che più o meno abbondano, seguendo il numero maggiore o minore delle richieste. Il ragguaglio vero e reale ha per base l'intrinseco valore, e questo è immutabile. Le nazioni hanno esaminata la cosa con tutto lo scrupolo, e nel trovare l'equazione fra le proprie, e le altrui monete non hanno sbagliato di un grano. Egli è sopra questa base che vennero fissati i rapporti. L'Inghilterra tenne per misura invariabile la sua lira sterlina, e confrontandola (a cagione d'esempio) col franco trovò che vi avea perfetta eguaglianza fra una lira sterlina e ventiquattro franchi, ossia che stava l'una agli altri precisamente come uno a ventiquattro. Qualora adunque non si frapponessero delle altre cause a turbarne tale equilibrio chi volesse acquistare a Parigi una cambiale di due mille sterline per Londra, darebbe al Banchiere quarantotto mille franchi salva sempre la provvigione come prezzo dell'opera prestata, la quale nel caso nostro equivalerebbe a duecento e quaranta franchi in ragione del mezzo per cento, come di sopra avvertimmo. Un simile cambio direbbesi al pari, perchè non vi ha differenza tra valore e valore, e niuna delle due piazze perde o guadagna in tale operazione.

Ma la moneta oltre essere, nel già detto altre volte, una misura commune di tutte le merci è per se stessa una merce. Dunque il suo valore scema o cresce nella ragione inversa della sua quantità, e diretta delle ricerche. Dato questo principio poniamo che la corrispondenza degl'affari commerciali di Londra porti che la piazza di Parigi per un eccesso di merci avute sopra le date vada debitrice di somme non lievi verso quella di Londra. La conseguenza immediata sarà un prezzo più alto nel ragguaglio, e perciò chi domandasse a Parigi una cambiale per Londra di due mille sterline non [illegible] 48 mille franchi

come nel caso di sopra allegato, ma alquanto di più. Ora [illegible] che l'aumento fosse di un ventiquattresimo per ogni sterlina il cambio fra Parigi e Londra sarebbe di 25 a 1, ossia [illegible] 25 franchi per ogni sterlina, e quindi l'ammontare della Cambiale suaccennata dovrebbe essere 50,000 franchi, e non 48,000. Il Cambio sarebbe a Parigi di sopra del pari, e perciò quanto vantaggioso per quella Città, altrettanto utile per Londra.

Facciamo ora l'inverso, e sia che Londra voglia cambiare con Parigi nel tempo in cui il cambio di Parigi con Londra è al di sopra del pari di un ventiquattresimo per ogni lira sterlina. Se il cambio fra quelle due piazze fosse al pari, uno che volesse acquistare una cambiale di 48000 franchi per Parigi dovrebbe [illegible] sterline. Ma perchè il cambio di Parigi con Londra è di sopra del pari di un ventiquattresimo per ogni sterlina, avverrà che due mille sterline rappresenteranno 50,000 franchi e non 48,000. Dunque per avere una Cambiale di 48000 franchi sopra Parigi, non occorreranno due mille sterline, ma una ventiquattresima parte di meno. Dunque basteran per [illegible] mille novecento e sedici, e due terzi. In simile caso il cambio di Londra con Parigi sarà al di sotto del pari, e perciò svantaggioso. Ed ecco in pochi accenti dichiarato l'arcano del cambio, il quale ridotto a più precisa espressione si restringe a questa brevissima formula. Quando si dà una somma per ricever altrove l'eguale il cambio è al pari; quando si dà più per ricever meno è al di sopra del pari, quando si dà meno per ricever di più è al di sotto del pari.

Non vi ha cosa che [illegible] l'attenzione dei Banchieri e dei negozianti quanto le variazioni del cambio; e già in ogni piazza mercantile vi sono i così detti [illegible] di cambio e quelli di settimana in settimana [illegible] mano il prospetto di simili oscillazioni noto sotto il titolo di Corso del cambio

e qui giova avvertire che si registrano i soli cangiamenti derivanti dallo stato comparativo delle piazze commercianti, mentre i rapporti tra intrinseco, e estrinseco delle monete sono belli, e formati, nè v'ha Cambista o negoziante che non ne sia al giorno e che abbia ottimi libri sul proposito. Eccellente è l'opera di Monsieur Ruell (?) stampata a Lione nel 1775, la quale porta il titolo Operations de Changes etc. ed eccellenti sono pure il Dizionario di commercio del Chevary (?), quello della Enciclopedia metodica, e l'altro uscito a Parigi nel 1805 intitolato Dictionnaire universelle du Commerce. Vero è che ogni negoziante o cambista dato uno sguardo al corso settimanale del Cambio ben presto si avvede quale sia lo stato delle piazze commercianti d'Europa, dove il cambio riesca vantaggioso, e dove torni a disaggio. Quindi veduto che nell'anno scorso Venezia cangiava con Londra col ragguaglio di 26 franchi e 50 centesimi per ogni sterlina, trae la conseguenza che a quell'epoca il cambio con quella piazza era notabilmente al di sopra del pari e perciò non vantaggioso. Per dare una idea della cosa offriremo nella Tavola seguente il cambio reale, ossia al pari di alcune piazze, ed indi vi noteremo il cambio commerciale, ossia al di sopra del pari riguardo alle monete, con le quali si cangia alla giornata il cambio tra piazza e piazza.

Cambio di Venezia nel 1822
con alcune piazze d'Europa

Londra dà	5 Ghinee per fr.	126	
	1 Ghinea	25.20	
	1/2 Ghinea	12.60	
	1 Sterlina	~~24.~~	sp. fr. 26.60
Vienna e Milano dà	una [illegible] cioè	fr. 5.46	
Amburgo	" 1 Colonnato d'oro	" 10.95	
Roma	" 1 Scudo	" 5.40	
Detta	" 1 Gigliato	" 10.90	sp. fr. 12.22
Firenze	" 1 Francescone	" 5.75	sp. " 5.70

[illegible] riguardo ad una città commerciante per considerarsi il cambio che può essere di due specie cioè diretto e indiretto. Dicesi diretto quando segue immediatamente tra luogo e luogo; dicesi indiretto quando v'è l'intervento di una terza piazza. Se un banchiere di Milano [illegible] una cambiale sopra un suo corrispondente di Parigi perchè là si avveri il pagamento di alquante migliaja di franchi il cambio è diretto. Ma se allo stesso banchiere occorresse una cambiale per Londra, dove non ha fondi di sua ragione, e verificata la tratta sopra un suo corrispondente di Parigi, perchè questi tragga una cambiale della stessa somma sopra la piazza di Londra, allora il cambio avrebbe indiretto. Questa 2da specie di cambio è in grandissimo uso presso i banchieri, anzi è una fonte non piccola di utilità, mentre essi così accorti di mettere i cambj dove i loro fondi si avvantaggiano con simili operazioni. E perciò che disse uno scrittore, che laddove la corrente dei viaggiatori significa non le si somme al piacer di viaggiare, i cambj viaggiano cercando il lor numerario.

Riguardo al mezzo con cui le piazze mercantili verificano il cambio cioè a dir la moneta è da notarsi che alcune danno un fisso un certo per aver un incerto, altre viceversa danno un incerto per aver un certo. Londra suona che vi sono alcune piazze le quali cambiando con alcune altre convengono di dar a cambio una specie determinata della loro moneta quanto più e quanto meno di quella moneta con cui le altre piazze sogliono liberar le partite; e che per ragione dei contrarj vi sono alcune piazze le quali in ricambio di una determinata moneta della piazza corrispondente danno più o meno di quella moneta con cui sogliono verificare i relativi compensi. Per spiegare la cosa poniamo di nuovo in stato di cambio le piazze di Londra e di Parigi. Altrove abbiam detto che v'ha certa equazione fra la lira sterlina di Londra e 24 franchi di Parigi, e che dandosi queste piazze

agiendo una sterlina per 24 franchi, 24 fran: ovvero lir. il loro Cambio vuol essere al pari. Ora trattandosi di Londra nel linguaggio mercantile dicesi che essa dà il certo di una lira sterlina e che Parigi dà l'incerto in franchi. Quel dare il certo di Londra non altro vuol dire se non che, i negozianti di Londra hanno fissato in sterlina, come misura immutabile del loro cambio, e che avranno per ricevere da Parigi a conguaglio o 24 franchi, o meno, o più secondo che il cambio sarà al pari di Inghilterra o al disotto del pari. Viceversa dicesi che Parigi dà l'incerto e non il certo, in quanto che per adeguare una sterlina ora dà 24 franchi, ora più, ora meno, secondo lo stato comparativo del suo cambio con Londra.

Ciò stabilito in simile guisa la cosa non sarà difficile il formarsi un'idea del cambio di Venezia quale risulta dal prospetto pubblicato dalla Camera nel giorno 20 del scorso 9bre. Il nuovo sistema monetario di cui altrove abbiam fatto qualche cenno, domandava le modificazioni che ebbero luogo, giacchè nuove basi doveano determinare il certo e l'incerto, essendosi prescritto di abbandonare ogni maniera di conteggio, e di cambio mercantile nelle così dette lire austriache. Da quanto andremo esponendo risulterà che la piazza di Venezia al par delle altre libere mercantili determinato secondo le piazze diverse con cui vertica il Cambio.

Da questo prospetto si viene ad inferire due cose. 1. Che il cambio delle piazze accennate con Venezia debbe variabile a quanto certo da ora più ora meno a conguaglio del certo di Venezia. Infatti il cambio [illegible] e del giorno 20 del scorso 9bre, come si è detto, si vede segnata nei [illegible] detto prezzo [illegible] 19 soldi austriaci invece di 18 ½; [illegible] in luogo di 44 ½; Firenze 104 soldi d'oro e una metà invece di 103 e una metà; [illegible] 62 soldi austriaci in luogo di 6½; Napoli grana 61 invece di 60¾. Roma 44 [illegible] ½

in luogo di 49; Vienna 60 3/8 invece di Carantani 60 1/2 e nel 1° decembre
Roma ritornò al cambio primiero di 29 bajocchi, e Vienna non diede che
60 carantani e un quarto. La 2da osservazione si è che il cambio di Ve-
nezia con alcune piazze è al di sotto del pari con alcune altre è al di
sopra. È al di sopra con Lione, Marsiglia, Parigi, e Londra; è al di sotto
con Milano con Trieste con Vienna, come risulta dalla semplice
ispezione del cambio indicato.

Ma come verremo a capo di verificare le operazioni cambiarie?
Il metodo è facilissimo. Basta istituire una proporzione i cui termi-
ni siano disposti in un modo analogo alla natura del cambio che si ama
di verificare. Occorre di cangiare con una piazza estera, e si vuol sapere
se le lire austriache si vorranno a consumazione della somma che si deve
pagare? Si dovrà dire che deve stare il variabile della piazza dove se-
guirà il pagamento al fisso dove si chiede o si trae la cambiale come
la somma che dovrà essere pagata nella moneta di quella piazza alle
lire austriache corrispondenti. Una piazza estera ha bisogno di sapere
quale somma dovrà sborsare della rispettiva moneta per avere
o per trarre una cambiale sopra Venezia di una somma determinata
di L. austriache? Osserverà che stando la proporzione ecc. deve sta-
re il fisso di Venezia al variabile della piazza ove si trae, come la
somma che deve essere contata a Venezia alla somma che dovrà essere
sborsata da chi vuol acquistare la relativa cambiale.

Esempj del primo cambio.

1° Devo pagare a Costantinopoli 1500 piastre. domando quante lire
austriache dovrò pagare al Cambista per l'acquisto d'una Cambiale

2. Per acquistare una lettera di cambio sopra Londra di sterline

2800, domando quante austriache m'occorreranno per un tale acquisto.

3. Per una cambiale sopra Parigi di franchi cento e venti mille, quante austriache saran dovute al cambista?

4. Devo a un corrispondente di Roma scudi tre mila e ottocento da paoli dieci. Per far equazione con questa somma, quante austriache saranno dovute a chi mi rilascia la relativa cambiale.

5. Per acquistare una cambiale di fiorini sette mille e cinquecento sopra Trieste, di quante austriache dovrò disporre?

6. Per aver a Livorno tre mila e ottocento pezze da 8 reali, quante austriache dovrò contare al cambista?

II
Cambi della 2.da Specie

1. Se un negoziante di Costantinopoli deggia a un suo corrispondente di Venezia lire austriache cinque mille, per tante merci avute, con quante piastre gli verrà di acquistare una cambiale pari alla somma indicata.

2. Una casa di commercio di Londra deve ad una casa corrispondente di Venezia austriache cento e ventiquattro mila. Quante sterline a pareggio di questa somma?

3: Quanti franchi occorrono a Parigi per acquistare una cambiale a Venezia del valore di austriache dodici mille.

4: Quanti scudi Romani da paoli 10 dovrà contare ad un Banchiere di Roma che voglia pagare ad un suo creditore di Venezia la somma di austriache centomille?

5: Se taluno voglia trarre da Trieste una cambiale sopra Venezia della somma di lire austriache vent'otto mille e duecento, di quanti fiorini dovrà egli disporre.

6. Quante pezze da otto reali di Livorno occorrono per acquistare una Cambiale sopra Venezia della somma di lire austriache trentacinque mille e cinquecento.

Le cambiali hanno nel loro contesto l'indicazione del tempo in cui dovranno essere pagate (1) i tratti di lettere rilasciate dal banchiere a comodo di un qualche acquirente il tempo è determinato dal di lui volere. Ma per lo più [illegible] di cambiali relative agl'affari commerciali fra Venezia [illegible] è determinato dall'uso della piazza sopra cui si trae la tratta, uso che talora è di alcuni giorni talora di alcuni mesi. Perciò il Cambista o il [illegible]

invece di dire, che la Cambiale dovrà esser pagata quindici giorni,
un mese etc. data o vista scrive nel contesto ad uno o più usi. Tutte
piazze hanno i loro usi particolari, di che giova avere una qualche contezza.
Al quale uopo offriremo una tavola indicante gli usi delle piazze principali
d'Europa. Quando sia maturato il tempo della scadenza quegli sopra cui
è tratta la Cambiale, e da cui venne accettata è astretto all'immediato pagamento,
a meno per altro che dalle consuetudine di quella piazza non siano
a benefizio del trattario alcuni giorni di dilazione o di grazia, i quali cominciano
a decorrere dal giorno della naturale scadenza della Cambiale.
E ne giova sapere quali sono le piazze che accordano simili dilazioni e
quali non le accordano, quanti giorni vengano concessi da questa o da quella,
locchè vedremo in una seconda tavola.

Usi delle piazze principali
Riguardo alla scadenza delle lettere di cambio

Amburgo	Un mese data
Amsterdam	Quelle di Francia Inghilterra Fiandra Brabante e Genova un mese
	Di Spagna Portogallo, e Italia due mesi data.
	Di Danzica quaranta giorni data.
	Di Konisberga 41 giorno data.
	Della Germania 14 giorni data
Augusta	quindici giorni vista
Barcellona	sessanta giorni data
Cadice	sessanta giorni data
Francfort	quattordici giorni vista
Genova	Da Londra tre mesi data
	Amsterdam due mesi data
	Cadice e Madrid sessanta giorni data
	Lisbona tre mesi
	Roma e Venezia quindici giorni vista
	Firenze

Firenze, Livorno, e Milano otto giorni vista

Napoli ventidue giorni vista —

Lione I pagamenti di questa piazza seguono in 4 epoche 1. Marzo, 1 Giugno 1. 7mbre, e 1 Xbre. Le accettazioni han luogo nei primi sei giorni dei mesi suddetti quindi si dà tre giorni che cominciano a decorrere nel sesto di ciascun mese, il possessore della cambiale non accettata ha diritto di levare il protesto. Peraltro il termine di pagamento durante tutto il mese, purchè il contratto della cambiale non dichiari altramente —

Lipsia quattordici giorni vista

Lisbona Dalla Francia sessanta giorni data —
Amsterdam due mesi data.
Genova trenta giorni vista
Italia tre mesi data —
Spagna quindici giorni vista

Livorno Da Londra, Lisbona, Amsterdam, Amburgo, Cadice, Madrid — } tre mesi data —

Da Lion, e Parigi trenta giorni data —

Napoli, Venezia, Bergamo } venti giorni data —

Da Firenze, e Bologna tre giorni vista

Da Genova, Milano, Torino, e Svizzera } otto giorni vista

Da Palermo, e Messina un mese vista, e due mesi data

Da Roma dieci giorni vista, o 15 giorni data.

Londra	Dalla Francia Olanda Germania	trenta giorni.
	Dalla Spagna, e Portogallo due mesi	
	Dall'Italia tre mesi	
Parigi	trenta giorni.	
Napoli	quindici giorni vista.	
Vienna	quattordici giorni vista, e accettata.	
Torino	Da Londra tre mesi data.	
	Amsterdam due mesi data.	
	Parigi, e Lion un mese data.	
	Genova Milano	otto giorni vista

Tavola 2da

Giorni di dilazione o di grazia accordati dalle Piazze ai trattarj maturato il tempo pel pagamento delle Cambiali

Amburgo	12 giorni
Amsterdam	5 giorni
Augusta	quelle che cadono nel martedì un giorno; nel mercoledì 8 gi…
Barcellona	—
Cadice	6 giorni
Francfort	4 giorni
Genova	30 giorni
Lion	—
Lipsia	—
Lisbona	6 giorni
Livorno	—
Londra	3 giorni, meno quelle che sono pagabili a vista.
Napoli	3 giorni
Parigi	—
Vienna	3 giorni, escluse peraltro quelle che sono pagabili a vista, o in un giorno determinato non che quelle la cui scadenza ha un periodo minore di 8 giorni
Torino	5 giorni.

Paragrafo IV.

Dei Banchi

Quando la Svezia non aveva in circolazione che la semplice moneta di rame i pagamenti tra commercianti riuscivano tanto incomodi, quanto voluminosa e pesante era la somma che il debitore dovea trasmettere al creditore. Per rimediare a questo inconveniente si aprì un deposito pubblico o Banco, dove ciascun negoziante portò la sua moneta di rame, e ricevette in contracambio un biglietto che attestava il suo credito. Quindi ogni volta che un commerciante voleva eseguire un pagamento faceva iscrivere nei registri del Banco il nome del suo creditore, assegnando come sua proprietà una parte di quel deposito che era di sua ragione —

Se in Svezia il Banco trasse origine dal peso troppo incomodo delle monete, altrove nacque per la troppo incomoda loro diversità. I paesi aventi un commercio attivo doveano necessariamente ridondare della moneta delle altre genti. In conseguenza una varietà infinita, e quindi un sommo imbarazzo per apprezzarle varie nel peso e nel titolo, varie nel valore attribuito dal loro timbro metallico; deficienti dal loro intrinseco per essere state tosate dalla mala fede, o corrose dall'attrito, e dall'ingiuria del tempo; difficili nel stabilire un giusto ragguaglio tra di esse e la moneta nazionale, recavano seco l'incomodo d'un lungo e talvolta contenzioso di mille quistioni per stabilirne o fissarne il valore, e trattandosi della massima renitenza di molti a riceverle in pagamento.

Per liberarsi da tanti imbarazzi, i più famosi quelli di Genova, di Amsterdam, di Amburgo, di Norimberga presero il partito di stabilire un pubblico Banco o deposito dove potersi o in buona e valevole moneta, o in verghe d'oro od argento di monete estere valutate come verghe un valore diretto come moneta nazionale del titolo, e del peso prescritto dalla legge. Ciascun depositante ebbe la sua iscrizione nel banco, relativa alla somma depositata, e il

e il credito rispettivo servì alle stesse operazioni del Banco di Venezia sopra accennato. A questi crediti fu dato il nome di ~~nome~~ di moneta di banco, la quale restavano inalterabile nel suo valore rispetto [illegible] guadagnare venendo cambiata colla moneta in corso rispetto a le alterazioni dell'uso e della mala lega. La moneta del Banco di Amburgo guadagna il quattordici per cento sulle monete in corso ossia l'aggio che rappresenta la differenza che esiste fra la buona moneta dello Stato al titolo e peso legale, e le monete correnti degli altri stati. Per la stessa ragione la moneta del Banco d'Amsterdam guadagna il 9 per 100.

L'istituzione di simili Banchi o depositi ha recati molti vantaggi al commercio, ai commercianti ed allo stato. Al commercio perchè ha resa più salva la reciproca fiducia nei negozianti. Abbiamo notato di sopra che le merci ordinario vengono affidate al compratore dietro alcune cambiali tratte sopra di lui, e da lui accettate, il pagamento delle quali non si verifica o non si in capo ad un termine determinato, e convenuto. Ora chi non vede quanto maggiore sia la fiducia che ispira un compratore il quale abbia delle somme di sua ragione in un banco in confronto di quello ~~del~~ appresso del quale non milita ~~la~~ che la fama di probo ed onesto? Nel primo caso il venditore ha quasi una morale certezza di pagamento all'epoca convenuta, nel secondo ha soltanto la speranza. Donde ci mostra quanto maggiore sia per esser la copia delle merci affidate, stando la garanzia delle partite di banco, [illegible] [illegible] [illegible] a chi non abbia a veruna tutela fuor che la rinomanza di onesto Commerciante.

I Banchi sono pure utilissimi ai Commercianti. [illegible] perchè si [illegible] la [illegible] relativa alle piazze creditrici, e perciò [illegible]

le cambiali riesce di più comodo, quanto il verificare le tratte sopra una piazza solita a pagare con le partite di banco. Si tratta da' sequesti contemplata una moneta sola, una moneta invariabile, in conseguenza il ragguaglio va ad esser semplice, preciso, e sicuro. Gli Svizzeri aveano a moneta invariabile il scudo di banco, che equivaleva a 96 lire locali ossia venete; così hanno gl'Inglesi la lira sterlina. Viceversa date molte specie di moneta in circolazione sulla piazza sopra cui devono seguire le tratte delle cambiali è mestieri di variare il ragguaglio, secondo la diversa qualità della moneta con cui debbono esser pagate. Che se si consideri la piazza che deve pagare riesce più comodo dei pagamenti colle partite di banco. In primo luogo è risparmiato ogni calcolo, perchè non v'ha commerciante, il quale non sappia il valore della moneta di deposito della sua piazza. In secondo luogo si guadagna tutto il tempo che converrebbe impiegare per contar la moneta e eseguire un effettivo, e reale pagamento. Il negoziante paga la cambiale con un tratto di penna, dando credito al possessore della stessa di una porzione di quella somma, che tiene di propria ragione nel banco. E' poi noto che la sollecitudine negli affari mercantili non è cosa di lieve momento; tanto più che una piazza di commercio deve verificare in alcuni giorni il pagamento di parecchie cambiali. Quanto tempo non occorrerebbe nel numerare tante variate partite di denaro?

Finalmente i banchi vennero utili agli stati. Frutto della sicurezza che essi inspirano da quei pubblici depositi molti di quelli al cui credito vennero girate delle partite non si curano di riscuotere le somme corrispondenti, ma pongono in circolazione i viglietti che le rappresentano, i quali per l'opinione che godono equivalgono a una moneta reale. Restano dunque nei banchi delle somme non piccole, e perciò i principi [illegible]

la cui protezione vennero aperti, e sussistono, e ne aumentano qualora il bisogno lo esiga, stando sempre a misura di quanto prendono i beni dello Stato, e avendo d'altronde l'avvertenza di tener provveduti essi di fondi delle somme che possono abbisognare per quella massa ordinaria di persone che vogliono realizzare il denaro o l'importo dei viglietti di cui sono proprietari —

Capo 8.

Delle Cause influenti nella Prosperità del Commercio.

Finora abbiamo veduto in che consista il Commercio, di quante specie egli sia, quali e quante le cose che concorrono ad alimentarlo, e sostenerlo, quali e quanti i segni che rappresentano gli oggetti commerciabili. Ci resta a parlare delle Cause influenti nella prosperità del Commercio, degli ostacoli che a suoi danni cospirano, per ultimo della così detta bilancia commerciale. Parliamo delle Cause che influiscono nella sua prosperità —

In generale si può dire che quanto concorre a favorire l'agricoltura e le belle arti serve a rendere prospero il commercio. Infatti il commercio, per quello che si è detto le tante volte, non è creatore di che che sia, ma pone in circolazione quanto vanno offerendo l'arti industri da un canto, e la benefica natura dall'altro. Gli economisti sono peraltro d'avviso che oltre la prosperità dell'agricoltura e delle belle arti occorrano qualche cosa di più, perchè il commercio fiorisca, e accennano varie cause generiche che riduconsi alle seg.ti — Coltura della nazione; industria; sicurezza e facilità di trasporti; speditezza nell'amministrazione della giustizia riguardo alle controversie commerciali; pene severe contro la mala fede ne' comm...

equabile diffusione nel denaro; attività nel commercio; sicurezza delle ricchezze acquistate dai commercianti; onori e distinzioni a quelli che influiscono nella prosperità di questa sorgente della nazionale opulenza —

I. Coltura della nazione. Ha le prime la coltura della nazione, e in vero a buon diritto. I Popoli colti hanno più bisogni, e più desideri delle nazioni rozze, e questi bisogni, e questi desideri crescono nella ragione della civiltà, e della coltura. Quindi essendo certo che la ~~civiltà~~ prosperità delle arti, delle manifatture è uno degli elementi della prosperità del commercio, ne verrà che dove sieno maggiori i bisogni di opinione più le arti si estenderanno, e più i manifattori, e gli artieri verranno occupati. Presso i Selvaggi i cui bisogni riduconsi a quelli della natura, non v'hanno nè manifatture nè arti, e in conseguenza non v'ha commercio —

II. L'industria dei Popoli. A canto della coltura sta l'industria dei popoli. Abbiamo già veduto che trattandosi delle manifatture e simili cose non v'ha lusinga di prevalere nella concorrenza se gli oggetti venali della nazione non sieno lavorati nel miglior modo, e non si diano a prezzi più vantaggiosi degli altri operai. Ora senza industria non si può far nè l'uno nè l'altro. Un Popolo industre sa l'importanza della perfezione a suoi lavori, e cercando li conduce a compimento con una celerità ignota agl'inerti e da poco. Acquista dunque un diritto alla preferenza, acquista per l'eccellenza del lavoro che offre, l'acquista per la celerità con cui si eseguisce, mentre tanto meno ha costato la mano d'opera quanto men di tempo ha impiegato. In conseguenza, a cose eguali, può esser venduta a patti più vantaggiosi. Ma l'industria fa qualche cosa di più a benefizio del commercio. I bisogni di opinione devono essere alimentati e accresciuti da una specie

di varietà perfettissime, perchè è della essenza dell'uomo ama-
re la varietà in tutto ciò che serve a' suoi piaceri, anzi la varietà
è un elemento essenziale del piacere, perchè è uno dei costitutivi
del bello. Tutti gli oggetti adunque che servono ai bisogni di opinio-
ne hanno mestieri d'essere per così dire ad ogni istante variamente
atteggiati e modificati per mantenere sempre vivo l'idolo della novità
che tanto stuzzica i gusti dell'uomo. Dunque chi sia l'attitudi-
ne a queste sempre varianti modificazioni della materia prima, ha
un titolo alla preferenza nel concorso, e nella vendita. E di qui av-
viene che la Francia avrà quasi sempre il primato
fra i concorrenti, perchè l'arma non sta nell'arte di unica-
mente modificare, ma nel talento di cangiare sempre i modi
intorno ai quali va esercitando la propria industria. Gl'Inglesi sì
tanto valenti nelle applicazioni della meccanica alle arti, devono ce-
dere alla Francia quando i tratti dell'eleganza delle materie vien
modificata. Ond'è che soglionsi procacciare dalla [illegible] ragione
e che hanno sovente degli artisti della Francia onde sogliono
associare il buon gusto alla solidità dei lavori. Per ragione de' contrarj
non erano un tempo, i Chinesi non devono nè [illegible]
i più alteri del commercio delle materie [illegible] perchè
di nemici di ogni novità tennero nelle arti sempre lo stesso cammino, e
seguivano d'un solo passo le orme de' lor [illegible]

(1) [illegible] e facilità nei trasporti. Il commercio può essere [illegible]
re o marittimo, terrestre interno e marittimo [illegible] relativa
[illegible] degli stati. Comunque [illegible] e [illegible]
nega alla facilità dei trasporti. Quindi [illegible] marittimo
si dovrà curare perchè i navigli non siano affidati ai comuni [illegible]
[illegible], ed che i mari non siano diviati dai corsari. Ond'è

[illegible] [illegible] flotte che rendanlo sicuro, e facciano rispetta-
re il Padiglione, sotto la cui protezione i commercianti solcano
i mari. Converrà inoltre avere grandissima cura dei porti, perchè se
qui sono aver superate le procelle che incontrarono lungo il cammino
non abbiano ad incontrare la morte dove calcolavano di avere un asilo di
sicurezza. Perciò i suoi porti formati dalla natura e converrà in [illegible]
ogni pensiero perchè non si guastino, perchè i banchi formati [illegible]
e le [illegible] [illegible] non rendano [illegible] o difficile l'accesso: e se
natura non provvide uno porto marittimo di sicura stazione è ne-
cessario formarlo con l'arte, nè pochi sono i porti artificiali che dal-
le ragioni vennero qua e là costrutti. Perciò mal provvide a [illegible]
[illegible] la [illegible] nulla operando a pro di Adria che ha una cattiva
rada nella quale le navi stanno al coperto di pochissimi venti. Quindi
che se il Portesello fosse stato [illegible] come lo era una volta, [illegible]
bona col suo magnifico porto si sarebbe impadronita di tutto il com-
mercio di Adria. Non men dispiace e la stazione dei [illegible] nel porto
di [illegible], che più propriamente merita il nome di rada ~~mal~~, giacchè
al [illegible] di qualche burrasca è necessario che i navigli van-
cino il canale, [illegible] l'alto del mare per sfuggire il naufragio.
Siccome il commercio [illegible] deve esser sicuro, e [illegible]
siano [illegible], siano tenute [illegible] dai [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] che non [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in [illegible] e [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alla [illegible] [illegible]
che il [illegible] delle ragioni [illegible] perchè le strade [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
dai [illegible] la [illegible] [illegible]. Nè minor [illegible] [illegible] abere

dei canali, e dei ponti senza di che non si può essere una pronta ed agevole circolazione degli oggetti commerciabili. È indicibile il vantaggio che si trae da una strada più breve, da un canale opportunamente costruito. V. C. condotta che sia a compimento la strada che si sta costruendo fra [illegible] e Trento, queste nostre Provincie accorceranno d'un terzo il viaggio del Tirolo. Nè di minor utilità è riuscito certamente il canale navigabile da Milano a Pavia compiuto nel 1819 d'onde una serie non interrotta di comunicazioni colla Martesana col Naviglio grande, col Ticino, col Pò, di maniera che la Lombardia superiore immediatamente comunica coll'Adriatico, e quindi coi porti di Chioggia e di Venezia.

IV. Speditezza nell'amministrazione della Giustizia. La spedita amministrazione di Giustizia negli affari commerciali è di gran giovamento alla rapida circolazione delle merci, e delle derrate. A che giovan le buone leggi se non siero prontamente eseguite. Si calcoli quante operazioni di meno faccia quel negoziante che per la lunghezza della lite venisse a ricever 1, o 2 anni dopo i suoi fondi in questione, e si vedrà la qual [illegible] sia condannato. Imperciocchè l'interesse a un privato di ragione e un commerciante va calcolato assai diversamente da quello che può derivare dai capitali civili, o dai beni fondiari. Non è raro il caso che l'utile sia di 20 per cento. Ora se il capitale in contestazione sia di 10 000 fiorini e la sentenza definitiva a favore del giustizialista esca in capo d'un triennio il danno degli interessi perduti adeguerà la somma del capitale. Al quale proposito Montesquieu nel suo libro dello spirito delle leggi lodò moltissimo Xenofonte perchè voleva che si assegnassero de' premi a quei Prefetti del Commercio che con più sollecitudine spedivano le cause.

V. La severità delle pene. La severità delle pene contro i delitti perturbatori del Commercio è la quinta leva della prosperità del Commercio. Se il buon ordine sociale esige che tutti i delitti siero severamente puniti, molto più devono

esser quelli che attivano e promuovono il commercio. Sicuro così della buona fede, e ove saran vacillanti, e con mezzi di essere o impuniti o quasi a [illegible] i fallimenti, e ogni guisa di frode di mala fede, non si avrà che un fantasma. Imperciocché chi si vorranno affidare le loro merci, l'attenderne il pagamento in certi tempi convenuti. Il commercio si ridurrà in pochi contanti e pochi quindi saran gli acquirenti. Lo stato in cui sono le cose di Napoli è una prova dolente della verità del nostro assunto. Ciò ragione da molti elementi, ma è certo che nell'arrenato commercio vi ha non piccola parte la mutua diffidenza de' commercianti.

VI. Equabile diffusione del denaro. Altrove abbiamo osservato come il denaro sia il segno apprezzatore di tutti gli oggetti commerciabili. Dunque è necessario che circoli ad usi di essi o per meglio dire occorre che col proprio moto desti ed acceleri quello del commercio. Imperciocché la sua abbondanza è in ragione composta del maggior numero di produttori da un lato, e della massima copia de' consumatori dall'altro. Non basta che gli uni offrano, è necessario che gli altri acquistino. Ora tanto meno si acquista quanto minore è il numero delle persone provvedute di questo segno. Dunque dove il denaro non sia esteso a molti non si avrà prosperità di commercio. Ma per aver la possibile diffusione di questo segno converrebbe che i beni fondiari non fossero concentrati nelle mani di pochi, e molti e molti lavorassero provveduti [illegible] di [illegible]. Ora avuto riguardo allo stato attuale delle ragioni, essendo la cosa moralmente impossibile, sarà necessario che [illegible] colle manifatture colle arti onde trarre dai [illegible] fermati degli [illegible] di questo segno apprezzatore delle cose.

VII. Attività dei commercianti. Ma oltre più a cose eguali influis-
ce nella prosperità del commercio ancora l'attività de' commercianti:
se la buona fede crea e mantiene in vita il commercio, l'attività
di quelli che lo esercitano lo accresce di molto. Un commerciante
accreditato con 10000 franchi di denaro reale può far un commercio di 100,000
approfittando delle merci affidategli dai committenti: Ora se sia in-
dustre ed esperto può guadagnare in un anno il doppio e il triplo di co-
lui che abbia nelle sue mani un egual capitale, perchè ei fa gira-
re due e tre volte, laddove l'altro nol gira che una sol fiata —

VIII. Sicurezza delle ricchezze acquistate dal commerciante. Non vi
ha occupazione sociale che offra maggiori attrattive del commercio. Sono
grandi i perigli di una tal professione, ma grandi sono pur i vantaggi
tutto cede al paragone; il prodotto delle terre, e i capitali impiegati nelle
fabbriche delle manifatture è nullo confrontato coi larghi compensi dei
commercianti. Non è raro il caso d'un interesse di 20 e 30 e più di 100
per 100, e questo pure in pochissimo tempo. Ma perchè l'esca di un
tanto guadagno inviti i cittadini a consacrarsi al commercio è d'uopo che
si vedano nella sicurezza che lo Stato rispetterà i loro diritti, e che un gior-
no potranno tranquillamente godere i frutti della loro industria. Ora
come lo si avvera se le ragioni individuali che ricevono dall'autorità delle
leggi dettate dalla giustizia. Dunque ove ragion de' cittadini ne' Governi [illegible]
rici non v'ha, nè vi può essere un commercio florido. I mercatanti
le ricchezze sono d'un grave pericolo al possessore e saggio se ne di-
viene la vittima —

IX. Onori e distinzioni accordate ai negozianti. Grandi stimoli final-
mente riceve il commercio dagli onori, e dalle distinzioni accordate a coloro che
lo esercitano. All'uomo fatte le ricchezze ama per natura d'ottenere stima e

nobiltà? Ove i negozianti ricchi sono ammessi a queste prerogative, ivi molti, e molti si dediano al commercio, che riceve da ciò un efficacissimo impulso. E non saranno per avventura i più facievoli, specialmente se con la loro industria abbiano influito nei progressi delle arti e delle manifatture? Perchè i Governi saranno generosi con coloro, i quali non possono ostentare fuorchè le immagini fumose degli avi, o i lavori poderi, e risparmieranno una qualche insegna di onore a chi seppe rendersi utile alla Società e allo Stato? Bourvillos a Manchester trovò il metodo di stampare a varj colori ogni sorta di telerie con l'azione successiva di più cilindri. Boulton a Londra inventò una machina con cui quattro soli lavoratori coniano novanta mille monete in un'ora. Wensley a Nottingam per un particolare meccanismo giunse a trarre da una libbra di lana duecento, e dieci mila once di filo, e da una libra di cotone due cento e ottanta mille, che posto in opera forma dei tessuti di una somma bellezza e finezza. Che più? La mercè di un abile Meccanico si fa uso a Londra una machina la quale con cento e trenta operaj rende giornalmente un lavoro per cui trent'anni addietro occorrevan le braccia di oltre 1000 persone. Uomini di questa tempra non saranno degni d'ogni guisa di onori?

Capo 9.

Degli ostacoli del Commercio.

A due classi posson ridursi gli ostacoli che cospirano a danno del commercio. Altri permanenti, e diretti; altri passeggieri e indiretti. Annovero i primi nel sistema commerciale che tuttora fiorisce in una gran parte dell'Europa tutto inteso a favorire il monopolio. Discendono i secondi dalle vicende degli stati o dai falsi calcoli della politica e abbiamo dei primi —

Paragrafo I.°

Degli Ostacoli del Commercio permanenti, e diretti —

Gli ostacoli permanenti e diretti intesi a favorire il monopolio si riducono a cinque; cioè le leggi, le corporazioni, i privilegj esclusivi, le compagnie di traffico privilegiate, e le dogane.

1.° Le Leggi. È fama che un membro illustre del ministero Britannico chiedesse un giorno ad un commerciante cosa potesse fare a pro del commercio. Non altro, o Signore, rispose quel destro mercadante, se non che il Parlamento si dimentichi del Commercio, e dei commercianti. In questi tre ristretti accenti tutti i danni espose recati dalle troppe leggi ~~[illegible]~~ alla primiera sorgente della ricchezza d'una Nazione. Infatti il Commercio va in certa guisa da se, e ogni disciplina non è che un nuovo ostacolo il quale ritarda il moto alle ruote che fanno agire quella gran macchina. Peggio se queste leggi invece di provvedere al ben essere e agli interessi di una Nazione intera sieno dirette a favorire il monopolio di que' pochi che fanno la professione de' commercianti. E tali a un dipresso sono quelle promulgate da parecchie Nazioni. Per intendere come ciò sia è necessario avvertire che nato il Commercio nei secoli della barbarie, e dell'ignoranza, cioè quando regitori, e governati mal conoscevano i proprj diritti da un canto, i relativi doveri dall'altro; senza verun ostacolo si collegarono in fratellevole amistà quei primi che alla mercatura si accinsero, dettando a sè stessi delle regole che vennero chiamati statuti, matricole etc. È ben naturale che ognuna di queste aggregazioni mirassero al proprio più che al comun vantaggio, e che le leggi registrate ne' loro statuti tendessero a concentrare nelle loro mani quel ramo di manifatture o di commercio a cui dedicarono di consecrarsi. Dal che necessariamente ne venne che qualunque persona la quale non avesse sostenuto un ~~[illegible]~~ tirocinio fat-to sotto il loro magistero, e non fosse aggregata alla loro corporazione venisse

di tutto dall'esercizio di quell'arte, o di quel ramo di mercatura; e che ai commercianti, e manifattori stranieri fosse proibita l'importazione di tutto ciò che avesse potuto contrapporre ad essi una concorrenza esclusiva. Tali sono a un dipresso i capitolari delle arti e mestieri del secolo XIV. Né s'ingannarono in ciò [illegible] decaduto in gran parte il feudalismo, crebbero i comuni e la civiltà [illegible] di gran lunga il politico reggimento dei popoli [illegible] di quelle corporazioni [illegible] e si rimasero [illegible] niuno meglio degli [illegible] commercianti che aveano [illegible] le cose. [illegible] interesse di quei corpi, massimo [illegible] ben essere delle nazioni; conseguenza di questi capitolari sanzionati dalle pubbliche autorità furono le corporazioni [illegible] alle quali [illegible] i privilegi esclusivi, le compagnie di commercio privilegiate, e le Dogane; argomenti di cui prendesi a parlare.

Le corporazioni [illegible] e le [illegible] ridotte a corporazione portavano necessariamente l'effetto [illegible] a quel corpo avesse [illegible] di esercitare la propria [illegible], e [illegible] una sorte di [illegible] [illegible] perchè senza appartenere [illegible] arte [illegible] non potevano [illegible] quelle ed [illegible] non potesse esercitare il [illegible] mestiere [illegible] un [illegible] da [illegible] più tenera età [illegible] notabili [illegible] non [illegible] politiche e reali. Quanto al [illegible] le corporazioni [illegible] all'esercizio di [illegible] non [illegible] e [illegible] ciò [illegible] danno [illegible]

nelle spese mercantilmente ordinario e [illegible] agli altri ordini, nè la società avrà quindi a risentire d'ogni [illegible]. E riguardo ai privilegi in cui sarebbe di ottenere la concorrenza con altri, ove ho già dimostrato con forse il diritto d'un tal privilegio noi pienamente ci persuaderemo che tanto meglio andranno le cose, giacchè nella concorrenza ci sarà [illegible] gara, nella gara una premura di vendere buono e [illegible] miglior modo, e vendere a prezzi discreti. [illegible] le cose dette, i beni vantati dalle corporazioni non sono [illegible] i danni che ne derivano. Ogni corporazione è un [illegible] ingiustizia, nonchè ne' suoi effetti perniciosissima. È questa [illegible] dettata dal monopolio, perchè [illegible] a favore una classe di individui col sacrificio del maggior numero. Un [illegible] [illegible] nè deve tener distinta per essi una parte di ciò che quanto tutti ci hanno lo stesso diritto. [illegible] una con- che i fabbricanti [illegible] di esercitare il lor mestiere diventano i bisogni dei concorrenti stante riguardo al prezzo, quanto alla qualità del lavoro. Aumentano il prezzo [illegible], certi a qualunque evento ci avranno degli avventori_

III. Privilegi esclusivi. Non sono meno dannosi i così detti privilegi esclusivi. È troppo giusto che il felice inventore di una macchina, o lo scopritore d'un'arte qualsiasi che accresca o migliori una manifattura abbia un guiderdone; ma non è utile e giusto che questo premio consista nella facoltà di fare per un decennio un suo vero dono la società e di [illegible] solo il frutto de' suoi lumi, [illegible] della sua Nazione. Per lo meno diverrà l'arbitro del prezzo, e questo sarà il monopolio tutto a danno della Nazione. Perciò [illegible] più assennati sono d'avviso, che avuto riguardo alla diversa condizione di questi [illegible] inventori abbiasi a ricompensare con distinzioni onorifiche o con somme di denaro proporzionate all'importanza del servizio [illegible]

e stato, che non sanno nelle mani del principe, nè sono il più degno impie-
gati quando ciò sono per i tratti di premiare il vero merito, e che abbiamo
cercato a distanza dei prevedute [illegible]. I compensi in denaro sono
in potere della Nazione, la quale di buon grado aggiungerà [illegible] un lieve
peso per un oggetto tanto commendevole. E invero sarebbe lievissimo il
sacrifizio, pochi migliaja di lire ricavate da molti milioni di [illegible]
sono un dispendio assai tenue al molto che per devono contribuire per
la prosperità e ricchezza dell'intero corpo sociale. Gli Inglesi da un
secolo a questa parte abbandonarono il sistema de' privilegj esclusivi; il
guiderdone d'un felice inventore consiste in una medaglia d'oro, o in
una somma di denaro secondo il rango che occupa nella socie-
tà. E larghi sono i premj che quella Nazione accorda in denaro.
Monsieur [illegible] nel 1770 ebbe dal parlamento un regalo di 12 100 lire
sterline per avere scoperto il mezzo di fare in America della potassa
simile a quella della Russia. Diecimille ne ebbe Cromelin per
avere perfezionate le tele in Olanda; e 25000 Brunel per la fab-
bricazione delle scarpe senza cuciture.

Ciò non che toccando ai Principi di reggere [illegible] presso un
[illegible] corporazioni, e la continuanza dei privilegj esclusivi [illegible]
lungo spazio d'anni, cosa che è perniciosa, e nè uno, nè prudente
sarebbe il consiglio di toglierli ad un tratto. Essi andando a cessare
daranno opera che le une e gli altri siene regolati così che siano
nocevoli il meno che sia possibile. Abbiamo osservato che il male
prossimo delle corporazioni sta nel servizio che diventino le arbitre
del prezzo e della qualità degli oggetti che vendono, e che quindi si
[illegible] i [illegible] quando vogliono carissime le merci e le manifatture
ne seguirà alla stagione. Con [illegible] che vogli una condotta di [illegible]
[illegible], e [illegible], ne [illegible] a [illegible] mai sempre colla stessa
saldezza che non permetta [illegible] e non [illegible] [illegible] quelle [illegible]

onde avere aiuto o per la mano d'opera che esige un vario maggiore ecco il provido mezzo di tener lontane le conseguenze funeste d'un simile monopolio. Vale lo stesso discorso riguardo ai privilegj esclusivi, i quali a differenza delle compagnie essendo temporanei porteranno tanto men danni quanto minore sarà il tempo accordato, e perciò saggiamente il Sovrano dell'Istro nella sua patente degli 8 Xbre 1820 [illegible] gli estremi d'un quinquennio e di un decennio.

IV. Compagnie di Commercio privilegiate. Le compagnie privilegiate sono nocive al commercio perchè favoriscono anzi estendono di molto il monopolio. Per compagnia privilegiata s'intende l'unione di parecchj negozianti o capitalisti i quali ottennero dal Sovrano la facoltà esclusiva di esercitare il commercio in una determinata parte del globo, senza timore alcuno di soffrire la concorrenza. Tali furono rispetto alla Francia e [illegible] quelle del Capo Verde, del Mare del Sud, della Baja d'Hudson, del Levante, del [illegible], di S. Domingo, delle Indie ecc. e presso a poco tali sono quelle delle altre nazioni. Ho detto che le compagnie privilegiate favoriscono anzi estendono di molto il monopolio. La cosa è verissima di maniera che le concessioni di privilegj esclusivi al confronto sono con tanto men nocivi. Imperocchè le compagnie [illegible] l'esercizio di [illegible] a chi non appartiene al loro ceto; i privilegj esclusivi mirano ad assicurare ad un solo il godimento di una [illegible]; ma le compagnie [illegible] l'esclusiva agli stessi commercianti della nazione. Simili istituzioni avessero almeno trovato il loro conto in questo monopolio lucroso, ma il fatto è che tutte quelle della Francia terminarono col disonore del fallimento, ad uno di [illegible] eccettuata per qua[l]che ventura quella delle Indie orientali, che tuttora [illegible]. La ragione e l'esempio la compagnia delle Indie istituita in Francia nel 1664 cominciò con un capitale di 4 milioni di franchi che venne ridotto in progresso a 30 milioni. Nel 1719 non ebbe più rendite di sorta e terminò con un debito di 10 milioni. Nè poteva altrimenti avvenire perchè il commercio non è [illegible] e non venga [illegible] a persone che vegliano alla maggior [illegible]

[illegible] uno sempre in giornata [illegible] suo libro per . 100, [illegible], e [illegible] fra
un commercio estenuato in una compagnia manca di attività e credito, manca di
due principali ragioni. I.° perchè la disuguaglianza e la comune azione non sciolte
o azione graziosa che ne sono gli agenti; ed è dimostrato che gli uomini merce
nari, [illegible] in certa guisa [illegible] le cui sanno [illegible] non [illegible]
i più [illegible] i più [illegible]. II.° perchè la macchina commerciale è più grande, più com
plicata [illegible] difficile il tener dietro al movimento di tutte le parti, e quindi
i [illegible] grandissimi [illegible] Stefano di tener dietro ai [illegible], e
per [illegible]. [illegible] altrove [illegible] della ricchez
za commerciale = Les [illegible] du commerce ne sont compris [illegible] et [illegible] privés. =

Ma come dirà taluno potran le nazioni dedicarsi a un commercio
vasto e grandioso senza il soccorso di simili compagnie? La risposta è fa
cilissima. Primieramente noteremo esser necessaria l'istituzione di simili
associazioni per la prosperità del commercio. Che necessaria non sia possiamo [illegible]
[illegible], solo col motivo, o in presenza di duecento individui facevano un annuo
commercio di parecchi milioni senza bisogno per uno scopo. Grande fu estremamen
te il commercio presso alcuni popoli antichi; grandissimo è oggi giorni e tutto [illegible]
[illegible] ragione, eppure quelli non conobbero questa non ha veruna compagnia privi
legiata. Troveremo in secondo luogo che quand'anche vi fosse un'opinione [illegible]
d'istituire delle compagnie di commercio, poichè non sappiamo vedere [illegible]
[illegible] della nazione il permetterle, ma senza la prerogativa di privilegiate. Al
lora oltre il beneficio di tenere lontano il monopolio, si avrebbe l'altro di render
ne più [illegible] i vantaggi della stessa compagnia. La [illegible] di [illegible]
a ciascuno verrebbe in capo d'istituirle. Cresce la morale, [illegible] di fare un
buon cattivo, mentre il timore della concorrenza servirebbe a freno ai [illegible] mali
e alle chimeriche imprese. E ha pure che [illegible] [illegible] amministrazio
ne: [illegible] come si è detto, da questi corpi morali. [illegible]
[illegible] le relazioni commerciali, [illegible] gli affari ne segue lo [illegible]
io, che [illegible] [illegible] [illegible]

terrone una necessaria vacillanza il timore, che altra scierà di commerci e d'altri commercianti si affrettino ad approfittare a lui tagli del no già o minciato equilibrio: e la si invece in privilegiato, a certezza che altri non potrà diminuire il terreno la renderà ardita nelle sue imprese, e nelle sue cessioni —

V.° Le Dogane. I commercianti non contenti di quei [illegible] una preminenza esclusiva ritraevano all'interno dello stato [illegible] una [illegible] inde goderla rispetto alle estere nazioni, temendone scemare dalla concorrenza. e tale uopo implorarono il braccio autorevole de' Principi acciò non fosse concesso l'approdo a quelle merci e manifatture stranie in tendo che quivi era occupata l'industria, e l'attività nazionale. i Principi aderirono facilmente ai loro voti, e venne ben presto la celebrata proibizione, la quale o fu indiretta caricando le merci straniere d'una gabella gravissima d'importazione, o diretta inibendone assolutamente l'ingresso. Ora quali furono gli effetti? In generale si può rispondere che le dogane negando interamente l'accesso, o aggravando di molto le merci straniere, ingenerarono il monopolio nazionale, d'onde quel dispotismo nei prezzo e nella qualità delle cose commerciabili, che siriam mostrato necessarissimo parlando delle corporazioni, e dei privilegi esclusivi. Ora si è poi ottenuto interamente l'intento? Chi basse per la negativa darebbe nel segno. Se l'inibizione ha per natura sua la gabella pesante, il contrabando è inevitabile. Dunque le dogane e divieti, l'[illegible] ai quali si [illegible] che hanno introdotto il monopolio; contrabbando che è tanto più certo, quanto più grave è l'imposizione. Se la concorrenza è vietata da un assoluto divieto, il contrabbando farà allora le sue veci.

Paragrafo 2.do

Degli ostacoli del commercio passaggieri ed indiretti —

Gli ostacoli del commercio posti dagli Economisti tra i così detti passaggieri ed indiretti si riducono a sette, cioè alla guerra, alle imposte troppo

alle miniere, ai profitti nocivi, all'alterazione delle monete, ai sinodi sulle esportazioni, alla reciproca gelosia delle nazioni. Cominciamo dalla guerra.

1.° guerra. La guerra nuoce moltissimo alla prosperità del commercio e impoverendo toglie mille braccia all'agricoltura ed alle arti, come altrove si è detto. Che, se un momento solo si rifletta alla progressione geometrica della specie umana, si vedrà qual danno ne avvenga ad uno stato dopo il volger di alcune generazioni, per alquante migliaja di vite mietute dal ferro ostile sul campo.

Il grande Eulero ci ha dato una tavola in serie ricorrente, il cui risultato generale si è che il genere umano potè duplicarsi in 24 anni, e che dopo tre secoli la potenza di una sola coppia potè giungere a quattro milioni d'individui. Posto adunque che in una guerra periscano dieci mille uomini, avremo l'infausto risultamento che in capo a 300 anni lo stato avrà perduto quaranta mille milioni d'uomini. Sia pure il calcolo dell'Eulero esagerattissimo, la natura proceda con una progressione più limitata, ovvero sia pure che per le malattie ordinarie, per influenze maligne straordinarie in capo a 300 anni non v'abbia che un decimo della popolazione che secondo il matematico che secondo doveva aver vita dai dieci mila che sono periti noi avremo tuttavia nella morte prematura di quegli infelici la privazione di quattro mille millioni d'uomini.

II.° Imposte troppo gravose. Nuocono non poco al commercio le imposte troppo gravi comunque stiano a carico dell'industria, o prendano di mira i generi di prima necessità. Se colpiscono l'industria è pur mestieri che i manifattori gli artisti incariscano i loro lavori, o che a risparmio del prezzo della mano d'opera non li conducano alla perfezione desiderata. Dunque in entrambi i casi è perduta la speranza di prevalere nella concorrenza, mentre pel già detto altrove sarà la preferenza sempre accordata alle cose che vengono offerte a minor prezzo, e che sono lavorate nel miglior modo. Vale lo stesso ragionamento per conto delle imposte sui generi di

prima necessità, perocchè il prezzo accresciuto a grande erre e i pressanti bisogni accresce necessariamente le domande della mano d'opera. Dunque i direttori delle fabbriche e delle manifatture sono nella necessità di accrescere il salario dei lavoratori, e quindi il prezzo degli oggetti che pongono in commercio, ovvero di adulterare i lavori donde la diffidenza, anzi l'impossibilità della vendita nelle piazze straniere.

III.° Prestiti pubblici. Anche i prestiti pubblici cospirano a danno del commercio, quai se non sieno giustificati dai bisogni pressanti e reali dello Stato, ne sono un vero flagello. Tre sono i mali gravissimi che ne derivano: aumento d'imposizioni per pagare gl'interessi dei capitalisti, e ne fa testimonianza l'Inghilterra, il cui debito ascende di oltre 800 milioni di ghinee, ha un passive per conto di questi interessi di oltre 40 milioni di ghinee all'anno. Uscita del numerario, cioè per pagare i relativi interessi ai capitalisti stranieri, mentre l'Inghilterra ha capitali di quasi tutte le Nazioni d'Europa. Progressi dell'agricoltura e delle arti arrestati, perchè gl'imprestiti pubblici favoriscono l'avidità dei capitalisti, i quali avendo l'opportunità di trarre un profitto dai loro denari senza fatiche chessia, non si danno il pensiero di acquistare delle terre, d'istituire delle fabbriche, di consacrarli al commercio, perchè in ciascuna di queste carriere vi ha d'uopo di molta attività, di mille cure non accompagnate dalle [illegible] e dai rischj.

IV.° Miniere d'oro e d'argento. Le miniere sono un altro ostacolo alla floridezza del commercio. Arricchiscono a principio la Nazione, ma tali ricchezze sono effimere, anzi perniciose. Si lavorò nelle miniere, tolse molte braccia all'agricoltura, alle arti, e ciò che è peggio, le toglie per sempre allo Stato, mentre le venefiche esalazioni dei metalli troncano assai presto lo stame della vita: e intanto la Nazione ben lungi dall'arricchirsi

diviene povera ed indigente del tutto, perchè avendendo [illegible] [illegible] [illegible] per una reale opulenza, si abbandona all'ozio, ed è ben presto astretta a mendicare dalle altre Nazioni persino le cose che servono ai bisogni, come avvenne della Spagna. E perciò Enrico IV° considerando ebbe a dire al ministro Sully: "[illegible] che mio popolo [illegible] fa cavar le miniere del ferro e del [illegible]." E quand'anche una Nazione ridondante di oro, e di argento volesse continuare ad essere industre ed operosa, dal naturale andamento delle cose sarebbe costretta all'inazione. Imperciocchè l'aumento di questi metalli porterebbe necessariamente quello del salario in tutte le classi degli artieri e dei lavoratori. Dunque il prezzo delle cose alzerebbe di molto, e perciò tolta la speranza di commerciare cogli esteri. Egli è perciò che il dotto Economista [illegible] ha notato che la Spagna dopo la scoperta del nuovo Mondo in fatto di manifatture e di arti si vede ridotta a tal [illegible] perciò [illegible] che i suoi lavori venivano rifiutati dagli esteri per essere a cose eguali molto più cari degli altri

V° Alterazione delle monete. L'alterazione delle Monete o nel titolo o nel peso rovina egualmente il commercio, e soprattutto l'esterno. Gli stranieri, come si è detto in altro luogo ricusano di avere delle relazioni commerciali con uno stato il cui segno rappresentativo abbia un valore sempre ondeggiante.

VI° Vincoli sulle Esportazioni. I Vincoli di qualunque sorta, specialmente quelli che rendono sempre incerta, sempre titubante [illegible] [illegible] sono la morte del commercio estero ed [illegible] [illegible] [illegible] che più [illegible] l'uscita dei superflui in grani in [illegible] ecc., il possessore di beni fondiari non adopera e le spese e le cure per migliorare i terreni, e per trarne la possibile maggior copia di

generi cereali, né l'aviere lavora e come si [illegible] [illegible]. [illegible] limitandosi ai soli bisogni interni privano sé [illegible] stato de' [illegible] avvii profitti che potrebbero ricavare da un commercio attivo [illegible] ri.

III.° Gelosia reciproca delle nazioni. Se tutte le nazioni stessero al loro posto, se tutte si limitassero a commerciare delle materie prime di cui abbondano, delle manifatture nelle quali eminentemente riescono, cadrebbe ogni gara gelosa, tutte si arricchirebbero, e ben lungi dal nuocersi si sarebbero di reciproco giovamento. Perché darsi il pensiere di emulare le sete colorate di Francia, gli acciaj d'Inghilterra, quando dopo mille, e mille esperimenti non venne fatto a veruna nazione di eguagliarne la squisitezza e l'eccellenza. Come è vero che ogni popolo per conto dei naturali prodotti ha ciò che non hanno le altre nazioni, ovvero l'ha di quella perfezione che non possono vantare le altre, così è pur vero che il clima, l'educazione, e alcune altre circostanze speciali di cui abbiam parlato altra volta danno ad un popolo un'attitudine per questa o quell'arte tutta propria di lui. Ma le nazioni opponendosi alla destinazione della natura vogliono primeggiare in ogni ramo di commercio, fare da sé quello che assai meglio viene eseguito dalle altre, aspirare ad una preferenza esclusiva, d'onde quelle rivalità che portan seco la discordia e la guerra, di che troppo abbondano le storie, e molto più gli annali moderni di Europa.

Capo Decimo

Della Bilancia del Commercio

Il confronto che fa una Nazione delle merci date con quelle che acquistò dalle piazze straniere costituisce ciò che i Politici chiamano Bilancia del Commercio. Risulta dagli esami fatti che diede più di quello che acquistò? Ella conclude che la bilancia è in suo vantaggio. All'incontro se l'importazione è stata maggiore dell'esportazione, dolente si avvede che il suo commercio è stato passivo. Che se trovi eguagliate le partite fra le merci importate ed esportate, inferisce che non v'ebbe nè guadagno nè perdita. Ma come potrà Ella conoscere questo stato o progressivo, o retrogrado o al pari? Un Negoziante il quale ha ne' suoi libri altrettanti testimonj fedeli dell'entrata e dell'uscita, dei debiti e dei crediti della sua Casa di Commercio, può conoscer quasi direi a colpo d'occhio come vadano le cose, e conoscerlo colla maggior sicurezza e precisione. Ma trattandosi del bilancio complessivo di tutto il Commercio d'una Nazione, come potrà venirne a capo l'Uomo di Stato, senza timore che sieno incerti gli elementi sopra i quali ha fondato i suoi calcoli? Imperciocchè un bilancio generale e genuino non può essere fuorchè il risultato di tanti bilanci particolari quanti son quelli che alla mercatura si consacrarono, e che d'altronde hanno delle relazioni commerciali cogli stranieri. Ora chi non sa che il segreto è il primo nume dei Commercianti, e che l'interesse e l'onore fanno ad essi un divieto di rendere palese la loro situazione? All'ombra del credito che godono, con tenuissimi capitali fanno un

commercio ma vantaggioso, e mostrano d'essere più potenti, e più floridi di quello che sono in fatto; opinione che sarebbe per sempre perduta se far dovessero di pubblica ragione lo stato delle loro finanze.

Convinti i Politici che per questa via non si giungerebbe alla meta, che quand'anche si potesse sarebbe per parte de' governi un atto violento ingiusto, per conto de' commercianti una misura rovinosa e fatale, giurarono che tener si dovesse un ben diverso sentiero. Ma nel fissarlo non tutti la sentirono alla stessa maniera, e chi si avvisò di stabilirlo nell'interesse del denaro, chi nel valore dei generi che servono alla sussistenza, chi nel prezzo delle terre, chi nel confronto delle merci entrate ed uscite dai registri daziarj, e chi per ultimo nello stato del Cambio. Esaminiamo ad uno ad uno questi mezzi svariati, e vediamo secondo i calcoli di una probabilità ragionevole quale ne ebbe la preferenza.

I. L'interesse del denaro. Il ragionamento di quelli che riguardano l'interesse del denaro come indizio sicuro della prosperità o decadenza del commercio di una Nazione, in sulle prime sembra d'assai concludente. Il denaro dicon essi è una merce, un capitale il cui valore al pari di tutte le altre merci è nella ragione inversa della sua quantità; dunque i possessori di questo capitale, chiesti di darlo ad interesse esigeranno tanto di meno quanto più copiosa sarà questa massa, tanto di più quanto meno abbondevole. Ma è ormai dimostrato che la massa del denaro cresce o scema negli stati secondo che il loro commercio è attivo o passivo, dunque il minimo interesse del denaro sarà prova della massima floridezza del commercio di una Nazione; come per ragione de' contrarj il massimo interesse sarà un argomento evidente della sua decadenza. Così che un tal ragionare sembra d'assai concludente. Ma come una norma deve essere di sua natura invariabile, non soggiacer a veruna eccezione, così nel caso

caso nostro non possiamo ammetterla, perchè talvolta è accaduto che una nazione abbondasse di denaro, che l'interesse fosse minimo, senza che una tale abbondanza sia figlia di un commercio attivo e vantaggioso. La scoperta del nuovo mondo rese la Spagna ricca d'oro e d'argento sopra tutte le altre nazioni; in conseguenza l'interesse del denaro divenne minimo in quello stato. Non vi ebbe dunque parte il commercio attivo, anzi se vi ebbe popolo neghittoso ed inerte in proposito di agricoltura, di arti, e di commercio lo fu certamente la Spagna dopo l'infausto dono delle miniere. Altrove abbiamo notato come ella sia divenuta tributaria delle altre genti anche negli oggetti che servono ai primi bisogni della vita. Non basta. In Francia appena terminata la rivoluzione non si esigeva un'interesse maggiore del quattro per cento, quantunque il Codice civile permettesse il cinque nei contratti civili, il sei negli affari commerciali. Se il tenue interesse facesse prova in ogni caso della prosperità commerciale di un popolo la Francia avrebbe toccato a quell'epoca gli estremi. Eppure era assai lontana da una tale floridezza, dopo molti lustri di politiche vicissitudini. Dunque il denaro vi ridondava per una causa di molto diversa, anzi del tutto nemica al commercio, voglio dire la guerra. Recato il ferro e il fuoco appresso che tutte le genti d'Europa assai più incivilite che intese fece sue le ricchezze del continente; non è dunque a stupire che l'interesse del denaro fosse assai mite. Ma se l'effetto è lo stesso, la causa è tanto diversa quanto differiscono tra loro la guerra e la pace, la rapina, ed il commercio.

2.do Il valore dei generi che servono alla sussistenza. Altri stanno pel valore dei generi che servono alla sussistenza d'una nazione. Ove siano a caro prezzo inferiscono che vi sovrabbondi il denaro, inerendo sempre al principio che le cose commerciabili raffrontate col segno apprezzatore sono comparativamente tanto più care, quanto più abbondano, e tanto meno valgono quanto minore è la sua massa. Ma giova riflettere che non è questo un criterio sempre sicuro, imperciocchè può accadere che i generi cereali costino molto quand'anche non vi abbia gran copia di denaro frutto d'un commercio attivo, come [illegible] l'hanno a cagione d'esempio le annate nelle quali è stata infinitamente scarsa la merce. È pur forza che il prezzo cresca in ragione della sua rarità, e che se ella è stata un quarto degli anni ubertosi sia venduta il quadruplo e numerario non s'è alterato, nè c'entra in conto alcuno il commercio, anzi la cosa può avverarsi pur troppo anche presso di Popolo di limitata fortuna e poco o nulla commerciante. Inoltre abbiamo altrove osservato come le leggi sempre varianti intorno all'esportazione dei grani favoriscano il monopolio, e come le merci ridotte in mano di pochi incariscano a danno della popolazione. Dunque il prezzo alto delle derrate può esser una conseguenza funesta del monopolio, non già un frutto benefico di molto denaro circolante in grazia di un commercio attivo e fortunato.

3.o Il valore dei beni fondiali. Quelli poi che tengono come norma infallibile di un commercio attivo o passivo, l'alto o basso valore delle terre ragionano a un dipresso alla maniera dei sostenitori delli due criterii testè accennati. Le terre dicon essi sono un valore, un capitale. Dunque valeranno in ragione [illegible]

Ve n'ha molto in circolazione? Dunque sarà elevato il loro prezzo. Ve n'ha poco? Dunque verran avvilitissime. Nel primo caso la nazione avrà un commercio vantaggioso; nel secondo sarà passivo. Ma se mostrare si potrà che il prezzo basso delle terre non prova sempre una scarsezza di denaro e un commercio decaduto, ne verrà che noi saremo in diritto di non aderire alla loro sentenza. Se una nazione chiamata dalla natura ad esser agricola tradisce i suoi veri interessi, e invece si consacri pressochè tutta alle manifatture, alle arti, noi vedremo invilite le terre a fronte che vi abbondi l'oro e l'argento frutto di un commercio attivo sostenuto e risultato di un'industria felice. Questa nazione l'abbiamo nell'Inghilterra, la quale non coltiva che un decimo delle sue terre per darsi tutta alle arti. Degenere dalle saggie istituzioni di Elisabetta oggi a stento coltiva quella parte di suolo che appena può provvedere a' suoi bisogni, nè raro è il caso che vada mendicando del grano degli stranieri. Infatti di trenta milioni d'acri coltivabili, tre soli vengono trattati dall'aratro. Dunque è pur forza che le terre sieno a vilissimo prezzo. Ma lo sono perchè non v'ha compratori, e non perchè il commercio vi sia passivo, e svantaggioso. Un'altra pure causa può influire nel prezzo basso delle terre, cioè le [illegible] dirette di troppo gravose. Chi acquista un bene fondiale calcola sulla rendita netta, e di tanto scema l'offerte quanto maggiori sieno i pesi annessi al fondo.

4.ta I Registri delle Dogane. Più sicuro a taluni è sembrato il confronto delle merci entrate ed uscite, desunto dai libri daziarj. La prima vista pare certamente che un simile prospetto debbia offrire dei risultati felici e sicuri, mentre quanto v'ha, e quanto viene in uno stato soggiace all'ispezione dei Doganieri, e tutto è notato nei libri da-

Registri per l'esazione delle relative gabelle. Ma sarebbe così tranne contro questa presunta sicurezza e precisione. E quanto all'importazione è da notarsi in primo luogo che vi hanno alcuni oggetti i quali non sono assoggettati a gabella; dunque non fanno parte dei prospetti daziarj. 2.do indivisibile compagno dell'importazione è il contrabbando talvolta eseguito dalla destrezza dei proprietarj e talvolta favorito dalla venalità e corruzione dei doganieri medesimi: viene eseguito dalla destrezza dei proprietarj qualunque volta si tratti di oggetti preziosi come sarebbero gioje, merli, ecc., i quali occupando pochissimo luogo sono custoditi dagli stessi importatori. Viene favorito dai Doganieri quando si tratta di merci voluminose, nè rado è il caso che vinti costoro dall'attrattive di un largo compenso o lasciano entrare gli oggetti senza gabella o notano nei registri la metà od un quarto di quanto viene importato. Ed ecco delle grandiose partite che non entrano nei registri d'importazione..

Lord Keith... nel 1784 con un calcolo d'approssimazione mostrò al parlamento che i contrabandi d'importazione ascendevano in Inghilterra alla somma di due milioni di lire sterline. L'affare non andrà meglio a dì nostri; e per una troppo giusta illazione possiamo credere che la frode non sarà minore presso l'altre nazioni. Vale lo stesso ragionamento per l'esportazione, anzi l'incertezza dei risultati è maggiore se il Principe per favorire l'agricoltura od un'arte qualsiasi abbia non solo esentato dalle gabelle ma promesso un premio agli esportatori. In simil caso è assai facile che l'ingordigia prenda il partito di far uscir più volte lo stesso oggetto per averne un premio, e duplo, e triplo sull'identica partita

di derrate, e di merci locchè in Inghilterra accade frequentem.te È stato notato dalle Dogane Dogane per ben due e tre volte il med.° oggetto, locchè certamente non dà risultati di registri molto fedeli.

5.to Prezzo del Cambio. Vengono in ultimo luogo gli Economisti, i quali ci danno come norma sicura della decadenza o prosperità del commercio il Cambio di una piazza al di sopra o al disotto del pari. Quando abbiamo parlato del cambio notammo che il valore del denaro di una piazza commerciante cresce nella ragione diretta delle ricerche; e che perciò quella piazza sopra cui v'ha grande copia di persone che chiedon denaro il suo valore si alza. D'onde ne viene che deve dare di più di quello che verrà pagato per suo conto in una piazza corrispondente; e che questa per ragion di contrarj, sarà di meno qualunque volta deggia cambiare con essa. Quindi se Venezia dia 26 lire italiane e 50 centesimi per una lira sterlina in luogo di 25; Londra cambiando con Venezia per 24 italiane non darà una lira sterlina ma 18 scellini e 9 denari. Locchè prova che il Commercio d'Inghilterra è prospero perchè al disotto quello di Venezia in stato di decadimento perchè al disopra del pari. Ma nell'atto che danno il corso del Cambio a norma dello stato progressivo o retrogrado del Commercio non vogliono che si stia a quello che può offrire una piazza in una settimana o in un mese, mentre vi possono essere delle peculiari vicissitudini che alterino per un qualche momento il corso naturale delle cose. Tale sarebbe il timore di una guerra imminente. Vogliono invece che si prenda la cosa con delle misure più ampie, e che imitando le famiglie le quali non giudicano delle loro entrate dai prodotti di un anno, ma dai risultati di un intero decennio, si miri al giro di qualche anno per giudicare dello stato commerciale di una nazione. E nel confronto

vogliono che non si miri al corso di questa piazza con le altre piazze ad una ad una, ma calcolate in complesso. Imperciocchè può darsi che con alcune cambj al di sopra del pari, con altre al pari, con altre al di sotto del pari. Converrà dunque vedere questi diversi rapporti; e se col maggior numero delle piazze cangi al disotto del pari si verrà a concludere che il suo Commercio è attivo, e che viceversa sia passivo se al di sopra del pari.

La Nazione che in fatto primeggia nel commercio attivo è l'Inghilterra, e non senza ragione abbiam detto che il tridente di Nettuno sta nelle sue mani. Pure a fronte di tanta preminenza ella è ben lontana da quello stato di opulenza che i meno veggenti le accordano. Secondo il calcolo più moderato dovrebbe avere, come segno del suo Commercio attivo quattrocento milioni di sterline in circolazione, quando tutta la massa del suo numerario non eccede i quaranta sette milioni. Dove sono andati gli altri 353 milioni? Dove 900 milioni del debito pubblico? Tutte queste somme esorbitanti vennero spese per sostenere le false pretensioni d'un Commercio generalmente esclusivo. Quindi una terribile Marina mercantile e militare, quindi forze terrestri e marittime per conto del Governo, e della Compagnia dell'Indie Orientali, quindi fortezze, magazzini, approvigionamenti, quindi sussidj alle potenze per eternare la face della discordia nel Continente. Ecco dove andarono tanti tesori, tante [illegible]ni. Non era meglio che più moderata ne' suoi voti tacesse, e lasciasse fare, commerciasse senza pretendere ad un primato esclusivo, senza turbare i diritti delle altre Nazioni? E che di presente ha nelle sue mani se non quaranta sette milioni di sterline? E non avrebbe ottenuto eguali risultamenti da un Commercio più moderato, e da un sistema politico più consono all'equità verso gli altri, ai veri interessi verso se stessa?

Fine della Prima Parte

[illegible] ricavo [illegible]
[illegible] ho conformato il seguente calcolo di prospetto [illegible] dall'[illegible]
[illegible] le attività medesime, indi tolte le [illegible] e [illegible]
[illegible] al detto fratello Giuseppe, e che noi fratelli [illegible]
Del calcolo
[illegible] ho appoggiati [illegible] di un [illegible] e che non [illegible]
[illegible]

[illegible] annuale

[illegible]
[illegible] 400: con cui [illegible] la dote della
[illegible]
[illegible] Chiesa di Castello [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Vigo di Magagna [illegible]
[illegible] da [illegible]
[illegible] Francesco [illegible] 1807 [illegible]
[illegible] di Radeano [illegible]
[illegible]

miglioramenti [illegible] con [illegible]
[illegible] radicali [illegible]
[illegible] 18 [illegible]

[illegible]	[illegible] Gennaro	[illegible]
	[illegible] marzo	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] settembre [illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	7. 8[illegible]
	[illegible] di Radeano	5. 81
	[illegible]	[illegible]0. 40
	[illegible]	[illegible]. 17.

[illegible] [illegible]
[illegible] e che [illegible] / [illegible]
[illegible] 18[illegible]

59.99.
[illegible]

Canonico ...
1°2.3.6.

T. Capurino

2

Elementi di diritto
mercantile, cambiario, di navigazione, marittimo
(6 fascicoli)

[illegible] 1623 [illegible]

12
540
180
720

2 1/2 44

4/2 1/2 176/2

4/4 176/2 88

5/2 176/2

176 179

88 44

4

[illegible]

Elementi di Diritto

Mercantile, Cambiario, Marittimo, e di Navigazione

Parte I.ª

Scienza del Commercio

Capo I.º

Cenni intorno all'origine ed ai progressi del Commercio.

Considerato il Commercio, come [illegible] per [illegible], come una [illegible] permutazione di cosa con cosa, noi lo troviamo [illegible] fino dai [illegible]. Quando le Divine Scritture ci dicono che Abele era pastore [illegible] della terra noi raccogliamo agevolmente che avevasi tra essi una permutazione de' frutti del suolo, e dei prodotti della greggia, ed ecco [illegible] principj del commercio [illegible] che quindi [illegible] le arti [illegible] quanto [illegible] l'umano ingegno lo accrebbero anzi lo [illegible] a quella [illegible] alla quale [illegible] pervenuto ai nostri giorni.

[illegible] tutti gli uomini [illegible] amarono di [illegible] il [illegible] di [illegible] costituiti alcuni [illegible] uniti [illegible] della città. [illegible] il commercio [illegible] alla popolazione [illegible] commerciare con quelli della [illegible] dei frutti del suolo coi risultamenti dell'industria [illegible] un continuo [illegible] andamento d'interessi [illegible] una vicenda [illegible]

[illegible] confusione [illegible] dopo il diluvio [illegible] relazioni commerciali; [illegible] ristrette alle poche città [illegible] comunque [illegible] alle regioni [illegible]. [illegible] di certa [illegible] una [illegible] di una terra chimerica [illegible] quanti erano le [illegible] con quella confusione. [illegible] emigrarono [illegible] a [illegible] regioni [illegible]

[illegible]e, e più comode.

[illegible] [illegible] un [illegible] e [illegible] [illegible] di una [illegible] sempre più agiata [illegible] avidamente [illegible] [illegible], [illegible] le une e le altre il premio superfluo per [illegible] [illegible] [illegible] la [illegible] [illegible] ragione avea [illegible] [illegible] [illegible] commercio [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] le città, e le vicine campagne, fra [illegible] gione e nazione fu per molto tempo terrestre; assai più tardi [illegible] marittimo, nè alcuna cosa poteva andare diversamente. Sappiamo che il commercio di terra, facevasi [illegible] a mezzo degli animali. Le Regioni [illegible] l'entrata [illegible] della civiltà del genere umano; [illegible] gli animali più comuni erano i cammelli, servivansi di questi per le relative [illegible], [illegible] il più antico [illegible] l'abbiamo nelle carovane di quei Madianiti, ed Ismaeliti ai quali venne venduto Giuseppe per opera de' suoi stessi fratelli. Ritornavano costoro da Galaam coi cammelli carichi di [illegible]

e andavano in Egitto dove il costume d'imbalsamare i trapassati avea [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] d'Arabia, ed i profumi.

[illegible] nel [illegible] il fatto di Giuseppe ho ricordata un'epoca [illegible] di oltre cinque secoli. [illegible] che quantunque il commercio [illegible] di sua natura sia molto più facile del marittimo, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di molto tempo, e di molta [illegible]. [illegible] [illegible] gli animali [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il [illegible] di [illegible], Menes re di Egitto quello della costruzione [illegible]. All'epoca di Giuseppe molte di queste cose eran [illegible], non [illegible] tutte. [illegible] [illegible] [illegible] un [illegible] [illegible], ma non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] agli animali [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] rendeva il [illegible] molto incomodo. [illegible] anche [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] avrebbe [illegible] [illegible] [illegible]. Il commercio di terra [illegible] in tutta l'estensione del [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

nali e dei fiumi; ora eccoci alla navigazione la quale ci darà una serie di osservazioni, e di molto tempo. Alcune tavole galleggianti sull'acque dovono essere state le prime maestre degli uomini, i quali vedendone circolare avran veduto che l'uomo stare sulle infranti onde. Dappoi si sarà potuto l'uso dei tronchi d'albero incavati col fuoco, come a' di nostri costumano i selvaggi dell'Africa e dell'America. Ma trovare a direzione la mercè del timone, l'uso delle vele e dei remi ed e condurre l'uso di queste ~~e di~~ e di quelli non potè essere affare di poco tempo.

I lenti progressi della navigazione fluviale ci mostrano che devono esser stati lentissimi quelli della marittima, e che il commercio marittimo, è d'una data assai posteriore al terrestre. Infatti la storia sacra non ce lo addita più antico dei giorni di Salomone, e la storia profana ci dà i Fenicj pel primo popolo che abbia osato d'affrontare le procelle, e i venti. Tiro, e Sidone ci vennero presentati quai ricchi fondachi di quanto davano la natura, e l'industria delle più colte regioni dell'Asia dell'Africa dell'Europa. Le colonie piantate singolarmente dai Tirj nell'isola del golfo Persico in quelle del Mediteraneo, nella Grecia lungo le coste della Spagna e dell'Africa ben ci mostrano l'estensione del traffico dei Fenicj. E' fama che penetrassero persino nell'isole Cassiterj, ossia nell'odierna gran Bretagna per acquistarvi lo stagno, e che giungessero fino a Thule, comunemente creduta l'Islanda de' nostri giorni. Tiro eclissò col suo splendore tutte le altre ragioni commerciali finchè insuperbita in seno a tanta opulenza osò resistere contro i suoi antichi signori. Nabucodonosor pria alla rendita, e di Alessandro venne sterminata. Ma come gli abitanti primi dell'esilio avevano mandato altrove le loro ricchezze, così una nuova Tiro più ricca e più commerciante in breve tempo comparve.

Cartagine colonia Tiria seguì le tracce della sua antica patria, e giunse a occupare il secondo posto per estensione e per la prosperità del suo commercio.

La Grecia è senza fallo la regione, che coll'industria de' suoi abitanti potea ajutare la causa di Tiro, e Cartagine, ma non incominciarono le

le guerre che ebbe a [illegible] con [illegible], molto più le interne [illegible] le [illegible] [illegible] [illegible] della [illegible] in cui era diviso quel [illegible]. [illegible] a più potente [illegible] il suo commercio [illegible] il mezzo di prima [illegible] [illegible] [illegible] della terra Grecia, e del [illegible] Eusino. Quindi non è che da ma-[illegible] [illegible] stranieri procedenti dall'Asia e dall'Italia, e i suoi commercianti non ebbero mai intraprendenti un [illegible] [illegible]

Più fortunati, e più [illegible] furono i [illegible] che [illegible] ~~fuggiti dalla~~ lor patria approdarono alle coste meridionali della Gallia e vi fabbricarono Marsiglia. Quella nuova Repub. astretta dalla sterilità del suolo a coltivare la pesca ed il commercio fece dei progressi giganteschi. [illegible] a tale da ingelosire Cartagine, ma [illegible] [illegible] difendersi, e mandare a vuoto i colpi di chi mirava ad opprimerla.

Alessandro il Grande cangiò faccia al commercio. Tiro adeguata al suolo per l'opera dell'invitto [illegible] non sciolse più le vele ai venti, e l'Egitto che dapprima rifuggiva ogni relazione commerciale divenne ospitale, e commerciante. Alessandria piantata da quel conquistatore in luoghi estremi del suolo Egizio divenne la chiave del commercio dell'India e il centro di quello d'Occidente. I Tolomei cui toccò in retaggio il Regno Egizio [illegible] [illegible] i vantaggi del commercio marittimo, anzi per assicurarsi una [illegible] esclusiva tennero delle flotte numerose nel mar rosso e nel mediterraneo. [illegible] e l'industria è la [illegible] del [illegible], la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Veduto che il resto del mondo era lo [illegible] di [illegible] [illegible] Roma [illegible] i fondamenti di quella [illegible] [illegible] sono [illegible] senza avvedersi e tutte forse senza [illegible]. [illegible] [illegible] di Marsiglia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], e [illegible] quelle [illegible]-ni che [illegible] a [illegible] del commercio marittimo [illegible] di [illegible] vittime dell'avarizia e dell'ambizione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-rono contro la [illegible] loro nemica, e illustrarono il [illegible] [illegible] [illegible] di Roma. E noi come i figli di Quirino [illegible] propizi i lor voti, e come dopo una lunga vicenda di sconfitte e di vittorie

annientarono quella [illegible] che [illegible] allora [illegible] dei mari. Cartaginesi Roma divenne signora di tutta la terra [illegible] colla celerità del baleno, e quindi ebbe anche in mano il commercio di tutte le nazioni. Ma [illegible] solo a misurarsi co' suoi nemici sul campo, e lottare con le [illegible] per conservare la sua libertà minacciata dai Demagoghi, si contentò che i popoli vinti facessero a loro agio il commercio, e non si commerciava che per trovar [illegible] Africa per vivere, e gli [illegible] dall'India [illegible]. [illegible] non ha [illegible] ogni anno [illegible] da Roma per [illegible] da oltre cento navi, e il denaro che si spendeva per acquistare [illegible] e gemme e quanto poteva servire alla voluttà ed al fasto dei Romani [illegible] a [illegible] milioni di sesterzj o [illegible] milioni di franchi.

Così andarono le cose sino ai giorni dell'imperatore Costantino, il quale trasferendo a Bisanzio la sede dell'impero Romano mal provvide ai commercj d'occidente, e per gli [illegible] quelli d'Oriente. Costantinopoli nella [illegible] dell'[illegible] divenne [illegible], che non permise la rovina [illegible] dei commercj e anche quando gli Romani [illegible] al [illegible] loro estero. L'ultimo crollo che ebbero gli occidentali venne con l'invasione dei Barbari, e per lunga [illegible] soggette ai loro dominj [illegible] non conobbero altro commercio se non quello che fanno [illegible] per [illegible] ai [illegible] della vita.

[illegible] Italia [illegible] di Venezia e di [illegible] [illegible] ottavo un giogo tanto insopportabile, e [illegible] per quasi mezzo [illegible] l'arbitra di tutto il commercio di Europa. Venezia, Genova, Pisa, Firenze [illegible] il [illegible] dei mari, e [illegible] il commercio della [illegible] del Levante, del mar Nero, dell'Indie orientali, ed [illegible] né ancora erano il magazzino dove si depositavano le manifatture, e le merci recate dalle più remote regioni. [illegible] determinare il tempo in cui le genti del Nord [illegible] prendevano dai commercianti italiani che gli [illegible] ai loro bisogni o ai loro piaceri.

e l'interiore [illegible] ammiraglia grosse e lunghe i nemici [illegible] Germania. [illegible] loro navi tra Veneziani e [illegible] no di limitare gl'Italiani a concorrenza. [illegible] compagnie [illegible] il privilegio di [illegible], ma non giunsero a prevaler nel commercio. Gl'Italiani erano [illegible] i mezzi [illegible] di levante, e perciò continuarono ad esser accolti con più di favore. Non basta. I legni delle città anseatiche doveano uscire dal Baltico, varcare l'Oceano sino allo stretto di Gibilterra, trascorrere una parte del Mediterranea, prima di giunger ai porti [illegible] sciogliessero le vele ai venti. E perciò il loro viaggio era molto più lungo, molto più esposto ai pericoli marittimi, più gravi riuscivan le spese, e quindi minore l'utilità.

Straordinarj avvenimenti diedero un colpo mortale al commercio degl'Italiani, cioè la scoperta del capo di Buona Speranza fatta nel 1487 da Bartolomeo Diaz capitano portoghese e quella dell'America seguita per opera di Cristoforo Colombo nel 1492. Oltrepassato il Capo di Buona Speranza si andò all'Indie Orientali e si ritornò alle Regioni occidentali senza aver mestieri di Alessandria e delle coste di Egitto, senza prender dalle mani degl'Italiani le derrate e le manifatture dell'India. [illegible] l'America [illegible] la massa del numerario, vennero alterati i rapporti fra le cose e il segno rappresentatore delle stesse; onde gravissimo turbamento nel commercio per le Nazioni che non entrarono a parte di quella scoperta. Il male peraltro si rimediò fra non molto, e [illegible] l'oro fra le nazioni commercianti di Europa ridacque il livello [illegible].

Spagnuoli e Portoghesi dettarono in tutte [illegible] la legge, e divennero in gran parte gli arbitri del commercio, ma illusi dall'apparente grandezza ben presto cominciarono a dormire il sonno di quell'apparente ricchezza [illegible] ricchezze. Crederono che la copia dell'oro fosse una vera ricchezza [illegible] si avvidero [illegible] vera [illegible] sta nell'industria, e nell'incremento [illegible] delle nazioni; quindi non andò guari che i loro metalli preziosi passarono

rapidamente alle altre genti, che mali mendicarono quanto empie ai sogni reali e di opinione. Gli errori della Spagna, e del Portogallo furono una lezione salutare per gli altri popoli di Europa. Francesi, Inglesi, Olandesi ed altri si tirarono alle dovizie, alle conquiste di qualche parte del nuovo mondo, e dell'Indie orientali; fra tutti tennero fermo il principio che la sola, e reale grandezza d'uno stato consiste nell'attività, e nell'industria. Gli Olandesi il cui suolo non era a portata d'un commercio di proprietà si diedero a quello di economia, e l'arricchirono. L'Inghilterra, e la Francia che potevano con avvicenda dare il proprio e l'altrui superfluo coltivarono tutte due queste fonti di non mentite dovizie. È naturale che gelosia di preminenza armasse queste rivali, e che di quando a quando accendesse la rea face della discordia. Quindi per ben tre secoli ostinate guerre le quali decisero ora del supremo potere dell'una ora dell'umiliazione dell'altra; sinchè si è dato la mano colei nelle cui mani omai sembra ridotto il tridente di Nettuno. L'Inghilterra godrà lungamente di tanto potere? L'esperienza che fa e può indagare chi è, e chi ha voglia di essere nell'avvenire —

Capo 2.

In che consista il Commercio, e quali sieno i beni che ne derivano —

Sotto il vocabolo generale di Commercio noi dobbiamo intendere qualunque passaggio che fanno le cose dalle mani d'un proprietario a quelle di un altro a mercè d'un prezzo convenuto.

Quando il conguaglio è di merci con merci dicesi permutazione; quando di denaro con merci chiamasi compera, e vendita; quando di denaro con denaro cambio si appella.

Questa permutazione, questa compera e vendita, questo cambio suppongono tre cose: la materia, e vogliam dire la merce, ~~il venditore~~ il produttore della materia ossia il venditore, il consumatore della materia

sia il compratore.

Quanto alla materia può essere o di cose in natura, come i generi cereali, le pietre, i metalli, e allora il commercio è di materie prime; o di cose modificate dall'arte, come panni, stoffe, tela, etc., e allora il commercio è di materie lavorate. Il primo offre i doni spontanei della natura, il secondo ciò che in ragione composta dei doni della natura e dei risultati risultati dell'industria modificatrice.

Quanto ai venditori e compratori giova osservare che stando alla essenza e allo spirito del commercio non è vero venditore chi non produce, né vero compratore chi non consuma. Infatti senza produttori non esistono le materie da porre in commercio, e senza consumatori le materie non hanno verun valore. Donde dobbiamo a buon diritto conchiudere che quelli, i quali dicon i commercianti in fatto nol sono, mentre ~~tante~~ ~~persone intermedie~~ fra i produttori e i consumatori né producono né consumano, ma si costituiscono come altrettante persone intermedie fra i produttori e i consumatori vendendo agli uni quello che acquistarono dagli altri. Ma perchè nella maniera comune di esprimersi appelliamo commercianti quelli che acquistan le cose dei produttori per darle ai consumatori così ci serviremo ancor noi di questo vocabolo nel senso che dato gli venne dall'uso, sia dall'abuso.

Tra quali sono i beni di cui è apportatore il commercio si annovera il ben essere delle nazioni che è quanto a dire I. provvedere ai bisogni ed all'agiatezza dei popoli [illegible] II. tutelare la loro sicurezza interna; III. garantir l'esterna; acuire l'industria e quindi accrescere la ricchezza dei cittadini; promuovere e mantenere la pace; VI. ispirare costumi miti e gentili; VII. convertir la probità in un bisogno.

Quando si dice che il commercio provvede ai bisogni e all'agiatezza dei popoli dobbiam prendere il vocabolo bisogno nella sua maggiore

estensione

e candotare che per essi sono indicati non solo quelli che reali ap-pelliamo ma quelli che derivano dall'abitudine, e dall'opinione. Imperchè il selvaggio vive a sè stesso, finchè conduce in ragione delle sue sensazioni, i bisogni suoi non vanno al di là d'una pelle per coprirsi, d'una zolla per riposarsi, dell'acqua per dissetarsi, dei frutti della natura o delle prede della caccia per sfamarsi. Ma quando l'uomo vive in una società incivilita, i suoi bisogni vanno misurati colla sua educazione, colle sue inveterate abitudini. Ora se il commercio è precipuamente inteso a prestargli quanto ama quanto desidera, ne verrà che provvido accorrerà ai suoi bisogni. E se ci provvede come è di fatto sien essi reali o di opinione, non può non esser ministro di felicità. Imperocchè l'uomo non è infelice perchè non ha quello che non conosce ma perchè gli manca quello che forma oggetto de' suoi voti caldissimi. Il selvaggio, privato di ogni raffinamento sociale non è in conto alcuno turbato perchè non può desiderare la vita del cittadino lusso, ma egli sarebbe molto infelice se circondato da mille bisogni fittizi si trovasse nell'impossibilità di soddisfarli.

Abbiamo detto in questo che il commercio influisce su la sicurezza interna delle nazioni. E invero gli uomini non sono rei e nemici perchè non possono conseguire quello che bramano ardentemente e non quando i loro bisogni non sieno soddisfatti, o vivano una vita oziosa ed inerte. Nel primo caso sono rei ed nemici perchè non possono conseguire quello che bramano ardentemente, nel secondo lo sono perchè in seno all'inerzia ed infingardaggine è più forza che sorgano le passioni nemiche della sociale armonia. E così dice l'autore della Catilina: nutricem malitiam omnium otiositas. Il commercio serve di possente barriera contro i fatti d'ordine sociale, e di agiatezza fa tacere quell'istinto irrequieto che tormenta il cuore umano ove i suoi voti non siano soddisfatti. Ma non v'ha commercio senza un

incedante lavoro mentre è una forza che viene alimentato dall'agri-
coltura dalle arti in una sanità [illegible] e [illegible] delle Na-
zioni; dunque è mestieri che l'ozio venga bandito da quelle Società
che si confacerano a questo ramo di nazionale ricchezza, e con esso
anche [illegible] nazioni che conoscono l'ordine [illegible].

Si è detto in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]: è dimostrato dalla non fallace esperienza che la [illegible]
[illegible] è in [illegible] [illegible] e in ragione diretta del loro potere. Quan-
to più grande e [illegible] è uno stato quanto maggiore è la [illegible] che [illegible]
[illegible] a chi [illegible] di provocarlo e di offenderlo tanto più remo-
to è il pericolo di venire turbato. Le nazioni che [illegible] il [illegible] della
[illegible] che [illegible] di ingrandirsi a [illegible] [illegible],
vedono la somma distanza che corre fra le [illegible] forze e quelle
della Nazione che vorrebbero attaccare [illegible] dall'impresa [illegible].
E quando anche le più poderose [illegible] nel proprio potere e valore
[illegible] di misurarsi, la nazione [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] morale e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. E tutto questo è di-
mostrato dalla [illegible] esperienza, ragione ed esperienza pure concorrono
a [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] un commer-
cio [illegible] [illegible] [illegible] nazioni il comun maggiore [illegible]
in [illegible] [illegible] altre [illegible] [illegible] nazioni. [illegible]
[illegible] a [illegible] [illegible] stato a [illegible] [illegible] commercio [illegible]
[illegible] in [illegible] e mantenute degli [illegible] [illegible], parte
[illegible] di fuori, atta a ottener la [illegible] [illegible]
[illegible] ove taluno [illegible] di [illegible]. [illegible] anche ciò che [illegible]
[illegible] le merci del commercio [illegible] i mezzi di accrescere le [illegible]
[illegible] [illegible] che Ella [illegible] abbastanza illuminata [illegible]
[illegible] nel miglior modo possibile. [illegible]
[illegible] [illegible]. Ma [illegible] quanto [illegible] [illegible] [illegible]

l'oro lusso è provato. Non basta porre in piedi numerosi eserciti e-
sarti il valore, alla gloria, è d'uopo avere e chi mantenerli. Quindi vegiamo
che in Europa vi sono anche potenze così dette di primo rango perchè mol-
te vogliono giovare di molta gente, perchè sono in istato di mantenerle.
Si è detto in questo luogo che il commercio [illegible] [illegible] dei
Popoli, e quindi accresce la loro moralità. È invero qualora una nazione ab-
bia estese le sue relazioni commerciali con [illegible] e [illegible] a queste [illegible]
[illegible] in maniera tra loro [illegible] che il tutto in
pronti sedersi non si rimarrà [illegible] anzi [illegible] mani [illegible]
per darle in ricambio a altrettanti prodotti, o del denaro contante. L'inte-
resse molla potente del cuore umano è dunque posto alle prove, nè può
essere che neghittosi se ne stiano que' cittadini che vedono aperte tan-
te fonti di utilità di guadagno. Dal cittadino di largo censo sino all'
artiere più tapino ed oscuro tutto è in azione tutto in movimento. Chi
è signore di vasti poderi raddoppia l'attività e le cure per migliorar la
coltivazione e i terreni, per trarre gran copia di messi, ben certo che quanto
più raccoglie tanto più trasmette agli stranieri e si arricchisce. Chi tratta
le manifatture e le arti è instancabile, tormenta in certa guisa se stesso
per conoscere per condurre alla possibile perfezione l'opera delle sue ma-
ni industri, sicuro che nella copia, e nell'eccellenza del suo lavoro è
riposto l'aumento e la perennità della sua agiatezza, e il suo
ben essere. All'incontro si tronchi un popolo da tutte le altre nazioni
lo si circoscriva a se stesso, si tolga il commercio attivo, e lo si vedrà limi-
tato a coltivare l'agricoltura e le arti in ragione soltanto dell'interno bi-
sogno. Quindi immensi tratti di suolo abbandonati, quindi pochi arte-
fici e manifattori, quindi molto torpore assai d'ozio di [illegible] povertà, quin-
di quei mali che sono gl'indivisibili compagni d'un popolo inerte, come
notammo di sopra.

Abbiamo detto che il commercio promuove e mantiene la pace.
L'effetto naturale del commercio dice Montesquieu nel suo Spirito delle
leggi è di recare la pace. Due nazioni che trafficano insieme rendonsi

[illegible] e l'uno [illegible] e l'altro [illegible], e tutte le unioni trovansi fondate sopra indigenze scambievoli, dice il citato Autore. E in vero guerra e commercio sono due idee contraddittorie; l'uno non può stare ove l'altra prevale; fasi terrestre e marittima non v'ha più commercio

o predansi legni, o impediscono il tragitto delle merci. In tale stato di cose ristagnano i prodotti della natura, i risultati dell'industria rimangono senza lavoro, quindi l'artiere e il colono o non hanno di che occuparsi, o le loro mani sono impiegate così che non prestano se non una sussistenza stentata, e penosa. Ma più ancora che nulla si dei soli altri paesi [illegible], e ai danni dell'esportazione arrestata si aggiungono quelli della importazione sospesa. Mancano i mezzi nelle cose [illegible] a cui [illegible] bisogni, e alle vetuste abitudini, e se pure ve n'ha in qualche parte [illegible] è il loro prezzo, e a grave discapito della nazione consumatrice. Questi effetti troppo noti e troppo palesi fanno abbastanza conoscere la necessità della pace. La guerra è stata sempre il flagello dei popoli, e singolarmente delle nazioni commercianti, ma non tale come ci avviene di provarlo a dì nostri. Quando le nazioni vivevano in uno stato d'isolamento la guerra nuoceva unicamente solo a coloro che si misuravan sul campo. Ma d'ora che per mezzo delle relazioni commerciali la sussistenza e la prosperità di un popolo è legata con quella di molti, la guerra che è un vero [illegible] [illegible] provocanti, e ai provocati, lo è pure a così eguali a quelli che non vi hanno parte veruna; come ce serva di notarlo quando parleremo delle nazioni neutre —

Ci siamo proposti di provare in sesto luogo che il commercio rende costumi miti, e gentili, nè niuno [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] regioni navigorati [illegible] [illegible] [illegible] nazioni sembrano Ebrei di noi altri, poichè che più del commercio varrà a rendervoli urbani, e gentili, ed avrà per essenza di avvicinarli e di rendergli

Capo 3.

Delle diverse specie di Commercio —

Nel capo antecedente abbiamo detto che quanto serve ad alimentare il genere di commercio riducesi a due classi di materie: altre in natura, dette materie prime, materie crude; altre modificate dall'industria, dette manifatture. Di qui nasce una prima divisione generale del Commercio, altro di produzione, altro di manifatture. È di produzione quando le cose si danno in natura, è di manifatture quando si offrono i prodotti della natura modificati comunque dall'arte.

Questo commercio sia di produzione o di manifatture può esser interno, ovvero esterno. Il primo ha luogo fra le provincie del medesimo Stato; procura a lui de' comodi, ma non lo arricchisce. Il secondo segue con le altre Nazioni, e può essere utile, dannoso, o indifferente, secondo che ne' suoi risultati è attivo, passivo, ovvero al pari. È attivo quando una Nazione dà alle altre più di quello che riceve; passivo quando riceve più di quello che dà; al pari quando le cose importate pareggiano in valore gli oggetti esportati.

Quanto poi riguarda alla diversa situazione de' popoli [illegible], vi ha inoltre un commercio di proprietà, un commercio di economia ed un commercio di economia e di proprietà. Il primo è esercitato da quelle nazioni che ricche di materie prime e dei prodotti della natura hanno un superfluo da trasmettere alle altre; tale è la Francia [illegible]. Il Commercio poi di economia è proprio di quelle genti le quali nulla avendo di suo proprio da offerire, solcano i mari prendendo il superfluo d'un popolo onde recarlo a quello che ne abbisogna, contenti di trarre il profitto dalla differenza che passa fra il prezzo a cui acquistano, e quello a cui vendono le cose. Così praticavano nei tempi più remoti i Tirj, i Sidonj, i Cartaginesi, [illegible] Veneziani, [illegible]. Finalmente il commercio di proprietà e di economia è proprio di quei popoli che oltre il dare alle nazioni il proprio superfluo, [illegible] quello di un'altra [illegible], e procura la vendita, come fanno gl'Inglesi [illegible].

Capo 4.

Delle Fonti del Commercio —

Tre l'immortal produzioni che la natura crea, che l'arte modifica, e che il Commercio pone in circolazione i doni dell'una, e i risultati dell'altra. Ma senza braccia la natura non offre le messi, ed essi non sanno le materie prime modificate; dunque gli elementi del Commercio sono tre: la popolazione, l'agricoltura, e le arti, di cui parleremo in tre distinti paragrafi.

Paragrafo I.°

Della Popolazione —

Gli Eruditi hanno lungamente agitata la quistione se l'Europa a' nostri giorni sia più o men popolata d'un tempo. Altri stettero per la negativa, ed altri furono di ben diverso parere. Vossio, e Walaci immaginarono che la men popolata perchè prestarono troppa credenza ai favolosi racconti dei Scrittori del Medio Evo. e se avessero essi consultata la Storia colla critica stessa alla mano avrebbero avuto di onde convincersi che le orde dei Barbari invasori dell'Italia non furono così numerose. Il buon conto sappiamo che Teodorico durante la guerra con [illegible] fu costretto a rinchiudersi in Pavia e rimanervi per lungo tempo co' suoi; ora siccome gli abitanti non avevano abbandonata la città, il numero dei Goti non dovea essere così considerevole. Così l'Esercito che Belisario condusse in Italia per discacciare il Goti non era composto che di sette mila combattenti. Senza dubbio che quel generale confidava nel favore degli Italiani, e nel proprio valore; ma è mai verosimile che volesse avventurare la sua gloria con sì poche truppe, contro un popolo numeroso, e composto unicamente di soldati?

Fra i seguaci della contraria sentenza, cioè a dire che l'Europa sia men popolata di un tempo, si ha David Hum, il quale crede che i Popoli del Nord erano un tempo cacciatori, o pastori, e non altrimenti.

agricoli, come di presente lo sono. Ma è dimostrato che ove si dia l'agricoltura la popolazione cresce nella ragione diretta della di lei prosperità. Dunque se le genti del Nord sostituirono alla vita errante, cacciatrice, o pastorecchia la vita agricola è forza conchiudere che la popolazione siasi aumentata. Nè solo si è mostrato che dove fiorisce l'agricoltura ivi cresce e si aumenta la popolazione, ma dagli Economisti vennero notate le più minute differenze che corrono tra il suolo che occorre a un popolo cacciatore o pastore e ad una nazione già divenuta agricola. Il dottor Mason ha calcolato che per mantenere la popolazione della Gran Bretagna, che di poco eccede i 12 milioni, colle vegetabili basterebbero due milioni e mezzo d'acri di terra (un acro equivale a 40 pertiche quadrate,) ma che ne occorrerebbero da altri 44 milioni se ella vivesse di soli animali. Dunque le parti della sussistenza nel sistema della vita pastorale o cacciatrice stanno a quelle della vita agricola, come uno a diciotto circa. E perciò data l'area medesima la popolazione di una nazione agricola può essere diciotto volte maggiore di quella di un popolo cacciatore, o pastore. Dunque avuto riguardo alla maniera di esistere delle genti del Nord la loro popolazione se non è diciotto volte maggiore del medio evo è certamente d'assai più estesa d'allora, e perciò l'Europa si ha guadagnato, non altrimenti perduto.

Ma se la popolazione è comparativamente cresciuta non lo è quanto il potrebbe essere; e ben lo attesta dice il Lavoisier .. le paludi, e le brughiere, e i boschi, e i terreni abbandonati etc. L'Inghilterra stessa che ai giorni di Elisabetta si poteva citare a modello di una prospera agricoltura è ben lontana dal potere trarre da suoi terreni il maggiore partito. Beniamino Bell ha calcolato che la Gran Bretagna conta 30 milioni di acri di terra coltivabile, e che la coltivazione si riduce a 3 soli. Laonde la massa del lavoro è ben lunge dall'esser regolata in ragione dei prodotti che si potrebbero ricavar dalla terra. Infatti si è dimostrato che potrebbero vivere agiatamente da 3 mila milioni d'uomini, quando per le tavole accuratissime di Chaste... ora non ha appena [illegible] cento milioni.

gli Economisti, e i Politici limitando il loro esame all'Europa, si ado-
prarono per rilevare le cause di una tanta sproporzione tra i prodotti
che essa potrebbe la terra, e gli attuali consumatori. Su di gran cerec-
chie, noi terrem dietro alle principali che si riducono a tre: cioè ai po-
chi gran possidenti, alle imposizioni gravi e pesanti, al soverchio numero
delle truppe.

Pochi gran possidenti. E in primo luogo tengono comunemente che la
troppo ineguale partizione dei fondi torni a danno dei progressi della Po-
polazione. In fatto avuto riguardo alla massa degli individui componen-
ti uno stato troppi son quelli che non hanno neppure un campicello da col-
tivare, e pochi che ne posseggono a migliaja, tutto in grazia dei fidecommissi,
delle primogeniture, dei maggioraschi. In vigore di tale istituzione i beni
che sono nelle mani dei pochi prestano veramente un delizioso re-
taggio di pochi. La massa dunque della Popolazione è fuori d'ogni spe-
ranza di migliorare la propria sorte, anzi nella certezza di condurre una
vita misera, e precaria. Che ne viene adunque da un prospetto così
sconfortante? che non si pensa a stringersi i nodi di Imene,
perchè non si ha il coraggio di stringerli quando si vede che non si avrà di che sostentarli.
È mai da pretendersi che uno il quale a stento può provvedere alla sua
sussistenza viva a rendersi responsabile di quella d'una compagna, e dei
figli che saran per venire e quand'anche sia così sconsigliato sarà padre
quel padre dove non vi hanno che congiunti [illegible] della miseria? E
qualora fecondità non li molti chiari, poichè è molto difficile, ci avrà
di che alimentare i figli, di che sostenerli e difenderli dai tanti ma-
li che accompagnano l'infanzia? E ancorchè divenissero adulti saranno [illegible]
gati e forti di sopportar le fatiche contrarranno una lunga esistenza a cui
[illegible] la morte non renderà il suo [illegible] ogni anni? E perciò
Adamo Smith ebbe a dire, che se la povertà non è sempre un impedi-
mento al matrimonio è sempre un ostacolo insuperabile alla durevole
propagazione della specie. Nella storia dei Smith [illegible] Economista.

Stewart, di cui riferirò solamente le brevi parole. = La povertà, dice egli, è cagione per se stessa di molte malattie. Essa abbatte le forze della vita, e scema la potenza generativa prima del tempo. Molti individui, e specialmente i fanciulli dell'infima classe muojono per cagione d'indigenza. Quanti altri poi muojono o per mancanza di comodi, od'cure nelle malattie, o per scarsezza di nutrimento, e di agi nella loro convalescenza = fin qui il sud.o autore —

Imposizioni troppo pesanti — Gli Economisti, e i politici trovano un grande ostacolo ai progressi della popolazione nelle imposizioni troppo pesanti dirette, e indirette. Osservano che di qualunque tempra sian elleno vanno a ricadere sugli oggetti di prima necessità, e che un dazio smodato, anche sopra un ramo di commercio voluttuosissimo va a colpire di riverbero l'infima plebe. Nè duran fatica a provarlo. Imperciocchè il negoziante incarica la merce in ragione di ciò che gli costa, e chi l'acquista per compensarsi incarica i risultati della propria industria, o le proprie derrate, secondo che è manifattore, artista, o possidente. Ora infine ci ridurremo ai possidenti i quali danno un prezzo tanto maggiore alle loro derrate quanto maggiore sarà il prezzo delle cose acquistate. Dunque la classe più indigente e più numerosa mangerà il pane a caro prezzo, e così scontentata non penserà al matrimonio.

Soverchio numero di genti alle armi. Forma il terzo ostacolo il celibato militare esteso a' nostri giorni a parecchie, e parecchie migliaja d'uomini, i quali per la freschezza degli anni, pel vigore della persona sarebbero i più adattati alla propagazione. Dove stanno in armi quattro e cinquecento mila soldati vi ha un mezzo milione di matrimonj di meno. Ora essendo mostrato che la progressione delle umane generazioni è geometrica, è facile il vedere che il celibato d'un mezzo milione di soldati toglie col progredire degli anni molti e molti milioni d'uomini ad uno stato —

Ma quanto è facile rivelare i mali altrettanto è difficile l'additarne i rimedj. Conseguenza dei sistemi economici della primitiva [illegible]
[illegible] economia [illegible] più [illegible]

i beni [illegible] di [illegible] d'onde la [illegible] è una [illegible] sen-
cara riguardo alla [illegible] delle Nazioni. [illegible] questo è ben [illegible]
chi potrebbe levare a quelli beni una simile importanza, chi [illegible]
in [illegible] [illegible] e [illegible] [illegible] far [illegible]
[illegible] dove sieno [illegible]
[illegible] molto questi gran [illegible], e dove i beni siano [illegible]
[illegible] le quali [illegible]
[illegible] un [illegible]
e [illegible]. Lo [illegible] legislatore [illegible] al recente [illegible]
[illegible] ha [illegible] un argine al genio nascente
[illegible] articolo [illegible] del [illegible]
universale che niuno possa istituire ove non [illegible]
[illegible]
[illegible] retta. [illegible]
fidecommissarie o [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ove [illegible]
non [illegible] di [illegible]
ro consista in beni immobili.

Rimuovere o diminuire il secondo ostacolo che deriva [illegible]
[illegible] gravose è impresa più facile a conseguirsi che atta
ad [illegible] consolida[illegible]. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Bielfeld nelle sue istituzioni politiche non è un Padre di fa-
miglia ma il reggitore d'una Nazione che [illegible]
[illegible]
[illegible] spese
[illegible] militare, [illegible]

in [illegible] non può [illegible] e [illegible] non [illegible] di [illegible]

[illegible] che [illegible] dalle altre ragioni [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] è pur [illegible] degli eserciti, i quali e pel numero e [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

v'abbia questo livello, e per conto del numero, e per riguardo al valore e

[illegible] [illegible]. È dunque necessario che un [illegible]

[illegible] esercito non quale [illegible], ma quale gli viene prescritto da una [illegible]

ed illuminata politica.

Ma quando anche uno stato [illegible] avvenimento che [illegible]

[illegible] molto [illegible], mi [illegible]

to il numero de' cittadini [illegible] [illegible]

per [illegible] [illegible]

ma non è [illegible] [illegible] più; e [illegible], e dare

[illegible] ai [illegible] al [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] ad un [illegible] in ragion diretta dei [illegible] dati allo stato.

[illegible] [illegible], che non ne [illegible]

almeno uno alla Repubblica [illegible]; [illegible]

era immune da ogni peso cittadinesco e la Roma [illegible] per

non [illegible] esser astretto ad assumer l'incarico [illegible].

Ove dunque siano rimossi gli ostacoli o [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] maggior numero delle braccia [illegible]

[illegible]

a credere che in uno stato tutti [illegible], un [illegible]

[illegible] di [illegible] alla Società che v'abbiano [illegible]

[illegible]

abbia di quelle che [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

confini della religione . [illegible]

condizioni contengono necessaria della civile fratellanza ci loro [illegible] [illegible] ... [illegible] ... Stato [illegible] tutta la massa della [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ... [illegible] non [illegible] ... appartengono alla minore gli Agricoli, gli Artefici, i Commercianti; spettano alla [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ... te [illegible] per [illegible] loro [illegible] ... no [illegible] dal pubblico erario che contino un [illegible] diritto è necessario che non potano [illegible] ... [illegible] [illegible] ... che può [illegible] ... ni che [illegible] no [illegible] dicono [illegible] al [illegible] ... dal [illegible] della Ragione, così non devono mancare in uno Stato, che [illegible] non dovrà [illegible] [illegible] interessi. E ben [illegible] [illegible] che [illegible] la mendicità [illegible] ad opere [illegible] ed attive. Quindi [illegible] no nè [illegible] [illegible] per [illegible] vagan non permitterà. [illegible] [illegible] ... [illegible] [illegible] ... [illegible] [illegible] lontana. [illegible]

Paragrafo 16.

Dell' Agricoltura.

O fortunatos nimium sua si bona norint agricolas, così esclama il Cantore del Mincio nella divina sua [illegible] [illegible] Nazione le ben [illegible] [illegible] sia [illegible] nel [illegible] secondo [illegible] venne a quello Stato [illegible] ... evere- Che deve adoperarsi a [illegible] per aver il mestiere

prodotti, onde recare in [illegible] maggiore lucro [illegible] altre ra-
gioni, l'Ita deve dimenticare la ~~[illegible]~~ [illegible]; [illegible] quando [illegible]
ai suoi interni [illegible] non [illegible] che [illegible]
to [illegible]
[illegible] la Natura [illegible]
[illegible]
[illegible] un tempo la Francia. [illegible]
instabile e passeggiera come sono i risultati [illegible]
altre [illegible] maggiore [illegible]
gli [illegible] l'indole dei Governi d'Europa è così varia che in alcu-
ne regioni sono ubertosissime e spesso [illegible]
tre a [illegible] provvedersi al bisogno [illegible]; in [illegible] maggior
guisa incrementi [illegible] una [illegible] porzione di
[illegible] altra annua [illegible] circolazione. [illegible]
vo [illegible] panno [illegible]
[illegible] il loro superfluo [illegible] pericolo [illegible]
che la [illegible]
pre eguale il bisogno di procurarsi altronde i generi [illegible]. Non di-
versa la cosa riguardo al commercio delle manifatture ed è [illegible] in-
certo. La moda, una ragione [illegible] dia gli stessi ogg[illegible] o migliori
lavorati, o a condizioni più vantaggiose, [illegible] d'[illegible]
di [illegible] prima industria [illegible], che non si [illegible] nella con-
correnza. [illegible] altronde non è raro il caso che un [illegible] tra due na-
zioni rovini un ramo di commercio. Ne abbiamo un [illegible]
[illegible] tra la [illegible] per cui i panni [illegible]
ordinarj fabbricati nei Stati Prussiani entrando nell'Impero Russo pagano
un Dazio minimo, il quale confrontato con quello che i panni [illegible]
[illegible] della [illegible]
[illegible] deve prevalere nella concorrenza.

[illegible] per [illegible] significare [illegible] e [illegible]
te di essere ammessa ad altri concorrenti nell' argomento su generi cereali
[illegible] di queste nostre Provincie, nella maniera potrà la-
mentarsi sottoposta d'avere un suolo [illegible] perchè per [illegible] può pro-
durre [illegible], e sostenere una sussistenza indipendente da tutte le
altre nazioni. [illegible] quando l'hanno agricoltura [illegible]
[illegible] di questi [illegible] a tutti i [illegible] alla natura e [illegible]
[illegible] o può esser creatore un terreno ubertoso. [illegible]
la [illegible] può [illegible] per [illegible] poco [illegible]
[illegible] dell' altre genti. E che altro può uno Spirito [illegible] ed questo spe-
cialmente ove sia posto alle prove dal impero [illegible]? [illegible]
[illegible] l'esportazione delle sue lane [illegible], [illegible]
dere la Francia Britannia per l'acquisto dei panni; ma invece la Francia
[illegible] di migliorare la coltura delle sue pecore, e giunse a tale che le fabb-
riche di [illegible] superarono di gran lunga quelle di Londra. Per [illegible]
[illegible] contrari [illegible] uno Stato la [illegible] sussistenza fra tutte
dipendente dalle manifatture [illegible] la propria [illegible]
[illegible] circolazione [illegible] qualora [illegible]
[illegible] di tanto [illegible]
[illegible] la ricchezza agricola [illegible] colla ricchezza [illegible]
[illegible] una sussistenza sicura ad una sussistenza contingente
e precaria.

[illegible] l'agricoltura [illegible] della Condizione non può essere florida,
[illegible] non si rimuovano gli ostacoli che comprimono [illegible]
[illegible] riducono a [illegible]
[illegible] beni comunali, [illegible]
[illegible], le [illegible] con [illegible]
circolazione dei grani —

[illegible]

dimostrarlo. I beni [illegible] nelle mani di un solo non possono essere coltivati a dovere. In tanta ampiezza di suolo manca l'occhio del padrone per vedere i bisogni, mancano le braccia, e qualora queste e le altre ci fossero mancherebbe il denaro necessario per le riparazioni, e pei desiderati miglioramenti. E perciò non senza ragione si ebbe a dire il detto „laudato ingentia rura „ exiguum colito„. D'onde ne viene che dette provincie pressoché si riducono al necessario per l'interno consumo [illegible], che è una frazione assai tenue del molto che recar potrebbero alle altre [illegible] quindi [illegible] che potrebbe arricchirle con un commercio esterno di generi cereali, e non fa verun traffico [illegible].

Chiaro inoltre risulta che ove abbondino i [illegible] beni comunali, beni che sono di tutti quanto all'uso, di nessuno quanto alla proprietà, l'agricoltura non [illegible] dare [illegible]. Vi hanno dei tratti immensi [illegible] della natura, i quali se fossero o irrigati dalle acque, o ridotti a prati artificiali darebbero un prodotto infinitamente maggiore.

Non è meno facile l'avvedersi che se i poderi fossero attorniati di muro o di siepe, e quindi al coperto del [illegible] degli animali, dei cacciatori, e d'ogni altra vicenda [illegible] da un ingresso facile accesso renderebbero molto di più. E infatti l'Inghilterra, dove ora tale costumanza è da lungo tempo introdotta, ci mostra che il proprietario ha il vantaggio aumentato di un quinto, o vogliam dire del 25 per cento.

Poniamo ora in quarto luogo la [illegible] coli. Condannati quei miseri ad una vita [illegible] [illegible] a lasciare [illegible] quando la [illegible] [illegible] dal loro [illegible] con quale fervore batterono [illegible] mare, ~~[illegible]~~ [illegible]

[illegible], lavoreranno [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quanto [illegible] per non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. E quand'anche in mezzo l'avvilimento [illegible] il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la lena necessaria per lavorare il loro podere. [illegible] hanno osservato che come la allegria [illegible] le [illegible] [illegible] [illegible] la [illegible] della terra. [illegible] nel [illegible] [illegible] la [illegible] [illegible] i proprietarj de' fondi a [illegible] le braccia de' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in persona [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; ma che li [illegible] uomini [illegible], [illegible] fossero astretti a vivere lontani da' loro poderi. E [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] teneva fermamente che uomini avviliti dalla loro [illegible] non possono portare un [illegible] [illegible] a [illegible] [illegible] uomini [illegible] e che era perciò necessario [illegible] per [illegible] la loro [illegible] [illegible] la loro [illegible].

L'ultimo ostacolo sta, come abbiam detto, in quella [illegible] [illegible] per cui i Governi d'Europa ora permettono ed ora diretano l'estrazione dei grani: mentre [illegible] [illegible] [illegible] le loro messi, ben lungi dall'adoprare [illegible] [illegible] [illegible] i lavori [illegible] [illegible] all'interno consumo, [illegible] a un tale superfluo, il quale quand'anche non trovi consumatori non [illegible] [illegible] di molto la loro economia.

[illegible] gli ostacoli accennati sono una [illegible] a [illegible] dell'agricoltura, e togliendo allo Stato una fonte di ricchezza reale, [illegible] il commercio esterno e attivo la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], ragione [illegible] che [illegible] [illegible]. [illegible] i due primi non possono togliersi in [illegible] [illegible] senza turbare l'ordine sociale, senza far onta ai [illegible] dei Cittadini. [illegible] [illegible] non può essere [illegible] [illegible] non [illegible] rimossi i due primi. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] qualora i proprietarj [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] i loro [illegible], conciliando in [illegible] [illegible] coi [illegible] d'umanità e di giustizia il loro interesse.

Rendendo la sorte di quei miseri meno cruda e meno infelice avrebbero il conforto di vedere più ridenti e più [illegible] le loro campagne e l'umanità e la dolcezza dei padroni verrebbe rammentata con [illegible] dell'onestà del buon vivere dei coloni. Quanto all'ultimo ostacolo cioè l'incerta esportazione dei grani, converrebbe che si provvedesse con una libertà indefinita di commercio lo che non sarebbe dove luogo senza l'ordinaria contrasto di tutte le ragioni [illegible] parleremo ad altro momento.

Paragrafo III.

Delle Arti.

Il vocabolo Arte preso nel suo più ampio significato indica [illegible] qualunque dell'uomo, o intesa a [illegible] ed a [illegible] i [illegible] della natura, o conservarli a modificarli in guisa che servano al bene e al miglior interesse della società civile. Quindi v'hanno tre specie di Arti, cioè le produttrici, le modificatrici, e le [illegible].

Le produttrici sono tutte dirette a procurarci i mezzi necessari alla sussistenza e alla vita, tale è l'Agricoltura, la Pastorizia, la Caccia, la Pesca ecc.

Le modificatrici danno alcune forme determinate alle materie prime d'onde risultano que' tanti lavori, e [illegible] manifatture, che servono ai bisogni reali e di opinione delle genti. [illegible] riamo con l'occhio sopra il [illegible] regno della natura [illegible] vegetabile, l'animale, e vedremo che non v'ha per così dire un solo fra gli infiniti oggetti che all'uno e all'altro appartengono [illegible] e [illegible] i [illegible] non abbiano [illegible] d'Arte maniere [illegible] le materie [illegible] agli usi domestici, all'ornamento [illegible] le nostre abitazioni, il [illegible] con rispetto i [illegible], i marmi che spiccano [illegible] il [illegible] alla [illegible] il [illegible] di soldato [illegible]

[illegible] modificazione dei prodotti di un qualche Regno della qual sorte inganne
o [illegible] sono per uso [illegible] o [illegible] moltitudine di [illegible]
rimanere convinti subito che si da un [illegible] al [illegible] di [illegible]
che corre fra il mezzo che corre delle cose in natura, e di quelle ar
[illegible] dell'arte. [illegible] che uno [illegible] è [illegible] che
una libbra di ferro in natura vale [illegible] veneti, ed è pure certissim
che una mole o orologio non pesa [illegible] carati, cioè una [illegible]
oncia. Dunque d'una libbra di ferro si hanno [illegible] mole, e d'una
[illegible] 156. Ora siccome una mole (prendendo un prezzo medio) si vende tre lire
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], dunque [illegible]
no d'opera converte il capitale di soldi 15 in un capitale del lavoro
di [illegible], ossia la materia prima in altra materia lavorata pre=
cisamente come 1 a 624.
[illegible] alla seconda classe le Arti abbellitrici le qua
li [illegible] presso le nazioni giunte a un certo grado di coltura
di civiltà, di [illegible] [illegible] della natura umana [illegible]
[illegible] di ciò che serve al bisogno, [illegible] [illegible] [illegible]
essere ministro del piacere. A questa classe [illegible] tutte le [illegible]
le arti cioè la pittura, la scultura, l'incisione, la plastica, e gene
ralmente il [illegible] [illegible] delle indicate modificazioni dell'umano ingegno.
Quando diciamo che le Arti sono una feconda sorgente della ric=
chezza di una [illegible] e della [illegible] del commercio ben lungi dal
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] po
sare. Diffatti senza le arti produttrici non si avrebbe l'agricoltura, [illegible]
la [illegible] non [illegible] [illegible] oggetti [illegible], che [illegible]
[illegible] ai bisogni dello Stato [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] alle altre genti? Senza le abbellitrici [illegible] [illegible] avrebbero quei
Capi d'opera che onorano una Nazione, e che potrebbero [illegible] non [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] riguardo al marmo opera cui quel
[illegible] [illegible] [illegible] ha esercitato il suo [illegible] [illegible] poche [illegible]

di lire, ma [illegible] data a quel prezzo [illegible] ne valutarebbe migliaja. Ecco fin ora dell'agricoltura abbiam parlato come quell'arte produttrice come le arti abbellitrici non [illegible] o di arte più sublimi che [illegible] li hanno le produzioni degne di altissima rinomanza, ed quando poniamo le arti fra le origini della prosperità del commercio interiore [illegible] delle manifatture —

Ma quali sono le ragioni che possono e devono dedicarsi alle arti? Nell'antecedente paragrafo abbiamo osservato, come sia dell'interesse di un popolo eminentemente agricola di conservarsi una coltura delle terre onde avere nel massimo superfluo de' generi cereali un ramo sicuro di commercio, quindi una fonte sicura di [illegible] ricchezze. Dunque se v'abbia una regione le cui terre sieno fertile ed ubertose [illegible] dedicarsi alle manifatture e alle arti [illegible] commerciare coll'esteri a meno che non voglia tradire i proprj interessi. Al più le coltiverà ne' bisogni interni, onde non esserne tributaria alle altre genti. Esse adunque [illegible] converranno [illegible] quelle che sono mediocremente agricole, e che nel lavoro [illegible] una parte soltanto della consolazione; e [illegible] altronde le coltiveranno quelle il cui suolo inclemente non [illegible] [illegible] dei beni di Cerere. Nel primo caso si darà alle arti tutta quella massa di tempo che non occorre all'agricoltura; e nel secondo tutta la ragione si consacrerà con [illegible] di [illegible].

Quali poi sono [illegible] arti che una regione dovrà coltivare per esser moralmente sicura che i prodotti della [illegible] verranno ricercati [illegible] altre genti e non soggetti all'obbligazione d'uno stato rivale [illegible] rilevarlo [illegible] che [illegible] che una regione non sarà mai sicura di vendere nella concorrenza [illegible] risultati della [illegible] a prezzi [illegible] concorrenti [illegible] non [illegible] la [illegible] [illegible] ed [illegible] a condizioni di [illegible]

Ma per commerciare in simil guisa è necessario che una Nazione abbia presenti alcune avvertenze.

1.° Che le materie brute sieno indigene; imperciocchè se saran nazionali costeranno [illegible] e quindi i manufatti (che per se son eguali) valeranno assai meno di quei lavori eseguiti con materie prime comprate dagli esteri. Quindi i lavori [illegible] (?) d'Inghilterra [illegible] Dei legni lavorati negli arsenali della Danimarca, della Svezia, della Norvegia, della Russia, perchè là ove il legno da costruzione sono materie prime che [illegible] sono tratti dal suolo, [illegible] provveduta a dovizia.

2. Che i prezzi di quanto serve alla sussistenza, ai primi bisogni della vita sieno medii, e in conseguenza medio il salario dell'artiere intento a modificare le cose. E in vero qualora le derrate incariscono la mano d'opera è nella necessità di chiedere un salario maggiore; e perciò l'imprenditore di tali lavori è astretto a incarirli in ragione dei salarj accresciuti. Quindi sarà delle leggi economiche il tenere lontano il monopolio, e nella libera ed equabile circolazione de' generi cereali provveder al prezzo medio del cibo giornaliero dell'artista e del manifattore. E per conto di coloro che istituiscono delle fabbriche sarà utile che le stabiliscano nelle campagne o nelle città men popolate, dove i prezzi di quanto serve alla sussistenza sono sempre più miti.

3. Che i manifattori e gli artieri sieno educati a dovere, specialmente nell'arte del disegno, onde i lavori sieno condotti alla possibil perfezione, senza di che non v'ha speranza di prevalere nella concorrenza. Infatti è frutto del disegno quella eleganza a cui sono ridotte le cose tutte che servono ai bisogni e alla voluttà della vita. Si confronti a cagione d'esempio una sedia [illegible]

chi vuole della esportazione, e l'esportazione e l'importazione di quanto si [illegible]
ve stimato [illegible] alla [illegible] sussistenza della Nazione [illegible]
re in tutta l'estensione del termine. Assomigliano il commercio de' grani alle
correnti di acqua le quali ove non siano rattenute vanno in [illegible]
velmente. Pretendono che se una tale libertà indefinita avesse luogo per
conto dei grani, e di quanto occorre alla sussistenza, ogni Popolo avreb-
be [illegible]
col [illegible] d'un'alterata [illegible], e [illegible] in [illegible]
[illegible] e che [illegible] siano [illegible]
boli anche quando non vi ha scarsezza di generi cereali. [illegible]
[illegible] l'annata [illegible]
[illegible] querele che la messe è stata mediocre quando fu copiosa, e [illegible]
[illegible] quando [illegible]. [illegible]
[illegible]
si [illegible] della Provincie [illegible] un poco meglio la [illegible]
[illegible] del tempo [illegible] fra l'esportazione sospesa, e l'i-
[illegible] i possidenti dei grani che pur hanno [illegible]
[illegible] di vendere [illegible] loro [illegible]
mai il Governo prende il partito di non permettere l'[illegible] fra [illegible]
la [illegible] tutti dei prodotti dello Stato e [illegible] loro [illegible] della
[illegible] alla stessa Nazione. Gli [illegible]
[illegible] grani [illegible] avesse [illegible] libertà nel commercio dei grani
e che per [illegible] utilizzare tutti dallo Stato non per questo si correrebbe a pe-
ricolo [illegible]
mente che altri Popoli [illegible] correrebbero [illegible] a [illegible]
ni quello che ad altre [illegible] avesse i propri vantaggi.

[illegible] libertà nel commercio [illegible]
[illegible] una Nazione [illegible]
[illegible]
[illegible]

nolterà l'effetto che in tutte avviene che il suo prezzo ~~[illegible]~~ [illegible] e che [illegible] a farvi l'acquisto [illegible]

[illegible] per provvedere al [illegible]

[illegible]

[illegible]i, e quanti s'hanno lettori di pubblica economia, nè medici, nè [illegible]

Ben lungi dall'entrare a giudici di una tale opinione ci faremo ad osservare, che se una piena libertà nell'importazione, [illegible] ed alle [illegible] e [illegible] pare proprio per la prosperità del commercio tocca ai Reggitori delle nazioni il [illegible] [illegible] qualunque vincolo, e decidersi per una libertà illimitata [illegible] ne è più difficile di quello che comunemente si crede, mentre si [illegible] il comune consenso di tutti quelli nelle cui mani stanno le redini degli stati. Un solo Principe che si decidesse a favore di questa libertà non gioverebbe alla sua nazione; tutti i [illegible] [illegible] dalle altre [illegible] non [illegible] [illegible] C'è [illegible] dunque [illegible] [illegible] non quali [illegible] e [illegible] essere, ma quali [illegible] [illegible] quali norme debbiano avere le nazioni commercianti nel commercio [illegible] che si esporti da un canto e che s'importi dall'altro.

Lo spirito del commercio è certamente di dare ciò che sopravanza per avere quanto occorre, e soprattutto di adoperare così, che gli altri ricevano da noi più di quello che in fatto ci devono dare [illegible] nella necessità di [illegible] le [illegible] ed [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] della nostra nazionale industria. Dunque [illegible] una norma invariabile nell'esportazione, il contrario sarà [illegible] dell'importazione.

[illegible]

[illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a dire che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Il [illegible] [illegible] accaduto si è [illegible] in Inghilterra [illegible] il Regno di [illegible], la quale non solo [illegible] [illegible]

un [illegible] di questo occorreva alla sussistenza dei [illegible]
[illegible]
[illegible] si pagavano con l'oro dei [illegible]. Il fatto arrise alle mire di quelli avveduti sovrana, ne andò guari che quella nazione la [illegible] [illegible] a sé stessa. Il secondo paradosso ebbe suo luogo in Inghilterra [illegible] delle lane, e in Francia per conto delle sete [illegible]. [illegible] amasse delle prime, l'altra delle seconde, [illegible] proibizione [illegible], come fecero con saggio consiglio. Conciossiachè l'Inghilterra di poter convertire le lane in ottimi panni da uso [illegible] in concorrenza colle altre nazioni, trovò utile [illegible] [illegible] una cosa utile ed utile. Certo la Francia [illegible] delle sete [illegible] trovò che avrebbe [illegible] [illegible] [illegible] manifatture utilissime. Dal che si deduce che non si deve mai dare alle altre nazioni [illegible] [illegible] possiamo lavorare noi stessi [illegible] prezzo che acquista una materia prima lavorata è una vera ricchezza nazionale. Imperciocchè sono gli stranieri quelli che in ultima analisi [illegible] [illegible] si [illegible] delle mani impiegate nel lavoro, o in denaro effettivo od in altre [illegible] oggetti di cui [illegible] abbisognano.

10

[illegible] della commercio

[illegible] della natura delle cose che l'[illegible] [illegible] il commercio [illegible] certi mezzi determinati ai quali [illegible] e produttori, e consumatori [illegible] la vendita delle materie prime, delle derrate o dei manifatture. E come al commercio [illegible]
[illegible]

e consumatori [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] commerciale per [illegible] intendesi quell'insieme di venditori, ed compratori che trovansi in un luogo determinato per vendere o per comperare.

Vi sta dunque due specie di concorrenza l'esterna, e l'interna. È chiaro a vedersi che la prima è sempre proficua [illegible] qualora si [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dannosa [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] svantaggiosa quando s'ammette [illegible] di quello che s'aliena. Quanto alla concorrenza interna [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di materie indigene [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], e sempre [illegible] [illegible] [illegible] i produttori [illegible] [illegible] [illegible] naturali.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] detto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible], e [illegible] [illegible] [illegible] prodotti dei terreni che [illegible] [illegible] [illegible] nel pubblico erario [illegible] [illegible] pure [illegible] a concorrere [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a [illegible] [illegible] [illegible] del commercio interno le [illegible] [illegible] [illegible] nel [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] della [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] al [illegible] [illegible] la gabella si esige dai stranieri al momento che le merci [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], o in una piazza dove i proprietari distruono di stenere la concorrenza. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], le quali col [illegible] [illegible] e di [illegible] il commercio esterno [illegible] [illegible] [illegible], e [illegible] estero [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. L'interno [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] seconde di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

per certo primo intendesi [illegible] [illegible] [illegible] i na-
[illegible] di [illegible] [illegible] scaricare e vendere le merci, o ritirare colo
stesso [illegible] senza pagare veruno diritto d'entrata e d'uscita [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible]; in Italia Genova [illegible] [illegible] e Tri-
este. La loro istituzione è per così dire di fresca data, giacchè le
nazioni commercianti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] scaricare le merci presso una o l'altra, attendendo [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la vendita delle [illegible] [illegible] [illegible]
Olandesi depositavano quelle delle Indie, della Spagna, del Portogallo
[illegible] e del Levante ad Amsterdam, quelle di Venezia a [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] dell'Allemagna a Dordrecht. Così pure [illegible] [illegible]
Venezia era il porto in cui veniva depositato quanto prendevano
dalle svariate nazioni. Ma nè i commercianti Olandesi, nè [illegible]
i Veneti era al loro approdare od uscire con quelle [illegible] [illegible]
[illegible], mentre i primi pagavano alla nazione un due per cento
importando, l'uno per cento esportando, i secondi l'uno per cento
al momento dell'ingresso nel Porto, il mezzo per cento all'[illegible]
d'uscire.

[illegible] però [illegible] [illegible] [illegible] di evitare questo [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
avevano nei paesi [illegible], [illegible] [illegible] risparmio di tempo, e
di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] notabile economia nelle spese
[illegible] riguardo alle gabelle d'importazione ed esportazione
[illegible] [illegible] [illegible] economia delle operazioni commerciali [illegible]
[illegible] alcuni [illegible] il benefizio del Porto franco, il quale dispen-
sando i negozianti dal dovere di pagare [illegible] [illegible] diritto d'entrata
e d'uscita [illegible] cominciò a contribuire [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

così libero luogo. Quando i [illegible] accorrono alle
è ridondante di legni d'ogni [illegible] e nazioni, e il commercio è nella mag-
gior floridezza. Ne la cosa può avvenire altrimenti. Il [illegible] trova-
va un legno alla ventura di non provvedere nella concorren-
za [illegible] miglior fortuna, non d'an-
dare di non avere incontrato un'[illegible] d'aver pagato
una gabella che non gli frutto il più lieve guadagno. S'aggiunge ancor
che la vendita è più facile anche a cagione [illegible] spe-
culatori dove si eligono le gabelle d'introduzione [illegible]
commerciali è [illegible] maggiore [illegible]
no i navigli [illegible] questi incontri.

Ma perchè un porto franco [illegible] tale deve essere
quale l'abbiam definito. Quindi il Porto di Venezia che prescrive un
limite di giorni [illegible] per l'esenzione dei diritti di magazzinaggio e circon-
scrive l'immunità delle gabelle d'introduzione alla sola isola di S.
Giorgio non è certo un Porto che inviti i [illegible] a concorrervi, che
offra tutti i più comodi ai nazionali. Ne è più felice Genova e
in ogni sua parte la contumacia di quello di Livorno [illegible]
[illegible] che i soli oggetti importati non pagano che che sia [illegible]
[illegible] avvenendo la vendita, escano [illegible] quelli a gabella col
al loro uscire di nostra piaggia. [illegible] che nel
il beneficio è limitato agli stranieri che importano [illegible]
abitanti di Livorno, mentre tutti i [illegible]
[illegible] le merci in ragione del [illegible] più
[illegible] di Livorno. Ora un favore circoscritto ad una spe-
cie [illegible] non conviene l'idea d'un reggimento [illegible]
[illegible] d'un che essendo padre di tutti deve nutrire lo stesso affetto
per tutti.

[illegible] di simili immunità [illegible] i porti franchi
hanno una reale utilità [illegible] certamente [illegible]

la convenienza [illegible] [illegible] grandissimo moto alla scambievole permutazione degli oggetti commerciabili delle Nazioni. Se al solo commercio esterno riescono vantaggiosi che sono utilissimi anche all'interno [illegible] Nazione. Difatti i trafficanti li riguardano come una [illegible] e perciò vediamo nei Porti di Livorno di Genova di Trieste di [illegible] [illegible] mercanti Olandesi Inglesi Amburghesi, Genovesi, i quali vi hanno fissato il loro domicilio e stabilito il centro dei loro [illegible] altri i [illegible] capitali ne hanno anche di quelli [illegible] dalla Svezia [illegible] Il Kimblato che cinque sesti dei capitali che alimentano il commercio di Livorno sono di ragione dei forestieri. [illegible] non è raro il caso che ne [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nei [illegible] [illegible] [illegible] manifatture nelle [illegible] dove hanno [illegible] le loro case. Quindi [illegible] terre della [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] passati da Marsiglia a Livorno vi fondarono delle fabbriche di [illegible]

[illegible] [illegible] hanno [illegible] [illegible]. Nondimeno per favorire l'immissione [illegible] [illegible] altrove [illegible] [illegible] nazionali [illegible] di restituire la gabella [illegible] per l'[illegible] al momento in cui [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] l'Economista [illegible] che [illegible] è un [illegible] [illegible] commercio per mezzo [illegible] la somma [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] porto nei [illegible] [illegible] [illegible] fino al momento in cui [illegible] il cammino; è un denaro [illegible] [illegible] e sempre un [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] maniere dei [illegible] che [illegible] con [illegible] [illegible] di ritornarsene là dove partirono. [illegible] [illegible] [illegible]

terreno, e le [illegible] di [illegible], cioè più le gabelle [illegible]. [illegible]
[illegible] in [illegible] nella [illegible] che [illegible]
[illegible] più [illegible] [illegible]
[illegible] e dalle altre [illegible], si avrà un [illegible] rivoluzione di [illegible]
e tutti vi troveranno il loro conto. —

Ora gli apologisti della libertà del commercio non sanno accontentarsi di alquanti nuovi banchi. Vorrebbero che tutti fossero allo stesso livello, e che nelle vicende dell'importazione e dell'esportazione non ci avesse vestigio veruno di dazj e di gabelle. Vorrebbero che da fondi diversi si ritraesse quanto occorre ai bisogni dello Stato; in una parola vorrebbero sbandire ogni imposizione doganale, suggerendo delle sostituzioni più chimeriche che reali, più speziose che giuste. Per qualche momento parve che il sistema immaginato dai filosofi fosse il più ottimo; ma esaminato più davvicino si è veduto sempre lottar colla giustizia, sempre difficile, talora impossibile nella sua esecuzione. Opina adunque quel dottissimo scrittore che tutte le imposizioni abbiansi a ridurre ad una sola, cioè a dire alla prediale. In tale ipotesi i possidenti dovrebbero pagare per tutti, ben certi di avere di che rifarsi accrescendo il prezzo dei generi cereali colla relativa proporzione dell'imposta pagata. Ma si è detto che un tal sistema sarebbe sempre contrario a giustizia, mentre i soli possidenti verrebbero direttamente colpiti dall'imposta, gli altri noi sarebbero se non che obliquamente e in un modo tanto mite quanto lo è ogni imposta che va mano a mano colpendo il consumo. Riuscirebbe sempre difficile perchè i possidenti non hanno sempre l'opportunità di vendere le loro derrate, e nel sistema del fisco si esigerebbe una vendita certa all'epoca dell'imposta, e una vendita di non lieve rendita perchè con questa contribuzione si dovrebbe provvedere a tutti i bisogni dello Stato. Per ultimo l'esecuzione si renderebbe talvolta

impossibile. Così accaderebbe ad una nazione la cui ricchezza è proveniente dall'industria, o dalle arti. Sia p. e. la massa di campi suscettibili di coltura due milioni, sia la popolazione di venti milioni, e siano le imposte calcolate duecento milioni di franchi. Supposto che i due milioni di campi prendendo una media relativa alla loro diversa qualità rendano 60 milioni, cioè 30 franchi per cadauno, ne verrà che non avremo neppure un terzo di quanto occorre allo stato. In tal ipotesi chi vorrà nel pubblico erario i 140 milioni che occorrono perchè una nazione di ~~[illegible]~~ 20 milioni d'abitanti potesse colla sola contribuzione prediale provvedere agl'indicati bisogni converrebbe che i campi fossero da oltre 6 milioni e mezzo. Locchè ad evidenza ci mostra che tutte anche una nazione agricola la sola imposta prediale non sarebbe il prezzo di tutti i prodotti ricavati dai possidenti.

Capo 7
Dei segni rappresentanti il valore delle cose commerciabili.

Tutte le cose esibite dai produttori e ricercate dai consumatori hanno un valore. Ora come nel levare il segno eminente un tal valore gli uomini introdussero dapprima i metalli, o sieno le monete, le cambiali, i banchi ecc. così parleremo di tutti questi oggetti nei seg.ti §.

§ I. Dei Metalli

Finchè poche genti vissero sopra il med.º suolo e vissero circoscritte ai primi bisogni della natura il commercio potè seguire colla semplice permutazione. Ma quando le umane generazioni crebbero al quanto e mille bisogni d'opinione si associarono ai reali, la semplice permuta ben lungi dall'essere il più opportuno dei mezzi divenne un ostacolo alla vendita e compera delle cose. Fra molte persone era difficile sapere a chi potesse occorrere il mio superfluo, e chi avesse d'altronde

ciò che mi si rendea necessario. Nè men difficile tornava il deter-
minare il valore delle cose da permutarsi, ove si consideri che le cose
hanno un prezzo relativo al bisogno di chi le chiede. V'era dunque
mestieri d'una tal merce la quale rappresentando tutti gli oggetti com-
merciabili, non che i rispettivi valori, servisse di mezzo pronto e
sicuro per acquistare il necessario, per alienare il superfluo. Dato
che quel segno sia riconosciuto da tutti come misuratore ed apprez-
zator delle cose è tolto ogni imbarazzo dalle mutue contrattazio-
ni. Chi abbonda di grano lo aliena ricevendo per prezzo il
segno stabilito dal comune consenso, e lo riceve colla sicurezza
che occorrendogli dell'oglio del vino ei potrà acquistarlo con
quel segno medesimo che gli venne dato per compenso del grano venduto.

Assai per tempo sentirono gli uomini il bisogno di questo
segno comune, e se non tutte le genti fissarono tosto gli occhi nei
metalli, tutte convennero che una e invariabile esser dovesse la
misura di tutte le cose. Consultando la storia noi troviamo che
non v'ebbe per così dire stirpe o stanza del triplice regno della
natura che non siasi adottato qual segno e misura delle cose
poste in commercio. I Traci, i Sciti, i Numidi aveano destina-
to le pecore; i Pelasgi e i Tartari aveano i buoi; i Romani
prima di Numa usavano il cuoio indi la terra cotta. Gli Etio-
pi davano in cambio delle piccole pietre. Gli abitanti de terra
nuova si servono del merluzzo secco; quelli delle isole Maldive
e di Ceilan adopravano le conchiglie; gli Abissini il sale; alcuni
Orientali le gemme. Che più? persino il tabacco, il zucchero, il cacao
vennero posti a tributo. Ma le nazioni più [illegible], e più
colte fino dai tempi più remoti usarono a comune misura li
metalli e già troviamo fatta menzione dei sicli d'argento, cioè di
metalli coniati fino dai giorni di Abramo. Questa scelta ancora

di molto la specie umana, ed è un artificio in guisa ingegnoso che può disputare la preminenza alla stampa, alle cambiali, alla bussola, e a quelle tante scoperte che tanto influirono al nel crescere e nel perfezionamento della civiltà e della coltura dei popoli.

Che i metalli siensi conosciuti assai per tempo ne abbiam una testimonianza irrefragabile nella Genesi dove si legge. Sella autem genuit Tubalcaim, qui fuit malleator, et faber in cuncta opera aeris et ferri, il quale Tubalcaim visse nei tempi anteriori al diluvio. Nè ciò deve recar meraviglia. Imperciocchè l'oro e l'argento vennero diversi naturali agli uomini belli e puri senza che avessero d'uopo di ricorrere alle arti difficili di escavar le miniere e di affinare i metalli, arti a quei tempi ignorate. Vi ha in Africa e specialmente in Asia prima culla degli uomini dei ruscelli e dei fiumi che colla sterile arena hanno misto delle particelle d'oro purissimo. Le pioggie stesse sfregando il fianco delle montagne ne trasportano al piano in qualche copia e le miniere stesse in cui trascorrono l'acque offrono spontanee all'altrui sguardo gl'indizj de' tesori che covano nel loro seno.

[illegible] della terra in cui [illegible] i metalli già scoperti, e qui [illegible] d'un altro [illegible] arrivano [illegible] avvenire [illegible] pure vi fossero degli altri metalli. E in quanto all'arte di purificarli [illegible] col fuoco distruggendo le particelle [illegible] più scrupolosa purezza).

[illegible] il valore dell' [illegible] del [illegible] accrescimento degli [illegible] che questa misura comune servisse davvero all'uso [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] rappresentato [illegible] [illegible] [illegible] cogli oggetti commerciabili che dovesse rappresentare fosse comparativa[illegible] [illegible] [illegible] caro. 2.° che la sua qualità fosse costantemente uniforme; 3.° che la sua quantità non [illegible] a continue variazioni; 4. che fosse dotato della maggiore [illegible] [illegible] in minute frazioni.

In primo luogo era necessario che [illegible] [illegible] fosse comparativamente assai raro. Se si avesse preso per misura comune del valore delle cose un [illegible] [illegible] del regno [illegible] [illegible] animale la cui abbondanza fosse somma ne sarebbe venuto un grandissimo [illegible], che per [illegible] il valore delle merci [illegible] sarebbe stato necessario gran copia di quella misura, mentre il valore della [illegible] [illegible] sempre in ragione inversa della sua quantità [illegible] [illegible] commercio sarebbe riuscito incomodissimo, mentre i compratori avrebbero dovuto condur seco altre cose ai mercati il segno in gran massa il segno rappresentante di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] è data adunque la preferenza ai metalli perchè avuto riguardo a tutto il [illegible] [illegible] cui si provveda natura [illegible] [illegible] una ragione [illegible] [illegible]. Dunque il loro valore [illegible] [illegible] [illegible] quello delle altre cose, e perciò con una [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] sia in una ragione decupla, centupla, millesima centuplia [illegible] [illegible] [illegible] paragoni il carico d'un [illegible] [illegible] [illegible] e il volume di [illegible] [illegible] [illegible] e col volume d'un moggio di frumento [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] differenza che muove tutta della [illegible] [illegible] dell'oro [illegible] [illegible] [illegible], e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

In 2.° luogo era necessario [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fosse costantemente uniforme. [illegible] a misurare [illegible] delle cose [illegible] [illegible] d'una [illegible] [illegible] come le [illegible]

[illegible] o una [illegible] [illegible] i minore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che mene i [illegible] [illegible] s'ha in natura che [illegible] [illegible] qualità [illegible]mente uniforme, e perciò [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], che [illegible] [illegible] due [illegible] [illegible]mente eguali [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] le sostanze metalliche in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] esser idonee alla [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] da ogni materia [illegible] non contenere effettivamente in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Donde ne viene che tanto nel commercio interno quanto nell'esterno allo stringersi d'un contratto [illegible] [illegible] che il metallo [illegible] [illegible] a misura comune è invariabilmente lo stesso, e che perciò non [illegible] [illegible] pericolo d'errare [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il loro valore. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] meno bene [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] qualunque [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] contrattazioni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] al [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

In terzo luogo si è detto che questo segno non doveva [illegible] [illegible] a variazioni [illegible] [illegible] [illegible] alla [illegible] quantità. [illegible] [illegible] quello che abbiamo notato poc'anzi, cioè che il valore [illegible] [illegible] è sempre [illegible] [illegible] della loro quantità. Dunque se [illegible] [illegible] [illegible] per comune misura [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] avrebbe una norma [illegible] a cui [illegible] il valore [illegible] [illegible] commerciabili. Ora [illegible] tutte le variazioni della natura [illegible] [illegible] un tale ondeggiamento, e ne abbiamo la prova nelle [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] variazioni: le miniere rendono poi

Gariolo [illegible]

Parte Seconda

Del Diritto Mercantile

Capo I.

Osservazioni preliminari intorno al Diritto Mercantile

Le leggi Romane non fecero differenza veruna fra i commercianti e gli altri ceti della società civile. Quelle stesse che in esse si leggono circa le norme dei contratti diritti e doveri dell'impiego de' cittadini ne racchiude parimenti per le reciproche relazioni de' commercianti. Non vi ebbe differenza nessuna neppure nella procedura. Quel foro stesso a cui ricorreva per le differenze civili era stabilito per giudicare le contestazioni mercantili. Quando però si rifletta a quanto si è detto nella storia del commercio, cioè a dire che i Romani non furono commercianti, vedremo agevolmente ragione a noi stessi perchè non abbiano dettate delle leggi speciali sopra un tal argomento. Era soltanto delle nazioni moderne il dare l'opportuno sviluppo alla cosa, perchè da soltanto presso di esse che il commercio si estese da un capo all'altro del Mondo intero, e formò una gran parte della loro potenza, e del loro ben essere. Era dunque necessario che peculiari disposizioni provvedesser a un affare di tanta importanza. E siccome la buona fede e la somma celerità nel condurre a termine gli affari mercantili, e nel decidere le insorte contestazioni sono i cardini del commercio, così si rendeva necessario che le leggi giungessero a munire la fede de' trafficanti assai più severe di quelle che puniscono il dolo negli affari civili, e che la procedura negli affari commerciali fosse più rapida di quella che suole seguirsi nelle controversie fra quelli che non sono commercianti; e invero chi negli affari civili va reo di frode

oltraggia soltanto la nazione che ne è stata la vittima, ma negli affari commer-
ciali compromette il decoro e l'interesse di un'intera nazione. Imperciocchè
per le frodi e gl'inganni reiterati de' suoi commercianti essa è discreditata
presso le altre piazze, quindi a perdere il credito tolto il quale è di for-
za che le sue relazioni commerciali cessino instabilmente, e che perciò la
bilancia del commercio riesca a suo danno. Egli è pure un gran male
che per lungo difetto di una tarda procedura rimangano tardi i giudizj de' tribunali
nelle questioni civili; ma ~~~~ è grandissimo anzi incalcolabile ove si
tratti di controversie agitate fra i commercianti la cui fortuna dipende
dalla rapida circolazione de' crediti e de' capitali che sono di lor ragione.
Egli è perciò che tutte le leggi dei codici commerciali de' nostri giorni mira-
no precisamente a ritener la buona fede, ed a discioglere le controversie de'
commercianti nel minor tempo possibile. Ciò nondimeno non ancora che siensi di
molto occupati per darci delle nozioni precise intorno alle persone che com-
merciano, e alle cose che formano la base del traffico. Eppure l'affare è
di somma importanza, qualora si consideri che sorgono da spesso contestazioni
non poche di non facile scioglimento, ove non siano fissati a dovere i ca-
ratteri delle persone commercianti e delle cose commerciabili. Tentiamo
adunque di dire qualche cosa e di formarci una idea precisa intorno a
queste due voci <u>commercianti</u> e <u>cose commerciabili</u>.

E cominciando dai commercianti, osserveremo che tutti i capitali, o valori di
una nazione si riducono a due categorie, cioè immobili, e mobili. I primi non
possono essere materia di commercio perchè non suscettibili di traslocazione e
perciò tutte le persone le quali sotto qualunque rapporto sono impiegate in
ciò che riguarda i capitali immobili non possono essere commercianti. Quindi
gli agricoltori, e tutti quelli che sono intesi a trarre dal seno della natura
le materie prime. Riguardo ai capitali mobili s'hanno [illegible] persone
[illegible] della moltiplicazione, e trasformazione delle materie prime, come

essi deve essere collocato nella categoria degli Agricoltori, perchè dando una nuova maniera di essere alle cose è produttore, se non per conto delle sostanze almeno riguardo alle forme. Dunque nè agricoli, nè manifattori, nè artieri posson esser annoverati fra i commercianti perchè produttori, o modificatori. Dunque guardata la cosa da questo canto le prime società ebbero produttori e modificatori, ma non commercianti.

Col progresso l'industria fomentata dai bisogni di quelli che non erano nè produttori nè modificatori creò una terza classe di persone, le quali si presero a distribuire le materie rozze o lavorate fra tutti gli ordini della civil società che ne abbisognavano. D'onde risulta che il carattere per cui il proprio essenziale di questa classe fu quello di distribuire e di far circolare ogni di qualunque specie per l'uso universale del corpo sociale, e che laddove e che laddove a principio le cose direttamente passavano dalle mani de' produttori a quelle de' consumatori passaron dipoi dal produttore al commerciante, da questo al consumatore. Ed è appunto questo passaggio che fanno le merci col mezzo d'intermedie persone da chi le produce a chi le consuma che in ogni nazione Commercio si dice. E poichè le persone applicate al commercio camminano, stancano i propri spiriti e gli animi e ne fanno una giornaliera e assidua professione ne viene di legittima conseguenza che devono percepir lucro, una mercede corrispondente alla pena ch'essi prestano. Questo lucro è ciò che costituisce il vero distintivo del commerciante; e perciò lo definiremo: Una persona che prende i beni da uno per venderli ad un altro ad oggetto di guadagno.

È certo che un commerciante non può fare tutto da sè e che per la disparata circolazione di capitali diffusi nella mercatura ha bisogno di uomini ausiliari che gli prestino l'opera loro. Egli è vero che a queste persone attribuirne è forza una mercede, e che il commerciante dee sorte a parte d'una po-

trazione di quell'utilità che egli ritrae dalla sua professione.
Ma non per questo tutti quelli che vengono impiegati aggregherebbero al ceto di com-
mercianti. Se la mercede o guadagno è fisso e stabilito, si consideri in un salario
come sarebbe lo stipendio d'uno da una casa di commercio a chi tiene la scrittura
la cassa ec., non si può dire che sia commerciante chi lo riceve ma un im-
piegato o mercenario. In incontro sarebbe riguardato come commer-
ciante se il prezzo dell'opera che presta dipendesse dall'utilità derivanti dal
negozio, se fosse un socio d'industria il cui capitale d'avere è dai suoi lumi
e dalla direzione attività d'una casa di commercio. Così pure aggregherebbero al
ceto de' commercianti quelli che prestassero delle macchine di circolazione fisiche e ma-
teriali, ovvero simbolicamente rappresentative.

Appartengono alla classe delle macchine fisiche e materiali i carri, gli anima-
li di trasporto intervenienti alla circolazione di terra, i navigli che servono alla cir-
colazione marittima. Perciò i proprietari dei carri dei navigli li prestano a cagione
di lucro e pure devono esser riguardati come abitanti commercianti i qua-
li chiamansi speditori o conduttori o padroni e capitani di nave.
Spettano alla classe di macchine rappresentative il denaro, le cambiali
i biglietti all'ordine, la carta monetata. Coloro che tengono depositi di queste
macchine e le prestano per accrescere e ottenere il commercio dietro un'utili-
tà un lucro convenuto chiamansi Banchieri, e come tali entrano essi pu-
re nella classe de' commercianti.

Finalmente vi hanno delle persone le quali né conoscono circolazione su oggetti
commerciali, né prestano i mezzi o strumenti perché passino dalle mani de'
produttori a quelle de' consumatori, ma che dietro un tenue guadagno de-
terminano il valore delle cose in commercio; e queste pure sono ascritte nella
classe de' negozianti. Tali sono a cagione d'esempio i sensali che fissano il
prezzo delle mercanzie, gli agenti di cambio che determinano il corso

del denaro delle cambiali ec.

Giova peraltro d'avvertire che se v'abbia qualche produttore il quale direttamente verifichi la vendita delle sue materie prime o modificate tenendo egli stesso aperto un fondaco a tale oggetto, quelli dovrà esser considerato come un vero commerciante, giacchè fa la distribuzione ad oggetto di conseguire un lucro, nè altra differenza è fra lui e la comune degli altri distributori e Commercianti, se nonchè venendo le cose commerciabili di sua ragione, unisce il doppio carattere di produttore e distributore. Vedute quali siano le persone cui precisamente conviene il titolo di commerciante, vediamo quali siano le cose commerciabili.

Percorrendo la Romana Legislazione troviamo delle cose che non sono di nessuno nè per conto della proprietà nè per conto dell'uso, come le sacre le religiose le sante, ed alcune che sono di tutti quanto all'uso, di nessuno quanto alla proprietà, come le comuni le pubbliche le universali; che finalmente ve ne sono di quelle che possono cadere in mano de' cittadini ed esser di loro ragione o per l'uso, o per la proprietà o per l'uno e l'altro insieme, note sotto il titolo di cose private. Ma queste cose private sono dalle Leggi Romane così generalmente annunziate che non v'ha indizio veruno quali vengano considerate ~~come~~ come commerciabili, e quali no ~~[illegible]~~ imperciocchè vi son elleno prese sotto il semplice aspetto dell'uso che si può fare o della proprietà che può vantare il Cittadino. Nè le sole leggi Romane omisero di dettare delle leggi opportune per distinguere le cose commerciabili dalle non commerciabili, mentre osservarono un assoluto silenzio anche le moderne Legislazioni. Io sono però d'avviso che se in luogo di tener dietro all'uso che possono far gli uomini delle cose, si ponga mente al modo col quale le cose giungono in loro potere per l'uso che ne possono fare verremo a capo di com-

agevolmente quali sieno le commerciabili —

Abbiam detto di sopra che non possono esser commercianti quelli che si occupano di oggetti immobili, perchè è di essenza del commercio che le cose passino da luogo a luogo da mano a mano, cioè a dire che siano mobili. Dunque il primo canone da stabilirsi per fissare un giusto criterio sopra un tal argomento sarà:

Che le cose siano di loro natura trasportabili da luogo a luogo.

Abbiam detto inoltre che non vi ha commercio senza l'opera d'interposta persona; che il Produttore a meno che non apra una bottega un fondaco e venda le cose per lucrar sull'opera stessa della vendita non è da calcolarsi commerciante nell'atto che vende le sue produzioni. Dunque per un secondo canone avremo per cose commerciabili quelle: ~~il di cui trasporto si fa per mezzo d'interposta persona~~

Il di cui trasporto si fa per mezzo d'interposta persona.

Finalmente abbiamo notato che l'opera prestata dai commercianti per far passar le cose dalle mani dei produttori a quelle dei consumatori ha per movente un guadagno speciale. Dunque avremo per terzo canone che sieno fra le commerciabili quelle cose:

Il cui trasporto è fatto a cagione d'una speciale utilità che chiamasi lucro di commercio.

Ora riducendo il fin qui detto a succinti cenni stabiliremo che le sole cose mobili possono appartenere alla classe delle commerciali ma che per appartenervi è necessario che passino per le mani di persone intermedie, e che in questo passaggio qual si sia di vendita, di cambio, di permuta producano ad esse un guadagno.

Capo 2do.

Dei Commercianti in genere, secondo le disposizioni del Codice —

Veduto quali sieno le cose veramente commerciali, e quali i Commercianti osserviamo le peculiari disposizioni del nostro codice riguardo a queste persone che al ceto mercantile appartengono. E in sulle prime è da notarsi come egli ponga nella classe de' commercianti quelli che esercitano atti di commercio e che ne fanno l'abituale loro professione. D'onde ne segue di raccogliere che l'essenza di tale ufficio non istà nel comperare, e nel vendere, ma nel vendere, e nel comperare abitualmente sì che formi la giornaliera e rispettiva occupazione di quelli che si sono consacrati. Infatti vende il possidente le sue derrate, e non per questo è mercatante. Acquista il cencioso del pari per vestirsi alla giornata ed è ben lontano dall'appartenere alla classe dei trafficanti.

Ora come ci verrà di conoscere quali sien quelli che esercitano atti di commercio facendone una professione abituale? Dove le professioni e le arti sono vincolate e ridotte a corpi avremo una prova, ed segno evidente della loro ascrizione al ceto de' commercianti. E dove l'esercizio di ogni arte sia libero come in queste nostre Provincie lo si conoscerà dalla patente di cui sono muniti, dalla tassa che pagano, e molto più dal fondaco dalla Casa di commercio che ten

Non tutti quelli che comprano e vendono abitualmente sono posti allo stesso livello. Altri diconsi commercianti all'ingrosso, altri commercianti al minuto o più propriamente; altri diconsi girovaghi; altri commercianti fabbricatori. I primi ai quali più propriamente conviene

il titolo di commercianti sono quelli che ricchi di larghe somme acquistano grandiose partite di derrate, di materie prime di manifatture, od altro che spasti tanto al di dentro quanto al di fuori dello Stato per quindi verificarne la vendita a piccole o grandi partite secondo il bisogno di giornata. Viceversa Commercianti al minuto so ottegai sono quelli che nelle Città, nelle Borgate e nelle stesse Ville, si prestano per le ricerche giornaliere de' consumatori, e vendono a minute ragioni quello che hanno acquistato. Se lice paragonare le piccole cose di questo mondo morale alle grandi, e immense della Natura, i Commercianti all'ingrosso somigliano all'oceano che provvede di acqua tutta la superficie del Globo, laddove quelli al minuto sembrano altrettanti fiumi, ruscelli, che serpeggiando quà e là provvedono alla fecondità dei terreni. Vengono in terzo luogo i venditori girovaghi, cioè tutti quelli, i quali recan seco le merci, e le offrono alle Case dei Cittadini. Ve ne ha di forestieri ed indigeni; gli uni recano le cose prese dalle regioni da cui vennero, gli altri distribuiscono gli oggetti che non si trovano nelle contrade della Città. Finalmente abbiamo i Commercianti fabbricatori: che non si ponno calcolar come tali è necessario che tengano un fondaco aperto, e vendano a motivo di un lucro di cui utilità, come l'abbiamo notato nel precedente Capitolo.

L'articolo 628 del nostro codice non circoscrive il titolo di commercianti ai soli venditori e compratori di derrate di materie prime e di manifatture ecc. ma si estende ad altre persone, cioè a tutte quelle che direttamente o indirettamente si ingeriscono nel commercio a cagion di lucro. Quindi sono posti tra i commercianti gli agenti di cambio, ei sensali, siccome quelli che interpongono l'opera loro nel determinare

il valore delle cose commerciabili, o il segno che le rappresenta, come i metalli, le monete, le lettere di cambio, i biglietti di banco ecc. E per la stessa ragione lo sono i carrettieri e tutti quelli che si adoperano per condurre le merci al luogo della loro destinazione. In una parola riguarda come commercianti tutti i prestatori di queste macchine fisiche o rappresentative di cui si è fatto superiormente parola.

Resta a chieder se la professione di commerciante possa esser esercitata da tutti. Salvo alcune eccezioni tutti possono esercitarla perchè fra noi non esistono le così dette corporazioni. Ho detto salve alcune eccezioni, e queste nel nostro Codice si riducono a due classi, cioè ai minori, e alle donne annodate in matrimonio. Pure vi hanno dei casi nei quali e questi e quelle possono esercitare degli atti di commercio, e farne l'abituale loro professione. Lo possono i minori compito che abbiano l'anno 18 e seguita che sia l'emancipazione, purchè per altro si attemperino a quanto prescrive la legge, la quale esige due cose. 1.° che siano autorizzati a ciò fare dal padre, in sua mancanza dalla madre, e non esistendo nè l'uno nè l'altro da una legale deliberazione del Consiglio di famiglia. 2.° che l'atto dell'autorizzazione sia registrato ed affisso al tribunale del commercio del luogo dove intendono di stabilire il loro domicilio, [illegible]. La Legge non si accontenta dell'emancipazione perchè ella non è un fatto abbastanza solenne, vuole una speciale autorizzazione, e vuole che sia registrata, ed affissa al tribunale di Commercio, perchè tutti quelli che avranno affari con lui siano legalmente assicurati che ha il potere di negoziare, e perciò di assumersi delle obbligazioni, e d'essere responsabile di quanto sarà per fare alla giornata.

Queste disposizioni soggiacquero a qualche cangiamento. E in primo luogo è da notarsi, che trattandosi di mercatura un giovine può esser dichiarato maggiore anche prima dei 24 anni, ma questo prima non viene

determinato. 2.do che nell'ordine attuale di cose non esiste il così detto consiglio di famiglia, e che perciò quelli che sono privi di padre devono immediatamente ricorrere alla rispettiva autorità pupillare per essere autorizzati a far da maggiori negli affari relativi al commercio. Tutto questo chiaramente risulta dalla Sovrana risoluzione 12 Luglio 1819. Ecco le precise parole „ Affinchè un minorenne possa essere ammesso a parte dei diritti e degli obblighi dell'età maggiore nel Regno Lombardo Veneto in forza del possesso d'un negozio o d'un mestiere debba averlo ottenuto l'atto di consenso della rispettiva autorità pupillare; documento, che vuol esser unito alla di lui supplica diretta a conseguire la relativa patente. Riguardo a que' minorenni il cui padre è vivente chiedesi altresì in conformità del § 174 del Codice civile universale che l'assenso del Padre sia annesso alla supplica del figlio, e se questo non avesse compito ancora l'anno 20 di sua età rendesi necessario inoltre che quest'ultimo si provveda dell'atto di concessione del Tribunale„ Fin qui la legge. Dal contesto di questo passo risulta pertanto che l'indulgenza del Legislatore nell'anticipare la maggiorità si restringe al caso in cui il minorenne sia in rapporto di un negozio o di un mestiere. Dunque vale la conseguenza che in tutte le altre circostanze in favore della maggiorità anche per oggetto di traffico verrà regolato secondo le ordinarie disposizioni del Codice. Vuolsi pertanto che l'atto di autorizzazione sia registrato ed affisso al tribunale mercantile come viene prescritto dal nostro Codice.

Anche le donne maritate possono esercitare la mercatura purchè vi acconsenta il loro marito. E come in questo secondo caso la legge non esige verun atto positivo e solenne, così si presume a buon diritto che la donna commerciante sia all'ombra d'un tale permesso finchè il marito non segue un'opposizione formale. Perchè il Codice poi

non esiga verun atto e si accontenti del silenzio del marito, giova argomentarlo dallo stato in cui si trova la donna. Imperciocchè indivisa dallo sposo, e perciò sempre sotto il di lui vigile sguardo, si calcola come tacitamente assentito, ciò che egli espressamente non disapprova, e si suppone, che s'Ella s'impicciasse in affari nocevoli al proprio interesse, che in ultima analisi quello è pur del marito, questi incontanente vi si opporrebbe.

Dove peraltro esistono le così dette corporazioni ben lungi che tutti si possano trafficare, che anzi vi sono abilitati que' soli i quali per un tempo determinato non minore di un triennio fecero il loro tirocinio sotto il magistero d'una persona addetta a quel ramo di mercatura che amano di esercitare. Le leggi austriache sono così rigorose in tale proposito, che esigono inoltre dagli aspiranti uno stato il quale adegui la metà de' capitali con cui vogliono dar mano all'impresa, e che l'altra metà sia guarentita o dalle azioni degli altri soci, o da sicura fidejussione. Colla prima misura le leggi contemplano di dare al commercio dei trafficanti idonei, colla seconda di tutelare gl'interessi delle terze persone e di tenere possibilmente lontani i fallimenti. Ma il nostro Codice volendo lasciare la libertà del commercio a tutti permette di trafficare, e calcolò che i non atti ad esercitarlo pagherebbero ben presto la pena della sfacciata loro ignoranza, e che quelli i quali vi si accingessero senza un qualche patrimonio non troverebbero così agevolmente chi volesse essere il primo a far prova della loro onestà.

Capo III.

Dei Libri dei Commercianti.

L'arte di scrivere è stata il primo passo degli uomini alla civiltà; e si rese in progresso così necessaria, che senza di essa le società civili non potrebbero esistere un solo momento. Questo bisogno si rende viepiù palese e sensibile, ove si dia un'occhiata al commercio, il quale non esistendo che in mezzo di giornaliere contrattazioni ha pur mestieri dell'artifizio della scrittura perchè si renda durevole ed esistente ciò che viene eseguito mediante tanto sfuggevole e passaggiero quanto lo è il suono della parola. In tanta farragine d'affari e di convenzioni come tener tutto presente allo scrupolo? Come convincer di menzogna, di mala fede quel trafficante che alterasse le condizioni del contratto, o negasse la convenzione seguita? Ora ecco il perchè dall'articolo 8 e seg.ti del nostro Codice venga prescritto ai commercianti di tenere 3 libri, e dall'articolo 594 si tengano come rei presunti di bancarotta fraudolenta quei falliti, che non gli avessero nel loro negozio. Ma non è vietato di tenere degl'altri libri secondochè un commerciante lo credesse più confacente a' suoi interessi. Tali sarebbero i libri mercantili dove vengono notate le merci acquistate e vendute; il libro cassa dove sono registrate le partite di debito e credito, il libro cambiale o biglietti all'ordine dove è fatta menzione de' biglietti da pagare o da riscuotere. Nel caso peraltro di una contestazione i soli che farebbero prova in giudizio sono i tre prescritti dalla Legge, la quale appunto si è circoscritta a 3, perchè in essi sta registrato quanto è relativo

all'andamento di una casa di Commercio al suo attivo, e passivo. Cotesti libri sono il Giornale, l'inventario e il copia lettere

Dall'Articolo 8° è stabilito che i Negozianti debbano notare di giorno in giorno nel libro apposito chiamato giornale tutte le loro operazioni di commercio, quanto vendono e comprano, quanto pagano e ricevono, le cambiali tratte, e girate, le accettate, e pagate ~~non che~~ non che le spese mensuali per il mantenimento della famiglia. Per prescrivere un registro fedele di qualsiasi operazione commerciale della giornata la legge contempla di avere un minuto e giornaliero prospetto di quanto fanno i commercianti nei loro fondachi. Vuole essere poi che di mese in mese registrino le spese fatte pel mantenimento della famiglia voi avete una prova della loro moderazione o del soverchio loro grandeggiare onde imputare a lor colpa o calcolarli innocenti nel caso d'un fallimento. E qui è d'uopo osservare che la legge astringendo il Commerciante a registrare quanto paga, e quanto riceve ~~[illegible]~~ qualunque titolo, esige che non siano omesse le partite che non hanno la menoma affinità con affari di commercio. Dunque l'acquisto o la vendita di una tenuta, dunque la dote data, o ricevuto dovranno entrare in quel libro ed essere registrate nel giorno identico in cui ebbero luogo gli affari, e ciò tutto perchè nel caso di un fallimento si vuol sapere s'abbia avuto parte la sventura o la mala condotta del commerciante

Il Libro poi dell'inventario, o vogliam dire bilancio per il prescritto dall'articolo 9 non è che un annuo prospetto del stato attivo e passivo d'una Casa di Commercio, onde il negoziante veggia annualmente come vadano i suoi affari, e quindi possa prender le misure opportune per provvedervi. Per le cessate Leggi questo bilancio era in picciolissimo arbitrio dei negozianti.

d'onde veniane che trascurando i fatti sovente volte si trovavano col fallimento alle spalle senza aver neppur sospettata una tanta sventura. Saviissimo è dunque il disposto dal nostro Codice, che il commerciante deggia fare annualmente il suo bilancio, e renderne i risultati nel libro detto inventario, sotto la minaccia di essere giudicato fallitore doloso.

Ad oggetto di dare a questi libri un'esistenza legale e impedire la frode, di togliere al commerciante il funesto potere di sostituirne degli altri, ovvero di porre in quelli che ritengono delle partite a capriccio, vuole l'articolo 11 che siano bollati, numerizzati, e che abbiano la firma di un Giudice del Tribunale mercantile o d'un'altra autorità civile dove quello non esiste[illegible].

Così pure onde evitare la frode vuolsi dall'articolo 10 che tutti e due siano tenuti per ordine di data, senza spazj in bianco, e senza lacune, senza interlinee, senza trasporti al margine, costituiti da un regolare registro delle partite evidentemente risulti che vennero poste nel tempo in cui seguirono di fatto le contrattazioni gli affari ivi accennati —

Il terzo libro prescritto è il Copia-lettere, dove vengono fedelmente trascritte le lettere che una casa di commercio invia a' suoi corrispondenti. Questa trascrizione deve esser fatta colla stessa regolarità con cui sono registrate le partite nel giornale, e nell'inventario. Ma la legge non esige che il Copia-lettere sia bollato numerizzato, e firmato dall'autorità competente; e la ragione si è perchè esso non teme veruna alterazione dolosa, mentre gli originali delle lettere trascritte esistono nelle mani dei corrispondenti, nè crede che v'abbia, ovi [illegible]

un negoziante così consigliato di determinarsi ad alterare uno scritto quando può essere convinto di frode. Oggi peraltro anche il copia lettere soggiace alle stesse solennità dell'inventario, e del giornale, e la cosa venne di tal nuovo severamente prescritta come risulta dalla deliberazione governativa del 4 Gennajo dell'anno testè cominciato.

Quanto alle lettere che un Commerciante riceve dai suoi corrispondenti è prescritto che debbano essere tenute in mazzo o in filza coll'ordine rispettivo progressivo delle loro date rispettive.

Perchè gli affari commerciali abbiano un rapido andamento, così il tempo fissato dalla legge per la conservazione di tutti i libri indicati è limitato a un decennio. Crede Ella che non occorra un tempo maggiore, perchè tiene quasi dirsi per dimostrato dall'esperienza che nel giro di un decennio siano belli, e terminati tutti gli affari registrati in quei libri, e che spirato quel termine non non possano insorgere delle condizioni che rendano necessaria la loro esistenza.

Qualora i libri accennati siano tenuti nelle forme volute dal Codice, son essi fra commercianti riconosciuta prova in giudizio. Dunque devono essere prodotti per provare tanto i diritti e le ragioni del commerciante a cui appartengono, quanto i diritti e le ragioni delle terze persone contro i commercianti. Ma la legge pone una grandissima differenza fra la comunicazione e la presentazione di questi libri. È fatta la comunicazione dei libri quando si accorda alla parte attrice il diritto di esaminarli da capo a fondo; è fatta la presentazione quando l'attore non ha altro diritto, fuorchè di esaminare quella determinata partita o registro che forma il nodo della questione. La comunicazione non può essere accordata se non nel caso in cui la parte attrice non possa conoscere i suoi titoli, le sue ragioni, senza esaminando i libri dalla prima fino all'ultima pagina, come avverrebbe se si trattasse d'una successione, d'una comunione di beni, d'una divisione di società, d'un fallimento.

di un membro d'una qualche Società di commercio ha pur mestieri di esaminare i libri per conoscere quale sia l'estensione de' suoi diritti, e de' suoi doveri, quale l'attivo e il passivo della Società presso cui esistono i capitali di quel Desso di cui è costituito erede. Ha lo stesso bisogno la moglie che voglia chiedere la separazione dei beni dal marito commerciante, lo ha il socio che voglia separarsi dalla Società cui apparteneva, e anzi di ricuperare il denaro e gli effetti posti in sorte; lo hanno i creditori di un negoziante fallito per conoscere in ragione della sostanza residua con quali norme verranno pagati, cosa deggian sperare e cosa temere. Ove si tratti d'una parziale contestazione, d'una partita di debito, o credito, alla parte attrice non si accorda che la sola presentazione dei libri, cioè a dire la facoltà di prendere in esame quella determinata partita, e nulla più. Questa giudiziosa riserva della legge mira ai segreti, che è l'anima del commercio e la prima leva dell'onore, della fama del negoziante.

Capo 4.

Delle Società di commercio.

Vi hanno dell'imprese commerciali che domandano somme [illegible] in[illegible] non è dunque possibile che un solo si accinga; ma si rende necessario il concorso di molti. Dei vari vi sono degli uomini di censo certo che impiegherebbero assai di buon grado dei capitali nel traffico, ma che non hanno la necessaria perizia; per lo contrario vi sono di quelli che contano le cognizioni opportune, ma che d'altronde ebbero la fortuna a matrigna: ecco dunque si unisce il denaro degli uni col senno degli altri, [illegible] aprire una casa di commercio, ed ecco in breve l'origine di quelle unioni di due o più commercianti intesi a trarre [illegible] dal traffico

le quali società mercantili, o commerciali si appellano.

Queste società sono figlie delle speciali convenzioni delle parti che si accomodano insieme; dunque queste convenzioni devono essere regolate da certe norme, le quali vanno a ridursi a tre classi, cioè alle leggi civili, alle leggi commerciali, ai patti espressi dalle parti contraenti. Le prime rego=lano le società commerciali per ciò che spetta alla giustizia del contrat=to di società. Le seconde dirigono le cose con peculiari disposizioni sulle proprie della specie particolare di società stretta dalle parti sotto il titolo di società di commercio. I patti fissano i diritti e i doveri dei soci, a meno che quelli patti non siano contrarj alle leggi commerciali e civili, giusta quel principio della Romana Giurisprudenza "Privatorum conventio, ju=blico juri non derogat."

Dall'articolo 20 siamo avvertiti che il codice ammette tre specie di società mercantili, cioè la società in nome collettivo, la società in acco=mandita, la società anonima. Ve si ha una quarta detta in partecipa=zione, riguardata dalla Legge come accessoria, della quale faremo cenno a suo luogo. Vediamo in che precisamente consistano queste società, e cominciamo dalla prima.

La società in nome collettivo è quella che viene formata da due o più persone egualmente obbligati e responsabili, che ha per oggetto di fare un commercio o generale, o particolare sotto una ragione sociale. Dicesi l'unio=ne di due o più persone perchè non v'ha società nell'unità, e d'altronde perchè le parti sono solidate nel pieno potere di estendere a proprio van=taggio la loro unione. Queste persone diconsi egualmente obbligate e responsa=bili, perchè hanno per ciò è tenuto a tutti i pesi a tutti i diritti della socie=tà, nell'ipotesi che gli altri membri che la compongono non siano in istato di pagare i creditori ed essi sono... Si è detto che quest'unione ha per oggetto

un commercio generale e particolare può indicare che i soci intendono dedicarsi al traffico in genere senza determinare la qualità, e possono restringere il loro commercio ad una specie determinata come grani, cambi, generi coloniali e simili ecc. Finalmente si è notato che la società in nome collettivo esiste sotto una ragione sociale, la quale suol dire che ella prende un nome volgarmente chiamato Ditta per distinguersi dalle altre società mercantili. La Ditta potrebbe risultare dal nome di tutti i componenti la società, ma ove i soci sieno molti, a titolo di brevità se ne avverrà uno solo, aggiungendo gli altri colla generale indicazione di compagni, come sarebbe Giacomo Lamberti e compagni.

Una società in nome collettivo non può esistere senza una scrittura in cui vengano espressi i patti, le condizioni, la durata di una simile unione. È indifferente agli occhi della Legge che sia pubblica o privata; ma pone una differenza notabile riguardo alla misura da prendersi qualora sia estesa privatamente: se ella è pubblica, cioè in atti notarili, la legge non esige di più; ma dove sia privata prescrive che tanti sieno gli esemplari quanti gl'individui componenti la società. È facile di vedere la ragione di queste ben diverse disposizioni. Una scrittura pubblica può fare da sé perchè estesa da un Notajo degno della massima fiducia, perchè esiste ne nel suo protocollo, e perciò non soggetta a dolose alterazioni. Ma una scrittura privata ove ci fosse un solo esemplare esistente presso l'uno, o l'altro dei soci potrebbe essere alterato a danno, e col pregiudizio degli altri membri componenti la società. (Vedi l'Articolo 39.)

La scrittura è una cosa integrante per la legalità delle società in nome collettivo, ma non è tutto. Dall'articolo 42 ci viene di raccogliere che entro 15 giorni deve esser rimesso alla Cancelleria del Tribunale di Commercio un estratto fedele della scrittura già eseguita per venir trascritto nel registro, e ad affisso per tre mesi a comune notizia. E qualora la società avesse più au-

stabilite in diversi Dipartimenti una simile prenotazione, cui si rapporta dovrebbe esser fatta ad ogni Tribunale di Commercio. Che cosa poi debba contenere un simile e[illegible] ce lo dice l'Articolo 43. I°. Il nome, il cognome, la condizione, e l'abitazione de' singoli soci. II° l'indicazione della ragione sociale. III°. Il nome dei soci autorizzati alla direzione, all'amministrazione, alla firma. IV° L'Epoca in cui la società deve cominciare, e quella in cui deve finire.

Che se spirato il tempo stabilito, le parti vogliono continuare la società instituita, saranno in dovere di prendere una apposita dichiarazione, la quale verrà insinuata al Tribunale nelle forme stesse della scrittura. Così pure se nel corso della società i soci convengono nella massima di scioglierla, ovvero che un socio si allontani, o che d'altronde succedano dei cangiamenti nella ragione sociale, nella qualità del commercio ecc. di tutto ne dovrà essere informato il Tribunale, di tutto si renderà conto al pubblico con affisso opportuno. Art. 46.

Tutte queste formalità sono dichiarate così necessarie che ove una si ommetta la società è dichiarata come non esistente, e perciò nulli i suoi atti nelle sue convenzioni [illegible] come non devono essere nè compromessi gl'interessi delle terze persone, che quali con tutta lealtà avessero trattato con essa, [illegible] in buona fede all'ombra di quanto dettan le leggi, così serberebbero salvi i loro diritti. Quindi non potrebbe esimersi codesta società dal pagare a un terzo la somma dovutagli, adducendo che ella non ebbe mai un'esistenza legale. Chi avrà la firma dovrà certamente pagare, e non rimarrà luogo, se non ad una questione fra i soci, cioè a dire, se non essendo legale la loro unione, quegli che ha incontrata l'obbligazione, come avente la firma di pagare, ed ha infatti pagata la somma suaccennata, abbia il diritto del relativo rimborso in faccia agli altri membri della Società. Passiamo alla seconda specie, cioè a dire quella detta in accomandita.

La società in accomandita dice l'Articolo 23, è quella che si contratta tra uno o più soci responsabili, e solidali, ed uno o più soci semplici capitalisti, che si chiamano accomandanti, o soci di accomandita.

Questa parola deriva dall'antico vocabolo francese comande [illegible] nella nostra lingua che significa deposito, procura. Infatti il socio che negozia gli fondi della società è un vero procuratore del socio in accomandita, un vero depositario del suo denaro.

Da questa definizione chiaramente risulta che ove vi sieno dei soci risponsabili e solidali da un lato, dei soci in accomandita dall'altro, la società è in nome collettivo dei primi, d'accomandita pei secondi; e del pari chiaramente si vede, che la Società in accomandita, quasi vite appoggiata all'olmo, non può sussistere senza la società in nome collettivo. Al più potrebbe essere calcolata come esistente in certa guisa da se nell'istante in cui parecchie persone convenissero di sborsare parecchie partite di denaro per unirle a una Società in nome collettivo. Sarebbe questa una preparazione all'atto dell'unione meditata, ma non acquisterebbe il titolo di società in accomandita se non al preciso momento della sua unione colla società in nome collettivo.

Notabile è la differenza che corre fra i soci in nome collettivo e quelli in accomandita; dunque notabili pure le differenze nel codice. Difatto i soci in accomandita vengono riguardati come semplici capitalisti; e la loro responsabilità è circoscritta alla somma esborsata. Del [illegible] che semplici capitalisti non possono ingerirsi negli affari della società quand'anche venissero muniti di procura. E qualora il facessero entrerebbero [illegible] nella classe dei soci in nome collettivo, e avrebbero comune con essi la responsabilità, di cui abbiamo parlato di sopra: art. 25 – 28. Saggia è la disposizione della legge che divieta ai soci in accomandita l'ingerirsi negli affari della società. E in vero non devono essere eguali nelle prerogative quelli che nol sono nel rischio. Di più affidandoli l'amministrazione degli affari in accomandita, il cui pericolo non va a ferire il [illegible] in tutto; vi sarebbe meno di oculatezza e di attenzione, non aspetta

di tutte quelle delicate avvertenze, che il proprio interesse suggerirebbe in vari casi al socio in nome collettivo, chiamato dalla sua destinazione a rispondere per sè e per gli altri soci. La società in accomandita è soggetta alle stesse formalità della società in nome collettivo. Ci deve essere la scrittura pubblica o privata. L'estratto deve essere trasmesso al Tribunale di commercio nel tempo e nei modi sopra indicati. Qualunque cangiamento nasca alla Società lo si deve partecipare al tribunale, e devonsi seguire gli affissi relativi a comune notizia. Peraltro l'estratto quanto ai soci in accomandita differisce da quello delle semplici società in nome collettivo. Non v'è necessario che v'entrino i loro nomi, basta che sieno indicate le somme date alla Società.

La Società anonima è l'unione di alcuni individui, i quali versano insieme delle somme di denaro per accingersi ad una impresa dalla quale sperano di trarre un utile, esponendosi ancora di soggiacere alla perdita. Questa anonima perchè non esiste sotto una ragion sociale, ma prende la sua denominazione dalla qualità dell'impresa. Art.i 29 30. Distinguesi dalla società in nome collettivo, perchè i membri che la compongono non sono fra loro solidali e responsabili art.o 32. Differisce pure dalla società in accomandita perchè il danno che ne può venire ai membri che la compongono si limita alla perdita della quota esborsata, la quale dicesi azione. Art. 33.

Appartengono alla società anonima le compagnie delle Indie orientali, le società di assicurazioni marittime, degl'incendj, delle escavazioni su le miniere ecc. nelle quali, ove le cose vadano felicemente, le utilità vengono divise col ragguaglio delle azioni o delle azioni dei soci; e qualora seguano sinistramente il danno è pure colla proporzione del relativo capitale.

Abbiam detto che le somme esborsate dai soci chiamansi azioni, vocabolo probabilmente adoperato dal Codice, mirando al diritto di partecipare alle utilità acquistate in vigore della somma contribuita. E qui si noti che l'articolo 34 prescrive che il Capitale [illegible] distribuzione

e all'andamento di una società anonima, qual base deve esser divisa in tante porzioni od azioni eguali. Quindi la società di assicurazione contro gli incendj esistente in Parigi conta un capitale di 50 milioni di franchi ed è diviso in 50 mille azioni da mille franchi l'una. La ragione di averle diviso in tante azioni nasce dal provvido ordine di accordare alla società l'ingresso della somma occorrente, di estendere al possibile maggior numero di cittadini il bene di partecipare ai vantaggi delli interessi che le cose procedano bene, e d'altronde di rendere parzialmente lievi le perdite nel caso che gli affari riescano [illegible]. Per altro quando la legge così dispone non intende di formare un assoluto divieto a quelli che volessero molto arrischiare acquistando i 10, e 15, e 20 azioni.

L'articolo 31 ci avverte che le società anonime debbono essere amministrate da uno o più mandatarj revocabili, associati o non associati, salariati o gratuiti, secondo che più talenta ai committenti. La loro responsabilità si riferisce al mandato; e qualora non ne abbiano varcati i confini non [illegible] per gli affari non [illegible] considerata [illegible].

L'articolo 37 ci fa sapere che le società anonime non possono esistere senza l'autorizzazione del Governo e senza l'approvazione dell'atto che le costituisce; disposizione prudente e savia, come ognun vede. È necessario che il Governo veda il piano di codeste società, perchè taluna potrebbe essere l'opera della frode e dell'ignoranza, e riuscire dannosa ai particolari, ed anche talvolta allo Stato medesimo. E l'art. 40 ci avverte che simili società non possono esser formate se non che all'ombra di un atto pubblico; e si aggiunge dall'art. 45 che al Tribunale di commercio dovrà esser presentato insieme coll'atto d'autorizzazione del governo l'atto di associazione. È vero dire che la legge non si accontenta di un estratto della scrittura pubblica come nelle due società [illegible] parlamento, ma che vuole la presentazione nella sua integrità, come

venne estesa negli atti notarili

Oltre alle tre specie di Società testè annoverate la legge riconosce le associazioni commerciali in partecipazione. Questa maniera d'associazione si può definire: una Società passeggera istituita fra due o più persone coll'oggetto di partecipare ad una utilità derivante da un determinato ramo di commercio, per lo più momentaneo. Due che si unissero per l'acquisto d'un carico di generi coloniali, testè approdato, col patto di dividere le utilità derivanti dalla vendita, istituirebbero una Società in partecipazione, e istituirebbero ugualmente tre o quattro soggetti, i quali si unissero alle fiere ai mercati per acquistare delle partite di mercanzie per quindi esitarle con profitto comune. Ora come in entrambi i casi la Società va a terminare seguita che sia la vendita contemplata, così [illegible] gera [illegible]

Vi ha dunque due notabili differenze fra le Società di sopra indicate e quella di cui parliamo. 1° che quelle possono esistere per un determinato periodo di tempo ed anche per un tempo indeterminato [illegible], laddove la Società in partecipazione è circoscritta a una o poche operazioni per l'acquisto e per la vendita di un oggetto determinato. 2° che nelle altre Società [illegible] ciò è un [illegible], o come socio, o come mandatario, mentre nella Società in partecipazione ogni socio agisce da sè e colla propria responsabilità. Si crede quindi che simili associazioni [illegible] con le stesse [illegible] si sia [illegible], e non ne danno che [illegible] azione. Chiunque [illegible] il contratto [illegible] verifica la compera o la vendita di una qualche merce è lo stesso che contratta da sè [illegible]. E qualora insorga [illegible] di litigio sarebbe convocato in giudizio [illegible]. Ed ecco la ragione del Codice [illegible] nostro, [illegible] intorno la [illegible] quale non occorre, appunto perchè la Società in partecipazione non

ha un'esistenza legale in faccia alle terze persone.

Capo 5

Della maniera con cui vanno decise le liti relative alle società di commercio.

Nell'arbitrato [illegible] [illegible], ossia [illegible] è molto facile che s'insorga [illegible] [illegible] e che [illegible] ai del [illegible] dei [illegible] e che sia [illegible] la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] siccome è del massimo interesse [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] al nostro [illegible] di [illegible] in ogni controversia fra [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicato dagli arbitri o vogliam dire da un numero determinato di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] art. [illegible].

Ma come può darsi il caso che la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e che [illegible] ne [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] l'istessa definizione al giudizio di [illegible] [illegible] [illegible] vedi l'art. 52, dichiarando [illegible] farà luogo all'[illegible] a meno che le parti [illegible] non vi abbiano rinunciato. [illegible] dire che l'[illegible] è un [illegible] [illegible] [illegible] della legge [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] un solo caso [illegible] una [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dalla [illegible] dei [illegible] [illegible] una [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] un [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] o [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] dell'[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

all'interesse del minore. E perciò che l'art. [illegible] espressamente [illegible] che il tutore non possa rinunziare alla facoltà di assumere dalla [illegible] degli arbitri.

La nomina degli arbitri con[illegible] che [illegible] art. [illegible] [illegible] non [illegible] provvedimenti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pieno diritto [illegible] [illegible] art. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nominato i giudici determinano il tempo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] spetta il farlo al Tribunale. [illegible] come non [illegible] [illegible] giudizio senza una piena e matura cognizione dell'oggetto [illegible] [illegible] e questa non può [illegible] [illegible] non che dalle carte [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tenere ai giudici al più tardi entro al periodo di 10 giorni [illegible] [illegible] [illegible] della loro elezione art. 56. [illegible]

[illegible] vi esistono [illegible] dei casi che necessariamente [illegible] un [illegible] [illegible] re di quello prefisso dalla legge; ciò avverrebbe, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] diritto dell'attore nel [illegible], o [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la quale giudicheranno coi documenti che [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] una [illegible] [illegible] [illegible] alla [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non si potrà dar luogo a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che gli arbitri [illegible] [illegible] una [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] il loro [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] nel loro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

la quale è [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non, incorrà [illegible] [illegible]

[illegible] il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] verificare la nomina del [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] nella convenzione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] credessero più degni [illegible] [illegible] loro fiducia.

Ogni giudizio è un sillogismo, la cui maggiore è la legge, la minore il [illegible] [illegible], la conseguenza il criterio che determina l'armonia o la [illegible] fra la legge e il caso in [illegible]. [illegible] come [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] negli affari civili [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] con [illegible] di ragione lo volverò [illegible] arbitrarie fra [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la sentenza [illegible] [illegible] [illegible]. E come la [illegible] [illegible] [illegible] tante volte è il primo elemento del commercio, così [illegible] [illegible] [illegible], che [illegible] la sentenza [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] senza [illegible] altra modificazione, e venga [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del Presidente, ordine che dovrà esser [illegible] nel termine di 3 giorni. [illegible] [illegible] che le disposizioni del [illegible] [illegible] relative agli arbitramenti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alterazione. [illegible] che il giudizio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] commercianti sono un diritto e non un dovere delle parti, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che determinandosi a far giudicare [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] degli arbitri, le [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] prescrive il regolamento nel titolo degli arbitramenti.

Capo 6

Delle Borse di Commercio, degli agenti di cambio, e dei Sensali

Una Borsa di Commercio è un determinato luogo di [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

esercitano il traffico di danaro [illegible] [illegible] e contrat-
tare di tutto ciò che ha relazione colla mercatura. E in fatti [illegible]
[illegible] è opinione dell'art. 71 del nostro codice: i sensali di commer-
cianti, i capitani di bastimento, agenti di cambio e [illegible] l'autorità
del governo. Tutte le altre persone che concorrono alla [illegible]
di commercio, ma che i sensali non si intromettono [illegible]
non s'intervengano [illegible] individui [illegible]
Borsa, nè vi concorrono sotto l'autorità del governo.

Considerando la storia [illegible]
cie delle Borse nella istituzione dei Collegi mercantili fatta dai Romani nel-
l'anno 259 di Roma così denominati da Mercurio, Dio del traffico e delle ric-
chezze. Già non anche un [illegible] di quella [illegible]
di Collegio [illegible] com-
mercianti dei Romani si restrinsero al commercio interno di Roma [illegible]
a quei tempi e come mai quei luoghi assomigliarono alle nostre Bor-
se, giacchè i popoli di Romolo non s'impacciarono gran fatto col commer-
cio esterno ~~[illegible]~~ [illegible]
terno e dell'esterno, e quindi [illegible] trattare di cose e alle relazioni
commerciali [illegible]

Ma d'onde è venuto il vocabolo Borsa? Pare che [illegible]
[illegible] destinato alle ri-
unioni dei commercianti [illegible] che i mercanti di [illegible]
si univano in una certa [illegible] nella quale v'era una Casa della fami-
glia [illegible], la cui arma [illegible] rappresentata [illegible]
tale denominazione [illegible] adottata dalle altre [illegible] riunioni com-
mercianti [illegible] sinonimo d'andare ad [illegible]

riduzione di commercianti. [illegible] di questa maniera, quan-
dunque la Regina e [illegible] avesse [illegible] di simili unioni,
dovesse chiamare cambio reale; tanto è vero che [illegible] abitudini sono
più forti delle leggi [illegible].

Abbiam veduto che nel [illegible] del nostro Codice quattro [illegible]
compongono la Borsa, cioè i commercianti, gli agenti di cambio, i sensali, ed i
capitani di bastimento. Ma come dei commercianti si è parlato nei titoli
precedenti, dei capitani parlerassi nel Libro secondo, dove tratta del commercio
marittimo e della navigazione, così nel titolo presente limiterà le sue disposizioni
ai soli agenti di cambio, ed ai sensali.

Qual è dunque l'ufficio di queste persone che formano una parte importante
della Borsa? Ce lo dicono gli artt. 74 e 75: sono essi mediatori nominati,
autorizzati dal Governo, il di cui ufficio è di interporsi negli affari che si trattano
nel commercio [illegible] di agevolarne e [illegible] il loro andamento. [illegible]
[illegible] nelle mani di costoro [illegible], e [illegible] tra
le persone di una [illegible] nazionale, così che niuno possa aspirare a un simile
ufficio, ove non abbia le qualità che lo rendano degno della pubblica e della pri-
vata fiducia. [illegible] di [illegible], alcune delle quali sono comuni
agli agenti di cambio ed ai sensali, altre proprie dei primi, o dei secondi. Comin-
ciamo da quelle che sono comuni agli uni e agli altri.

Queste si riducono a cinque

1. Per l'art. 63 non può essere agente di cambio o sensale [illegible]
[illegible], a meno che non venga riabilitato, [illegible] il fallimento non ha
il carattere di [illegible]
[illegible] essere agenti di Cambio né Sensali. [illegible]
il [illegible] commercianti [illegible]

... ha mancato a sè stesso ed agli altri?

II° L'art.° 34 prescrive che gli agenti di cambio e sensali debbano tenere un giornale colle stesse norme dei commercianti, onde registrarvi alla giornata tutti gli affari che vengon trattati colla loro mediazione. Perciò questo libro dovrà avere le stesse formalità del giornale mercantile, dovrà esser tenuto colla stessa esattezza cioè a dire senza lacune, interlinee, annotazioni ai margini etc. e tutto questo col provvido scopo che siano messe anche in potenza di conoscere chi commerciavano, e [illegible] risultare vuote nelle [illegible] delle contrattazioni che non ottennero mai luogo a [illegible] [illegible] a danno di uno o di altro contraente di commercio.

III° In vigore del divieto dell'art.° 55 gli agenti di cambio non possono come i cambisti nè i sensali esercitare la mercatura. Quanto sia provvida una tale disposizione ognuno agevolmente lo vede. Conciossiachè essendo l'agente di cambio e sensale in condizione più che altri mai di conoscere [illegible] quali più si abbisogna di cambiali, ove fosse autorizzato a far il commercio potrebbe accortamente acquistare tutte quelle che [illegible], e [illegible] la legge agli acquirenti. Oltrechè se il sensale potesse esercitare la mercatura si avrebbe sempre a temere di un monopolio [illegible], giacchè nessuno più di lui avrebbe a portata di conoscere le circostanze più o meno propizie alla vendita ed alla compera.

IV° Tanto gli agenti di cambio quanto i sensali in vigore dell'art.° 60 non possono costituirsi mallevadori dell'esecuzione dei contratti nei quali interposero l'opera loro. La legge ha contemplato di togliere un abuso [illegible] introdotto singolarmente in Francia, per cui gli agenti di cambio [illegible] no mallevadori dei pagamenti [illegible] che contrattavano colla loro mediazione. [illegible] faceano [illegible] alla parte; ma il più delle volte la lor

loro incarico già veniva deciso. I sensali non mancavano di intromettersene e intanto toccava ad essi di soddisfarli. Eppure essi hanno [illegible] di molti altri che li costituiscono mallevadori dei pubblicani mediante i loro beni fondiali! . . . .

V.° Finalmente l'art.° 85 summentovato dispone che non possono incaricarsi di ricevere e di far pagamenti per conto delle persone che contrattarono colla loro mediazione. E ciò perchè un tale ufficio sarebbe contrario all'indole della loro professione, il cui scopo è di avvicinare i compratori e i venditori, di prepararli perchè vadano d'accordo nelle convenzioni, e nulla più. Stretto che siasi un contratto la loro ingerenza è già terminata.

Restando noi a far parola delle funzioni che son proprie degli agenti di cambio da un lato, e dei sensali dall'altro, diremo che i primi per l'art.° 76 hanno il diritto esclusivo d'intervenire colla loro opera nelle contrattazioni relative alla compra e vendita, tanto degli effetti pubblici, che di quelli non cambiali, e di determinare il prezzo corrente degli uni e delle altre. Effetti pubblici sono i capitali esistenti nei banchi delle nazioni, il cui valore cresce o scema, quando il credito maggiore, o minore dello Stato. Quindi secondo i tempi e le circostanze in cui taluno ha animo di vendere o acquistare una quantità di tali capitali, l'agente di cambio, come conoscitore degli andamenti di tali effetti, rende testimonianza alle parti contraenti del loro prezzo corrente [illegible] di norma. Essi pure determinano il prezzo dei cambii secondo lo stato relativo della piazza in cui esercitano la loro professione, e indicano quanto deve il traente [illegible], quanto pagare sul cento il remittente, di cui abbiamo parlato abbastanza nella scienza del commercio. Oltre il diritto esclusivo di constatare alle parti il prezzo degli effetti pubblici, e lo stato del cambio, ne hanno un secondo che dividono

coi sensali di mercanzie, cioè quello di poter concorrere con essi, ove si tratti della compera e vendita delle sostanze metalliche —

Quanto ai sensali, come ve n'ha di diverse specie, così diverse sono le disposizioni del codice. Nel disposto dell'art. 77 ve n'ha di quattro specie, cioè sensali di mercanzie, sensali d'assicurazione, sensali interpreti e regolatori di bastimenti, sensali pei trasporti di terra e di acqua.

I sensali di mercanzie in rigore dell'art. 78 hanno il diritto esclusivo di essere mediatori in tutti i contratti relativi alle mercanzie e di stabilirne il prezzo. E qualora si tratti delle materie metalliche concorrono con essi gli agenti di cambio a fare i mediatori.

Quanto ai così detti sensali di assicurazione hanno essi pure il diritto di stendere al pari dei notaj i contratti o le polizze di assicurazione, di attestarne la verità colla loro firma, non che di certificare il corso dei premj per tutti i viaggi di mare o di fiume (art. 79).

I sensali poi regolatori e interpreti di bastimenti hanno un doppio ufficio. Come regolatori interpongono l'opera loro ne' contratti di noleggio, e in ragione del viaggio relativo ne fissano il prezzo. Come interpreti traducono in caso di contestazioni i contratti di noleggio, le polizze di carico ed ogni altro contratto od atto di commercio scritto in una lingua straniera; così pure ove il capitano non conosca l'idioma della piazza a cui approda [illegible] l'opera loro e fanno gl'interpreti (art. 80.)

Finalmente i sensali di trasporto per terra o per acqua costituiti secondo la legge nel luogo della loro residenza hanno il diritto esclusivo di fare i mediatori pei trasporti per terra, e per acqua (art. 81)

Questi uffizj speciali non sono però così proprj ed esclusivi da non [illegible] che ha diritto l'uno e l'esercitarne [illegible]. Onde è che hanno i sensali pei trasporti di terra e di acqua, l'[illegible] del cui ministero

ministero non si accorda coi lumi necessari per eliminare le altre funzioni la stessa persona, perchè lo consenta l'autorità competente, [illegible] il cambio, sensale di mercanzie e d'assicurazione, regolatore ed all'incanto di bastimenti, [illegible] non fu così facile che un [illegible] [illegible] avventura che in un solo si concentrino tante funzioni [illegible] comporta una veduta politica governativa la cui [illegible] maggior numero possibile le [illegible] e di non rendere di troppo agiata la condizione di pochi col sacrificio di molti; ma perchè rarissimo è il caso che un solo abbondi di tutte le cognizioni per essere il miglior mediatore in tanti svariatissimi affari.

Capo 7.

Dei mediatori delle Comuni, dove si tengono fiere, e Mercati.

Oltre agli agenti di cambio e i sensali di mercanzie che accostumano alla Borsa di Venezia il governo [illegible] con sua notificazione del [illegible] Dicembre del 1816, ha stabilito che si tengano pure dei mediatori [illegible] comuni delle provincie venete. [illegible] è però [illegible], e [illegible] luogo sino alla pubblicazione di uno [illegible] regolamento [illegible] a tutte le classi dei [illegible]. Non è già che nel passato fosse lecito a chiunque d'intromettersi nei contratti delle fiere e dei mercati delle comuni e che non [illegible] [illegible]; ma [illegible] in obblivione [illegible] nuove disposizioni [illegible] [illegible] tutti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Per dare un qualche ordine all'argomento noi avremo prima [illegible] [illegible] per essere mediatore e [illegible] [illegible] [illegible].

deve avere per esercitare un tale uffizio 3.zo quali siano i limiti della sua giurisdizione; 4.to quali gli oggetti di traffico nei quali può fare le parti di sensale 5 quali i suoi diritti. 6 quali i doveri. 7 quali le pene che sovrastano agli esercenti una tale professione senza avere ottenuta la relativa patente.

Paragrafo primo.

Delle condizioni necessarie per essere mediatori

L'Articolo quarto della prefatta notificazione ci avverte che niuno può essere mediatore, il quale non abbia giustificato con regolari documenti

I.° di avere la cittadinanza austriaca.

II.° di avere compita l'età di 25 anni.

III.° di avere esercitato quattro anni almeno, o per proprio conto senza avere mancato di credito, o per conto altrui onoratamente qualche ramo di mercatura analogo a quello in cui domanda di fare le parti di mediatore.

IV.° Di non essere nè figlio, nè commesso di negoziante, che attendono qualche ramo pel quale domandano di essere mediatori.

V.° Di non avere sofferta inquisizione criminale, o di essere stato pienamente assolto.

VI.° di essere generalmente conosciuto per uomo probo.

VII.° di sapere leggere, e scrivere, e di conoscere l'aritmetica inferiore

Tutte queste disposizioni non solo contemplano i mediatori da crearsi dopo la notificazione già pubblicata, ma anche quelli che fossero attualmente nel pieno esercizio del loro ministero, colla sola differenza che invece della condizione prescritta di avere esercitato per quattro anni un ramo di mercatura analogo a quello in cui amano di fare le parti di mediatori, basterà che comprovino di avere esercitata la professione per il corso di otto anni non interrotti.

A fronte però che i petulanti riuniscano in se tutte le qualità accennate, non per questo potranno ottenere la patente, se non abbiano fatto un depo=

deposito, o prestata alle rispettive Municipalità un'idonea malleveria per una somma non minore di 500. non maggiore di 2000 lire d'Italia. Malleveria voluta perchè il Mediatore abbia con che pagare le multe alle quali può esser condannato, o di che risarcire le parti contraenti, ove per ignoranza o per dolo venissero da lui danneggiate. E' peraltro stabilito a prò dei Mediatori attuali che la malleveria o deposito si limiti alla metà della somma prescritta per quelli di nuova elezione. Nel caso poi che mancassero a vita, o cessassero dal loro uffizio per interdizione o per rinunzia, il Mallevadore resterà assolto, o la somma dovrà rimaner in deposito pel corso di sei mesi per dovuti risarcimenti alle parti per la mediazione prestata.

Paragrafo Secondo.

Delle note caratteristiche dei Mediatori.

Suppone la Legge, e non a torto, che alcuni scaltriti possano abusare della credula ignoranza, e avere la sfrontatezza di spacciarsi quai mediatori approvati. Per impedire un tale abuso e far sì che i cittadini vieppiù sieno nella maggior sicurezza, che quegli che s'interpone come sensale nei loro affari è legalmente investito d'un tale carattere, prescrive che ogni Mediatore nell'esercizio delle proprie funzioni, debba avere in luogo visibile una piastra di metallo colla leggenda: Mediatore di contratti della Comune ec.

Non basta; si esige che nelle fiere, e nei mercati portino seco loro la patente affine di farla vedere ad ogni richiesta dei contraenti per giustificare la propria qualità. E qualora non fossero muniti e della piastra, e della patente, sono condannati a non poter pretendere dalle parti il prezzo della mediazione prestata.

Paragrafo Terzo

Quali sieno i limiti della giurisdizione dei Mediatori

E' stabilito dall'articolo 38 che i mediatori in generale non possono esercitare le proprie incombenze, fuorchè nel circondario del Comune nel quale hanno

ottenuta la patente: vi ha peraltro un'eccezione pei casi di fiera, ne' quali potranno prestare l'opera loro, secondo le qualità delle derrate, o delle merci di cui saranno dichiarati mediatori, sempre inteso però che ottengano il permesso dell'autorità del luogo in cui si tiene la fiera, locchè avverrà colla vidimazione della patente. Eccettuato questo caso chi uscisse dalla propria comune soggiacerebbe ad una multa fra le 25. e le 100 lire italiane, oltre ad essere sospeso dall'uffizio proprio per tre interi mesi.

Paragrafo Quarto

Quali siano gli oggetti di traffico ne' quali i mediatori possono esercitare il loro uffizio —

È stabilito dall'artº Iº della notificazione che nelle fiere e nei mercati i mediatori non possan prestare l'opera loro ne' contratti che abbiano per iscopo l'una o l'altra delle mercanzie e derrate seg. E sono: grani di ogni sorte, biade, legumi, vino nostrale, aceto, latte, formaggio, bestie da macello, e loro parti, bestie da lavoro e di lusso; frutta fresche, castagne; calce, materiali, gesso, sapone nostrale, carbone, brace ossia carbonella; legna da fuoco, legname d'opera, fieno, ecc.: La mediazione non s'intende peraltro estesa a tutti gli oggetti indicati, ma soltanto a quelli che saranno specificati nella patente. Che se taluno eccedesse i limiti del rispettivo mandato soggiacerebbe ad una pena la quale consisterebbe in una multa di 20 lire italiane la prima volta, di 40 la seconda, e nella destituzione del proprio uffizio nel caso d'una triplice recidiva. Peraltro la notificazione dà diritto ai Municipj di estendere la patente dei mediatori a tutti gli oggetti prefati, estensione che assai difficilmente verrà accordata per le ragioni da noi indicate nell'antecedente Capitolo

Paragrafo Quinto

Dei Diritti dei Mediatori —

Ove un Mediatore abbia ottenuta la patente avrà il diritto d'intromettersi nei contratti di compera e vendita nel Comune della sua destinazione, nè altri potrà essere chiamato dalle parti contraenti, a meno che nel Comune stesso non

abbiano per mediatori. La retribuzione dovrà essere determinata dalle R.e Delegazioni Provinciali dietro proposta dei Municipj. Queste retribuzioni sono chiamate dalla notificazione diritti, ed è stabilito che gli estremi stieno fra i 25 centesimi, e una lira italiana, per ogni cento lire italiane. Incombe alle parti il pagamento, il quale verrà fatto per metà dal compratore, per metà dal venditore. I mediatori hanno il diritto di esigere la retribuzione quand'anche piacesse alle parti di recedere dal contratto seguito. La disposizione è tanto ragionevole, quanto è certo che i mediatori devono essere ricambiati per l'opera che in fatto prestarono.

Paragrafo sesto

Dei Doveri dei Mediatori –

Parecchj sono i doveri dai quali vengono stretti tutti quelli che vogliono esercitare la professione di Mediatori. Ridotti a minori termini si riducono ai seguenti

I.° Devono registrare in un libro somministrato dal rispettivo municipio tutte le contrattazioni che seguono colla loro mediazione.

II.° Chiesti dai Contraenti devono suggellare le mostre.

III.° Devono garantire la qualità delle merci contrattate, e le condizioni del Contratto

IV.° Ove le parti lo vogliono converrà che si trovino presenti alla consegna delle merci

V.° Devono conoscere personalmente, o farli contestare da persone note l'identità di quelli per cui fanno le parti di mediatori

VI.° Non possono commerciare in quei rami nei quali hanno ottenuta la patente di mediatori.

VII.° È ad essi diretto di verificare i pagamenti in nome, e per conto del compratore

VIII.° Devono notificare al rispettivo Municipio i contratti seguiti, se furono di grani, biade legumi, bestie da macello giorno per giorno, se d'altri generi entro otto giorni.

I mediatori sono tenuti alla più rigorosa osservanza delle discipline indicate sotto pena di gravissime multe, e colla minaccia d'essere anche destituiti se ne fossero desistiti per tre volte.

Paragrafo settimo.

Delle pene a cui sono condannati i Mediatori che non ebbero la Patente –

Nessuno che non sia mediatore patentato potrà esercitare le relative

incombenze sotto pena della nullità di tai contrattazioni e di una multa fra le 25 e le 100 lire d'Italia, e in caso d'insolvibilità si farà l'arresto fra i 3 e i 20 giorni: multa e arresto che verrà raddoppiato nel caso di recidiva. Non per questo la legge toglie ai particolari il diritto di far contratti fra loro quando si tratti di mercanzie proprie. Imperciocchè la legge non ha istituiti i mediatori perchè i produttori e i consumatori se ne debbano necessariamente servire, ma perchè ricorrano all'opera loro qualunque volta non credano d'essere provveduti abbastanza da poter contrattare con sicurezza, anzi col dubbio d'essere le vittime dell'altrui mala fede.

Resta a notarsi che per l'Art. 50 della notificazione gli agenti di cambio giurati della Borsa di Venezia possono interporre l'opera loro in tutti i rami, fare mercati e farvi la parte di mediatori purchè peraltro si assoggettino alle obbligazioni in essa contenute.

Capo 8.

Dei Commissionarj.

La parola Commissionario presa nel senso più ampio indica una persona la quale agisce per conto di un terzo che dicesi committente. Vi hanno dunque tanti commissionarj quante sono le svariate mansioni che ponno essere affidate a questo od a quello. Quindi è commissionario il procuratore che investito di un mandato agisce pel suo mandante, lo è il trattario che paga una cambiale per ordine del rispettivo traente. Ma il nostro Codice restringe il valore di questa parola, e ne usa per indicare soltanto due classi di persone, cioè quelle che s'incaricano di vendere le merci altrui per conto proprio, e quelle che assumono l'incarico di farle giungere al luogo della sua destinazione. Cominciamo dai primi.

Paragrafo Primo

Dei commissionarj venditori.

Fra i molti commissionarj ve n'hanno di quelli i quali ben lungi dal trafficare colle proprie merci esclusivamente si occupano della vendita delle altrui, o questi stessi che commerciano col proprio assai di sovente s'incaricano di commerciare coi generi, e cogli effetti dei loro corrispondenti, partecipando secondo le convenzioni alle utilità che risultano dalla vendita. Quanto sia utile un tale commercio lo si vede tosto che si riflette che col mezzo di simili commissioni i

i negozianti committenti fanno nelle più lontane Regioni quel traffico che far non potrebbero senza recarsi in persona, o senza aprire un fondaco; e i negozianti commissionarj hanno una fonte di utilità col solo impiego della persona senza esporre verun Capitale

Sembra a prima vista che simili Commissionarj siano altrettanti mandatarj in tutto il rigore del termine ma nel disposto del nostro Codice nol sono che per metà. Lo sono riguardo al loro committente, e perciò devono stare alla legge che viene ad essi dettata, e per conto del prezzo, a cui venderanno le merci, e per conto del modo, cioè se a pronti, o dietro cambiali pagabili entro un tempo convenuto sicchè qualunque sottrazione nel prezzo, qualunque rimborso non avverato sarà a carico del Commissionario. Ma non sono Mandatarj rispetto alle terze persone. Agiscono come se fossero proprietarj delle merci che vendono e le azioni reciproche che possono insorgere o dal canto del Commissionario che vende, o per parte di quelli che comprano non hanno a che fare col Committente. Se vi fosse qualche lesione nel contratto gli acquirenti hanno il diritto di provocare in giudizio il Commissionario venditore non il Committente proprietario, e il Commissionario venditore non potrebbe ripetere il denaro dovutogli se non che in nome proprio, non già del Committente. Fissata la vera idea dei Commissionarj venditori, passiamo a vedere le disposizioni del Codice

La legge prevede il caso che il Negoziante committente abbisogni di denaro, e che il negoziante Commissionario sia in istato di versare delle anticipazioni per le merci che gli verranno spedite: riservandosi a rimborsare le somme anticipate coi ricavati della vendita. Ma fra le somme esborsate e le merci trasmesse e vendute corre un intervallo riflessibile. Potrebbe intanto aver luogo un fallimento per conto della Casa committente, e il Commissionario restare deluso, nè più contare se non se il tristo diritto di concorrere cogli ultimi creditori per essere pagato sulle sostanze del committente fallito. Il Codice ha voluto incoraggiare i Commercianti a siffatte anticipazioni le quali tanto influiscono nella prosperità del Commercio con una disposizione providissima, ed è di dichiarare Creditore privilegiato sopra tutti gli altri quello che avesse fatto dei contanti anticipati al Negoziante committente, e di dargli il diritto di rifarsi con tante merci quant'è l'importare del suo credito, se le merci non sono state peranco vendute, e di trattenersi la somma corrispondente alle anticipazioni già fatte, se avesse in fatto vendute le merci trasmesse.

Ma nell'atto che il Legislatore si prefigge di favorire il commercio, egli è ben
lontano dal favorire la collusione. Se non ci fossero delle provvide cure il
disposto sin qui aprirebbe il campo ai fallimenti dolosi. Due Case di commer-
cio la mercè d'un concertato carteggio potrebbero infingere d'essere l'una
comitente, e l'altra commissionaria, questa di aver dato e quella di aver
ricevuta de una somma anticipata per una data quantità di merci. Quin-
di la casa fallitrice potrebbe deludere le azioni sacre dei creditori innocen-
ti col diritto apparente della Cassa ~~[illegible]~~ commissionaria creditrice
privilegiata per la supposta anticipazione. Ora adunque non si
dia luogo a simile collusione l'art. 93 dispone che non si faccia luogo
al privilegio, e quindi al diritto di essere rimborsati delle somme anticipa-
te, se non quando si avveri e resti comprovato l'uno o l'altro di questi
3 fatti. O che le merci sono effettivamente nel magazzino del Commissio-
nario; o che si trovano nella pubblica Dogana colla direzione al di lui no-
me; o che dalla polizza di carico, o che dalla lettera di avviso già ricevuta
risulti che il committente ne ha fatta la spedizione e che sono in viaggio per
conto del Commissionario. Potrebbe darsi che nei magazzini d'un negozian-
te ci fossero delle mercanzie d'un altro negoziante della stessa Città: se
questi fallisse potrebbe l'altro invocare il favore della legge, agire come cre-
ditore privilegiato, appropriarsi una quantità di merci corrispondenti alle som-
me contate al negoziante fallitore? No. La sola esistenza delle merci non dà
veruna diritto al privilegio, ma è necessario che la cosa sia comprovata nelle
forme più decise, e che consti legalmente che trovano nel suo magazzino,
come pignoratario, ed a cauzione di somme imprestate al proprietario di esse.
Senza questa prova la legge entra nella ragionevole presunzione che siano
partite di merci poste dolosamente presso quel negoziante, e lo siano
col turpissimo oggetto d'ingannare i creditori, e di togliere ad essi il

il mezzo d'vendicare i loro diritti. In tal caso la cosa cangia intieramente d'aspetto. Non si tratta del privilegio d'un commissionario il quale ha fatto dell' anticipazioni ma d'un creditore avente nelle sue mani un pegno per delle somme imprestate e perciò il suo privilegio è come creditore pignoratario. Ed infatti il caso delle anticipazioni non può aver luogo, imperciocchè non è presumibile che una Casa di commercio dia ad un'altra casa esistente nella stessa Città delle mercanzie da vendere che faccia fare da altri ciò che può eseguire da sè, e ne divida con altri l'utilità che da sè stessa può procurarsi. Ma come ci può esser stato un vero impresstito con pegno a questo titolo un negoziante allorchè le merci altrui nel suo magazzino, così ove provi il fatto con una scrittura pubblica o privata, nella quale siano indicate le merci, la loro qualità e quantità per l'Art. 93. il suo credito sarà della natura de' privilegiati, ed avendo la prelazione sopra qualunque altro creditore prenderà tante mercanzie quante occorrono per rifarcisi della somma imprestata

Paragrafo Secondo

Dei Commissionarj e dei Conduttori nei trasporti per terra e per acqua.

I Commissionarj pei trasporti per terra e per acqua sono altrettanti agenti particolari e intermedj che s'incaricano di far trasportare delle mercanzie a tenore delle richieste e dell'uopo dei ricorrenti.

Simili commissioni hanno tutti i caratteri dei contratti consensuali bilaterali e perciò a titolo oneroso. Sono consensuali perchè ricevono il loro compimento dal nudo consenso delle parti; sono bilaterali perchè generano doveri e diritti da un canto e dall'altro. Ha dovere il Commissionario di recare le merci al luogo prescritto, d'altronde ha il diritto di esigere il prezzo convenuto della condotta. Ha dovere il comittente di

pagare la somma stabilita per il noleggio, ed ha pure il diritto di esigere che le merci arrivino al luogo contemplato e dentro il tempo convenuto_

Se mai il contratto segue con una persona la quale unisca in se il doppio carattere di commissionario e di condottiere non vi ha che una semplice convenzione. Se poi ha luogo con un commissionario soltanto è forza che succeda una seconda convenzione tra questi e il condottiere, convenzione che va ad essere straniera al committente, giacchè il solo commissionario è quello che verso di lui è responsabile.

Comunque vada la cosa il contratto deve essere in iscritto, scritto che diccesi Lettera di Porto. Questa lettera sarebbe come non estesa se vi mancasse un solo dei requisiti voluti dall'Art.o 102 del nostro

A rigore di questi la lettera di Porto dovrà essere

I.° datata

II.° Esprimere il nome e il domicilio delle parti contraenti

III.° Indicare la qualità e la quantità delle merci da trasportarsi

IV.° Determinare il tempo preciso della condotta

V.° Dichiarare il prezzo della condotta, e il risarcimento a cui sarà tenuto il commissionario per il ritardo dipendente dalla sua negligenza

VI.° Ci dovrà essere la firma del Commissionario o del Condottiero, secondochè il contratto è seguito con l'uno o con l'altro.

VII.° Finalmente il Commissionario dovrà registrare la lettera di porto nel libro che è tenuto di avere, simile nelle forme e nelle solennità al giornale dei commercianti_

La lettera di porto si può riguardare come un documento legale anche per conto delle persone alle quali sono dirette le mercanzie. E vuol dire che non sarà tenuto a ricevere le merci se la lettera non sia concepita ed estesa nelle forme volute dalla Legge, e si quanto riceva

non corrisponde alle indicazioni della lettera stessa, curato in essa anche il proprio interesse, e la responsabilità che gli corre in faccia al corrispondente che gliene fece la trasmissione.

„ Varj sono gli Art.i del Codice intesi a dettare le condizioni di cui sopra a proposito. Noi ben lungi dal tener dietro a ciascuno di essi ci ridurremo ad alcuni Principj generali.

I.

„ Che le merci o gli effetti spediti che siano dal magazzino del Venditore, o di „ chi ne fa la spedizione, viaggiano a rischio e pericolo di colui al quale appartengono, purchè non v'abbia peraltro una convenzione che vi derroghi; salvo „ sempre il diritto ai convenienti risarcimenti contro il Commissionario per „ i danni derivati dalla sua negligenza „ —

La prima parte di questo Canone è la stessa evidenza. Le cose quivi sono già vendute a quello cui sono dirette. Dunque se periscono, se soggiacciono a qualche disagio tutto deve essere a carico del compratore, secondo il principio notissimo che: res perit Domino suo. Che se le parti abbiano pattuito altrimenti allora i pericoli saranno tutti a carico di chi spedisce. Così è del pari evidente che la persona danneggiata per dolo o negligenza del conduttiere ha un giusto diritto ai relativi risarcimenti.

II.

„ Che le convenzioni relative ai trasporti sono altrettanti contratti misti, „ i quali partecipano del contratto di Locazione, e di quello di deposito necessario „.

Partecipano del contratto di Locazione per conto di colui che riceve le merci e gli effetti, mentre non può rifiutarsi di pagare il porto e di soddisfare a tutte le altre spese accessorie quando riceva gli oggetti in buon stato e nel tempo pattuito dalla lettera di porto, e qualora ricusasse di farlo per l'Art.o [illegible] il Conduttiere avrebbe il diritto di provocare la vendita giudiciale di tante merci

quante occorrono per conseguire il prezzo stabilito- di esigere

Partecipano del contratto di Deposito necessario attesa l'obbligazione che corre al conduttiere di guarentire gli effetti ad essi consegnati, come gli albergatori sono tenuti a guarentire le cose di ragione dei forastieri. In conseguenza egli è risponsabile della perdita e d'ogni danno prodotto delle cose ad esso affidate, a meno che non v'abbia una stipulazione in contrario, ovvero che non gli avvenga di provare che la perdita o il danno derivò o da casi fortuiti, o da forza maggiore, o da qualche difetto inerente alle cose consegnate. Una tale responsabilità si estende anche riguardo alle persone dipendenti dal conduttiere, ai forestieri che viaggiano nella vettura o nel naviglio delle merci affidate se avvenne per mezzo dei dipendenti, o dei forastieri che vennero a soffrire un qualche danno, o andarono perdute. (Art. 98–103)

Nella sua responsabilità si circoscrive ai danni o alla perdita delle merci, mentre il conduttiere è garante del loro arrivo entro il termine segnato nella lettera di porto purchè non provi che il ritardo ha dipenduto da un caso fortuito, o da forza maggiore. Abbiam veduto che tra le cose indicate nella lettera di porto vi è la dichiarazione che si farà della somma pattuita per la condotta delle merci. Nell'ipotesi che non vi avesse una simile dichiarazione, si segue la consuetudine dalla quale sembra comunemente stabilito che la perdita debba essere d'un terzo della somma convenuta

III.

„Che qualunque azione pei risarcimenti contro i Commissionarj o contro i Conduttieri si estingue o colla ricevuta rilasciata o colla prescrizione„-

Primo colla Ricevuta; cioè quando siasi rilasciata al Commissionario la ricevuta dei generi che erano nella vettura o nella barca. Questa carta fa piena testimonianza che il Committente rimase pienamente soddisfatto dell'opera del Conduttiere, o che le cose ricevute

Sez. 3 colla prescrizione; cioè se ricorrono senza reclamo veruno 6 mesi interi trattandosi di trasporti spediti nelle Provincie del Regno, un anno intero ove si tratti del commercio esterno. Una simile prescrizione comincia a decorrere diversamente. Se si tratti di cose perdute il computo comincia dal giorno in cui il Proprietario potè averne contezza. Se poi si tratti di cose guastate il tempo comincia a decorrere dal momento in cui giunsero al luogo della loro destinazione —

Capo 9.

Delle prove relative ai Contratti di Compera, e di Vendita.

Se gli Uomini fossero, quali dovrebbero essere, la nuda asserzione di un fatto equivalerebbe alla prova la più convincente; ma per sventura sono ben diversi da quello che esser dovrebbero, ed una amara esperienza ci mostra che non è sempre vero quello che asseriscono; quindi i Tribunali per decidere le controversie che insorgono alla giornata si trovano nella dolente necessità di non ammettere come veridiche, senonchè le asserzioni contestate da prove ingeneranti una morale certezza. Anche il Codice di Commercio ha dovuto attemperarsi alle disposizioni dei Codici civili e penali in tale proposito, e non menar buone le pretensioni della parte attrice, e le eccezioni del R: C: ove non sieno sostenute da fatti e da prove soddisfacenti. Quindi tutto il Titolo settimo del primo libro è inteso a fissare le prove relative ai contratti di compera e vendita. Codeste prove si riducono a sette, come lo si raccoglie dall' Articolo 109.

I.° Atti pubblici. Si riguarda come seguito realmente un contratto di compera e vendita qualora si abbia una scrittura stipulata in atti notarili che lo comprovi.

II°. Scrittura privata. Si avrà pur come seguito se esista una scrittura privata colla firma delle parti contraenti.

III°. Nota degli Agenti di Cambio, e dei Sensali. Si avrà in conto d'una pienissima prova il registro d'un Agente di Cambio e di un Sensale, purchè peraltro a piedi di questo vi abbia la firma delle parti contraenti. E qui è d'uopo avvertire che prima della pubblicazione del Codice di cui ci occupiamo le sole note degli Agenti di Cambio e dei Sensali erano una prova più che convincente della realtà di un contratto seguito. Ma come vi ebbe qualche Agente di Cambio, e qualche Sensale che dolosamente inscrivevan ne' suoi registri dei contratti come seguiti, i quali non avevano mai esistito, e ciò per favorire qualche negoziante a danno di questa o quella Casa di Commercio così all'epoca in cui si stava estendendo questa nuova legislazione commerciale, i Negozianti implorarono che la legge esigesse anche la firma del compratore e del venditore. Si riconobbe assai giusta l'inchiesta, e con l'art.° suindicato si prescrisse che le note degli Agenti di Cambio, e dei Sensali non facessero prova veruna in giudizio se non vi avesse la sottoscrizione delle parti contraenti.

IV°. Una fattura accettata. Sarà le parti di pienissima prova una fattura accettata. Per fattura intende la legge quella nota di oggetti commerciali che il venditore fa preliminarmente tenere al compratore coll'indicazione della qualità e quantità e prezzi relativi. Questa nota è d'ordinario in duplo sicchè quando i generi e le merci esibite piacciono in ogni senso al Compratore, la fattura viene firmata da ambe le parti, e da quell'istante s'intende che si siano reciprocamente obbligate, di maniera che nè il venditore può rifiutarsi di dare le cose esibite, nè il compratore di riceverle, purchè corrispondano alla fattura.

V°. Carteggio. Le lettere missive e responsive fan prova eziandio pure d'un contratto seguito. Se una Casa di Commercio faccia constare col copia lettere alla mano, e con le lettere d'un suo corrispondente d'avere ordinati una

partita di merci, e di avere avuta in risposta una piena adesione all'inchiesta non si esige di più per riguardare come legittimo e comprovato il contratto di compra, e vendita.

VI. Libri delle parti. I Libri delle parti occupano il posto luogo fra le prove ammesse dal nostro Codice. Abbiam già detto che i Libri dei Commercianti ove siano tenuti nelle forme prescritte rendono pienissima prova nelle contrattazioni commerciali. Dunque se una partita mostra che in un tempo determinato un Negoziante trasmise ad un suo corrispondente delle merci, e questi non abbia veruna eccezione da opporre, si avrà come liquido il contratto, e perciò la parte al cui nome sta il debito nella necessità di pagare.

VII. Prova testimoniale. Finalmente si ha come una prova giuridica la testimonianza delle terze persone. E qui il Codice di Commercio si allontana interamente dalle disposizioni dei Codici Civili che non danno peso veruno alla prova testimoniale se per lo meno non v'abbia un principio di prova in iscritto. Con questa eccezione si è voluto rendere una specie d'ommaggio alla buona fede dei Negozianti, e attemperarsi a què casi nei quali si fanno varie contrattazioni alla Borsa, alle Fiere, ai Mercati rac comandate alla parola dei contraenti senza verun documento in iscritto. Ove insorga una qualche questione non v'ha altra maniera di rendere ragione alle parti, se non se ricorrendo alla prova testimoniale, ossia alla deposizione di quelli che possono essersi trovati presenti a simile contrattazione. Prevedendo peraltro la legge i pericoli di una simile foggia di prove ha lasciato ai Giudici l'arbitrio di ammetterla o di rifiutarla. E vuol dire che sarà della saggezza dei Tribunali l'usarne, secondo le circostanze, avuto riguardo al m al carattere delle parti litiganti alla fama e riputazione delle persone indicate all'uopo onde rendere testimonianza.

Fine della Seconda Parte.

ichiesta
egura, e

re am=
rianti
elle con
mpo di=
meri,
to il con=
are.
la difes=
a inte
alto
a in
maggie
i figura=
rae=
ito. Ov
ragione
risposim
Breve
hiato
ri del
rto al
esse in

Capoccia

serie. Capoccia..

[illegible]

Parte Terza

Diritto Cambiario

Capo Primo

Del Contratto di Cambio

Altrove abbiamo osservato esser rarissimo il caso che due piazze restino in tale equilibrio d'importazione, e d'esportazione, che l'una o l'altra non sia nella necessità di pareggiar le partite la mercè del denaro. Ma osservammo inoltre che la cosa ha i suoi pericoli, che nuoce agli interessi delle Nazioni, e che perciò trovato dagl'industri Fiorentini il modo di verificare simili pagamenti col mezzo dell'ingegnoso artificio del Cambio tutte le piazze commercianti si affrettarono a seguirne l'esempio. Ma perchè si tratta d'un argomento sommamente geloso, sopra cui riposa l'onore degli commercianti, e degli Stati, così era necessario che i Principi dettassero ottime norme nel suo migliore andamento. E perciò vediamo presso tutti i Popoli della colta Europa saggie leggi regolatrici del Cambio, come risulta dall'opera di Monsieur Phorance, il cui titolo: Les loix, et les coutumes du Change des principales places di l'Europe. Anche il nostro Codice se ne è occupato moltissimo, come lo raccoglieremo in progresso.

Nell'affare Cambiario bisogna distinguere il contratto di Cambio dalla cambiale. L'uno è base dell'altro, ossia la Cambiale non è che la esecuzione del contratto di Cambio seguito fra due persone. Cominciamo adunque dal Cambio; parleremo delle Cambiali nel Capo seguente.

Il Cambio si può definire: un contratto consensuale, bilaterale mercè cui una persona dietro una somma ricevuta o promessa da un terzo si obbliga di rilasciargli un potere, onde esigere in un'altro luogo, e nel tempo convenuto la somma stessa.

Dicesi consensuale perchè perfetto col solo consenso delle parti. Se taluno chieda a un Cambista una cambiale sopra una piazza determinata, e questi acconsenta di darla, l'agente di Cambio che interpone l'opera sua, nota il contratto seguito, le parti si sottoscrivono, dopo di che s'intende che il cambista non possa negare la ~~prom~~ cambiale promessa, nè chi la chiese sia in caso di rifiutarla.

Dicesi bilaterale perchè genera dei diritti e dei doveri da entrambe le parti. Ha dovere il Cambista di rilasciare la Cambiale promessa, ma d'altronde ha il diritto di esigere il prezzo relativo. Ha dovere l'accorrente di sborsare la somma convenuta, ma gli compete l'azione di ripetere la Cambiale accordatagli nel contratto.

Si dice che una persona s'impegna di rilasciare a un terzo un potere, onde esiga in un altro luogo nel tempo convenuto la somma stessa che essi ha pagata o promessa.

Dal contesto di questa definizione quattro notabili conseguenze derivano

1.° Che in un contratto di Cambio vi sono tre persone: quella che chiede la lettera che dicesi remittente; quegli che la rilascia che appellasi traente; quella che dovrà pagarla che chiamasi trattario, e più propriamente accettante dopo segnato l'atto d'accettazione. Se in ~~una~~ luogo di tre persone ve ne avesse soltanto due non sarebbe più un contratto di cambio, ma un'obbligazione di pagare un debito. Così avverrebbe se il traente facesse le parti di trattario, traesse la cambiale sopra se stesso, e s'obbligasse al pagamento. Quindi il nostro Codice guarderebbe il potere rilasciato non già come una Cambiale, ma come un viglietto o pagherò all'ordine. Ma se egli è della essenza del contratto di Cambio, che non vi siano meno di tre persone, ve ne possono essere più di tre senza che si alteri in conto alcuno la sua natura. Nel potere, ossia nella Cambiale rilasciata vi potrebbero essere

due trattarj in luogo di un solo, ci potrebbe essere un fidejussore che pagasse l'avallo, ci potrebbero essere parecchi giratarj posto che la cambiale fosse rilasciata colla formola all'ordine. Dal che risulta esservi molte circostanze nelle quali non tre ma quattro cinque e più persone fanno parte d'un cambio.

Rileviamo in secondo luogo, che ci vogliono due piazze, cioè quella da cui è tratta, e quella sopra cui segue la tratta della cambiale. In conseguenza se la tratta seguisse sopra la stessa piazza del traente, non sarebbe più un vero contratto di cambio, ma un imprestito od anche un'obbligazione di pagare una somma colle apparenze d'una cambiale.

In terzo luogo raccogliamo, che il potere rilasciato dal traente al remittente in ultima analisi non è se non che la lettera di cambio; vero potere giacchè è in forza d'essa che il remittente è investito del sacro diritto di esigere nella piazza, e nel tempo convenuti una somma determinata —

In quarto luogo dalla definizione data risulta che il contratto di cambio racchiude 3 contratti. Il primo e principale è quello che segue fra il traente, e il remittente ed è un vero contratto di compra e vendita. Difatti il traente vende la sua cambiale, e il remittente l'acquista per il prezzo in essa indicato. Il secondo è fra il traente e il trattario. È un contratto di mandato, perchè il traente ordina effettivamente al trattario di pagar la cambiale alla persona cui venne rilasciata. Il terzo è fra il remittente e il trattario, e dicesi contratto de constituta pecunia, perchè è presso il trattario accettante che esiste il denaro, o il valore che esista pel definitivo pagamento. Il contratto di compra e vendita fra traente e remittente ha il suo pienissimo effetto sin dalle prime, cioè dall'istante in cui l'uno chiede, e l'altro si piega di accordar la cambiale. Ma gli altri due di mandato, e di costituta pecunia non s'intendono maturati se non seguita l'accettazione del trattario, come osserveremo a suo luogo.

Capo Secondo

Della Lettera di Cambio

La Lettera di Cambio, come abbiam detto è il compimento del contratto di cambio. Ella è definita „Un mandato dato nelle forme legali da una persona „ad un suo corrispondente d'un altro luogo di pagare a un terzo, ovvero a di lui „ordine, entro un tempo convenuto una somma determinata in cambio del corri„spettivo valore che il mandante ha ricevuto, o sarà per ricevere dal remittente„

Dice la definizione che la lettera di cambio è un mandato espresso nelle forme legali, e ciò perchè non può mai esser valida se non sia dettata a tenore di quanto prescrive la legge. Dall'art. 110, e dal contesto di alcuni altri successivi queste forme si riducono a 9. 1° che sia datata. 2° che esprima il valore somministrato dal remittente o in danaro, o in mercanzie. 3° che sia espresso il luogo ove è tratta, e quello sopra cui è tratta. 4° che sia specificata la somma che il trattario dovrà pagare al remittente, ovvero a chi sarà legittimo possessore della cambiale. 5° che s'abbia il nome del trattario. 6° che sia precisata l'epoca in cui dovrà seguire il pagamento. 7° che s'abbia il nome di quello a cui o all'ordine di cui dovrà esser pagata la cambiale. 8° che sia dichiarato se questa cambiale sia prima seconda o terza. 9° che venga firmata dal traente.

Analizziamo ad una ad una tutte queste condizioni

I

Che sia datata.

La Cambiale non deve esser di meno delle altre carte che racchiudono una qualche obbligazione. Dunque deve essere datata. Non essa Le cambiali rilasciate a tanti giorni, a tanti mesi, a tanti usi data, cominciano a computare il tempo che deve decorrere dall'epoca in cui

vennero espresse e rilasciate ai relativi remittenti. Dunque è necessaria la data. Lecche poi si e sono accordate a tanti giorni a tanti mesi, a tanti usi vista cominciano a calcolare il tempo della scadenza dal giorno in cui vennero presentate ed accettate dal trattario. Ora come la legge ha prescritto ai possessori delle cambiali a vista un tempo determinato entro cui devono presentarsi al trattario per l'accettazione, e come questo tempo comincia a decorrere dal tempo della lettere rilasciate così pure è è forza che anche le cambiali a tanti giorni mesi usi vista abbiano la data.

II°

Che esprima il valore somministrato dal remittente.

L'art. 110 del Codice citato, come là, dice che la cambiale deve contenere il valore somministrato in moneta in mercanzia ec; e ciò perchè una cambiale può essere rilasciata ad un terzo tanto per una somma effettivamente avuta, quanto a pagamento di merci assegnate. Anzi è questo il caso che si avvera più di frequente, giacchè le cambiali servono a pareggiare i conti fra le piazze creditrici e le debitrici

III°

Che sia espresso il luogo d'onde è tratta, e quello sopra cui è tratta.

Dal già detto nel capo antecedente la cambiale è l'effetto di un contratto di cambio seguito. Ora pel dimostrato non evvi cambio se non vi sono due piazze diverse. Dunque la cambiale deve avere nel suo contesto l'indicazione della piazza del traente e del trattario. E perciò dice schiettamente l'art.° sopracitato: La lettera di cambio è tratta da un luogo sopra un altro, e tanto è gelosa la legge sopra tale proposito, che quand'anche fossero indicate due piazze ma l'una o l'altra fosse dolosamente supposta

e si potesse scoprire la frode, la cambiale dovrebbe allora riguardata
riguardata come una semplice promessa, e perciò spoglia di tutte quelle prerogati
ve e privileggi che le sono accordati. Una cambiale dunque che sia tratta so
pra la med.a piazza del traente non è che un vaglia un pagarò all'ordine.
E la conseguenza si è che quando il vaglia non sia rilasciato da un commer
ciante diventa una semplice obbligazione civile, il Tribunale non è più
quello del commercio, e perciò in caso d'insolvenza a carico del debitore le mi
sure severe, e la Procedura sollecita contro coloro che i costano pro
testare una cambiale. Viceversa se si tratti d'una lettera di cambio, chiun
que la rilasci sia o non sia del ceto de' commercianti, pratica un'atto
di commercio, e perciò se non paga e quanto all'ordine e quanto al re
sito lo si tratta al pari d'un mercadante. Io aggio partito presso dalla legge
di riguardare come un vaglia una cambiale tratta sulla med.a piazza del
traente muove dalla provida mira di garantire gl'infelici cittadini dall'
insaziabile avidità degli usuraj, i quali non contenti di prendere il 20 il 30
per cento vogliono anche assicurarsi del pagamento nelle forme le più aut
le più stringenti e le più sollecite. Convertono l'interesse in un capi
tale, settano una lettera di cambio sul debitore che è nel stesso luogo, e qua
lora manchi a suoi impegni agiscono contro di lui colle leggi cambiarie
alla mano e colla procedura relativa. Vengono dunque sacrificati nei di
ritti e nei modi di esperimentarli al pari degli uomini onesti quali sono i com
mercianti, coloro che sono l'obbrobrio e la peste della civil società. E pure
a fronte del divieto della legge così è comune alla giornata, nè si lascia
di far luogo alle pretensioni dei mercanti, anzi a tanto giunge l'imprudenza, che
si guarda come verità irrefragabile il più mostruoso de' paradossi, cioè che
a costituire una cambiale non è necessario che vi abbia tratta da luogo a
luogo.

Le leggi Austriache non sono diverse dalle disposizioni del nostro Codice. Il Regolamento austriaco sulle Cambiali dichiara pur esso solennemente, che quando la tratta sia sulla stessa piazza del traente, o quando il traente è obbligato di pagare non v'ha cambiale, ma un semplice viglietto all'ordine; e che non si ha vera cambiale se la piazza del traente non sia diversa di quella del trattario, e in conseguenza se quello che eseguisce l'ordine non sia distinto da quello che lo diede. E se poi si chiede perchè il Codice invece di dire la lettera di cambio è tratta da un luogo sopra un altro, e non abbia usato della parola piazza e più propriamente piazza mercantile, risponderò che così volle il ben essere del commercio. Imperocchè non sono le sole piazze e le commercianti che abbisognino di questo mezzo per verificare i relativi pagamenti, ma qualunque piccolo luogo, fosse pure un villaggio una borgata, può trovarsi della necessità di servirsene. Basta che si pensi degli artieri o dei manifattori perchè possa accadere che ne abbisognino. In una villa oscura vi può essere un falegname un fabro ferraio, cui si occorra del legno da costruzione o del ferro, e non potendo far l'acquisto con pronti denari implorano dal mercadante una dilazione al pagam.to, accettando una cambiale sopra di lui a 3. a 6 mesi ecc.

IV

Che sia indicata la somma che il trattario dovrà pagare al remittente.

La cosa è abbastanza chiara. La legge non prescrive se cotesta somma debba essere indicata in lettere, ovvero con cifre arabiche; ma sarà prudente servirsi e delle cifre e della indicazione in lettere, onde evitare ogni alterazione dolosa, la quale sarebbe assai facile, ove si trattasse di sole cifre numeriche. E perciò da taluni si pratica di porre a fianco della data la somma espressa in numeri, e nel contesto della cambiale la si ripete col mezzo delle parole. Per altro sarebbe stato migliore consiglio che la

Legge avesse decisamente prescritto d'indicare la somma con le parole; nè si valutare gran fatto la ragione addotta da Locrè che la legge in tanto si tacque, in quantochè parecchj in essi detti sue prescrizioni si sarebbero serviti della cifre prendendo involontariamente la cambiale nulla, e caduca.

Quelli che acquistano vendono o accettano le cambiali o sono commercianti o persone non straniere agli affari mercantili; e perciò contano il pericolo che ignorino quanto è prescritto per la validità d'una cambiale. D'altronde è certo il principio dei Logici „Quod nimis probat, nihil probat„ — se valesse il ragionare di Locrè dunque si dovrebbe tacere ogni legge, perchè v'ha sempre il pericolo che taluno possa violarla per non conoscer le sue prescrizioni

V°

Che vi sia il nome del trattario —

È cosa di più evidente. Senza l'indicazione del trattario non vi avrebbe cambiali, poichè non vi sarebbe la persona che in qualità di mandatario dessi eseguire al mandato del traente; nè il proprietario della cambiale saprebbe a chi rivolgersi

VI°

Che sia precisata l'epoca in cui deve seguire il pagamento.

Il tempo pel pagamento di una cambiale viene determinato dal mutuo consenso del traente, e del remittente. Un tale periodo può essere di varie specie. Talora una cambiale porta nel suo contesto che deggia essere pagata a vista. Quindi il trattario avrà il dovere di pagarla tosto che gli sia presentata dal possessore o da chi legittimamente lo rappresenta

Talora il tempo determinato può essere a uno o più giorni, a uno o più mesi, a uno o più usi [illegible]. In simili casi i giorni, i mesi, gli usi cominciano ad essere computati il giorno dopo la data dell'accettazione. Per giorno intende la legge un periodo di 24 ore; i mesi sono quelli del calendario gregoriano

l'uso è uno spazio di 30 giorni interi. E qui si deve notare che il Codice ha fissato il periodo di quest'uso per le Provincie nelle quali è in vigore non già per le piazze straniere. Dunque una Cambiale che porti la formola a un uso per noi sarà pagabile spirati che siano trenta giorni. Ma non avverrà così riguardo alle piazze delle altre nazioni, le quali seguono o le loro consuetudini, o le loro leggi. Quindi se un Negoziante di Venezia traesse una Cambiale sopra Amsterdam a un uso istesso non sarebbe pagabile che due mesi dopo l'accettazione, se sopra Firenze 20 giorni dopo l'accettazione, perchè tali sono gli usi di quelle piazze. E perciò è necessario che i negozianti siano molto bene informati di simili consuetudini, nè senza ragione abbiamo esposta la tabella relativa a quello che si pratica dalle Nazioni in tale proposito qualora parlammo della Scienza del Commercio.

Talora questo tempo può essere di uno o più giorni, di uno o più mesi di uno o più usi data, e allora il tempo comincia a decorrere dal giorno dopo la data della Cambiale.

Talora può esser circoscritto ad un giorno determinato, e in simile ipotesi l'epoca del pagamento è determinata dal giorno fissato dalla Cambiale.

Finalmente può essere indicato dal contesto della lettera che sia pagata in fiera. In tal caso bisogna distinguere; o la fiera è di un giorno solo e in quel giorno deve seguire il pagamento; ovvero è di molti giorni, e non viene pagata che nel penultimo giorno. E ciò ad oggetto di dare al trattario il tempo necessario di poter condurre a compimento i suoi affari, e porsi in istato di pagare le Cambiali tratte sopra di lui.

Le Cambiali che sono pagabili a vista in fiera in un giorno determinato non hanno bisogno di ulteriori dilucidazioni; ma quelle che sono a più giorni a più mesi a più usi, vista o data abbisognano delle osservazioni seguenti.

Primo che dessi termini sono computati in termino, e che perciò non vanno computati nè il giorno della data, nè l'ultimo che compie il relativo perio-

accennato dalla cambiale se sia a tanti giorni mesi usi ~~vista~~ data. Così pure non va computato nè il giorno della accettazione, nè l'ultimo indicato dalla lettera se sia a tanti mesi a tanti giorni a tanti usi vista. E vuol dire che i giorni i mesi i usi devon scorrere interi a benefizio del trattario. Quindi se s'abbia una lettera pagabile a dieci giorni data, e posta quella del primo febbrajo non sarà pagabile che agli undici, nè il possessore potrà notare il protesto prima del giorno 12. Vale lo stesso ragionamento se la cambiale sia a dieci giorni vista, e la presentazione e l'accettazione sieno seguite nel giorno primo di febbrajo. La sola piazza di Livorno si è allontanata dalla consuetudine di tutte le altre piazze, giacchè computa il giorno della data e quello dell'accettazione e perciò la scadenza della cambiale soprindicata non sarebbe altrimenti agli 11 di febbrajo ma invece ai dieci.—

In secondo luogo è necessario avvertire che nel disposto dall'art. 135 tutte le dilazioni di grazia, di favore, di uso, non che quelle dipendenti dalle consuetudini locali, ove si tratti della scadenza d'una cambiale sono abrogate. Si trova di fatti notato, che presso parecchie piazze commercianti non segue il pagamento dopo che si matura il tempo indicato dalla lettera di cambio ma che si accordano dal trattario degli altri giorni detti perciò di dilazione o di grazia. E noi ne abbiamo estesa una tabella contenente le piazze presso cui sono in uso simili dilazioni. Al presente nel disposto dal nostro codice va diversamente la cosa. Non si ammette dilazione veruna, e maturato che sia il tempo indicato dalla cambiale il trattario è nell'assoluta necessità di pagarla, altrimenti il possessore è in pieno diritto di notare il protesto. Una simile abolizione si estende in generale a quelle piazze nelle quali regge il nostro Codice, mentre altrove sussistono le antiche leggi o le inveterate abitudini. Quindi se Venezia spedisca una tratta sopra Londra, Livorno, o Madrid, converrà che il possessore della cambiale oltre il periodo accennato dalla stessa per la sua naturale scadenza attenda che decorrano i giorni di dilazione accordati ai trattarj.

che sono tre a Londra, sei a Lisbona quattordici a Cadice.

Terzo finalmente conviene osservare che nel caso in cui la scadenza d'una lettera di cambio è in un giorno di festa legale essa è pagabile la vigilia; e ciò perchè il possessore non abbia a soffrire indugio veruno, e sia nel pieno diritto di levare il protesto pel pagamento non avvenuto precisamente nella giornata posteriore alla naturale scadenza.

§ VII°

Che abbia il nome di quello a cui, o all'ordine di cui dovrà essere pagata.

Corre una grandissima differenza fra una cambiale rilasciata al semplice nome dell'acquirente, e quella che è tratta al di lui ordine. Nel primo caso ella è una proprietà che non passa ad altre mani; nel secondo può essere girata e negoziata. E perciò è necessario che nel contesto venga dichiarato apertamente se sia pagabile ad una persona, ovvero all'ordine della stessa. Soggiunge la legge che può essere anche all'ordine del traente medesimo. Sicchè si può dare una lettera di cambio concepita nei termini seguenti: Pagherete al mio ordine due mesi data la somma di duemila franchi ecc. Sembra a prima vista che il legislatore sia in contraddizione con se medesimo, mentre una cambiale concepita in questa guisa manca d'una parte integrante, cioè del nome del remittente di quello a cui viene rilasciata. Ma vera contraddizione, giacchè ove il traente nulla facesse di più ella non sarebbe altrimenti una cambiale ma una semplice prenotazione. Diventa una vera cambiale, quando presentandosi qualche persona per acquistarla il traente si scrive a tergo, e per me all'ordine di [illegible] to la legge mena buona anzi avvalora una simile consuetudine, in quanto i Negozianti e singolarmente i Banchieri, sempre economi del tempo, sogliono preparare e tenere nel loro portafoglio delle cambiali di diverso valore, e sopra diverse piazze; sicchè quando taluno venga per acquistarle le hanno in pronto e non resta a fare che il solo giro colla formola sopraindicata.

VIIII°

Che sia dichiarato se la cambiale rilasciata sia prima, seconda terza di cambio ec.

Per intendere questa disposizione è d'uopo riflettere che uno dei doveri primarj del remittente è di presentare o di far presentare al trattario la cambiale acquistata per l'accettazione, senza di che non ha compimento il contratto di mandato fra il traente e il trattario, e quello de conflitta pecuniaria tra il remittente e il trattario. Ora se il remittente non si reca in persona al luogo sopra cui è tratta la lettera è necessario che si serva dell'opportunità della posta per farla tener ad un suo corrispondente onde s'incarichi della presentazione e dell'accettazione e che quindi la rispedisca ovvero sia negoziata nella piazza stessa del trattario. Ma le poste non sono sempre fedeli e v'ha una ragionevole temenza, specialmente trattandosi d'un paese lontano che la cambiale possa andare smarrita. Dunque per provvedere alla sicurezza desiderata è opportuno consiglio di raddoppiare o triplicare gli esemplari di cotesta lettera, giacchè in tal guisa è moralmente impossibile che vadano tutti smarriti. Egli è perciò che il remittente avrà diritto di esigere dal traente e due e tre esemplari, e questi avrà il dovere di prestarsi all'inchiesta. Ora come tutti questi esemplari potrebbero giungere al trattario, così quando non avesse verun schiarimento potrebbe accettarli tutti, e in conseguenza obbligarsi per tre mandati quando incaricato si tratta di un solo. Per evitare ogni equivoco il traente usa di questa formola per questa prima, per questa seconda, per questa terza di cambio; e perciò avvertito il trattario che si tratta di un solo mandato pone la formola della accettazione in un solo esemplare.

Può bel pari accadere che il remittente diviti di recarsi in persona nella piazza del trattario, e che nullameno possa abbisognare d'un secondo esemplare. Per quanto cauti siero gli uomini nel custodire le cose loro può avvenire che le smarriscano; e perciò una cambiale acquistata può correre la sorte stessa. In tal caso il remittente ha diritto di esigere un secondo esemplare

ma il traente ha l'avvertenza di porvi l'indicazione per questa seconda di Cambio, onde il trattario non accetti e non paghi due cambiali in luogo di una sola —

IX.

Che la Cambiale venga firmata dal traente —

Finalmente prescrive la legge che nelle Cambiali ci sia la firma di chi le rilascia. La cosa è la stessa evidenza. Il mandato suppone necessariamente il mandante da un canto, e il mandatario dall'altro. Nel caso nostro il traente è la persona da cui muove il mandato. Dunque è indispensabile che v'abbia il suo nome —

Capo Terzo

Della Cambiale considerata nelle mani del remittente, e della sua circolazione col mezzo della girata.

Col già detto nel Capo antecedente: se una lettera di Cambio venga rilasciata colla sola indicazione dell'acquirente ella non è che una proprietà circoscritta a lui solo, nè gli compete altro diritto se non quello di presentarsi al trattario o col mezzo di chi lo rappresenta per l'accettazione e pel pagamento all'epoca determinata. Ma se v'abbia la formola all'ordine la Cambiale diviene una proprietà che può essere negoziata e ceduta. L'atto dunque mercè cui il possessore d'una lettera cede a un terzo la sua proprietà dicesi girata, chi fa la cessione chiamasi girante, ed anche indossante perchè scrive la cessione nel dorso della stessa Cambiale; e quegli cui viene fatta una tale cessione giratario si appella.

È facile a vedersi che la girata è un secondo contratto di Cambio pari al primo seguito tra il traente e il remittente, che il girante ottiene le parti di traente, il giratario quella di remittente. Dunque se la legge esige alcune condizioni per la validità del primo contratto è forza che ne prescriva alcune per la legalità del secondo. E perciò l'Artº. 137 dichiara che nella girata v'abbia la data, il valore somministrato, il nome del giratario, e quello del girante. Le quali condizioni sono prescritte con tale severità che il nostro Codice

riguarderebbe la girata non già come una seconda cambiale, ma come una semplice procura nell'ipotesi che ne mancasse una sola. In conseguenza il giratario sarebbe a tristo partito perchè non vestirebbe il carattere di proprietario, ma di semplice procuratore. E perciò i creditori del girante avrebbero diritto di sequestrare nelle mani del trattario la somma esistente pel pagamento della lettera senza che il giratario potesse opporsi. Così pure se il trattario andasse creditore verso il girante, in luogo di pagar la cambiale potrebbe servirsi di quella somma per estinguere il proprio credito nè il giratario potrebbe motivare opposizione veruna. Finalmente qualora la girata mancasse della prescritta legalità il giratario non potrebbe girare la cambiale a beneficio di un terzo e negoziarla, perchè non essendo che un semplice procurator non può esercitare verun atto di proprietà. Pure la consuetudine deroga in qualche parte al disposto della legge, mentre nella girata non si suole accennare il valore somministrato dal giratario. Forse il silenzio muove da quella sollecitudine con cui i negozianti trattano i loro affari; calcolando d'altronde che la regola è osservata quanto allo spirito giacchè si deve supporre che il girante abbia ceduta la lettera al giratario per un valore somministratogli pari a quello che sta espresso nel contesto della cambiale.

La girata è una vera e reale cessione di un credito, e ognuno sa che qualora si tratti di crediti civili la cessione non può seguire, se non ne viene ragguagliato il debitore. Ma nella girata va ben altrimenti la cosa... Il proprietario d'una cambiale all'ordine ne fa il giro, senza darne parte al naturale suo debitore, cioè a quello sopra cui è tratta. La differenza muove dalla stessa natura della cosa. Le girate seguono assai di sovente in luoghi molto lontani dalla piazza del trattario; quindi a Venezia si girano delle cambiali tratte sopra Livorno, Parigi Londra, Madrid ec. Ora la partecipazione del giro fatto porterebbe una lunga dilazione e le girate tanto utili e necessarie al commercio sarebbero assai difficili da eseguirsi...

Abbiamo detto di sopra che la girata è un nuovo contratto di Cambio; dunque deve stare il giratario al girante, come il remittente al traente. Ma il remittente ha per mallevadore il traente nell'ipotesi che la Cambiale non venga accettata o pagata dal trattario. Dunque il giratario avrà per mallevadore il suo rispettivo girante se mai non segua l'accettazione o il pagamento della Cambiale ceduta gli. Di più il giratario si pone nel posto del girante; dunque acquista i di lui diritti rispetto alla persona del traente. Dunque se la Cambiale non sia accettata o pagata ha il diritto di rivolgersi contro il traente, qualora non gli piacesse di esercitare la sua azione contro il girante. Dunque ha due mallevadori in luogo di un solo ed è l'arbitro di provocare in giudizio qual più gli piace.

Oltre una prima girata se ne può verificare una seconda una terza, e la Cambiale può passare fra cento mani prima che si maturi l'epoca del pagamento. Niente di più utile al Commercio perchè tiene luogo di numerario e lo rappresenta tante volte quante viene girata, e passa da mano a mano. Supponghiamo che si tratti d'una Cambiale di dieci mille franchi pagabile a tre mesi data, e che seguano trenta girate fra il tempo in cui venne rilasciata dal traente e il giorno in cui sarà pagata dal trattario. Dunque per 29 volte farà le veci di dieci mille franchi in moneta, ossia equivalerà a duecento e novanta mille franchi effettivi senza che siasi esportato un centesimo. Quello che diciamo d'una sola Cambiale lo si estenda a quelle molte migliaja che nel corso d'un anno vanno circolando col mezzo della girata, e si vedrà moltiplicato il numerario in un modo per così dir prodigioso. Dunque a ragione si è detto nella scienza del Commercio che le cambiali tengono luogo di moneta nell'agevolare e nel rappresentare il valore degli oggetti commerciabili.

Dai diritti di un primo giratario è facile argomentare quelli dell'ultimo. Tutti i giranti compreso il traente sono suoi debitori in solidum nel caso che la Cambiale non sia accettata o pagata; può investire chi più gli piace per conseguire la somma di cui è creditore.

Capo Quarto
Dell' avallo.

Può avvenire che l'acquirente di una lettera di cambio non abbia l'opinione più vantaggiosa di quello che la rilascia o di chi dovrà un giorno verificarne il pagamento; e può darsi che per tranquillarlo taluno si costituisca mallevadore o del traente o del trattario, data l'ipotesi che la cambiale non venga accettata o pagata. Chi fa una simile guarentigia dicesi che presta l'avallo, voce che deriva dal francese valoir, perchè in fatto fa valere e rende valida l'azione del possessore della cambiale ov[illegible]gare del proprio la somma che dovea esser sborsata dal trattario e in suo luogo dal traente.

Osservando pertanto il disposto dall'Art.o 131 si può definire l'avallo: „Un atto in vigore del quale una persona si rende puramente e semplicemente mallevadore del pagamento d'una cambiale„ Abbiamo detto puramente e semplicemente per distinguere l'avallo dalla girata. Diversamente nella girata il girante è responsabile del pagamento della cambiale predetta, perchè come proprietario l'ha venduta, conseguendo dal giratario il valore pari a quello indicato dal contesto della lettera stessa; laddove chi presta l'avallo non è stato mai proprietario della cambiale non ha avuto il prezzo relativo alla stessa, e non si rende responsabile del pagamento, fuorchè in vigore dell'atto cauzionario da lui sottoscritto.

Un simile atto può essere espresso o nella lettera stessa o in una carta a parte. Peraltro è costume dei negozianti di non separare la malleveria dalla cambiale, locchè si eseguisce col porre a piedi della stessa la semplice parola per avallo, aggiunta la firma di chi la presta e la data del giorno in cui si presta. Segnato che siasi l'avallo la persona è [illegible]va obbligata al pagamento nell'ipotesi che il trattario o il traente o la persona

[illegible]

Procedura nel caso di dichiarazione di nullità in genere e per caso d'impotenza.
Come deve procedersi se ai coniugi fosse stato noto l'impedimento.
Come può avvenire la separazione di letto e di mensa e come si proceda nel caso
che si chieda di reciproca intelligenza dei coniugi o da una delle parti
Come si trattano le controversie nascenti fra i coniugi intorno ai beni e collocamento dei
figli.
Per quali motivi può chiedersi la separazione di letto e di mensa, e quali effetti
da essa ne derivino. Possono i coniugi dopo separati riunirsi.
In quanti modi può sciogliersi il matrimonio, e come deve procedersi per la dichiara-
zione di morte di uno dei coniugi.
Per quali motivi può sciogliersi il matrimonio fra Acattolici: può avvenire lo sciogli-
mento nel caso che uno dei coniugi sia passato alla ~~[illegible]~~ religione cattolica.
Come debbano accomodarsi le controversie nascenti nel caso di scioglimento.
Se i coniugi sciolti possano di nuovo riunirsi, e quali limitazioni vengono apposte
alla facoltà di contrarre nuovo matrimonio (§.§. 118 – ~~[illegible]~~ – 20 – 21).
Da che hanno origine i di. ed obb. fra genitori e prole, e quando la nascita si
ritiene legittima.
Quali doveri comuni hanno i genitori riguardo all'educazione e collocamento, riguardo all'i-
struzione religiosa, riguardo al mantenimento e cura in genere, e nel caso che venga
sciolta l'unione coniugale. A chi spetta l'obbligo del mantenimento ed educazione in manc-
anza del padre o d'ambedue i genitori
Quali di appartengono ai genitori riguardo ai figli e quali specialmente al padre. Quali effetti
produce la patria podestà riguardo all'elezione dello stato dei figli, all'amministrazione dei
loro beni, e riguardo agli obblighi da essi contratti, ed in ispecie riguardo al matrimonio ed
alla rappresentazione dei figli.
Quando per parte del marito può aver luogo l'impugnazione della legittimità del figlio
nato prima del termine legale, o dopo il termine legale ed entro il termine legale, ed in
quanto appartenga anche ad altre persone l'impugnare la legittimità della prole.
In quanti modi può farsi la legittimazione e quali effetti ne derivino da ciascuno di
essi. —— Come potrà ottenersi la prova della paternità d'un figlio illegittimo, senza
i libri di battesimo, o mediante questi
Relazioni dei figli illegittimi riguardo ai genitori, all'educazione ed collocamento. Chi sia
obbligato al loro mantenimento, come essi debbano essere educati. Se i genitori possono
convenire – riguardo alle prestazioni dei figli, e se l'obbligo di mantenere ed allevare la
prole passi agli eredi.
In quanti modi cessa la patria podestà e quando essa rimane sospesa.

Caso - Quarto

essa sia adozione e di quali requisiti debba andare fornita, quali diritti procedano da essa, suoi effetti, e scioglimento delle relazioni giuridiche dalla medesima nascenti.
Come si definiscano la tutela e la cura e come differiscano fra loro.
In quali casi si faccia luogo alla deputazione di un tutore. Quali ritengonsi persone necessarie assolute, quali necessarie relative, quali volontarie.
Per quali diversi titoli si può essere chiamati alla tutela.
Come debba seguire l'effettiva attribuzione della tutela, in qual modo può il chiamato esimersi, di qual responsabilità si aggravi il tutore ed il giudice.
Quali obbligazioni ha il tutore nell'atto di assumere la tutela.
Che sono i beni della tutela o dei pupilli, che debbano conservarsi. Quando avviene che si riuniscano gli obblighi di tutore e curatore in una sola persona. Quali relazioni hanno luogo tra più tutori nominati per lo stesso pupillo. Quando si deputa un contutore e qual ne sia il suo ufficio

~~Tratta~~ Tratta significa adunque rilasciare da ~~uomo~~ una carta mediante la quale ~~quello che ha ricevuta per l'esborso~~ d'un valore è abilitato a ricevere ~~in luogo diverso~~ una somma ~~di danaro~~ dietro suo ordine ~~colui~~ garantendo il terzo sotto responsabilità cambiaria, quella persona cui:

Udine 5 Agosto 1852

Pagherete a 30 giorni vista in forza di questa mia lettera di cambio al Sig.r Adalgiso Saporiano o al di lui ordine L. 1000
Austr.e Lire ~~tese~~ Mille austriache

Luigi Sdanjero

Al Sig.r Sizzio in Parigi

Pagherete ~~1000~~ mille f... pagherete ~~2000~~ diecimila fior.

qualunque per cui segnò un simile atto manchi al proprio impegno, ai gi= che non può invocare nè il beneficio della divisione, nè quello della escussione, come può accadere nelle altre malleverie. Imperciocchè Ella è tenuta garante di tutta la somma nè può d'altronde astringere il primo acettante la Cambiale ad agire contro quello che fossero chiamati a pagare al suo luogo a meno che non vi siano delle convenzioni speciali. Seguito il pagamento avrà ben diritto di provocare in giudizio quelli che eran tenuti a pagare perchè l'aver soddisfatto alla malleveria promessa porta l'effetto che entran in tutte le azioni del possessore della cambiale, che appunto erano quelle di provocare in giudizio e girante e traente per conseguire la somma non pagata dal trattario suo primo e natural debitore.

Capo Quinto

Dei Doveri del remittente verso il traente, Del traente verso il remittente, in vigore del seguito contratto di Cambio.

=

Qualora abbiamo parlato del Cambio si è notato che riguardo alla persona del traente e del remittente vi ha un vero contratto di compera, e vendita; d'onde ne viene la naturale illazione che sia bilaterale che ingeneri doveri d'entrambe le parti. Veggiamo quali e quanti siano, e cominciamo da quelli del remittente verso il traente

Paragrafo Primo

Dei doveri del remittente.

Chi acquista una cambiale contrae due obbligazioni. La prima è quella di pagare la somma convenuta come prezzo della lettera contrattata, e di pagarla al momento in cui ne acquista la proprietà a meno che o dalla convenzione seguita o dalla consuetudine della piazza non

qualche dilazione. Se fiasi accordata dal traente dunque il termine peren-
torio stabilito dato dalla convenzione; se dalla consuetudine il prezzo dovrà esser
sborsato al spirar di quel periodo. P. e. la piazza di Livorno accorda 3 giorni
compreso quello in cui venne rilasciata la Cambiale, e la Piazza di Venezia ne
concede 8 incluso quello della lettera ceduta. Spirato questo periodo qualsiasi
sⁱ non consegue il pagamento il traente ha il doppio diritto di passare o al sequestro
dei beni del remittente congiunto all'arresto personale, o di chiedere l'annulla-
zione del contratto colla protesta dei dovuti risarcimenti pei danni sofferti. Qua-
lunque siasi il partito a cui egli si appiglia la procedura è brevissima. Pro-
vata al Tribunale l'esistenza della cambiale rilasciata, o coi libri del reg-
gio, o colla nota dell'agente di cambio, il traente è sull'istante autorizzato
ad esercitare la sua azione. Se si appiglia al primo partito gli viene ac-
cordato il sequestro ed il mandato esecutivo contro l'acquirente della cam-
biale; se al secondo si annulla il contratto: la cambiale è come non esistes-
se e si astringe il remittente a risarcire il traente dei danni e rovesci
derivati dalla sua mala fede. Peraltro un simile caso è più possibile che
probabile, più metafisico che morale. O quegli che chiede una cambiale
è una persona ignota ed equivoca, ed è dimostrato che non vi avrà negoziante
o banchiere che gliela rilasci sulla parola. Od è notissima, appartiene al
ceto dei commercianti, e non vi avrà pericolo che spirato il tempo stabilito dal-
la convenzione o dalla consuetudine indugi un solo istante nel soddisfare a
quanto gli prescrivono il dovere e l'onore —

La seconda obbligazione da cui è stretto il remittente è quella di pre-
sentare o di far presentare al trattario la lettera per l'accettazione, di pre-
sentarla, o di farla presentare all'epoca della scadenza per conseguirne il pa-
gamento, e l'esenzione e se il trattario ricusi di accettarla, o accettata non la
paghi incontanente al remittente, ovvero a chi agisce per lui a suo nome

quell'atto estragiudiziale, che Protesto si dice, e darne parte al traente ai giratarj, e a tutte le persone che sono chiamate a pagare la Cambiale al bisogno. Questo Protesto deve essere notato come diremo a suo luogo spirate che siano 24 ore dalla spirazione della Cambiale, trattandosi di rifiutata accettazione, e il giorno dopo della scadenza se si tratti di pagamento non avverato. Che se il remittente o possessore qual siasi mancasse a un tanto dovere soggiacerebbe alla gravissima pena di non poter esercitare l'azione di regresso contro il traente e i giratarj ec, i che per la natura del Cambio sono altrettanti suoi debitori in solidum e il suo titolo creditorio, nel caso di rifiutato pagamento, si circoscriverebbe alla sola persona del trattario.

Paragrafo Secondo

Dei doveri del traente verso il remittente

Cotesti doveri si riducono a tre. Primo rilasciare la lettera promessa nel contratto di cambio. Secondo prestarsi perchè venga accettata dal trattario. Terzo dar opera perchè venga pagata. Incominciamo dal primo.

La naturale equità e tutte le leggi vogliono che le parti contraenti siano fedeli nell'adempiere quanto promisero. Dunque chi ha promesso una lettera di cambio deve rilasciarla al richiedente nè varrebbe ad obiettare la circostanza di non aver ricevuta la somma; quando per la convenzione seguita, o per la consuetudine della piazza gli è stata accordata una qualche dilazione. Bensì potrebbe ritirarsi dal rilasciarlo se dopo il contratto di cambio si rendesse problematico il pagamento per voci sparse d'un prossimo fallimento del remittente. Ma se questi gli offrisse una idonea malleveria neppure nell'ipotesi d'un fallimento avrebbe potuto negarli la Cambiale promessa. Meno il caso accennato chi nega la cambiale convenuta può essere provocato in giudizio pel risarcimento dei danni che potessero venire al remittente per un tale rifiuto.

Il secondo dovere è quello di prestarsi perchè la lettera venga accettata dal trattario. Ma come verrà a capo il traente di assicurare il remittente che la Cambiale verrà di fatto accettata? Generalmente parlando si avrà una tale sicurezza se all'epoca in cui viene rilasciata la lettera esistano nelle mani del trattario dei fondi di ragione del traente. Così andando l'affare fino da quell'istante si vede che il trattario non potrà dispensarsi dall'eseguire gli ordini del traente. Pure pel disposto dal nostro Codice non nuoce che i fondi siano nelle mani del trattario se non all'epoca del pagamento; così l'Art.° 116. Dunque si suppone che il traente abbia soddisfatto al dovere di prestarsi per l'accettazione, quando abbia prese tali misure, sicchè all'epoca della scadenza esistano in mano del trattario i fondi relativi al pagamento. E la sicurezza di tali misure è tutta figlia dell'opinione che gode il traente siasi egli cambista o negoziante. Supponiamo un cambista un negoziante d'una fama ~~lma~~ assicurata non può mancare agl'impegni presi: un fallimento dal canto di queste persone non sarà che nei possibili; ma il possibile non è la norma dell'umane deliberazioni. Tutto questo vuol dire che i remittenti dovranno tenere gli occhi aperti nella scelta della persona da cui vogliono acquistare una Cambiale, e che saranno sempre certi che verrà prontamente accettata ove il traente goda della maggiore estimazione. Qui i fondi esistenti nelle mani del trattario pel pagamento delle Cambiali tratte sopra di lui chiamansi provvisioni.

Ad ogni modo la legge vuole garantita l'accettazione a pro del remittente, cosicchè dato che il traente avesse destinato a trattario una persona che si rifiutasse d'accettare la Cambiale il possessore ha tosto il rimedio del Protesto, di quale parla l'effetto dice l'Art.° 120, che i giranti e il traente sono rispettivamente tenuti a dare cauzione, sicchè o la lettera verrà pagata dal rispettivo trattario, o la somma verrà comunque rimborsata colle spese del Protesto etc. Avviene i

più giusto e di più conveniente dice il Cathie. Imperiocchè il remittente all'istante del contratto calcolava sempre due cose, cioè l'accettazione e il pagamento della cambiale. Dunque fallendosi l'una o l'altra per conto del trattario vogliono ragione e giustizia che sottentrino gl'indossatori e il traente a garantirlo. Per altro a meno che non si tratti di cambiali pagabili a vista o in un giorno determinato pochi costumano di notare il protesto per mancanza d'accettazione, e invece sogliono attendere l'epoca della scadenza, mentre in questo intervallo il trattario può ricevere i fondi opportuni pel pagamento; tanto più che pel disposto del Codice non occorre che esistano i fondi nelle mani del trattario prima della scadenza.

L'accettazione dal canto del trattario fa prova che la provvisione esiste di fatto nelle sue mani; ma ella milita soltanto a pro del possessore e dei giratarj, non già del traente, il quale secondo l'Art.° 117 per essere ammesso a far opposizione al rimborso nel caso di protesto, deve provare che la provvisione esisteva all'epoca della scadenza nelle mani del trattario. Ciò vuol dire che seguita l'accettazione il trattario non può legalmente esimersi dal pagare la lettera allegando che non gli è stata somministrata la provvisione. In conseguenza di che il possessore della lettera e successivamente quanti sono chiamati a pagare al bisogno possono provocare contro di lui il sequestro dei beni e l'arresto personale.

Non si può dare accettazione senza presentazione della cambiale. Dunque è necessario che il possessore si presenti al trattario, ovvero che pel già detto nel precedente paragrafo sta all'essenza del contratto di cambio. Ora si chiede in qual momento dovrà precisamente seguire una tale presentazione. Bisogna separare le cambiali a tanto tempo data, dalle cambiali a vista, ovvero a tanto tempo vista. Nel primo caso può seguire la presentazione a piacere del possessore a meno che non vi si opponga una qualche consuetudine della piazza sopra cui è seguita la tratta, ma è certo che il possessore

consigliato dal proprio interesse lo farà sempre colla maggior sollecitudine e tanto più se possa esser negoziata essendo la formola all'ordine. Imperciocchè niuno farebbe l'acquisto ove mancasse l'accettazione di chi deve pagarla. Se poi sia a vista ovvero a tanto tempo vista dovrà presentarsi dentro un periodo determinato dalla legge, perchè trattandosi di questa tempra di lettere l'epoca della presentazione è quella da cui si comincia a computare il tempo prescritto dalla Cambiale pel pagamento. Ora come sarebbe cosa ingiustissima che il ritardo dell'esibitore tornasse a danno del traente e dei giranti, così la legge prescrive che la presentazione per l'accettazione deggia seguire entro un tempo determinato sotto pena di perdere qualunque titolo di garanzia contro i giratarj ed anche contro lo stesso traente se questo fece di già la provvigione. L'Art.° 160 determina questi periodi, periodi che sono proporzionali alle distanze delle piazze e de' luoghi dai quali procede la tratta, periodi che cominciano a decorrere dalla data della rispettiva cambiale. Si riducono ai seguenti: 1.° sei mesi se siano tratte dal continente o dalle isole d'Europa. 2.° otto mesi se dagli stati del Levante e dalle coste settentrionali dell'Africa. 3.° un anno dalle coste occidentali dell'Africa compreso pure ~~[illegible]~~ il Capo di Buona-Speranza 4.to un anno dall'Indie occidentali. 5.to due anni dall'Indie orientali

Nè la legge si accontenta che la presentazione segua nei periodi da essa determinati; ma vuole che sia rilevato il relativo protesto che sia trasmesso alle parti chiamate a pagare al bisogno. E ciò per togliere di mezzo un abuso reso pressochè universale. Imperciocchè i possessori delle lettere a vista, ovvero a tanto tempo vista onde porsi al sicuro notavano il protesto ma non lo spedivano al traente ai giranti, e tacitamente patteggiando con quello sopra cui erano tratte se ne stavano cheti e silenziosi ricevendo un interesse annuo sulla somma espressa dalla Cambiale. Ed allora facevano valere i loro diritti sul traente e sui giratarj mandando il relativo

protesto quando per la morte o pel fallimento del trattario nulla potevano sperare da lui tanto per conto degli interessi quanto riguardo al capitale espresso dalla cambiale.

Il trattario è astretto all'accettazione entro il periodo di 24 ore decorribili dall'istante della presentazione. Se non accetta il possessore nota il protesto. Se accetta la formola di un simile atto è brevissima, riducendosi alla parola accettata, aggiunta la di lui sottoscrizione. Talvolta non occorre la data; talvolta è necessaria perchè il trattario non abbia a risentirne disagio. Non è necessaria quando la cambiale sia a tanto tempo data, perchè nella data della lettera v'ha l'indicazione del momento da cui comincia a decorrere il tempo convenuto fra traente e remittente pel pagamento. Ma è necessaria quando la cambiale sia a tanto tempo vista, perchè questo tempo comincia appunto a decorrere dall'epoca dell'accettazione. Anzi qualora il trattario omettesse la data il tempo decorribile non si computerebbe più dal giorno in cui venne accettata ma da quello in cui venne rilasciata ossia dalla data della stessa cambiale, come dichiara l'Art. 122. Quindi posto che una cambiale a 3 mesi vista portasse la data del 28 febbrajo e fosse accettata il giorno 31 marzo senza notarvi il giorno dell'accettazione, la scadenza pel pagamento sarebbe computata non dal 31 marzo ma dal 28 febbrajo, e perciò pagabile al 31 maggio invece del 30 giugno. In tal caso si avrebbe l'anticipazione d'un mese, affare non consono agli interessi del trattario.

L'accettazione deve essere assoluta, cioè non legata a condizione veruna. Quindi se il trattario volesse scrivere accettata purchè mi giungano i fondi opportuni, ovvero purchè mi arrivi la lettera di avviso dal traente, il possessore avrebbe diritto di opporsi, di calcolare come nulla una tale accettazione, e perciò di notare il protesto. Così l'Art. 125.

Ma se l'accettazione non può essere condizionata potrebbe bensì per una parte

della somma espressa dalla Cambiale? La legge non fa opposizione, purchè vi acconsenta il possessore della lettera, purchè non il protesto per la somma residua. Così dispone l'Art° 124–

Il terzo dovere che incombe al traente è quello di prestarsi perchè la Cambiale venga pagata all'epoca della scadenza. Ciò avrà effetto nel miglior modo se pel già detto avrà disposto le cose in maniera che i fondi relativi al pagamento precisamente si trovino a disposizione del trattario nel giorno in cui deve pagare. L'affare è di prima evidenza nè occorre di più per svilupparlo. Piuttosto faremo quattro ricerche relative all'atto del pagamento, cioè cioè quando la lettera di cambio deve esser pagata, come pagata, a chi pagata, da chi pagata..

Quanto alla prima ricerca stando alla disposizione del nostro Codice deve essere precisamente pagata nel giorno della sua naturale scadenza, e se non vi entra la scambievole adesione del possessore e del trattario non può esser in conto alcuno o protratto o anticipato il pagamento. Riguardo alla sua protrazione la legge è così severa, che neppure ai giudici accorda il diritto di qualsiasi dilazione dietro l'istanza del trattario, a meno che non si chieda una sospensione per essersi perduto l'esemplare della Cambiale, ovvero che delle terze persone intervengano per sequestrare nelle mani del trattario la somma da pagarsi pel comprovato fallimento dei possessori. Va la cosa alla stessa maniera riguardo all'anticipazione del pagamento, materia alla quale peraltro possono derogare le parti ove ad esse così piaccia ...

La massima che il trattario non possa pagare una lettera di Cambio prima della sua naturale scadenza è un'eccezione a quanto dispongono le leggi civili riguardo ai debitori. Imperciocchè il termine stabilito per un pagamento è per quello sempre a favore del debitore. E perciò quando

il creditore non possa esigere il pagamento prima del tempo convenuto il debitore può astringere a ricevere la somma dovutagli anche prima dell'epoca stabilita. Ma nelle Cambiali evvi una reciproca di diritti; e come il possessore della cambiale non può obbligare il trattario a un pagamento anticipato così il trattario non può astringere il possessore a ricevere la somma relativa prima che spiri il tempo prefisso dal contesto della lettera. Una tale eccezione mira allo scopo anzi allo spirito della Cambiale. Imperciocchè chi acquista una lettera di Cambio l'acquista coll'oggetto di poter disporre della somma ivi espressa in una piazza determinata, in un tempo determinato. Ora se il trattario potesse astringere il possessore a ricevere la somma relativa prima del tempo segnato nella cambiale, verrebbe che ella non sarebbe più a comodo di chi la possede; anzi a tutto disagio, mentre o dovrebbe ei recarsi in persona o farsi rappresentare da taluno per riscuotere la somma in qualunque momento piacesse al trattario di estinguere il suo debito

Ma se vi acconsentisse il possessore la legge non vi si oppone. Peraltro saggia e avveduta pone una differenza notabile fra il pagamento seguito all'epoca della naturale scadenza e il pagamento anticipato. Nel primo caso lo si calcola validissimo e il trattario si ha per isgravato dal debito quand'anche il pagamento fatto non fosse al vero proprietario, a meno che non riuscisse a questi di provare e fare di tutta evidenza che si sapeva benissimo da chi pagò la Cambiale che il presentatore non era altrimenti il possessore legittimo. Sicchè si presume valido il pagamento finchè non venga dimostrato il contrario. E ben a ragione. Imperciocchè quegli cui venne involata o chi smarrì la cambiale aveva tutto l'agio di prendere le opportune misure per sospendere il pagamento per rendere avvertito il trattario del sinistro avvenuto. Dunque si trascura, se lascia scorrere il termine perentorio della scadenza, e se ne stette inoperoso, è troppo giusto che porti la pena della sua negligenza, e che non gli resti azione veruna a meno che non provi che

il dolo e la collusione dal canto del trattario.

Su questa disposizione il nostro codice si è allontanato dalla pratica passata e dal parere de' più rinomati Giureconsulti, i quali tenevano fermamente che ad ogni evento una cambiale pagata a chi non era di fatto proprietario, o munito di legittima procura per verificarne la riscossione non fosse validamente pagata, e incombesse al trattario di pagarla una seconda volta. Ma se la cosa va bene ove si tratti di carte obbligatorie civili andrebbe malissimo negli affari cambiarj. Diffatti la lettera di cambio è una specie di moneta posta in circolazione che percorre più piazze colla massima celerità; che passa nelle mani di molti giranti, il cui nome la cui firma è del tutto ignota al trattario; si tratta di pagamenti fatti nell'istante della presentazione come avviene delle cambiali a vista. Dunque il trattario è nell'impossibilità di depurare le cose di sapere o conoscere se il presentatore abbia, o non abbia la proprietà. Dunque sarebbe ingiustizia il renderlo responsabile per così dire del possibile e legando le cambiali a una simile condizione sarebbe lo stesso che tradire il commercio.

Ben altrimenti va la cosa nel secondo caso, cioè qualora il pagamento segua avanti della naturale scadenza della cambiale, mentre si tiene valido soltanto finchè non si apra il campo a qualche contestazione. E perciò se insorgesse taluno a contrastare la legittimità del possesso della lettera riguardo a la persona cui venne pagata incomberebbe al trattario di provare che ella aveva una legittima proprietà e se d'altronde l'attore provasse d'esserne il vero e reale proprietario, allora il pagamento sarebbe come non fatto, e il trattario dovrebbe pagar la cambiale una seconda volta, salvo il diritto di regresso contro colui al quale aveala anticipatamente pagata come dispone l'Art° [illegible]

Una tale misura è dettata dalla più avveduta prudenza imperocchè un pagamento anticipato così raro in commercio ingenera nel Legislatore

la troppo giusta sospezione che vi sia stato il dolo e la collusione. Una cambiale può essere involata o andare smarrita. Chi l'involò o chi la rinvenne ha tutto l'interesse di riscuoterla sollecitamente, e a tal uopo col guadele utilità di un terzo di un quarto sulla somma espressa dal contesto indurre il trattario a pagare prima del tempo. Per ovviare a un tanto disordine vuolsi il trattario garante d'un pagamento affrettato colla responsabilità di dare tutta la somma al legittimo proprietario se mai insorgesse per far valere le sue ragioni.

Si cerca in secondo luogo in qual guisa deggia essere pagata una lettera di cambio. Il pagamento deve seguire colla moneta espressa dalla cambiale, purchè essa sia in corso nella piazza del trattario; altrimenti con una moneta equivalente fatto il dovuto conguaglio. Quindi se si avesse una cambiale di tre mille franchi sopra Firenze ella verrebbe pagata coi francesconi perchè in quella piazza non corrono i franchi. E calcolato il francescone cinque franchi e 70 cent. il trattario di Firenze darebbe 526 francesconi più due terzi a conguaglio dei tre mille franchi. Il ragguaglio delle monete deve esser fatto secondo il loro corso nella giornata della scadenza della cambiale. E ciò per evitare gli abusi. Diffatti prevedendo il possessore d'una lettera che il valore delle monete con cui dovrà esser pagato sarà per soffrire tra pochi giorni una diminuzione potrebbe scaltramente differire la presentazione pel pagamento, e trarre un profitto a danno del traente. Supponiamo che la lettera da pagarsi sia del valore di 10m franchi, ma che il pagamento deggia seguire in zecchini, e supponiamo che tre giorni dopo la scadenza il zecchino invece di valere 12 franchi e 75 cent. valga 12 e 30. Ognuno vede che, seguendo il pagamento precisamente nel giorno della scadenza il trattario pagherebbe i 10m franchi con zecchini 784 e 4 franchi, e che verificandosi da lì a 3 giorni ne vorrebbero 813 più centesimi dieci differenza di oltre 29 zecchini tutta a vantaggio

tutta a vantaggio del possessore, e tutta a carico del traente. Perciò onde non seguano simili giuochi dolosi la legge ha stabilito che il ragguaglio delle monete sia colla norma del corso nella giornata della scadenza. Riguardo poi alla quantità espressa della cambiale non ci dovrà esser sottrazione veruna, il pagamento dovrà farsi per intiero a meno che non piaccia al presentatore di contentarsi d'una porzione, ma come si è detto parlando dell'accettazione parziale, dovrà levare il protesto per la somma residua se vuole che restino suoi debitori insolidum i giranti ed il traente.

Siamo alla terza ricerca; cioè a dire a chi debba esser pagata la cambiale. In generale il pagamento deve esser fatto al presentatore della lettera, il quale si calcola sempre il legittimo proprietario, o per lo meno un incaricato dal medesimo a verificarne la riscossione. Sta fra i possibili che al momento di presentarsi al trattario per conseguire il pagamento d'una cambiale il proprietario si accorga d'averla perduta. In tal caso qual rimedio gli viene accordato dalla legge. L'art.o 151 gli accorda che possa implorare un secondo esemplare dal traente, ma dispone del pari che il trattario non sia tenuto al pagamento se non gli venga l'ordine del tribunale di commercio, e se d'altronde il presentatore del secondo esemplare non gli offra un'idonea malleveria per la somma da esborsarsi nell'ipotesi che taluno si presentasse col primo esemplare accettato a chiedere d'esser pagato. Non così andrebbe la cosa se la cambiale si smarrisse prima dell'accettazione: il possessore si rivolgerebbe al traente per un secondo esemplare nè ci avrebbe mestieri dell'ordine del tribunale, e della malleveria, perchè il trattario in tal caso sarebbe chiamato alla sua accettazione, senza la quale avrebbe una norma sicura per non accettare l'altra andata perduta.

Ho detto che nel caso di smarrimento il possessore deve rivolgersi al traente per conseguire un secondo esemplare; ma ciò nell'ipotesi che la cambiale gli sia immediatamente rimessa dalle mani del traente. Che se in vece

della girata l'avesse avuta da un qualche girante, converrebbe che si rivolgesse al suo naturale indossatore o girante, e che passando da girante a girante risalisse fino al traente per avere l'esemplare desiderato.

E se il possessore della lettera smarrita non fosse più in stato di procurarsi un altro esemplare attesa la morte del traente, o una grave malattia che gli avesse tolto l'uso dei sensi o della ragione dovrà egli perdere la somma già sborsata e il suo diritto acquistato in mercè della cambiale vendutagli? L'Art.° 152 provvede anche a questo sinistro, e stabilisce che qualora provino o co' suoi libri di commercio, o coi registri del cambista o colla nota dell'agente di cambio il contratto seguito, e offra un'idonea malleveria a beneficio del trattario potrà benissimo esigere il pagamento come se di fatto esistesse la cambiale.

L'ultima ricerca si è da chi deggia essere pagata una cambiale. La risposta è brevissima. Dal trattario debitore naturale e principale del proprietario della lettera in vigore dell'atto di accettazione. Altrimenti dai giranti, dal traente, da chi prestò l'avallo, come più piace al possessore, perchè tutti sono debitori egualmente insolidati e responsabili. Potrebbe anche essere pagata da una persona la quale non fosse nè traente nè giratario, e allora si direbbe che ella paga per intervento, per onore di firma, e acquisterebbe tutti i diritti del possessore della lettera non pagata.

Ma quale sarà l'effetto del pagamento? Bisogna distinguere. Se egli segue per opera del trattario tutti sono liberati da qualunque responsabilità, e lo è pure il traente purchè all'epoca della scadenza abbia fatto tenere al trattario la provvisione necessaria al pagamento. Se poi segue per intervento, bisogna vedere a pro di chi sia fatto il pagamento. Se egli è fatto a beneficio del traente tutti i giranti sono liberati. Se a beneficio di qualche girante, i giranti posteriori sono liberati, e la responsabilità

rimane a carico di tutti i giranti anteriori.

Potrebbe darsi il caso che più persone si presentassero per pagare una cambiale per intervento per onore di firma, e che uno si offrisse pel traente, l'altro per alcuno dei giranti. Quale verrà preferito? Quello che libera un maggior numero di persone debitrici della cambiale, come insolidate. E perciò nel caso allegato verrebbe preferito quello che si offrisse di pagare pel traente perchè tutti i debitori vanno ad essere liberati. E se la gara sia fra due giratarj l'uno anteriore, l'altro posteriore si dà la preferenza a chi paga per l'anteriore. In forza di questo principio ne verrebbe che, se il trattario anche dopo notato a suo carico il protesto pel pagamento non avverato si presentasse per pagare sarebbe preferito a tutti gli altri mentre pagherebbe pel traente, e libererebbe tutte le persone chiamate dalla cambiale a pagare.

Capo Sesto
Del Protesto

Fra i doveri del possessore d'una lettera di cambio abbiam detto quello di presentarsi al trattario per l'accettazione, indi pel pagamento alla scadenza, e di notare il protesto quando non venga accettata o pagata. Che cosa è dunque il protesto? Il protesto è un atto mediante il quale un possessore d'una lettera di cambio, o chi agisce per lui in caso di negata accettazione, o di pagamento non avverato, dichiara nelle forme le più solenni di volersi riservare tutte quelle ragioni che le gli possono competere contro il traente il trattario, e gli altri obbligati pel risarcimento di tutti i danni che gliene derivano dalla accettazione negata o dal pagamento non avverato. Un simile atto produce due utilissimi effetti.

Il primo si è quello di offrire una prova decisa che il possessore della cambiale non ha mancato al dovere che gli correva di presentarsi al trattario per l'accettazione, o pel pagamento. Il secondo di conservare illesi i diritti di regresso a favore del proprietario contro il traente e gli altri obbligati per la restituzione del cambio pel risarcimento degl'interessi danni e spese incontrate, pel rifiuto seguito.

Da questa definizione chiaramente risulta che s'ha due sorta di Protesto, quello per negata accettazione e quello pel pagamento non avverato. Accenniamo qualche cenno ad entrambi, e cominciamo dal primo.

La legge dice in genere che un possessore d'una cambiale per conservarsi il diritto di regresso contro il traente e le altre persone obbligate deve notare il protesto qualora il trattario ricusi di segnare l'atto di accettazione. Ma come il trattario può in varie guise schermirsi dal segnarlo, e può esibirsi di farlo in guisa che la sua accettazione equivalga ad un rifiuto, o per lo meno non salvi abbastanza i diritti del possessore, così è mestieri vedere quali e quante siano le svariate occasioni in cui gli corre un dovere da un canto un interesse dall'altro di notare il protesto. I trattatisti del diritto cambiario le riducono alle seguenti. Primo se infatto il trattario espressamente ricusi di accettare. Secondo, se tempo reggi, e mostri d'essere disposto a farlo in altro momento. Terzo, quando accetti colla clausola sotto protesto che viene espressa colle majuscole S. P. Quarto, se voglia accettare con qualche condizione come sarebbe: purchè riceva la lettera d'avviso. Quinto, se si mostri esitante, e dica d'attendere nuovi riscontri nel prossimo ordinario della posta che l'assicurino dei fondi posti a sua disposizione. Sesto, se il trattario avesse cangiato soggiorno. Settimo, se fosse assente al momento della presentazione e non vi avesse

chi lo rappresentasse. Ottavo, se l'accettazione non fosse libera, semplice, pura, assoluta.

Quale sia il tempo in cui il possessore della lettera ha il diritto di notare il protesto possiamo agevolmente raccoglierlo dalle cose dette di sopra. Abbiamo notato che il trattario deve decidersi entro il periodo di 24 ore. Dunque maturato un tale periodo il possessore potrà notare a buon diritto il protesto. Così va la cosa in queste nostre Provincie, regolate pur anco dal Codice del cessato Regno d'Italia; ma non procede alla stessa maniera nelle piazze commercianti delle altre Nazioni. Tutte hanno le proprie leggi o consuetudini, alle quali è per forza che si conformino quelli che hanno delle Cambiali tratte sopra di esse. Quindi in Anversa e in Amburgo il portatore d'una Cambiale ha 3 giorni di tempo protestare, e così dicasi di qualche altra piazza. Per altro l'uso generalmente seguito è quello del protesto subito dopo l'accettazione rifiutata o al più tardi 24 ore dopo. Così si pratica in Francia in Augusta in Danzica nella Prussia, e in molte altre piazze.

Le Leggi hanno voluto dare ai protesti la maggiore solennità, onde metterli al coperto di ogni attacco per conto della loro validità; e ben a ragione mentre è in forza d'un simile atto che il proprietario guarentisce i suoi diritti rispetto a tutti quelli che sono chiamati a pagare al bisogno. Deve adunque essere espresso da un pubblico Notajo con l'intervento di due testimonj. Gli Art.i 174 e 175 del Codice ci dicono che cosa deggia contenere e a chi deggia essere indirizzato. Deve contenere la trascrizione letterale della stessa Cambiale delle girate, l'indicazione della presenza od assenza del trattario, i motivi allegati per non accettare la lettera ecc. Quanto all'intimazione deve esser fatta al trattario al traente ai giratarj a chi ha prestato l'avallo in una parola a tutte le persone che sono solidariamente

risponsabili del pagamento.

Potrebbe darsi che espresso il Protesto si presentasse taluno per accettare la lettera a favore del traente o del girante. Un simile atto dicesi accettazione per intervento o per onore di firma. A fronte d'una tale accettazione stanno le cose come erano, sussiste il protesto, nè sono altrimenti infirmati i diritti del possessore della lettera contro i traenti e i giranti. Imperciocchè non è l'accettazione ma l'effettivo pagamento che estingue ogni diritto di regresso dal canto del possessore della cambiale, e quindi ogni risponsabilità per conto del traente, e degli altri debitori in solidum. Passiamo al protesto per mancanza di pagamento. –

Se nel giorno della naturale scadenza il trattario non paga, nel dì susseguente il possessore deve notare il Protesto altrimenti perde ogni diritto di regresso. Le solennità deggiono essere le stesse del protesto per mancanza di accettazione, le cose ivi accennate e trascritte devono essere le stesse; e le persone alle quali viene intimato sono il traente il trattario i giranti ecc. come nel primo caso.

Sin dalle prime abbiam detto che il protesto dà al possessore il diritto di regresso contro tutti i debitori in solidum. Ma non basta avere un'azione, conviene esercitarla, e inoltre occorre di farlo entro il tempo dalla legge prescritto. Gli art.i 165 166 lo hanno per l'appunto determinato; e ciò colla mira che una soverchia dilazione non nuoccia agli interessi dello stesso traente e dei giranti, i quali ove sieno sollecitamente provocati in giudizio, possono con eguale sollecitudine esercitare lo stesso diritto di regresso gli uni verso degli altri.

Questi periodi sono di due specie. Gli uni contemplano le cambiali tratte da piazza a piazza nel Regno Lombardo Veneto, gli altri riguardano quelle che fossero state tratte dal nostro Regno sopra una qualche piazza straniera.

E incominciando dai periodi fissati per le cambiali tratte nell'interno: Regno "l'art.[165] accorda un periodo di 15 giorni per la distanza di 30 miglia aggiungendo un giorno per ogni aumento di 15 miglia. Sicchè chi avesse protestato a Venezia una Cambiale tratta da un qualche negoziante di Vicenza converrebbe che procorresse in giudizio il traente subito dopo spirati 16 giorni decorribili dalla data del protesto. Dico 16 giorni e non 15, perchè la distanza che divide Venezia da Vicenza non è di 30 miglia ma di 42, e per la legge basta che i quindici addizionali sien cominciati perchè si accordi la dilazione di un giorno.

Per conto poi delle Cambiali tratte dalle nostre piazze sopra quelle che sono fuori del Regno l'art. 166. dava i seg.ti periodi: Due mesi per quelle che erano pagabili in Corsica nell'isole d'Elba e di Capraia. Quattro mesi pel restante d'Europa. 6 mesi per gli scali del Levante, e per le coste settentrionali dell'Affrica, un anno per l'Indie occidentali e per le coste occidentali dell'Affrica, compreso il Capo di Buona Speranza, finalmente due anni per l'Indie orientali. Codesti periodi sono prescritti con tanto rigore che se il possessore della lettera non esercitasse il diritto di regresso contro le persone chiamate a pagar al bisogno entro i termini indicati perderebbe ogni azione e non avrebbe a debitore, se non chè il trattario.

Capo 4.

Del Ricambio

Può darsi che al possessore d'una lettera di cambio protestata per mancanza di pagamento non si attempi l'esercizio del diritto di cui parlammo finora, e che in sua situazione esigga un rimedio più pronto. L'azione di garanzia porta necessariamente una dilazione insoffribile pel rimborso della somma sborsata

della cambiale, e il possessore può essere stretto da suoi affari così che ogni indugio gli possa riuscire funesto. La legge provvede a questa peculiare esigenza lamercè del Ricambio, lochè si effettua col mezzo della Rivalsa come dichiara l'art.º 178. Ma che cosa è poi la Rivalsa? È una nuova lettera di cambio (soggiunge l'art. 179) per mezzo della quale il possessore si rimborsa del capitale della lettera protestata delle spese incontrate e del nuovo cambio che egli paga. Dal che risulta che il traente è il possessore della lettera non pagata, e perciò protestata, e che il trattario è quello che il possessore prescieglie fra i molti che possono essere chiamati a pagare al bisogno. Ma quale sarà la norma del cambio della Rivalsa? Il Cambio sarà precisamente quello che corre fra la piazza del nuovo traente, e la piazza della persona sopra cui segue la tratta.

Chi esercita il diritto di Ricambio può essere il primo acquirente, e allora rivolgendosi al traente da cui ebbe la lettera è abbastanza chiaro che il prezzo del cambio sarà quello che corre fra il luogo d'onde la trae e il luogo dove soggiorna chi l'ha rilasciata. Può essere un giratario, e in tal caso, quantunque il creditore abbia il diritto di conficcare la tratta sopra chi più gli piace, pure è assai facile che usera del ricambio colla persona da cui ebbe immediatamente la lettera, cioè dal suo indossatore. In tale ipotesi il ricambio sarà precisamente quello che corre fra la piazza del giratario che trae e quella del girante sopra cui si verifica la tratta. E come la causa del Protesto e della Rivalsa è in ultima analisi il traente così tutti gli altri giratarj si serviranno del stesso mezzo del ricambio per risalire fino a lui ed essere rispettivamente indennizzati d'una nuova cambiale pagata contro ogni ragione. In questa progressione di Ricambio si ha sempre una norma immutabile, cioè il corso del cambio fra la piazza di chi trae e di chi deve pagare. Si domanda se il traente il primo da cui mosse la cambiale sarà tenuto a pagare lui solo i prezzi di tutti i ricambj dall'ultimo fino al primo acquirente. Consultando la stretta ragione converrebbe ... egli soggiacesse all'intero pagamento perchè l

disagio che soffre ogni giratario di trarre una cambiale sopra il suo rispettivo girante nuove in radice dal traente, il quale qualunque siasi la causa ha tratta la cambiale sopra il trattario che mancò al pagamento dovuto. che inerendo al disposto del codice il traente non è astretto a pagare se non il prezzo del cambio della lettera che viene tratta sopra di lui dall'ultimo girante che è il remittente, ossia il primo acquirente. Due ragioni hanno determinato il Legislatore ad una simile disposizione. La prima si è di non scoraggiare coll'aspetto di moltiplicati perigli e disagi i traenti, e quindi scemar l'uso delle cambiali tanto utili, e tanto preziose. L'altra si è perchè le spese del cambio sono reciprocamente ricompensate dalle tratte che seguono di girante in girante. Il primo che trae la cambiale sopra il rispettivo girante si compensa del cambio pagato mandandogli, mandandogli il conto relativo come vedremo. Questo, sopra cui è tratta la lettera usando lo stesso dritto del ricambio verso il suo naturale indossante pone pure in conto la somma sborsata per il cambio da piazza a piazza, e così si pratica da girante in girante finchè si giunge al traente. Di maniera che salve piccole differenze tutti vengono ricompensati e il peso del cambio per conto del traente si riduce alla semplice tratta eseguita dal primo acquirente. Ed ecco in qual senso deggia esser inteso quello che dice il nostro Codice all'Art.º 183 il ricambio non si accumula.

Ogni Ricambio deve esser accompagnato da un così detto conto di ritorno, il quale dee contenere, primo la somma della cambiale protestata, 2.º le spese di protesto ed altre legittime ove vi sieno; 3.º il nome di colui sopra il quale è fatta la rivalsa; 4.to il prezzo del cambio certificato da un agente di Cambio, o da due Commercianti; 5.to la Cambiale protestata; 6.º il protesto in originale, o legalmente trascritto.

Capriaco

Capo 8.

Del contratto fra il traente e il trattario fra il trattario e il remittente, o il possessore della cambiale.

Abbiam detto altre volte che prima dell'accettazione della Cambiale non v'ha che un solo contratto tra il traente e il remittente, e che il trattario finchè non segui l'accettazione della legge prescritta egli è del tutto straniero al traente, e al remittente. È in vigore soltanto di quella formula che veste il carattere di mandatario, e che prende il più sacro impegno d'adempiere a quanto gli prescrive il Mandante; come dall'altra parte diviene debitore principale in faccia al remittente, o possessore qual siasi della Cambiale. Le obbligazioni adunque dal canto del trattario verso il traente come mandante verso il possessor della lettera cominciano dall'epoca della accettazione. Ma e che sarebbe dirà taluno se il mandatario ricusasse d'accettare la cambiale e fosse in fatto o debitore o depositario d'alcune somme di ragione del traente? vorrebbe dire che a fronte di aver nelle mani tutti i mezzi per eseguire il mandato non ha voluto prestarsi; che v'era ogni ragione anzi un dovere di farlo; ma ciò importa l'effetto che egli sia mandatario quando non abbia acconsentito, quando non abbia espressamente accettato l'incarico. Potrà esser provocato in giudizio per la restituzione della somma del traente pei danni da lui risultati per la rifiutata accettazione; ma sarà sempre vero che non potrà esser astretto a pagare la cambiale in qualità di mandatario, se non abbia rivestita la cambiale coll'esplicita accettazione.

È dunque la sola accettazione che lo rende responsabile in faccia al traente ed al possessore della Cambiale. Ed è così fermo da quell'istante il suo dovere, che quand'anche non abbia i fondi di ragione del traente all'epoca della scadenza non è liberato dal suo impegno. Tanto è vero che il possessore della lettera nota il protesto anche contro di lui, e contro di lui può esercitare del pari le sue ragioni.

Capo 9

Delle Lettere di Avviso

La mala fede degli uomini, i perigli ai quali vanno soggette le cambiali assai per tempo seppero avvertire i traenti di prendere le opportune misure per garantirsi dall'una e dagli altri. Una tale guarentigia sta nella lettera d'avviso colla quale il traente al momento della consegna d'una cambiale rende avvertito il trattario della tratta che fece sopra di lui, indicando il giorno della data, la somma, il tempo della scadenza, e la persona all'ordine di cui è stata rilasciata.

L'uso di queste lettere d'avviso è così universale e così inveterato che ormai è divenuto un dovere per conto del traente. E qualora vi mancasse non solo il trattario sarebbe autorizzato a rifiutare l'accettazione e il pagamento della cambiale; ma sarebbero a carico del traente tutti i danni che ne deriverebbero al portatore per l'accettazione non seguita e pel pagamento non avverato.

Quantunque il nostro Codice non faccia parola di questa specie di lettere pure si presume a ragione che abbia tacitamente approvata una consuetudine tanto antica, tanto universale e tanto provvida. L'approvazione è ragionevolmente presunta perchè non vi è disposizione che la abolisca. Di fatti quando il legislatore volle togliere di mezzo le consuetudini invalse presso le piazze commercianti riguardo ai giorni di dilazione di grazia dopo la naturale scadenza delle cambiali lo ha precisamente indicato formandone un assoluto divieto.

Si deve peraltro avvertire che la lettera d'avviso appunto perchè tale non astringe in conto alcuno il trattario al pagamento; anzi sarebbe sconsigliato di molto se sulla semplice indicazione venutagli d'aver rilasciato a ordine di un terzo una cambiale ne pagasse il prezzo anche prima che gli venisse presentata. Imperocchè sulla sola cambiale deve eseguire l'atto

di accettazione, ed è a prezzo soltanto di quel documento che deve pagare la somma indicata.

Capo 10.

Dei vaglia o pagherò all'ordine,
Dei vaglia, o pagherò semplici.

Oltre le cambiali il nostro Codice ammette due altre specie di carte obbligatorie cioè i viglietti vaglia o pagherò all'ordine e i viglietti vaglia o pagherò semplici. Parliamo di entrambi.

Il viglietto vaglia o pagherò all'ordine è una carta in vigore della quale una persona si obbliga di pagare all'ordine di un terzo una somma determinata entro un tempo determinato. Questa carta dice l'Art° 188 deve essere datata deve contenere la somma da pagarsi, il nome di quello al di cui ordine è sottoscritta, l'epoca in cui deve seguire il pagamento, il valore che è stato dato in denaro o in mercanzie ed alla persona che rilascia l'obbligazione, per ultimo la firma di chi si obbliga.

Questa foggia d'obbligazione presa sotto alcuni punti di vista ha tutta la somiglianza della cambiale, sotto alcuni differisce interamente. Somiglia alla cambiale perchè ammette la girata, la solidarietà, l'avallo, il pagamento per intervento, il protesto, il ricambio ed ove ci ha luogo l'accettazione perchè la persona che rilascia il vaglia è quello stesso che deve verificare il pagamento. Differisce interamente dalla cambiale per tre ragioni. 1. perchè il pagherò all'ordine è pagato da chi lo rilascia; viceversa la cambiale è tratta da uno ed è pagata da un terzo. 2do il pagherò all'ordine è pagato nel luogo in cui viene rilasciato; la cambiale all'incontro in un'altra piazza. 3zo il pagherò all'ordine non è sempre riconosciuto come un atto di commercio, laddove la cambiale è sempre calcolata per un atto di commercio. Quindi il viglietto all'ordine può essere talvolta una semplice obbligazione civile, per lo contrario la cambiale è un'obbligazione soggetta

soggetta alla procedura e al Tribunale di Commercio. Perciò se un negoziante rilasci un vaglia o pagherò all'ordine, come mezzo onde restituire una somma avuta ad imprestito da un terzo, il vaglia ove non sia pagato al tempo convenuto non aprirà il campo ad una contestazione commerciale, ma civile, e il Foro competente non sarà altrimenti il Tribunale di commercio ma il civile! che se il vaglia contempli un affare di Commercio come sarebbe un'obbligazione di pagare una partita di merci onde rivenderle nel proprio negozio allora è atto di commercio, allora viene parificato ad una Cambiale, quindi il Tribunale a cui sarà portata la contestazione sarà quello di commercio. Si avverta peraltro che trattandosi d'un negoziante qualora dalla qualità dell'obbligazione non risulti che è puramente civile si presume che sia commerciale perchè sovente si presume a ragione che tutte le operazioni di un commerciante abbiano lo stesso scopo, cioè l'andamento del suo negozio

Qualora poi il vaglia all'ordine sia rilasciato da una persona non negoziante, ma abbia origine da operazione di commercio, la contestazione s'intende soggetta al Tribunale di commercio e il debitore va trattato come un negoziante, il quale manchi ai propri impegni in ciò che tiene agli atti di Commercio. Tale sarebbe un vaglia rilasciato ad un Cambista pel pagamento d'una cambiale avuta e non estinta all'epoca della sua scadenza

Il Viglietto semplice è una carta in vigore della quale un... ... si obbliga di pagare a un terzo una somma determinata entro un tempo convenuto. In conseguenza vi deve esser la data, la somma da pagarsi, la ragione d'una simile obbligazione, il nome di quello che deve pagare, e il nome di quello a cui deve esser fatto il pagamento.

Dalla semplice definizione risulta che il Viglietto semplice non ammette la girata, perchè l'obbligazione assunta è di pagare una somma determinata a una persona e non altrimenti al di Lei ordine; dunque il viglietto semplice non può esser mai pareggiato alle Cambiali, nè mai esser ... [illegible]

come un atto di commercio. Dunque conserva sempre il carattere di debito civile, e come tale ha per foro competente il tribunale civile. E perchè rappresenta un debito puramente civile ne vengono 3 conseguenze.

I° che il biglietto semplice non può esser ceduto a un terzo senza parteciparlo al debitore naturale, a differenza dei vaglia o pagherò all'ordine, e delle Cambiali, che pel già detto, possono esser girate e cedute senza darsi parte a chi dovrà estinguerle col pagamento.

II° che il Cedente non è tenuto a garantire il pagamento del biglietto ceduto a meno che non v'abbia un patto esplicito; viceversa il girante dei biglietti all'ordine e delle Cambiali pel solo atto del giro s'intende obbligato alla garanzia [illegible]

III° Quand'anche il Cedente si fosse costituito mallevadore per il pagamento del biglietto semplice il cessionario mancando il debitore al proprio impegno non sarebbe tenuto ad agire contro il cedente, come nei biglietti all'ordine e nelle Cambiali il possessore è sempre nella necessità di levare il protesto.

Capo 11.

Della estinzione delle Obbligazioni dipendenti dalle Cambiali.

§

Le Obbligazioni risultanti dal contratto di Cambio e dalle Cambiali che pel già detto ne sono il compimento si estinguono o si possono estinguere in sei maniere 1. col pagamento. 2° coll'innovazione. 3° colla remissione. 4° colla compensazione. 5° colla confusione. 6° colla prescrizione.

Del pagamento si è parlato abbastanza; diremo qualche cosa delle altre cinque maniere.

L'innovazione è la sostituzione di un debito nuovo all'antico; questo in conseguenza rimane estinto. Dunque se il possessore della lettera invece di levare il protesto, s'accontenta d'una nuova obbligazione che estin

dall'accettanza l'esistenza d'una tale obbligazione annienta quella che si trova dalla lettera di cambio, e libera in conseguenza il traente e i giranti. Così avverrebbe, se ad una cambiale pagabile il 31 marzo sostituisse o una cambiale, o un pagherò all'ordine da estinguersi da lì a due o tre o a quattro mesi; ovvero se alla cambiale ne sostituisse altre due tre ed in quali divisa la somma tota- le in varie parti portassero l'obbligazione dell'estinzione di questa somma in tempi diversi.

La remissione è quell'atto mercè il quale il Creditore si dichiara soddisfatto della somma dovutagli, quantunque non ne abbia in fatto conseguita. La remissione può essere espressa o tacita: la prima che diciamo anche convenzionale è quella che risulta da una dichiarazione formale del Creditore; così avverebbe se a piedi della cambiale il possessore ponesse la parola estinta. La seconda è quella che fa presumere nel Creditore la decisa volontà di riguardare il credito come estinto, come seguirebbe se desse all'accettante [illegible] all'accettante la cambiale suddetta ovvero la lacerasse.

La compensazione è un pagamento reciproco che segue fra due persone le quali sono reciprocamente fra loro debitrici e creditrici. Se dunque al momento della scadenza d'una cambiale l'accettante sarà creditore verso il proprietario della stessa d'una somma eguale, le parti si compenseranno, l'accettante ritirerà la cambiale e in luogo di pagarla avrà come estinto il credito che professava verso il proprietario. Che se la somma dovuta all'accettante sia minore la compensazione avrà luogo fino alla concorrenza della somma di cui era creditore; il resto dovrà esser pagato, e qualora ciò non seguisse il possessore della cambiale dovrà notare il protesto per la somma residua. E se la [illegible] dovuta sia maggiore della cambiale non si compenserà l'accettante che per quella determinata porzione, e il resto resterà a credito dello stesso a meno che non si pareggino le partite coll'effettivo denaro

La confusione si avvera qualunque volta si riuniscano nella stessa persona i caratteri di debitore e di creditore. Se dunque al momento della scadenza d'una cambiale l'accettante fosse divenuto erede del presentatore, o il presentatore erede dell'accettante; ovvero se un terzo fosse divenuto erede d'entrambi il debito sarebbe estinto, perchè niuno è debitore con se stesso.

La prescrizione è il mezzo di liberarsi dal dovere di pagare un debito per esser passato un tempo prefisso dalla legge al creditore per far valere i suoi diritti. Il tempo stabilito dal nostro Codice nell'affare cambiario è di anni cinque come dichiara l'Art. In conseguenza qualunque azione relativa agli effetti cambiari va ad estinguersi maturato che sia un intero quinquennio. Questo periodo comincia decorrere dal giorno del Protesto pel pagamento non avverato, se dopo il protesto non è seguito verun atto giudiziario, altrimenti dalla data dell'ultimo atto emesso —

Capo decimo.

"Brevi cenni intorno ad alcune modificazioni, alle quali soggiacque il Codice del cessato Regno d'Italia, in qualche parte spettante al diritto mercantile e cambiario."

Una sovrana risoluzione del 7bre 1816 comunicata al Tribunale d'Appello di Venezia, e da questo fatta palese ai Tribunali subalterni di prima istanza e mercantili, ci richiama ad alcune osservazioni riguardo a quanto abbiamo detto intorno al diritto mercantile, e cambiario del cessato Regno d'Italia

E in primo luogo la suindicata risoluzione dichiara che dal giorno della seguita attivazione del nuovo regolamento pel processo civile in cui si deggiono considerare tolte tutte le leggi del cessato Governo relative al modo con cui procedere in giudizio. Dunque la procedura di quel Codice di Commercio divenne interamente abrogata. Quindi gli arbitramenti (per recare un esempio) nelle contestazioni commerciali non sono più un dovere ma un semplice diritto delle parti.

se non nei casi espressamente indicati dal Regolamento civile. E vuol dire che in pendenza del Processo non si potrà concedere veruna esecuzione, ma che potrà aver luogo l'arresto personale di quelli che si avranno resi sospetti di fuga per causa d'insolvenza come dichiara l'artº 356 del Regolamento. Dunque il proprietario d'una Cambiale protestata per mancanza di pagamento non potrà chiedere l'arresto personale nel Trattario se non faccia costare che il suo debitore si è reso sospetto di fuga per causa d'insolvenza.

IIIº Qualora un Creditore per oggetto di Commercio abbia ottenuto dal Tribunale di prima istanza una sentenza favorevole ha il diritto di chiedere un'interinale assicurazione del suo credito con atto di pignoramento, ovvero analogo alla natura della cosa di cui si tratta.

~~IVº Qualora un Creditore per oggetto di Commercio abbia ottenuto dal Tribunale di prima istanza~~

IVº Il possessore di una lettera di Cambio nelle forme prescritte dal Codice ha diritto di chiedere dal traente o dall'indossante o dall'accettante nel termine di 24 ore il pagamento della Cambiale, dei rispettivi interessi, delle spese di protesto, e di altri danni che potrà provare o se legittimamente derivati. A tale oggetto dovrà corredare l'istanza coi relativi documenti della lettera di Cambio, del Protesto ecc. E qualora tutto sia con la dovuta legalità il Giudice senza previa citazione delle parti in contradittorio rilascia sull'istante il precetto esecutivo di pignoramento da eseguirsi entro le 24 ore. Se il traente, l'indossante, o l'accettante provando volesse dar una qualche eccezione deve produrla coi documenti che la comprovano entro il prefisso periodo delle 24 ore. Trascorso questo termine senza che il R.º Co abbia soddisfatto, ovvero prodotte e provate le relative eccezioni, dietro nuova istanza del Creditore, il Giudice rilascia l'immediata esecuzione. Ma se il debitore entro le 24 ore avesse presentato tali eccezioni che lasciassero dubitare della sua obbligazione al pagamento, in tal caso il giudice non rilascierebbe se non l'atto d'interinale assicurazione del

credito e prescrivendo il deposito in giudizio della somma in questione, ovvero effettuando l'atto di pignoramento. Per ultimo assegna alle parti la giornata per comparire in contradditorio verbale, onde segua la replica e duplica rispettive. Tutte queste disposizioni vogliono si estese anche ai rispetti all'ordine, purchè concepiti ed estesi nelle forme prescritte dal Codice di Commercio del cessato Regno d'Italia. —

Nell'ipotesi pertanto che si apra il campo ad una contestazione per una Cambiale protestata, la Sovrana risoluzione dichiara che la Procedura sia secondo le norme del Regolamento giudiziario della Gallizia, dove si parla del processo avanti i Tribunali di Commercio. Vediam brevemente quali ne siano le disposizioni.

E fin dalle prime di quel Capitolo si vede stabilita la massima che le norme prescritte dal Regolamento giudiziario (cioè da quello che è in vigore anche fra noi) si devono osservare anche nelle cause portate avanti ai Tribunali di Commercio, e Mercantili.

Ma perchè simili affari domandano la massima sollecitudine, così le cause relative alle lettere di Cambio dovranno essere annoverate tra quelle qualificate per il Processo verbale. Dall'art. 16 del Regolamento siamo avvertiti che la Procedura verbale ha luogo nella Campagna; e generalmente dove l'oggetto della contestazione non oltrepassi la somma di 500 lire venete.

A questi due casi va aggiunto quello delle Cambiali qualunque sia quel il luogo della contestazione, qualunque passi la somma della Cambiale. Con lo scopo d'affrettar possibilmente l'esito della lite l'art. 3 dichiara che il Tribunale potrà assegnare per la presentazione la risposta la duplica ecc. nei termini più brevi degl'indicati dal regolamento, aggiungendo che non possono essere prorogati senza gravissimi motivi. Quanto alla sentenza è prescritto che il Tribunale debba rilasciare alle parti il motivo del giudicato entro 24 ore. La parte perdente ha diritto di appellarsi, ovvero di attaccare di nullità il giudicato l'uno o l'altro deve seguire entro il periodo di 3 giorni. E dato il caso che per le due sentenze non conformi si volesse ricorrere alla revisione, si accorda lo stesso termine, e nulla più onde produrre la gravame in grado di revisione. Finalmente, s'aggiunge che la sentenza debba fissare il termine di

tre giorni pel pagamento della Cambiale. E qualora ciò non seguisse incombe al Tribunale di effettuare l'esecuzione domandata dal creditore sopra i beni mobili, ed immobili del suo debitore, ordinando al Giudice del luogo nella cui giurisdizione esistono i beni del R: Con. perdente di fare sull'istante quanto occorre all'oggetto.

Oltre queste disposizioni che contemplano la procedura nelle controversie mercantili e cambiarie ve ne hanno due che appartengono alla legalità delle lettere di cambio, e dei pagherò all'ordine, e un'altra che determina a chi debba esser fatta un'intimazione qual siasi ove si tratti di una qualche società di Commercio.

Quanto alla lettera di Cambio vuolsi che qualora sia espressa nelle forme legali non abbisogni di quanto esige il paragrafo 170 del Regolamento pei chirografi, e delle obbligazioni fatte per causa di debito, cioè la sottoscrizione di due testimoni qualora l'obbligazione non sia tutta scritta dal debitore. In secondo luogo si presume che la girata di una cambiale sia valutata legittima, e valida quando anche il giro non sia tutto scritto di mano del girante, che peraltro v'abbia la sua sottoscrizione.

Quanto all'intimazioni da farsi ~~da~~ a una Società di Commercio vuolsi che siano dirette alla persona che ha la firma.

Fine della Terza Parte

il dì 15 Maggio 1784.

mbe
ni mo
cui
nte quan
trovasi
à delle
chi
he co
lle for
nto più
ione di
s'è
legitt
l gover
rcio

Tiziano Vecellio

Fascicolo 14

Parte Quarta

Del Diritto Marittimo, e di Navigazione

Introduzione

L'ingegnoso Algarotti ebbe a dire che gli oggetti del Mondo Fisico, e del Mondo Morale somigliavano ad altrettanti poligoni. Non altrimenti avviene dell'argomento di cui avrem a parlare. Conciosiachè queste faccie molteplici così si rendono da se stesse palesi, e così derivano dalla natura del tema intorno a cui dovrem ragionare, che basta fissarvi per alcun poco lo sguardo per vedere in sull'istante quali e quante sieno. Si tratta di Commercio marittimo e di navigazione; dunque il primo oggetto di nostri trattenimenti deve essere il mare, perchè senza di esso non potrebbero aver luogo le relazioni mercantili, e quella vicenda d'importazioni e d'esportazioni in vigore di cui le Nazioni vendono il proprio, e acquistano l'altrui. Ma il mare non è che la via che conviene segnare, e v'ha pur mestieri di agili veicoli che lo trascorrano, e passando da porto a porto avvicinino in certa guisa le genti di cielo, e di clima diverso; dunque dovrem parlar delle navi. Queste navi non sarebbero nell'ammirabile lor costruzione, conciossiachè un monumento dell'ingegno umano, qualora non vi avesse chi presiedendo al loro governo non le guidasse lungo le vie delle acque e dei venti; dunque dopo di aver trattato del mare, e delle navi ci occuperemo dei loro conduttori. Pure avvegnachè sieno i navigli vieppiù adattati a solcare le onde, abili ed espertissimi i loro nocchieri, accade tuttavolta che il cammino sia contrastato, e resa incerta la sorte del legno, del carico, e dell'equipaggio dai sinistri che muovono, o dalle violenze degli uomini, o dalle burrasche suscitate dall'imperiosa natura; dunque agli argomenti de' [illegible] conduttori succederà l'altro non meno importante delle vicende marittime. Non basta. Un legno che salpa nel porto carico di merci ignora varie contrattazioni

seguite fra il proprietario del naviglio, e il produttore delle merci, fra gli assicura-
tori, e gli assicurati, fra quello che chiese, e l'altro che imprestò del denaro ad
interesse marittimo; converrà dunque far qualche cenno dei varj contratti che
seguono o che ponno seguire in forza di questi viaggi. Finalmente do-
vrem parlare della giurisdizione, alla quale compete il decidere le contro-
versie che possono insorgere a cagione di questi legni, controversie che sono
puramente civili o commerciali e siano agitate e promosse fra le perso-
ne che hanno la proprietà del legno o del carico, ma che assumono un
aspetto politico ove si tratti di relazioni fra Nazione e Nazione, come
sarebbe nel caso dei legni predati dagli armatori di due Popoli in
guerra. Ed ecco come la natura stessa della cosa ci mostra la via
che dovremo tenere, e gli argomenti che avremo a trattare. Il Mare,
le Navi, i Conduttori, i Sinistri, i Contratti, i Tribunali cui spetta il decide-
re le liti che possono insorgere formeranno il soggetto dei nostri tratte-
nimenti, ossia di sei distinte sezioni, alle quali premetteremo una bre-
vissima storia delle svariate Legislazioni che nella successione dei se-
coli regolarono il commercio marittimo.

Non resta adunque se non che dar mano all'opera col dovuto
fervore il quale, ove non manchi, servirà di valido scudo contro co-
loro i quali o esagerando la difficoltà dell'argomento, o riguardandolo
come inutile si arrestano a mezzo il cammino. I primi trovano
tutto difficile, perchè rifuggono la meditazione, e lo studio; i secondi
tacciano di inutilità tutto quello che non conoscono. La difficol-
tà dell'argomento è una pretta esagerazione, l'inutilità è una
vera stoltezza. Non avremo ad aguzzare l'ingegno più di
quello che si è fatto per conoscere le dottrine appartenenti alla
Scienza del Commercio, al Diritto mercantile, e Cambiario, ma ne

me ne costituisse mallevadore) _ _

D'altronde troveremo che quanto formerà lo scopo delle nostre [illegible] egioni sarà a tutti necessarissimo. Lo è perchè così dichiara la [illegible] ovrana risoluzione del 7 Dicembre 1816 colle seguenti parole — Il Professore del diritto mercantile, e cambiario spiegherà circostanziatamente anche il diritto marittimo e di navigazione, tanto importante per l'Italia e coste marittime dell'Italia. Lo è fatta anche astrazione dal cenno sovrano, si rende necessarissimo a tutti quelli che vorranno esercitare le parti di avvocati, di giudici, o che si dedicheranno alla Carriera Governativa nelle Città marittime, e non lo è meno a quelli che fisseranno il loro soggiorno nelle Regioni continentali. Chi gli assicura che in tutto il corso della lor vita staranno a uno fermo nel proprio paese? ~~e chi farà guarentigia~~ ...

E chi farà guarentigia che non siano per trovarsi nella necessità d'ordinare dove appunto la somma degli affari ridicasi agli oggetti relativi al commercio marittimo ed di navigazione? E quand anche non escan mai del patrio suolo non avran forse d'uopo di quella parte di Legislazione che contempla la più ricca delle sorgenti delle Città Commerciali? ~~...~~ Fra i vari abitanti di una Città che abbisognano dell'opera d'un avvocato non vi può esser quello che abbia dei carati di proprietà d'un naviglio, che sia a parte delle speculazioni d'una casa di commercio, che abbia dei capitali presso una Società di assicurazione stabilita a Venezia a Trieste e Livorno ec. In tale ipotesi, se nelle Città continentali tutti i Giureconsulti fossero digiuni di quanto spetta al diritto marittimo non vi avrebbe chi potesse prestare un utile servigio ai ricorrenti; porre sulla bilancia della ragione i loro diritti, conoscere la giustizia e l'insussistenza delle loro ragioni. [illegible]

Sezione Prima

Del Mare

Capo Primo

Breve Storia della Legislazione Marittima

Nel far qualche cenno intorno alla Storia del Commercio abbiamo indicato, che il marittimo non fu anteriore ai giorni di Salomone, e che i primi popoli che sciolsero le vele ai venti furono i Tirj i Sidonj, e quindi i Cartaginesi i Marsigliesi e tutte quelle Nazioni che per la geografica loro posizione poterono approfittare della navigazione e del traffico. Egli è ben naturale che fin dai esordj del loro cammino per qual siasi parte siensi dato il pensiero di dettar delle leggi le quali a tenor dell'uopo regolassero le cose. Pure quantunque sia certo che fin le più rimote Nazioni vi abbiano dato pensiero e che tutte abbiano avuto un codice di Legislazione marittima, qual più, qual meno esteso, fino a noi non giunsero, se non che le leggi Rodie, e queste stesse in tenuissima parte; cioè il poco che sta registrato nel Diritto comune.

I Rodj fino dai tempi più rimoti divennero potenti nel commercio marittimo e salirono in gran celebrità. Cicerone nella sua orazione a favore della legge Manilia innalza a sommo grado la gloria della loro disciplina navale; e attesta che a' suoi tempi era ancor luminosa: Rhodiorum usque ad nostram memoriam disciplina navalis et gloria remansit. Strabone encomia quell'isola per vederla regolata da leggi meravigliose, e in modo particolare da quelle che servivano a tutelare la signoria dei mari: Maxime admiranda cura rerum navalium, qua factum multo tempore mari dominata est ac praedones ex eo removerit (1). Ed è perciò che loro chia-

chiama il Popolo di Rodi popolo nautico, ed Eusebio padrone del mare lo appella. Ma noi non siamo in istato di valutare tanti elogj come conviene, mentre non ci è dato di consultare queste leggi, stante che tranne quella che sta nel Digesto col titolo: *ad legem Rodiam de jactu*, tutte le altre ci sono per lo meno sospette. Imperciocchè la collezione delle leggi Rodie pubblicata da Simone Scardio nel 1561 a Basilea si ha dai critici in conto di apocrifa; e si crede piuttosto un unione di leggi pubblicate in varj tempi dagli Imperatori d'Oriente, come fra i molti l'ebbe a dimostrare L'Azuni nella sua opera intitolata Sistema universale dei principj di diritto marittimo d'Europa. Puo darsi che Giustiniano o più presto il suo Giureconsulto Triboniano se ne sia giovato e parecchie abbia inserite nel diritto comune; ma come ignoriamo per ciò sia in fatto avvenuto, e con quali misure, così nulla sappiamo di preciso sull'indicato argomento qualora non si prescinda dalla già detta legge *de jactu*.

Ma non è dubbio ed incerto che i Romani abbiano un tempo adottate le leggi Rodie e se ne sieno giovati per regolare gli affari della navigazione politica, e commerciale. L'epoca d'una tale adozione si fissa dagli Eruditi ai giorni di Mitridate. Pure non vennero incise come quelle delle XII. tavole nè poste dai Pretore negli albi per dare azione alle parti dissidenti: fu soltanto sotto l'Impero d'Augusto che ebbero un'assoluta sanzione, che vennero pareggiate alle leggi più vetuste della Repubblica, come risulta dal contesto della citata legge *de jactu*.

Io non avrei coraggio di ripetere coll'Azuni che anche senza il soccorso delle leggi Rodie i Romani col mezzo del loro Pretore potessero provvedere alla navigazione marittima. Imperciocchè quanto v'ha nel Digesto e nel Codice potrebbe esser stato preso dal Codice Rodio, salvo quelle modificazioni, che i tempi e le circostanze prescrivono a una Nazione, nè in questa incer-

ci è dato di riguardare come parto della Romana saggezza; ciocchè può esser frutto di quella dei Rodj. Checchè ne sia, perchè nel Digesto, e nel Digesto e nel Codice v'han parecchie disposizioni relative alla navigazione, e al Commercio noi colla corrente dei Giureconsulti le guarderemo come una parte della Romana Legislazione lasciando il merito a chi di fatto è dovuto.

Parecchj sono i Libri del Digesto che parlano del Commercio, e della navigazione marittima, cioè il quarto, il decimo quarto, il vigesimo secondo, e il quadragesimo quarto. Si parla nel Libro quarto de Recepto officii dell'azione accordata ai passaggieri di esigere il duplo di quanto fosse stato consegnato ai conduttieri del legno, sia che la cosa fosse andata perduto, sia che fosse stata involata. Una tale disposizione a prima vista potrebbe sembrare di troppo severa. Ma ove si rifletta all'intendimento con cui venne dettata si vedrà che non urtasi in conto veruno la giustizia. Lo scopo del pretore fu di rendere i Capitanj custodi gelosi delle cose ad essi affidate nè poteva meglio riuscirvi se non che prendendoli dal lato del loro interesse. Oltre di che, il rendersi soltanto responsabili d'una somma pari al valore delle cose smarrite sarebbe stato un'obbligarli alla semplice restituzione di quanto doveano come depositarj, ma non altrimenti un punirli della criminosa loro negligenza. Nella parte del duplo v'ha dunque una somma a titolo del compenso dovuto, l'altra ha il carattere d'una sanzione d'una pena.

Tratta il Libro 14 de exercitoria actione, e si dispone che il Padrone ossia il proprietario della nave, detto exercitor navis, in benefizio del quale ritornano tutti gli emolumenti sia condannato dal Pretore di star a quanto si è convenuto con chi venne da lui destinato a regolare la nave detto magister navis, ossia Capitano. Per conoscere una tale disposizione conviene riflettere che i Romani accostumati a trattare esclusivamente la spada e l'aratro guardavano tutte le arti come indegne d'un Cittadino, e perciò scrive T. Livio che omnis questus injuriosus visus est patribus. Fra queste ci entrava anche la navigazione, e il Commercio marittimo.

ciò è che i soli schiavi venivano destinati al governo dei navigli, eglino soli contrattavano coi proprietarj delle merci pel prezzo del nolo, eglino soli prendean l'impegno di recarle al luogo della loro destinazione. Ma la proprietà di quei legni era di qualche cittadino, e di lui pure le utilità che derivano da tale professione. Finchè la buona fede fu la compagna di quel secolo, non si ebbe esempio che il proprietario della nave si rifiutasse di rispettare i patti e le convenzioni strette dal (magister navis) con le terze persone. Ma quando prevalse la corruzione dei costumi i padroni dei legni cominciarono a calcolarsi disciolti da qualunque obbligazione, e con tanto più di sfrontatezza facean ciò quanto sicuro era per essi il favor della Legge. Difatti succedendo una qualche controversia per l'operato dal conduttiere di un naviglio, quelli che volevano rivendicare i loro diritti non poteano provocare a giudizio nè lo schiavo che guidava il naviglio, nè il padrone che ne aveva la proprietà. Non il primo perchè non era persona ma cosa, quindi non poteva stare in giudizio, non il secondo perchè come cittadino gli era divietato l'esercizio di qualunque arte, nè potea legalmente constare ciò che dalla legge era disdetto. Così andando le cose rimanevano deluse le ragioni di quelli che aveano contrattato coi conduttieri dei legni con grave oltraggio della giustizia, e con grandissimo danno del commercio. Il Pretore tolse di mezzo un sì insopportevole abuso e lo tolse rigorosamente prescrivendo che il proprietario della nave, exercitor navis, fosse sempre responsabile dei danni del capitano.

Egli è pure in questi libri che veggiamo, quantunque non di luogo innestata la famosa legge Rodia de jactu. Trattasi in essa che qualora per salvare la nave e le merci siasi dovuto produrre qualche effetto col mezzo del getto volontario debban a ciò contribuire tutti coloro gli interessi dei quali si è provveduto con un tal mezzo. Sia a cagion di esempio il valore del legno 50 mille franchi, ed eguale sia il valore delle merci caricate. Sia del pari che v'abbiano cinque comproprietarj del legno, e cinque comproprietarj del carico in parti eguali. Si stabilisca d'altronde l'ipotesi che il getto sia caduto sopra le merci di ragione di uno dei comproprietarj, il valore sarà di dieci mille franchi. In conseguenza tutti i comproprietarj

e del legno e delle merci dovranno concorrere al rimborso in ragione della loro proprietà. E perciò ognuno dovrà mille franchi a quello cui vennero gettate le merci. In conseguenza egli avrà il disagio di soltanto di mille franchi pari al danno degli altri, ciò che è conforme alla Giustizia.

Nel Libro ventesimo secondo si parla dell'usura nautica, ossia del prestito a cambio marittimo detto dai Romani nauticum fœnus. E si permette l'interesse del denaro dato a cambio marittimo maggiore dell'interesse del denaro dato ad imprestito civile e mercantile. Tutto questo atteso il pericolo al quale è soggetto il datore, pericolo che non ha luogo nei contratti di terra. G. C. ai giorni di Cicerone l'interesse civile era dell'un per cento al mese, ossia del dodici per cento all'anno; dunque il prestatore del denaro a cambio marittimo poteva esigere il quattordici, il sedici ecc. senza che vi contraffacesse la legge. Finalmente nel libro quadragesimo quarto oltre la rinnovazione della legge da noi indicata relativa ai furti delle cose affidate ai conduttori di navigli, si aggiunge che se il furto si verificasse nel caso d'incendio o di naufragio, il reo di un tale delitto deggia essere punito corporalmente, e condannato alla restituzione del quadruplo.

Anche nel Codice vi sono alcune disposizioni relative alla navigazione, ed al commercio marittimo. Il libro sesto e l'undecimo versano sopra diversi oggetti. Il Libro sesto ha tre titoli; l'uno de institoria et exercitoria actione, simile in gran parte a quello del Libro decimoquarto, se non che si estende la responsabilità anche alle Donne, nell'ipotesi che fossero le proprietarie del naviglio. Questa legge c'invita a due osservazioni. La prima che come exercitor navis era detto il proprietario d'un naviglio, così institor negotii era chiamato il proprietario d'una casa qualsiasi di commercio. E come i Cittadini affidavano il governo dei legni ai piloti, così pure agli stessi commettevano il reggimento dei fondachi. Ora in vigore di questa legge troviamo applicato ai padroni dei negozj quanto nel libro decimo quarto del Digesto viene disposto riguardo ai padroni dei legni e perciò resi responsabili pei tutti delle persone poste alla direzione di quelli, come gli altri lo erano pei fatti del Capitano. La seconda osservazione si è che in questa legge vogliensi

responsabili anche le Donne. Convien dire che gli antichi Romani chiamati dalla legge de exercitoria actione, a dover rispondere delle obbligazioni assunte dal capitano abbiano fatto apparire dappoi che i legni fossero una proprietà della moglie, e non altrimenti d'essi e che all'ombra di questo gioco abbian deluse dappoi le prescrizioni del senato. Cioè le donne non poteano stare in giudizio, non poteano nè obbligare nè obbligarsi, e perciò se taluna nei tempi posteriori volea assumere la tutela dei figli o dei nipoti, era forza che rinunziasse al senato consulto di velejano. Si volle prevenire una così turpe delusione della legge, e si decretò che anche le Donne dovessero rispondere ai fatti delle persone da esse destinate alla direzione di una nave o di un fondaco.

Il secondo è de <u>nautico foenore</u> perfettamente analogo a quanto venne disposto nel libro vigesimo secondo del Digesto. Il terzo è <u>de hereditatibus naviculariorum</u>, dove si prescrive che le sostanze intestate senza eredi legittimi di un naviculario debba succedergli debba succedergli il corpo dei naviculari ad esclusione del fisco. Non a torto potrebbe taluno riguardare questa legge, come una specie di aurora di quelle corporazioni, delle quali abbiamo parlato nella Scienza del Commercio. Il libro poi undecimo ha molti titoli presso che tutti relativi al dover che correva ai conduttori dei legni di trasportar le pubbliche vettovaglie col peso di far malleveria con quanto era di lor proprietà, cioè a dire col legno, coi beni mobili, immobili ecc.; ma il titolo più interessante è quello de <u>naufragiis</u>, dove vi sono sei leggi sul proposito utilissime, e delle quali avremo a parlare a suo luogo.

Anche le novelle si occupano del Commercio marittimo, ma le loro prescrizioni non hanno per iscopo, senonchè la sola usura nautica. La novella 106 approva varie consuetudini in vigore delle quali il creditore poteva ricevere più del dodici per cento che era l'usura centesima riputata dalla legge, come legittima nelle prestazioni civili, sanzionando

il giudizio che riguarda le [illegible] marittime si potessero esigere i [illegible]. Ma a nessun [illegible] dell'indicata [illegible] in [illegible] del cambio marittimo [illegible] civile, [illegible] si potesse esigere in qualunque [illegible] caso [illegible] per cento.

Oltre quanto si osservò le Pandette il Codice [illegible] si hanno altre disposizioni nelle Basiliche e nelle costituzioni dell'Imperatore Leone, le quali fecero al comune diritto qualche modificazione ed aggiunta. Ma tuttociò si estendeva all'Oriente, mentre per riguardo all'Occidente è ben noto che appena pubblicate le novelle di Giustiniano i barbari si calarono in Italia, e la barbarie, e le armi tennero lungo tempo avvolta fra l'ignoranza e le catene questa bella Regione.

La prima legislazione che surse a regolare gli affari del Commercio marittimo dopo tanti secoli di caligine e di [illegible] fu il [illegible] del mare nel quale si vengono raccolte [illegible] leggi che divennero e furono per molto tempo il codice universale delle nazioni commercianti d'Europa. [illegible] il nome di Consolato nell'antico [illegible] che in ultima analisi vuol dire giurisdizione [illegible] e come i Consoli [illegible] al reggimento civile, politico [illegible] repubblica, [illegible] Consoli in un senso [illegible] amministrare e [illegible] vennero detti [illegible] al buon [illegible] della navigazione e del governo di un popolo. [illegible] la voce Consolato [illegible] significava due cose, cioè ~~[illegible]~~ [illegible] il luogo in cui risiedono questi Consoli [illegible] loro ufficio, [illegible] l'unione di quelle leggi che provvedono al commercio marittimo e alla navigazione.

[illegible] lungamente [illegible] in cui [illegible] di mare [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] lo [illegible] al [illegible]

delle Comuni [illegible] dominii [illegible], e [illegible]
[illegible] dalle leggi [illegible] che erano [illegible] o meno [illegible]
[illegible] e di Allemagna, dai Re di Francia,
di Spagna, di [illegible], di Cipro, di [illegible], [illegible],
e dalle Repubbliche di Genova e di [illegible]. [illegible]
[illegible] ponderazioni marittime, ed [illegible]
[illegible] del Consolato di mare ci [illegible]
[illegible] quest' opera [illegible] antichi [illegible]
[illegible] e che pochi anni dopo venisse [illegible]
[illegible] nazioni [illegible] al [illegible]
dola ognuna nel suo [illegible] idioma. [illegible] il Casaregi [illegible]
il [illegible] di notare i tempi e le nazioni [illegible]
Consolato venne [illegible] come codice di commercio
e prendendo le mosse da Roma [illegible] dai
[illegible] del 17[illegible] e [illegible] con [illegible] del [illegible],
il quale [illegible] prova del suo [illegible]
ci offre che la più franca [illegible] di [illegible]
autorità e documento. [illegible] la [illegible]
le norme del Casaregi [illegible] e ogni [illegible]
della morale [illegible]

Ora il [illegible] il [illegible] dello [illegible]
rei, e con una serie d'argomenti [illegible]
[illegible] di mostrare che l'opera del Consolato di mare [illegible]
saggezza dei [illegible] e che [illegible] al [illegible]
[illegible] mostra in primo luogo in via presuntiva [illegible] come [illegible]
[illegible] a quell'epoca la nazione che più d'ogni altra era [illegible]
in grande celebrità pel suo commercio [illegible]
[illegible] il bisogno in cui era di [illegible]

si trova direttamente con l'autorità di Stanlino antico scrittore ri-
bisiano la cui cronaca è riportata dal Muratori nella sua prezio-
sa Rerum italicarum scriptores. Il vedersi poi a confronto il
Consolato di mare, ne' Autori i Pisani, gli argomenti che non [illegible]
veduto che fosse promulgato dal Pontefice Gregorio in Roma il giorno [illegible]
prova finalmente con un esatto confronto fra il breve maris, ossia [illegible]
dell'odierno consolato di mare, e l'opera di cui parliamo, e trovata la più strana
conformità; meno alcuni articoli che vengono inseriti in progresso, conchiude
esser stata dei Pisani la gloria di aver dettato quel Codice. E perchè i Barce-
lonesi non possano vantare un tal vanto, dietro quanto si sfidò di provare
lo Spagnuolo Capmany nell'opera che ha per titolo Memorie storiche
sopra la Marina, il commercio e le arti dell'antica città di Barcellona
si accinge a dimostrare che i Barcellonesi nel secolo undecimo non poterono
compilare quel Codice. 1° perchè i Barcellonesi non conobbero alcun
Magistrato consolare per gli affari marittimi prima del secolo 14 laddove
i Pisani l'avevano fino dal Undecimo come risulta dalle Croniche di quella
città. 2° Perchè nel Consolato e precisamente nei capitoli 75, e 76
si dispone positivamente del nolo che il mercante imbarcato, pellegrino
dovea pagare pel suo letto per equipaggio nel servo nei viaggi d'oltre, d'
Alessandria, d'Armenia di Barberia, quando è certo dalla storia che i
Barcellonesi non principiarono a frequentare le scale del Levante se non
nel secolo decimoterzo, tempo in cui intrapresero la navigazione mercantile;
e al contrario i Pisani frequentarono con molte prerogative quelle scali
anche prima del secolo undecimo. 3° Perchè in detto stesso consolato si fis-
sa il prezzo dovuto dai passaggieri al capitano pei viaggi della Spagna.
Evidente ci sa per certo di più ridicolo d'una simile disposizione, trattando-
si d'un Codice dettato a Barcellona che è quanto a dire nel seno della
Spagna.

Dopo i Pisani comparvero il primo posto di Amalfitani in tutto ciò che

tiene all'espansione e alla prosperità dei commercii. Le loro navi viaggiavano da un capo all'altro del Mediterraneo dove vi avevano dei fondachi ove esporre le loro merci. L'Oriente era pieno delle lor vele. Un popolo di questa natura non potea stare senza un Codice di leggi marittime e di commercio. Infatti Marino Freccia scrittore del secolo decimo sesto nella sua opera de Subfeudis, la parla della giurisprudenza navale di Amalfi chiamata la Tabola Amalfitana, e avverte che aveva essa oscurate le stesse leggi Rodie. È peraltro oscura l'epoca di codesta Tavola, ed è parimenti oscuro quai leggi contenesse ed in qual tempo abbia avuto vigore in Amalfi, giacchè nessun altro ne parla, fuorchè il solo prenotato scrittore e dietro di lui il Signorelli nell'eruditissima opera della cultura della Sicilia.

Il Codice che sopratutti prevalse fu il Consolato del mare, e nel silenzio delle proprie leggi molte nazioni d'Europa decidevano le insorte questioni sulla norma di quanto ivi era prescritto. Dico sul silenzio delle proprie leggi, perchè in progresso molte e molte nazioni commercianti pensarono di provvedere ai propri bisogni con quelle disposizioni che fossero più attemperate alle peculiari loro esigenze, mentre un popolo in fatti di legge non somiglia che a se medesimo. Quindi vennero le leggi d'Oleron, compilate per ordine della Contessa Eleonora di Guienne così dette dal nome dell'Isola situata nel Guiennese. Quindi le leggi Wisby per la Svezia, quelle di Marsiglia per un popolo sino dalla sua infanzia potente nel commercio marittimo come l'indicammo altravolta; quella della Hansa Teutonica regolatrici degli affari commerciali delle città Anseatiche, quelle della Spagna e del Portogallo. Ma ciò che deve offrir argomento di ragionevole stupore si è che due nazioni commercianti in grado eminente, cioè a dire l'Inghilterra e l'Olanda hanno la più imperfetta delle legislazioni. Infatti la prima segue il giudicato d'Oleron; nè vi ha altra legislazione veramente influente sulla marina che la

la gran Char Charta, ossia Diploma Mercantile del Re Edoardo primo alcuni articoli aggiunti sotto il Regno d'Edoardo 3.zo gl'antichi Statuti dell'Ammiragliato e l'atto di Navigazione, pubblicato sotto l'usurpatore Cromwell. Per riguardo alla Spagna, abbiamo da Vedia e Vicio celebri giureconsulti di quella Nazione che è oggi di [illegible] formano la base della sua legislazione marittima. Le poche che Ella contengono sono quelle dettate dall'Imperator Carlo 5.to e da Filippo 2.do suo figlio

Le due Nazioni che ci offrono un Codice veramente completo sono la Francia e la già cessata Repubblica di Venezia. La Francia fino al Regno di Luigi decimoquarto non ebbe altre leggi che una collezione d'ordinanze relative ai contratti marittimi. Quel Re dopo di aver posto sui piedi della maggiore prosperità la Navigazione e il commercio marittimo, dopo d'averne assicurati i progressi non meno coll'aumento delle sue forze navali che con un gran numero di porti e baje resi più comodi e più sicure meditò di coronare la sua gloria dettando un corpo di leggi particolari in cui si trovassero le opportune disposizioni per istruire la gente di mare intorno ai principali doveri, fissare la giurisprudenza dei contratti marittimi, stabilire la polizia nei porti delle baje e nei fiumi, determinando nel tempo med.o i privilegi e i diritti degli ammiragliati, l'ordine giudiziario che doveva osservarsi, e finalmente le funzioni e i doveri dei Giudici. Tutto ciò venne mirabilmente eseguito coll'Ordinanza della Marina di Francia resa pubblica nell'agosto del la quale è senza contraddizione il capo d'opera d'una legislazione marittima, e che in qualche guisa divenne la legge comune a quasi tutte le Nazioni. Quest'ordinanza ebbe diversi Commentatori, ma il comento di Valin pubblicato nel 1760 meritossi a giusto titolo l'approvazione universale. Io farò qualche cenno di questa ordinanza [illegible] la seconda parte del Libro del Codice di commercio di cui ora ragioniamo. Meno rettificazioni modificazioni si può dire che quanto riguarda alla navigazione, alcuni

ai Capitani alle avarie, alle assicurazioni ai contratti di noleggio il cambio marittimo ed tutto è presso per così dire alla lettera dell'ordinanza indicata.

Quanto alla Repubblica di Venezia io non farò che ripetere quello che scrisse l'Azuni nell'opera sopra citata „Venezia sola, dice „quell'illustre Scrittore, è quello Stato d'Italia che ha posto in esecuzione „la grand'opera d'un Codice di marina particolare adattato alle sue circostanze loca„li, e può vantarsi d'esser la prima d'Italia che abbia dato un corpo „compiuto di Legislazione in tutti gli affari marittimi mercantili„. Questo corpo di leggi venne pubblicato nell'anno 1786, e nel 1789 vi fu aggiunto un supplemento con alcune variazioni e correzioni che quell'infelice Repubblica colse per poco il frutto d'una saggia e ben intesa Legislazione.

Capo Secondo

Del Dominio del Mare.

Le Leggi Romane facendo le interpreti del santo diritto della natura e delle Genti posero il mare tra le cose che sono di tutti quanto all'uso, e non sono di veruno per riguardo all'individuali proprietà. Donde ne venne il principio adottato dal voto di tutte le nazioni antiche, che tutti potessero liberamente pescare, tutti sciogliere le vele ai venti, tutti profittare dei mari per avvicinarsi a vicenda, e permutare a vicenda le relative derrate, e i relativi prodotti dell'industria, e delle arti manifatturiere. Che se vi fu qualche nazione che si avvisò di dettare la legge, e di arrogarsi il privato esclusivo di qualche mare, come narra Tucidide degli Ateniesi e dei Megaresi, Sigonio dei Bolognesi, e dei Veneziani, Francesco Vittoria dei Spagnuoli, e degli Americani dovette ritrarsi da questo suo vaneggiare, o sostenere un'opinione violenta colla violenza dell'armi; ne' altri legislazioni esclusive riconoscono il diritto [illegible] e la c [illegible]

cordi in tale proposito, se non se le reciproche convenzioni fra Nazio-
ne e Nazione che a vicenda s'impongono, e a vicenda promettonsi di rispet-
tare alcuni confini di reciproco convenimento segnati. Quindi i Romani
si obbligarono coi Cartaginesi di non oltrepassare il promontorio Bello
dell'Affrica, e questi di non varcare le spiagge della Sicilia; lo stesso
avvenne fra i Re di Persia e la Grecia: ma ciò tutto fu in vigore
di convenzioni ossia del diritto delle Genti secondario, mentre pel dirit-
to primitivo tutti riguardarono i mari come non suscettivi di proprie-
tà individuale ed esclusiva.

Era riservato alla storia dei tempi a noi più vicini lo scandalo
di veder posta in questione una verità di prima evidenza, non contra-
detta da chi che sia, e questo scandalo dovea muovere dai più
pubblicisti col solo intendimento di adulare le genti per le quali
scriveano. Due Nazioni sommamente gelose della scambievole pro-
sperità e potenza diedero la spinta a questa lotta di penne e d'in-
gegni, voglio dire l'Olanda, e l'Inghilterra. Intesa la prima ad ar-
ricchirsi la mercè del commercio, pretendeva non solo di poter solca-
re i mari come meglio le talentava, ma di potersi recare persino
in sulle spiagge, in sulle coste dell'Inghilterra per esercitarvi la pe-
sca. L'altra sommamente gelosa de' suoi tesori marittimi, non solo pre-
tese che l'Olanda non potesse avvicinarsi alle sue coste e pescare, ma
che le fosse diritto pe' suoi di far vela pe' mari che le stanno d'
intorno. Il Grozio appoggiò le pretensioni dell'Olanda sua patria
colla celebre dissertazione *Mare liberum*, e acremente sostenne che
i mari erano liberi in tutta l'estensione del termine, che tutti po-
teanli solcare fino a condurre i legni dappresso alle spiagge delle
altre nazioni; d'onde inferì che la pesca era un diritto sacro
delle genti ancorchè fatta sulle coste di un altro Stato, e che per
ciò l'Inghilterra dovea soffrire in pace che gli Olandesi

pescassero sulle sue coste e sotto i suoi occhi. Una tale opinione ebbe a seguaci un Bossenio un Gravenio un Graninzio un Pontano. Scrisse a favore dell'Inghilterra Giovanni Seldenno, e col suo trattato mare clausum pretese di dimostrare che il mare è suscettivo di proprietà che infatti l'hanno le Nazioni per riguardo a quello che bagna il lor continente, e che perciò l'Inghilterra poteva a buon dritto escluder l'Olanda non solo dalle sue coste, ma da tutte le acque del mare di cui potesse divenire signora. Paolo Sarpi, Puffendorfio, Wolfio, ed Cinecio, e molti altri giureconsulti sostennero il parere del Seldenno.

Ma non è l'opinione che crea i diritti, lo è il santo jus della natura applicato alle Nazioni; e perciò scriveva molto bene l'Oratore d'Arpino, non opinione sed natura jus constitutum est. Imperciocchè consultando quel codice immutabile è facile l'avvedersi che tutti e due i citati giuristi eccedettero nelle misure. E cominciando dal Grozio è vero che il mare è libero, non suscettivo di proprietà; ma non è vero che quella porzione, la quale bagna le coste d'una Nazione possa essere solcata da tutti a talento. È vero parlando del Seldenno che le spiaggie d'un Popolo, perciò appunto che sono come la barriera della sua libertà e indipendenza devono essere riguardate come sacre; che se fosse permesso alle altre genti d'accostarvisi sarebbe sempre in pericolo, e che come è del diritto delle genti primarie che una Nazione provveda alla sua sicurezza così lo è pure che vieti l'accesso laddove potrebbe essere turbata e violata: ma non è vero che un tale diritto si estenda ad ampj tratti di mare, alle acque che per molte leghe stanno d'intorno ai suoi dominj, mentre la sua sicurezza non è più in pericolo. Dunque riducendo le cose al vero loro valore si può stabilire contro il Seldenno, che il mare vasto è libero, che da tutti può essere con pieno diritto solcato; e d'altronde si può sostenere contro il Grozio che avuto riguardo al titolo imprescrittibile che hanno le genti

le coste del mare non ponno essere violate. Tutto questo, si riduce a due proposizioni che assumiamo di provare. Prima proposizione: il mare vasto è libero. Seconda proposizione: il mare territoriale ammette un'esclusiva proprietà.

Che il vasto mare di sua natura sia libero, e in conseguenza di tutti quanto all'uso, ed di niuno quanto alla proprietà, e lo mostrano convincenti argomenti. 1° perchè si presta ai bisogni di tutti né vi era quindi mestieri di venire ad una divisione e ad un'esclusiva individuale proprietà degli uomini e delle Nazioni. Intanto nacque la divisione de' suoli, e quindi l'esclusiva proprietà di questo o di quel tratto di terreno in quanto che crescendo col tempo le umane generazioni non era possibile di ricavare dalla vita o agreste e cacciatrice o pastoreccia ciò che occorreva alla sussistenza. Era d'uopo che col mezzo dell'industre agricoltura venissero accresciuti i prodotti in guisa che vi avesse un livello fra i bisogni di sussistenza e i mezzi di provvedervi. Ma non si poteva essere agricoltore senza un'individuale proprietà accordata a chi fendeva il seno alla terra a chi l'irrigava co' suoi sudori per raccogliere questi mezzi di sussistenza, giacchè niuno avrebbe consentito di condurre una vita affaticata e penosa nell'incertezza di cogliere i frutti delle proprie fatiche, anzi nella morale sicurezza di vederli preda del neghittoso, o di dover sempre venire alle mani per tutelarli. Dunque la proprietà individuale ed esclusiva de' campi era tanto necessario, quanto lo erano l'accrescere i prodotti del suolo per soddisfare ai bisogni delle crescenti generazioni. Ma ben altrimenti v'ha la cosa in conto del mare. Da qualunque lato si guarda egli si presta ai bisogni di tutte le genti. Amano di esercitare la pesca? Evvi tal copia di muti abitatori, che l'amo e la rete non vengono gettate inutilmente dalle Nazioni. Vogliono trascorrerlo cogli agili pini? migliaia e migliaja di navi possono solcarlo, senza che l'una nuoccia al cammino dell'altra.

Se dunque tutti possono giovarsi del mare o per varcarlo, o per gettare l'amo e la rete, non v'è ragione veruna che un popolo, il quale si può riguardare come un individuo morale si arroghi la proprietà di questo o di quel tratto, come non vi sarebbe stata veruna ragione di pateggiare per la proprietà dei campi se questi avessero offerti spontanei alle nazioni gene

Giova riflettere in secondo luogo che il mare non era neppur suscettibile di questa proprietà. Per le leggi Romane non v'ha proprietà senza occupazione. Ora se per l'indole stessa del mare apertamente risulti che non vi può esser fisica occupazione, rimane pur certo che non è capace della pretesa proprietà. Simile all'aria che respiriamo sfugge a colui che si avvisasse di occuparlo. Le sue acque sono in perpetuo moto in mercè del flusso e riflusso. Una massa succede all'altra, e un minuto dopo non è più quello di prima. I legni cambiano sempre l'acqua che occupano coi loro fianchi; la cangiano standosi immobili ancora perchè è l'acqua stessa che si muta; la cangiano veleggiando perchè cangiano di sito e nel loro cammino non lasciano vestigio veruno. Qual proprietà dunque si potrà vantare sopra un oggetto sempre in moto e sempre variando? Dov'è la stabile occupazione che si esige per creare una proprietà esclusiva e legittima?

In terzo luogo si osserva che gli uomini stessi pel fatto proprio si mostrano alieni da qualunque pretensione di proprietà. E che fanno essi di questo mare? Lo trascorrono, lo solcano, e al più vi esercitano la pesca. Ora tutto questo non è un semplice usarne? Ora l'uso delle cose è per avventura lo stesso che averne la proprietà?

Finalmente si nota che se questo gran serbatojo di acque è precisamente destinato alla vita alla sussistenza dei tre Regni Minerale, Vegetabile, ed Animale non lo è meno al migliore ben essere degli uomini, e delle nazioni

L'Autore della Natura nel creare l'uomo con un capo, per così dire, inquieto della sua perfettibilità; ed è certo che col volgere dei secoli dilatando la sfera dei propri lumi quella estese pure di molto dei proprj affetti, e dei proprj bisogni. I viaggi e le emigrazioni ben presto lo posero al giorno delle produzioni della natura e delle arti delle Regioni che andò visitando. Ne fece palesi le sue scoperte, e molti tra' suoi ben tosto sentirono che il suolo nativo non bastava a saziare i loro desiderj, e che nei suoli stranieri avrebbero rinvenuto di che soddisfarli. Tra il mare è il veicolo per raggiungere facilmente queste Nazioni, e approfittare di quanto possono offrire. Posto adunque che potesse secondo il diritto della natura e delle genti primitivo l'arrogarsi un esclusivo dominio di questo o di quel tratto di mare, e che un popolo potesse escludere le altre genti, ne verrebbe la conseguenza mostruosa, che lo stesso Autore della natura avrebbe inserito nell'uomo il senso della perfettibilità da un lato, e dall'altro gli avrebbe interdetto di assecondarlo di soddisfarlo, locchè certo implica contradizione. Passiamo alla 2.da proposizione.

Ben diversamente si ha la cosa in ciò riguardo ai mari territoriali che bagnano le coste d'una Nazione. Di lì si può dare una proprietà esclusiva, e in questo il Grozio ha errato. Imperocchè una Nazione ha un sacro diritto alla propria sicurezza; dunque un titolo imprescrittibile a tutto ciò che serve a tutelarla; dunque può esigere che i legni stranieri stieno tanto lontani dalle sue coste quanto è mestieri ch'ella non abbia ad essere molestata dall'importuno timore che altri osi attentare alla sua tranquillità. In vigore adunque di questo titolo ella viene ad acquistare una proprietà del mare adjacente, e perciò vi esercita [illegible] in esso, e sola fa tutto quello che a legittimo possessore conviene. Nè qui fa d'uopo molto accorgimento per conoscere che la proprietà del mare territoriale non cozza con i principj di sopra esposti per riguardo ai

vasto mare. Imperciocchè potrebbe dirsi taluno che il mare delle coste non cangia natura, e come si è negata la proprietà del vasto mare, così può riguardarsi come interdetto il dominio esclusivo dei mari territoriali. Ma l'obbiezione non è di peso veruno. Imperciocchè non si dice che il mare adiacente alle coste sia legittima proprietà della nazione che ne è circondata, perchè il mare delle coste ammetta una reale occupazione, locchè sarebbe ridicolo al pari della sognata occupazione del vasto mare; ma perchè lice ad una nazione tenere lontani i navigli stranieri onde non essere sempre inquieta, non aver a temere un'aggressione, una violenza che comprometta il suo onore, la sua esistenza politica, la sua indipendenza. Ora se altri non possono solcare quelle acque se non che ella sola lo possa; se agli altri è disdetto l'avvicinarsi, dunque ella sola potrà esercitarne la pesca.

Ma quale sarà questa distanza? Il Giureconsulto Baldo è d'avviso che deggia essere un raggio di cento miglia. Se quel Giureconsulto non ha preso questo numero come un dato vago per indicare una distanza di qualche entità convien dire che abbia esagerato di troppo. Imperciocchè non occorre una miglia di cento miglia perchè una nazione sia al coperto di qualunque temenza. Loccenio dà uno spazio che a vele in viaggio può fare un naviglio in due giorni; ma questa norma è troppo incerta, mentre una nave in due giornate può percorrere uno spazio e piccolo e grande secondochè il vento spira avverso o propizio. Valin è di parere che là termini il raggio della distanza delle coste dove lo scandaglio cessa dal trovare il fondo; ma il dato è incerto perchè ci sono dei bassi fondi che sporgono moltissimo in mare, e ve n'ha di quelli che terminano appena che la nave è uscita dal porto. Hubner si decide per due tiri di cannoni, ma ancor da più di quello che occorre alla necessaria difesa delle coste d'una nazione. Bynkershoek segna un tratto di mare pari all'estensione del continente; ma si potrà

si tratta di Nazioni la cui aria continentale sia estesa di molto, come la Spagna la Francia ec. Finalmente il Grozio nell'opera de iure belli et pacis, vuole che il limite d'una tale proprietà sia precisamente dove può giungere il fuoco delle batterie, opinione ragionevole, che ha per base il giusto diritto della difesa, opinione sanzionata dai trattati delle Nazioni. Così la sentì l'Imperador delle Russie nel suo regolamento per gli armatori del 13 decembre 1787; così la Toscana nel suo regolamento 1778, così le Repubbliche di Genova e di Venezia nei loro manifesti del 1779. Alle quali disposizioni forse mirò l'autore del poema del diritto della natura quando cantò

Tanto s'avvanza in mar questo dominio
Quanto oltre può d'antemurali e guardi
Fin dove può da terra in mar vibrandosi
Corre di cavo bronzo acceso fulmine

Capo 3.zo

Dei Porti, delle Baje, dei Golfi, e dei relativi diritti delle Nazioni

È vecchio assioma che l'accessorio segue la condizione del principale, il contenuto quella del continente. Ora i porti le baje, i golfi sono rispetto ai mari territoriali un accessorio e vi sono nei rapporti del contenuto rispetto al continente, dunque dimostrato che i mari territoriali sono proprietà delle adiacenti Nazioni, di esse pure saranno i porti le baje i golfi che vi sono compresi. Questa proprietà ingenera una serie di diritti che ne sono come una conseguenza. Quindi si ha il diritto d'ancoraggio, quello d'arresto, quello dell'angarie

i perturbatori dell'ordine pubblico marittimo, finalmente quello di ammettere o di escludere questa o quella nazione secondochè meglio torna agl'interessi dello Stato e del Commercio. Parliamo brevemente d'ognuno.

La parola Ancoraggio presa grammaticalmente indica l'atto di gettar l'ancora quando un legno voglia dar fondo in un porto. Quando si dice che un Principe ha il diritto d'ancoraggio nei propri porti, s'intende dire istituto che gli compete di dettare le leggi ai Capitani che vi approdano, di obbligarli ad attemperarsi agli usi e regolamenti stabiliti, ormeggiarsi ossia postarsi, e dar fondo in quei siti e luoghi corrispettivi dove siano ormeggiati degl'altri legni della stessa qualità e portata, e nelle prescritte distanze osservare gli avvisi che venissero dati dai Capitani del porto, e finalmente di pagare quei diritti dazj e gabelle che vi fossero imposte. Queste prescrizioni sono egualmente adattabili alle baje ed ai golfi per essere anch'essi di quei singoli soggetti alla denominazione del Principe entro il cui territorio ritrovansi, e immediatamente posti sotto la di lui custodia e salvaguardia. Niente di più provvido che esigere che i conduttori dei legni che approdano dipendano e per entrare e per dar fondo in porto dalla direzione del Capitano del luogo. Imperocchè niuno conosce più di lui le rive e i posti pericolosi che stanno all'imboccatura, niuno sa meglio di lui quali siano i venti dominanti. In conseguenza se i legni entrassero alla cieca o dessero fondo all'azzardo, in questa o in quella parte del porto, e non fissassero le dovute distanze potrebbero perire al momento di entrarvi o naufragare per l'urto reciproco ad sussultar d'una procella. Niente poi di più giusto della gabella che viene imposta per l'atto di gettar l'ancora. Il naviglio vi gode una sicura stazione, e il proprietario del carico ne trae un profitto dalle merci importate, e ne trarrà da quelle che sarà per esportare. Dunque è troppo giusto che si paghi un tributo per la sicurezza che si gode e per l'.

sarà per servirsi. D'altronde il Principe ha una spesa non lieve per mantenere il capitano del porto, e tutte le persone attinenti al suo uffizio, per le continue operazioni che si rendono necessarie per tenere il porto in ottimo stato sicchè resti sempre un asilo sicuro. Ora se tutti i legni che vi dan fondo siano stranieri o nazionali godono di questi benefizi ragion vuole che tutti soggiacciono ali imposti o tributo.

L'Arresto poi è un atto per parte di qualunque Sovrano, o potenza non nemica con cui si arresti o proibisce l'uscita d'una o più navi ancorate nei porti o spiaggie del di lei dominio per cagione di pubblica necessità, e non già di guerra, mediante quel nolo convenevole che nelle circostanze in cui le navi che servissero a questo effetto potrebbero altronde lucrare. Perciò tale arresto è diverso dalla preda, mentre questa ha per oggetto l'appropriazione della nave predata, e l'altro di trattenerla pe' suoi bisogni, indi restituirla, o pagarne altrimenti il valore.

Conseguenza dell'Arresto sono le Angarie, le quali consistono in certe prestazioni ed obblighi che impone il Principe alle navi approdate ne' suoi porti e spiaggie di trasportare per esso lui in tempo di qualche spedizione soldati arme, ed altre munizioni da guerra, mediante la dovuta mercede. Non potrà quindi alcuna nave esentarsi dall'obbligo delle Angarie, nè liberarsi per ragione di dignità, o prerogative di persona, giacchè sono soggette alle med.e anche le navi straniere e i sudditi d'altre potenze ancorchè avessero promesso e stipulato di trasportare altrove le merci del loro carico in un tempo determinato, essendo soltanto ad essi riservato il diritto alla relativa indennizzazione. Ma come l'Arresto, e le Angarie sono tutte a carico del commercio, così la maggior parte delle nazioni d'Europa prese il partito di escluderle dai rispettivi trattati, come osserva il Mabli nella sua opera del diritto pubblico d'Europa.

Compete al Governo cui appartiene il mare territoriale

giustizia interna cioè a dire il diritto di punire non solo i propj sudditi, ma eziandio quei forestieri che non si attemperassero alle leggi di marina, e simili. Quindi un Capitano che si rifiutasse di dar fondo nel luogo fissato dal Capitano del porto, che non volesse ~~osservare~~ le prescritte distanze, che non pagasse il diritto d'ancoraggio ecc. verrebbe punito come perturbatore dell'ordine pubblico in quella stessa guisa che la Polizia punisce coloro che nelle Città non rispettano le leggi intese a garantire la pubblica e privata sicurezza. Siccome nelle principali Città marittime v'hanno i Consoli delle Nazioni amiche per tener in dovere quelli che viaggiano col padiglione della rispettiva Nazione così se sia che questi si costituissero rei di violato diritto delle genti, la Nazione oltraggiata ricorre al braccio di quelle autorità per avere il conveniente risarcimento.

Compete per ultimo ai Principi il diritto di permettere o di vietare il commercio o l'approdamento ai legni stranieri imponendo dazj sulle cose di cui permettono l'importazione o l'esportazione e stabilendo delle pene per quelle che non possono essere introdotte o ~~[illegible]~~ alle Nazioni straniere. Vale lo stesso ragionamento riguardo alla pesca. Vedo si che i celebri trattati perchè l'estere genti potessero pescare ne' mari appartenenti ad un altro Sovrano ne sortirono il contrario, ne vennero obbligati [illegible] assoggettarsi a quelle discipline che parvero convenienti a chi accordava il diritto. Sono celebri in questo proposito i trattati seguiti fra Enrico VII e Filippo Arciduca d'Austria nel 1506 tra la Danimarca e la Norvegia da un lato, l'Inghilterra e l'Olanda dall'altro, [illegible] e i francesi etc.

Capo Quarto
Dei Lazzaretti.

Se una Nazione, signora del mare territoriale ha il diritto di prescriver leggi alle genti, che gettano l'ancora ne' suoi porti, di esigere che si attengano alle sue discipline, in tutto ciò che tiene al migliore andamento del mutuo commercio d'importazione e di esportazione lo avrà del pari di essere sommamente gelosa della salute de' suoi popoli, e non permettere l'accesso, e tanto meno la libera pratica a quei navigli che provenendo da Regioni sospette possono essere attaccati dal più terribile dal più desolatore de' morbi, voglio dire la peste. Ciò dai tempi i più remoti e precipuamente in epoca delle Crociate sè l'Europa ne provò gli effetti funesti, e quantunque in progresso si ristasse da quell'impresa più devota che assennata e prudente, pure le sue relazioni commerciali con l'Oriente, con l'Africa più e più volte l'esposero ai flagelli di quel morbo per guisa che le città più fiorenti, singolarmente in Italia ci perdettero la maggior parte della loro popolazione. E a dire, come scrive il Boccaccio nell'introduzione al suo Decamerone, da oltre a cento mila creature umane si credè per certo dentro alle mura della città di Firenze esser stati di vita tolti, che forse anzi l'accidente mortifero non si saria estimato tanti avervene dentro avuti. Quella del 1362 non fu meno feconda di morti, e di stragi.

L'origine e la cagione di un tanto male è stato argomento di controversia tra i Medici. Il Cirillo l'attribuisce principalmente agli effluvj dei minerali venefici, ed è di avviso che questi entrino per gli orifizj delle glandulette della pelle, e vengano a contatto del sangue per mezzo della respirazione, e che quindi venga guastata la costituzione degli Uomini, e tutte quelle conseguenze che sono le caratteristiche di tale malattia. Ma se gli effluvj

venefiej dei Minerali fossero la rea cagione della peste, che sarebbe un flagello perpetuo, e proprio di tutte le genti, giacchè qual più qual meno ovunque vi sono miniere, ovunque lavoratori impiegati nell'escavarle, e che sopra tutte le parti del Globo l'America ne proverebbe da lunga stagione i terribili effetti; l'America io dico, che dall'Epoca della sua scoperta si è resa delle avide indagini degli Europei e singolarmente dei Spagnuoli, e dei Portoghesi.

Altri e più numerosi autori sostengono che ne siano cagione le maligne e putride esalazioni, le quali aspirate, vengono a contatto del sangue, lo corrompono, e generano quei tumori e quelle ulcere che ne sono gl'indizj e i sintomi funesti. La storia antica, e quella del Medio Evo a buon conto concorrono ad attestarci che tutte le pesti le quali desolano l'Europa procedettero dall'Egitto o dall'Etiopia. Riguardo alla storia antica abbiamo abbiamo l'autorità di Tucidide e di Plinio; quanto a quella del Medio-Evo parlano le cronache delle rispettive regioni che ne vennero attaccate. Difatti fra le tante pesti che desolarono l'Europa non se ne conta una sola che non sia stata recata dai navigli reduci dalle coste dell'Africa o dell'Oriente. Perchè poi questo morbo terribile abbia esclusivamente la sua sede in quelle parti e non altrove ce lo dice Riccardo Mead nella sua pregiatissima opera De origine et natura pestis: ov'ora che i morbi pestilenziali li dove si sviluppano sono il gran Cairo e l'Etiopia. Quanto al gran Cairo però, quella città è popolatissima, che anguste e sordide sono le vie, sordidissimo il tenore di vita di quegli abitanti; che la temperatura è bollentissima, e la città non viene mai confortata dai venti freschi, poichè dalla parte del Nord vi sono smisurate montagne che ne divietan l'accesso. Nel mezzo vi ha un ampio canale annualmente riempito dalle escrescenze del Nilo, dove gli abitanti gettano ogni sorte d'immondizie, e persino i cadaveri. Mano a mano che il canale si va asciugando que' corpi fracidi e quelle immonde materie vengano a contatto dell'aere la esalano, ed è allora che si sviluppa la peste, la quale dura sino all'inondazione del Nilo e al cominciare della stagione men calda. Quanto all'Etiopia rifletti che oltre le cause

accennate di un caldo eccessivo dei cogni putridi sparsi qui e là senza riserva veruna ci sono le locuste, le quali a milioni e milioni infestano annualmente quel suolo. se il vento non le caccia in mare se ne muojono, e morte ingenerano la corruzione dell'aere dopo di aver desolate i viventi le intere campagne. Anche le pioggie dirotte che cadono per una quarta parte dell'anno ci hanno non piccola parte. Imperciocchè ce uno sa vedere quando la stagione si fa cocentissima, quindi degenerano la costituzione dell'aere atteso gl'immensi vapori sublimati dal vapore stesso.

L'azione dell'uomo sulla peste si estende anche a parecchie, e parecchie cose che servono ai bisogni della vita, precipuamente alle sostanze assorbenti di lor natura, come la lana il cotone ec. Ciò è che recate in straniere Regioni quelli che hanno la ventura di avvicinarsi, di respirare quelle mefitiche esalazioni, di toccare quelle materie infette sono colpiti dal morbo. Ciò che deve recare gran meraviglia si è che le sostanze attaccate mantengono senza fine la loro influenza venefica, e che una tenuissima parte di questi effluvj basta per appestare intere Regioni.

Ora le nazioni lasciando ai seguaci di procurare il flagello sul periodo come meglio loro piaceva, dopo tante stragi e sventure cercarono di guarentirsene, mal comportando che il commercio fosse più ministro di desolazione e di morte, che strumento di prosperità e di ricchezza. A tale uopo tutte le città marittime istituirono dei luoghi in cui le navi e merci, e passeggieri provenienti da Regioni sospette stessero per un periodo determinato segregati da tutti, e venissero assoggettati a certe purgazioni profumi, ed ungimenti atti a soffocare e distruggere il miasma morbifico.

Cotesti luoghi presero il nome di Lazzaretti e il tempo della prescritta riserva quello di quarantena, attesochè l'esperienza fece vedere che un simile periodo generalmente bastava a calmare ogni inquietudine. Il nome di Lazzaretto ebbe origine da S. Lazzaro fino dall'epoca delle crociate, scelto a protettore di tali infermi, siccome quegli che fu trovato illeso al momento in cui

venne richiamato a nuova vita. La prodigiosa conservazione di Lazzaro dalla putrefazione avvegnachè a contatto degli altri corpi già corrotti nel sepolcro ha dovuto destare l'idea del suo patrocinio in un secolo più devoto che ragionatore.

Si è detto che i legni, l'equipaggio, le merci, i passeggieri stanno in questi luoghi pel periodo di quaranta giorni, perchè questo è il termine generale fissato dalle leggi sanitarie delle piazze commercianti e marittime; e perciò fare la quarantena vale lo stesso che fare la contumacia. Ma non per questo ne viene che ogni legno procedente da luoghi sospetti sia assoggettato alla contumacia di quaranta giorni. Il tempo è maggiore o minore secondo il luogo più o meno sospetto da cui viene il bastimento. Talvolta si addoppia, si triplica la quarantina, e talvolta la si riduce a pochi giorni.

Primi a istituire i Lazzaretti e le quarantene in Europa furono gl'Italiani, e fra questi i Veneti, i quali eziandio primeggiarono per la saggezza delle loro leggi sanitarie. Il Codice della Repubblica Veneta è stato in questo proposito una specie di scuola per tutte le altre nazioni giacchè tutte ne seguirono in gran parte le sagge prescrizioni tanto per ciò che tiene al rigore inesorabile con cui venivano trattati i violatori delle relative discipline, quanto pei provvidi processi e metodi onde purgare e merci e legni e persone o sospette, o realmente attaccate da questo morbo.

Sezione Seconda

Delle Navi

Capo Primo

Delle navi considerate in se stesse

Senza navi non v'ha Commercio marittimo. È incerto chi sia stato il primo a costruirle; la cosa si perde nella caligine de' tempi. Peraltro i primi navigli erano ben diversi da quelli che a' nostri giorni solcano i mari. Sono eglino il compendio dell'umano sapere, e perciò le arti, le scien=

scienze dovevano fare assai di progressi prima che si potesse condurre la costruzione navale a quell'apice di perfezione a cui la veggiam ridotta. In fatti nella fabbrica di un vascello noi ravvisiamo i risultati delle Matematiche applicate le più sublimi, e delle arti meccaniche d'ogni maniera. Parlando dei primi sopra li commercianti, colla storia alla mano osservammo che furono infelici. Ebbero dunque dei legni di picciola portata. Gli ebbero perchè bambina era presso di essi l'architettura navale! E quando anche il progresso fossero stati capaci di costruirne di maggiori portata avrebbero dovuto continuare a servirsi dei piccoli. E questo perchè erano astretti a navigare dappresso alle coste e alle spiaggie, mentre non aveano la Bussola, scoperta di assai più tarda stagione.

Che gli Antichi non abbiano conosciuta la Bussola ella è cosa ormai così comprovata, che niuno v'ha tra gli Eruditi ed i critici che osi sostenere il contrario. Da tutte le opere della più rimota antichità assai chiaramente risulta che qualora mancavano ai naviganti il sole, e le stelle non sapevano più dove volgere la prora. Valga per tutti Virgilio nel Libro 3 dell'Eneide.

Ipse diem noctemque negat discernere coelum
Nec meminisse viae medio Palinurus in unda
Tres adeo incertos caeca caligine soles
Erramus pelago totidem sine sidere noctes.

Sembrami inutile cosa l'addurre l'autorità dei scrittori ove si rifletta che il solo silenzio di Plinio equivale quasi ad una dimostrazione: Un uomo, dice il Tiraboschi, nella sua Storia della Letteratura Italiana, che avea letto quanto potea leggersi di Autori antichi e moderni, un uomo che avea da essi raccolto quanto aveano essi osservato, un uomo a cui nulla sfugge, e nulla singolarmente di ciò che v'ha di più meraviglioso nella natura, un uomo per ultimo che ci parla della calamita più volte, e descrive leggiadramente l'attrarre che ella fa il ferro, ce ne avrebbe egli taciuta questa altra sì ammirabile proprietà se ne avesse avuta notizia, o se ne avesse trovato indizio presso qualche autore?

Ciò è che l'Erudito Dutens il quale si mostra sempre inclinato a favore degli antichi e nulla vuole accordare ai moderni nell'opera che porta il titolo: Ricerche sull'origine delle scoperte, si è trovato nella necessità di confessare che nelle opere degli antichi non v'ha tratto veruno da cui si possa dedurre che fosse nota la Bussola.

Ma quanto è certo che questa provvida guida dei naviganti è scoperta di più recente stagione altrettanto è incerto a chi la si deggia e in qual tempo esistesse. Quelli che sono zelatori appassionati della gloria e dell'onore italiano ne fanno Autore un certo Flavio Gioja di Amalfi che visse il 1300 ma chi può seguire una tale opinione quando v'hanno dei documenti irrefragabili i quali mostrano che la Bussola era nota, che la si adoperava molti anni prima? Ne parla come di cosa già nota, e un Jacopo di Vitry che cessò di vivere nell'anno 1244 e Messer Brunetto Latini nel suo Tesoro, opera che tanto raccomanda al suo Amico Alighieri, quando l'ebbe a veder nell'inferno

Siati raccomandato il mio tesoro
Nel quale io vivo ancora e più non chieggio.

E Brunetto Latini mancò a vita precisamente nell'anno 1294. Finalmente ne parlano Vincenzo di Bovè, e Alberto Magno tutti anteriori a Flavio Gioja —

Hanno le loro pretensioni i Francesi, e ci vogliono dare a prova un certo poemetto scritto nell'antico francese ai giorni dell'Imperatore Federico I.° cioè il duodecimo secolo, in cui si descrive quella macchinetta chiamata Marinette, donde argomentano che deggia essere stata scoperta in Francia aggiungendo che la parte della rosa contenente i venti, la quale guarda la Tramontana ha un giglio, stemma antichissimo della Francia. Ma per conoscere quanto sono deboli così fatti argomenti basta riflettere: I.° che riguardo all'indicato poemetto sorsero fra loro discordi gli stessi Francesi

intorno all'Autore e all'epoca in cui vidde la luce; e poi all'effetti de' critta la Bussola non viene certo la conseguenza che sia stata scoperta in Francia II.° che per conto del giglio è incerto quando abbiasi cominciato ad usarne per indicare il settentrione; daltronde non si potrà mai dimostrare che ai soli Francesi possa essere venuto in capo di disegnare un giglio condotante la direzione dell'ago.

Nè più felici nel loro parere certo ci sembrano gl'Inglesi e i Tedeschi i quali si arrogano una tale scoperta, perchè il vocabolo Bussola è una derivazione della voce boxel piccola scattola, sicchè gl'Italiani fecero di boxel bussola per dare al vocabolo le sembianze della propria lingua. Ma provar col mezzo dell'etimologie un tema di questa fatta egli è un appoggiarsi a troppo fragile base. Si osservi inoltre che gli Autori antichi di sopra indicati usano per denominare la calamita le voci Adamas, Magnes, Diaer de jaman e non mai la parola bussola. Dunque da una tale etimologia non si può argomentare che in Inghilterra e in Germania sorgesse una scoperta così avventurata.

Vi hanno degli altri eruditi che ascrivono il merito di una tale invenzione a Nazioni ben diverse delle accennate. Alcuni di questi stanno pe' Cinesi, altri per gli Arabi. I sostenitori della prima opinione tengono fermamente che quando Marco Polo visitò le Regioni della China trovò comune presso que' Popoli l'uso della bussola, e che rilevatane la somma importanza al suo ritorno la rendesse palese alla sua Patria, da cui ne appresero l'uso le altre Nazioni. Per aderire a un simile parere converrebbe rinunziare ai primi canoni della Critica. Marco Polo, e la cosa è dimostrata dalla più scrupolosa cronologia de' suoi viaggi, non ritornò dalla China se non che sulla fine del secolo decimoterzo. Ma così è che fra le opere degli Europei si ha la della Bussola come di una macchina conosciuta da molto tempo, e da molto tempo adoperata in Europa; come fra gli altri ne fa testimonianza Giacomo di Vitry non ha guari indicato. Dunque gli Europei non ebbero a

a tale proposito a maestri i Cinesi. D'altronde non si saprebbe come ascrivere una tale scoperta a una Nazione che mai si dilunga dalle coste native, e che non spinti i suoi navigli neppure all'Isola Formosa distante soltanto quindici o venti leghe, nè all'Isole di Pongui ancora più vicine al Continente.

Due Scrittori per ogni titolo ragguardevoli, cioè il Tiraboschi nella Storia citata e l'Ab: Andres nella sua celebratissima opera: Dell'origine, dei progressi e dello stato attuale d'ogni letteratura, inclinano a credere che la scoperta della Bussola sia dovuta agli Arabi e che da essi ne apprendessero l'uso le Nazioni d'Europa. E in primo luogo osservano che ne' secoli della maggior caligine di tutta l'Europa quella Nazione coltivava le arti e le scienze ed era così avida di sapere che non v'ha opera dei Greci e dei Latini che non sia stata da essi tradotta nella propria lingua, come ne rendono testimonianza i Codici innumerevoli che esistono nella Biblioteca Escuriale in Spagna. Qual meraviglia ~~d'altronde~~ pertanto che un Popolo di questa fama, d'altronde non straniero al commercio sia stato lo scopritore felice di questa guida dei Naviganti? Ma debolissima prova di presunzione sarebbe certamente argomentata dalla coltura degli Arabi il merito della scoperta e dell'uso della Bussola; e perciò all'argomento allegato ne fanno succedere un secondo che a dire il vero ci sembra di qualche peso. È certo, dicon essi, che gli Arabi tradussero tutte le opere d'Aristotele, e che fra queste vi ha quella de gemmis, la quale non esiste fra noi nè in Greco nè in Latino. Ora in questa traduzione si fa espressamente parola della calamita, della sua inclinazione al polo, e dell'uffizio che rende ai naviganti: ma è dimostrato che nell'opere originali d'Aristotele non vi potea essere una tale menzione, mentre è dimostrato che nè i Greci nè i Latini, nè gli altri popoli conobbero la bussola, come l'abbiamo veduto di sopra. Dunque v'è ogni ragione di credere che il tratto deve essere tutto di conio dei traduttori degli Arabi. Dunque v'è ogni ragione di credere che ad essi sia dovuta la gloria della scoperta dell'ago polare, e che da essi ne apprendessero l'uso tutte le altre nazioni.

E qui il Tiraboschi sempre ingegnoso nelle sue deduzioni, si fa strada ad

rendere in qualche guisa ragione dell'invalso parere che Flavio Gioja ne sia stato lo scopritore, e gli Amalfitani i primi ad usarne nella navigazione. Gli Arabi fra il secolo decimo ed undecimo erano signori d'una gran parte del Regno di Napoli. Ora non è improbabile che facessero una tale scoperta in alcuna di quelle Regioni, e forse in Amalfi, e che gli Amalfitani popolo di assai commercianti fossero i primi a profittarne: quindi ne l'acquistare la fama di autori di una così felice invenzione. La fama poi non sempre scrupolosa in materia di fatti può aver attribuito a un navigatore di nome Flavio Gioja una tale scoperta!

Dalle cose superiormente indicate chiaro risulta che se gli antichi ebbero dei legni di alto bordo servirono a puro fasto a pura ostentazione, non altrimenti al commercio e alla navigazione perchè mancava ad essi la bussola. Ne è la storia non favoleggiò di soverchio oltre le biremi le triremi troviamo dei legni di una smisurata grandezza. Sesostrone di Alamanna fece costruire un navilio di a cinque ordini; Alessandro Magno li portò a dodici; Tolomeo Lago a quindici; Gerone di Siracusa a venti; Demetrio Poliorcete a trenta; Tolomeo Filadelfo a quaranta; e Tolommeo Filopatore fino a cinquanta. A buon conto questi legni non poteano muoversi a remi. Portiamo il nostro sguardo sopra quello di Tolommeo Filopatore di cinquanta ordini. Noi abbiamo istituito una perpendicolare dal primo rango fino alla superficie dell'acqua di 250 piedi, perchè tra ordine e ordine vi può mettersi nostra una distanza di cinque piedi perchè i remiganti vi possano muovere e maneggiare il remo. Se la perpendicolare è di 250 piedi, dunque la lunghezza della leva, ossia del remo deve essere almeno di 300 piedi, perchè il remo fa le parti di piano inclinato rispetto alla perpendicolare esprimente l'altezza del legno. Ora qual è l'uomo, fosse egli il Polifemo di Virgilio, che possa maneggiare una leva d'una lunghezza così smisurata? In vista d'un tale assurdo convien credere che è in fatto venivano costruiti de' legni a 40 a 50 ordini di remi nol però che per capriccio e per semplice ostentazione, non già per farli servire alla navigazione e al commercio.

Dalle quali osservazioni ci sembra omai dimostrato scevro del favoloso il racconto del Greco Ateneo riguardo alla nave di venti ordini di remi fatta costruire da Gerone di Siracusa e così per veritiero quando ci descrive quell'immensa mole, e viene notando le gallerie, i giardini, le sale, i bagni che in sé conteneva, ma tengasi per menzognero qualora ci dice che quel Siracusano la fece costruire coll'intendimento di farla servire al carico ed al trasporto de' grani. Imperciocchè una nave di 20 ordini di remi doveva avere un bordo di 100 piedi, dunque i remi dell'ultimo ordine dovevano essere della lunghezza di 120, leva che certamente non poteva essere maneggiata dai remiganti. Nè vale a rendere più credibile un tale racconto l'ipotesi che i legni degli antichi fossero biremi triremi non già dai ranghi dei remi stessi, ma dal numero dei remiganti posti ad ogni remo. Imperciocchè ammessa anche una tale opinione ne verrebbe sempre il gravissimo inconveniente della massima difficoltà nel remigare, e di una larghezza del legno. Ma il fatto è che la cosa va ben altrimenti. Le scoperte fatte dagli Eruditi alla fine del secolo passato hanno omai decisa la lite. Alcune pitture del Tusculano, un basso rilievo trovato in Palestrina presentarono delle triremi nelle quali effettivamente sono segnati tre ordini di remi l'uno sopra l'altro. Nè diversamente erano disposti nella nave di Gerone testè accennata. Venti ordini di remi, dice il succitato Ateneo, erano in essa nave con tre entrate, di cui la più bassa portava [illegible], parole che senza equivoco alludono agli ordini che dal basso andavano all'alto.

Dopo l'invenzione della bussola si è cambiata la forma e la direzione de' bastimenti. Non si è fatto più conto dei remi, si sono sfuggite le coste, e si è saputo trarre sommo vantaggio dai grandi [illegible]. A tale scoperta si aggiunse quella della Polvere e del Cannone, e le navi recarono seco la propria difesa contro i perturbatori del dilatato cammino. Il vascello a bastimento presso gli Italiani è

propriamente una nave grossa e di alto bordo. Presso gl'Inglesi il vessel è un nome comune ad ogni naviglio. I Legni si distinguono generalmente in legni d'alto fondo o guarniti e sono quelli che si muovono interamente in mercè delle vele, come i vascelli, i galeoni, le navi ec., e i legni di fondo piatto, cioè quelli che vanno a remi e a vela, come le galee, le corvette, le barche ec.

I Legni d'alto fondo o vascelli si dividono in tre classi, altri son detti da guerra, altri mercantili, altri servono promiscuamente alla guerra e al commercio. I primi sono esclusivamente destinati a tutelare il commercio in pace, e a vendicare i lesi diritti di una Nazione in guerra. I secondi servono all'importazione delle derrate, e delle merci delle Nazioni. Gli ultimi sono a portata di prestare un servigio alla Nazione ove insorga la guerra, e di recare le merci da una spiaggia all'altra ove si respiri la pace.

Codesti Legni sono di una grandezza proporzionata alla relativa loro destinazione; una tale grandezza dicesi rango, e il rango viene determinato dalla lunghezza e larghezza del ponte, dal numero delle tonnellate ossia dalla portata, dall'equipaggio che occorre, dal numero dei cannoni che può portare. La lunghezza e larghezza viene calcolata a palmi, a piedi, a metri, secondo il sistema metrico delle relative Nazioni. La tonnellata che gl'Italiani più propriamente chiamano Botte indica il carico e il carico di cui è suscettivo un naviglio. E si prende come peso la tonnellata equivale a due mila libre, e si riguarda come volume è uno spazio di 42 piedi cubici. Dunque quando si dice che un legno è della portata di duecento tonnellate s'intende che può sostenere il peso di 400 mila libre, e che la sua capacità è di 8400 piedi cubici. Intanto prevalse in Italia il nome di tonnellata in quanto prevalse e prevale tuttora comunemente il costume di porre molte specie di merci nei sacchi.

Per equipaggio noi dobbiamo intendere il numero di marinai addetti al servizio dei bastimenti, il quale cresce in ragione della loro grandezza.

I Legni sono di sei ranghi, ossia di sei grandezze progressivamente decrescenti. Incominciamo dal primo rango.

I° Rango.

La lunghezza è fra i 160, e i 180 piedi; la larghezza fra i 40 e i 50 piedi; le tonnellate fra le 1400, e le 1900; l'Equipaggio fra i 700, e i 800 Uomini; i Cannoni fra i 100, e i 110.

II° Rango.

Lunghezza 150, 160 piedi; larghezza 40, e 45; tonnellate 1000, e 1500; equipaggio 500, e 600 Cannoni 80, e 90.

III° Rango.

Lunghezza 140, e 150; larghezza 35, e 40; tonnellate 900, e 1200; equipaggio 350, e 450; Cannoni 60, e 80.

IV° Rango

Lunghezza 110, e 140; larghezza 30, e 35; tonnellate 500, e 900; equipaggio 200, e 300; Cannoni 40, e 60.

V° Rango

Lunghezza 100, e 120; larghezza 25, e 30; tonnellate 160, e 200; equipaggio 50, e 110; Cannoni 16, e 24.

VI° Rango

Lunghezza 90, e 100; larghezza 20, e 25; tonnellate 120, e 200; equipaggio 50, e 100; Cannoni 12, e 18.

Da un simile quadro agevole è raccogliere che la corrente dei legni mercantili non appartiene ai quattro primi ranghi, e che essi, i quali servono promiscuamente alla guerra e al Commercio sono il quinto e il sesto. E per dir qualche cosa dei legni mercantili si sogna distinguere

velli che servono ai viaggi di lungo corso da quelli che fanno il piccolo Commercio di cabottaggio, ossia che costeggiano le spiaggie passando da porto a porto. La parola cabottaggio deriva dal vocabolo spagnuolo cabo cape, cioè di porto in porto. Quanto ai primi il mediterraneo e l'Adriatico usano i pinchi, le polacche ed le cui portata sta fra le 200, e 300 tonnellate, gl'Inglesi, gli Americani hanno i pateri, i brigantini, i sloop di venti, di cento tonnellate, e alcuni di 80, e di 100; i Francesi e gl'Inglesi hanno il senale della capacità alcuni di 100, altri di 200 tonnellate. Gli Olandesi e i Danesi hanno il Gat della portata di poche tonnellate, ed anco di molte giacchè variano le dimensioni. E per riguardo al piccolo cabottaggio vi sono le Gabarre usate dai Fiamminghi, i Bugaletti dai Francesi, i Trabaccoli adoperati dai Veneti, i pieleghi, e le Tartane la cui capacità si ristringe a poche decine di tonnellate.

La forma e la grandezza influiscono molto nella celerità del viaggio. Più elittica è la loro forma più corrono, e sono meno celeri quanto più la curva del bordo si accosta alla circolare. Pure come vi sono delle nazioni i cui porti sono di pochissimo fondo, come p. e. quelli di Venezia, dell'Olanda, e del Baltico, così è forza che i loro cantieri si attengano alle forme ovali, perchè quanto più si riduce la superficie del fondo del legno a capacità uguali tanto minore è l'immersione, e che in conseguenza essi perdono riguardo al bene di una più celere navigazione per assicurarsi l'entrata e l'uscita dei propri porti.

La spesa della fabbrica d'un legno di primo rango, compresi i Cannoni il sartiame ecc. si computa in Inghilterra di circa 96000 lire sterline, ossia 3 milioni e mezzo delle nostre lire locali. Donde è facile l'argomentare il valore e l'importanza della marina inglese, e come una battaglia navale possa decidere in pochi istanti della perdita di parecchi e parecchi millioni.

Capo Secondo

Delle Navi considerate rispettivamente alle nazioni, e quindi delle Bandiere.

Un Legno per sciogliere le vele ai venti ha mestieri di ottenere la permissione dal suo Sovrano, e di navigare sotto la di lui protezione. Non basta. Egli ha d'uopo d'avere delle non equivoche insegne per far conoscere agli altri legni commercianti a qual nazione appartenga ond'essere rispettato. Imperciocchè le genti non sono sempre in pace; quindi se non vi avessero queste caratteristiche due vascelli incontrandosi non saprebbero a quali maniere far luogo se amiche od ostili. Nè son elle men necessarie in tempo di pace. Altrove osservammo come in vigore del diritto secondario delle genti due popoli posson stipulare dei trattati di commercio utili ad entrambi. Senza un segno che additi la derivazione di questi navigli non si potrebbe profittare nè dell'uno nè dell'altro di quei privilegj che rendono minori di molto i pesi dell'importazione e della esportazione. Cotesti segni sono appunto le Bandiere che stanno innalzate nelle parti più cospicue del Bastimento.

La Bandiera adunque, o Padiglione, o Stendardo altro non è che uno stratto di stoffa, di seta, o di lana, o di tela cotonata d'uno o più colori, o certi segni ed arme atte ad indicare il paese, il popolo, il Principe cui la nave ed il padrone di essa appartiene. L'uso delle Bandiere è antichissimo, e ne veggiamo fatta rimembranza nei primi tempi della storia sacra. E infatti leggiamo nei numeri, per turmas signa atque vexilla castrametabuntur dove da Dio si ordina a Mosè e ad Aronne di far unire tutte le tribù del popolo Ebreo intorno al tabernacolo. Chè ben

si vede che in que' tempi rimoti non serviva senonchè a tener uniti i
combattenti fra loro e farsi distinguere dai loro nemici. Non fu che dopo
l'uso frequente delle Navi che questo segnale fu portato sul mare, e poi
alla navigazione. Questo nome di Bandiera vuolsi derivare dalla parola ita-
liana Banda che in un senso esteso e generale significa un certo legame
piccolo e stretto con cui si attacca e sostiene una cosa. Serva dunque la
parola per il tutto i padiglioni dei Bastimenti chiamansi Bandiere dal
legame che li tiene raccomandati all'antenne dei Bastimento.

A tenore della portata, del rango di un Bastimento cresce il numero
delle Bandiere, e queste sono fra loro diverse nella figura secondo il luogo
in cui vengono poste. Le principali sono, quella che sta sulla poppa,
quella che è raccomandata all'albero di Bompresso nella parte anteriore
della nave, ossia a prora; e quella che sta sull'antenna di mezzo, ossia
albero di maestra. Queste d'ordinario sono di forma triangolare; altre ven-
ti di figura quadrata; ma la cosa cangia a tenore dell'uso presso di que-
sto o quel Popolo. Parlando di quella che le varie Nazioni sogliono inalbe-
rare indicante la potenza cui appartiene la nave, d'ordinario sta sopra
un'asta drizzata sulla castella di poppa.

La scienza del Blasone comprende pure quella dei padiglioni, o bandie-
re dei legni. Egli è certo che i Capitani dei Bastimenti ne devono essere
pienamente informati, o per lo meno tenere a bordo quelle tavole nelle
quali coi relativi colori stanno delineate tutte le Bandiere delle Nazioni
commercianti. Ogni Popolo ha la sua. La Repubblica Veneta aveva un Leo-
ne in giallo alato sopra un campo rosso. La Religione di Malta una Cro-
ce bianca in campo rosso; i Genovesi S. Giorgio pure in campo rosso; i gigli
sono lo stemma della Francia; la mezza Luna quello della Porta Ottoma-
na, e così dicasi delle altre genti.

La Bandiera venne introdotta nella navigazione e nel Commercio ma-
rittimo per indicare il Principe o la Nazione a cui questo o quel legno

appartiene, egli è pur forza che i suoi conduttori ottengano il permesso di usarne, locchè si avvera la mercè delle così dette patenti. niun Capitano dunque potrà levare l'ancora dal porto per questo o per quel viaggio senza essere abilitati dal rispettivo sovrano con un tale rescritto. E quale ra il facesse, la Bandiera non gli sarebbe di verun giovamento. Ella è innoltre mestieri che la Bandiera non sia in opposizione colla patente, nè questa colla Bandiera. Ove ciò fosse, il Capitano si renderebbe reo di grave delitto. E vuol dire, che egli deve viaggiare colla Bandiera della propria nazione, e che non può innalzarsi un'altra diversa da quella accennata dalla patente. L'Editto politico di navigazione dell'Austria eccettua peraltro il caso in cui il legno fosse inseguito da qualche Corsaro, o da un Bastimento armatore. Allora sarebbe permesso il mentire Bandiere. ....

Considerate le Bandiere nella loro relazione colle nazioni altre diconsi amiche, altre nemiche, ed altre neutre. Bandiere nemiche sono quelle che spettano a due o più nazioni che si hanno reciprocamente dichiarata la guerra; e sono alle prese fra loro per rivendicare i lesi diritti. Bandiere amiche sono quelle che spettano a due o più nazioni in pace e in amistà fra di loro. Finalmente appellansi Bandiere neutre quelle che sono in pace con due o più nazioni belligeranti, e che in conseguenza non vogliono nè favorire nè nuocere ad alcuna delle parti che sono in conflitto fra loro. E inveterato costume delle nazioni in guerra il porre in mare i così detti armatori, i quali danno a vicenda la caccia, e sono intesi a predare i legni del nemico o di chi ne favorisce la causa. E perciò sono calcolati di buonissima preda i legni mercantili presi alla nazione nemica, ovvero a quella che sostiene la di Lei causa. Ella va diversamente la cosa per riguardo alle nazioni e Bandiere neutre. Queste deggiono essere rispettate, e perciò solcan a loro agio i mari, fanno il loro commercio, e questo diritto di commerciare lo si estende anche alle stesse nazioni che sono in lotta fra loro, purchè peraltro si astengano dal recarvi provigioni da bocca e da guerra, o tutto ciò che potesse

rendere più aggravata o più forte l'una o l'altra delle potenze belligeranti. Ma delle Bandiere amiche, nemiche, o neutre parleremo a più agio all'articolo delle Prede.

Capo terzo

Delle navi considerate come una proprietà; ossia nelle mani dei Cittadini.

Dietro le disposizioni del nostro Codice le navi, e gli altri bastimenti di mare sono considerati beni mobili, qualunque siasi la loro portata; Art. 190. Con una tale dichiarazione la Legge non vuol dirci che le navi siensi mai considerate come beni immobili. Ma perchè avanti la Rivoluzione nei paesi meridionali, nel così detto Diritto scritto, i debitori davano i bastimenti in ipoteca ai creditori, locchè indirettamente veniva a parificarli ai beni immobili; così il nostro Codice per abrogare una tale consuetudine, o a meglio dire un tanto abuso, dichiarò che sono mobili qualunque siasi la loro portata; e che perciò non possono esser soggetti all'ipoteca, ma al semplice pegno. Per dare un qualche ordine all'argomento divideremo il presente Capo in tre paragrafi. Parleremo nel primo dei Proprietarj dei Legni; nel secondo dei diritti dei Creditori sopra i bastimenti che essero in proprietà del loro debitore; nel terzo delle diverse maniere con cui si può verificare la vendita, e degli effetti risultanti da queste diverse maniere.

Paragrafo Primo

Della Proprietà delle Navi.

Un Legno mercantile qualsiasi può essere in proprietà di un solo, o di molti. Nel primo caso il proprietario è in pieno potere di fare del suo bastimento ciò che più gli aggrada, di esercitarlo da sè in mercanzie, di noleggiarlo, di ritenerlo, o di venderlo. Ma nel caso che i comproprietarj siano varj il nostro Codice divide le deliberazioni che contemplano il miglior andamento dello stesso naviglio dalle deliberazioni relative alla vendita.

Nel primo caso decide coll'Art.° 220, che la norma delle deliberazioni deve essere la maggiorità della stessa proprietà. Codesta maggiorità deve essere determinata da una porzione d'interessi del Bastimento eccedente la metà del di lui valore. Sotto questo diritto contemplasi la elezion. del Capitano, quella degli equipaggi, il denaro da prendersi a cambio marittimo le assicurazioni, e viaggi da intraprendersi ecc. È troppo giusto che quello o quelli che hanno una maggioranza di Capitali godano maggiori diritti, e che il loro voto prevalga, mentre i pericoli del danno derivante da tali speculazioni sono tanto più gravi quanto maggiore è la loro proprietà.

Riguardo poi alle deliberazioni che mirano alla vendita del Bastimento la legge dispone che questa vendita non possa essere accordata, innanzi tutto domandata dai proprietarj formanti insieme la metà dell'interesse totale del Bastimento, quando non vi abbia convenzione contraria in iscritto. Con questa misura il Codice ha voluto prevenire la frode del maggiore Capitalista in un Bastimento. Se stasse a lui il provocare la vendita del Legno ne verrebbe che vagheggiando di averne un esclusivo possesso, e quindi gli utili derivanti dalla navigazione, promuoverebbe la vendita, e fatto per terza mano, in cotal guisa facilmente l'acquisto, escluderebbe gli altri Capitalisti. Non è dunque da lui che venga accordata dai Tribunali accordata la vendita, ma è mestieri che sia provocata da un numero di comproprietarj, i quali unificano insieme almeno la proprietà di dodici caratti, ossia la metà dei valori del Bastimento. Sarà poi del Tribunale accordare o non accordare l'incanto secondo le ragioni che potranno essere addotte dagli altri soci. Se non saranno plausibili dovranno assoggettarsi all'incanto, e contentarsi del prezzo relativo alla loro proprietà; che se saranno a campo delle buone ragioni, potranno i provocati vendere i loro caratti, ma non astringer i provocanti a spogliarsi della porzione che è di loro diritto.

Paragrafo Secondo

Dei diritti dei Creditori sulle Navi dei loro debitori.

Fin dalle prime abbiamo indicato la ragione per cui il Codice di

Commercio ha posto i navigli nella classe dei beni mobili. Conseguenza di una tale dichiarazione è pur l'altra, che sieno effetti ai debiti dei Creditori, e specialmente di quelli che la Legge dichiara privilegiati. Conviene osservare che il proprietario di un Bastimento può aversi debitore di alcune somme di denaro verso chi nulla fece pel suo naviglio, e verso alcune persone appunto creditrici perchè prestarono l'opera loro per la costruzione del legno, per guidarlo lungo le vie dei mari ed i primi sono creditori sì, ma non altramente privilegiati, sicchè dato il concorso degli uni e degli altri, e dato che il valore del legno non uguagli la somma complessiva del loro credito, quelli sono preferiti nel pagamento che giovarono col denaro e coll'opera alla costruzione, al riattamento, al viaggio, alla custodia del Bastimento od altro che siasi.

La ragione per cui il Codice accordò un simile privilegio a queste specie di Creditori, muove in gran parte dalla massima di favorire il commercio e in parte è dettata dalla necessità. Muove dalla massima di favorire il commercio, imperciocchè la sicurezza di ricuperare il denaro prestato o di riscuotere a qualunque evento il prezzo dei materiali dell'opera impiegata anima il sovventore a dare al Capitano dei denari a Cambio marittimo, anima il costruttore del naviglio al lavoro. Non altrimenti accadrebbe la cosa se fossero nel dubbio che vi fossero dei Creditori di una data anteriore, o se dovessero fare mille indagini per assicurarsi che non ve n'hanno. È in parte dettata dalla necessità. Un legno malconcio dalla tempesta ha sovente bisogno di essere riattato in un porto straniero, un Capitano ha non rado mestieri di provveder di viveri il suo equipaggio, quindi di prender denaro in una piazza lontana, e se non fosse consacrata la massima che simili crediti affettano il legno, sono della natura dei privilegiati, niuno fra gli stranieri si presterebbe alle richieste del Capitano, perchè ognuno temerebbe di essere escluso dal pagamento in rigore di altre ragioni creditorie anteriori alla sua. Era dunque necessario che i crediti relativi alla costruzione od a qualunque servigio reso ad un naviglio fossero privilegiati ed escludessero qualunque altro credito derivante da ben diverse ragioni.

Ma era pur consono a Giustizia che il Legislatore distinguesse privilegio da privilegio, creditore da creditore, e che avuto riguardo alla diversa natura dei servigj resi al proprietario del naviglio, quelli preferisse nel concorso che più hanno giovato col denaro o con l'opera, e che venisse graduatamente disponendoli per indicare il relativo diritto di prelazione. Ciò appunto si è fatto con l'Art.º 191 come ben presto vedremo. In rigore dunque d'una simile graduazione ne viene che se il denaro ricavato dalla vendita di un naviglio è tale da poter pagare indistintamente tutte le classi dei Creditori tutti sono pagati, altrimenti i posteriori sono astretti a rispettare l'anzior. degli anteriori. E posto che la somma ritratta dalla vendita (locchè certo è difficile) per adeguasse il credito di quella classe alla quale è accordata la prelazione dalla Legge, ovvero si fa la divisione sia fatta con una proporzione corrispondente all'entità del loro credito.

L'Art.º 191 accenna queste varie specie di crediti privilegiati, e intende che la preferenza debba esser secondo l'ordine con cui vennero collocati. Vediamo quali e quanti siano, e quale la progressiva loro esposizione

1.º Le spese giudiziali ec. avute fatte per pervenire alla vendita, e alla distribuzione del prezzo.

II.º I diritti di pilotaggio, tonnellaggio, scalo, armeggiamento, ancoraggio, darsena ovvero mandracchio. Il pilotaggio è ciò che si deve al piloto che conduce il naviglio fuori e dentro del porto. Il tonnellaggio è ciò che si paga al principe dove si approda, o dove si carica in ragione del volume o del peso delle merci impostate, o di quelle che si tra per esportare. Altrove abbiamo veduto che cosa sia la tonnellata presa come volume, o considerata come peso. Lo scalo è il piano inclinato dove si lavorano i bastimenti, e dove si lanciano in acqua. Per diritto di scalo intendesi la mercede dovuta a quelli che si prestano per lanciare in acqua il bastimento. Armeggio è l'operazione che si fa per affondare un ancora. Ancoraggio è il tributo che si paga al principe per gettar l'ancora nel suo porto, e stazionarvi a tenore dell'uso. Finalmente per darsena o mandracchio si deve intendere la parte più chiusa di un porto dove si tengono le navi, e altri bastimenti disarmati come sono al sicuro. Le darsene

hanno un ingresso molto stretto che si chiude con una catena.

III°. Le paghe del Guardiano, e le spese di guardia del bastimento dal momento del suo ingresso nel porto fino alla vendita

IV°. L'affitto dei magazzini dove si trovano depositate le vele, i cordaggi, e ogni sorte d'attrezzi

V°. Le spese di manutenzione del bastimento e de' suoi attrezzi e arredi dopo il suo ultimo viaggio ed ingresso nel porto.

VI°. I salarj ed emolumenti del Capitano e altre persone dell'equipaggio impiegate nell'ultimo viaggio

VII° Le somme imprestate al Capitano pei bisogni del bastimento durante l'ultimo viaggio, e il rimborso del prezzo delle mercanzie da lui vendute per lo stesso oggetto.

VIII°. Le somme dovute ai venditori, ai somministratori, ed operaj impiegati alla costruzione, se il bastimento non ha fatto ancora alcun viaggio, e le somme dovute ai creditori per provviste, lavori, mani d'opera per rimpalmatura, vettovaglia, armamento, e corredo prima della partenza del Bastimento se ha già navigato.

IX°. Le ~~ammontare~~ somme imprestate a cambio marittimo sopra il ~~dei premj di assicurazione fatte sul~~ corpo chiglia attrezzi, arredi, ovvero riattamento, vettovaglie, armamento, e corredo prima della partenza del Bastimento

X°. L'ammontare dei premj di assicurazione fatte sul corpo chiglia attrezzi, arredi, e sul armamento e corredo del Bastimento dovuti per l'ultimo viaggio.

XI°. I danni ed interessi dovuti al noleggiatore per mancanza di consegna delle mercanzie che hanno caricate, o per rimborso delle avarie sofferte dalle dette mercanzie per colpa del Capitano dell'equipaggio

Ma la Legge nell'atto d'indicare quali sieno i Creditori privilegiati, e quale tra di essi debba godere la preferenza, espressamente dichiarò, che non potranno esercitarsi i diritti accordati ove non giustifichino la loro ragione creditoria nella forma che essa stessa viene additando coll'articolo 192 i quali forme sono le seguenti

I.° Le spese giudiziali saranno comprovate dagli stati di spese regolati dai Tribunali competenti.

II.° I diritti di tonnellaggio ed altri dalle quietanze legali dei ricevitori.

III.° I debiti indicati nei numeri 3, 4, 5 dell' art.° 191 dagli stati regolati dal Presidente del Tribunale di Commercio.

IV.° I salarj ed emolumenti dell' equipaggio dai ruoli dell' armamento, e disarmamento firmati negli uffizj dell' inspezione marittima.

V.° Le somme imprestate, e il valore delle mercanzie vendute pei bisogni del Bastimento durante l'ultimo viaggio, cogli stati firmati dal Capitano, ~~e dai principali dell' equipaggio~~ appoggiati a processi verbali segnati dal Capitano, e dai principali dell' equipaggio, e comprovanti la necessità della vendita.

VI.° La vendita del Bastimento con un atto avente data certa, e le somministrazioni per l'armamento, corredo, e vettovaglie del bastimento, con memorie fatture, o stati segnati dal Capitano, firmati dall' armatore, e deposti in doppio nella Cancelleria del Tribunale di Commercio prima della partenza del bastimento, o al più tardi dentro dieci giorni dopo la sua partenza.

VII.° Le somme imprestate a cambio marittimo con convenzione seguita avanti Notajo, o con privata scrittura, di cui le copie o i duplicati saranno posti nella Cancelleria del Tribunale di Commercio entro dieci giorni dalla loro data.

VIII.° I premj di assicurazione colle polize, e cogli estratti dei libri dei sensali di assicurazione."

IX.° I danni, e interessi dovuti ai noleggiatori colle sentenze dei Tribunali, o colle decisioni degli arbitri che saranno seguite.

sl

ind

the

o

b.

li

ise

10.

11,

Caporiaco Federico.

Fascicolo I

Paragrafo Terzo

Della Vendita dei Bastimenti

Finchè il Bastimento esiste nelle mani del proprietario non v'ha dubbio che gli accennati creditori privilegiati non conservino il loro diritto. Ma che avverrebbe se il Legno venisse alienato? Imperciocchè le Leggi civili accordano al Locatore il diritto di pegno sui mobili finchè esistono nella casa data a pigione. Ma se l'inquilino li fece furtivamente entrare in mano altrui, se gli ha di fatto alienati, il pegno diviene un titolo senza realtà nè il Locatore può tener dietro a ciò che è divenuto una proprietà delle terze persone.

Il Codice di Commercio ha creduto opportuno d'allontanarsi dalle disposizioni delle Leggi civili non solo pel migliore ben essere degli affari commerciali ma per l'assoluta necessità di tenere un diverso cammino. Perciò la Legge distingue la vendita giudiziale d'un Legno dalla volontaria, quella che ha luogo per l'aggiudicazione dai Tribunali di Commercio eseguita colla maggiore solennità, da quella che segue privatamente, e per volere del proprietario. Siccome perchè la ~~vendita~~ prima vendita è solenne e pubblica, anzi provocata dai Creditori stessi decretata che sia l'aggiudicazione la Legge non fa più luogo alle istanze degli altri Creditori che [illegible], e quindi è legittima proprietà dell'acquirente il Bastimento venduto. Ma ove si tratti della vendita volontaria la quale si verifica con una semplice scrittura privata e per così dire a quattr'occhi, e non di rado in un paese straniero senza che i creditori ne possano avere il più lieve sospetto, il Codice vuole fermi i diritti di privilegio, e li vuole fermi finchè scorra un certo tempo determinato di cui parleremo fra poco. Ognuno vede che una tale disposizione muove dalla stessa natura della cosa.

Infatti i mobili del debitore civile trovansi nel luogo del creditore, ed ogni più lieve sospetto di distrazione può assicurarsi la merce del sequestro ed ha ogni ragione di sospettare tosto che l'inquilino non gli paghi l'affitto nei tempi convenuti. Se nol fa la colpa è tutta sua. Oltre di che assicura che tiene i mobili dalla Casa del Debitore è assai difficile per non dire impossibile provare la loro identità. Ma riguardo ai Legni questi cangiano sempre di Luogo; la vendita può seguire in una Regione lontana senza che lo sappiano i Creditori. Non possono dunque ricorrere al sequestro. Dall'altra parte i privilegi portano tali caratteri che non potrono essere facilmente confusi cogli altri. Il nome, la portata, la nazione il proprietario, il capitanio ec. sono altrettante caratteristiche che li distinguono in modo di non lasciar luogo all'incertezza ed all'errore.

E cominciando dalla vendita volontaria e privata risulta che ove essa segua, i creditori conservano il carattere di privilegiati, ma che d'altronde la perdono decorso che sia un certo tempo determinato. Infatti era troppo giusto che la Legge ponesse un limite all'esercizio dei loro diritti, e che una trascurata inazione non rendesse problematica senza confine la proprietà d'un compratore di buona fede. Era d'attendersi avverrare una indi vendita tanto nel porto della spedizione alla quale il Legno appartiene quanto in viaggio ed altrove. Così era necessario che la Legge fissasse delle norme onde prescrivere le azioni dei Creditori privilegiati.

Ove avvenisse che la vendita segua nel porto nazionale l'Art.° 193 dichiara che una tale alienazione non estingue i diritti dei Creditori privilegiati se non qualora il Legno abbia fatto un viaggio marittimo sotto il nome e a rischio dell'acquirente

e senza opposizione per parte dei creditori del venditore. È voluto dalla Legge che un Bastimento abbia fatto un viaggio di mare nei tre casi seguenti:

1.mo Allorchè la sua partenza ed il suo arrivo siano comprovati in due porti, e trenta giorni dopo la partenza.

II.o Allorchè senza essere arrivato in un porto siano passati più di sessanta giorni fra la partenza e il ritorno nel medesimo porto.

III.o Allorchè trattandosi di un viaggio di lungo corso siano passati più di sessanta giorni dopo la partenza del bastimento senza che sia venuto verun reclamo dal canto dei creditori. L'Art.o 367 dichiara quali siano cotesti viaggi di lungo corso, e dice esser quelli che s'intraprendono per l'Indie orientali e occidentali, per le isole adiacenti a quei continenti, per tutte quelle che si trovano negli oceani, nel mar pacifico, e finalmente i viaggi al di là dello stretto di Gibilterra e di quello del Sund.

Sacramento

Si è detto che la vendita può seguire in viaggio ed altrove. In tale ipotesi non viene alcun danno ai creditori del venditore. In conseguenza nonostante la vendita, il bastimento, o il suo prezzo continua ad essere affetto ai detti Creditori, i quali possono anche impugnare la vendita come fraudolenta se tali siano gl'indizi e anzi le prove. Vedi l'Art.o 196. E in vero v'ha ogni ragione di presumere la frode in una vendita fatta in lontane Regioni, dove i creditori non sono in stato di porsi al giorno di quanto fece il proprietario del Legno passiamo alla vendita giudiciale o sforzata.

Chiunque siasi il provocante la solennità di una simile vendita porta l'effetto che i Creditori sieno decaduti dal loro privilegio se non facciano valere il Credito privilegiato, quando perde pure in la cosa, e si sta consumando l'ordine necessario per accordare

accordare a questo o a quello la preferenza. Le ragione pren-
de la Legge la loro inazione, il loro silenzio per una tacita
renunzia ai proprj diritti, e perciò entrano nella classe dei creditori
non privilegiati, e la loro azione potrà esser esercitata alla maniera
dei creditori comuni e civili, che avranno la preferenza in ragione
dell'epoca del loro credito. Ma perchè la provocazione della vendita
giudiziale potrebbe nuocere agli interessi delle terze persone, come
sarebbero i proprietarj delle merci caricate, e già prossime ad esser
tradotte al luogo della loro destinazione, così il Codice dichiara
che ella non possa seguire quando il Legno sia pronto a far
vela. Perciò non si potrà nepure al sequestro del Bastimento
che è la prima delle operazioni. Si eccettua il caso del
sequestro fatto per azioni creditorie derivanti da generi sommini-
strati pel viaggio che si fa per intraprendere, come a vettova-
glie per l'equipaggio ecc. Ma anche in tal caso si può evita-
re il sequestro, quando si offra al creditore un idonea mal-
levaria pel pagamento. Così l'art. 215. Vediamo quale sia
l'ordine fissato dal Codice per la vendita giudiziale di un na-
viglio, come raccogliesi dall'articolo 204 fino all'articolo 214.

La prima operazione consiste in una solenne intimazione
fatta al proprietario, od alli proprietarj del Legno di pagare quanto
deono entro ventiquattro ore. E se spirato questo periodo non ha
luogo il pagamento si procede al sequestro del naviglio, per quindi passa-
re alla vendita. Se il Legno è della portata di oltre dieci tonnella-
te, prima che segua la vendita verran fatte tre pubblicazioni colla
distanza di otto giorni di una all'altra. Queste grida deono essi-
re inserite nei pubblici fogli e deono esser posti gli affissi relativi

all'albero di maestra del Bastimento al molo nella pubblica piazza alla Borsa; al Tribunale di Commercio. Se poi il Legno fosse soltanto della portata di dieci tonnellate han luogo tre pubblicazioni in 3 giorni successivi verificate al molo dove trovasi il Legno, e gli affissi saranno soltanto all'albero di maestra, e alla porta del Tribunale. Spirati 8 giorni decorribili dal giorno della partecipazione del sequestro si passerà alla vendita che si farà col mezzo dell'asta o sia del pubblico incanto.

Qualunque sia la portata del Bastimento, quello o quelli a cui favore sarà stata giudicata la vendita dovranno pagare il prezzo della aggiudicazione nello spazio di 24 ore, ovvero di depositarlo alla Cancelleria del Tribunale di Commercio sotto pena dell'arresto personale. Che anzi intanto seguirà una nuova pubblicazione, una nuova vendita, la quale sarà a danno degli aggiudicatarj, i quali saranno egualmente sottomessi all'arresto personale pel pagamento di ciò che manca, dei danni, degli interessi, e delle spese, senza avere d'altronde alcun diritto al sopra più ritratto dalla vendita del Bastimento nell'ipotesi che il prezzo in quanto riescisse più vantaggioso.

Può darsi il caso che quegli contro cui è seguita la notificazione della vendita, od anche la vendita del bastimento non ne sia esclusivamente il proprietario, e che altri vanti qualche ragione di proprietà. In simile ipotesi la Legge fa una ragionevole distinzione. O si tratta che il Comproprietario debba valere la sua azione prima che segua il giudizio della vendita, e allora dovrà diriggersi con apposita rivendicazione alla Cancelleria del Tribunale, e il ricorso porterà l'effetto che la sua proprietà non soggiacerà alle conseguenze del sequestro, e quindi alla vendita. O la pone a campo quando segue la vendita e avrà un diritto di opposizione alla consegna della somma sino alla concorrenza del proprio titolo. In entrambi i casi vengono accordati 3 giorni alla parte attrice per promuo-

i suoi titoli, ove al Re aon per opporsi e difendersi. Se l'attore lascia spirare il tempo accordatogli dalla Legge non vi ha più luogo alla opposizione. Vale la stessa misura per riguardo ai Creditori per conto del tempo da opporsi alla distribuzione del denaro ritratto dalla vendita del Legno. Art. 210, 213.

La graduazione poi dei creditori, e la distribuzione del prezzo seguono con l'ordine prescritto dall'Art. 191, senza la più lieve alterazione.

Sezione Terza

Delle persone poste al governo dei Bastimenti

Capo Primo

Del Capitano

Dopo di aver parlato del mare che serve di mezzo per avvicinare i popoli fra di loro, dopo di aver trattato dei navigli, che deggiono solcarlo per recare quà e là i prodotti della natura e dell'arte, è mestieri far parola delle persone poste al governo di quelle mobili abitazioni, senza il di cui magistero troppo sovente sarebbero preda delle bufere e dell'onde. Parleremo dunque in primo luogo del Capitano al quale precipuamente è affidato il naviglio, quindi della sua e dell'altrui responsabilità nell'ipotesi che ei non sia il proprietario del Legno, dappoi delle disposizioni del nostro Codice riguardo ai molti doveri

che formano un tal Condottiere, dopo di che discenderemo a dir qualche cenno dell'equipaggio, o sia delle persone che sotto il reggimento del capitano si prestano per la direzione, e per la manovra del bastimento.

E cominciando dal Capitano osserveremo che i nomi di capitano, di nocchiere, di Piloto, di Maestro di nave ecc. vengono comunemente applicati a qualunque nocchiere di un Legno di commercio, ma che il primo più propriamente conviene a colui che comanda un Legno armato con l'oggetto d'importare o d'esportare delle merci e di far viaggi di lungo corso. Gli altri nomi poi vengono dati a colui che comanda bensì un bastimento mercantile, ma non armato, e destinato soltanto a navigare costeggiando di porto in porto.

Il Capitano di nave dai Romani appellavasi Nautico, e perciò leggiamo nel Digesto: Nauta est qui ministrat in navi, vel dicit navi eam gubernans. Pure siccome questa voce nei Romani è anche promiscua ai marinai secondo l'altro passo del Digesto: Nauta est qui navem exerceret, quamvis nautae appellentur omnes qui navis navigandae causa in navi sunt. Così pare che rigorosamente parlando più corrisponda alla nostra parola Equipaggio, la quale abbraccia e Capitano e marinai. La voce che a nostro parere più da vicino ricorda il Capitano è il navarca, cioè comandante della nave, perchè infatti presso i Romani il navarca avea il sommo potere in tutto ciò che tendeva al reggimento dell'intiero naviglio.

Un Capitano deve render salve ed incolumi le merci che furono caricate sopra il legno che venne raccomandato alla sua fede, ai suoi lumi, alla sua esperienza. Egli dunque deve essere pronto a non abusare d'un tanto ministero; abbondare di cognizioni nautiche e militari, le prime per trionfare per quanto gli è dato delle procelle e degli ostacoli che gli contrastano il passo; le seconde per difendere il Legno dalle aggressioni

dei Corsari e degli armatori; finalmente avere a compagna l'esperienza maestra in tutto di tutti; ma precipuamente nell'arte di ben condurre un naviglio. Egli è perciò che secondo la pratica de' ammiragliati d'Europa meglio istituiti niuno può essere eletto a Capitano di una nave mercantile se non conta 25 anni, se non abbia navigato per un quinquennio se non abbia sostenuto con applauso un pubblico esame sulle teorie e pratiche della navigazione, e se non sia dichiarato capace del comando d'un vascello da quelli che istituirono l'esame. Vero è che il Padrone di un bastimento può bensì porre al governo quel Capitano che più gli aggrada, ma non far cadere la scelta sopra colui che non fosse tra gli approvati nelle forme testè accennate. Ma per formare un Capitano non bastano che egli abbia i lumi teorico pratici, mentre occorre che sia dotato di molto coraggio, di molta fermezza per affrontare impavido le procelle ed i venti, per misurarsi da prode coi pirati, e cogli aggressori, per tutto dirigere nel miglior modo a salvamento. In somma bisogna che abbia il talento di comandare, e la fermezza di farsi obbedire singolarmente dall'equipaggio ove pure un cenno, e che d'altronde non è la miglior cosa del mondo.

Rallegriamo l'argomento con uno squarcio dell'aureo poemetto di Bernardino Baldi Poeta del secolo decimosesto intitolato la nautica, ~~dove~~ e in quel punto in cui parla delle doti di cui deve esser fornito il Condottiero di un legno.

Deve il nocchier, se di tal nome è degno
E per non vuol, prudenza innanzi età aver
Con l'etate aver giunte, e saper come
E i venti vincitor degli aspri assalti,
Che adirato Nettuno ai legni move.
Dee di lumi celesti i nomi e il corso

Tutti aver conti, e perchè vie più tardo
Degli altri segni in mar cala Boote.
Dee conoscer i venti e saper quanti
Sieno i maggior, quanti i minori, e quale
Natura abbia ciascuno, ed a qual parte
Muovan quando lor Eolo allenta il freno.
Serve ad Eolo dà legge, Eolo gastiga
Gl'impetuosi venti; i venti impero
Ne' gran campi dell'aere hanno e del mar.
Gl'incauto rettor le occulte frodi
Deve con savio consiglio gran tempo innanzi
Di Giunon preveder, d'Eolo, e di Teti,
Nè lasciarsi allettar da finto riso
D'onda che dolce tremi, e d'aura lieve
Che il velo in alto lusingando chiami

Può darsi il caso che il Capitano unisca le [illegible] di Proprietario, e di Conduttiere del Legno. In tale ipotesi [illegible] la proprietà d'un naviglio è in certa guisa identificata col reggimento dello stesso, ne viene che i Caricatori delle merci ove per colpa o per negligenza venissero danneggiati hanno il diritto di procurare in giudizio pei relativi risarcimenti la sola persona del Capitano. Può d'altronde avvenire, e questo è il caso più frequente e comune, che altri abbia la proprietà del Legno, altri ne sia preposto al governo. E in tale ipotesi venendo i proprietarj delle merci danneggiati hanno il diritto di provocare in giudizio la persona che pose il Capitano alla direzione del naviglio. Una simile azione,

azione è la così detta esercitoria di cui abbiamo parlato pren-
dendo in esame le varie Leggi del Digesto e del Codice riguardo al
commercio marittimo ed alla navigazione. E già in conseguenza
delle Leggi Romane seguite da tutte le legislazioni marit-
time delle passate e delle presenti nazioni, che l'esercitore è
solidariamente tenuto a tutto quello che è contrattato dal Ca-
pitano con le terze persone. Quindi i giuristi tengono
come un assioma, che trattandosi di un Capitano posto al
governo di un naviglio è autorizzato a trasportare le merci,
chiunque possa contrattare con esso colla dovuta sicurez-
za che in tutti i tempi resti obbligato il proprietario, e che d'al-
tronde non sia tenuto a prendersi la cura di investigare
quali facoltà egli abbia, giacchè il governo della nave
legittima la sua destinazione, e gli dà un diritto a tutto
ciò che al naviglio, e ai viaggi appartiene. Che quando si trat-
ta d'un sopracarico di persona diversa dal Capitano posto sul na-
viglio o dal proprietario dello stesso per esigere il prezzo del noleg-
gio o dai caricatori per verificare la vendita delle merci poste a
bordo, sono di parere, e con vero ragione, che i contraenti debbano
esaminare il relativo mandato che in simili casi suole
essere speciale, per vederne l'estensione. Che se nol fan-
no le loro convenzioni rimangono nulle, se per avventura
il sopracarico eccedè i limiti del proprio mandato. Che
quando si tratta di un Capitano la sola convenzione fa
guarentigia per quelli che contrattano con lui. La giu-
stizia d'una tale distinzione è appoggiata al ben pubbli-
co e alla necessità che ha il Commercio di alimentare

allontanare dalle sue operazioni la mala fede, e di sì-
der l'adito alla simulazione e alla frode. La navigazione in-
teressa essenzialmente gli stati, ond'è che fu sempre del-
le lor cure l'incoraggiarla tutelando singolarmente quelli
che concorrono coi denari e colle sostanze a promuovere, e
ottenere la prosperità del commercio. Chi dunque non vede
l'utilità dell'accennata disposizione? I negozianti assai di
sovente si trovano nella necessità di contrattare con dei fo-
restieri dei quali ignorano la condizione e lo stato; è dunque
ragionevole che l'esercitore sia tenuto di tutti i fatti di
quello che ha preposto, nel modo stesso che il proprietario di un
fondaco risponde dell'institore che egli ha posto in suo luogo.
E con più forte ragione dice il "Emerigon (nel suo trattato
di ~~di~~ prestito a cambio marittimo) ciò deve aver luogo nel
commercio marittimo perchè quello è contratto con la persona
preposta al buon andamento di un negozio vi è il mezzo e
arbitrio di prendere informazioni convenienti sullo stato, sulle con-
dizioni, e sulle facoltà di quello con cui contratta; ma ri-
guardo al capitano della nave il tempo, il luogo, e molte altre
circostanze non permettono non solo di prendere informazione,
ma neppure di deliberare, giacchè il più delle volte si tratta
di soccorsi necessarj che richiedono una pronta determinazione."
"Passiamo a vedere le disposizioni del nostro codice relative al-
"la scelta, ai doveri, ai diritti del capitano."

Capo Secondo.

Del Capitano secondo le disposizioni del Codice.

Paragrafo Primo

Quando cominci, e quando termini l'uffizio del Capitano.

Un Capitano non comincia ad esercitare l'uffizio di conduttiere di un naviglio se non dopo l'elezione del proprietario o dei comproprietarj di un legno. Altrove abbiamo additato a quali tra i molti comproprietarj competa il diritto di una simile elezione. Eletto che sia non può rinunziare al suo uffizio, e deve rimanere al suo posto finchè abbia compiuto il viaggio o i viaggi per cui venne eletto. Ogni Capitano di Bastimento, dice l'articolo 238, incaricato per un viaggio è obbligato di compirlo sotto pena di tutte le spese, danni e interessi verso il proprietario e il noleggiatore.

Se una sola è la maniera per cui un Capitano è posto alla direzione di un Naviglio parecchie sono le cause in forza delle quali può cessare dalla sua destinazione. Può cessare per essere congedato dal proprietario, quand'anche nel congedo vi avesse parte il capriccio, perchè il Capitano

è un Mandatario, e il proprietario del Legno il Mandante. Ora siccome lice al Mandante di togliere quando più gli piace la procura al suo procuratore, ne verrà di legittima conseguenza che il proprietario di un bastimento possa congedare il Capitano. Se il congedo sarà ingiusto il Capitano avrà titolo ai convenevoli risarcimenti ma non mai al diritto di rimanere nel suo posto. Cessa in secondo luogo l'ufficio di Capitano se perisca il Legno di cui assunse il comando, cessa del pari se abbia luogo la vendita del Legno comunque sia essa o volontaria o forzata. Per ultimo va a cessare compito che sia il viaggio o i viaggi per cui venne eletto.

Ritornando alla elezione: egli è dal istante in cui viene preposto al governo del bastimento che il Capitano incontra dei doveri, e viene investito di alcuni diritti. Ora come il Capitano va considerato sotto un duplice aspetto di conduttore del Legno, e di depositario delle merci a lui affidate, così è necessario che noi vediamo quali sono i doveri, ed i diritti nel primo caso, quali sieno nel secondo.

Paragrafo Secondo

Dei Diritti e dei doveri del Capitano, come conduttore del naviglio.

A tenore delle disposizioni del Codice, e stando alla natura della cosa noi dobbiamo dividere la somma di questi diritti, e di questi doveri in due classi, cioè diritti e doveri prima della partenza del

Legno, diritti e doveri lungo il viaggio di andata e di ritorno. Vediamoli già.

Un solo è il diritto, quattro sono i doveri.

Quanto al diritto, dice l'Art. 233, che il capitano che trovasi a bordo del Legno prossimo a far vela, o che sia in una lancia per recarsi al suo bastimento e partire, non può essere arrestato per debiti civili, ammenochè non gli abbia contratti pel viaggio che sta per intraprendere, ed anche in tal caso deve esser lasciato in libertà, qualora offra un'idonea malleveria. Qui si vede apertamente che la Legge non ha voluto favorire il capitano debitore, ma non tradire gl'interessi dei proprietarj delle merci che in buona fede fecero il carico, e in buona fede calcolarono che entro un tempo determinato sarebbero giunte al loro destino.

Quanto ai doveri occupa il primo posto quello di far visitare il naviglio nelle forme prescritte dalla Legge per essere nella morale certezza che il Legno è atto ad intraprendere la conseguente navigazione. Il processo verbale di questa visita deve essere depositato alla Cancelleria del Tribunale di Commercio, dal quale ne viene rilasciato un estratto al Capitano, qual documento a sua indennità. Art. 225.

Il secondo dovere è di essere munito di diverse carte prescritte dalla Legge. Queste si riducono alle seguenti: l'atto di proprietà del bastimento, l'atto di nazionalità, il Ruolo dell'equipaggio, le polizze di carico, e i contratti di noleggio, il processo verbale della visita fatta al bastimento, finalmente le quietanze di pagamento, e bolli di cauzione delle Dogane. Art. 226.

In terzo luogo deve avere un Registro o sia giornale numerizzato e firmato alla stessa maniera dei giornali dei commercianti. Gli è prescritto perchè il Capitano vi registri le risoluzioni prese durante il viaggio, l'introito e la spesa riguardante il bastimento, e generalmente tutto ciò che concerne il suo carico e tutto ciò che può dar luogo a rendimento di conti, o introduzione di domanda. Art. 224.

Il Capitano è tenuto all'adempimento de' suddetti doveri con tutti rigori e se qualora mancasse a un solo sarebbe responsabile di tutti gli accidenti verso gl'interessati nel bastimento e nel carico (Art.º 228).

Finalmente per l'Art.º 250) il Capitano e le persone dell'equipaggio non possono sotto alcun pretesto caricare nel bastimento alcuna mercanzia per loro conto senza la permissione dei proprietarj, e senza pagarne il nolo, a meno che non ci fossero autorizzati dalle condizioni del loro arruolamento. Passiamo ai doveri e ai diritti del Capitano lungo il viaggio di andata o di ritorno.

Quelli doveri e diritti si riducono a otto.

I.º Il primo è quello di trovarsi in persona sul suo bastimento all'ingresso e all'uscita dei porti, dei seni, dei fiumi ec.; mancando sarà ei responsabile di tutti gli accidenti verso i proprietarj del legno e del carico.

II.º Non può abbandonare il naviglio neppure nel caso di un pericolo di naufragio se prima non venga deliberato dopo aver sentito le principali persone dell'equipaggio. Che qualora ne sia autorizzato dovrà portar seco il denaro e quanto v'è di più oggetti preziosi che si trovano nel suo bastimento sotto la sua responsabilità personale. Se i denari e gli oggetti che ha tentato di salvare periscono per qualche caso fortuito, non ne sarà egli tenuto.

III.º A meno che il legno non si reputi incapace di solcar il mare, il Capitano non potrà mai venderlo senza l'assenso speciale del proprietario altrimenti la vendita sarebbe riguardata come nulla.

IV.º Se il Capitano durante il viaggio dovrà necessariamente rattoppare il legno o provvedere delle vettovaglie, dopo d'aver comprovata la cosa con un processo verbale sottoscritto dai principali dell'equipaggi

potrà prendere ad imprestito sulla chiglia o corpo della nave, o somma a imprestito sulla chiglia o corpo della nave la somma occorrente ovvero vendere tante merci quante occorrono per far fronte ai bisogni comprovati. Munito di documento comprovante la necessità della cosa, dovrà procurarsi il permesso dell'autorità competente del luogo, cioè del Tribunale di commercio o del Municipio se si trovi nei porti del Regno, del Console se egli approdi in qualche porto straniero. Nelle ipotesi che senza la vendita di una porzione di mercanzie per ristauramento del legno o per la provvisione delle vettovaglie si dovrà rendere esatto conto delle mercanzie stesse vendute secondo il valore delle stesse nel luogo dello scarico del bastimento all'epoca del suo arrivo, se il bastimento è giunto a buon porto, che se il naviglio si perde terrà conto delle mercanzie secondo il prezzo al quale egli le avrà vendute. Qualora il Capitano prendesse denari a cambio marittimo, o verificasse la vendita di una porzione del carico senza esser stato astretto dal bisogno sarà tenuto a risarcire nel primo caso verso il proprietario del legno nel secondo verso i proprietari delle merci. Se nel caso che lungo il viaggio mancassero le vettovaglie, il Capitano dietro il parere dei [illegible] [illegible] dell'equipaggio può astringere quelli che ne hanno di loro proprietà a metterle in comune pagandone però il relativo valore.

VI. Se durante il viaggio il Capitano si trova nella necessità di gettar l'ancora in un porto qualunque è tenuto di darne parte e di giustificare l'operato all'autorità competente. Nel caso che il legno fa naufragio, e che il Capitano solo o con parte dell'equipaggio si salvi dovrà presentarsi alla relativa autorità, dovrà fare il suo rapporto, giustificarlo colla deposizione dell'equipaggio che si è salvato con lui, e [illegible]

copia. Nel rapporto dovrà esser fatta menzione del luogo e del tempo in cui il bastimento partì, del cammino tenuto, dei rischi corsi, dei disordini avvenuti e singolarmente di quelli che decisero del naufragio, finalmente di tutte le circostanze più rimarchevoli che concorsero nel suo viaggio.

VII.° Quando il legno giunga alla sua meta senza aver fatto naufragio, e come dice la Legge, ove giunga a buon porto, il Capitano entro il periodo di 24 ore deve fare il suo rapporto all'autorità secondo le forme ~~di~~ sopra stabilite. E se si tratti di un porto dove abbia dato fondo per quindi proseguire il viaggio dovrà munirsi di un certificato in cui si sia l'epoca dell'arrivo e della partenza nonchè lo stato e la qualità del carico.

VIII.° Meno il caso d'un periglio imminente il Capitano non potrà scaricare le merci prima d'aver fatto il suo rapporto, altrimenti incorrerà nelle pene di una procedura straordinaria

Paragrafo Terzo

Dei doveri del Capitano [illegible] merci.

[illegible] che i beni che il Capitano ottiene col [illegible] col padrone del legno [illegible] il proprietario delle merci; [illegible] l'Art.° 222 che egli è responsabile delle mercanzie delle quali s'incarica e come oggetto egli deve stendere una carta d'obbligo, che polizza di carico si appella.

In codesta polizza deve essere accuratamente [illegible] 1.° il nome del caricatore, 2.do il nome e l'indirizzo di quello a cui si fa la spedizione, 3.° il nome e il domicilio del capitano, 4.° il nome e la portata del bastimento, 5.° il luogo della partenza e dell'arrivo, 6.° il prezzo del noleggio, 7.° Le marche e i numeri degli oggetti

da trasportare. Così l'art. 281.

La polizza dovrà esser fatta almeno in quattro originali, uno pel caricatore, uno per la persona alla quale vengono dirette le merci, uno pel capitano, uno pel padrone del bastimento. [illegible] Dovranno esser firmati dal caricatore e dal capitano entro 24 ore utili dal momento che si è terminato il carico, come entro lo stesso periodo il caricatore dovrà somministrare al capitano le ricevute relative ai diritti regj ~~[illegible]~~ pagati per le mercanzie caricate. Art. 281.

Qualora la polizza di carico sia estesa a tenore del disposto della legge fa pienissima prova in giudizio tanto fra le parti interessate nel carico quanto fra esse e gli assicuratori. (Art. 283). Può darsi il caso che s'abbiano delle differenze fra le polizze dello stesso carico. In ciò avvenga, dice la legge, che la polizza esistente presso il capitano farà fede se essa è riempita colla mano del caricatore o del suo commissionario, e che quella che è presentata dal caricatore o da quello a cui è fatto l'indirizzo delle merci farà fede se è riempita dalla mano del capitano.

Il secondo dovere che corre al padrone e al capitano è la cura per la conservazione delle merci caricate. È perciò costituito responsabile di ogni [illegible] anche leggiera nell'esercizio delle sue funzioni, nè la sua responsabilità può cessare se non quando gli avvenga di provare che [illegible] ostacoli provenienti da casi fortuiti o forza maggiore. Riguardo peraltro ai casi fortuiti v'ha una circostanza in cui è anche responsabile della perdita o del guasto delle merci, cioè quando le avesse poste sul coperto ossia sulla coperta del bastimento. [illegible] In luogo peraltro a [illegible]

eccezioni. I° quanto avrà avuto in iscritto il consenso del caricatore. II° qualora si tratti d'un viaggio di breve corso anzi di semplice cabotaggio.

La terza obbligazione del capitano verso i caricatori si è che giunto al la meta del suo viaggio deve scaricare le merci e consegnarle alle persone indicate nella polizza di carico. Egli poi ha il diritto di esigere la relativa ricevuta, e nel caso che gli venga rifiutata o ritardata avrà un titolo sacro di chiedere il convenevole risarcimento delle spese danni ed interessi derivanti da un simile rifiuto o ritardo.

Prima di chiudere il presente osserveremo due cose importanti: la prima che la missione del capitano precisamente comincia quando egli allora sciolga la vela ai venti, e abbandoni il luogo dove soggiorna il proprietario del legno. Conseguenza di un tale principio si è che ogni cosa egli faccia prima di separarsi dal proprietario dovrà [illegible] al suo cenno. E perciò prestandosi pel [illegible] del naviglio, per provvederlo di viveri senza obbligo il proprietario in causa e [illegible] con cui tratta ed agisce se non v'abbia dato di lui assenso, come risulta dagli art. 223, e 226. Egli è ben ragionevole che dove sia il mandante, dove si può consultarlo, il mandatario non abbia da agire interamente da sè. La seconda cosa da avvertirsi è che [illegible] lungo il viaggio il mandato del capitano [illegible] i suoi confini determinati dalla natura stessa della sua missione. E quindi fin che obbligherà il proprietario ai fatti propri ne' soli casi in cui le sue operazioni abbiano per iscopo il naviglio, la navigazione, la custodia delle merci, non già in quelli che sono del tutto stranieri a simili oggetti. E qui si noti come il nostro codice e le moderne legislazioni mandino a non diritto bensì [illegible] dalle leggi romane le quali estesero la [illegible] anche ai fatti del tutto stranieri al [illegible], alla navigazione

al commercio marittimo. Diffatti leggesi nel Digesto, „omnia facta magistri debet praestare qui eum praeposuit, aliter contrahentes decipientur". Il che risulta tanto ingiusto quanto lo è che il mandante risponda degli arbitrij di un mandatario che esce di mandato.

Capo Terzo.

Dell'Equipaggio

Quantunque sotto il vocabolo equipaggio si comprenda anche il Capitano che presiede al governo del naviglio, pure nel linguaggio marittimo più propriamente per equipaggio s'intende quell'insieme di persone che sono imbarcate al servizio della nave sotto la direzione del Capitano. Spettano adunque a questa classe lo Scrivano, il Piloto, il Nocchiere che insieme col Capitano deono deliberare intorno agli affari relativi alla nave e ai viaggi, e che perciò compongono il così detto consiglio dell'equipaggio. Vi appartengono il Cannoniere e il Dispensiere. Per ultimo ne forma parte incidente la ciurma, ossia i marinai destinati alla manovra delle vele del cordame al materiale servizio del bastimento. Egli è perciò che divideremo l'argomento in quattro paragrafi: parleremo nel primo dello Scrivano, nel secondo del Piloto, e del

Paragrafo 1°.

Dello Scrivano.

Lo Scrivano è una persona alla quale vengono affidati alcuni uffizj che in rigore sono proprj del Capitano, ma che [illegible] sogliono sostenersi da un terzo onde quegli possa meglio occuparsi delle cure più gravi. Non tutte le Nazioni commercianti hanno lo

loro navigli si scrivano. Nei porti ove ovvero uno tale ufficio è sostenuto dall'ultimo de' ufficiali del bastimento, e nel nostro Codice è interamente appoggiato al Capitano, il quale però potrà delegare chi più gli aggrada inteso sempre che sia responsabile dei registri e dell'operato come se agisse in persona. Nei porti del Mediterraneo, e in tutti quelli dell'Adriatico v'ha sempre la persona dello scrivano a cui incombe di registrare nel giornale ciò che dalle altre nazioni è affidato al Capitano. Analoghe al praticato ne' nostri porti sono le disposizioni dell'editto politico di navigazione austriaca mercantile, dove appunto si parla dello scrivano, e delle sue relative incombenze. Ma non vuolsi peraltro che v'abbia questa persona qualora il bastimento non sia almeno della portata di cento tonnellate, e ciò col provido oggetto di non aggravare soverchiamente i proprietarj del bastimento. Seguendo il disposto del citato editto risulta che a 6 si riducono i doveri o gli uffizj di codesto scrivano.

I° Vegliare alla custodia del carico, onde nulla venga distratto a danno dei caricatori delle merci e dei proprietario del legno.

II° Tenere il giornale, e notare tutto quello che dovrebbe notarsi dal capitano di che abbiam parlato superiormente.

III° Fare le parti di notajo per estendere i testamenti di quelli che mancano a bordo.

IV° Estendere completamente l'inventario dei loro effetti perchè non sieno in conto alcuno danneggiati gli eredi.

V° Sopravvegliare per la conservazione dei viveri

VI° Stare al suo posto finchè sia compito il viaggio sotto pena di prigionia o d'altra che fissi secondo le conseguenze che ne potrebbero venire da un [illegible] abbandono.

Paragrafo II°

Del Pilota e del Nocchiere.

Il Vocabolo Pilota indica quell'uomo di mare che colla [illegible] e coll'arte sa condurre un vascello. Comunemente Pilota e Nocchiere [illegible] la stessa cosa; ma non è così riguardo all'editto politico, mentre il Pilota è quel capo che presiede al governo del naviglio dalla poppa fino all'albero di mezzana, e il nocchiere lo ha dall'albero di mezzana fino alla prora. D'onde ne viene che tutti e due fungono lo stesso ufficio in due diverse parti del legno sempre però sotto gli ordini e la direzione del Capitano. Quindi è che da tutti e due si esige la stessa idoneità e tutti e due si richiedono esperti nella scienza e nella pratica del navigare tutti e due obbligati all'esame del Capitano sotto cui debbono servire. Dal Paragrafo 5to dello stesso Editto si viene a raccogliere che nel med.o legno possono esservi due Piloti l'uno ordinario pei viaggi comuni l'altro estraordinario [illegible] tratti di solcar nuovi mari. Quindi ne viene che incombe al primo il comando e la direzione del legno nei viaggi già fatti altra volta, al secondo la direzione per quelli che non vennero mai tentati. L'uno e l'altro devono dipendere dal voto del Capitano, ma se insorgesse discordia in occasione [illegible] al consiglio dell'equipaggio di decidere colla maggioranza de' [illegible]. Tanto il Pilota ordinario, quanto il nocchiere in assenza del Comandante, o del Capitano sono abilitati a fare le veci dell'uno o dell'altro ma dipende dal Capitano il decidere quale dei due debba sostenere l'incarico. Ma il nocchiere oltre il comando della manovra del bastimento dall'albero di mezzana fino alla prora ha delle altre incumbenze che si vedranno ...

10 [illegible] man[illegible] la Disciplina nell'Equipaggio

II. venendo esercitato in lavori utili, specialmente, quando il b. [illegible] sa fuli ancora

III. Deve vegliare per la manutenzione degli attrezzi [illegible] e di ciò che appartiene al corredo del bastimento

IV. Deve assistere alla manovra quando si leva e si getta l'ancora.

V. Gl'incombe di vegliare sul [illegible].

VI. Provvedere al capitano indi dell'equipaggio che è [illegible] nel manovrar prontamente trattandosi d'una procella o nel respingere con sommo valore qualche legno Pirata.

Paragrafo III

Del Cannoniere e del Dispensiere

Qualora i bastimenti mercantili siano muniti d'artiglieria hanno mestieri di chi preceda alla manovra dei cannoni. Ciò non per ognuno e nel pieno è sempre necessario che v'abbia chi si presti per la distribuzione dei viveri giornaliero all'equipaggio. Chi ha il governo dei cannoni dicesi cannoniere, chi ha cura della distribuzione delle vivande appellasi Dispensiere.

Pochi sono gli uffizj del Cannoniere; riduconsi alla custodia dell'artiglieria, e allo uso dei cannoni nel caso dei relativi saluti o quando convenga misurarsi con un legno aggressore.

Quanto all'uso dell'artiglieria dice il paragrafo 2.do che della [illegible] il Cannoniere avrà la cura immediata onde gli stromenti siano conservati da ogni danno, e pregiudizio. Quanto alle altre, e alle mischie ostili non dovrà essere che un cieco strumento di esecuzione, e dipendere pel numero dei tiri nel primo caso, per la manovra nel 2.do dagli ordini del capitano.

Il Dispensiere dei viveri avrà la stessa dipendenza. Sua debita [illegible] il verificare la giornaliera dispensa e tenere di quanto gli venne

prefisso dal Capitano, nè potrà diminuire, od accrescere la quantità la quantità delle razioni sotto la pena del quadruplo. Dovrà osservare perchè i cibi siano salubri, e si conservino tali; qualora si guastassero dovrà renderne avvertito il Capitano, e mancando ad un ufficio tanto geloso in sua pena sarà l'arresto od anche i pubblici lavori secondo il danno venuto all'equipaggio da una negligenza tanto reprensibile. Il Dispensiere fa anche le parti d'infermiere nel caso che alcuno cada ammalato; incombe di vegliare attentamente perchè non manchi di assistenza, e di conveniente alimento. A tale effetto gli viene prescritto di visitarlo ogni giorno e di fare il relativo rapporto al Capitano

Paragrafo IV

Dei Marinaj

Dal già detto di sopra si è fatto abbastanza palese quale sia l'ufficio de' Marinaj. L'impegno che prendono di prestare l'opera loro per la necessaria manovra di un legno dicesi Ingaggio, o arrolamento, nel quale si ha sempre la prima parte il Capitano, siccome quello che meglio degli altri deve conoscere le persone più adatte a prestare il desiderato servigio. Ordinariamente è la scelta fatta nella piazza dove soggiorna il proprietario il Capitano lo pone a parte della scelta dei [illegible] per quindi averne l'approvazione e consenso. In quattro guise può seguire un simile ingaggio, cioè a viaggio, a mese, ad interesse, e a nolo.

È a viaggio quando un marinajo s'impegna di prestare l'opera sua per un viaggio qualsiasi lungo o corto, dietro l'impegno assunto dal Capitano di pagargli una somma convenuta. È a mese, perchè il marinajo prende servigio come per un viaggio ma col patto di aver un salario convenuto di mese in mese finchè dura la spedizione.

Queste due forme di arruolamento sono due contratti diversi [illegible]
L'arruolamento è poi ad interesse, quando il marinajo s'impegna di servire a patto di avere una quota determinata sopra le utilità che deriveranno dal viaggio o dalla vendita del carico. [illegible]mente dicesi a nolo qualora per prezzo dell'opera sua gli viene accordata una parte del nolo del bastimento. L'arruolamento a nolo, ad interesse ha [illegible] l'affinità coi così [illegible] contratti di società.

La regola generale relativa all'argomento di cui parliamo la è che il padrone del legno deve al marinajo tutto il prezzo convenuto quando questi abbia prestato il pattuito servigio per tutto il tempo del viaggio. Il credito è così sacro che la legge lo ha posto tra i privilegiati, come lo abbiamo veduto analizzando l'art. 191, e ne sono garanti il bastimento ed il nolo come raccogliamo dall'art. 271. Ma come può avvenire per parecchie ragioni che il marinajo non presti l'opera sua per tutto il tempo del convenuto arruolamento, così è necessario vedere quali siano le diverse disposizioni del Codice relative a ciò. Diversi che verificar si possono. Questi casi si riducono a [illegible]; cioè rottura di viaggio; ritardo o aumento o accorciamento di viaggio; presa rottura o naufragio del [illegible], schiavitù; congedo; malattia; morte.

I.° Rottura di viaggio. La rottura del viaggio può aver luogo per una forza maggiore, o per il [illegible] [illegible], e può inoltre seguire tanto prima quanto dopo la partenza.

Se la rottura si verifica per una forza maggiore prima della partenza, i marinai non possono esigere se non che il salario relativo alle giornate impiegate per equipaggiare il bastimento, nell'ipotesi che il loro arruolamento sia a mese ovvero a viaggio; se poi si sono arruolati ad interesse o a nolo non possono pretendere di pagamento neppure di

dei giorni impiegati. Ma se la rottura per una forza maggiore accade lungo il viaggio i marinaj a viaggio e a mese hanno diritto di esigere di essere pagati col ragguaglio del tempo il loro servigio.

Quando la rottura avvenga per fatto dell'uomo come sarebbe del caricatore o del proprietario del bastimento conviene separare tempo da tempo: se ciò segue prima della partenza, che i marinaj siano arruolati a viaggio ovvero a mese hanno la loro mercede pei giorni impiegati nell'equipaggiare il naviglio, e inoltre vengono rilasciate a loro benefizio e a loro indennizzazione le anticipazioni avute. Che se non ebbero verun pagamento anticipato hanno a titolo d'indennizzazione un mese del loro arruolamento.

Ma se la rottura segue a viaggio cominciato i marinaj a viaggio hanno l'intero salario risultante dalle convenzioni seguite; quelli a mese vengono compensati in ragione dei mesi decorsi del servigio preso, e inoltre a titolo di compenso la metà dei loro salarj in ragione del viaggio presunto. Ma gli uni e gli altri hanno inoltre il diritto di esigere che sia loro pagato il viaggio per ritornarsene là dove partirono, a meno però che a spese del padrone non vengano imbarcati sopra un altro legno, e restituiti al luogo in cui l'imbarcarono.

Che se abbiano preso servigio a titolo di utile o di nolo hanno diritto alle indennizzazioni che verranno giudicate dal tribunale competente, indennizzazione che sarà a carico di colui che è stato cagione della rottura del viaggio.

II.° Ritardo aumento o accorciamento di viaggio. Quando il viaggio intrapreso venga ritardato da una forza maggiore, come sarebbe per ordine sovrano, se i marinaj hanno il loro arruolamento a viaggio non risentono danno veruno. Ma se sono a mese, finchè stanno sull'ancora non percepiscono che la metà del loro salario.

Se il viaggio è prolungato, l'aumento del salario, ove si accorda a viaggio è in proporzion dell'aumento del cammino da farsi. Quei accordati a mese continuano a percepire il salario. Ma se venga accomiatato tranne il caso di forza maggiore sono pagati come se avesse luogo il viaggio stabilito sin dalle prime. Se poi sieno accordati a mese o si accorci o si prolunghi il viaggio sono sempre pagati in ragione del tempo per cui prestano l'opera.

Ove poi siano arrolati ad interesse ovvero a nolo non hanno titolo ad indenizzazione veruna pel viaggio ritardato o prolungato in vigore della così detta forza maggiore. Ma se il ritardo od aumento del viaggio ha luogo per l'opera del proprietario del legno o delle merci hanno diritto alla stessa indennizzazione, come se si trattasse d'un viaggio rotto.

III.° Presa rottura e naufragio. Se in tutti e tre questi casi nulla rimane delle merci e del legno i marinaj nulla possono esigere del loro salario; ma niuno può chiedere conto ad essi delle anticipazioni seguite.

Se poi vi ha qualche avanzo delle merci e del legno ai marinaj arrolati a viaggio e a mese sono dovuti i salarj scaduti se altanto assentono ai ricuperi, altrimenti con una proporzione ...

Quelli poi che sono a nolo o ad interesse hanno un rimborsamento relativo o al nolo del legno, o al residuo delle merci.

Qualunque poi sia la tempera del loro arrolamento, vuole la legge che siano pagati i giorni che impiegarono per salvare le merci e il naviglio.

IV.° Schiavitù. Il marinajo preso nel bastimento e fatto schiavo ha diritto ai suoi salarj dal giorno dell'arrolamento fino a quello della sua schiavitù; non può peraltro esigere somma veruna pel suo riscatto

na si venga preso e fatto prigione essendo stato spedito per terra o per mare in servigio del naviglio ha diritto a tutti i suoi salarj ed inoltre ad una indennizzazione di £ 600 italiane qualora però il bastimento arrivi a buon porto. Questa somma dovrà essere pagata dal naviglio e dal carico, perchè il servigio prestato si calcola reso ai Proprietario e al Caricatore delle merci.

V° Congedo. Il Capitano di via ordinaria non può congedare i marinaj in un paese straniero, a meno che non v'abbia una causa legittima e ragionevole. In tale ipotesi i marinaj non avranno diritto se nonchè ai salarij decorsi. Ma se il congedo fosse dettato dal capriccio, allora pel disposto della Legge si dovrà un terzo del salario, se il congedo segua prima della partenza, e tutto il salario nonchè le spese pel ritorno se il marinajo venga licenziato lungo il viaggio. Qualunque siasi la qualità e la quantità dell'indennizzazione dovuta essa sarà sempre a carico del Capitano senza che possa ripeterla somma dal padrone del bastimento.

VI° Malattie. Se il marinajo s'ammala lungo il viaggio riceve il suo salario per tutto il tempo della malattia: molto più s'essa provvenga da ferite, da lesioni incontrate pel servigio del bastimento. In entrambi questi casi il salario sarà a carico del naviglio. Ma se venga ferito misurandosi coi nemici o coi pirati, tutte le spese per conto della sua guarigione e del suo salario saranno a carico del Proprietario del legno e delle merci. Che se il marinajo discenda a terra senza essere autorizzato e venga ferito, tutto va a di lui carico. Può inoltre essere congedato dal Capitano e in simile caso non può pretendere se nonchè il salario relativo al tempo del suo servigio, come si è già detto.

VII° Morte. Quando il marinajo perisce dipendente il naviglio i suoi

eredi hanno diritto al salario di tutto il viaggio, ancorchè s'arrivi a buon porto.

Se il marinaro muore naturalmente gli è dovuto il salario fino al giorno della sua morte, qualora l'arrolamento sia a mese. Se poi è arrolato a mese gli si deve la metà del salario nel caso di andata, totalità nel ritorno. Che se poi sia arrolato ad interesse o a nolo, chi lo rappresenta ha diritto alla totalità di quello che avrebbe seguito vivendo purchè la sua morte segua a viaggio cominciato.

Sezione Quarta
Dei viaggi, e dei loro sinistri.
Capo I°.
Dei sinistri della navigazione.

Per intendere a dovere le disposizioni del nostro Codice relative all'argomento delle avarie, e quindi ai doveri e ai diritti scambievoli che ne sorgono tra le persone interessate nel legno e nelle merci, è d'uopo conoscere i diversi sinistri che ponno accadere ad un legno nel suo corso di andata e di ritorno. Codesti sinistri possono dipendere dalla forza maggiore, o dal fatto dell'uomo, e possono esclusivamente dipendere dal fatto dell'uomo. I primi si riducono a cinque e sono naufragio, arrenamento, fuoco, abbordaggio, innavigabilità; i secondi si riducono all'arresto, e alla preda

Paragrafo I°.
Dei sinistri dipendenti da forza maggiore, o dal fatto dell'uomo

Tiene il primo luogo il naufragio che preso grammaticalmente

frona rottura di nave, Navis fragium. Pure avviene talvolta che un naviglio si perda, e venga inculato dall'acque senza lesione veruna. Così avverebbe se posto il legno alla vela per negligenza si lasciasse aperto un qualche sportello. All'insorgere d'una qualche burrasca se il pianno pende alquanto verso l'onde lo sportello aperto bee facilmente l'elemento infido e può andarsene a picco. Pare che questo sia stato il destino della famosa Nave S. Carlo dei veneti. Tuttavia l'universale consenso delle Nazioni prende la parola Naufragio per indicare qualunque infortunio che riduca la nave o in tutto o in parte ad essere dall'onde soppressa. Abbiam detto che il naufragio è un sinistro che può dipendere da forza maggiore o dal fatto dell'uomo. Dipenderà da forza maggiore se a tale giunga una procella che converga seriamente d'ogni soccorso dell'arte. Dipenderà dal fatto dell'uomo se v'abbia parte o l'ignoranza o la negligenza, o la mala fede del Capitano. Vi avrà parte l'ignoranza se mal conoscendo l'arte che professa in tempo di burrasca ordinerà delle manovre che siano in opposizione coll'effetto che si contempla, cioè di salvare il legno, se in tempo di calma condurrà il naviglio sopra uno scoglio credendo di trovarsi sopra un mare profondo. Vi avrà parte la negligenza se insorgendo la procella invece di recarsi sulla coverta per dirigere le cose se ne stia neghittoso nella propria stanza. Avrà luogo la mala fede se a bella posta procurerà il naufragio collo oggetto di estendere un velo sopra la sua amministrazione infedele.

Parlando del naufragio in cui gli avanzi della nave e delle mercanzie gettati dal mare sulle spiaggie di qualche Nazione ogni principio di ragione e di equità esigerebbe che sieno restituiti a quei sventurati che si

salvarono dalle incursioni, e agli eredi di quelli che ebbero la disgrazia di
perire. Eppure anticamente si praticava altrimenti. Un falso diritto pub-
blico facea riguardare come nemici quelli che non viveano sotto lo stesso
Cielo, e le med.e leggi; e perciò le genti arrogaronsi il barbaro diritto di ap-
propriarsi gli effetti di que' miseri stranieri che facean naufragio sulle
loro coste. Il Seldeno è di parere che una tal costumanza fosse in-
trodotta dai Rodiani, e che quindi la seguissero i Romani e le altre na-
zioni. Io però sono d'avviso che come le Nazioni antiche riguardava-
no come nemici tutti i stranieri, come nemici pure riguardassero i
naufraghi, e quindi gli assoggettassero a servitù o facessero propri gli av-
vanzi delle loro sostanze. Quanto ai Romani non v'ha certamente dub-
bio veruno e ce lo mostrano le savissime leggi di Adriano e di Antoni-
no tutte intese a proscrivere un costume così barbaro. Ma l'insaziabi-
le cupidigia del fisco e la debolezza de' lor successori le fecero ben tosto
tacere, onde è Costantino fu costretto ad ingiungere di bel nuovo
che i naufraghi e gli avanzi di lor proprietà fossero rispettati: e 'quan-
do naufragio navis expulsa fuerit ad littus, vel si quando aliquam terram
attigerit ad dominos pertineat. Fiscus meus se non interponat. Quod
enim jus habet fiscus in aliena calamitate ut de re tam luctuosa
compendium sectetur.' L. 1, Codice al Tit. de naufragiis. L'irruzione de' barbari
fece tacere le leggi dettate dall'equità, ond'è che fino al Consolato di
mare al giudicato d'Oleron i miseri naviganti alla sventura della pro-
cella videro sempre aggiunta quella dei ~~crudeli~~ violenti invaso-
ri e delle ~~dette~~ poche merci e sostanze non involate dal mare. A così
equa legislazione s'attemperarono in progresso i trattati di pace e di com-
mercio di Enrico VII di Filippo di Borgogna e d'Austria nel 1495

gli Editti di Francesco I° nel 1543 di Luigi decimo quarto nel 1681 al che arrise tutta l'Europa colta ed incivilita.

Il secondo sinistro assai meno terribile e funesto del primo è l'arrenamento, o investimento a terra della nave, detto dai Francesi echouement. Egli accade qualunque volta un naviglio correndo investe un fondo basso o banco di sabbia così che non avendo abbastanza d'acqua per sostenersi non può dare indietro nè avvanzarsi e quindi è astretto a rimanersene immobile. Il danno è maggiore o minore secondo la qualità del fondo in cui urta il naviglio, e secondo il grado di velocità con cui il bastimento lo affronta. Quindi può sfracassarsi e far acqua d'onde ne viene grave disagio alle merci, e può restarne illeso. Nel primo caso è mestieri dar mano all'opera per liberarlo dall'acqua per trarlo dal banco in cui è sepolto, per farlo rattoppare; nel secondo basta prestarsi per ricondurlo dove ci sia abbastanza d'acqua per galleggiare. D'ordinario l'arrenamento procede da fortuna di mare senza che il fatto dell'uomo v'abbia la menoma parte; e per questo l'abbiam posto fra gl'infortunj che ponno dipendere da forza maggiore. Ma può procedere dall'altrui ignoranza o malizia. Un Capitano inesperto può correre sopra un banco insidioso senza avvedersene; e un Capitano che spera di lucrare sulla ventura, o si lusinghi di coprire la sua infedeltà può a bella posta investire il naviglio. Può anche essere l'opera del senno e del consiglio. Una procella a cui non si possa resistere, un Corsale superiore di legno e di forze che minacci la preda rendono utile e necessario il partito di ricorrere a un banco dove il legno reso immobile non tema l'impeto della bufera, nè le minaccie del deluso pirata. Abbiam riguardo al secondo caso un esempio nella storia antica. Annone Cartaginese fece arrenare il suo legno per non cadere

nelle mani dei Romani, e molto più perchè dalla presa del suo del suo bastimento i nemici non appresero più agevolmente l'arte della costruzione navale.

Anche il fuoco è un sinistro a cui possono soggiacere i legni che corron il mare. Può egli dipendere da casi fortuiti, dalla negligenza o dalla frode dei naviganti, da un qualche combattimento, e dalla stessa deliberazione del capitano. Caso fortuito sarebbe la caduta di un fulmine che colpisse il deposito della polvere e facesse andare in mille frazioni la nave o qualunque altra guisa per cui venisse ridotta in cenere senza che si potesse incolpare chi che sia. Può dipendere dalla negligenza dei naviganti, quando si possa provare che l'infortunio ebbe luogo perchè l'equipaggio non fu abbastanza diligente nel custodire il fuoco. Può dipendere dalla mala fede del capitano, quando provare si possa che in fatto lo strumento di quella sventura ed ebbe un interesse di procurarlo. Ho detto che può dipendere anche da un qualche combattimento, e ciò in due guise, o perchè il fuoco viene appiccato dai cannoni o dalle bombe nemiche, o perchè il capitano disperando di prevaler nella mischia e vedendo già imminente la sventura di cader vittima del più forte, dà fuoco egli stesso al suo legno, amando meglio di vederlo preda delle fiamme anzi che trofeo del vincitore abborrito. Nel primo caso il fuoco è interamente fortuito ed equivale alla caduta del fulmine. Nel secondo si vede bensì il fatto dall'uomo ma consigliato e voluto dall'imperioso bisogno, sì che per unanime parere dei Giureconsulti ove non resti altro mezzo e riesca al Capitano di salvar l'equipaggio imbarcandolo nella scialuppa, suo fatto è fortuito, e gli assicuratori sono tenuti a risarcire del danno il proprietario del naviglio e delle merci.

Il quarto sinistro è l'abbordaggio, vocabolo che deriva dalla parola francese bordages la quale indica quelli integumenti di assi i quali cuoprono al di fuori l'orlo del vascello. Presa adunque la parte per il tutto la voce abbordaggio significa l'avvicinamento e l'urto di due navi che per forza di venti, o per negligenza del capitano si slanciano tra di loro o nell'incontrarsi o nell'andare in compagnia, o trovandosi sulla stessa rada nel medesimo porto. Qualunque sia il luogo dell'abbordaggio ove egli accada per invincibile forza dei venti il danno venuto ad entrambi i legni, per le antiche leggi marittime è a carico dei rispettivi lor proprietarj; che se ciò avvenga per negligenza dell'uno o dell'altro dei due conduttori, quegli che fu l'istrumento, e la causa del danno deve sottostare alle spese occorrenti pel ristauramento del legno danneggiato. Ma la moderna legislazione ha in qualche parte temperate le disposizioni delle leggi Romane. Ritenuto che debba sottostare alle spese del risarcimento di entrambi i navigli chi fu la causa dell'abbordaggio diversamente dispone nell'ipotesi che questo sinistro dipenda da forza maggiore. Non si vuole che il danno recato sia a carico delle parti colla relativa proporzione del disagio sofferto, ma bensì che la spesa sia ripartita egualmente fra tutti e due. Imperciocchè si fa la ragionevole ipotesi che al scontrarsi all'urtarsi di due legni la reazione possa essere maggiore dell'azione e quindi restare più danneggiato il corpo urtante dell'urtato o viceversa più quello di questo. Nell'impossibilità adunque di poter ben determinare in cosa vogliansi divise le conseguenze del danno.

Si è detto che l'abbordaggio può seguire e quando i legni solcano i mari, e quando si trovano nelle rade o ne' porti. Nel primo caso la sventura può avverarsi per l'incontro di due legni che seguono lo stesso cammino o in quella stessa o in opposta direzione, ovvero essere parecchi [illegible] di convoglio stando

tendono alla stessa meta. Si avrà l'urto come figlio della negligenza se viaggiando in convoglio non serbino tra loro le distanze volute dall'arte nautica, e se questa avvertenza pure non abbiasi dai conduttieri di due legni l'uno dei quali raggiunga l'altro viaggiando nella stessa direzione, o si passi dappresso viaggiando in senso opposto. È assai difficile che l'abbordaggio segua quando i legni stanno sull'ancora in qualche porto; e ove ciò avvenga vi ha sempre parte la forza maggiore e non il fatto dell'uomo. Conciossiachè come notammo altra volta è delle parti del Capitano del Porto il prescrivere ai legni il luogo in cui devono dar fondo, e la distanza che deve correre per evitare ogni sinistro. Lo stesso prescrive l'Editto politico di navigazione austriaca, e se qualche Capitano osasse di resistere agli ordini del Capitano del porto sarà questi nel pieno diritto di tagliare le gomene e di astringerlo a prendere il posto che destinato gli viene.

Conseguenza del naufragio, dell'investimento, del fuoco, dell'abbordaggio è il sinistro detto <u>Innavigabilità</u>. Qualora il legno per l'una o per l'altra di queste sciagure sia così mal concio e sfasciato, che non possa più essere racconciato dall'arte, e solcare i mari lo si dichiara innavigabile, e i suoi miseri avanzi non ponno servire se non che a rattoppare qualche altro naviglio. Può darsi il caso che il danno derivante dai summentovati sinistri non sia tale di rendere sempre il legno innavigabile. In tale ipotesi l'innavigabilità è temporanea, e dopo l'opera dei Cantieri si potrà sciogliere le vele ai venti. Vedremo in secondo luogo quali conseguenze derivino da questa innavigabilità assoluta e perpetua, o relativa e temporanea riguardo all'affare delle avarie delle assicurazioni

Paragrafo II°

Dei sinistri che dipendono dal fatto dell'uomo

I sinistri che dipendono dal fatto dell'uomo pel già detto di sopra

si riducono a due, cioè all'arresto e alla preda. L'arresto che comunemente si dice arresto di principe è un atto pubblico di qualunque governo o potenza amica col quale senza colpa del Capitano, e degli interessati nella nave o nel carico decreta che sia arrestata e l'una e l'altra, e ne proibisce l'uscita da' suoi porti per cagione di pubblica necessità. Quelle parole pubblica necessità abbastanza ci mostra non esser egli un atto di sua natura ostile, che può cadere anche sopra un legno d'una nazione amica, dettato col solo bisogno di prevalersi delle merci, o dell'opera stesso del naviglio con animo di pagare quanto si prende, di risarcire i proprietarj e gl'interessati dei danni che derivano da un tal ritardo, e di restituire il legno quando abbia servito a quanto occorre.

Dalla definizione esibita si rende palese che l'arresto può accadere sul legno o sul carico, ade sul legno qualora il Principe ha mestieri di servirsene pel trasporto di truppe di vettovaglie o d'altro che siasi e si verifica sul carico quando il Principe se ne prevalga pe' suoi bisogni sborsando però l'intero prezzo di esse avuto riguardo al valore, o a meglio dire al prezzo a cui si sarebbero vendute se fossero giunte al luogo del loro destino. Così i Veneziani alla guerra del famoso assedio di Corfù, accaduto negli anni del secolo passato, arrestarono in alto mare un legno Genovese carico di biade e lo condussero a quell'isola dove il grano fu venduto, e pagato. Finchè le cose stanno tra questi limiti niun diritto hanno gli assicurati verso gli assicuratori, niun dovere han questi verso di quelli. Imperciocchè se il legno è arrestato perchè renda un servizio a quel Principe nel cui porto esso è ancora ha il prezzo del nolo che perde, e non gli ne viene verun danno; se l'arresto è sulle merci vengono acquistate al prezzo del luogo della loro destinazione, e perciò i proprietarj ben lungi dal soffrire un danno hanno il bene di una vendita più sollecita, e quello di esser al coperto d'ogni vicenda marittima. Ma se per

contrario il principe dopo essersi servito della nave non pagasse il prezzo del nolo, non la restituisse libera, se trattenendo per proprio uso le merci ed il carico non sborsasse il prezzo relativo allora i proprietarj del legno o del carico avrebbero un diritto di rivolgersi agli arbitratori pei relativi risarcimenti. Nulladimeno l'arresto non prenderebbe l'aspetto di preda mentre per renderlo tale è necessario che l'appropriarsi il legno ed il carico segua dopo la dichiarazione di guerra o siano emmesse le lettere di rappresaglia. L'atto sarà per se stesso violento ed ostile; la nazione a cui appartengono i navigli trattati in simil guisa avrà tutto il diritto di reclamare contro una così larga violazione del jus delle genti, ma non cesserà di appartenere alla categoria degli arresti.

La preda si può definire un atto con cui viene preso un oggetto o carico nemico da colui che trovasi a ciò abilitato dal proprio sovrano, con animo di tenerselo per suo in libera proprietà spogliandone il vero padrone. Per vedere a che miri questa definizione è d'uopo avvertire che le nazioni marittime belligeranti per un preteso diritto delle genti credono di poter reciprocamente usare di tutti i mezzi che meglio servono ad accrescere la propria forza o scemare quella del nemico con cui sono alle prese. A tale oggetto oltre le flotte che pongono in mare onde venire alle mani e prevalere se sia possibile nella mischia, e quindi assicurarsi la sospirata vittoria, sogliono rilasciare delle patenti ai loro sudditi proprietarj di qualche legno ad oggetto che diano la caccia ai legni del loro nemico pubblici o privati, mercantili o da guerra, gl'investano, se ne impadroniscano, autorizzandoli a godere in gran parte la proprietà del legno e delle merci predate. Cotesti legni muniti di sovrana patente chiamansi così Armatori ed anche Corsari; armatori perchè muniti delle artiglieria necessaria a sostenere i conflitti in battimenti che

che incontrano, e tali dal corsare che fanno lungo le vie dei mari, dal tessere le acque nelle quali hanno lusinga d'incontrarsi in ogni nemico.

In qui vi ha per lo meno una qualche sembianza di giustizia e si può credere e più presso il vero di credere che agli armatori di una nazione in guerra sia lecito il dare la caccia, il predare i legni, qualunque siasi la loro natura della potenza nemica. Ma non così neppure la medesima delle equità, ove si tratti delle nazioni che chiamansi neutre, e quindi dei navigli che solcano i mari con una bandiera della neutrale nazione. Neutrale dicesi quella che non s'impegna in conto alcuno con due o più nazioni belligeranti, e che non si decide né a favor né contro di essi, e che persevera nello stesso stato, e nelle stesse relazioni, come se non fossero in guerra, non fossero mai venute alle mani. In conseguenza di questa situazione pacifica, ed immutabile è di parere l'Azuni, che consultando il diritto primitivo delle genti la bandiera neutrale dovrebbe essere sacra ed inviolabile qualunque fosse il suo carico e la sua destinazione, e che quand'anche recasse ad una delle belligeranti munizioni da guerra da bocca, e ogni altra guisa d'oggetti intesi ad accrescere o a mantener la sua forza non potrebbe essere predata dall'altra, e che a questa resterebbe il solo diritto di acquistarle per proprio conto, sborsando nondimeno il prezzo relativo, ciò che doveva servire pel nemico e era per entrar ne' suoi [illegible].

E qui è che prendendo in esame i varj luoghi, e le varie circostanze nelle quali può trovarsi una nazione neutra pel conto del suo commercio colle stesse potenze belligeranti viene il diritto di commerciare a ciascuna di esse. 1°. La nazione neutra vende nel proprio territorio prodotti della natura o dell'arte, non solo quelli che possono servire a rendere una piazza più agiata e in istato di resistere più lungamente, ma tali quali diritto avrà l'altra [illegible]

belligerante di comandar in casa altrui, di vietar un com-mercio che faceva colla Nazione rivale amica prima d'esso.
scoppiasse la guerra. Perchè sarà diretto ai Russi ai Da-nesi dei limiti di vendita e pece e catrame e legni di costruzione all'Inghilterra e alla Francia per ipotesi in guerra, quando queste due nazioni an-che prima di venire alle mani avevano il costume di spedire i loro navigli a quelle parti per comperare gli oggetti indicati? Perchè gl'In-glesi e i Francesi non trovin che le relazioni della Danimarca e della Russia colla Francia e coll'Inghilterra hanno per questo cangia-to? Nega in secondo luogo che un tale diritto di rappresaglio possa esser esercitato sulle navi neutre in alto mare, e lo nega per tre evidenti ragioni. I° Perchè la rappresaglia è un atto di dominio, e di giurisdizione affatto straniero al mare perchè non è suscettivo di pro-prietà. II° Perchè le nazioni neutre hanno un'esistenza da sè, sono indipendenti, e in conseguenza non si può esercitare sopra di esse ve-run atto di giurisdizione e di potere. III° Perchè avendo presa la neutralità ossia restare amiche delle belligeranti verrebbero ad essere trattate come nemiche. Che se una nave neutra carica di munizio-ni da guerra e da bocca tenta per avanzare il corso d'una piazza bloccata, dove la potenza assediante tiene una flotta ed ha in quel tratto di mare una specie di proprietà figlio dell'occupazione, il risultato è di parere che gli assediatori possono impedire il passaggio del legno neutro ma senza offendere la neutralità, che è quanto a dire che se si arresta il legno è pur forza che siano pagati tutti i dan-ni derivanti dal ritardo, e se si trattiene il carico si dovrà pagarlo allo stesso che sarebbe stato venduto se non fosse giunto l'arresto.
Ma confessa il nostro autore che oltre un diritto primario ve

ve vi sia un secondario e di convenzione, convien che le Nazioni d'Europa col provido oggetto di porre un più sollecito fine alla guerra, con voto unanime convennero d'interdire alle Nazioni neutre di recare alle belligeranti ciò che può renderle più agguerrite più forti più atte a resistere lungamente al nemico; e pur egli è avviso che le bandiere neutre doggiano [illegible] da un simile traffico e che siano di buona preda gli oggetti di simil sempre rinvenuti a bordo del loro legno. Sé non che riflettendo al barbaro discorde diritto pubblico d'Europa sopra tale proposito; osservando che non si pone mai un limite a questi oggetti che accrescono la forza del nemico; a segno d'interdire la vista di tutti i legni neutrali qualunque sia il loro carico; considerando che la bandiera neutrale è sempre soggetta a moleste disanime sotto il pretesto specioso che abbia degli effetti del nemico o pel nemico; riflettendo per ultimo che i giudizi di due [illegible] diligentati portano senza loro colpa la una troppo acerba di vedere arrestato il commercio fin che dura il flagello della guerra, scorna dei calcoli veri perchè le nazioni tendano a una condizioni meno dura, e più conforme ai reciproci loro interessi. Guidato da questo spirito del comune ben essere, qual altro è [illegible] che priciava. [illegible] in pace [illegible] fra le potenze di Europa, vale a dire la Repubblica di [illegible], vorrebbe che tutto il diritto in tale proposito si riducesse ai canoni seguenti:

I.° Il Diritto delle bandiere neutrali sia sacro ed inviolabile.

II.° Gli oggetti di contrabando siano ristretti alle cose che possono immediatamente servire alla guerra come le armi le polveri gli attrezzi bellici etc. ...

III.° Si rinunzj alla preda delle navi mercantili che non siano caricate delle cose spettanti al vero contrabando

IV.° I porti di mare delle stesse nazioni belligeranti restino aperti e sieno in stato di neutralità pe' navigli stessi nemici non carichi di contrabando.

Qualora l'esposto fosse eseguito cesserebbe in gran parte il più terribile dei sinistri ai quali possono soggiacere i legni che solcano i mari. Un legno predato è perduto per sempre, nè i proprietarj di esso e del carico han più lusinga di riavere ciò che era di lor proprietà, a meno che sono insorte contestazioni non si lascia valere che venne preso in onta dei trattati o perchè le merci non erano di contrabando o perchè non era nemica la loro derivazione ec. Il tribunale che giudica di simili contestazioni è il così detto tribunale delle prede stabilito presso la stessa nazione predatrice; ma lungo è il [illegible], difficile la vittoria, più che probabile il sacrifizio. Se il legno e le merci predate erano all'ombra di un contratto di assicurazione allora tutto il danno è a carico degli assicuratori, e per gli assicurati sta il così detto diritto di dichiararsi per l'abbandono, argomento di che parleremo in altro luogo.

Più terribili delle accennate sono le prede prodotte dalla pirateria impunemente esercitata dai ladroni dell'Affrica. La terra degli Annibali, e degli Amilcari il paese più illustre in un tempo [illegible] africano [illegible] prodigj di valore le Regioni onorate dai Solone per la saggezza del loro reggimento, per la protezione accordata alle arti alle scienze da noi di secoli sono cangiati in altrettanti nidi di pirati e di corsari. Pare impossibile che le nazioni d'Europa siano indarno adoperate per

che vani siano riusciti gli sforzi di [illegible] di Francia di Carlo V. e che la più grande delle nazioni marittime ai nostri giorni abbia dato mano all'opera per isgombrare i mari da quelle orde infestissime, e per quindi ristarsi dalle istanze di tre grossi contenta di aver dilatato abbastanza il suo padiglione. I corsari corseggiano tuttora l'acque del mediterraneo, ed ove non prevalga il valore e la forza degli aggrediti nel respingere i loro attacchi, rovesciano

e predano i legni che pacifici solcano i mari per oggetto di Commercio, e senza patenti che li autorizzino senza essere spediti dai rispettivi principi, chiunque di coloro abbia la possa di porre un legno in mare ed armarlo esercita la più crudele pirateria, e guai a quel naviglio a quelle merci a quell'equipaggio che cade nelle lor mani tutto è perduto, nè resta ai prigionieri che il più crudele servaggio a meno che la nazione alla quale appartengono con larghi sacrificj di denaro non li riscattino.

Senza missione senza diritti sono in faccia al jus delle Genti come altrettanti assassini. Dunque tutte le nazioni hanno il diritto di dare ad essi la caccia, e di snidarli ove il ricovero delle loro prede. A tal uopo tenevano i mari un tempo i Cavalieri di Malta e quei di Rodi, e dal uopo cessato quell'istituto benefico le potenze più agguerrite d'Europa dovrebbero confederarsi o per distruggerli o per fare ad essi una guerra irreconciliabile eterna. Che se queste confederazioni è dimostrato dall'esperienza che sono un sistema più che una realtà, almeno sta dei popoli commercianti il tener in mare una pubblica flotta che tuteli e faccia rispettare le merci coperte dal suo padiglione. L'esperienza è dimostrato dalla storia che non v'ha commercio prospero, quando la pubblica forza non lo sovvengano. Le flotte non solo guardiano i legni dagli attacchi dei pirati, ma si oppongono al capriccio delle false pretensioni delle altre genti, servono a tenere lontana la guerra e con essa quegli armatori e Corsari che quanto all'effetto rovinano il commercio al pari dei pirati di Barberia.

Capo Secondo

De' sinistri marittimi compresi sotto il vocabolo generico di avarie, e delle relative disposizioni del Codice.

Gli annoverati non sono i soli sinistri di mare cui possono soggiacere i legni che varcano i mari per commerciare. Sono soltanto i più terribili che possano accadere e pei quali si accorda agli assicurati il diritto di richiamarsi per l'abbandono del legno e delle merci sopra le quali cada l'una o l'altra di tali sventure. Vi hanno dei sinistri più miti dei quali andremo parlando nel capo seguente. E qui conviene avvertire che tanto quelli di cui ci occupammo finora quanto gli altri di cui abbiamo a parlare al presente con un vocabolo generale chiamansi avarie e corrottamente avarie.

Oscurissima è l'etimologia di questa parola. Weitembach la fa derivare da una voce greca weinsten, da un vocabolo ebraico che in entrambe le lingue suona consorzio, dal risarcimento del danno che consorzialmente si fa dai commercianti quando esso è derivato per comune salvezza. Ma una tale etimologia non si attempera a tutte le avarie, mentre ve ne ha di quelle che sono a carico dei rispettivi proprietarj, come le semplici e particolari. Altri la deduce dal francese havre, che vuol dire porto, mare; ma il luogo in cui possono accader le avarie non ha più piccola analogia colla cosa, oltre di che avviene assai di rado che nei porti accadano simili sinistri di mare. Kuricke trae questa voce dalla parola teutonica haver che significa tagliare, gettare, lacerare. Ma non tutte le avarie sono di tal fatta: l'arresto e la preda succedono senza tagli, senza guasti, e senza lacerazioni. L'opinione più verosimile ci sembra quella che deriva un tale vocabolo dal verbo habere. In fatti è cosa manifesta che la nostra lingua deriva in gran parte dalla latina, e i primi

incontrastabile che dal verbo habere venga il verbo italiano avere fatte pic-colissime alterazioni. Dal verbo avere venne in progresso l'astratto avere per indicare il patrimonio d'un cittadino. Non meravigli a noi tanto che alterandosi alquanto le forme di questa parola l'avere siasi cangiato in averia, avaria. Che nel medio evo le voci aver averie, avaria suonassero patrimonio ce ne fa pienissima testimonian-za il Ducange nel suo Glossario ad scriptores mediae et infimae latinitatis. Riporta un documento del 1285 che fu scritto o rinvenuto e questo è una cronaca di certo Jacopo Doria genovese, il quale così in-se stesso sua patria riguardo agli eventi di quell'anno. Eodem etiam anno armatae sunt in Janua pro comuni de pecunia pro avariis collectis galeae quinque et unus galionus. Dunque la voce avaria in quell'epoca suonava avere proprietà.

Ma lasciate le sterili indagini intorno all'etimologie di questa voce diremo che per avaria generalmente devesi intendere qualun-que danno inopinato, e qualunque spesa straordinaria sofferta per il naviglio o pel carico. Ora come questi danni e queste spese straordinarie possono dipendere dal fatto dell'uomo, o da casi fortuiti e da forza maggiore così vi hanno due specie d'avarie. Le prime si chiamano dal nostro codice grosse o comuni; le seconde semplici o particolari. Quelle son dette grosse perchè si tratta di sventura di non poca entità e diconsi comuni perchè sono tenu-ti a relativi aggravamenti tutti gl'interessati nel bastimento e nel carico. Chiamansi l'altre semplici perchè d'ordinario son lievi e particolari perchè sempre cadono a peso dei relativi proprietari. Noi dunque divideremo l'argomento in tre paragrafi. Parleremo nel primo delle avarie grosse e comuni; nel secondo della ripartiz-

contribuzione; nel vero delle avarie semplici e particolari.

Paragrafo I°

Delle avarie grosse, o comuni.

L'avaria grossa o comune è qualunque spesa straordinaria fatta con ragionevole deliberazione, e qualunque danno volontariamente sofferto pel bene e per la salvezza comune del bastimento e delle merci dal momento del carico e della partenza fino al punto del ritorno e dello scarico. Tali sono le avarie grosse o comuni delle quali parla il nostro Codice, danno piuttosto un esempio di quanto sia annunziato in un senso restrittivo. Tanto è vero che dopo le avarie annoverate si attiene alla maniera generica aggiungendo qualunque altra spesa qualunque altro pregiudizio incontrato per il bene del bastimento e del carico.

Sono in primo luogo gli effetti dati per transazione e a titolo di riscatto del bastimento e delle mercanzie.

Secondo quelli che sono gettati in mare dietro la deliberazione degli interessati del carico, che si trovassero presenti, e dei principali dell'equipaggio. E qualora vi sia diversità di pareri prevale quello del Capitano e dei principali dell'equipaggio. Vuole inoltre la legge che si abbia l'avvertenza di dar mano alle cose meno necessarie alle più pesanti e alle meno preziose; indi alle mercanzie del primo ponte a scelta del Capitano, e dietro il parere dei principali dell'equipaggio.

Tosto che il possa, il Capitano deve porre in iscritto la presa deliberazione dichiarare in esso i motivi che hanno consigliato il getto indicare gli oggetti gettati, e quelli che soffersero qualche

danno in forza di questo atto. Questa dichiarazione deve essere trascritta nel giornale, deve avere la firma dei deliberanti ed indicare le ragioni per cui gli altri dell'equipaggio la sentirono diversamente. È posto che il bastimento approdi a qualche porto il capitano è tenuto entro il periodo di 24 ore a confermare i fatti contenuti nella deliberazione trascritta.

Tra i molti oggetti gettati in mare ve n'ha di quelli intorno ai quali non si può far prova di avaria. Tali quelli che non entrano nella polizza di carico o non sono dichiarati dal capitano. Tali gli effetti caricati sulla coperta del bastimento. In entrambi i casi non sono pagati se vengono gettati, ma contribuiscono se sono salvati. Dice peraltro l'Art. 428 che il padrone degli effetti caricati sulla coperta del bastimento può esercitare il suo regresso contro il capitano sempre inteso peraltro che le merci siano state poste sopra la coperta senza il di lui consenso, e che il viaggio sia di lungo corso.

Vengono in terzo luogo i danni cagionati dal getto alle mercanzie rimaste nel bastimento, nonchè i danni recati allo stesso legno o nel getto, o per l'estrazione delle merci.

Quarto le gomene o gli alberi tagliati o rotti, le ancore od altri effetti abbandonati per la salvezza comune.

Quinto la cura e il mantenimento dei marinaj che riportarono qualche ferita in difesa del bastimento.

Sesto il salario e il mantenimento dei marinaj durante la detenzione, quando il bastimento è stato arrestato in viaggio per ordine d'una potenza, e durante il tempo della riparazione dei danni volontariamente sofferti per la salvezza comune se il bastimento è noleggiato a mese. Comunemente l'avaria dipendente dall'arresto di una potenza

sia nel novero di quelle che dipendono dal fatto altrui e ciò in conseguenza equivale ad una forza maggiore, nullameno perchè in ventura attacca indistintamente il proprietario del legno e delle merci pure in quanto all'effetto si riguarda come grossa o commune, e perciò tutti devono sottostare al disagio in ragione della relativa lor proprietà.

Settimo le spese fatte per rimettere a gala il bastimento arrenato con intenzione di preservare la perdita o la preda.

Ottavo le spese di scarico per alleggerire il bastimento per entrare in un seno o in un fiume quando il bastimento è costretto a farlo per cagione di tempesta o d'inseguimento per parte del nemico.

Oltre queste avarie dice l'Art.° 400, e in generale tutti i danni sofferti volontariamente e tutte le spese fatte in seguito di deliberazioni motivate nel bene, e salvezza del legno e delle merci dalla partenza al ritorno vanno a carico del proprietario del legno e dei padroni delle merci. Con quale proporzione lo vedremo nel seg.te paragrafo

Paragrafo 2do

Della Contribuzione alle avarie grosse o communi.

Per stabilire dei principj relativi alla Contribuzione prenderemo in esame tre cose: primo in quali casi abbia luogo, secondo quali siano le cose che vi devono soggiacere, terzo come si debba regolare, e come ciascuno dei chiamati a contribuire possa essere astretto. Riguardo alla prima ricerca riferendo all'Art.° 423 diremo che la Contribuzione non ha luogo se non qualora sia seguita l'avaria colla decisa intenzione di salvare il legno e che in fatto siasi salvato. In conseguenza di questo principio se per alleggerire il legno onde entrare in un porto in un fiume etc. per evitare la preda od il naufragio siano riposte delle merci in altre barche, e che quella

e che il legno è altronde unito con il resto del carico gli oggetti salvati nelle barche non sono tenuti a contribuir che che sia. Al incontro, se dato il med.° caso perissero le barche e il naviglio giungesse a buon porto il danno delle barche perite verrebbe compensato dal legno e delle merci salvate: —

Quali sono le cose che devono soggiacere alla contribuzione? Tutto ciò dice la legge che venne salvato in conseguenza del getto o dell'avaria accaduta deve contribuire al pagamento degli oggetti gettati nei deteriorati non che delle spese fatte per la salvezza comune. Quindi in primo luogo vi concorre il bastimento ed anche il prezzo del nolo. Imperciocchè è ben vero quello che dir si potrebbe da alcuno che se fosse perito il naviglio col carico non si avrebbe pagato il nolo come dispone l'art.° 302. Pure come il nolo è dato unicamente nel naviglio ed egli è una specie di valore aggiunto allo stesso legno, così si è creduto di astringere il proprietario del bastimento col naviglio del prezzo e del legno e del nolo. Non peraltro in ragione di tutto il valore del legno e di tutto il prezzo del nolo, ma in ragione della metà di entrambi come prescrive l'art.° 417. Una simile disposizione a dire il vero troppo generosa e troppo favorevole ai proprietarj del legno deriva dall'ipotesi che il naviglio al momento dell'avaria abbia per già sofferto che non rappresenti, se non che la metà del suo valore primitivo e che il nolo sia speso nella ragione circa una metà nel mantenimento dell'equipaggio e per provveder altri suoi bisogni.

In secondo luogo concorrono le mercanzie salvate. Diciamo mercanzie perchè non c'entrano le munizioni di guerra e da bocca destinate alla difesa e alla provvigione del legno, nè tampoco ci entrano nè i salarii dell'equipaggio ecc., l'azienda ... nei generi e munizioni

e ragguagli dovranno essere compensati al pari degli altri oggetti gettati in mare. In terzo luogo vi concorrono gli oggetti stessi gettati col ragguaglio del loro valore come sono in esso ragguaglio vi concorrono quelli che vennero salvati.

La terza domanda si è come vada regolata la contribuzione. Per conoscere a quanto debba ascendere nel luogo dello scarico si fa un'esatta stima della perdita e dei danni, stima che viene fatta dalla diligenza del capitano e dai periti, che prima di accingersi prestano il giuramento di attenersi alla più scrupolosa giustizia. Cotesti periti se si tratti di un porto del Regno sono nominati dal Tribunale di Commercio o dall'autorità competente sul luogo, se altrove dal Console del Regno, o dal magistrato relativo di quel porto, o di quella piaggia.

Le perdite e i danni sono apprezzati in ragione del valore che avrebbero avuto le cose perite o danneggiate nel luogo dello scarico a tenore del prezzo corrente pel riguardo alle cose della stessa qualità. La qualità poi di ciò che si è perduto o guastato è comprovata dalle polizze di carico.

Verificato lo stato degli oggetti i periti ripartiscono la contribuzione sovra le cose perdute salvate e sopra la metà del valore del bastimento e del nolo colla proporzione seguente. La totalità del valore degli oggetti salvati periti più la somma della metà del valore del legno e del nolo alla totalità della perdita come il valore del bastimento e del nolo, o delle cose salvate o delle cose perite al rispettivo compenso. P. E. Supponiamo che i valori del bastimento delle merci di Tizio e del carico di Sempronio si adeguino fra loro; e supponiamo che siasi fatto il getto delle merci di Tizio, e che viceversa il bastimento e le merci di Sempronio siensi salvate. Facciamo l'ipotesi che il valore del legno sia eguale a 30000 fiorini, quello delle merci di Tizio perite pure eguale a 30000 e le merci di Sempronio salvate egualmente eguali in valore a 30000. Un semplice calcolo di proporzione darà

darà i compensi che si ricercano, e perciò starà nel primo caso 90000 a 30000 come 30000 a 10000, e così pure nella seconda e nella terza proporzione. Dunque Tizio proprietario delle merci perdute avrà 10000 [illegible] dal proprietario del legno; 10000 da i consorzio proprietari delle merci salvate. Dunque il disagio di Tizio sarà soltanto di 10000 Lire pari a quello del proprietario del legno e dei proprietari delle merci salvate.

Si avverte la legge che la ripartizione fatta dai periti riceve la sanzione dal Tribunale di commercio se essa si avveri in Regno; e altrove dal Console o da qualunque Tribunale competente del luogo

Paragrafo Terzo

Delle avarie semplici e particolari.

L'avaria semplice e particolare è qualunque sinistro accaduto al legno e alle merci dipendente da casi fortuiti o da forza maggiore, e qualunque spesa per tale oggetto incontrata. Quelle che vengono indicate dal no[stro] Codice si riducono alle seguenti.

1° I danni accaduti alle mercanzie per loro vizio proprio, per tempesta, [illegible] da naufragio, od arrenamento.

2do I danni accaduti alle mercanzie per aver mancato il capitano di chiudere i boccaporti, ancorare il bastimento, somministrare dei buoni cavi ed altro al proprietario il regresso contro il capitano, il bastimento, ed il nolo

3za Le spese incontrate per salvare le mercanzie nei casi contemplati dai due Art.i precedenti.

4to Le perdite delle gomene, ancore, vele, alberi, corde cagionate da tempesta o da altri sinistri di mare.

5to Le spese risultanti da qualunque approdamento cagionato [illegible]

Costituita di questi oggetti sia dal bisogno di approvigionamento sia dal motivo di ristorare il bastimento che fa acqua —

10.° Il salario ed il nutrimento de' marinaj nel corso della detenzione quando un bastimento è arrestato in viaggio per ordine di una potenza e nel tempo delle riparazioni che si è obbligato di fare se il bastimento è noleggiato a viaggio.

11.° Il nutrimento e il salario de' marinai nel corso della quarantena se il bastimento è noleggiato a viaggio o a mese

In una parola tutte le spese fatte tutti i danni sofferti dal bastimento solo e dalle mercanzie solo dopo il loro carico e partenza sino al loro ritorno e scarico sono calcolate avarie particolari, le quali debbono essere sostenute e pagate dal proprietario della cosa che ha sofferto il danno, o cagionata la spesa.

Pe

rer ipotesi sia il valore del legno di lire italiane 50000; l'avaria di 100000.
Sia che le merci di B valessero 140000 lire italiane, e che le perdute siano del valore di 40000

Sia che le merci di D valessero 200000, e l'avaria sia stata di 50000, e sia che le merci di C il cui valore era di 160000 non abbiano soggiaciuto a verun danno. Si domanda come vada calcolata la contribuzione e quanto deve contribuire cadauno degli interessati.

Capo Terzo

Dei Convogli e delle Conserve

I pericoli a cui sono esposti i navigli che solcano il Mediterraneo di essere aggrediti dai pirati di Barberia ha mostrato da molto tempo che non era prudenza l'andarsene soli, e che per esimersene sarebbe stato opportuno viaggiare uniti a due a tre ed anche più secondo che il mare è infestato da quelle orde rapaci e crudeli. Troviamo le traccie di questa maniera di opportuna difesa nello stesso Consolato del Mare dove si dice al Capo 283: Accordatisi varj padroni di nave d'andare in conserva tutti i patti che fra loro furono stabiliti deono osservarli etc.; L'andare adunque di conserva non altro vuol dire fuorchè stringere una specie di società quando si tratta di sciogliere le vele ai venti perchè dall'unione di quei legni risulti una forza d'opporre alle aggressioni de' Barbareschi. Corre peraltro una differenza notabile tra l'andare in conserva e il viaggiare in convoglio. Risulta la conserva dall'unione di legni puramente mercantili; ha luogo il convoglio quando uno o più legni commercianti si fanno scortare da un legno da guerra della propria nazione o da quella da cui salpano quando v'abbia una temenza d'incontrarne degli Armatori o de' Corsali. La Conserva è più freq

La società che si stringe per la Conserva dicesi atto di Conserva. Egli è in vigore di un simile atto che i contraenti si organizzano militarmente eleggono un ammiraglio, ed anco un vice ammiraglio per la suprema direzione delle cose, quando che la flotta è numerosa e considerevole. Nella stipulazione di quest'atto i negozianti navigatori, e i loro Capitani e Piloti promettono d'obbedire all'ammiraglio, si obbligano reciprocamente a restare uniti durante il viaggio ad aspettarsi a vicenda quando è necessario, e darsi ad ogni occorrenza degli avvisi coi segnali convenuti. Tocca all'ammiraglio a prescrivere la rotta, e tocca a Lui l'unire il congresso gli ufficiali degli altri legni per sentire il loro parere riguardo al migliore partito da prendersi negli eventi tanto giornali del viaggio

unione dicesi Consiglio delle <u>deliberazioni</u>. Vi può essere anche un Consiglio di di <u>costruzione</u>, ma ciò quando la Conserva fosse di assai numerosa e lungo di molto il cammino. Questo secondo consiglio è composto dai primi uffiziali della marina e da due ingegneri i quali oltre all'architettura nautica devono essere ben intelligenti e fondati nelle matematiche accompagnate dalla più matura esperienza. Questi ingegneri costruttori sono unicamente incaricati di dare i piani e di far eseguire le costruzioni ~~pe~~ gli radobbi ~~dei~~ dei vascelli che mancassero o si guastassero lungo il cammino.

I Bastimenti mercantili che non sono muniti di cannoni nè d'altra artiglieria ma che d'altronde vogliono essere ammessi a navigare con una flotta che vada conserva devono pagare una somma convenuta per avere una protezione degli altri che ne hanno ond'essere assistiti e difesi in caso di necessità. Questa somma è relativa all'importanza dell'equipaggio e del carico, e alla lunghezza del viaggio; e viene pagata per due terzi quando si salpa dal porto; il resto al momento che le navi giungono al loro destino ovvero al luogo al quale convennero di essere condotte in Conserva.

Non evvi nazione che più dell'Olanda abbia calcolata l'importanza di questo andare di conserva, e che meglio di essa abbia così tutelati gl'interessi de' caricatori e sostenuto il decoro della propria nazione. Per le leggi di quella nazione un bastimento non può andar solo se non sia della portata di 360 tonnellate, e non sia munito di 24 pezzi di cannone. Tutti gli altri devono servirsi della conserva. Onde è che i legni che vanno all'Indie che frequentano le scale del Levante deggiono reciprocamente aspettarsi onde partire insieme uniti. Lice al proprietario d'un piccolo bastimento l'emanciparsi dalla Conserva quando il carico sia di sua ragione; la legge non vuole restringere di troppo la libertà del cittadino; lascia che si esponga al pericolo di esser preda de' corsali se così piace alla sua inconsiderata intemperatezza. Ma se il carico sia delle terze persone non lo consente; si rende tutrice de' loro interessi prescrivendo espressamente la Conserva

E se mai il condottiere del naviglio mancasse a quanto gl'incombe, all'infamia del pubblico gastigo unirebbe l'amarezza di dover risarcire il caricatore di tutti i danni sofferti.

Di regola generale la Conserva si verifica in quei legni che tendono alla medesima meta come nell'Indie agli scali di Levante ec. Questo peraltro non toglie che non ci possano entrare dei legni che mirino a un'altro porto, specialmente se questo si trova a un dipresso lungo il cammino che necessariamente deve esser tenuto dalla conserva, e che sia piccola la deviazione. Così avverebbe se un legno d'unica co fosse per Lisbona si associasse a parecchi navigli che avessero la rotta per l'America meridionale. Ove il consentano quelli che stipularono l'atto di conserva nulla osta che quel bastimento provveda alla propria sicurezza profittando d'una simile congiuntura.

L'atto di Conserva è un vero contratto di società; dunque o ci furono dei patti espliciti e singoli i capitani devono stare a quanto si è convenuto; o non vi ebbero convenzioni precise: dunque i danni e gli utili andran divisi colle proporzioni dovute, cioè in relazione dei rispettivi navigli e del loro carico. Danni sarebbero tutte le spese incontrate pei legni e per il cammino durante tutto il viaggio; danni la perdita od il guasto di qualche bastimento. Sarebbero queste altrettante avarie tutte grosse e tutte comuni, alla cui riparazione sarebbero astretti tutti gli altri proprietarj con quella stessa proporzione di cui abbiamo parlato nel Capo antec.º Potrebbe entrare fra gli utili la preda di un legno armatore; e in tal caso il prezzo del naviglio, ed quanto esistesse a bordo andrà con equa proporzione diviso fra tutti i legni della Conserva. Passiamo a parlare dei Convogli.

Si è detto che oltre il viaggiare in conserva evvi l'andare in convoglio, e si è notata la differenza che corre tra la prima e la seconda maniera di viaggiare. Allora segue il convoglio i legni mercantili dipendono dal cenno del bastimento guerriero dal quale implorarono scorta e difesa. E come è troppo giusto che vi abbia un compenso proporzionato al servigio che viene prestato così

la somma pagatasi sarà colle proporzioni dovute a carico dei legni mercantili che ne godono il beneficio. Sarà questa pure una avaria grossa e comune a cui dovranno soggiacere gl'interessati nel bastimento, e nel carico.

Quando ci occupammo del Capitano abbiam detto che la sua elezione tiene luogo di procura che necessariamente è investito di tutti i poteri che si rendono necessarj al suo ministero; in una parola che ha diritto di fare tutto ciò che ha relazione al naviglio ed al carico. Dunque senza il dal soggiorno del proprietario de bastimento potrà procurarsi una scorta o viaggiare in conserva o facendosi convogliare. Ma perchè legittimamente lo stesso e gl'interessati del legno e del carico abbiano a soggiacere alla spesa occorrente è necessario che faccia constare che il mare che dovea trascorrere era infestato dei Corsari, che altrimenti avrebbe incontrata la sventura di cadere nelle lor mani. E ove ciò non provasse la mercè di opportuni certificati del Consolato o dell'autorità del luogo dove partì la spesa verrebbe calcolata avaria semplice e particolare tutta a carico del proprietario del legno salvo peraltro il regresso contro il Capitano per l'indennizzazione dovuta.

Ma quando il Capitano l'abbia fatto per il grave periglio che gli sovrastava, i proprietarj del legno e del carico e in loro vece gl'assicuratori non possono rifiutarsi d'aderire all'operato. Perciò saggiamente fecero tre Capitani Genovesi, allorchè giunti a Cipro, e avuta la nuova che i d'intorni di Acri a cui tendeva la loro navigazione erano infestati da due Corsali Inglesi, presero il partito di farsi convogliare da una Caravella ottomana per il prezzo di 900 piastre. Giunti felicemente alla meta comprovarono con opportuni certificati quanto avvenne al Console della propria nazione e prestatarono la domanda di rimborso agli interessati nel legno e nel carico. Indarno tentarono questi di evitare la spesa ponendo a campo il pretesto i Capitani essersi procurato il convoglio ad oggetto d'accelerare il viaggio non per il bisogno urgente di difesa. Il Console di Acri riguardò il fatto come

una vera avaria grossa e comune, e con sentenza divise le parti al risarcimento delle 900 piastre date al legno Ottomano.

L'affare dei Convogli e delle scorte tiene molto ai contratti di assicurazione dei quali si verrà di parlare nella ventura sezione. La responsabilità degli assicuratori è sempre nella ragione diretta coi patti stretti negli interessati nel naviglio e nel carico e delle forme espresse. Quindi se una società d'assicuratori siasi costituita mallevadrice d'un legno a condizione però che parta convogliato o in Conserva, ella è sciolta da qualunque impegno ed se il Capitano spieghi le vele senza esser scortato da chi che sia. Ma se nel contratto non v'abbia la condizione della scorta gli assicuratori son tenuti a rispondere di qualunque [illegible]

Accade talora che il patto del Convoglio o della Conserva deggia avere la sua esecuzione non dal momento in cui il legno salpa dal porto del carico, ma quando si leverà l'ancora da un porto in cui si farà scala lungo il cammino. Tale sarebbe il caso di un legno che salpasse da Venezia e che nel contratto di assicurazione convenuto si fosse, che si farà scortare quando partirà dal porto di Ancona. In tale ipotesi sta l'assicurazione dal porto di Venezia fino a quello di Ancona, gli assicuratori sono obbligati ai relativi compensi per ogni sinistro di mare a cui per quel tratto andasse incontro il naviglio e da dal porto di Ancona in poi tutti i sinistri sarebbero a carico degli interessati nel bastimento e nelle merci, nel caso che si ripigliasse il viaggio senza procurarsi la scorta dovuta, giacchè gli assicurati avrebbero dal canto loro mancato all'essenza della Convenzione. Che se il Capitano fosse partito solo in conseguenza d'un caso fortuito od'una forza maggiore che posto l'avesse nell'impossibilità di raggiungere a tempo e di giovarsi della scorta, tutti i Giureconsulti sono d'avviso che starebbe il contratto e che gli assicuratori dovrebbero rispondere d'ogni avaria con [illegible]

fosse andato di conserva o in convoglio. Se il bastimento nel viag.gio di Venezia ad Ancona sofra una burrasca, e venga di assai maltrattato egli è ben natura=
le che dato fondo nel porto di Ancona non può tosto darsi alla vela,
che v'ha mestieri d'alcuni giorni per rattoppare il legno. Ora supposto che
che i bastimenti della Conserva non possano indugiare e si trovino nella
necessità di partire prima che siano in istato di navigare ne verrà
che solo potrà proseguire il suo viaggio, e che gli assicuratori dovranno
rispondere di quanto potrà accadere. Imperciocchè niuno è tenuto all'
adempimento di condizioni impossibili e impossibile [in tal caso] è il navi=
glio di seguire la Conserva. Che se gli assicuratori avessero data la condi=
zione da prendersi una ~~prendersi~~ [scorta] partendo dal porto di Ancona a qualunque
evento il legno non potrebbe partire di là senza la salvaguardia conven=
evole, e tutti i danni della rappresaglia resterebbero a carico degli assicurat.

...lasone
...dere
...,
... che
...nella
...rà
...rno
... di
...nai
...cond
...gue
...vene
...simo

21:5

19:15
1:10
21:5

Fascicolo VI

Sezione Quinta

Dei Contratti relativi al Commercio marittimo, e alla Navigazione.

Capo Primo

Del Contratto di Noleggio.

I Commercianti che non hanno in loro potere dei legni, e che d'altronde vogliono trasmettere ai loro corrispondenti le derrate e mercanzie da essi ordinate è pur forza che si provino dei bastimenti altrui. Quest'uso si chiama noleggio dei bastimenti. Il noleggio adunque d'un naviglio si può definire un contratto in forza del quale un legno è dato in affitto in tutto o in parte per l'uso convenuto e dietro il prezzo stabilito. Questo prezzo dicesi nolo; chi presta l'uso del naviglio appellasi noleggiante, e chi ne usa noleggiatore —

Un tale contratto è consensuale bilaterale, quindi a titolo oneroso. È consensuale cioè perfetto col solo consenso delle parti. Bilaterale cioè produce diritti ed obbligazioni da un canto e dall'altro. Il noleggiante è tenuto al trasporto delle merci, ma gli compete il diritto di esigere il prezzo del nolo; il noleggiatore è obbligato a pagare il nolo convenuto, ma ha il diritto di pretendere che le merci caricate siano trasportate al luogo della loro destinazione. È a titolo oneroso perchè incumbe al noleggiante recare le merci dove sono dirette, perchè è dovere del noleggiatore di pagare il nolo stabilito.

Il contratto di noleggio è un vero contratto di Locazione. Laonde sono applicabili a questa foggia di convenzione tutti i principj che reggono alla naturale [illegible], tutte le disposizioni delle leggi civili analoghe a questa

tempera di Contratto che inoltre ne ha i suoi particolari dipendenti dal Codice di cui ci occupiamo e che noi faremo conoscere in tre distinti paragrafi. Parleremo nel primo dell'essenza del contratto di noleggio, nel secondo delle sue forme, nel terzo dei diritti che hanno, delle obbligazioni di cui sono stretti il noleggiatore e il noleggiante.

Paragrafo I°

Dell'essenza del Contratto di Noleggio

Generalmente parlando tre cose vanno all'essenza d'un contratto di locazione. Oltre il consenso, che ne forma la base, ove si tratti di locazione, è necessario che un tale consenso cada sopra una cosa, che si accenni l'uso che ne deve esser fatto, che sia dichiarato un prezzo che ne verrà contribuito per l'uso di questa cosa. Dunque nel contratto di noleggio deve esser espresso 1° il naviglio che viene dato a pigione; 2° l'uso che si vuol farne; 3° il prezzo convenuto per un simile uso.

Cominciamo dal naviglio che viene dato a pigione. Qualunque Contratto di noleggio deve esser espresso in iscritto, e fra i primi oggetti indicati ci deve entrare il nome del legno sopra il quale seguirà il convenuto trasporto delle merci. Il Capitano non può senza il consenso del Caricatore porre le merci sopra un bastimento diverso da quello determinato dalla convenzione. Nulladimeno se in conseguenza di avvenuta avaria lungo il cammino il naviglio si trovi malconcio in guisa da non poter essere rattoppato, il capitano e può e deve prenderne un altro a nolo per proseguire il suo viaggio.

Oltre il nome del legno deve esser fatta espressa menzione della sua portata o vogliam dire capacità che se ella fosse minore della dichiarazione del Capitano questi sarebbe tenuto a risarcire il caricatore dei danni che gliene potessero venire. Pure la legge non trova errore, o mala fede

nella dichiarazione della portata se la differenza non eccede un quarantesimo, o se la dichiarazione sia conforme ai Certificato dello Stazzatore. Supposto dunque che il Capitano abbia asserito che il legno è della portata di 200 tonnellate, ossia di 400.000 libbra di peso, e che infatti la sua capacità sia di 195 tonnellate ossia di 300, e novanta mila libbra di peso sarà nullameno il contratto, perchè la legge non vuol esser così rigorosa da esigere una precisione matematica nell'asserzione del noleggiatore. Che se il Capitano invece aumenta la sua asserzione col certificato de' periti di Stazzatori egli non ha veruna responsabilità in faccia il Caricatore qualunque possa essere differenza tra la capacità asserita e la capacità reale. Passiamo all'uso che si vuol fare del bastimento.

Due cose sono da considerarsi nella Locazione d'un naviglio, primo il tempo per cui è preso a pigione; 2do la quantità del legno chiesta dal Caricatore. Riguardo al tempo la locazione può esser a viaggio o a mesi. Il naviglio è pigionato a viaggio allorchè le parti convengono d'una somma determinata per tutto il cammino da farsi qualunque sia la sua durata. Può esser anche affittato per un determinato periodo di tempo come sarebbe 6 mesi 4 mesi ed durante il quale il Caricatore può fare del legno ciò che più gli piace. È appigionato a mese allorchè il nolo è in ragione d'una somma da contribuirsi mese per mese finchè dura il viaggio; e in simil caso fatta astrazione da speciali convenzioni il nolo comincia a decorrere dal giorno in cui il naviglio scioglie le vele a corsa.

Riguardo alla quantità del bastimento dato a pigione esso può essere di tutto o d'una porzione di esso. Se è di tutto una sola va da essere la convenzione regolata dalla lunghezza del viaggio, dai pericoli che si devono incontrare dalla stagione ec. Se è affitto in parte la cosa può seguire

in tre modi per aversio, a quintale e a tonnellata. Un legno è noleggiato per aversio quando il prezzo del nolo è d'una somma determinata pel trasporto d'una determinata quantità di mercanzie numerate, e non numerate, pesate, o non pesate. È noleggiato a quintale quando il prezzo del nolo è di un tanto per peso che equivale alla quinta parte della tonnellata, ossia per ogni 400 libbre di mercanzie, finalmente è noleggiato a tonnellata quando il noleggiatore conviene di dar una somma per ogni 2 mila libbre di peso.

La pigione parziale può seguire in altre due forme cioè puramente e semplicemente, ovvero a Collesio, e come più comunemente si dice a carica la bala. Nel primo caso il capitano salvo l'evento d'una forza maggiore è tenuto a partire all'epoca convenuta quand'anche non abbia compito il suo carico. Nel secondo s'intende che il noleggiante entro un determinato periodo troverà degli altri caricatori per compiere il carico. E qualora spiri il tempo stabilito senza che il carico sia compito il noleggiante potrà a suo piacere annullare il contratto

Finalmente si ha il nolo come parte essenziale della convenzione. Di sopra abbiam detto che il nolo è il prezzo convenuto fra il noleggiatore e il caricatore pel trasporto delle merci vedremo nel terzo § e quando e con quali misure debba esso corrispondersi, avuto riguardo alle diverse circostanze.

Paragrafo II°

Delle forme del Contratto di noleggio.

Già sin dalle prime abbiam indicato che un simile contratto deve essere espresso in iscritto. Resta a vedere che cosa prescriva il nostro codice per la sua validità. Ce lo dicono chiaramente gli art. 273, 274. In primo luogo deve

contenere il nome e la portata del legno. 2do il nome del capitano; 3zo il nome del noleggiante e del noleggiatore; 4to il tempo convenuto pel carico e per lo scarico delle merci, e qualora le parti non lo abbiano dichiarato si dovrà avere per norma la consuetudine della piazza in cui seguì la convenzione; 5to il prezzo della Locazione; 6to i risarcimenti dovuti al noleggiatore nei casi di ritardo derivanti dalla frode o dalla negligenza del Capitano.

Paragrafo III

Delle obbligazioni derivanti dal contratto di noleggio e quindi dei doveri e dei diritti del noleggiante e del Noleggiatore.

Il contratto di noleggio è della natura del bilaterale in forza di che abbiam tratto la conseguenza che v'abbia una reciproca di doveri, e di diritti nelle parti contraenti. Vediamo in che consistano. Prima di entrare peraltro in tal argomento giova avvertire che per l'Art. 280 il bastimento gli attrezzi e arredi da un canto, il nolo e le merci dall'altro sono effettivamente obbligate per l'esecuzione del Contratto seguito. E vuol dire che il noleggiante ha il diritto privilegiato di pegno sulle merci del noleggiatore, e questi l'ha sul naviglio e sugli attrezzi pel rispettivo adempimento dei patti.

L'obbligazione principale che incombe al noleggiante si è accordare l'uso del bastimento. Ma l'effetto di cotesta obbligazione cangia se cioè che il naviglio è appigionato in tutto od in parte. Nel primo caso il noleggiatore ha un pieno diritto sulla totalità del naviglio. E perciò quand'anche il carico non fosse per suo conto compiuto il noleggiante non avrebbe alcun titolo di porvi delle altre merci che vi potessero capire senza il consenso del noleggiatore. E qualora ve ne avesse per conto del

del noleggiante il prezzo del nolo sarebbe del noleggiatore.

Ma quando il legno è appigionato in carte come sarebbe a quintale o tonnellata ec. il diritto del noleggiatore si circoscrive allo spazio necessario per riporre le merci in ragione dei quintali o delle tonnellate convenute, e ciò che avanza del naviglio spetta al noleggiante, il quale potrà disporne a piacere. E qualora o dal noleggiatore o dagli altri fossero state caricate nel naviglio delle merci al di là di quelle che vennero dichiarate al Capitano, esso ha il diritto o di farle scaricare o di esigere il prezzo massimo del nolo che suolsi pagare per quelle merci nel paese del carico.

L'obbligazione di accordar l'uso del bastimento primieramente trae seco quella di recare al luogo convenuto le merci con la possibile cura ed attenzione di maniera che il Capitano sarà responsabile anche delle più leggiere innavvertenze.

Se prima della partenza del legno, sono rotte le relazioni commerciali con la piazza a cui le merci eran dirette, il contratto di noleggio rimane sciolto per tutte e due le parti; ma le spese del carico e scarico sono sempre a carico dei noleggiatore.

Se la nuova di codesta interdizione giunge lungo il viaggio, il Capitano può ritornarsene indietro, a meno che non abbia un ordine di proseguire. E allora il noleggiante non può esiger che il prezzo dell'andata, quantunque il legno sia stato appigionato per l'andata e pel ritorno.

Se il porto a cui era diretto il bastimento si trovasse bloccato, il Capitano dovrà dar fondo in un porto vicino e non bloccato della stessa ragione, purchè peraltro non gli venga prescritto altrimenti.

L'altro dovere del noleggiante egli è che quando la nave

alle piazze cui mirava e verificato che abbia il solito cospiteo deve affrettarsi a consegnarle a quello ovvero a quelli cui sono dirette. Diamo un'occhiata alle obbligazioni del noleggiatore.

Queste in ultima analisi ad una sola riduconsi, cioè a quella di pagare al noleggiante il prezzo convenuto pel nolo. ed a per ben comprendere le varie modificazioni di codesta obbligazione sarà bene distinguere tre casi

I° Quello in cui le mercanzie giungono al luogo che sono dirette senza dilazione veruna

II° Quello in cui vi giungono con qualche ritardo.

III° Quello in cui non arrivino nè presto nè tardi.

Vi hanno peraltro nel Codice due disposizioni comuni a tutti i casi nei quali è dovuto il prezzo del nolo. La prima è che il Capitano ha la prelazione sopra tutti i Creditori pel prezzo del nolo sulle merci del carico, e ciò entro il periodo di 15 giorni dopo la loro consegna, se esse non sono passate in terze mani. La seconda disposizione contempla la prescrizione; cioè la legge accorda al noleggiante il diritto di reclamare il suo nolo entro il periodo di un anno e nulla più, a meno peraltro che non vi sieno peculiari obbligazioni separate dal titolo del contratto di viaggio. Ciò premesso vediamo quali sieno le disposizioni della legge nei 3 casi indicati.

1° caso. Qualora le mercanzie sieno giunte al loro destino senza dilazione veruna il noleggiatore deve al noleggiante tutto il prezzo del nolo senza la più piccola diminuzione tranne i casi di guasto o perdita delle merci derivanti dalla negligenza del Capitano.

Il noleggiatore non può esimersi da un simile pagamento quand'anche indipendentemente offra le merci deteriorate per difetti inerenti o per casi fortuiti. La legge fa peraltro un'eccezione ed è qualora le botti contenenti vino, olio, miele, od altri liquidi avessero talmente colato che fossero rimaste vuote o quasi vuote. Ove ciò seguisse dice il Codice

il Codice che le navi possono essere abbandonate per il nolo. Qui la Legge prende una specie di media proporzionale dell'assoluta inesistenza di cedere se abbia voluto parte il caso fortuito o la negligenza del Capitano né obbliga il noleggiatore ad esborsare il prezzo del nolo, né il noleggiante ad un relativo risarcimento, e però dicesi che a qualunque consiglio il caricatore potrà rilasciare le navi come prezzo del nolo.

Il nolo è dovuto al noleggiante tostochè le merci sieno sbarcate. Il Capitano non può esigere il pagamento prima dello scarico, nè può trattenere le mercanzie prendendo a campo di non essere stato pagato. Al più qualora abbia delle buone ragioni di dubitare può esigere che le merci siano depositate al momento del loro scarico nelle mani di un terzo finchè abbia conseguito il prezzo convenuto del nolo.

Se la persona cui sono dirette le mercanzie rifiutasse di riceverle il Capitano con l'autorità del Giudice potrà fare la vendita di una porzione di esse, cioè fino alla concorrenza del prezzo stabilito di nolo, e far ordinare il deposito del sopravanzo. E qualora (per il possibile) le mercanzie non si bastassero, conserverà sempre il suo diritto di regresso contro il noleggiatore.

" E nel caso che è il più comune che la persona riceva le mercanzie che le vengono spedite, sarà tenuta come sopra si è detto a rilasciare la relativa ricevuta al Capitano, altrimenti saranno a suo carico tutte le spese danni ed interessi, che da qualunque dilazione ne potessero venire al Capitano.

Finalmente se il naviglio è noleggiato per l'andata e pel ritorno il intero prezzo del nolo sarà dovuto al noleggiante quand'anche ritorni vuoto o con un carico minore della capacità del bastimento non escluso l'interesse del ritardo.

II° Caso. Questo ritardo può dipendere da due cause, cioè da casi fortuiti o da forza maggiore, e dal fatto dell'uomo.

Se da caso fortuito o da forza maggiore, il prezzo del nolo è dovuto come se seguito non fosse il ritardo. Se dal fatto altrui il compenso sarà dovuto da chi è la causa del danno.

Un tale ritardo può seguire in tre epoche. Prima della partenza; lungo il viaggio; quando si dà fondo nel porto.

I° Prima della partenza. O per forza maggiore; cioè per arresto di Principe, per tempi procellosi, pel mare turbato dai Corsali. Allora sussiste il contratto, il noleggiatore non ha verun diritto ai risarcimenti, e dovrà tutto il prezzo del nolo quando il naviglio sarà in istato di salpare, e di verificare il suo viaggio. Se poi il contratto di noleggio sia a mese comincierà a corrispondere la somma relativa quando il legno scioglierà le vele.

O pel fatto altrui. Il ritardo pel fatto altrui può dipendere dal noleggiante o dal noleggiatore. Se dal noleggiante per non essersi raccomodato il legno all'epoca della partenza convenuta, il noleggiatore avrà diritto a un compenso proporzionato al ritardo sofferto, e il compenso sarà una sottrazione relativa al prezzo del nolo.

Se dal noleggiatore per avere caricate le merci più tardi del convenuto, non solo dovrà tutto il prezzo del nolo, ma un'indennizzazione al noleggiante pei danni derivati dal ritardo.

II° Lungo il viaggio. O per forza maggiore, come sarebbe l'arresto di Principe, e allora il noleggiatore deve tutto il nolo se la locazione sia a viaggio, e non è tenuto a pagar che che sia finchè il legno stia fermo ove il contratto di noleggio sia a mese.

O per casi fortuiti e sinistri di mare. Il noleggiatore dovrà tutto il nolo, se il legno maltrattato dalla procella sia raccomodabile e in fatto si riprese il viaggio. Se poi il bastimento non è raccomodabile, e non si trovi dal Capitano un'opportuna sostituzione onde caricare le merci, e proseguire il

il cammino dovrà il nolo in ragione del viaggio fatto, e darà opera perchè le sue merci siano caricate in un'altro naviglio

O per colpa del noleggiante, cioè se abbia dato fondo in un porto senza essere astretto dal bisogno di far acqua, di provvedersi di viveri, di racconciare il bastimento. In tal caso il noleggiatore non dovrà tutto il nolo, ma darà tanto di meno colla proporzione del danno derivato dal ritardo, come verrà giudicato da quelli cui spetta.

III. Quando si dà fondo nel porto, e questo può dipendere dal noleggiante che indugi anche dopo il costituito a scaricare le merci, o per negligenza, o per timore di non riscuotere il prezzo del nolo. In tal caso il noleggiatore non è tenuto ad sborsare tutta la somma convenuta ma avrà il diritto al relativo compenso. O dalle persone cui sono dirette le merci, come sarebbero se fossero assenti se aprissero il campo ad una contestazione rifiutando di ricevere il carico. Allora non solo il noleggiatore deve tutto il prezzo del nolo ma quelli che hanno cagionato il ritardo sono obbligati a risarcire il noleggiante colla proporzione del danno venutogli da un simile indugio.

IIIº Caso. La cosa può dipendere come negli altri due casi accennati o da vicende fortuite o da forza maggiore o dal fatto dell'uomo.

Se da vicende fortuite o da forza maggiore bisogna distinguere. O tutto è perito per naufragio preda incendio ecc e il noleggiatore nulla deve pel nolo. O la perdita è parziale, e qui pure bisogna distinguere. Se l'avaria è stata semplice o particolare, tutto il prezzo del nolo. Se grossa o comune tutto il nolo, purchè il noleggiante concorra alla contribuzione colla metà del valore del legno, e colla metà del prezzo del nolo, altrimenti vi avrà una riduzione relativa.

Se dal fatto dell'uomo bisogna vedere se la cosa dipende dal noleggiante o dal noleggiatore. Se dal noleggiante sicchè in onta dei contratti, e per colpa sua venisse rotto il viaggio, non solo il noleggiatore non dovrà verun prezzo, ma conterà il giusto diritto al conveniente ristoro,

mento

e dipende dal noleggiatore questo può seguire in tre guise. 1.° perchè non siensi caricate tutte le merci, e allora è dovuto al noleggiante tutto il nolo; 2.° e perchè il noleggiatore rompe il viaggio prima della partenza, e in tal caso si dovrà al noleggiante la metà del nolo; 3.° perchè il noleggiatore rompe il viaggio lungo il cammino, e in tale ipotesi è dovuto al noleggiante tutto il prezzo del nolo.—

Capo Secondo

Del Contratto di Prestito a Cambio Marittimo

Le leggi Romane pongono fra i Contratti reali il mutuo e il comodato; il primo quando vengono date ad imprestito delle cose che non ponno essere restituite nella loro identità; il secondo quando l'imprestito cade sopra oggetti che vengono restituiti quali in atto vennero prestati. Spetta al prestito del mutuo il denaro dato a cambio marittimo. I Romani come abbiamo notato a suo luogo appellavano nauticum foenus, guardando il Contratto dal canto dell'utilità conseguita dal prestatore. I francesi lo chiamano prêt à la grosse <u>aventure</u>, mirando al rischio che si espone chi presta denaro in questa maniera. Gl'Italiani lo dicono prestito a cambio marittimo perchè si dà denaro per ricever denaro, e perchè l'obbligazione di quello che lo riceve e l'impegno di pagare ai tempi stabiliti d'ordinario risolve con una lettera di Cambio o con un vaglia e pagherò all'ordine.

Che cosa è adunque imprestito a cambio marittimo? Un contratto in forza del quale una persona dà ad imprestito una somma determinata sopra alcuni oggetti esposti ai rischj di mare, convenendo di sottostare alla perdita della somma prestata e dell'utilità convenuta, se le cose

sopra le quali è seguito l'imprestito periscano per caso fortuito o per forza maggiore, ed ei si obbliga di dare la somma data più il profitto convenuto se le cose arrivano a buon porto,, chi presta il denaro dicesi sovventore, chi lo riceve sovvenuto.

Questo Contratto ha 3 caratteri; è unilaterale, reale, aleatorio. Reale perchè soltanto perfetto colla tradizione del denaro, e perciò il solo consenso non basta a formarlo. Unilaterale, cioè genera doveri soltanto per conto del sovvenuto, mentre il sovventore non ha che dei diritti qualora abbia infatto sborsata la somma convenuta. Finalmente aleatorio perchè al momento del contratto niuno de' contraenti sa se le cose arriveranno a buon porto o soggiaceranno ai sinistri di mare.

Il Contratto di prestito a cambio marittimo guardato dal canto del profitto e del rischio sembra di molto affine al contratto di assicurazione; ma come vedremo più chiaramente nel capo venturo v'hanno 3 differenze notabili. 1° nel contratto di prestito il sovventore dà realmente una somma determinata, gli assicuratori la promettono in astratto, secondo la maggiore o minore estensione dei danni ricevuti dalle avarie. 2° il sovventore sborsata che abbia la somma non ha verun dovere verso il sovvenuto, gli assicuratori l'hanno verso gli assicurati; cioè quello di pagare il prezzo delle cose perdute per avarie. III° il contratto di prestito a cambio marittimo è unilaterale e reale. Quello di assicurazione all'incontro è bilaterale e consensuale.

Seguendo l'ordine tenuto nel contratto di noleggio ci faremo a indagar tre cose. 1° in che consista l'essenza di un tale contratto, 2° quali i modi della sua assicurazione; 3° quali i doveri del sovvenuto verso il sovventore.

Paragrafo Primo

Di che cose che formano l'essenza del Contratto di prestito a cambio marittimo

Oltre il consenso comune a tutti i contratti si rendono necessarie tre cose

1° una somma data ad imprestito, 2° una o più cose sulle quali si a
prestato il denaro, 3° i rischj ai quali annunziate si assoggettassi il sovventore
4° un'utilità sul denaro prestato qualora le cose arrivino a buon porto.
Quanto alla somma data ad imprestito non abbiamo che dire. Ella dipen-
de dal bisogno del sovvenuto, e dalla disposizione del sovventore.
Quanto alle cose sulle quali è prestato il denaro la legge dice che deono
sistere infatto all'epoca della convenzione. Dunque il denaro potrà esser
dato sul legno o sulle merci, su quello e su queste, perchè hanno un'esi-
stenza reale. Dunque una simile prestazione non potrà cadere sul nolo sull'
utilità delle merci da vendersi, sopra il salario dell'equipaggio, perchè so-
no cose contingenti cose pure non reali ed esistenti al momento del contratto.
Abbiam detto in terzo luogo è necessaria la dichiarazione dei rischj ai
quali il sovventore intende di soggiacere. Qui si apre il campo a 3 ri-
cerche; cioè quale sia la natura di questi rischj, quale il tempo e qua-
le il luogo. Quanto alla natura deono essere tutti sinistri marittimi; cio-
è: tutte le avarie grosse o comuni, piccole o particolari dipendenti da
casi fortuiti da forza maggiore. Dunque esclusi i danni derivanti da vi-
zj inerenti alle cose o dalla negligenza del Capitano. Riguardo al tem-
po sarà quello fissato dalle parti ove vi siano dichiarazioni nella scrit-
tura altrimenti entra la legge a fissarlo, la quale separa il legno dal
carico. Quanto al legno il tempo decorre dal giorno in cui si parte fino a
quello in cui si dà fondo nel porto dove si mirava. Quanto al carico dal
giorno in cui si è compito il carico fino a quello in cui vennero poste a
terra nel paese della direzione. Finalmente riguardo al luogo dei rischj
bisogna separare il viaggio dal naviglio. Il viaggio deve essere precisamente
quello della convenzione. Dunque se fosse più lungo o essendo lo stesso
non si seguisse il cammino tenuto dalla corrente dei bastimenti il sovvento-
re non dovrebbe soggiacere a verun discapito qualora il sinistro accadesse ai

dalla detta meta convenuta, o in una direzione diversa dagli altri navigli. Stagno il legno deve essere l'identico del Contratto. Non si ammette sostituzione a meno che qualche non muova dalla necessità o non l'abbia acconsentito il sovventore.

L'ultima cosa che va all'essenza di questo contratto è il profitto marittimo. Siccome nei prestiti ordinarj civili tutti i rischj sono a carico di chi prende il denaro, sicchè s'intende tenuto alla restituzione quand'anche incontrasse la sventura di perdere o per caso fortuito o per forza maggiore, così le leggi lo hanno limitato dove a un cinque per cento col pegno ed un sei senza pegno, dove al cinque trattandosi d'interesse civile al sei trattandosi del mercantile. Ma perchè nel contratto di Cambio marittimo chi presta il denaro lo presta sopra oggetti, periti i quali non solo perde l'utilità convenuta ma anche il denaro prestato, così gli viene accordato un interesse maggiore di quello che legale o civile si appella sotto il titolo di profitto marittimo. Tranne la Novella di Giustiniano 110 tutte le Legislazioni antiche e moderne si astennero dal determinare in che deggia consistere questo profitto marittimo e quali abbiano ad essere i limiti: giacchè sono così svariate e moltiplici le foggie di questo contratto appunto riguardo alla lunghezza dei viaggi e pericoli che non era possibile di dettare le norme precise, e sicure. Nel silenzio della legge interroghiamo la consuetudine. E noi offriremo qualche esempi dicendo che bisogna distinguere i viaggi di lungo corso dai viaggi di piccolo cabotaggio. Riguardo ai primi se si tratti d'un imprestito per un viaggio all'isola di S. Domingo, si esige il 20 per 100; il 25 pei viaggi lungo le coste dell'Africa; il 35 per l'America settentrionale come sarebbe il Canada; il 40 per la China ecc. che si avverta che in tempo di guerra si esige molto di più. Quanto ai viaggi di piccolo cabotaggio gli estremi sono tra il 5, e il 10 per 100

Il profitto marittimo può esser a mese ed anche a viaggio. Lo ordinario si tratta a viaggio, e gl'interessi testè indicati appunto appartengono alle convenzioni a viaggio di maniera che le utilità accennate contemplano un tanto per cento sulla somma prestata per un viaggio convenuto e si avverta però ultimo che l'interesse del denaro dato a cambio marittimo è duplo del premio d'assicurazione.

Paragrafo secondo

Delle forme del Contratto di Prestito e Cambio marittimo.

Per le disposizioni dell'articolo 311 il contratto di Cambio marittimo deve esser fatto avanti un notajo, e lo si può con scrittura privata, usando le stesse avvertenze dei Contratti di società: Esige la legge che sia fatta espressa menzione di tutti gli oggetti seguenti, quindi deve esser espresso 1.° il nome del bastimento e del Capitano, 2.° il nome del sovventore, e del sovvenuto, 3.zo gli oggetti sopra i quali il sovventore presta il denaro; 4.to la somma prestata, e l'interesse convenuto; 5.to se il prestito abbia luogo per un viaggio o per più viaggi; 6.to per qual viaggio e per qual tempo, 7.mo l'epoca del rimborso. Ogni atto di prestito a cambio marittimo per l'art. 313 può esser negoziato per via di girata se egli è all'ordine. Ove ciò sia la negoziazione di quest'atto ha gli stessi effetti e produce le stesse azioni in garanzia pari a tutti gli altri oggetti di commercio. L'art.° 314 limita peraltro la girata al solo capitale dato in imprestito, finchè il relativo interesse pattuito con quello che chiese il denaro non è trasmissibile. Ma come il giratario va a porsi nel luogo del girante, e va a correre lo stesso rischio, così vi avrà una nuova convenzione tra di essi e il premio da darsi da un lato, e da conseguirsi dall'altro ove le merci giungano salve ed incolumi alla loro meta. Permette peraltro la legge di derogare a una simile disposizione, finchè la girata potrà esser complessiva, cioè a dire tanto

tanto per conto della somma prestata quanto per conto dell'interesse convenuto.

Qualunque prestito fatto a Cambio marittimo deve essere registrato entro il periodo di 10 giorni da computarsi dalla data dell'atto alla Cancelleria del Tribunale di Commercio, se il contratto segue nel Regno, e ciò sotto pena di perdere il titolo di Creditore privilegiato. Se poi il contratto venne stretto fuori del Regno, vuolsi che a prezzo della medesima pena se ne lascia constare la necessità e l'esistenza, la mercè d'un processo verbale firmato dai principali dell'equipaggio, e che inoltre s'ottenga il permesso dal console della piazza in cui seguì il contratto, e in sua mancanza presso l'autorità competente. La Legge prese questa misura per togliere di mezzo la frode. Ove le parti contraenti non fossero astrette alla solennità del registro o all'altre forme indicate potrebbero colludere a danno dei creditori, creando una convenzione fittizia, e con un credito privilegiato rendere nulle le azioni degli altri. La prese inoltre per chiudere il varco all'interesse eccedente di chi dà il denaro a semplice imprestito, poichè non potendosi usar le ~~fo~~ prefatte solennità con una scrittura o pubblica o privata si potrebbe dare la simiglianza ~~d'un interesse~~ prestito a cambio marittimo ad un ~~interesse~~ prestito puramente civile. Era questo il voto del Giureconsulto Valin, giacchè una si provvida misura manca nell'ordinanza ~~1681~~ di Luigi 14 del 1681.

Paragrafo Terzo.

Delle Obbligazioni di chi prende il Denaro

La definizione del prestito a cambio marittimo ci rese già della prime dovettiti che ove se così sortiti ne' luoghi e ne' tempi stabiliti dalla convenzione interamente periscano oggetti sopra i quali si è data una somma quello che l'ha ricevuta è sciolto d'ogni dovere verso quello che la prestò. Che, se la perdita è parziale è sollevato del peso della restituzione del capitale, e dalla prestazione degli interessi colla proporzi

delle cose perdute, sia perchè quegli che ricevette il denaro sia libe
rato dal dovere di pagare la totalità della somma prestatagli è necessa
rio che provi che al momento del sinistro accaduto il naviglio, o le merci
sopra le quali è seguito il prestito effettivamente valevano la somma rice
vuta. Codesta prova viene fatta coi metodi e colle discipline stabilite per
la estimazione delle quali parleremo nel Capo venturo. Provvidissima è
la disposizione del Codice. Imperciocchè se non incombesse al sovvenuto di pro
vare la cosa si potrebbe aprire il campo all'abuso, e molti e molti prendereb
bero a cambio marittimo delle somme molto maggiori delle cose assegna
te a guarentigia, e quindi procurare dolosamente un'avaria per guadagna
re a carico del sovventore. Supponiamo che taluno prendesse cento mille
lire italiane sopra alcune merci del valore soltanto di 50000; chi non
vede che procurando la loro perdita egli guadagnerebbe la somma di 50000.

Ma e che avverrebbe se invece riescisse al sovventore di prova
re che al momento del contratto seguito del denaro prestato le cose asse
gnate non aveano il valore corrispondente? Qui bisogna separare la frode
dalla buona fede. Se la cosa avvenne con frode il sovventore può avanza
re la domanda di nullità, e quindi conseguire l'intera somma prestata
malgrado il caso di preda o di perdita delle merci, ma senza però conseguire il
profitto marittimo. E la ragione che indusse il Legislatore a questa misura
la è che un contratto dichiarato nullo in origine lo è pure ne' suoi effetti.
Alcuni Giureconsulti avrebbero amato che almeno si accordasse al prestatore
l'interesse civile sulla somma prestata; ma il maggior numero è stato
di avviso che la frode del sovvenuto sia abbastanza punita colla re
stituzione della somma anche a dispetto dei sinistri sofferti, e che il sovven
tore si possa calcolare di assai fortunato ricevendo quello che per le ava
rie seguite doveva essere perduto per sempre.

Se poi non entrò in conto alcuno la prova fra il contratto sino alla concorrenza del valore reale degli oggetti assoggettati all'imprestito, valore determinato dalla stima. Il sopragiù della somma presa a prestito è rimborsato con interessi a corso della piazza. Ciò p. e. che il sovventore abbia dato 50,000 franchi sopra alcune merci col profitto del 20 per cento. E sia che al momento della vicenda marittima, senza poter provarsi frode risulti che quelle merci in tutto non valeano più di 30,000 franchi. In tal caso starà il contratto sino alla concorrenza di 30000 franchi, e perciò sarà dovuto il premio marittimo col ragguaglio del 20 per cento, cioè 6 mille franchi. Riguardo poi alla somma residua dei 20000, il sovvenuto non dovrà che il mezzo per cento, cioè a dire cento franchi soltanto. E la ragione si è perchè non c'erano merci relative a quelle 20000 lire, dunque non vi ebbe rischio, dunque il prestatore non può contare altro titolo, fuori quello d'un interesse mercantile perchè di fatti si privò di quella somma che avrebbe negoziato in altra forma.

Ma qualora la somma data corrisponda al valore delle cose assegnate dal sovvenuto al sovventore, è forza ritenere il caso seguente: o tutto è perito e il sovventore per l'essenza del contratto perde la somma data più l'interesse convenuto; o tutto giunse a buon porto e allora tutto è dovuto al sovventore; o le cose vi giunsero in parte, e in parte v'arrivarono danneggiate per casi fortuiti per forza maggiore, e allora il sovventore deve sottostare ad una perdita proporzionata allo stato delle cose.

In tutti i casi pel nostro Codice la detenzione personale è un diritto che il sovventore può esercitare contro il sovvenuto, disposizione modificata dalle leggi vigenti come abbiamo veduto altra volta. Inoltre il sovventore pel suo credito ha un privilegio sopra gli oggetti assoggettati all'imprestito, privilegio che va esercitato colle norme stabilite dalla legge fiscale

quello che risulta dall'Art.° 191 di cui ci siamo lungamente occupati—

Quindi se l'imprestito è fatto sopra la chiglia e corpo del Legno, gli arredi, gli attrezzi le vettovaglie, l'armamento, e lo stesso nolo sono soggetti pel privilegio al pagamento del Capitale e del profitto marittimo. Lo stesso avviene per conto del carico allorchè il prestito è fatto sul carico. Finalmente se il prestito è fatto sopra un oggetto particolare del bastimento o del carico, il privilegio si circoscrive a quest'oggetto particolare.

Se vi hanno più prestiti successivi sopra il medesimo oggetto l'ultimo è sempre preferito. In conseguenza il prestito fatto per l'ultimo viaggio è preferito a quello fatto per un viaggio precedente. Egli è per la stessa ragione che il prestito fatto durante il viaggio è preferito a quello che ebbe luogo prima della partenza; e se ve ne hanno parecchi fatti nel med.° viaggio l'ultimo gode sempre la preferenza. La ragione di questa preferenza è riposta nella giusta ipotesi che l'ultimo prestito sia stato quello che salvò il naviglio che lo pose in stato d'intraprendere o proseguire suo viaggio; che perciò abbia conservata anche agli altri la cosa sopra cui esercitare i loro diritti—

Capo Terzo

Del Contratto di Assicurazione.

L'assicurazione, presa nel più ampio significato si definisce: Un contratto mercè cui una delle parti dietro una somma che le venne data o promessa prende sopra di se i pericoli dipendenti da casi fortuiti ai quali può soggiacere una cosa, e in conseguenza si obbliga d'indennizzare l'altra parte della perdita cui dovrebbe soggiacere per l'opera di questi casi fortuiti.

La persona che prende sopra di se i rischi, dicesi Assicuratore; quella che ne viene garantita assicurato; e la somma

per prezzo dei rischj chiamasi premio di assicurazione, e l'atto che contiene la convenzione delle parti contraenti chiamasi polizza d'assicurazione.

Questo contratto è ritenuto consensuale billaterale, quindi a titolo oneroso, alleatorio. Consensuale perchè il solo consenso delle parti lo rende perfetto. Basta che v'abbia la mutua adesione perchè il contratto sia valido e generi obbligazione in entrambe le parti. Billaterale perchè ci sono dei doveri e dei diritti dal canto dell'assicuratore, e dell'assicurato. È dovere dell'assicuratore di risarcire l'assicurato dei danni sofferti, ma d'altronde ha il diritto al premio convenuto. È dovere dell'assicurato di dare il premio pattuito, ma gli compete l'azione del risarcimento dei danni avvenuti alle cose assicurate. È titolo oneroso perchè assicuratore e assicurato hanno dei pesi. L'ha il primo nei risarcimenti di danni, l'ha il secondo nel premio. Finalmente aleatorio. Infatti v'ha incertezza e rischi da una parte e dall'altra. Imperciocchè il premio dato all'assicuratore non è già come nei contratti commutativi propriamente detti l'equivalente di una cosa data dall'assicuratore, perchè può darsi il caso che egli abbia il premio senza dare che che sia all'assicurato, e dall'altro canto se l'oggetto assicurato perisce il premio è molto lontano dall'eguagliare la somma che egli dovrà dare all'assicurato. Il premio dunque non è che il prezzo del rischio, locchè va a costituire il vero carattere e l'essenza del contratto alleatorio.

È chiaro a vedersi che la definizione data può star bene ad ogni guisa di assicurazione, come sarebbe per gl'incendj, per le tempeste, in una parola per tutti que' casi che dipendono da eventi fortuiti e contingenti. Ma nel caso presente noi limitiamo l'affare alle assicurazioni marittime nelle quali i soli rischj di cui si costituisce garante l'assicuratore sono le procelle e i disastri di mare.

Taluni furono d'avviso che nella Storia Romana v'abbia qualche traccia delle assicurazioni marittime. T. Livio ci racconta che la Repubblica prese sopra di se il pericolo cui poteano andar incontro i viveri spediti all'esercito di Spagna: __ut quae in naves posuissent pubblico periculo essent__. Ma con buona pace di chi tenne un tale parere, osserveremo, che il passo di Livio non altro ci prova senonchè i viveri spediti in Spagna viaggiavano a tutto pericolo della Rep. Altri pretesero di trovare qualche vestigio là dove Svetonio ci narra; che Claudio Imperatore per incoraggiare il Commercio promise ai naviganti certi premj, e che inoltre assunse i perigli ai quali poteano andare incontro solcando i mari. Ma i premj da un canto non hanno a che fare col contratto di assicurazione, e se dall'altro quell'Imperatore promise di risarcire i naviganti di tutti i danni figli delle vicende marittime, questo fu prova della sua magnificenza non altrimenti di un contratto di assicurazione. Ecco le parole di Svetonio: __negotiatoribus certa lucra proposuit, suscepto in se damno, si cuiquid per tempestates accidisset__,, Sembra peraltro incontrastabile che si deggia ai Fiorentini la invenzione di un contratto tanto utile; contratto reso comune a tutte le Nazioni Commercianti fino dal Secolo __XVI__.

Qualunque siasi l'origine nulla di più opportuno per la navigazione e pel Commercio marittimo, e perciò ebbe a dire il Giureconsulto Corvetto nel discorso tenuto al corpo Legislativo,, Egli è dolce il notare per un ,, istante la franca mente spiegar questo bellissimo contratto frutto prezioso d'un ,, talento elevato, e primo garante del Commercio Marittimo. Gl'incerti eventi della ,, Navigazione inceppavano un tale commercio. Comparve il sistema delle Assi- ,, curazioni. Consultò le stagioni; spinse i suoi sguardi sul mare, interrogò questo ,, elemento terribile ne bilanciò l'incostanza, ne presentò le burrasche, esplorò ,, la politica, visitò i porti, e le coste di due mondi, tutto sottomise a ,, dotti calcoli, a teorie approssimative, e poi disse al negoziante industrioso all' arrischiato navigatore

„Vi vi sono dei dispetti per cui l'umanità non ha che a gemere; ma quan-
„to a voi e alla vostra fortuna andate, superate i mari, spiegate la vos-
„tra attività e l'industria vostra: io mi addosso i vostri perigli. Allora, si
„è permesso il dirlo, le quattro parti del Mondo si sono avvicinate„.

Ciò premesso si può dire che l'assicurazione marittima è un contratto in vigore del quale una delle parti, dietro un premio convenuto, promette all'altra di garantir tutti i danni e tutte le perdite che potessero aver luogo per un qualche sinistro di mare.

Seguendo l'ordine dei Contratti precedenti divideremo l'argomento in tre parti. Vedremo in primo luogo quali siano le cose sopra le quali può cadere un contratto d'assicurazione, 2.do quali siano le forme, 3.zo quali le obbligazioni.

Paragrafo Primo
Quali siano le cose sopra le quali può cadere il contratto di assicurazione.

La Definizione che abbiamo data da per sè stessa ci mostra che tre cose concorrono a formare l'essenza di questo contratto 1.° la cosa assicurata, 2.do i rischj ai quali può andar incontro, 3.zo il premio dell'assicuratore.

Riguardo alle cose che ponno essere assicurate conviene stabilire il seguente principio

I.° Che si può far assicurare tutto ciò che si ha e che d'altronde è esposto ai rischj marittimi.

II.do Che non si può far assicurare ciò che non si ha e che non può soggiacere a verun periglio.

Conseguenza del primo canone sarà che ponno essere assicurati gli oggetti seg.ti: il corpo e chiglia del Bastimento vuoto o carico, armato

o non armato, solo od accompagnato; gli arredi e gli attrezzi, gli armamenti, le vettovaglie le somme date a cambio marittimo, le mercanzie di carico ed ogni altra cosa o valore quantità di stima di denaro soggetto a rischio della navigazione, come si esprime l'Art. 393. Dipende pure dallo stesso principio che l'assicurazione può essere fatta sul totale, o sopra parte dei detti oggetti, unitamente, o separatamente; in tempo di pace o di guerra, prima o durante il viaggio della nave, per l'andata o pel ritorno, per l'una e per l'altro, pel viaggio intero o per un tempo limitato; per tutti i viaggi e trasporti per mare, fiumi e canali navigabili; così l'Art. 395.

Il secondo canone è fecondo di 4 conseguenze. La prima si è che l'assicurato non può far assicurare due volte le merci perchè assicurate che siano una volta non sono più soggette a rischio veruno. All'incontro l'assicuratore può farsi assicurare da un terzo con un premio maggiore o minore del primo, e l'assicurato può farsi assicurare il prezzo di assicurazione. Se il partito preso dall'assicuratore di farsi assicurare da un terzo le cose assicurate può talvolta dar prova d'un animo incapabile che teme in certa guisa i rischi che aveva sfidati; è però vero che pone al coperto d'ogni rischio la somma per cui fece l'assicurazione. Sia l'assicurato che si fa assicurare il premio dell'assicurazione mostra di essere coerente a se stesso e di voler quanto è mai possibile render miti i colpi dell'avversa fortuna. Infatti è vero che andando bene le cose egli paga un doppio premio quello dell'assicurazione, e l'altro del premio; ma è pur vero che andando sinistramente le cose egli ricupera il prezzo degli oggetti assicurati e il prezzo del premio dell'assicurazione. Per cui è che il danno va ad essere il minore possibile. Dilucidiamo la cosa con un esempio. Sia il prezzo delle cose assicurate 200000 franchi, e sia il premio dell'assicurazione nove

in ragione del 10 per 100. Supponiamo che l'assicurato non si faccia assicurare il premio. Se le cose arrivano a buon porto e avrà il passivo di 20000 franchi sopra 200000; e periscono e avrà ben dagli assicuratori l'intera somma dei 200000 ma effettivamente non l'avranno che 180000 atteso che ne deve 20000 come premio dell'assicurazione. Ora supponghiamo che l'assicurato si faccia assicurare il premio dell'assicurazione e questo sia pure in ragione del 10 per cento laonde darà 2000. Se le cose arrivano a buon porto sopra un capitale di 200000 franchi avrà di passivo 22000 cioè venti mille pel premio dell... pel premio dell'assicurazione, 2000 per l'assicurazione del premio. Ma se le cose periscono avrà 200000 franchi dagli assicuratori delle merci, ne avrà 20000 dall'assicurazione del premio, dalla qual somma detratto il passivo di entrambi i premj resterà con 198000 di capitali; e tutto il danno pei sinistri accaduti sarà di 2000 franchi.

La seconda conseguenza si è che qualunque contratto di assicurazione, di riassicurazione fatto per una somma che eccede il valore degli effetti caricati può essere protestato nullo dal canto dell'assicuratore, ove si possa provare che v'ebbe dolo dal canto dell'assicurato. Se poi non v'ha dolo l'assicurazione sussiste fino alla concorrenza degli effetti caricati, i quali a tal uopo dovranno essere stimati. In conseguenza il premio dell'assicurazione computato all'assicuratore col ragguaglio delle cose stimate esistenti, e per il di più non ha che un mezzo per cento.

Ci possono essere più assicuratori del medesimo carico. In tale ipotesi conviene distinguere se la loro assicurazione ha per iscopo l'identica polizza l'eccesso delle cose assicurate va sottratto col ragguaglio delle rispettive assicurazioni. Supposto che v'abbiano 5 assicuratori, e che ognuno abbia dato 20000

Lire italiane che sopra un oggetto e che sopra l'altro, e supposto che risulti esser il complessivo di queste assicurazioni maggiore un quinto del naviglio e del carico, ne verrà che l'assicurazione fatta da singoli sarà rispettivamente diminuita d'un quinto, sicchè ognuno avrà il premio di assicurazione in ragione di 16000 lire italiane e per le altre 4000 assicurate non si potrà esigere fuorchè il mezzo per cento. Sicchè calcolata l'assicurazione al 20 per 100, gli assicuratori avranno per i 16000 l'interesse di 3200 l. italiane, e per le 4000 l'interesse soltanto di 20 Lire. Che se vi sono più polize stipulate senza frode sopra il med.° carico, e che il primo contratto abbracci l'intero valore degli oggetti non si esige di più; le altre polize sono come se non esistessero, gli assicuratori posteriori sono sciolti dal qualunque impegno, ma non possono pretendere per la data assicurazione fuorchè il mezzo per cento sulla somma assicurata a titolo di un qualche compenso. Che se la prima poliza non vi bastasse la seconda vi concorre per il di più etc.

Finalmente se il valore delle polize di assicurazione prese insieme non eccede il valore degli effetti caricati, in caso di perdita parziale gli assicuratori sono tenuti a concorrere in proporzione del loro interesse. Sviluppiamo la cosa con un esempio. Vi sono tre polize di assicurazione l'una di 100000 f.chi la 2.a di 50000 la terza di 25000, ed è di fatto che il valore delle cose assicurate uguaglia la totalità di questa somma. Sia pure di fatto che il danno parziale avvenuto per burrasca sia di 70000 franchi. Ognuno vede che il risarcimento del primo assicuratore dovrà esser doppio del secondo, e quello del secondo, il doppio di quello dovuto dal terzo, e che perciò l'assicuratore dei 100000 franchi ne darà 40000 quello dei 50000 ne darà 20000, l'ultimo dei 25000 ne darà 10000.

Per conoscere poi se, e fino a quale concorrenza il contratto di assicurazione

sia valide bisogna far conoscere colla maggiore legalità i relativi valori degli oggetti sopra i quali è caduto il contratto. Quanto al bastimento agli attrezzi agli arredi ec. faran prova le stime dei periti. E quanto a ciò che trovasi a bordo del bastimento bisognerà distinguere la quantità del carico, e il valore delle cose in esso comprese. Riguardo alla quantità del carico la prova dipende ordinariamente dalla polizza di carico, della quale altrove abbiamo parlato. Ma come questa non va sottoscritta fuorchè dal Caricatore, e dal Capitano, e come vi possono essere dei casi in cui il Capitano del naviglio sia anche il caricatore così la legge non può comportare che in tale ipotesi possa render testimonianza in causa propria. Perciò esige che la polizza di carico sia sottoscritta da due principali dell'equipaggio e che inoltre il Capitano comprovi l'acquisto reale delle mercanzie assicurate.

Per la stessa ragione e col provvido oggetto di evitare la collusione fra il Capitano, e le persone dell'equipaggio o i passeggieri che recano dallo straniero delle merci assicurate nel Regno, vuole la Legge che sia rilasciata una notizia degli oggetti caricati o al Console della Nazione, o a qualche ragguardevole negoziante che si trovasse nel luogo del carico o al rispettivo Magistrato. Senza questa indicata misura dato il caso d'una avaria parziale o totale si potrebbe agevolmente annullare la prima polizza, e se ne creerebbe all'istante una seconda, aumentando il carico con notabile danno dell'assicuratore. Supponghiamo che avvenga in fatti assicurazione di un Legno e di un carico per l'andata e pel ritorno dall porto di Alessandria. Ecco il caso d'assicurazione di merci caricate in un paese straniero.

Quanto al valore degli oggetti caricati se non è espresso nella polizza di carico può esser giustificato dalla fatture o dai Libri, e in

in mancanza di questi se ne fa la stima in ragione del prezzo che correva all'epoca e nel luogo del carico, compresi tutti i diritti pagati e le spese fatte fino a bordo.

Se l'assicurazione è fatta sul ritorno da un paese dove il Commercio non si fa che con la permuta, e se la valutazione delle mercanzie non è fatta nella polizza essa sarà regolata secondo il valore delle merci date in cambio meno le spese del trasporto. Posto dunque che le merci assicurate per l'andata siensi valutate 400000 lire italiane, l'assicurazione delle merci caricate in quella piazza sarà per una somma eguale; sicchè l'assicuratore nel caso di avaria tanto dovrà pel primo viaggio quanto per il secondo.

Allorchè il valore delle mercanzie sarà stato apprezzato della polizza col ragguaglio di una moneta straniera, se ne farà il rapporto colla moneta del Regno, riportandosi all'epoca in cui venne firmata la polizza di assicurazione. Ciò p. e. un carico in qualche porto degli Stati Ottomani, e le merci siensi apprezzate 300,000 piastre. Posto che la piastra al momento del contratto di assicurazione equivalesse a due franchi, e non più e non meno, l'assicuratore in caso di totale avaria dovrà 600,000 franchi qualunque possa essere in più o in meno la differenza fra cambio e cambio nel momento in cui l'assicuratore è chiamato a pagare.

La terza conseguenza che emerge dal principio stabilito è la seg.te chi prende denaro a cambio marittimo non può far assicurare gli effetti sopra cui prese il denaro mentre non sono più a proprio rischio. Ma per ragione di contrari chi presta il denaro a cambio marittimo può far assicurare la somma prestata perchè è soggetta a rischio.

L'ultima conseguenza si è che non si può far assicurare quello che non è ancora in nostro potere quantunque si nutra speranza di avere

E perciò il Capitano non può far assicurare il nolo delle mercanzie esi-
stenti a bordo del bastimento. Così pure il Caricatore non può stipulare un
simile contratto per conto del profitto sperato dalla vendita delle merci.
Finalmente è disdetto un tale contratto sui salarj dovuti all'equipaggio.
Tutti gli oggetti accennati sono contingenti, dunque esclusi dal sud.o canone
stabilito. E per conto dei salarj dell'equipaggio saggio avvedimento indus-
se la legge a proibire che sieno assicurati. Ella ha voluto che tutte le
persone poste a bordo di un bastimento fossero intese a guardarlo colla
maggior sollecitudine nei sinistri che, nel incontrare luogo le vie dei mari.
Or chi non vede che una tale sollecitudine verrebbe meno se in vigore
dell'assicurazione l'equipaggio fosse sempre sicuro del nolo convenuto. Pas-
siamo ai rischj.

E dell'essenza di questo contratto che vi abbian dei rischj; vedremo dunque
le conseguenze che derivano da questo principio, indi parleremo della natura
di questi rischj del tempo e del luogo nei

Conviene[illegible] perchè è dell'essenza di un contratto di assicurazione che vi
sieno dei rischj ne verrà che se il viaggio è rotto prima che si salpi dal
porto quand'anche ciò accadesse per colpa dell'assicurato non ha più
luogo l'assicurazione, tuttavia viene accordato all'assicuratore un mezzo
per cento sulla totalità della somma assicurata a titolo d'indennizzazione.

Per la stessa ragione, se l'assicurazione ha per oggetto il carico di
un naviglio per l'andata e pel ritorno, con un solo premio per quella e
per questo, e se giunto il bastimento al suo destino dappoi ritorni senza
carico, o con una porzione soltanto, l'assicuratore non ha diritto che a
due terzi del premio convenuto purchè non v'abbia una convenzione spe-
ciale che vorrebbe che l'assicuratore non dovesse percepire per anche la metà
dell'assicurazione per l'andata, e nulla pel ritorno d'un naviglio morto, e

che trattandosi d'un carico parziale pure il ritorno d'assicurazione dovesse essere proporzionato alla quantità del carico. che la legge ha voluto favorire l'assicuratore, e indennizzarlo dandogli qualche cosa di più della metà del primo caso, e di ciò che gli potrebbe competere nel secondo.

Dal principio posto dovrebbe pure venire la conseguenza, che se la cosa assicurata fosse perita o giunta a buon porto al momento in cui venne stipulato il contratto, l'assicurazione dovrebbe esser nulla, quand'anche le due parti fossero di buona fede, in quella stessa guisa che un contratto di vendita è nullo allorchè la cosa venduta non esisteva al momento del contratto, anche data l'ipotesi che il venditore ne avesse ignorata la perdita. Pure altrimente procede l'affare nel contratto d'assicurazione. Ci avverrà al momento del contratto che le cose assicurate siano giunte a buon porto o vi abbiano perito, non per questo l'assicurazione cessa di essere validissima, purchè la parte interessata non sapesse, o non dovesse sapere, o la perdita, o l'arrivo a buon porto nel momento in cui il contratto venne stretto dalle parti.

Ho detto purchè la parte interessata non sapesse o non dovesse sapere, perchè nell'argomento di cui parliamo v'ha una presunzione legale che la perdita delle merci o l'arrivo a buon porto possono esser noti dove segue il contratto entro un periodo di tempo proporzionato alla distanza del luogo in cui seguì la perdita o l'arrivo a buon porto. Questo periodo è determinato dalla legge, ed è di quattro miglia e mezza comuni per ora senza pregiudizio peraltro di altre prove. Così gli art. 365. 366. Supponiamo il caso che nel mese di Giugno si sparga la nuova nel luogo dell'assicurazione che il bastimento sopra il quale è caduto il contratto ai 31 di Maggio fa naufragio o giunse a buon porto; e poniamo pure che il porto dove seguì l'infortunio, o l'arrivo felice sia distante dalla piazza degli assicuratori e dell'assicurato nulle e ottanta miglia comuni. Colle norme date dalla legge perchè le parti contraenti sapessero o potessero saper l'avvenuta perdita occorrono di

corso di 10 giorni interi perchè il naviglio col ragguaglio di 18 miglia per
ora cioè di 108 per giornata non potea recare la nuova se non dopoi
10 giorni. Dunque se le parti stipularono il contratto entro i primi
10 giorni del giugno, nè dall'uno nè dall'altro può esser attaccato di
nullità perchè nè l'assicurato nè l'assicuratore poteva sapere che
che sia. Ma se il contratto segui ai 11 ai 12 di Giugno, allora sta
la presunzione che l'assicurato sapesse l'infortunio, o l'assicuratore
l'arrivo a buon porto, e perciò da quello del primo caso. da questo nel
secondo può esser dichiarata come nulla l'assicurazione. Quindi l'assi
curatore nulla potrà esiger pel premio, dovrà restituirlo, se l'ha conse
guito, e dall'altra parte l'assicurato non ha più diritto veruno verso
l'assicuratore.

Ma come non è questa che una semplice presunzione fondata sulle
notizie di mare d'ordinario incerte, così le parti, sogliono rinunziarvi, e nel
l'atto che stipulano il contratto di assicurazione vi derogano colla riserva di
tra buone o sinistre nuove. Ciò vuol dire che il contratto non può esser at
taccato come nullo se non positivamente non consti da prove irrefragabili, che
al momento in cui si stipulasse dalle parti, o l'assicurato sapeva che gli effet
ti assicurati erano perduti, ovvero al assicuratore constava che erano giunti a
buon porto. Provato che sia in questi quasi il dolo da una parte o dall'
altra, non solo il contratto è colpito di nullità, ma inoltre la parte rea
deve soggiacere ad una pena: se la colpa è dal canto dell'assicurato
dovrà all'assicuratore un doppio premio; se il reo è l'assicuratore dovrà dare
all'assicurato una somma doppia del premio. Nel primo caso o l'assicurato
diede all'assicuratore il premio convenuto, e gli dovrà dare in aggiunta
un secondo premio pari al primo, o non gli ha pagato l'assicurazione
e gli dovrà due premj in luogo di un solo. Nel 2do caso o l'assicuratore
ha ricevuto il premio e oltre alla restituzione della somma conseguita

dovrà all'assicurato un'altra somma pari al premio; o non l'ha ricevuto, dovrà sborsare una somma pari a due premj.

Dalle cose dette finora risulta adunque che senza rischio non v'ha nè vi può essere legittimo contratto di assicurazione? Ora quali saranno codesti rischj? La natura dei rischj è determinata dall'art. 350: Gli assicuratori sono tenuti a rispondere di tutte le perdite e di tutti i danni che derivano agli oggetti assicurati per cagione di tempesta, naufragio, arrenamento, urto fortuito, cangiamenti forzati di cammino, di viaggio, o di bastimento, per getto, fuoco, preda, saccheggio, arresto per ordine d'una potenza, dichiarazione di guerra, rappresaglia, e in generale per tutti gli altri accidenti di mare. Così dispone la legge, ma non inibisce alle parti l'accrescere o il diminuire la massa di questi infortunj. Potranno accrescere, e questo includendovi i danni derivanti dalla baratteria del Capitano, gli effetti di un contrabbando mercantile o di guerra, i disastri originati dai vizj inerenti alla cosa. Potranno diminuirla qualora diano l'esclusiva all'uno o all'altro dei mentovati sinistri, o quando l'assicuratore dichiari di voler esser franco d'avaria, come dice l'art. 409.

Sembra a prima vista che questa riserva distrugga il contratto, perchè non vi può essere assicurazione dove non esistono rischj. Ma ridotta la cosa al suo vero valore veggiamo che restano dei notabili pericoli a carico dell'assicuratore. La mercè di una tale dichiarazione va egli ad essere esente dai piccoli danni, e risponde soltanto dei gravi, i quali pel disposto dall'art. 369 si riducono a 6, cioè alla preda, al naufragio, all'arrenamento con rottura, all'innavigabilità per sinistri di mare all'arresto per parte di una potenza, alla perdita, o al guasto delle cose assicurate sino alla concorrenza di tre quarti del loro valore. E sono questi i casi nei quali l'assicurato ha diritto di decidersi per l'abbandono, di che parleremo nel terzo paragrafo.

Ma quale sarà il tempo dei rischj? D'ordinario egli è ordinato dalla polizza d'assicurazione. Che se le parti abbiano osservato il silenzio stabilisce la Legge che cominci e termini come nei contratti di prestito a cambio marittimo; cioè se si tratti del Legno dal giorno in cui il bastimento ha fatto vela fino a quello in cui ha dato fondo nel porto a cui mirava; e se si tratti delle mercanzie dal giorno del carico fino al momento in cui sono scaricate. In forza di un tale principio ne viene che se il Capitano è autorizzato d'entrare in diversi porti per compiere o per cangiare il suo carico, l'assicuratore non è obbligato a sottostare ai rischj a cui fossero esposti gli oggetti assicurati, finchè sono in terra, a meno che non s'abbiano delle convenzioni in contrario.

Quanto al luogo dei rischj conviene, come si è fatto nel prestito a cambio marittimo distinguere il legno dal viaggio. Quanto al primo deve essere l'identico sopra cui è seguito il contratto, salvi i casi o del mutuo consenso delle parti, ovvero d'una imperiosa necessità. Dal che ne viene che se taluno abbia assicurate delle partite di merci da imbarcarsi sopra 4 Legni, e il carico segua sopra un solo o due; l'assicuratore non risponde che per le parziali assicurazioni di uno o due Legni. Cosicchè accadendo un naufragio del Legno o dei Legni sopra i quali seguì il carico, egli non risponde che della somma corrispondente al carico che doveva esser fatto a tenore della convenzione, inteso peraltro che riguardo agli altri Legni non caricati egli non abbia a conseguire il premio, ma il mezzo per cento. Supponghiamo che siasi fatta sicurtà per 400000 fiorini di merci da ripartirsi in 4 Bastimenti in ragione di 100000 per caduno, e supponghiamo che l'assicurato abbia verificato il carico sopra due Legni invecechè sopra quattro. In tale ipotesi l'assicuratore risponderà col ragguaglio di 200000 fiorini, e di questi avrà il premio convenuto; riguardo agli altri 200000 non farà in conto alcuno ri-

responsabile non può conseguire che il mezzo per cento.

Quanto al cammino ei deve essere le stesse mete, e conviene d'altronde che il Legno tenga la strada segnata dalle corrente de' navigli, come altrove si è detto. Dunque i sinistri accaduti o cangiando rotta, o variando strada non saranno a carico dell'assicuratore. Egli si avrà il premio, e non dovrà rispondere delle avarie seguite.

Fra le cose che vanno all'essenza di questo contratto abbiam posto il premio, il quale non è che il prezzo che l'assicurato si obbliga di dare all'assicuratore in compenso dei rischi di cui si è costituito garante. La somma del premio dipende dalla volontà delle parti, e deve essere determinata dalla polizza di assicurazione. Tuttavia se in una polizza stesa in tempo di pace si è preveduto il caso di una dichiarazione di guerra, e fra le parti si è convenuto che insorgendo la guerra vi sarà un aumento di premio senza determinarne la quantità, egli viene stabilito dai Tribunali, avuto riguardo alle circostanze, e ai rischi che accompagnano la cosa.

Paragrafo secondo

Delle forme del Contratto di assicurazione

Il Contratto di assicurazione, dice l'Art. 332 è redatto in iscritto. Può essere in atti notarili, ovvero in una scrittura privata; comunque non vi possono essere spazj in bianco lasciati.

Il Codice prima di annoverare le cose che devono essere espressamente indicate nella polizza solennemente dichiara coll'Art. 348 che qualunque reticenza, qualunque falsa dichiarazione dal canto dell'assicurato rende intrinsecamente nullo il contratto quand'anche non influisca nel danno o nella perdita delle cose assicurate. Ciò premesso vediamo quali siano gli oggetti che per l'Art. 332 devono essere indicati in qualunque polizza

In primo luogo vi deve essere la data con l'indicazione, se il contratto fu seguito prima o dopo il mezzo giorno. La legge non si contenta d'una data comune ma vuole che sia espresso in qual parte del giorno ebbe luogo la convenzione. Lo spirito di questa disposizione risulta dalle cose dette di sopra. Difatti vi possono essere due contratti di assicurazione sopra i med.i oggetti, ognuno dei quali abbracci il valore intero di essi. In tale ipotesi abbiam veduto che deve stare il primo contratto, che il secondo non può altrimenti sussistere, e che però all'assicuratore non resta, tranne il diritto del mezzo per cento. Ora come può darsi che questi due contratti siano seguiti nel giorno stesso in due diversi paesi, così essendovi la dichiarazione del primo e dopo il mezzo giorno è più facile il poter determinare quale sia l'anteriore quale il posteriore.

In secondo luogo vi deve essere la firma dell'assicuratore

Terzo il nome e il domicilio dell'assicurato.

Quarto, il nome del Capitano.

Quinto, il nome, e la portata del Bastimento.

Sesto, il luogo del carico e dello scarico.

Settimo i porti dove il Legno dovrà toccare lungo il viaggio.

Ottavo il tempo e i rischj.

Nono il valore delle cose assicurate.

Decimo le cose somme assicurate

Undecimo la dichiarazione se le parti vogliono farsi giudicare dagli arbitri nel caso che insorgesse qualche questione.

Paragrafo Terzo

Delle obbligazioni che risultano dal Contratto d'assicurazione

Abbiam detto che il Contratto di assicurazione è della natura dei sinallagmatici, dunque devesi dal canto dell'assicurato e dell'assicuratore. Ecco il tema del presente Paragrafo che prima d'entrare nella disamina di ciò che

incombe all'uno e all'altro noteremo 3 disposizioni del nostro Codice. Due contemplano l'assicuratore, una l'assicurato. Quelle che riguardano l'assicuratore sono che l'azione derivante da un contratto di assicurazione dà all'assicuratore oltre il diritto di pegno sulle cose assicurate, quello d'implorare l'arresto personale dell'assicurato, ove manchi a' suoi impegni. Secondo che simili azioni restano prescritte, spirati che sieno 5 anni da computarsi dalla epoca del contratto, a meno che non vi sieno obbligazioni speciali derivanti da patto o da sentenza dei Tribunali.

Quella che appartiene all'assicurato dichiara che ogni azione contro l'assicuratore pei danni avvenuti alle mercanzie è nulla quando siasi ricevuto l'oggetto deteriorato, e siensi lasciate decorrere 24 ore senza reclamare, e quando scorso un mese dalla data del reclamo non siasi insinuata la relativa domanda in giudizio.

Ciò premesso diremo che i doveri dell'assicurato si riducono a due. Il primo è quello di pagare il premio convenuto. D'ordinario è pagato all'epoca della sottoscrizione della polizza, purchè non v'abbia una convenzione in contrario. Pure come il premio va ad essere il prezzo del rischio corso dall'assicuratore, così rigorosamente parlando non sarebbe dovuto se non seguito il viaggio che formò l'oggetto dell'assicurazione.

Qualunque volta dunque un simile contratto è colpito di nullità non si può esigere il premio dell'assicurazione. Nullameno quando la causa della nullità è di tale natura, che non presenti verun vestigio di dolo cessa è vero l'obbligazione di pagare il premio convenuto, ma incombe all'assicurato di dare all'assicuratore un mezzo per cento sulla somma assicurata. Codesti casi si riducono a due, e sono quelli di cui abbiamo fatto parola nel primo §, cioè a dire 1° se il viaggio si rompe prima della partenza anche pel fatto dell'assicurato; 2° se tra più assicuratori il primo abbia di già assicurata la totalità del bastimento, e del carico.

Il premio è dovuto nella sua totalità dall'istante in cui l'assicuratore ha cominciato a sopportare i rischi del viaggio quando anche venga questo annullato. Vi sono peraltro due eccezioni. La prima si è che se l'assicurazione contempla un viaggio di andata e di ritorno, e d'accordo non abbia luogo il ritorno, o il carico non sia completo non sono dovuti all'assicuratore che due terzi proporzionali del premio. La seconda contempla il caso del fallimento dell'assicuratore, quando il legno sia peranco in viaggio e lotti coi perigli del mare. L'assicurato può chiedere l'estinzione del contratto se meno che i creditori dell'assicurato non si pongano nel d.° Lui posto e non s'incarichino della assicurazione da Lui stipulata. Ha lo stesso diritto l'assicuratore nel caso di fallimento dell'assicurato.

Il secondo dovere è di rendere ragguagliato l'assicuratore dei sinistri incontrati e di farlo entro il periodo di 3 giorni decorribili dalla nuova positiva o presunta di quanto è accaduto. Sarebbe nuova positiva una lettera venuta dal Capitano, ovvero notizia derivante dal Consolato del Luogo dove avvenne il sinistro. Sarà nuova presunta qualora passi un certo tempo determinato dalla Legge senza che l'assicurato sappia che che sia del naviglio e del carico. Questo periodo pel disposto dalla Legge è di un anno se si tratti di mari d'Europa, di due pei mari delle Indie orientali ed occidentali, periodi che cominciano a decorrere dal giorno in cui il naviglio salpò dal porto.

Un solo è il dovere dell'assicuratore, cioè quello di pagare il prezzo delle cose assicurate nel caso d'avaria. Abbiamo detto di sopra che pel disposto dal Codice si hanno dei casi nei quali l'assicurato invece di esigere il conveniente risarcimento per le avarie sofferte può decidersi per l'abbandono degli oggetti assicurati dati all'assicuratore, ed esigere l'intero prezzo dell'assicurazione. Questi casi sono gli accennati nel 1° §; cioè Preda, naufragio, guasto o perdita fino alla concorrenza di tre quarti del valore delle cose assicurate; arrenamento con rottura; innavigabilità per sinistri di mare

Arresto per conto di una potenza straniera.

Si domanda quando l'assicurato potrà fare all'assicuratore la dichiarazione dell'abbandono. La Legge decide che qualora si tratti della preda, del naufragio, del guasto o della perdita delle merci sino ai tre quarti del loro valore, la dichiarazione possa esser contemporanea all'avviso che l'assicurato darà all'assicuratore del sinistro accaduto, e ciò perchè in que' tre casi le cose non possono cangiare d'aspetto, e i danni rimangono sempre gli stessi. Ma qualora si avverino i casi dell'arrenamento con rottura, dell'innavigabilità, dell'arresto per conto d'una potenza, l'assicurato non potrà fare la dichiarazione se non siano spirati 6 mesi pei mari d'Europa, un anno negli altri mari, da computarsi dall'epoca della nuova ricevuta di quanto avvenne. Questa dilazione è analoga alla qualità dei sinistri, i quali dentro un tale periodo ponno ammettere opportuni rimedj. Il bastimento può essere lasciato in libertà se l'avaria abbia dipenduto dall'arresto, può essere racconciato e sciogliere di bel nuovo le vele ai venti, se la sventura abbia dipenduto da arrenamento con rottura, ovvero da innavigabilità relativa e temporanea.

Si è detto parecchie volte che la Legge per il bene della Società pone un limite all'esercizio di alcuni diritti. Lo stesso accade per conto della dichiarazione dell'abbandono e perciò l'assicurato lo avrà per 6 mesi trattandosi di sinistri accaduti nei mari d'Europa, un anno per l'Africa occidentale, e per l'America, due anni per l'Indie orientali. Ma questi periodi quando cominceranno a decorrere? Dal giorno in cui l'assicurato è autorizzato dalla Legge a fare all'assicuratore la dichiarazione dell'abbandono. Ma abbiamo veduto che trattandosi della preda del naufragio, della perdita degli oggetti assicurati, egli può fare la sua dichiarazione all'atto stesso che partecipa all'assicuratore i sinistri accaduti

Dunque i periodi accennati comincieranno a decorrere da quell'epoca. Viceversa trattandosi di arrenamento con rottura, d'innavigabilità, di arresto si è veduto, ove deve l'assicurato decorrere 6 mesi pei mari d'Europa, un anno per gli altri prima di decidersi per l'abbandono. Dunque in tali casi la prescrizione comincia a decorrere spirati che siano questi termini.

Gli effetti dell'abbandono sono due; 1° che gli avanzi delle cose assicurate divengono proprietà dell'assicuratore, 2° che l'assicurato ha dall'assicuratore l'intero prezzo degli oggetti e periti e salvati.

Fuori dei casi indicati non può seguire la dichiarazione dell'abbandono. Allora è forza che l'assicurato si contenti di un compenso proporzionato alla perdita od al guasto delle cose assicurate, e che ritenga presso di se quanto venne salvato.

Che se l'avaria si riducesse a piccola entità, e tutto compreso non oltrepassasse il danno di un mezzo per cento? Il Codice dichiara che l'assicurato non avrà diritto a compenso perchè si tratta di piccolo danno, ma che d'altronde dovrà all'assicuratore l'intero premio dell'assicurazione.

Capo Quarto

Delle Baratterie del Capitano.

Quando abbiamo parlato del Capitano si è detto che fra le doti di cui deve esser fornito ha il primo luogo la probità. L'estensione del suo mandato abbastanza ci mostra e come e quanto possa egli abusare del suo ministero quando non abbia accoppiata la più cospicua onestà. Tutti i danni che ponno venire a un bastimento o alle merci per l'innonesta condotta del Capitano chiamansi Baratterie. Ignoriamo donde nuova questo vocabolo. I Francesi le fanno derivare dalla voce Barat che suona dirsi ladronecci; Gl'Italiani credono che sia d'origine barbara, e introdotto nel Commercio marittimo n

Medio Evo, ma forse a torto lo credono, mentre il Ducange nel suo Glossario non ci offre vestigio veruno. Può darsi che derivi dal verbo baratare usato nel Medio Evo, che vuol dire cangiare una cosa con un'altra e che figuratamente siensi chiamate baratterie le operazioni figlie della mala fede del Capitano, inquantochè all'adempimento de' propri doveri sostitui il dolo e l'inganno.

Che che ne sia dell'etimologia e dell'origine di questa voce, è d'altronde certo che la veggiam usata fino dai tempi del Consolato di mare, e che suona senza equivoco qualunque danno derivante dalla frode del Condottiere della nave. Quindi il De Luca l'ebbe a definire – Fraudolenta machinatio et calida preordinatio ad casum cum dolo, ad eundem casum omnino ordinata atque directa. Fu con dolo preordinato l'incendio di certo Legno Raguseo di cui parla il Baldasseroni nel suo trattato delle assicurazioni. Il Capitano di concerto col sopracarico vi fece appiccare il fuoco con l'oggetto di trarne molte ricche merci e molti contanti che da Livorno dovevano recare a Genova. Ma scoperto il dolo dagli assicuratori, furono astretti a indennizzare gli assicurati e andarono esenti dalla pena ben meritata gli autori di un così nero delitto.

Se in forza di simili baratterie sono esposti i proprietarj dei Legni, e dei rispettivi carichi nol sono meno quelli che prestano denaro a cambio marittimo, e quelli che fanno sicurtà per viaggi di cabotaggio e di lungo corso. Ma dove i proprietarj delle merci e dei navigli non hanno che il solo conforto di provocare in giudizio gli autori dei danni venuti al naviglio e al carico, i sovventori e gli assicuratori hanno il bene di poter escludere dalle relative scritture le Baratterie del Capitano, e circoscriversi all'avarie semplici, e particolari, grosse o comuni. Infatti il nostro Codice non parla che dei casi fortuiti

marittimi, la responsabilità del sovventore, o dell'assicuratore non è in conto alcuno soggetta ai fatti del Capitano, comunque dipendano da dolo, da negligenza, o da imperizia. Che se vogliono prendere sopra di sè i danni delle baratterie lo facciano a loro talento, ma v'è mestieri d'una decisa dichiarazione nelle scritture; altrimenti le baratterie non obbligano nè gli assicuratori nè i sovventori. La Legge non ha dettata una simile dichiarazione per non restringere la libertà delle parti contraenti; d'altronde quasi sicura, che niuno sarà così inavveduto di estendere il periglio di perdere le somme imprestate a cambio marittimo od il dovere di pagare la sicurtà ai tanti sinistri che pur troppo ponno esser provocati dalla mala fede del Capitano.

Analoghe alla disposizione del nostro Codice sono le leggi delle piazze più illustri dell'Europa. Salve alcune eccezioni la Svezia la Danimarca la Spagna Amsterdam Rotterdam, Genova la Toscana non vogliono che gli assicuratori o i sovventori rispondano delle baratterie del Capitano se non si sono impegnati con una precisa dichiarazione nel contratto seguito; e la Città di Anversa spinge tant'oltre la sua gelosia su tale proposito che inibisce alle parti contraenti di includere la condizione di sottostare ai danni delle Baratterie. Si può dire che la piazza d'Amburgo sia per la sola che abbia resi responsabili sovventori e assicuratori, quand'anche non v'abbia nel contratto la dichiarazione di sottostarvi. Per formarsi un'idea dell'abuso che può fare un Capitano del suo ministero diamo un'occhiata alle varie Baratterie dolose di cui può rendersi colpevole. Le principali riduconsi a sette.

1.° Quando il Capitano fugge dolosamente con la nave e con le mercanzie assicurate con l'animo premeditato di defraudare gl'interessati:

II° Quando il Capitano colude con industria co' nemici, e ricevendo da-
ro per se medesimo cagiona la perdita della nave e delle merci.

III° Quando il Capitano ha impiegato le mercanzie o il loro prez-
zo in uso diverso da quello che gli era stato commesso.

IV° Quando il Capitano volontariamente muta il viaggio della nave
ad oggetto di usurparsi delle mercanzie.

V° Quando a bella posta ha procurato il naufragio l'investimento
l'incendio del naviglio per far creder perite le mercanzie, facendole
invece pervenire ad altro luogo.

VI° Quando baratta le mercanzie che dovea caricare, e invece di
quelle vi pone cose di minor valore o di nessuno per farne quindi
il getto e procurarne la perdita.

VII° Quando avendo fatta assicurare la nave etc per una valuta
eccedente il vero prezzo talchè gli riesca più comodo l'esigere la si-
curtà piuttostochè ritenere il bastimento, a bella posta procura il nau-
fragio o l'investimento.

Sezione Sesta

Dei Tribunali competenti nelle contestazioni che possono insorgere negli affari commerciali.

O si tratta di questioni insorte nell'interno del Regno Lombar-
do Veneto, e vanno decise dai Tribunali stabiliti dalla Patente 9
decembre 1819; o le contestazioni hanno luogo nelle piazze straniere
e il Giudice va ad essere il Console che rappresenta il pro-
prio Sovrano. Parliamo dei Tribunali interni

Capo Primo
Dei Tribunali Interni

Le piccole questioni mercantili che possono agitarsi ne' luoghi dove esiste una pretura forense vanno decise dal rispettivo Pretore. Per piccole questioni intende l'accennata Patente quelle che non eccedono il valore di 250 Lire italiane. Le Preture forensi hanno inoltre l'attribuzione di registrare i Protesti per le cambiali non accettate, o non pagate. E ciò coll'utile oggetto che l'esercizio di un diritto tanto geloso, e tanto importante non abbia a soffrire il più breve indugio, locchè avverrebbe certamente se la parte fosse astretta a ricorrere al Tribunale Provinciale. Eccettuati i due casi allegati tutti gli affari che sono di commercio e di cambio sono sottoposti ai Tribunali mercantili di Venezia e di Milano allorchè avvengano nella Provincia della rispettiva Capitale ovvero al Tribunale di prima istanza nelle Provincie in cui soggiornano le parti. Questi Tribunali sono composti di tre Consiglieri e di due Assessori presi dal Ceto mercantile, col saggio intendimento che in amico modo congiunta la teoria e la pratica le sentenze riescano le più consentanee alla verità e alla giustizia.

Quali siano gli affari di Commercio e di Cambio lo dice l'Art.o 628 del nostro Codice. Si riducono ai seg.

I.° Qualunque compera di derrate o altre merci per rivenderle o lavorate o in natura.

II.° Ogni impresa di manifattura di commissione, di trasporto per terra, o per acqua.

III.° Ogni impresa di amministrazioni di agenzie istituite a comodo

pubblico, di stabilimenti di vendite, di vendite all'incanto, di spettacoli pur...
IV.° Quarto ogni operazione di Cambio di Banca o Sensaria
V.° Ogni operazione di Banca pubblica
VI Tutte le operazioni fra negozianti mercadanti e banchieri.
VII.° Le lettere di Cambio o rimesse di denaro fatte da piazza a piazza fra ogni sorte di persone
VIII.° Tutti i vaglia o pagherò all'ordine dipendenti da operazioni di Commercio

Appartengono pure per l'Art.° 630 agli atti di Commercio i risposti fatti da Ricevitori pagatori, percettori, o altri contabili del denaro pubblico.

Per ragione dei contratti non sono considerate atti di Commercio
I.° Le vendite fatte dai proprietarj coltivatori, o vignajuoli delle derrate provenienti da fondi di loro proprietà, o da loro coltivati.
II.° Le compere di derrate o mercanzie fatte dai Commercianti per uso loro particolare.
III.° I vaglia o pagherò all'ordine che non abbiano origine da operazioni di Commercio di traffico Cambio o Sensaria

Gli accennati Tribunali sono la prima istanza da cui devono essere giudicate le parti nell'ipotesi che il soggetto della contestazione contempli il Commercio terrestre o fluviale; ma se li tratti di Commercio marittimo la facoltà di giudicare in prima istanza, per la Patente di sopra indicata, è tutta propria del Tribunale Mercantile, Cambiario Marittimo, il quale esercita la giurisdizione in tutto il Regno Lombardo Veneto. Dall'Art.° 629 del nostro Codice sono annoverati fra gli oggetti marittimi 1.° ogni impresa di costruzione e ogni acquisto, vendita o rivendita di Bastimenti; 2.do ogni spedizione marittima; 3.zo ogni compera e vendita di attrezzi arredi

e vettovaglie; 4.to ogni noleggio ed ogni prestito a cambio marittimo; 5.to ogni assicurazione od altro contratto riguardante il commercio di mare; 6.to ogni accordo e convenzione per salarj e stipendj degli equipaggi; 7.mo ogni arruolamento di gente di mare pel servizio dei bastimenti di commercio; 8.vo finalmente tutte le controversie che possono insorgere fra Capitani proprietarj del Legno, caricatori e ricevitori di merci condotte per la via di mare, o riguardanti getti con tributi avarie urti di bastimenti, e simili.

È inutile l'avvertire che tanto le contestazioni relative al Commercio terrestre e fluviale, quanto quelle che riguardano il commercio marittimo la parte perdente può portare l'appellazione e che il Tribunale competente è l'Appello di Venezia o di Milano secondochè le Provincie sono o di quà o di là del Mincio. E qualora s'abbiano due giudizj conformi la parte contro cui venne proferita la sentenza ha diritto di ricorrere alla revisione

Oltre i Tribunali indicati havvi anche quello delle prede. Ma come le prede sono una conseguenza della guerra, e come non sempre questa desolatrice del genere umano esercita il suo terribile flagello, così potrebbe giudicarsi che il Tribunale delle prede è piuttosto in potenza che in atto, e che lo si forma soltanto qualora seguite le prede e verificata la pace convenga prendere in esame quai Legni siensi predati a torto, e quali a buon diritto.

Per la patente sovrana del 23 aprile 1817 qualunque volta occorre l'opera di questo Tribunale egli deve in prima istanza esser composto delle segg. persone

Il Presidente del Tribunale Civile di Venezia in qualità di Presidente. Un Consigliere di Governo; un Consigliere del Tribunale della prima istanza civile un Consigliere della prima istanza mercantile, l'Auditore della Marina, e due assessori del ceto mercantile.

Il Tribunale poi d'appello è composto dal Presidente di questo

in qualità di Presidente, da 3 Consiglieri di governo, da 2 Consiglieri d'Appello e del Presidente del Tribunale mercantile. Passiamo ai Consoli.

Capo Secondo
Dei Consoli

Il Console è una persona che risiede in una Città marittima, e commerciante mandata dal suo Sovrano con l'oggetto di vegliare alla manutenzione dei diritti e dei privilegi accordati in quella piazza ai propri sudditi commercianti, e di definire le controversie che per affari di Commercio tra di loro possono insorgere. Da questa definizione ognuno può agevolmente inferire che un tale ufficio è una specie di Stato in Stato, mentre il Console fa le parti di Giudice in un paese a cui non si estende la giurisdizione del Principe che lo ha spedito. Ne viene perciò che i Consoli non possono ritenere nè esercitare il proprio ufficio senza all'ombra del diritto secondario, e convenzionale; ossia che un Principe non possa spedire dei Consoli a questa o a quella parte senza dietro precedenti trattati e convenzioni col rispettivo Sovrano. Non basta: qualunque volta si presenti un Console non può esercitare le proprie funzioni, se non offra al Governo le sue Credenziali, e queste ottengano il Regio exequatur.

L'ufficio del Console fu del tutto ignoto agli antichi; i Romani per decidere le controversie dei Negozianti stranieri si servivano dell'opera del Praetor Peregrinus; e da una Lettera di Seneca ci vien fatto di raccogliere che la Procedura in simili affari era oltre ogni dir sollecita, extra ordinem. Ciò che ci mostra come quella Nazione quantunque assai poco commerciante vedesse la necessità che pur ci avea d'andar per le brevi in ciò che teneva al Commercio. Sembra che questo Magistrato conosciuto da uno straniero per gli affari de' suoi Concittadini abbia cominciato ad esistere all'epoca dei Goti.

qualche indizio un passo del Libro II del Borregi. Dum trasmarini negoziatores inter se causam habuerint, nullus de Iudicibus nostris eos audire praesumant, sed tantummodo suis legibus audiantur. Una simile costumanza venne dappoi posta in uso dai Veneziani, dai Marsigliesi, dalla Francia, dall'Inghilterra, per ultimo da tutte le Nazioni d'Europa, come ce lo mostra la Storia Diplomatica del secolo decimosesto.

La elezione di un Console può cadere sopra un suddito del rispettivo Principe, ovvero uno straniero; ma d'ordinario non si elegge un suddito della Nazione presso cui deve sostenere il suo carico. E la ragione si è, perchè non sarebbe in quella piena ed assoluta indipendenza che gli si rende necessaria per sostenere li diritti del Principe che rappresenta, e per sostenere le liti delle parti ricorrenti. La sua persona diventa quindi inviolabile al pari d'un Ambasciatore; ma se egli abusa del suo potere, se viola il Diritto delle Genti, per le reciproche convenzioni delle Nazioni viene rimesso al Principe cui spetta perchè sottostia alla pena dovuta. Quanto ai privilegj più o meno estesi, all'immunità relativa alla casa in cui abita, alle persone del suo servigio, alle gabelle o d'altro che siasi tutto dipende dai patti seguiti fra nazione e nazione. Generalmente parlando un console non gode veruna franchigia.

Resta a dir qualche cosa intorno agli uffizj del Consolato. La definizione già data ci rese abbastanza avvertiti esser ad uno uffizio del Console il sostenere i privilegj e i diritti della propria nazione nella piazza ove risiede, nonchè di amministrar la giustizia ai suoi nazionali. A questi diritti ne vanno aggiunti altri due. Il primo è di ricever i costituti dei Capitani relativi al viaggio fatto, alle vicende incontrate, e di rilasciare i così detti certificati che attestino la verità di quanto venne deposto. Cotesti certificati sono di tal peso che fanno pienissima prova presso qualunque tribunale. Inoltre fanno le carte di nota per contratti di noleggio, di

restito a cambio marittimo di assicurazione ecc. Il servizio è di stendere qualunque atto di cui fosse chiesto relativo ad una o ad altra delle tante maniere mercè cui si trasfonde o si acquista la proprietà o l'uso delle cose. Quindi gli atti di Donazione, i contratti di compera e vendita, quindi i Testamenti ricevuti ed espressi dalla sua cancelleria equivalgono ad altrettanti istrumenti stipulati in atti notarili ed hanno tutta la legalità desiderabile -

Fine

I Scienza del Commercio

Genovesi Lezioni di Commercio. volumi 2 in 8vo. Vedi gli autori che sono nella collezione degli economisti Italiani eseguita a Milano per opera del [illegible]

Smith, Ricerche sulla natura delle cose volumi 4 in 8vo

Stewart etc

Simond. De

Say

Simondi Nuovi principj di economia politica

Aggiungasi a questi libri il bello scritto delle Leggi di Cherubini, e la prima parte della scienza della legislazione di Gaetano Filangieri

II° Diritto mercantile e Cambiario

Le opere di Savary volumi 3 in foglio

Dictionnaire

Enciclopé

Leggi e costumi sopra il cambio di [illegible] Baldasseroni

III° Diritto pubblico esterno

riguardo ai diritti delle Nazioni sul Mare

I consulti [illegible] di Alberto Azzuni, ossia Sistema universale dei principj del diritto marittimo d'Europa. volumi 2 in 8vo. Trieste 1796

IV° Commercio Marittimo

Riguardo alle avarie ai contratti di noleggio di prestito a cambio marittimo di assicurazione ed si consultino le opere classiche di Emerigon

Baldasseroni volumi 5 in quarto Firenze 18

i Commentatori del Codice.

1041 a 1789

Monastero Maggiore
d' Aquileja

1041 a 1789

2 [illegible]

[illegible] [illegible]

6

Federico Caporiaco

F. Caporiaco

3

Scienze politiche

(fascicoli 6)

Federico Capriaco

Scienze Politiche

Fascicolo Primo

Delle Scienze Politiche

Introduzione

Generalmente per Scienze Politiche si suole intendere le parti diverse di quella scienza che ha per iscopo il buon reggime interno delle Nazioni la quale si suole appellare Politica. Questa fa parte della dottrina di stato che si suole distinguere in due parti, cioè in Giuridica e Politica. La prima è quella che si fonda sul Diritto, e che mostra dove questo si appoggi, indagando donde nasca, e quindi si limita al rigor della Giustizia e della equità; la seconda si fonda sulla prudenza, e mostra come si deggia usarne, e sopra tutto ha per oggetto la utilità sociale e comune.

Quindi secondo questi Scrittori la Politica non è che quella parte di scienza che promuove il bene dello stato sotto i rapporti della comune utilità. = Più esattamente pertanto noi la definiremo = La scienza che versa nella cognizione delle Civili società, delle loro parti, forme, principj, e scopo, nonchè l'arte di dirigerle a questo loro scopo coi mezzi proporzionati ed efficaci per conseguirlo = Il quale scopo generale essendo il ben essere delle Civili Società considerate collettivamente e de loro membri, perciò la Politica mira sostanzialmente a promuovere il possibile ben essere degli stati, e dei membri che li compongono, e ciò in un modo compatibile colla condizione sociale degli uomini, del quale scopo generale altrove diffusamente si parlerà.

Nozioni inesatte della Politica

1

Perciò noteremo come inesatta sennon anche falsa la definizione del Botero,

del Botero, il quale fa consistere la Politica della sua Ragione di stato = nell'arte di fondare, ampliare gli stati e di conservarne in essi il dominio = Parimenti inesatta è quella che chiami la Politica l'arte d'ingrandire e difendere le già formate società. Lo è ancora quella che la considera nell'arte di far fiorire, e prosperare gli stati. Lo è parimenti quella che la chiama la scienza dei rapporti che esistono fra le diverse società politiche. Le quali definizioni o limitano di troppo l'idea della Politica, o la presentano sotto idee del tutto vaghe, ed equivoche, o non ci fanno conoscere di questa l'oggetto e lo scopo finale.

Divisioni varie della Politica.

Primieramente la si distingue in Scienza ed in Arte. La prima sviluppa i generali principi del ben governare, tratti questi dalla natura delle cose, quindi dalla ragione applicata ai Corpi Politici; la seconda applica nel fatto questi principi al pratico reggimento de' Popoli pel mantenimento dell'ordine, e conseguimento del fine delle Civili società. Perciò osserveremo

1.mo Che la Politica come scienza contiene la ragione pubblica universale degli stati senza alcun riguardo alle positive ordinanze; e la seconda cioè l'Arte, contiene la ragione positiva secondo cui vengono retti gli stati —

2.do Che i principii della scienza sono comuni a tutte le Civili società speculativamente considerate, e questi immutabili in quanto alla loro sostanza, sebbene possano essere praticamente modificati in quanto alla loro applicazione.

3.o Che la Politica come Arte suppone la scienza, e che quella da questa riceve forza, sebbene ambedue si prestino reciproco soccorso.

Innoltre la si distingue in Politica interna ed esterna. Quella si limita al solo reggime interno dello Stato; questa si estende fuori dello Stato, ponendosi a contatto degli altri stati per la trattazione degli affari reciproci. Oggetto immediato della prima è la manutenzione e conservazione

3

dell'ordine interno in tutti i suoi rapporti sì pubblici che privati; della seconda l'oggetto immediato è il buon ordine esterno sotto i rapporti della sicurezza esterna, dell'integrità del territorio, della nazionale indipendenza, e della pace. La Politica interna in quanto alle sue operazioni ha per base il Diritto Pubblico Universale e Positivo interno, e l'esterna ha il Diritto Primitivo delle Genti, il Diritto Convenzionale, ed il Diritto Consuetudinario.

Divisione della Politica interna semplicemente

O considerar vogliamo l'azione della Politica, o gli oggetti a cui questa colla sua azione si estende. Nel primo caso la si distingue in Legislativa, ed in Amministrativa; la prima ha per oggetto la formazione delle Leggi considerate come mezzi onde conseguire il fine e lo scopo delle civili aggregazioni; la seconda occupata a far eseguire le Leggi, ed a prevenire ed allontanare ciò che può indebolirle.

Considerati poi gli oggetti a cui può essere applicata questa duplice azione può la Politica ricevere diverse denominazioni, quali sono: Politica Costituzionale, in quanto si riferisce a leggi fondamentali ed organiche; di Polizia, o scienza del buon governo in quanto contempla la conservazione e sicurezza abituale dello Stato e de' suoi membri riguardo all'interno; di Economia pubblica ossia politica avuto riguardo alla opulenza nazionale; di scienza Finanziale, avuto riguardo ai redditi dello Stato ed alla amministrazione dei medesimi.

Differenze tra la Politica, ed il Diritto Pubblico

Il Diritto pubblico si divide in interno ed esterno. In quanto all'interno osserveremo

1° Che questo determina qual sia il fine generale delle civili associazioni, e la Politica indaga gli oggetti particolari a cui si riferisce questo fine, e propone i mezzi più idonei pel conseguimento del medesimo.

2do Che questo determina ~~qual sia il fine generale~~ le forme diverse, e [illegible]

sotto cui possono esistere le Civili Società, e la Politica esamina nei casi diversi sotto qual forma una determinata Società può esistere, con quali modificazioni, con quale temperamento riguardo all'esercizio dei poteri.

3.° Che questo determina la somma dei diritti e poteri che competono alla Sovranità, nonchè i giusti confini di essi; e la Politica determina il modo di utilmente usarli ed innocuamente per il pubblico bene.

4.° Che il Diritto pubblico si limita a pochi oggetti, e la politica ne abbraccia innumerevoli; che quello si occupa del quid agendum, e questa del quomodo et quando agendum, che quello è tutto speculativo, e questa è anche pratica.

In quanto poi al Diritto esterno osserveremo che questo sviluppa e determina i diritti e doveri sì naturali che positivi delle Nazioni considerate come enti morali, e poste tra loro in comunicazione; e quella cioè la Politica, mostra le regole per mantenere questi diritti e doveri, per modificarli, dove lo richiegga la utilità delle Nazioni medesime, per insegnarli dove sieno controversie nei casi simili e per utilmente applicarli ai particolari interessi dei Popoli.

Teoremi fondamentali della Politica

Ogni scienza ha un numero di verità così sentite ed evidenti che come fiaccola servono di guida per la sicura e retta intelligenza di tutte le parti della stessa scienza. Ciò stesso è delle scientifiche discipline. Sarebbe facile d'incorrere in alcuni errori, o per false deduzioni, o per pregiudizi nei giudizj qualora la mente non fosse retta e sostenuta da alcuni canoni fondamentali quali sono li seguenti.

I.

Che in materia di Politica vi sono poche verità e massime di una piena e generale applicazione nella pratica ai diversi oggetti dirigibili per la comune utilità. Ciò dipende dalle moltiplici differenze che esistono nei corpi

in quanto alla lor forma, ai loro principj d'azione, a loro interessi ed alle peculiari circostanze in cui sono collocati.

2.

Che in politica l'ottimismo è un sistema falso in se stesso e pernicioso ne' suoi effetti. È falso perchè i difetti e l'imperfezione è una conseguenza delle istituzioni umane, essendo sempre figlie della limitata previdenza degli uomini, e perchè queste medesime istituzioni parecchie volte giovando sotto alcuni rapporti nuocono sotto alcuni altri. È poi pernicioso ne' suoi effetti perchè serve a tormentare lo spirito irrequieto di riforma, sospingendo sempre gli uomini alla novità coll'indebolimento delle fondamentali istituzioni.

3.

Che in Politica vi sono delle verità, le quali non sono sempre utili, perchè non sono o di facile esecuzione, o non sono praticamente adattate alle idee dominanti, ed al generale sentire ed operare ed ai veri interessi della Società. Perciò le dottrine, e le opinioni, ed i sistemi in argomenti di Politica per quello che sono in se medesime, ma riguardo ai loro effetti e risultati, ed indi considerarne la loro utilità relative.

4.

Che in Politica nè si può tutto prevedere, nè tutto prevenire, nè tutto impedire ed evitare. Di ciò ne è causa la troppo brevità della mente umana, la troppo estesa periferia degli oggetti su cui dee versare, la troppo complicata e rapida azione di tutte le molle dei corpi politici, e la difficoltà di rinvenire i mezzi onde con sicurezza ottenere il fine sociale. Dal che ne caveremo questa pratica conseguenza, che in qualunque ordine e sistema politico di cose vi saranno sempre disordini inconvenienti, e quindi mali politici, e che la perfezione di questo sistema si desumerà dal minor numero possibile di questi mali. Tale è la massima,

ne sorge come corollario un altro principio quale è questo: che in Politica non si può fare tutto il bene che si vorrebbe per parte dei Legislatori, nullameno la più efficace loro volontà, e ciò per difetto di mezzi, o per ostacoli insormontabili, che rendono nulli ed inefficaci i loro sforzi—

5.

Che per rettamente giudicare della bontà e convenienza politica delle istituzioni, leggi, e stabilimenti degli Stati fa d'uopo considerare le medesime nei loro rapporti generali coll'intera società, colla pubblica utilità, e colla situazione di una data nazione—

Quindi il vantaggio del privato Cittadino soltanto, o di qualche ordine e classe della società non è la misura, o la regola logico-politica per valutare la convenienza delle provvidenze legislative. Quindi per pronunziare con esattezza sopra argomenti riguardanti la politica conviene distinguere e separare: 1.mo il semplice stato naturale dell'uomo dalla sua condizione, ossia stato politico; 2.do il presente dal passato; 3.° il bene etico e morale dal giuridico e politico; 4.° il bene individuale e privato dal bene pubblico e generale; 5.° il tempo di calma e di pace da quello di agitazione e di oscillazione interna dello stato medesimo—

Chiuderemo pertanto questa introduzione, facendo osservare che sarà sempre un errore ed un pessimo ragionare in politica qualora o si convertano i fatti particolari attinti dalla storia in massime generali, o qualora si conchiuda sempre ciò che far si dee da quello che venne fatto senza considerare la distanza dei tempi, ed i grandi cambiamenti corsi nel periodo di questi, specialmente dove si tratti di epoche remotissime

Parte Prima

Noi dividiamo il nostro corso in due parti, che chiamiamo la prima col nome di Politica strettamente presa, la seconda col nome di sistema economico delle Civili società. La quale divisione tutta procede dalla stessa essenza, e costituzione delle Civili Società, poichè in esse altro non ravvisiamo, che il soggetto o di un reggime politico, o di un reggime economico. Col primo si procura la comune felicità mantenendo l'ordine sociale ed accordando guarentigie efficaci per la conservazione dei diritti dell'uomo e del Cittadino. Col secondo si procura la comune felicità colla copia dei beni fisici, sotto il triplice aspetto del necessario, del comodo, e del piacevole. Cominciamo dal primo che forma materia di questa Parte.

Capo Primo

Del sistema politico in generale

Considerare il sistema politico delle Civili Società in se stesso ne' suoi attributi e ne' suoi primitivi fondamenti; considerarlo nel suo scopo e fine generale, e ne' suoi vantaggi; considerarlo ne' suoi principj di azione morale e politica forma tutto il soggetto di questo primo capo, il quale per chiarezza nella trattazione della materia verrà diviso in quattro Sezioni—

Sezione Prima

Del sistema Politico considerato in se stesso ne' suoi attributi ec.

Per sistema Politico in generale = s'intende quello stato di co-

Società in cui i membri che la compongono sono regolati da Leggi sotto una legittima Autorità in vista di un fine comune = La qual idea esprime la forma generale sotto cui dee essere una Moltitudine riunita onde la si possa chiamare una Società politica che si suole anche denominare Nazione, e Stato, Potenza ecc., non essendovi fra queste idee alcuna differenza. Le Nazioni o Stati, dice Vattel, altro non sono = che corpi politici, società d'uomini uniti insieme onde procurare con forze riunite la loro salvezza e vantaggio = Uno Stato, dice Bosobre, nella sua introduzione allo studio della Politica = È una Società indipendente composta di molte famiglie che godono dei bisogni e piaceri della vita sotto la salvaguardia delle Leggi =

Perciò più esattamente parlando, uno Stato o Società politica si può definire = Un'essere collettivo o corpo morale sussistente da sè per l'unione di tutte le volontà singole soggette ad una volontà generale imperante = Gli attributi pertanto essenziali di uno Stato sono i seguenti:

1.° Indipendenza, in quanto sussiste da sè ed agisce indipendentemente dagli altri Stati che la compongono, ed agisce per la riunione delle forze singole della moltitudine, nel che consiste quella che Gioja chiama condizione o qualità politica di uno Stato, come dalla sua introduzione teorica allo studio della Statistica.

2.° Libertà politica, in quanto al libero potere di fare ed operare da sè nell'interno tutto ciò che è necessario per ottenere lo scopo generale, ed il fine comune.

3.° Moralità, in quanto tutte le volontà riunite siano disposte, e preparate a vivere sotto le stesse Leggi, secondo cui dee essere del tutto rego-

regolato ogni movimento dello stato, nel che consiste quella che si dice dallo stesso Ligier qualità giuridica degli Stati, la quale qualità esprime la forza delle Leggi prevalente a qualunque altra forza fisica.

Corollarj.

Dalle cose sopra esposte chiaramente risulta che nella moltitudine degli individui che compongono uno Stato consiste la forza fisica, e vita del medesimo; che nella riunione delle volontà di questi individui subbordinati alle insieme delle Leggi havvi la forza morale dello stato; che nell'unione di tutte le leggi a cui queste volontà sono soggette si trova la forza giuridica dello stato; che al potere supremo moderatore queste forze per preservarle, mantenerle unite, ed in armonia tra loro, per dirigerle al vero bene comune consiste la forza politica dello stato. Dall'azione pertanto regolare e perenne di questa forza dipende la esistenza e conservazione del corpo politico, e la costante sua armonia riguardo alle altre forze di cui l'urto il conflitto, o il contrasto sarebbe fatale allo stato medesimo.

Fondamenti su cui riposa qualunque bene ordinato sistema politico.

Si disse che la conservazione, e l'armonia del sistema politico suppone l'azione regolare e perenne della forza politica onde ottenere lo scopo comune, la quale forza suppone alcune basi cardinali, come punti d'appoggio, e centri costanti di azioni, e queste basi sono le seguenti:

1.° Una popolazione dirigibile, cioè unita con alcuni vincoli, e rapporti, e quindi fissata in un determinato territorio occupato come proprietà circoscritta, e determinato. –

10 2.° Un Governo ossia un potere supremo illuminante, dirigente e costringente, qualunque sia il modo con cui lo si esercita; e quindi qualunque siane la sua forza.

3.° I Magistrati in presidio del Governo incaricati dei diversi rami della cosa pubblica sotto i rapporti dell'amministrazione della giustizia, e della generale vigilanza nello Stato.

4.° Le leggi per mantenere la unità di azione tra gli amministratori, e gli amministrati; per fissare i confini del politicamente lecito od illecito; per dare guarentigie di sicurezza; per prevenire abusi, disordini tanto rispetto ai poteri pubblici, quanto rispetto agli interessi privati; per determinare i novelli rapporti dello Stato coi privati, e di questi tra loro. Quindi leggi fondamentali, leggi organiche, leggi politiche, leggi amministrative, leggi commerciali, leggi civili, e leggi penali.

5.° Milizia in supplemento della legge e del potere qualora non sia rispettato, e questa come mezzo di forza esterna coercitiva e difensiva.

6.° Una divisione della Popolazione in classi tra loro distinte, e ciò per la maggiore facilità di diriggerla, per l'aumento della forza politica del governo, per la diversità degli uffizj e delle occupazioni economiche, la qual divisione potrà essere conseguenza del sistema politico, ed anche fondata sull'ordine naturale; ella può variare secondo il grado d'incivilimento, e la situazione dello Stato.

7.° Una divisione interna del proprio territorio onde fissare dei centri di amministrazione per facilitare l'azione del Governo riguardo a vigilanza, corrispondenza tra le diverse autorità ed amministrazioni, e quindi mantenervi le più facili comunicazioni.

Lezione Seconda

Dell'origine, e dei vantaggi del Sistema Politico delle Civili Società

Della origine primitiva delle politiche Società hanno sempre disputato, e disputeranno lungamente i giuspubblicisti, ed i Politici. Per questo furono divisi in quanto alle loro opinioni e pensamenti, intorno alle cause od impulsive o determinanti gli Uomini a vivere nello stato d'aggregazione civile. Tra queste cause le principali da essi adottate sono il potere paterno, il timore, la sicurezza, l'amor dell'ordine, la violenza combinata coll'astuzia, l'ambizione di regnare, il consenso o patto sociale, e simili altri di tal natura. Le quali cause tutte considerate sotto il rapporto storico non si ponno dimostrare nè tutte vere, nè tutte false; poichè la Storia non ci mostra l'epoca della primitiva Società politica, e quindi la causa che può averla fondata.

Quali pertanto di queste cause si ponno avere come più probabili? Quelle che meglio si conciliano colla natura dell'Uomo, co' suoi veri interessi, quali sono il timore, la sicurezza, l'amor dell'ordine, e della pace, poichè questi sono i principj che generalmente agiscono su tutti gli uomini, e che ragionevolmente operando doveano indurli alla scelta di quello stato che meglio provvedeva a questi interessi. Quindi il timore perpetuo in cui versavano nello stato esule e di naturale indipendenza, l'innato desiderio della sicurezza, la spontanea tendenza

12 ad amar l'ordine: sono i tre elementi che efficacemente dovean far si sentire sulle affezioni umane per condurre l'uomo allo stato di politica aggregazione.

Il sistema politico adunque si fonda sulla natura dell'uomo od è egli del tutto arbitrario? È vero l'uno e l'altro estremo di questa proposizione.

Esso si fonda primieramente sulla natura dell'uomo, perchè deriva dalla naturale socievolità dell'uomo, dalla tendenza che nello stato di socialità ha l'uomo all'egoismo, e quindi dalla concentricità morale dello stesso; deriva dalla ~~ragione~~ reazione delle passioni, e particolari interessi di tutti su ciascuno, e di ciascuno su tutti, e quindi dalla discordia coll'ultimo risultato di questa reazione d'interessi, la quale domandava un potere supremo moderatore, una volontà generale conciliatrice di tutti gl'interessi, nel che essendo riposta l'idea del sistema politico dobbiamo dunque conchiudere che questo si fonda sulla natura dell'uomo.

Ma egli è vero anche l'altro estremo della proposizione. In qual senso dunque potrà dirsi arbitrario il sistema politico delle civili società? Tale esso si dice rispetto alla sua forma organica, alla sua amministrazione, istituzioni, legislazione ed usanze speciali. Non è arbitrario in quanto all'esistenza di questi ordini e stabilimenti, ma in quanto alla loro qualità, forma, e

Quindi le diverse forme di governo di pubblica amministrazione, quindi le diverse istituzioni politiche, le diverse leggi e pratiche sociali.

Donde può essere derivata la originaria diversità di queste forme ordinate? Non si può assegnare una causa unica e generale,

1° mentre possono esser state molte e queste operanti o congiuntamente o isolatamente, perciò la maggiore o minore popolazione, la qualità dei luoghi, la predominante opinione ed aderenza a alcuni vizi o meno saggi e virtuosi, l'amor diverso de' popoli; le private virtù, il grado di sviluppo morale maggiore o minore, le circostanze e combinazioni sono cagioni che debbono aver influito a dare una diversa configurazione al sistema politico di tante diverse società esistenti, che Nazioni si appellano.

È assegnabile l'epoca della prima società che esistette sotto forma di sistema politico? Non lo è. che per quanto si risalga ai tempi più remoti troviamo sempre popoli congregati, e viventi sotto una qualche forma più o meno perfetta di politica società. Diffatti se penetriamo nei tempi più oscuri vi troviamo i governi divini teocratici; se nei secoli favolosi ossia eroici vi incontriamo il governo dei forti e degli ottimati; se ci arrestiamo ai tempi storici abbiamo i governi umani, cioè fondati più o meno sul potere delle leggi della ragione della giustizia, sebbene spesse volte sfigurati secondo il diverso ondeggiare delle false idee, opinioni, e passioni umane degli uomini. Dunque in via storica altro non si può conchiudere, che per quanto la storia narra e dimostra hanno sempre esistito politiche società.

§ Beni, e vantaggi del Sistema Politico

Qualunque sia l'opinione di Rousseau, e di suoi seguaci sui mali esagerati e procedenti dal sistema politico, e sui beni dello stato naturale e d'indipendenza, noi in compendio gli esponiamo i seguenti beni e vantaggi

11 1.° - Una forza pubblica conservatrice e tutelare i singoli individui, ed i loro diritti, nonchè una somma di guarentigie fondate sul comune interesse e sulla volontà di tutti e di ciascuno perchè consenzienti di obbedire alle leggi.

2.° Una stretta e costante unione tra gli Uomini nascente questa dal loro contatto, ravvicinamento, stabile domicilio, e resa più forte da novelli vincoli, da bisogni reciproci, e da doveri derivanti dallo stato di sociale aggregazione.

3.° Uno sviluppo pronto esteso regolare ed uniforme delle forze e delle facoltà dell'Uomo. Ciò derivò dagli accresciuti bisogni e modi di operare, dai desiderj ampliati, dai mezzi moltiplicati, dagli esempj, dalle istituzioni, e dal potere accresciuto riguardo agl'individui dipendentemente da questi mezzi.

4.° Un accrescimento di forze produttrici di ricchezze sotto i rapporti del necessario, del comodo, e del piacere. Ciò deve attribuirsi alla più sicura direzione di queste forze, ai molti ostacoli che agiscono più prontamente e regolarmente, ai moltiplicati stimoli aggiunti alla volontà, ai mezzi economici per se stessi e migliorati, ai prodotti garantiti, ed ai cambj in modo particolare facilitati.

5.° L'azione predominante dei principj morali in tutto l'umano operare; e quindi l'indebolimento della forza istintiva delle passioni rispetto all'impero della ragione, e della ignoranza.

Dalle quali considerazioni sopra questi innumerevoli beni risulta chiaramente di quanta utilità sia stata l'introduzione di un sistema, del quale questi beni sono la conseguenza.

Sezione Terza

Qui si cerca qual sia il fine naturale giusto, ragionevole, conforme all'essenza e dignità dell'Uomo per cui s'introdusse, e introdurre si dovea il sistema politico; fine a cui naturalmente ognuno, e tutti dovean mirare passando a vivere nello stato di dipendenza, e al quale fine tutti dovean conformare la loro condotta. E siccome sono molto divisi i Politici intorno di questo fine perciò verremo esponendo i diversi loro pensamenti ed opinioni, e la prima è la seguente

Il Supremo fine dell'Umanità

Alcuni anche dei più recenti hanno sostenuto che il fine vero dello Stato = è il supremo Bene dell'Umanità, cioè la costumatezza, e/o una felicità a quella analoga = sulla qual opinione troviamo che converrebbe determinare in che consista questo supremo bene sotto i rapporti della costumatezza. E se questa significa osservanza della morale noi faremo osservare che l'idea è troppo generica e vaga, che questa ha luogo anche fuori di società politica, e che è il fine non dello stato, ma dell'essere ragionevole.

Più vaga poi è la seconda parte cioè di una felicità analoga alla costumatezza, poichè ciò non lascia conoscere qual sia veramente questa felicità. Ora eccoci alla seconda opinione.

Il Ben essere e felicità di tutti;
ossia Ben essere generale

La comune degli scrittori di Politica conviene in questo principio

11 che il fine delle politiche società sia la comune felicità de' membri che le compongono. E' sa per conoscere quanto incerta sia questa dottrina, e quanto poco sia utile ridotta alla pratica in argomenti politici basta far osservare quanto sia vaga, incerta, indeterminata la idea di felicità, e quanti sieno i sensi alla medesima attribuiti. Esaminiamolo

Chi ripone la felicità dell'uomo nella sola virtù come Antistene Zenone, e tutti i loro seguaci; chi la ripone nel piacere associato alla virtù, come Aristotele, e tutta la scuola Peripatetica

Platone collocò la felicità nell'animo sciolto interamente dal corpo, ossia isolato dall'azione ed influenza del medesimo; dopo Platone la scuola degli Stoici la ripose nell'indifferenza per ogni cosa, nell'insensibilità e disprezzo di tutto.

Alcuni Moderni combinando le idee degli antichi la fanno consistere nella propria conservazione ben essere e perfezione. Altri ancora più recenti scrittori l'hanno collocata in una serie continuata di sentimenti grati, e di piaceri derivanti dall'uso retto delle cose che sono convenienti alla natura nostra in quanto sono regolate dalla ragione, e dalla virtù, e quindi la felicità così detta formale ed oggettiva.

Tra i filosofi antichi leggete Diogene, Socrate, Platone, Aristotile, Zenone, Epicuro, Seneca, Plutarco, e Cicerone, e tra i moderni il Muratori, Beccaria, Filangieri, Ortes, e Chimit, ec. ec.; le opere una intitolata Elementi una Politica, e l'altra intitolata la felicità pubblica e vedrete quante sono discordi nel fissare la idea della pubblica felicità. Come dunque stabilire un fine così vago ed indeterminato, e che non può servir di base e di norma nella pratica ai Governi

17 Inoltre sopra questa idea astratta e generale chi non vede come potrebbe dar luogo a delle illusioni contrarie al giusto pensare in materia di Politica, poichè qualunque si adotti dell'idee sovrindicate della felicità troveremo che non è in potere sempre della politica di procurarla, e però su tal base si censurerebbero continuamente i governi di non far giammai felici gli Uomini conviventi nello stato d'aggregazione. Quindi passo alla terza opinione, quale è questa

La sicurezza dei Diritti Esterni.

Questo è il fine degli stati secondo alcuni moderni Dottori di Diritto, tra cui il sig.r Eggher come nel suo trattato del diritto naturale dato alla luce in Vienna nel 1809. Coincide questa dottrina con quella dei così detti Puristi Politici, i quali collocano questo fine nel conseguimento e mantenimento del Diritto. Che la Politica si occupi sopra tutto dei diritti esterni, questa è una verità certa ed innegabile. Ma che questo sia il solo fine degli stati non si può provare, come lo si vedrà dalle cose susseguenti. Un'altra opinione venne posta in campo, quale è la seguente.

La perfetta indipendenza di uno stato da altri stati, riguardo all'esistenza, e sussistenza

Il sig.r Butte scrittore Alemanno richiamò l'antica dottrina d'Aristotele, il quale insegnò che lo scopo che si propone ogni stato è di poter sussistere indipendentemente dagli altri, come dal Libro 1° Cap.° 2do della Politica d'Aristotile. La qual idea è molto inesatta; poichè per star bene non basta l'indipendenza da altri, potendo in pari tempo mancare tutto ciò che deve render felici gli Uomini.

altra opinione è la se=

Il sig. ... autore dell'opera del diritto de ... Europee ... questo principio ... scopo e fine degli stati, ma non ha altro ... come parte e membro dello stato? ... fine e ... nella libertà esterna? Non ha egli una tendenza al godimento di ... interesse per le proprie ... passioni, ed affezioni? Perchè circoscrivere il fine dello stato alla sola libertà esterna?

Opinione e dottrina da noi seguita

Intorno lo fine del sistema politico ossia degli stati faremo ... queste osservazioni

1.° Che lo stato essendo una unione di esseri ragionevoli, ... della sua politica esistenza; perciò il fine dello stato non può essere che conforme alla natura di questi esseri e alla loro destinazione

2.° Che questa natura degli esseri ragionevoli venendo necessariamente non alterata e cambiata, ma modificata nella condizione sociale dagli interessi di tutta la moltitudine congregata fin dove lo richiede il comune vantaggio, perciò il fine dello stato sarà analogo alla natura dell'uomo modificata da tali interessi che costituiscono l'interesse comune, detto bene pubblico

3.° Che la natura dell'uomo tendendo sempre ... al bene sotto il rapporto del fisico e del morale, perciò il fine vero dello stato dee essere il bene e la felicità degli uomini compatibile colla condizione sociale in quanto questo bene è ottenibile senza ledere l'interesse generale ossia della moltitudine riunita –

Ora in che consiste questo bene, e felicità sociale

Questo bene degli Uomini riuniti e viventi nello stato di socie-tà aggregazione compatibile coll'interesse generale, e che può aversi dai Governi, e che non è conseguibile che mediante le loro cure e providen-ze, il che forma la vera caratteristica del bene pubblico e felicità socia-le a differenza del bene privato e felicità personale dipendente questa più dalle idee affezioni cure e sforzo di ciascuno di quelli [illegible] questo io dico consiste

1° nella sicurezza più estesa dei diritti primitivi e naturali dell'Uomo e nella più estesa tutela dell'esercizio dei medesimi fino dove questo non sia in opposizione coll'interesse generale.

2° nella ampliazione ed acquisto di alcuni novelli diritti come conse-guenza della unione sociale

3° nel procedimento della perfettibilità umana e progressivo sviluppo per il miglior bene della specie riguardo alle forze e facoltà dell'Uomo nonchè alla conservazione del medesimo

4° nella maggior copia di beni fisici relativi al bisogno al comodo al piacevole della vita non conseguibile nello stato di isolamento o d'indi-pendenza alla qual copia di beni è attaccato il ben essere dell'Uomo.

Dalle cose esposte sul fine e scopo degli Stati ne consegue: che diversi sono gli oggetti a questo subordinati, connessi questi in modo tra loro che non possono stare divisi volendo conseguire questo fine, ed i quali oggetti formano la materia tutta della scienza di stato, e delle cure dei governi. Ora questi oggetti sono i seguenti.

1° La conservazione durevole dello stato sotto la sua forma primitiva e naturale.

2° La sicurezza comune

3° La perfezione sociale

4° La Prosperità Nazionale

5° La ricchezza degli Stati e dei Popoli.

Siccome pertanto il conseguimento facile di questi oggetti, e quindi il vero fine della politica società suppone l'azione di alcuni principj morali influenti sui diversi movimenti del sistema politico, e sulle operazioni dei governi, i quali principj tendono ad accelerare queste medesime operazioni, perciò prima di passare a discorrere di quelli faremo un breve cenno di questi col chiudere il capo colla seguente sezione —

Sezione Quarta

Dei principj di forza morale del sistema politico

Col nome di principj di forza morale noi intendiamo quei mezzi di forza generale di azione che influiscono sull'animo dei cittadini con un potere morale, movendoli ad agire ed operare in conformità dello scopo politico. L'effetto dei quali principj è l'aumento del potere dei Governi consolidando la sua indipendenza, il vincolo di subordinazione e l'ordine pubblico mediante l'impero della ragione e del sentimento. I quali principj agiscono direttamente o sull'intelletto o sulla volontà, piegandola dolcemente all'ordine sebbene con grado diverso di forza agiscano dipendentemente da alcune circostanze più o meno influenti. Ora quali sono questi principj? Fra i principali annovereremo i seguenti:

La Morale

Qui parliamo non della morale speculativa soltanto, ma di quella che consiste nell'esercizio pratico dei doveri e delle virtù sì naturali che sociali. Qualora questa sia divenuta norma e regola del comune operare è ben facile il comprendere che più facilmente saranno osservate le leggi positive, e che questa diverrà come la garante dell'osservanza dei doveri non solo dell'Uomo, ma del Cittadino.

La Giustizia

Dove questa regna salvi sono i diritti, protetto è l'ordine privato e pubblico, garantito il mio ed il tuo, premiato il merito, punito il delitto, contenti i Cittadini, sicuro lo Stato. Quindi colla giustizia più pronta e più sicura è l'azione dei governi, e perciò ella diviene principio di forza morale nel sistema politico = Quae coetus hominum cogit atque civitates = Politica Libro 6; e Tullio scrive = fruendae justitiae causa reperies olim moratos Reges constitutos = Libro II° de Officiis.

La Religione

Questa prepara gli Uomini all'obbedienza, dà un carattere più evidente di verità ai precetti, rinvigorisce la sanzione delle leggi umane, penetra e parla all'interno dirigendo le azioni degli uomini anche ove cessa di essere al cospetto della giustizia umana, allorchè sotto ... violano le leggi. Dunque la Religione sotto tutti i rapporti facilitando l'osservanza dei doveri procedenti dal carattere del Cittadino diviene una molla potente per la conservazione dell'ordine pubblico, e perciò un principio di forza morale nel sistema politico. Quindi fino da' più antichi tempi scriveva Platone = Religioni primam in Republica curam esse. Religionem convellere, aut quoquomodo perturbare, capitale esto.

La Educazione

Questa forma l'Uomo in quanto alla mente, alla volontà

ai sentimenti, alle abitudini, ed alle virtù pubbliche sotto il rapporto della [illegible] uniformità del pensare, e dell'operare civile, e quindi [illegible] Dunque da un bene ordinato sistema ~~[illegible]~~ di educazione [illegible] ca e [illegible] costante quella uniformità di agire e di operare in conformità del sistema politico è cosa incontrastabile che ella deve aversi come un principio di forza morale del medesimo.

La Proprietà

La proprietà delle cose, e dei fondi ella è antichissima ella è conseguenza del sistema politico, sebbene il suo titolo primitivo si fonda sul bisogno dell'uomo. Quindi ella è un principio di forza morale perchè è concorsa e concorre a tenere uniti gli uomini nel proprio loro territorio e suolo, a fortificare le civili dipendenze, a promuovere l'industria agricola: ed a moltiplicare i [illegible] dello stato. Perciò deve stare [illegible] proprietà non aver alcun forte legame, come ai tempi romani, e quindi non aver forza morale, la quale cresce secondo che questa proprietà si [illegible] [illegible] quindi Russeau volendola il vaso di Pandora.

La Fiducia

La fiducia della ragione nella rettitudine del governo, e nella intemerata giustizia dei magistrati. In tal caso avvi [illegible]lità nell'obbedire, più docilità e [illegible] e facilità di prestarsi al servizio pubblico, più persuasione per tutto ciò che viene ordinato, meno diffidenza, e perciò un aumento di forza [illegible] ne è un potere [illegible] governo per cui tutto vede è tutto. Quando questa opinione sia radicata nell'universalità dei, [illegible]

-serando essa un continuo timore, ed una abituale diffidenza nei mal prevenuti per l'osservanza delle leggi, perciò diviene freno ai medesimi, ed in tal modo concorre a dar forza alle Leggi, a mantenere l'ordine pubblico, e la subordinazione.

Chiuderemo questa Sezione col far osservare che general-mente dee aversi come principio di forza morale influente sul siste-ma politico, e sulla regolarità ed armonia de' suoi movimenti tutto ciò che concorre a mantenere nei Cittadino sempre vivi i sentimenti di subordinazione, tutto ciò che facilita la giorna-lea osservanza delle leggi sociali, come il buon costume, le virtuose abitudini; tutto ciò che toglie l'uomo dall'ozio e dalla dissolutezza; tuttociò che spinge il Cittadino a utili azioni, ed a' laboriosi travagli, come gli onori i premj, il sentimento d'ono-re e di gloria; tuttociò che raddolcisce le maniere tra gli uo-mini, come la coltura dello spirito, delle Lettere, delle Arti Belle ec.

Capo Secondo

Della conservazione del Sistema Politico

Primo oggetto della Politica è la conservazione del sistema politico, cioè di quell'ordine di cose e di quella forma di società politica che venne una volta introdotta. Ora la conservazione di questo sistema è necessaria sotto due aspetti sovrani: cioè: I° per con-seguire il fine per cui si riuniscono gli uomini sotto una tal deter-minata forma politica; poichè questo è il mezzo necessario senza cui questo fine conseguir non si potrebbe, come risulta dalle cose anteriormente premesse; dove abbiamo parlato della società poli-tica in genere, de' suoi attributi, delle sue forze, e delle istituzione

fondamentali su cui ferma riposa 2.do per allontanare tutti quei mali che ordinariamente succedono al cambiamento, od alla caduta di un determinato ordine civile di cose una volta introdotto e stabilito. La conservazione adunque di questo sistema è legata sopra tutto a tre cose, dall'insieme delle quali risulta la vita e l'esistenza politica di qualsivoglia Stato, e queste sono il Territorio, la Popolazione, e la sua organizzazione Ministica.

Sezione Prima

Della conservazione del Territorio dello Stato

Egli è innegabile che non può darsi uno Stato senza territorio, ossia una porzione determinata di suolo, e questa di proprietà della Nazione che lo copre abitato stabilmente, circoscritto e conterminato. Senza di questo sarebbe lo Stato un'orda errante, una Società senza asilo sempre ambulante, e però non una Società politica.

Dunque la conservazione del territorio è essenziale alla conservazione del sistema politico: dunque si deve allontanare tuttociò che può nuocere alla integrità inviolabilità, e mantenimento del medesimo.

Cosa può nuocere alla integrità del territorio?
Gli nuoce tuttociò che o lo diminuisce nella sua estensione, o lo deteriora o ne impedisce l'uso libero di esso. Si dimmissono:
1.mo Le conquiste in occasioni di guerre
2.do Le invasioni violenti di popoli esteri e lontani

2.° qualunque siane il motivo —

3.° Le cessioni o vendite di esso —

Quindi vuole Politica che tutto ciò si faccia per mantenere l'integrità territoriale, e quindi che si allontanino le conquiste rendendo difficili le guerre; che si prevengano le invasioni col mezzo della forza interna del presidio, ed influendo alla civilizzazione dei popoli barbari confinanti; coll'impedire le vendite o cessioni arbitrarie col mezzo di leggi fondamentali, le quali stabiliscano come massima inviolabile la integrità ed inalienabilità del territorio dello Stato, massima consacrata attualmente dal diritto delle genti Europeo.

Giova ancora alla conservazione e preservazione del territorio la sua naturale continuità, la sua rotondità, ossia migliore configurazione possibile, la proporzionata popolazione che lo occupi in ogni parte; il favore dei confini da cui è serrato, quali sono i mari, i gran fiumi reali, le catene dei monti, e finalmente gli giova uno stabile presidio.

Sezione Seconda

Sulla Popolazione

La vita e forza fisica d'uno Stato è riposta tutta nella massa della sua popolazione: quindi tanto dura uno stato quanto la sua popolazione: tanto più si aumenta la forza

fisica, quanto più cresce in sua popolazione: tanto più è garantita la sua sussistenza quanto più è la massa degli abitanti.

La Conservazione quindi dello stato dipende dal mantener unita e nella debita proporzione la popolazione: la sua prosperità è annessa coll'aumento della popolazione. Ma questa seconda parte, voglio dire la prosperità sotto i rapporti della ricchezza è materia dell'economia politica, e non della politica propriamente detta, che forma la prima parte di questo nostro corso.

Chi nuoce adunque alla Popolazione in quanto al mantenersi unita e stabile nel suo territorio? Vi nuoce

1.° L'emigrazione dei proprj abitanti:

2.° L'espulsione d'alcuni individui o classi componenti la totalità della Popolazione

3.° Vi nuocono le Colonie

In quanto all'emigrazione conviene prevenirla togliendo, o scemando le cause moltiplici che possono indurre gli abitanti ad emigrare. Conviene impedirle con leggi proibitive, e privandoli dei vantaggi civili.

Riguardo all'espulsione osserveremo che qui si parla d'individui non colpevoli, ma una certa classe decisa di settatori o per oggetto di culto, o per antiche ricordanze d'inimicizia, come la espulsione in tempo dei   in Spagna e degli   in Francia. Quando una classe da lungo tempo si è stabilita in uno stato, quando che è numerosa e forma una parte interessante della sua naturale popolazione la sua espulsione è sempre una scossa potentissima allo stato indebolendolo e sotto i rapporti politici, e sotto i rapporti economici e quindi attaccandolo nel principio della sua conservazione

77 Le Colonie sono una parte della anteriore popolazione d'uno stato trasportata in un altro continente o per occupar terre onde cingere un qualche dominio, o per farvi delle speculazioni commerciali. Ora le colonie prescindendo già dalle vedute economiche, ma considerate politicamente, fuori del caso d'una popolazione esorbitante superiore alle sussistenze nazionali, sono sempre contrarie all'interesse politico degli stati.

Cosa nuoce alla debita proporzione della popolazione d'uno stato? Vi nuoce sì il difetto che l'eccesso, e più quello che questo. L'eccesso essendo un fenomeno rarissimo, e frequentissimo essendone il difetto, perciò a questo dee por mente il politico ec. E quello il quale difetto dee prevenirsi o col togliere gli ostacoli contrarj al matrimonio, o correggendo per quanto lo si può le cause che diminuiscono o rendono improlifici i matrimonj, o diminuendo le cause distruttrici gli uomini sieno queste o morali, o fisiche, o politiche, delle quali cause si parla a lungo nella economia politica, dove la popolazione viene considerata sotto i rapporti della ricchezza nazionale.

Osservazioni

Chiuderemo questa sezione colle seguenti politiche osservazioni, e sono: 1° Che la popolazione è il principio fondamentale della scienza di stato, e di sue parti e delle sue operazioni, 2° che quindi per conoscere se una istituzione, una legge, una provvidenza giovi o nuoca alla comune felicità in quanto alla conservazione dello stato, alla sua sicurezza, ed alla sua ricchezza basta ricorrere a questa gran pietra di paragone, cioè se giovi o nuoca alla Popolazione. Si legga sull'argomento Montesquieu e de Sismondi, l'uno nel suo Spirito delle Leggi dove parla del rapporto di queste colla popolazione, l'altro ne' suoi principj di economia politica. Si legga parimenti Sonnenfels nella sua Scienza del buon governo § 24, come pure il Barone di Bielfeld nelle sue Istituzioni politiche. —

2do Che il vero indizio d'una buona politica nel pratico reggimento dei popoli è l'aumento e conservazione della sua naturale popolazione. Quindi il miglior sistema politico, dove ogni cosa sia uguale, è quello dove il popolo moltiplica di più senza mezzi stranieri quali sono p. e. le naturalizzazioni, le colonie ec.; ed è il peggiore quello dove progressivamente la popolazione soffre diminuzione e detrimento. Perciò si può dire agli uomini di stato con un dotto scrittore, numerate, misurate, paragonate, e conchiudete.

3o Che dove la popolazione diminuisce progressivamente non solo per cause accidentali e straordinarie ma per cause inerenti al sistema politico stesso: vizioso e [illegible] nei governi abituali, ivi [illegible] l'azione di tutti gli elementi economici, e di molti elementi politici.

4o Che per la legge generale della ~~popolazione~~ generazione la popolazione tende sempre a moltiplicarsi, e che non può avvenire il contrario, osserva qui [blank] se non perchè è arrestata o da eventualità distruttive, o da ostacoli repressivi, o da difetto di sussistenze. Perciò il Politico dee occuparsi più della cognizione delle cause e degli ostacoli impedienti, che dei mezzi promovitori l'aumento della popolazione. Si legga la celebre opera del Malthus sulla popolazione.

Lezione Terza

Dell'organizzazione primitiva del sistema politico.

La primitiva organizzazione o un certo ordinato sistema politico consiste 1mo in una data forma di governo. 2do nella combinazione e distribuzione dei poteri supremi dello stato analoga questa alla forma stessa del governo. 3o in alcune istituzioni e leggi fondamentali relative all'uso di questi poteri.

4.° in una determinata forma di pubblica amministrazione dello Stato medesimo. Ora nella unione di questi elementi è riposta l'es... di una data Società politica, e la sua primitiva organizzazione, e però dall'esistenza e dalla conservazione di questi elementi e dalla loro riunione dipende la conservazione della stessa Società. Quindi tutto ciò che o distrugge o indebolisce uno di questi elementi distrugge od indebolisce la loro unione, quindi distrugge od indebolisce la Società esistente sotto la forma di quel dato sistema politico, o distrugge ed indebolisce la sua forza, la sua azione, il legame e l'armonia delle sue parti.

La forma primitiva di Governo si distrugge pertanto surrogando vi una forma diversa all'antica, e quindi una forma nuova. La s'indebolisce togliendovi una qualche parte essenziale ed integrante. Tutto ciò che attacca sostanzialmente ed effettivamente la forma di Governo opera l'effetto o del suo cambiamento o di una grande alterazione. Tutto ciò che attacca estrinsecamente, come sarebbe a dire nell'opinione, cioè discreditando con scritti e discorsi la forma naturale del governo onde far nascere avversione al medesimo e traviare lo spirito pubblico, se non produce alterazione sostanziale produce indebolimento del medesimo.

Il modo poi con cui può essere o cambiata od indebolita la forma antica in quanto ad alcune innovazioni può essere legittimo od illegittimo: legittimo quando procede dalla suprema autorità imperante operando essa con piena libertà; illegittimo quando ciò deriva dai sudditi, qualunque sia la causa che li muova, ed il mezzo con cui operano il cambiamento politico.

Qualunque riforma di tal fatta è per se stessa iniqua e criminosa, e lo è per le tre seguenti ragioni

1.° perchè offende tutti i vincoli sociali, ed i doveri di subbordinazione all'imperante Autorità dello Stato e delle leggi fondamentali su cui

rissa l'edificio politico

2do perchè ~~apre la via~~ procedente da un potere usurpato.

3° perchè apre la via a tutti i disordini della società, surrogando all'ordine il disordine, alle leggi le passioni, all'interesse generale gli interessi privati, alla pace la guerra civile; quindi il cambiamento della forma primitiva di governo che parte immediatamente da chi deve obbedire non può mai essere giustificato, e qualunque sia il caso in questione sarà sempre contrario ad ogni regola della prudenza politica, ed alla stabilità dell'ordine pubblico, ed alla tranquillità dell'interno dello stato. Sparta, Atene, e Roma che passarono attraverso a frequenti cambiamenti politici ci servono di scuola.

Ciò che venne esposto riguardo alla forma di governo è applicabile anche alla distribuzione e combinazione dei poteri supremi, cioè legislativo, esecutivo, e di suprema ispezione dello stato, in quanto questa è connessa colla natura del governo, ed in quanto dalla sua particolar forma procede: e siccome i poteri sono parte integrante ed essenziale alla forma primitiva del governo perciò alterandosi la organizzazione primitiva di questi si altera per legittima conseguenza la natura e la forma di questo governo. Ciò è applicabile alle leggi fondamentali ed a quelle istituzioni politiche che sono legate colla natura intrinseca del governo di modo che molte volte ad alterate anche quella si altera o si distrugge. In quanto poi al sistema della pubblica amministrazione delle varie provincie dello stato può questo dalla suprema autorità essere in alcune parti innovato alterato senza che menomamente si alteri la forma naturale e primitiva di questa data politica società, e quindi le riforme dell'amministrazione dello stato non traggono sempre l'alterazione o il cambiamento del suo sistema politico.

Capo Terzo

Della sicurezza comune in un bene ordinato Sistema Politico.

La sicurezza del sistema politico è uno degli oggetti principali da cui dipende il conseguimento del vero fine delle civili Società. Ora la si può questa considerare sotto tre aspetti, cioè in se stessa, e ne' suoi rapporti più generali; ne' suoi rapporti immediati collo Stato riguardato questo come uno Stato politico; ne' suoi rapporti immediati col privato cittadino. Per maggior chiarezza divideremo l'argomento in tre separate sezioni.

Sezione Prima

Della sicurezza considerata in se stessa.

Dove si teme un male che temer non si dovrebbe, e si soffre un male insolito che non si avrebbe a soffrire nella condizione sociale anche secondo il comune linguaggio non vi ha sicurezza. Perciò la sicurezza nel senso politico è l'allontanamento del timore di soffrire un male od ingiusto od evitabile per la providenza e per il potere dei governi. Securitas, scrive Wolfio, est a metu injuriarum vacuitas § 972 J. iure naturae et gentium. Perciò quando il cittadino niente teme di male nel senso suindicato gode del beneficio della sicurezza, e quando niente soffre nel detto senso gode del bene della tranquillità.

Ma può darsi nella società piena sicurezza e perfetta tranquillità? Non può darsi e ciò per le seguenti ragioni.

1.° Per la malvagità di molti che mancano alle regole del viver sociale nullameno la cognizione dei loro doveri e delle leggi a cui sono subordinati

2.° Per l'ignoranza imprudenza e negligenza di tanti che offendono

anche senza essere improbi e di rea intenzione.

3.° Per la limitata previdenza dei Governi, per la debolezza delle leggi e per le imperfezione dell'umane istituzioni.

Quale è dunque la sicurezza da esigersi nella condizione sociale? Quella che consiste nel minimo timor possibile di mali sociali.

Quando ciò si otterrà? Quando per la qualità dei principj su cui riposa il regime politico, per la qualità delle leggi, dell'amministrazione, e delle istituzioni si generi la comune persuasione che vivendo all'ombra di queste leggi secondo il corso naturale delle cose ed il loro ordinario andamento niente s'abbia a temere di male, e poco nel fatto di male si soffra.

Quando perciò mancherà la sicurezza per parte della persuasione, ed anche nel fatto? Generalmente quando manchino le guarentigie sociali tanto riguardo allo stato che riguardo ai privati, e si quello che quelli sieno sempre nel ragionevole timore di soffrire un male —

Divisione della Sicurezza

La sicurezza si divide in pubblica e privata, e l'una che l'altra in interna ed esterna.

La prima riguarda l'intera società come essere collettivo, e morale.

La 2.da riguarda i cittadini nella loro qualità d'individui e di privati.

Quindi se lo stato e l'intera società non ha di che temere nell'interno per parte dei cittadini, e niente nell'esterno per parte degli esteri, ossia per le confinanti Nazioni sorge quella che chiamasi sicurezza pubblica interna ed esterna.

Se al contrario i privati nella loro qualità di persone non hanno niente a temere nell'interno in quanto allo stato, o per parte dello stato, o per parte degli altri coi quali nello stato convivono e agiscono la

le guarentigie personali e reali in quanto all'estero, si ha quella che si chiama sicurezza privata interna ed esterna.

Dove poi si riuniscono tutte insieme queste specie di sicurezza e si realizzano si manifesta quella che dicesi sicurezza comune degli Stati.

Vantaggi procedenti dalla comune sicurezza

Dove si gode del beneficio della sicurezza si hanno i seguenti vantaggi.

1.mo Una intera libertà personale fino a dove le leggi l'accordano, poichè in ragione che cresce la sicurezza nell'opinione e nel fatto si allontana qualunque timore di soffrire alcuna lesione nella propria libertà, e si diminuiscono gli attentati contro la medesima.

2.do Una più fiorente agricoltura, una più ridente industria, ed un commercio più esteso e rapido. Una più fiorente agricoltura poichè quanto più avvi di sicurezza riguardo alla proprietà ed al frutto della medesima, tanto più è animato l'uomo per il travaglio applicato alla coltura delle terre: una più ridente industria, poichè le arti tutte sono più avvivate dove più regna l'ordine e la calma, e dove è più certo il godimento dei profitti della medesima: un più esteso e rapido commercio, poichè le grandi intraprese commerciali, ed il movimento continuo delle derrate e delle merci entro e fuori dello Stato non può aversi dove manca o poca sia la sicurezza.

3.o Una maggiore e perfetta regolarità in tutte le operazioni del governo, e della amministrazione degli Stati; poichè dove manca la sicurezza o per intestine agitazioni, o per un inquietante allarme, meno libera è l'azione della forza politica degli Stati e perchè questa essendo più divisa e distratta perciò meno ha di concentramento per il regolare andamento della cosa pubblica.

4.° Una maggior confidenza tra Governo e sudditi e tra privati e privati cittadini essendo questo un corollario necessario della comune sicurezza.

§ Mezzi generali onde promuovere; e conseguire la comune sicurezza

I principali mezzi a cui altri mezzi intermedj sono subordinati, e l'uso dei quali dipende dalla prudenza combinata colle circostanze de' luoghi e de' tempi, ed i quali contribuiscono più o meno a promuovere la comune sicurezza sono li seguenti

1.° Stanno posti nella piena esecuzione delle leggi dello Stato fatte per tutelare e promuovere la sicurezza e quiete comune, poichè in ragione che queste leggi sono esattamente eseguite si prevengono gli attentati de' malvagi, e si estingue la speranza dell'impunità nei medesimi.

2.do Una vigilanza perenne ed abituale contro tutto ciò che può turbare l'ordine pubblico e privato, onde allontanare tutto ciò che può in qualsivoglia modo alterarlo

3.° Prevenire i delitti fino dal loro nascere per quanto è in potere delle leggi, e de' loro esecutori, e poi punirli esemplarmente

4.° Facilitare tutte le vie per iscoprire e ricercare le violenze, e così garantire nella forma più esatta la quiete si pubblica che privata

5.° Istruire i cittadini sui loro doveri, educarli alla pratica di questi, abituarli all'amor dell'ordine pubblico, delle leggi e buone proprie istituzioni.

Finalmente un presidio ambulante, ed i confini dello Stato protetti. Questi sono i mezzi che ben combinati ponno efficacemente contribuire a conservare e mantenere la sicurezza comune dello Stato

35 Ora che abbiamo considerata la sicurezza ne' suoi più generali rapporti fa d'uopo considerarla ne' suoi rapporti immediati colla intera società. Ciò forma il soggetto delle seguenti dottrine.

Sezione Seconda

Della Sicurezza Pubblica

Siccome questa si distingue in pubblica interna ed esterna; siccome ci sono dei principj che non sono applicabili ad ambedue queste specie di sicurezza; come pure diversificano nelle cause che direttamente od indirettamente la turbano, perciò in due distinti capitoli comprenderemo tutta la dottrina relativa a questa materia.

Capitolo Primo

Della Sicurezza pubblica interna.

Questa consiste nella certezza morale in cui vive il Governo di non aver a temere niente di male nell'interno dello Stato per parte dei Cittadini. La quale idea della sicurezza pubblica interna si estende a tutto ciò che ha un rapporto colla esistenza del governo, della persona imperante, dell'ordine di successione, col libero esercizio dei poteri sovrani, come a tutto ciò che ha un rapporto colla quiete dell'intera società. Quindi in ragione che questa certezza cresce o diminuisce cresce o diminuisce parimenti la sicurezza interna.

In che differisce la sicurezza dalla pubblica tranquillità?

Quella procede tutta dall'intera persuasione del governo, e dell'intera società di non aver a temere alcun male per parte dei Cittadini; questa al contrario procede dal fatto di un godimento perenne ed effettivo della quiete interna e del mantenimento dell'ordine pubblico.

Quindi si può accrescere la sicurezza e non la tranquillità; perchè quella si perde quando si comincia a temere un qualche male, questa quando si comincia a soffrire un male reale; quella sente l'azione del sospetto della probabilità e del futuro contingibile, questa sente l'azione degli atti e fatti coi quali si offende il Governo e l'intiera società.

Ma su quale è il fondamento della sicurezza e della tranquillità pubblica interna? Il vero solido e costante fondamento è l'obbedienza spontanea di tutti e di ciascuno alle leggi, e quindi la subordinazione al Governo ed alle autorità costituite: la quale ubbidienza è tanto più calcolabile, quanto più essa è fondata sul convincimento e sulla persuasione dei cittadini nascente dal convincimento della necessità dell'ordine, della bontà delle leggi, dell'interesse di osservarle, perchè allora essa è durevole e permanente.

Ma si può sempre avere questa spontanea ubbidienza nella generalità? Non si può averla 1° perchè le leggi non sono sempre avere il grado di evidenza necessario perchè siano da tutti conosciute come giuste, necessarie e buone, e però mancando l'intuitiva cognizione manca il motivo intrinseco di osservarle. 2° perchè l'uomo è colpito spesso dall'idea del bene presente che trova nel mancare alle leggi, e non dal vantaggio futuro di osservarle. 3° perchè spesso antepone il proprio interesse privato all'interesse generale, ossia a comune vantaggio. Dunque non sempre la spontanea ubbidienza è il vero fondamento su cui poggiare la sicurezza interna.

Mancando questo, qual altro fondamento havvi contro coloro che non si piegano al volere delle leggi con sentimento spontaneo, e che le violano facilmente, nei quali manca il principio della forza morale? non havvi che la forza semplicemente che possa essere impiegata, la quale è efficace qualora sia maggiore

della resistenza. e sarà poi maggiore qualunque volta la porzione dei Cittadini mal premuti e renitenti per le cause suindicate sia la minore; e sia la massima quella dei subordinati.

Affinchè adunque la forza motrice del governo si conservi maggiore di quella di resistenza in qualunque caso e circostanza fa d'uopo esigere una nessun individuo o corpo eretto ad un grado di forza e di potenza eccessiva in cui si possa resistere allo stato. Perciò la cura dei governi dee essere diretta a mantenere la superiorità della forza coercitiva sopra la forza di resistenza che potrebbe accumularsi in una porzione di Cittadini, siano questi individui, famiglie, e corpi morali, dove non si abbia quella superiorità di forza e si possa temere fondatamente di vedersi non [illegible] la forza coercitiva interna, e quindi fa d'uopo conoscere quali sono le cause che ponno turbare questo equilibrio, e sbilanciamento di forze, e che ponno ragionevolmente far temere un male ai governi, le quali cause come le principali avremo le seguenti; cioè le ricchezze esorbitanti dei privati e di alcuni corpi; i privilegi portanti potere; la troppa grandezza di alcuni corpi esistenti in seno allo stato; il grande ascendente di alcuni individui rispetto alla generalità dei cittadini; le fazioni civili; le società clandestine; le corrispondenze all'estero, e la libertà illimitata della stampa. Vediamo come sia ciascuna di queste cause.

Ricchezze esorbitanti

Tali sono quelle che oltrepassano i confini ordinarj dei più grandi patrimonj. Per se stesse sono indifferenti, ma ricevuto altrove possono divenire nocive ai Governi. Ma come? Perchè sono un mezzo di potenza nelle mani dei possessori delle medesime, mentre colla ricchezza ponno farsi dei partigiani e fautori contro il governo allorchè avessero l'intenzione di ciò fare, o mettere loro in caso di intraprendere cosa contro lo stato. La storia dei passati tempi è piena di fatti che mostrano quanto possono in alcuni

circostanze essere funeste le ricchezze al potere dei Governi, costituendo come mezzo di reazione e di resistenza. Le turbolenze [illegible] dai Ricchi in Genova, in Roma, in Firenze, e in altre città dell'Italia [illegible], come mostra [illegible] nel quarto [illegible] dei cambiamenti dei Governi, e dei sistemi politici; le [illegible] dovute ai tempi di Cosimo e di Lorenzo, e [illegible] col mezzo dell'oro offrono una prova non equivoca che le [illegible] ricchezze possono farsi ministre di agitazioni interne; [illegible] però un ragionevole timore contro la sicurezza interna degli Stati, secondo variano i tempi, i luoghi, le circostanze politiche, la qualità e forma di governo, il grado della sua forza e della sua potenza. Perciò l'azione di questa causa dee aversi più come relativa che assoluta.

Privilegj

Vi sono dei privilegj, i quali accrescono la potenza dei privati, e di cui abusando contro lo stesso per cui vennero accordati posson servire di mezzo onde resistere più o meno efficacemente ai Governi, ricusando la dovuta obbedienza, e subbordinazione. Tali sono per es. il diritto di aver fortezze, di mantener gente armata, il diritto di far leggi dentro un dato circondario, o della propria Contea, o del proprio Feudo, il diritto di esigere o [illegible] dazi, e [illegible] dei Cittadini, tali sono in una parola tutti quei privilegj che portano seco una qualunque porzione della sovrana autorità di cui si può abusare contro la medesima, come abusarono le [illegible] de' tempi di mezzo, sotto [illegible] ai Governi Feudali.—

Siccome tali prerogative e privilegj sono altrettante [illegible] del sovrano potere, quindi sono dirette ad [illegible] il potere dei privati qualunque volta [illegible] tutto a loro interesse di abusar dei medesimi contro lo stato. Perciò tali privilegj non

ponno non far temere un qualche male politico o [illegible] la [illegible] me [illegible] grandezza [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sieno stati per qualsivoglia causa un sempre [illegible] non deggiono [illegible] [illegible]

Grandezza d'alcuni Corpi ec.

C[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] dei [illegible] morali, o i quali [illegible] legittimi perchè approvati dai governi, [illegible] ad una smisurata grandezza potrebbero [illegible] a troppa [illegible] potenza, e quindi in alcuni casi reagire contro la [illegible] [illegible] dei governi, ove ci [illegible] un interesse [illegible] corpi, o da ingiuste o giuste ragioni potessero essere a questo indotti. Quindi deggiono ispirare un timore ragionevole e fondato in tali casi di far temere un male, e questo timore più o meno forte secondo i tempi e le circostanze —

Il quale timore di veder [illegible] una [illegible], ragione resistenza qualunque da sì grandi Corpi si fa maggiore secondo che sono tra loro legati per la qualità del fine, per la <u>comunione</u> degli <u>interessi</u>, per la natura de' loro principj, per la loro <u>ricchezza</u>, o per la loro <u>influenza</u> [illegible] [illegible] nella [illegible] opinione. [illegible] [illegible] [illegible] vuole e domanda che sotto questo rapporto [illegible] la smisurata grandezza di tali corpi non solo per ciò che ponno far temere ma anche in [illegible] dei [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] pubblica dei governi [illegible] — Che tanto più [illegible] riesce la direzione [illegible] amministrazione d'un gran corpo [illegible] [illegible] [illegible] stato, quanto più questo è diviso in parti, e queste sieno [illegible] minori [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] coincide con quanto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] riguardo alla division [illegible] [illegible] in classi [illegible] ordini [illegible] [illegible] [illegible] argomento il

[illegible]

Il grande ascendente d'alcuni individui

Alle volte vi sono degli individui che per le loro imprese, pei loro talenti, o per le loro virtù arrivano a dominare l'opinione e gli animi [illegible] moltitudine per tal modo che la sola loro presenza ed il loro linguaggio la muovono, la piegano, dovunque la trascinano. Tali individui [illegible] nei piccoli stati, e nelle Repubbliche, [illegible] possono metter timore ai Governi, e quindi turbarne la sicurezza. Da cui ebbe origine la legge dell'ostracismo in Argo, in Atene, e in Siracusa, sebbene diversi ne sieno stati gli effetti pel modo diverso d'applicarla.

Fazioni Civili

Queste non sono che partiti in cui è divisa una nazione per ottenere e difendere ragioni ed interessi di alcuni particolari, e [illegible]. Nel principio, dice Gaetano Filangieri, tutte le fazioni sono piccole e deboli. I loro progressi crescono e si rinforzano con essi. Nate spesso da interessi privati, e da particolari discordie, finiscono col dividere la Nazione intera.

Quindi la prudenza politica vuole che i Governi estinguano perfino i germi delle fazioni nascenti onde evitare la guerra civile ed allontanar in tal modo il pericolo a cui si troverebbe esposto lo Stato. Si devono perfino annullare e cancellare i nomi delle fazioni o che potrebbero alimentarle e risvegliarle, come fece Numa Pompilio, che trovò in Roma che altri si dicevano Romani altri Sabini, altri Albani, altri di Romolo ed altri di [illegible].

come si legge in Plutarco nella vita di Numa al n.° 5; mentre un Impero che è diviso in due fazioni ... siane l'oggetto, e queste guerreggiano insieme è facile di abbatterlo e di farghi grave danno, come interveniva Civile Batavo chiamando egli i Galli a prender l'armi insieme con essi Batavi contro i Romani, mentre divisa la fazione a favore uno di Vespasiano, e l'altra di Vitellio, ancorchè contendevano ambedue dell'Impero, come narra Tacito nella sua Istoria al libro quarto.

Dalle quali cose è facile il conchiudere sulla base della ragione, e dell'autorità che le fazioni facendo per se stesse temere un male grave agli Stati perciò sono contrarie alla sicurezza pubblica interna dei medesimi.

Società segrete

Tali si dicono tutte quelle unioni che si formano col vincolo di giuramento, qualunque siane l'oggetto, la denominazione, le discipline, e che sono occultate agli sguardi del governo. Ora tali unioni divenendo occulte e pel giuramento e pel segreto, e per esser celate all'autorità dello Stato, perciò fanno temere dei mali, poichè ciò che è innocente ne' suoi principi non abbisogna del mistero e dell'arcano, perciò fanno temere un male sotto i rapporti della pubblica sicurezza. Come tali persino disegnano in corpi, ed essendo unioni illegittime perchè non funzionate nella qualità di corpo morale dal governo al cui sono subordinati tutti questi corpi, diventano quindi anche unite, e ciò per il solo fatto dell'esistenza, prescindendo dal ... che può renderle criminose.

Fino dal tempo dei Romani le conventicole erano proibite e punite. Perciò ne' primi tempi di Roma dove vi era unione di molte persone si doveva esser il Magistrato che avea il diritto di convocare

conservare, e di presiedervi, come narra Livio, Libro 39, [illegible] sua storia. Nelle leggi delle dodici tavole ed in Gabinia vi sono [illegible] proibizioni contro le assemblee notturne, e le clandestine [illegible] [illegible] In somma la legge Romana condannava queste società [illegible] guendo il semplice fatto della loro esistenza dal fine delle medesime, e distinguendo per questo fine o come delitto, cioè contrario alla [illegible] costumatezza, o criminoso, cioè contrario alla sicurezza ed alla tranquillità pubblica e quindi [illegible] diverse le pene [illegible] queste Società. Considerate dunque queste Società in se medesime; considerate col soccorso della Storia, la quale ci condice come tante volte furono officine di rivolte; considerate coi lumi della Romana Legislazione e della evidenza di questa ragione, tutto ci annunzia che si debbono riguardare come una cagione di giusto e fondato timore riguardo ai Governi, e quindi contrarie alla sicurezza pubblica interna.

Libertà della Stampa

Considerata la libertà illimitata della Stampa non [illegible] scrittori politici [illegible] troviamo che la può far temere [illegible] dei mali allo Stato, [illegible] rovesciando il vincolo sociale, la subordinazione, i principij di azione morale, e che perciò può rendersi funesta alla sicurezza pubblica interna. [illegible] far temere un male sotto i seguenti aspetti

1° Per il facile abuso che si può farne come lo si fece dando alla luce opere contrarie alla morale, alla politica ed alla religione

2° Per l'uso imprudente ed incauto della Stampa [illegible] fatti e cose che sebben vere [illegible] che vanno occultate alla generalità [illegible]

vanteggiava ispirazione sulle menti [illegible] ai spettatori, e [illegible] [illegible] ro l'effetto [illegible] contrario alle [illegible] dei governi e convengo [illegible] legati in modo [illegible] col governo proprio

5° Perchè un mezzo troppo [illegible] per [illegible] l'[illegible] e [illegible] volte il fanatismo per certe dottrine di [illegible] [illegible] che senza alcun timore già [illegible] stato [illegible] non [illegible] sottrarre [illegible] morale che [illegible]

Quindi la ragione pubblica considerando la comune utilità e seguendo i precetti della civile prudenza suggerisce un temperamento ed un limite a questa libertà indefinita della stampa sino ai tempi di Atene. [illegible] partendo dalla [illegible] idea [illegible], tale libertà si crede poco compatibile coi principj dell'[illegible] [illegible] [illegible] che Protagora alunno di Democrito per aver egli [illegible] [illegible] libertà in [illegible] religione si vede posto in [illegible] [illegible] dei della Grecia, non solo fu bandito, ma vennero bruciati i suoi libri al [illegible] per un Decreto di quel Governo, e questo fu il primo [illegible] che diede la Grecia colta e illuminata dai sapienti governanti, danni terribili della libertà illimitata della stampa, e della necessità politica di reprimerla; come si può leggere nella storia della Grecia scritta dal Denina.

Considerata dunque la libertà della stampa sotto i rapporti politici domanda un freno ed un limite ma tale che mentre si cerca di correggerne gli abusi, questo freno si concilii coi progressi del sapere, e delle cognizioni di tutte le scienze promotrici il vero bene della umanità. Dove la censura della stampa fosse pienamente dispotica, non regolata da legge, non disciplinata entro giusti confini, anzichè essere utile alla [illegible] [illegible]

[illegible] inconvenienze da fare [illegible]

La Civilizzazione avvicina i Popoli tra loro, li pone a contatto.

[illegible]

per [illegible] [illegible] [illegible] le [illegible] [illegible] [illegible] da quegli stati, e anche in corrispondenza [illegible] d'uno [illegible] [illegible] degli altri [illegible] corrispondenze sono lecite, sono utili, e niente fanno temere di male per le stesse. Ma vi sono dei casi in cui ponno esser causa di un giusto [illegible] timore; e nei quali conviene avvertire come [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sicurezza e della politica.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ponno considerarsi come [illegible] sono li seguenti. 1.° Quando queste si tengano con [illegible] di una Nazione che si trova in stato di rivolta, od in seno della quale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] politiche. 2.° Quando [illegible] [illegible] si mantengono con [illegible] di un [illegible] nemico, o di uno Stato che entrò in guerra [illegible] [illegible]. 3.° Quando [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] governo per qualità di principj, e di dottrine, o si tengano con [illegible] persone espulse od emigrate dal proprio Stato per spirito turbolento, e per opinioni anarchiche esternate. 4.° Quando tali corrispondenze avessero luogo con persone pubbliche e diplomatiche di estero Stato, e versassero particolarmente sopra materie di politica. 5.° Quando nei paesi alcuni sudditi nella qualità di viaggiatori [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] o nemici, o sudditi di quei paesi entrino nel [illegible] Stato. 6.° Quando le corrispondenze riguardano importazioni ed esportazioni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Da ciò nacquero le misure e le provvidenze in tali casi relative all'esame di lettere e carteggio epistolare, di involti, di passaporti, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] queste importazioni ed esportazioni nello [illegible] [illegible] di queste perniciose corrispondenze.

5

Fatti ed atti che turbano la pubblica tranquillità interna

Perchè colà trovino luogo l'esame i molti fatti che fanno sentire un male effettivo e reale alla società, mentre turbano più o meno la tranquillità interna, si [illegible] il Governo che alla tranquillità dei cittadini provvede collettivamente. Noi toccheremo [illegible], primi quelli che direttamente l'interessano [illegible], questi sono 1°. Le sedizioni e cospirazioni contro la suprema autorità dello Stato, contro il Governo per sovvertirlo. 2°. Le [illegible]ni, i tumulti eccitati per resistere all'esercizio dell'autorità [illegible] e dei suoi delegati, nonchè per [illegible] alla esecuzione [illegible], e per commettere atto contro le leggi. 3°. La leva di soldati, l'[illegible] arruolamento di persone fatto di privata autorità, e anche il porsi al comando d'un corpo militare, senza l'ordine della suprema autorità. 4°. Tutti gli atti tendenti a provocare i cittadini all'[illegible] o ad invadere le proprietà dello Stato, o a violentare la forza pubblica, e simili [illegible].

[illegible] sono quegli atti che direttamente attaccano la tranquillità riguardo alla generalità dei cittadini. Questi sono [illegible] le unioni di malfattori per manomettere le sostanze, le bande armate, le fazioni tra privati che [illegible] effettivamente in guerre civili e di sangue; le violenze di ogni sorta praticate in [illegible] o contro le persone, o contro le cose, o contro le riunioni [illegible] pacifici cittadini; le unioni di molti [illegible] unicamente a delinquere, e tutti gli atti tendenti ad inquietare i cittadini nel [illegible] o in pubblico qualunque [illegible] ove si sono radunati.

Capitolo Secondo

Della sicurezza pubblica esterna.

Il fondamento principale della sicurezza pubblica esterna lo è senza dubbio l'armonia di uno Stato cogli altri Stati circonvicini, e una stretta amicizia e buona corrispondenza cogli stessi, fondata sul comune interesse dei medesimi di conservare la pace, e di cooperare al loro bene reciproco, e quindi al [illegible] ben essere dei popoli. Dove domina questo vincolo non avvi niente a temere, nè può aversi offesa tra Stati e Stati, e quindi si gode della sicurezza esterna.

La quale armonia si manterrà stabile e durevole qualunque volta per parte di tutti gli Stati siavi una esatta osservanza del diritto primitivo e secondario delle Genti, fondato sul principio che la giustizia dee essere la unica regola moderatrice degli interessi degli Stati, e che la vera utilità di questi dee essere l'oggetto delle loro negoziazioni; si manterrà stabile e durevole quando siavi una stima reciproca fra gli Stati, e vi domini la buona fede, e reciproca lealtà nell'andamento dei loro affari esterni; quando finalmente questi si ravvicinano fra loro sotto i rapporti della civilizzazione e dei comuni interessi di tutte le bene ordinate politiche società.

Tal quale sicurezza pubblica esterna diviene feconda di molti beni e vantaggi, e fra quelli i principali sono una azione più pronta e regolare in tutti i rami dell'interna amministrazione dello Stato [illegible] maggior economia nelle spese pubbli

47 oscillazioni nel sistema finanziario; con danno vie più celere, più ge-ranlito ed esteso sì nell'interno che nell'esterno.

Ma quali sono le cause che turbano la sicurezza esterna e dipendentemente dal timore di un male fondato, o dipendentemente da fatti, ed avvenimenti reali? In quanto al primo le cagioni più valutabili sono le seguenti 1° La smania intemperante di conquista di uno Stato vicino resa manifesta o da fatti o da segni non equivoci. 2° L'ascendente grande di uno Stato e nel grado sommo di potenza, e per la preponderante influenza presso tutti gli altri Stati! Le quali due cagioni per sé stesse non danno altro diritto che quello di stringere vieppiù le buone intelligenze, e di porsi sollecitamente in stato di garantire i proprj domini. 3° L'improvviso straordinario armamento di uno Stato vicino, che dà diritto al contrario di far contro preparativi, e di chiedere spiegazione di tal armamento, come si legge in Vattel nel suo trattato del Diritto delle genti Libro nono Capo terzo §§ 42 e 50, come pure nel Sommario de' Libro primo, Sessione quarta del Diritto delle Genti Europeo 4° Le rivolte e le rivoluzioni degli Stati vicini, e le interne rivoluzioni dei medesimi.

In quanto al secondo le cause più importanti che traggono seco un male reale contro la sicurezza esterna della Nazione sono le seguenti. 1° La violenta invasione dell'altrui territorio sia momentanea, o permanente qualunque siasi il fine, o il pretesto 2° Il violento ingresso di armate straniere entro il proprio Stato contro l'assenso del legittimo Sovrano, ancorché siano state osservate le forme prescritte dal Diritto delle Genti

e dai trattati. 3° L'agire con mezzi secreti o ostili negli altrui Stati tranquilli e pacifici per eccitarvi, prepararvi o consumarvi delle rivolte contro il Governo legittimo e naturale. 4° L'occupare colla forza fuori dello stato di guerra ma in istato di pace o di tregua le città, forti, arsenali, depositi d'armi, e quanto serve alla difesa della nazione. Insultar finalmente le bandiere di nazioni indipendenti, le navi legni, predare altri legni contro il diritto delle genti, violare le quarentaggie. Da questo e dai trattati accordati alle persone ed alle cose [illegible] coloro!

Fine del primo Quaderno

B.

Scienze Politiche

Fascicolo 2

Caporiaco Federico

Sezione Terza

Della sicurezza privata

Quali e quanti sono gli oggetti che formano materia della sicurezza che si limita agli individui, e che direttamente li riguarda? Sono li seguenti, cioè la esistenza personale, la libertà individuale ossia esterna, la libertà civile, il diritto di proprietà, il diritto dell'onore, e l'esercizio dei diritti tutti accordati dalle Leggi sociali.

Capitolo Primo

Della esistenza Personale

Il diritto della esistenza personale abbraccia in se la vita, la incolumità delle membra, e la salute. Questo triplice diritto dee essere sacro, tutto procedendo dalla natura. La sua tutela è domandata dalla ragione dal sentimento e dalle leggi universali di tutta la società. La quale tutela dee manifestarsi nel prevenire, impedire, e reprimere i diversi atti, fatti, ed avvenimenti, per quanto lo si può dal potere umano, che tendono ad offendere la sicurezza personale riguardo alla vita incolumità e salute.

Modi con cui può essere offesa la sicurezza della esistenza

Sarebbe troppo lungo il percorrere in dettaglio sopra tutta la serie degli atti che direttamente, od indirettamente ponno offendere o far temere l'offesa contro questo prezioso diritto della esistenza; e ciò forma

piuttosto soggetto delle Leggi penali e preventrici anziché della Scienza.
Questa piuttosto si limita e circoscrive ad indagare le sorgenti da cui ponno procedere questi atti ed a conoscere le cause le quali ponno far nascere un fondato timore e far soffrire un male al privato Cittadino, e queste cause sono le seguenti:

1.° La volontà più o meno perversa degli uomini che o con insidie, o con violenze attaccano ed offendono la vita e la incolumità personale. Quindi gli atti quindi procedenti da questa prima causa offrono materia essenziale alle leggi penali, le quali sono il solo freno, e presentano la sola tutela contro le offese procedenti dalla pravità umana.

2.do Le passioni irritate, esaltate, e provocate. Queste ordinariamente fanno agire gli uomini tanto contro i rei, come contro gli onesti, offendendo sì la persona che la altrui esistenza direttamente o dall'ira, o dall'odio, o dalla gelosia, o dall'avarizia e dall'ambizione, e dall'amore sì legittimo che illegittimo. Quindi anche la serie di tutti questi atti lesivi la esistenza personale e la incolumità presenta soggetto di leggi penali le quali meno però che la premunizione nel primo caso forse la morale non la data salute o prevenire gli urti procedenti dall'eccitamento delle passioni.

3.° La ignoranza delle cose, sostanze naturali, forze e cose esistenti in natura, che sono letali alla vita e salute degli uomini, nonché l'ignoranza delle leggi del nostro vivere, e degli effetti che [produce] il morale dell'uomo sull'economia animale per la legge necessaria dell'influsso scambievole, e della reciproca azione di queste due sostanze di cui è composto l'uomo. Quindi la necessità di leggi preventrici, di leggi precettive ordinanti alcuni fatti ec.

atti che per ignoranza intrapresi esporrebbero la sicurezza dei Cittadini riguardo alla di Loro esistenza, incolumità, e salute.

4.° La imprudenza nel fare ed intraprendere cose ed atti, e nel far che altri facciano ed intraprendano cose lesive la esistenza ec. operando con consiglio e con avvertenza nè si sarebbero intrapresi, nè consumate, e perciò tali cose ed atti domandano la doppia provvidenza di leggi preventive, e di leggi punitive, sebbene assai più benigne e miti di quelle relative ai due primi casi. Alla qual quarta causa si è associata necessariamente anche la negligenza, seconda parecchie volte di molti mali contrarj all'esistenza del Cittadino, e la quale domanda egualmente discipline preventive, e pene proporzionate adeguate ai procedenti da un principio morale non malizioso.

5.° Finalmente anche gli accidenti, ossia casi fortuiti, avvenimenti improvveduti, i quali avendo un rapporto e coll'esistenza, e colla incolumità del Cittadino possono perciò più o meno offender l'una o l'altra, e perciò quando questi sono per se imprevedibili hanno sempre un principio di imputabilità per parte dei privati e per parte del Governo si deggiono allontanare col mezzo di provvidenze politiche, onde così assicurare la possibile tutela alla sicurezza dei privati sotto i rapporti della loro esistenza, della incolumità, e della salute.

Capitolo Secondo

Della Libertà individuale, o sia personale

Ella consiste nell'esercizio esterno della propria libertà, e nella inviolabilità della medesima. Questo è un diritto nascente dalla condizione naturale dell'Uomo e fortificato nello stato politico poichè l'esercizio della medesima è meno esposto agli attacchi, ed è

molto più garantito di quello lo sarebbe stato nella situazione di naturale indipendenza. Il quale diritto non può perdersi legalmente il cittadino se non quando l'interesse dell'intera società lo domanda; e quando sia necessario l'interdire l'esercizio della medesima a tempo od a vita per impedire che questo nuoccia alla medesima società, o per punire i danni alla stessa recati.

Guarentigie per la sua inviolabilità, quali?

Quelle dipendono dalle Leggi le quali nei Governi illuminati, e giusti, voglio dire nei Governi dove l'uomo lo si considera come un essere ragionevole, libero, e come persona, e non come cosa o pupillo bisognoso di tutelare, questa prerogativa dell'uomo offrendo guarentigie a la sua inviolabilità; e queste sono le seguenti

1° Che non si privi mai il Cittadino della sua libertà esterna, assoggettandolo alla restrizione dell'arresto che dove ciò sia comandato dal vero interesse dell'ordine pubblico sotto i rapporti e della conservazione dello stato, e della comune sicurezza, e di quanto con questa ha rapporto.

2° Che sieno determinati i casi in cui può aver luogo l'arresto personale od in via politica od in via civile, od in via penale, oltre alcune non prevedibili circostanze dove si tratta di sicurezza comune ai quali però in via di arbitrio devono le leggi provvedere.

3° Che sieno stabilite le forme di esecuzione dell'arresto, siano pure gli estremi di prova per verificarlo, onde distinguere l'arresto legittimo dall'arbitrario.

4° Che non si accordi un potere pieno, assoluto, o illimitato nelle autorità riguardo alla facoltà degli arresti, senza interamente la qualsivoglia responsabilità, dove in tolte abuso di potere né impedir

il ricorso contro questi abusi di potere lesivi la libertà individuale. [illegible] somma di guarentigie tutta si trova rivolta alla tutela della libertà esterna dei cittadini.

Ma come può essere offesa dai Magistrati questa libertà?

Lo può coi seguenti modi e casi, cioè:

1.° Quando si ordinano e fanno eseguire arresti fuori dei casi contemplati ed espressamente e in via [illegible] della legge, eccettuato il caso in cui di urgenza di perturbata tranquillità pubblica.

2.do Quando prolungano un arresto contro il disposto della Legge, o contro la espressa intenzione della medesima —

3.° Quando si fanno eseguire arresti senza che siano osservate le forme prescritte dalla legge, o quando mancano gli indizj legali, dove si tratta specialmente di delitti: o quando mancano motivi di sicurezza e di tranquillità pubblica, dove si tratta di agire in via politica —

4.° Quando abbia luogo un arresto personale per falsa applicazione della legge al caso, qualunque sia la causa di questa falsa erronea applicazione, rendendosi giuridicamente innocente questa causa, sarebbe sempre vero che dell'innocente l'arresto soffrirebbe la libertà del cittadino e quindi una reale lesione. Può finalmente questa preziosa santa libertà del cittadino essere offesa anche dai cittadini, e ciò o colla violenza che impedisce l'uso di questa al privato e lo interdice, o col mezzo della seduzione, o col mezzo delle minaccie, e queste a voce o in iscritto minacciando timore di un male grave a colui al quale l'uso della libertà si vuol interdire.

Articolo [illegible]

Della libertà civile

La libertà civile è data dalla legge, la quale tirando la sfera di attività entro ai confini di libero l'operare, perciò va messo i limiti e grado della libertà medesima. Quindi dalle leggi naturali sorge la libertà naturale; dalle leggi politiche fondamentali sorge la libertà politica e dalle leggi civili procede la libertà civile. Ora quella specie di libertà che forma oggetto di questo capitolo [illegible] nel potere operare ciò che non è vietato dalle leggi positive, e nella sicurezza di non essere tradotto in giudizio e punito se non nei casi previsti dalle leggi promulgate. Perciò la libertà civile ha due parti, cioè quella che si riferisce alle azioni, chiamata da alcuni sicurezza delle azioni, e quella che si riferisce ai giudizj.

Che cosa nuoce alla sicurezza delle azioni?

Vi nuoce 1° la legislazione arbitraria, cioè non fondata sul giusto, sull'equo, sulla comune utilità, sulla ragione, e però tutte le leggi inique e oppressive nuocono alla sicurezza delle azioni del cittadino.

2do L'abuso del potere esecutivo per parte dei legislatori nel promulgare delle cose contro le leggi da loro emanate, poichè allora queste sarebbero leggi e non leggi e quindi non sarebbero norme del cittadino, il quale [illegible] il diritto di agire.

3zo La esecuzione delle leggi per parte degli agenti pubblici, in quanto costringano gli amministrati a fare od ommettere delle cose contro o sopra la volontà della legge, o col estendere la legge ad azioni e diritti non espressi dalla legge medesima.

4° Anche i privati possono nuocere alla sicurezza delle azioni avent

avendo questi un potere come sono i generali, i [illegible], i Governatori ec. ne' quali [illegible] di questo potere e per impedir ogni [illegible] che ne nasca ogni timore, e per stringere le mire ed evitare contro le leggi.

Cosa sia mancare la sicurezza dei giudizj! Si può mancare comunemente e essere arbitrariamente applicate ai giudizj in luogo delle leggi in quanto che i giudizj sieno dipendenti o dal volere di chi [illegible] o da' Magistrati, anziché dalle leggi promulgate, e secondo cui dee essere giudicato il Cittadino

Capitolo Quarto

Della sicurezza del Diritto di Proprietà

Una delle istituzioni che più d'ogni altra concorre a restringere il vincolo di subbordinazione, di dipendenza, e di reciproca comunione tra gli Uomini è stata la proprietà tanto de' beni mobili che immobili. Quindi assai tutto l'interesse dei Governi nel far sicuro l'esercizio di questo diritto, e nel proteggere la proprietà dei singoli Cittadini. Come per quanto può essere attaccata la sicurezza della proprietà? Quando manca si può dire che manca la sicurezza della proprietà? Quali sono le cause fomentatrici a danno della proprietà? Esaminiamole.

Come può essere attaccata la sicurezza della proprietà

Può essere attaccata od esposta o per parte dell'avidità dell'uomo, o per parte della perfidia o della colpa del prossimo, o per parte dei casi fortuiti.

Dalla avidità hanno origine tutti i furti le truffe, le frodi, gli agabbi, e male arti usate per profittar della cosa altrui. Dalla perfidia hanno origine tutti i danni arrecati alla proprietà senza alcun oggetto di lucro in qualunque modo questi danni sieno fatti; dalla

dalla colpa derivano tutti i danni che vengono recati alla colpa o pa-
immediati diretti o per ignoranza, o per negligenza, ed imprudenza; dal caso [illegible]
inevitabile derivano i danni accidentali da accidenti naturali.

Tutela della Proprietà quando manca.

La tutela della proprietà manca nei seguenti casi:

1° Quando mancano leggi regolatrici la proprietà dei privati nei suoi rapporti cogli interessi dello Stato, colla utilità pubblica privata nonchè coll'interesse privato. Quindi la necessità di leggi politiche che regolano la proprietà sotto questi rapporti.

2do Quando le leggi non provvedono alla sicurezza della proprietà circolante sì in via civile che commerciale. In via civile regolandone i passaggi per renderne certo il diritto, il titolo, il motivo, l'atto di acquisto e la rivendicazione; in via commerciale col garantire i modi, regolarne i contratti secondo i bisogni del commercio, nonchè i mezzi con cui la si fa circolare. Da ciò la necessità di leggi commerciali oltre a contatto delle leggi civili per la diversità dei movimenti della proprietà medesima.

3o Quando non siano repressi e puniti in modo il più efficace i danni e gli attentati contro la proprietà; [illegible] questo [illegible] di leggi penali [illegible] ed inesecuzione delle medesime.

Cause fomentatrici e furti quali sono:

Le principali e più influenti sono le seguenti:

1° I vizi della classe povera, specialmente quando questi siano congiunti con una vita disperata ed oziosa; poichè allora questi vizi non possono essere alimentati, e soddisfatti che a spese altrui.

2do Il vagabondaggio molte volte non [illegible] non [illegible] non [illegible]. I vagabondi [illegible] di [illegible] non danno [illegible]

stabile domicilio, perchè ordinariamente non ne hanno alcuno, ed i quali non giustificano i mezzi della loro sussistenza; dal che sorge la presunzione che non sussistono che direttamente da male arti, e profittando della cosa altrui

3º Il difetto di una abituale sorveglianza politica sopra tutti coloro che sono gravemente indiziati, o sospetti di delitti contro l'altrui proprietà, o che sortirono dai luoghi di custodia a processo aperto in materia di furti o di delitti affini per difetto o mancanza di prove, o che sortirono dai luoghi di condanna ritornando in seno alla società dopo l'espiazione della pena per simil genere di delitti

4º La troppo estesa ed universalizzata impunità dei delitti di furto qualunque sia la causa da cui questa deriva e procede, nonchè l'impunità dei compratori, ricettatori di merci e cose furtive; nonchè il difetto di disciplina riguardante alcune professioni che hanno un rapporto mediato od immediato colla sicurezza della proprietà del Cittadino, nonchè del pubblico

Capitolo Quinto

Della sicurezza dell'onore

Per onore qui intendiamo il diritto che ha il cittadino di non essere danneggiato in offese alla stima, nella buona fama, e nella opinione del pubblico. Questo diritto procede dalla dignità dell'uomo, dal principio della uguaglianza <u>morale e sociale</u>, dall'<u>amore di se stesso</u>, e dallo stesso interesse politico di ciascuno e di tutti. Perciò deriva da una doppia sorgente, voglio dire dalla natura e dalla condizione politica degli uomini collocati in Società. Dall'espressa idea facilmente si comprende che politicamente parlando il diritto dell'onore in quanto possa essere soggetto delle leggi sociali e politiche, e quindi della loro tutela, si estende soltanto agli atti negativi, e non agli atti positivi consistenti cioè nel rendere attestazioni di onore e di stima sì in pubblico che in privato alle persone. I quali atti positivi sono dovuti solamente in via etica e non in forza di diritto sotto i rapporti politici, come insegna lo stesso Cicerone, il quale così si esprime: non os gravari dare debemus ut alii fama mentita fruantur. . . .

non modo unumquemque sancti existimare debemus quanti meretur, verum etiam honorem meritum habere meritamque laudem tribuere. [illegible] i iusnaturali

Che fanno le leggi per la tutela dell'onore

Le cure principali della Legislazione riguardo alla tutela dell'onore deggion palesarsi 1° Nel dirigere con un ben combinato sistema di educazione la mente dei cittadini sulle idee giuste che si deggiono formare su questo prezioso diritto dell'onore, perchè quanto più ne conosceranno l'importanza tanto più avranno di delicatezza di riguardo sì pel proprio che per l'altrui onore.

2° Nel ben dirigere la opinione pubblica col mezzo delle cariche d'onore, [illegible] istituzioni, [illegible] distinzioni e onori, [illegible] fra i cittadini, a formar i sentimenti d'onore [illegible] e formar [illegible] [illegible] diritto

3° Nella repressione paterna ed in via puramente economica per parte delle autorità politiche di molti atti che offendono l'onore altrui senza notorietà pubblicità e pregiudizio degli offesi.

4° Nella punizione di tutti quegli atti che offendono l'onore con pubblicità, e con più o meno dannose conseguenze a carico dell'offeso.

Oltre però i suindicati diritti che han tutti gli altri che sono frutto unicamente dello stato di aggregazione o che accordan le leggi positive, e che da esse ricevono forza e validità. Questi diritti che sono positivi, sono civili, o politici, e questi diritti propri soltanto di alcune classi, o comuni a tutti, o propri di alcune condizioni di stato o professioni. Quindi l'esercizio di tali diritti dee essere protetto e tutelato dalle leggi, [illegible] curarne la sicurezza dei medesimi e col mezzo di divieti di pene, e di misure repressive analoghe quelle alla qualità e natura di questi diritti, secondo la maggiore o minore loro importanza.

Capo Quarto

Del perfezionamento delle politiche Società

Il progressivo migliorare de' corpi politici, e dei membri che li compongono costituisce il loro perfezionamento. Questo è una conseguenza della umana natura perfettibile, e questa legge di perfettibilità opera ed agisce colla stessa forza tanto negli individui come nella moltitudine in società civile [illegible]. Perciò siccome vediamo che gli individui tendono continuamente a perfezionarsi, anche le politiche società che sono aggregati d'individui mostrano una tendenza perenne verso il loro perfezionamento.

Ma queste politiche società ponno da se sole pervenire al loro perfezionamento? Nol ponno, come non avrebbe potuto l'uomo da se solo, e a se solo abbandonato arrivarvi per la propria debolezza, per la naturale sua inerzia; e per la [illegible] de' mezzi [illegible] dell'opera degli altri. Perciò le politiche società quantunque da se stesse [illegible] di quella [illegible] almeno non potranno salire al loro perfezionamento senza il concorso e l'opera di un potere [illegible] le forze di questa macchina [illegible] con [illegible] che possa contribuire efficacemente a migliorare e perfezionare la condizione delle medesime.

Questo perfezionamento dei corpi sociali è un fenomeno politico che dipende dall'azione combinata della perfettibilità naturale, della somma di mezzi proporzionati a svilupparla, della [illegible], del [illegible] sperimentato questi mezzi, e nell'energia dei governi nel dirigere questi mezzi, ed alcune [illegible] più o meno favorevoli al miglioramento politico delle società. Da ciò ne viene che l'azione dei governi deve considerarsi nel dirigere, nel facilitare, e nel

favorire il perfezionamento sociale in tutto ciò che potrebbe essere di ostacolo a conseguire il medesimo.

Ma è poi utile favorire e facilitare il perfezionamento de' popoli? Qualunque sia la contraria opinione di alcuni filosofi misantropi, e di alcuni falsi politici, i quali predicarono dottrine contro, ciò noi sosteniamo l'affermativa; e ciò per le seguenti ragioni

1.° Perchè è più facile reggere e governare un popolo incivilito, che un popolo barbaro e feroce, essendo quello più docile alla ragione e più arrendevole agli ordini ed alla subordinazione.

2.do Perchè la storia di tutti i tempi ci mostra chiaramente che meno spesso furono le rivolte, meno frequenti i massacri e le stragi fra popoli inciviliti che fra popoli sepolti nell'ignoranza, fatti schiavi della forza e barbari per sentimenti e feroci per costumi.

3.° Perchè l'incivilimento de' popoli moltiplicando i bisogni, estendendo la sfera de' diritti, dilatando i rapporti scambievoli fra gli uomini ed accumulando gli interessi dei privati rende più necessaria una somma di guarentigie sociali, e così questa l'azione dei governi e quindi dà maggiore solidità all'ordine pubblico dando maggiore importanza agli medesimi....

4.° Perchè l'incivilimento delle nazioni fomentando ogni genere d'industria, contribuisce a renderle più ricche, sviluppando in esse una quantità maggiore di beni morali ed economici immediatamente dalle precedenti. Dunque considerato il perfezionamento politico sotto questi importanti rapporti, ne viene chiaro dalla politica controllate havvi tutto l'interesse della medesima nel dirigerlo nel favorirlo, nel facilitarlo.

Quale estensione si darà al perfezionamento delle nazioni?

Qui conviene osservare che il perfezionamento delle nazioni si distingue in intellettuale, in morale, in sociale, in civile, ed in politico

Premessa questa distinzione si risponde al quesito, ricercando le generali nozioni quali proposizioni fondamentali concernenti la legislazione riguardino le civili [illegible] sotto di questo rapporto, e queste appunto sono le seguenti etc. Dest.

Incivilimento delle Nazioni in che si [illegible]

Qualora un popolo formante una Nazione abbia un governo umano, leggi che lo regolano in luogo dell'arbitrio dispotico; qualora abbia costumanze di maniere dolci, e sia sortito dalla piena ignoranza istituendovi un qualche grado di coltura, questo popolo è passato dallo stato di barbarie a quello d'incivilimento. Questo dunque è uno stato in cui cessa l'impero della forza, della volontà dispotica, della violenza e vendetta privata, della durezza dei costumi delle maniere, e della perfetta ignoranza e quindi in una parola è uno stato in cui cessa del tutto la barbarie.

Ora questo stato d'incivilimento procedendo ed avanzando col progredire dei tempi porta le Nazioni a quello che dicesi loro perfezionamento, il quale può essere o totale o parziale ed in quanto alla qualità e specie dei mezzi, ed in quanto alla Nazione, specialmente la sua stessa, e secondo la divisione della sua popolazione in classi e queste diversamente [illegible]

Il quale perfezionamento passa per molti e diversi gradi più o meno lentamente come il primo incivilimento, e quindi vi sono dei segni positivi che indicano il passaggio dalla barbarie all'incivilimento e da questo al perfezionamento, ed i gradi intermedj relativi all'uno ed all'altro. I quali segni parlando dei principali, i quali si riferiscono tanto all'incivilimento che al perfezionamento, sono i seguenti.

Scrittura.

Questa è il primo grado d'incivilimento. I selvaggi non la conoscono né sanno fissare le loro idee con segni equivalenti. Gli Ideologisti sulla base non solo della ragione ma della storia, e delle relazioni di coloro che tra selvagge nazioni si trovarono convengono in questo principio. Dunque

gradazione del linguaggio perfezionato in un popolo contrassegna il grado del di lui nel ragionamento.

Vestito.

Il coprirsi con vesti è il primo grado dell'incivilimento sotto il rapporto delle usanze e della decenza. I selvaggi come attestano tutti i viaggiatori appena conoscono il vestito. Le sue forme variano continuamente; queste forme hanno un rapporto col progressivo incivilirsi de' popoli, perciò il vestito delle barbare nazioni è pesante, incomodo, uniforme, senza gusto, e sempre lo stesso. Avanza l'incivilimento ed il vestito prende forme svariate, e più leggiere, più bizzarre meno incomodo, e nella più avanzata civilizzazione sorge poi la moda creatrice di fogge incostanti e volubili, e così avanzare dell'incivilimento si moltiplicano immensamente anche le fogge del vestire, e quindi il vestito de' popoli è un segno non equivoco non solo dell'incivilimento ma del grado in cui

Abitazioni.

I selvaggi ed i quasi selvaggi non conoscono abitazione fuori dei seni delle rupi, degli antri, e delle caverne. Ne' popoli barbari si trovano capanne formate di terra, di rami d'alberi incrociati, di giunchi di pietre irregolarmente ammonticchiate, mal ferme, perchè confusamente rammassate e connesse e sogliono anche questi popoli far uso delle mobili tende, come le genti nomadi, non dei coltivatori o l'arte pastorizia.

Sortendo poi i popoli dalla semibarbarie, e camminando all'incivilimento sogliono erigere case, e queste prima semplici di legno e di mal combinate pietre; poi di muro con più d'un piano; quindi con ordini, maggior disegno, solidità, comodità, eleganza, magnificenza secondo i vari gradi d'incivilimento e di perfezionamento sociale; dunque le abitazioni, la materia di cui sono composte, la diversa loro forma offrono un segno non equivoco non solo dell'incominciato, ma del progressivo incivilimento dei popoli.

Cibi ed Alimenti.

A ragione che un Popolo s'incivilisce il cibo di cui esso usa varia, e si fa... Perciò si osserva che questo è semplice ed è una sola specie nelle [illegible] sia vegetabile od animale, e da qui nacque che alcuni Popoli vennero contrassegnati colle denominazioni di frugivori, di carnivori, di ittiofagi, antropofagi, geofagi cioè che si alimentano di terra. La quale semplicità di cibo non si trova più ne' popoli barbari o semibarbari; meno poi la si trova ne' popoli civilizzati dove domina molta varietà, molto gusto, molta raffinatezza, e molta arte. Dunque la qualità, e la varietà de' cibi è un segno non equivoco nel grado d'incivilimento.

Travagli.

Sappiamo dalla storia di tanti viaggiatori che i travagli de' popoli selvaggi, e semiselvaggi sono le corse, le lotte, i salti, l'ascendere e discendere velocemente dalle altezze, l'occuparsi della caccia, ed in simili altre occupazioni.

Il travaglio al contrario de' popoli nomadi, ossia vivendo in caste erranti consiste nella pesca, nella pastorizia, e questi popoli a poco a poco umanizzandosi si fissano in qualche punto determinato della terra per avervi domicilio stabile, e legandosi in più stretto consorzio, ed allora il loro travaglio si appalesa nella coltura delle terre. Divenuti agricoltori prendono forme dolci, costumi piacevoli, si moltiplicano tra essi i bisogni, e quindi sorge l'industria più o meno ramificata, moltiplicando per tal modo i travagli che ne formano varie specie di occupazioni utili, le quali occupazioni si estendono [illegible] quanto più cresce l'incivilimento nazionale. Dunque è dimostrato che la varietà e moltiplicità de' travagli costituisce il grado d'incivilimento e perfezionamento de' Popoli.

D) Utensili ed istromenti di lavoro

Questi mezzi facilitatori il travaglio dell'uomo di qualsiasi specie mancano del tutto presso i popoli selvaggi; non mancano del tutto presso i popoli semiselvaggi, ma sono pochi assai e questi incomodissimi; sono più estesi nel numero presso i popoli barbari, ma di forme rozze, incomodi, [illegible]; dove havvi incivilimento si trovano questi in gran numero più facili a trattarsi per la forma [illegible], e questi si moltiplicano e si raffinano co' progressi di lumi e del perfezionamento sociale sotto i rapporti delle arti meccaniche e quindi delle scienze fisiche; dunque anche la qualità, moltiplicità, maggiore o minore maneggievolezza degli stromenti servienti al lavoro forma un segno indubitato del grado di perfezionamento de' popoli.

Dopo d'aver indicati i segni principali con qualche dettaglio, e per non ommettere sull'argomento, e per compendiare il molto in poco, chiuderemo questo Capo col fare osservare, che tra i segni indicanti il grado di perfezionamento de' popoli e degli stati si dovranno annoverare anche i seguenti, cioè le usanze più o meno ragionevoli di un popolo, i costumi più o meno onesti, i riti religiosi più o meno conformi alla santità e grandezza dell'Essere supremo, i pubblici spettacoli più o meno umani e insieme divertenti; la qualità de' mestieri e delle arti, e quindi il loro diverso raffinamento, le belle arti più o meno coltivate, ed i relativi stabilimenti più o meno estesi, la sfera più o meno dilatata delle umane cognizioni; l'idea dell'onore e del decoro, l'onestà pubblica più o meno praticata, i pregiudizj più o meno dominanti, l'impero della ragione delle leggi della giustizia più o meno dilatato, e quindi la legislazione più o meno perfetta, il legame tra gli stati più o meno stretto [illegible] basi della ragione, dell'equità e dell'interesse de' popoli sono tutti dati non meno [illegible] da' quali si può partire per giudicare del grado di perfezionamento intellettuale, morale, sociale e politico delle nazioni.

Capo Quinto

Della Legislazione

Siccome tutti gli esseri [illegible] che formano il mondo fisico esistono, operano e si conservano dipendentemente da alcune leggi generali e comuni a tutti, e da alcune leggi particolari e proprie di ciascuno; e siccome l'insieme di tutti questi esseri che costituiscono il sistema tutto dell'universo si mantiene con ordine costante pel concerto e l'azione di queste leggi generali e particolari, così tutti gl'individui ragionevoli componenti il mondo morale e politico sono soggetti ad alcune leggi, da cui dipendono le azioni e movimenti dei medesimi e per le quali l'armonia e l'ordine generale si mantiene e si conserva. Se le leggi sono i mezzi per cui la macchina sociale esiste, opera ed agisce regolarmente, dopo di averne di questa conosciuto il meccanismo, i principi di forza, e gli oggetti niente avvi di più importante che conoscere l'azione che anima tutte le parti di questo meccanismo e quindi conoscere la teoria delle leggi dalla quale tutta muove e procede quest'azione medesima. Però in varie partite Sezioni noi esporremo le dottrine più interessanti della Legislazione

Sezione Prima

Delle Leggi in generale

Diversamente vien definita la Legge. I Romani giureconsulti la dicono = un precetto comune; una decisione di uomini prudenti; punizione di quelli che commettono delitti volontariamente o per ignoranza; il consenso generale dei cittadini = Libro 1mo Digestorum = La qual definizione ci mostra piuttosto gli effetti della legge che la natura e la idea senza [illegible] —

Montesquieu nel suo spirito delle leggi la chiama e definisce i rapporti che sono fra gli esseri, e che derivano necessariamente dalla natura delle cose. Questa idea è oscura né ci fa conoscere cosa sia legge, ma piuttosto donde le leggi derivano, cioè dalla natura ed essenza dell'uomo e della società, e quindi dai rappor=

che esistono tra uomini e uomini, tra uomini e le cose; ma ciò posto conviene dire che le leggi siano rapporti.

La legge dice [illegible] = È la espressione della volontà generale. La qual idea è dunque sotto alcuni rapporti esatta, offrire un fondamento di verità dipendentemente dalla [illegible] natura dei governi, ma almeno così com'è la stessa che non è del tutto vera ed è molto equivoca; poichè sotto questa definizione leggi non si arbitrano parlando delle positive che dove il popolo vive in una [illegible] e però nelle democrazie [illegible] e ciò basta a far conoscere [illegible] la falsità della definizione

Più precisamente [illegible] alla dottrina de' migliori giureconsulti [illegible] = È una norma secondo cui sono obbligati gli uomini di operare = Lex est regula juxta quam actiones nostras determinare obligamur. [illegible] nel suo diritto naturale e delle genti. La quale si dice legge naturale se procede dai principj dell'uomo, ed abbia in questa la sua ragione sufficiente onde obbligare, e si dice positiva se procede dalla volontà dell'uomo e si abbia in questa la ragione sufficiente onde possa obbligare gli altri, cioè in quanto sia insito in esso di poter fare le leggi. La quale si distingue poi in divina ed umana, secondo che procede dalla volontà di Dio o dell'uomo

Divisione delle Leggi po[sitive]

Le leggi si distinguono nelle seguenti specie cioè in leggi positive semplici, ed naturali positive: in leggi fondamentali ed organiche: in leggi politiche ed in politico-amministrative; in leggi civili, commerciali, [illegible] e penali. Le positive semplici sono quelle che hanno la loro origine, e loro autorità soltanto dagli uomini, e quindi dai legislatori umani, le quali si dicono anche leggi arbitrarie, come osserva Domat per distinguerle dalle necessarie ed immutabili. Le naturali positive sono quelle che derivano radicalmente dalla legge naturale, e che nello stato di politica società sono dichiarate obbligatorie dai legislatori e quindi specificate altresì positive nei loro effetti civili;

[illegible] leggi dipendono e dalla natura e [illegible] autorità dei legislatori. [illegible] sono quelle leggi positive che qualificano delitti punibili le ingiurie, i furti, [illegible] omicidj, le calunnie, il falso, lo spergiuro e simili ecc.

Leggi fondamentali

[illegible] leggi fondamentali [illegible] deve essere [illegible] governato [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] essere accompagnata [illegible] del [illegible] [illegible] [illegible] avere come leggi [illegible] [illegible] osservando [illegible] cui si dee osservare nel reggime [illegible] [illegible] dei [illegible] e dei politici, come appare [illegible].

[illegible] combinazione di una società che [illegible] lo stato politico, nonchè [illegible] essere guarantigie alla generalità [illegible] [illegible] diverse maniere si può [illegible] più o meno conforme all'interesse comune può essere amministrata [illegible] [illegible] queste leggi determinare e l'uno e l'altro

[illegible] no [illegible]

[illegible] ordine di [illegible]

[illegible] organizzazione [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] della [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] del [illegible]

[illegible]

[illegible] che [illegible] delle [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] cose [illegible]

[illegible] e quindi uno Stato [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] gli elementi [illegible]

[illegible]

[illegible] le forme [illegible]

[illegible]

[illegible] per cui [illegible]

[illegible] sperimentali [illegible]

[illegible] la ordinazione delle locali [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] come [illegible] [illegible] d'[illegible] dalle [illegible] leggi [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della [illegible] pubblica e [illegible].

[illegible]

[illegible] leggi [illegible] [illegible]. [illegible] immediatamente oggetti relativi alla [illegible] pubblica [illegible] gl'[illegible] [illegible] fra [illegible] ed [illegible] rapporti [illegible] colla [illegible] e colla [illegible] dello Stato e [illegible] [illegible] se riguardano oggetti [illegible] [illegible] [illegible] si dicono politiche [illegible] ed in caso contrario [illegible] amministrative. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] relative al promovimento dell'agricoltura [illegible] [illegible] [illegible] libertà estenzione e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pubblica istruzione, [illegible] [illegible] l'esercizio delle professioni, nonchè le [illegible] della [illegible] pubblica; quelle relative a [illegible] onori nobiltà [illegible] [illegible] diritto di [illegible] [illegible] [illegible] sotto il rapporto politico, [illegible] alla polizia [illegible] [illegible] pubblici [illegible] [illegible] rapporti [illegible] [illegible] natura [illegible] loro privilegi diritti facoltà e [illegible]

Quali sono [illegible] [illegible] [illegible] le seconde? Quelle che riguardano oggetti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] militari [illegible] [illegible] [illegible] d'[illegible] genere d'[illegible] e [illegible] relative alle [illegible] dello Stato. [illegible] quali leggi [illegible] [illegible] [illegible] questi due [illegible] quanto alla natura degli oggetti [illegible] [illegible] formano [illegible] delle autorità amministrative [illegible] [illegible]

[illegible] leggi [illegible] [illegible] che lo [illegible] delle leggi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] delle [illegible] [illegible] commercio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Leggi Civili.

[illegible] sono quelle leggi che regolano [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] loro relazioni. [illegible] [illegible] immediato di queste leggi è [illegible] e la [illegible] del [illegible] e quindi [illegible] [illegible] [illegible] titolo e legittimità ed in [illegible] [illegible] loro [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] azioni che si possono esercitare legalmente, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] loro stato [illegible] [illegible] sono [illegible] delle [illegible]. [illegible] finalmente le [illegible] regolano i rapporti del commercio [illegible] [illegible] [illegible] commerciali; penali si appellano poi quelle che [illegible] sono [illegible] azioni delle leggi, [illegible] quelle [illegible] ordine e la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] civile [illegible]

Sezione Seconda

Della [illegible] delle Leggi [illegible]

[illegible] [illegible] e quindi stabilite un ordine [illegible] era necessario delle norme relative a questo [illegible] leggi [illegible] [illegible] [illegible] delle regole di [illegible] conformi al fine [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] come [illegible] dicastero [illegible] si doveva fare, e [illegible] ommettero in [illegible] [illegible] [illegible] moralmente si avrebbe potuto fare o non fare [illegible] [illegible] una [illegible] generale, la quale [illegible] in tutte le [illegible] [illegible] [illegible] doveva [illegible] della generazione dei [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] con leggi [illegible]

Ma se [illegible] bastare le sole leggi naturali [illegible] ragione [illegible] che non prova [illegible] umani [illegible] quale [illegible] dovevan applicare [illegible] le leggi [illegible]?

[illegible] non [illegible] essere [illegible] e ciò per le [illegible]

1.mo Perchè non potevano essere sempre [illegible] e contro le [illegible] nello stesso [illegible] leggi addizionali armate di ragione per dar forza alle leggi naturali [illegible] la ragione non è la più efficace.

2.do Perchè le leggi naturali non potevano [illegible] loro estensione [illegible] per le [illegible] solite [illegible] delle [illegible] ragione [illegible] re dell'uomo [illegible] stato naturale e nello stato [illegible] necessario le leggi positive [illegible] le naturali per [illegible] civili ora restringono gli effetti [illegible] l'obbligazione [illegible] per rinforzare [illegible] di altre leggi naturali [illegible] re politico ed ora spiegando quelle leggi [illegible] che nella pratica loro [illegible] e nelle loro [illegible] potevano [illegible]

3.o Perchè le leggi naturali non erano proporzionate al numero [illegible] che nacquero [illegible] e che [illegible] o [illegible] ciò lo [illegible] parlando delle leggi [illegible] mente, che [illegible] fra gli uomini loro [illegible] per unire i [illegible] ai [illegible], e per [illegible] la giustizia [illegible]

Forza delle leggi positive, e [illegible]

nel [illegible]

La [illegible] delle leggi positive [illegible] obbligare [illegible] o [illegible], o [illegible] favorire [illegible] ciò [illegible] leggi [illegible] libro 1.mo [illegible] jurum

[illegible] qual forza [illegible] persone [illegible] e non [illegible] ad abrogare [illegible], [illegible] 3 [illegible] la legge [illegible] [illegible]

[illegible] loro, [illegible] come ad [illegible]; poiché le leggi [illegible] sono per [illegible] persone [illegible]

[illegible]

[illegible] eccezione di [illegible] anche [illegible]

[illegible] imperatore [illegible]

[illegible] come [illegible] dei [illegible]

[illegible] hanno [illegible] leggi naturali [illegible] positivo, [illegible]

[illegible] che le leggi [illegible] la supremazia nel [illegible] politico, poiché loro [illegible] ordine [illegible] non naturale ma positivo. [illegible] anche le naturali [illegible] del diritto positivo [illegible] non [illegible] poiché [illegible] non hanno che una forza [illegible] principale. Perciò di regola generale le leggi naturali cedono alle positive, e dove [illegible] le leggi naturali e politiche [illegible] le leggi politiche [illegible] leggi naturali [illegible], e perciò [illegible] hanno [illegible] legislazione [illegible] non ha [illegible]

[illegible] per regolare [illegible] esse che [illegible] e che non [illegible] perciò [illegible]

[illegible] legislatori [illegible], non [illegible] praeterita revocari, [illegible] de [illegible] negotii [illegible] perciò [illegible] inserire la clausola [illegible]

Per che poi tranpate o definite l'intendo o quelle non solo sopra [illegible]
addè altra volta controversi[illegible] quelle [illegible] loro [illegible]
[illegible] le [illegible] per tra [illegible]
lungo [illegible] [illegible]
[illegible] contro [illegible]
229 del [illegible] la [illegible] significazione, come pure [illegible]

~~Della~~ Origine

Della origine delle Leggi [illegible]

Cercare la [illegible] leggi [illegible] non è [illegible]
tempo, [illegible] questo [illegible]
[illegible] la incertezza dei tempi [illegible]
[illegible] scorrendo [illegible] materia [illegible] delle [illegible] Quindi [illegible]
[illegible] d'oltre [illegible] i secoli, [illegible]
[illegible] possono essere [illegible] che diedero occasione [illegible]
alla formazione e nascimento [illegible] che sono [illegible]

Le quali cause possono esser [illegible] molte moltissime, [illegible]
con molta [illegible] unite in una sentenza del dotto Giureconsulto [illegible]
si dice che le leggi sono nate o dalla [illegible] o dal consenso o dalla [illegible] Omne
jus aut consensus fecit, aut necessitas constituit, aut firmavit consuetudo [illegible]

Bene peraltro esaminando la cosa ci sembra che altre cagioni possono aver [illegible]
alla formazione e nascimento delle leggi [illegible] in quanto [illegible]
to anche indipendentemente dall'uso [illegible] al miglior [illegible]
[illegible] formarsi; altre possono che nate dalle novità [illegible]
tempo nelle umane [illegible] quali [illegible] leggi [illegible]
altre possono aver avuto origine [illegible] che [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] che la origine delle
[illegible] non [illegible] attribuire [illegible]

e perciò come conseguenza di questa [illegible] che per [illegible] congettura, ma di ragione ed il fatto di [illegible]

[illegible] sentimento di Tacito il quale [illegible] cate dai disordini e dai delitti [illegible] [illegible] contempo, leges egregiae [illegible] ex delictis [illegible] - Lib 13 N° 19 de' suoi Annali. [illegible] [illegible] riguardo di alcune [illegible] non [illegible] generalità,

2.do Che è falso egualmente l'opinione di Montesquieu il quale deriva dallo stato di guerra sociale [illegible] le quali [illegible] dall'uomo [illegible] [illegible] ed i rapporti [illegible] ed ecco nato il diritto [illegible] [illegible] ed ecco nato il diritto [illegible] o per mantenere [illegible] ed ecco nato il diritto civile. Si legga il volume 1.mo Capo 3.o dello spirito delle leggi. È vero che molte leggi [illegible] da [illegible] ma non tutte, oltre [illegible] aver come [illegible] principio [illegible] [illegible] ipotetico e che serve di base ai sistemi [illegible] quale è [illegible] della guerra [illegible]

3.o Finalmente che la dottrina di Linguet [illegible] che la origine delle leggi [illegible] tutte dall'[illegible] della [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] uomini [illegible] i quali morali e politici [illegible] e [illegible] [illegible], ed i quali mali [illegible] le leggi [illegible] [illegible] germi di disordini [illegible] mali, e che perciò fu occasione di molte leggi, ma non lo fu né di tutte, né di ogni specie e perciò insussistente è anche questo sistema.

Sezione Quarta

Del fine e [illegible] delle Leggi

Il fine [illegible] leggi [illegible] e di [illegible] facilitare il conseguimento del fine [illegible] d'[illegible] e [illegible] del loro rapporto con l'interesse comune di offrire [illegible] per la tutela dei diritti di tutti, e di regolare [illegible] gli interessi [illegible] che sono in relazione col commune ben essere [illegible]. Perciò esse sono [illegible] beni trovati da [illegible] sapienza e potenza umana, e suggeriti dall'esperienza per [illegible] uno scopo comune. [illegible] [illegible] ne consegue [illegible] [illegible] a [illegible] finale o col continuarlo o col [illegible] [illegible] che di essere [illegible] legge ex parte [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] auctoritate et effectus — [illegible] d'essere [illegible] la legge è un atto di ragione [illegible] che deve derivare da [illegible] [illegible] e [illegible] [illegible] comune utilità

Perciò [illegible] come [illegible] la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la quale stabilisce [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] istituzioni. È legge [illegible] [illegible] [illegible] che procede [illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] non [illegible]
[illegible]

E lo [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

penetrando nella ragione delle [illegible] [illegible] ne [illegible] come ne troviamo ciò confermato con un esempio cioè [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in proprio, e carende ciò cioè [illegible] [illegible] espressamente non lo addici, Cum Lex in torto devitum [illegible] [illegible] in futurum [illegible] tat. Legge 12 Ulpiano

2° Perchè la vera scienza delle Leggi non si ha nelle parole con cui sono concepite, che ne forman la parte [illegible] materiale, ma la si ha nella loro ragione intrinseca —

3° Perchè [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] e [illegible] lo [illegible] delle [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non li mai nè [illegible] [illegible] nè [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ai casi [illegible], e particolari —

4° Perchè [illegible] [illegible] la pratica dimostra è necessario [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] delle [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] al [illegible] [illegible] della [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] al capo 12 del suo trattato delle Leggi

Conviene peraltro avvertire che non si dee investigar la ragione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nel diritto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] omnia que a majoribus [illegible] [illegible] [illegible] reddi potest.

[illegible]

[illegible] la ragione [illegible] il [illegible]. [illegible]

Sezione Quinta

Della investigazione della ragion filosofica e politica delle leggi

§ [illegible]

La ragione filosofica della legge consiste — [illegible] tratta dall'essenza dell'uomo, e quindi nel rapporto della legge positiva coll'ordine naturale delle cose, colla ragione umana, colle leggi immutabili regolatrici le azioni umane. Qualora dunque si vuole considerare le leggi umane e [illegible] sotto questo aspetto, cioè se si conformano o no alla ragione, alla naturale giustizia, ed alle leggi della natura fa d'uopo investigarne la loro ragione filosofica. La quale investigazione non è sempre necessaria, nè appartiene all'ufficio del [illegible], il quale è chiamato a fare servire le leggi e quindi appartiene piuttosto al Filosofo ed al Politico.

Ragione politica delle leggi

Quello si considera nel [illegible] [illegible] [illegible] — ovvero lo scopo che si propone il Legislatore nel dare una determinata legge come mezzo per conseguirlo. Ma siccome nel [illegible] stesso [illegible] alcuni come [illegible] [illegible] la ragione politica delle leggi [illegible] rapporti che [illegible] hanno coi diversi oggetti [illegible] [illegible] influire sulle leggi medesime, come sopra abbiamo fatto osservare. Investigare pertanto la ragione politica di una legge, è lo stesso che indagare i motivi e le cause, quali da cui ha [illegible] per indagare

e evidente il comunicare nel dare la legge, e perciò è lo stesso che conoscere la mente e l'intenzione del Legislatore. Ma d'onde si partirà per conoscere l'intenzione del Legislatore? Si può sempre questa conoscere? Quale si presumerà essere la volontà e l'intenzione del medesimo? Quale sarà lo spirito del Legislatore nel dettare le Leggi? Esaminiamo brevemente ciascuna di queste questioni

§. D'onde si dee partire per conoscere la volontà del Legislatore

Qualunque volta questa non si ravvisi chiaramente ed espressamente nella lettera e nelle parole della legge, cioè che è diverso il senso materiale e letterale della medesima, fa duopo partire dai [illegible] dati onde determinare il vero senso e lo spirito della medesima, cioè 1mo dai oggetti particolari che naturalmente dovea prefiggersi il Legislatore in considerazione o della giustizia, o del diritto, o della comune utilità a cui ogni volontà legislativa secondo i principj della ragione pubblica dee essere necessariamente coordinata.

2do Dalle peculiari circostanze in cui si trovò il Legislatore quando formò la Legge, e le quali possono averlo indotto a sanzionare la medesima. Così p. e. la Legge [illegible] che ordina a cui si credessero a morte in una Città assediata tutte le persone che non poteano prestarsi alla difesa della Patria nacque dalle tre seguenti circostanze di quel tempo in cui si è trovato il Legislatore, e queste erano [illegible]

città [illegible] cercavano la civile [illegible] a quale [illegible]
Romani? Il suol grande era il massimo dei beni, [illegible] i citta-
dini caduti in mano dell'inimico erano [illegible] come [illegible]
straniere genti; che la città presa e soggiogata era [illegible]
ta istituita coi tempj e la [illegible] divinità. [illegible]
della voce dei Romani, [illegible] la religione e spe-
ranza dei cittadini colla vera [illegible] [illegible] e i consigli
civile, e colle sacre leggi di espiazione ordinaria. [illegible]
si in un naufragio quelle [illegible] in terra [illegible]
citare la medicina senza alcun requisito che [illegible] la
scienza, e ne garantisse l'abilità, colla circostanza delle leggi
di ricorrere per garantire l'interesse della civiltà.

5.° Dalle vedute particolari del Legislatore, le quali possono
averlo condotto a dare una determinata legge. Tale la legge
Spartana che lasciava impunito il furto per effetto di ve-
dute particolari di Licurgo, le quali miravano a formare una
gioventù destra astuta accorta, onde essi avesse una milizia
[illegible]. Lo stesso [illegible] della legge delle dodici Tavole che pu-
nica il furto manifesto più severamente che il furto non mani-
festo.

D. Si può sempre conoscere la vera intenzione del Legislatore?

R. Non si può sempre; poichè può una Legge od essere
nel tutto arbitraria senza [illegible] [illegible] [illegible] degl'inte-
ressi personali e [illegible] dalla influenza dei privati; può essere inv-

innocenza o per la sua condizione o liberale eccezione, per la sua giurisdizione o mano, la cui autorità ed onore [illegible]. Poi in tutti questi casi non si può dubitare la vera ragione della Legge, e l'intenzione diretta del suo Autore. Per ciò non si vede la intenzione del Legislatore in quella Legge nel Regno di Ibernia che proibisce una femmina di qualunque condizione sotto pena capitale il montare su legni di commercio e guerra, e di quella Legge del Giappone di essere uccisi tutti gli individui stranieri che entrano in quelle terre.

Dove non si appalesi questa intenzione del Legislatore quale si presumerà?

E siccome il Legislatore nel dare una Legge non può, nè deve, qualora operi secondo i principj della sana politica, aver in contemplazione che la comune utilità, ed il pubblico bene, solo scopo delle civili società: perciò dee presumersi che a questo scopo miri e che retta sia la sua intenzione. Dee tale presumersi, poichè ogni giudizio contrario offenderebbe direttamente la dignità augusta del Legislatore, la santità delle sublimi sue funzioni e la purità delle sue intenzioni.

Ma quale giudizio si porterà se la Legge mostri il contrario, cioè se racchiude in se cosa di ingiusto o nocivo all'interesse comune? Anche in tal caso si dee presumere retta la intenzione del Legislatore; poichè bisogna distinguere il contenuto della Legge dalla mente del suo autore. Questa può essere rettissima sebbene il contenuto nol sia; poichè può essere errore di calcolo nella scelta del mez

qual è la legge, e non difetto e vizio nella volontà [illegible]

Quando dunque si riterrà per cattiva la volontà di chi stabilisce la Legge? Allorchè trattandosi di leggi ingiusta e nociva abbia il Legislatore dichiarato che questa è la sua vera volontà e che ordina che sia eseguita la legge sebbene ingiusta e nociva, e come tale dal Legislatore conosciuta.

Qual dee essere lo spirito del Legislatore? A questo quesito risponde Montesquieu, dicendo, che dee essere uno spirito di moderazione. Il bene politico dice questo scrittore del pari che il bene morale si trova sempre tra due confini, cioè nel mezzo. Gli eccessi sono sempre odiosi e danno nel [illegible]. Da ciò ne consegue che il Legislatore non può essere guidato che dalla necessità e dalla utilità nel dar le leggi. Dunque non dee egli nè tutto proibire, nè tutto permettere, nè tutto reprimere, nè tutto tollerare, nè tutto conservare, nè tutto distruggere, nè tutto fare e dirigere, nè tutto negligere, nè tutto curare, nè tutto ignorare. La giusta applicazione utile e pratica di questo luminoso principio dipende dalla prudenza sostenuta dai lumi della esperienza e [illegible] e dalla rettitudine del legislatore, come pure dalle peculiari circostanze nelle quali egli si trova allorchè deve dar la Legge.

Lezione 6.

Della ragione giuridica delle Leggi.

Per ragione giuridica in senso stretto e rigoroso noi intendiamo la estensione di cui è capace [illegible]

nella pratica sua applicazione ai casi da essa o previsti o
in essa compresi —. Quindi differisce dalla ragione filosof.
poichè questa è il <u>motivo</u> della Legge tratto dalla Naturale
l'equità e dalla essenza e fine degli esseri ragionevoli, e quella
è il motivo d'estendere più o meno la legge ai casi parti-
colari tratto questo dall'intenzion del legislatore; differ-
isce dalla ragione politica, poichè questa consiste nelle cause
finali che mossero il legislatore a far la legge, e quella con-
siste nel determinare la estensione che praticamente nei
determinati casi deve ricevere la stessa legge. Da ciò si com-
prende che tra la ragione politica e giuridica avvi una stret-
ta connessione, poichè questa dee desumersi da essa in
quanto che non posso io nei casi dubij determinar quan-
to si deggia estendere e restringere la legge, se non sia cono-
sciuto l'intenzion del legislatore.

Ma quando sarà poi necessario d'investigare la ragion
giuridica della Legge? Quando le parole ed i casi della legge
non mostrino chiaramente il senso della medesima riguardo alla
sua estensione in quanto alla pratica sua applicazione ai casi par-
ticolari da farsi dal Giureconsulto e dal Giusperito. Quindi la
investigazione giuridica ha luogo in questi due casi

1° Quando vi sono dei fatti e dei casi che non sembrano compre-
si ed abbracciati dalle parole della legge, mentre lo sarebbero
per la <u>ragione</u> della legge che si manifesta la stessa evidenza

2° Quando vi sono dei casi che non sembrano contemplati e
compresi dalla legge, sebbene lo siano dalle parole della medesima
ed ai quali non si dee estendere la legge essendo la ragione

della stessa od essendo contraria. Quindi sorgono le due seguenti Massime pratiche di cui daremo una succinta idea e spiegazione.

Massima Prima

La Legge si può estendere ai casi non contemplati dalle parole, quando si scorga essere la stessa la ragion della legge anche per questi casi — Siccome le leggi e per la limitata previdenza di chi le fa, e per la limitazione del senso e significato delle parole, e per la infinità dei casi simili non ponno essere concepite in modo che comprendano tutti i casi possibili sopra un determinato oggetto, ma solo quelli che più frequentemente accadono, perciò si rende necessario un rimedio quale è questo di estendere la legge a tutti i casi nelle parole non compresi. Perciò leggiamo nel jus Romano secondo la sentenza del dotto Giureconsulto Giuliano — non possunt omnes articuli singillatim aut legibus aut senatusconsultis comprehendi, sed cum in aliqua causa sententia eorum manifesta est, is qui jurisdictioni praeest, ad similia procedere atque ita jus dicere debet — Legge 12 Juliano, tit. 3º Digestorum.

Da questa massima è facile il conoscere quando convenga e si debba dal Magistrato estender la legge ai casi non compresi nelle parole di essa. Ciò sarà quando anche per questi casi la ragione della legge sia la stessa e lo sia manifestamente ed evidentemente. Che se vi sono dei casi pei quali non è evidente la identica ragione della legge per applicarla ai medesimi non sarà permesso al Magistrato

di guidarla a questi casi, perchè ancora legge è [illegible]; è ambiguità e quindi si dee ricorrere al Legislatore.

In conferma della dottrina esposta una regola certa della Legge aggiungeremo la autorità del Giureconsulto Paolo, il quale dice che quando una legge si è spiegata sopra una materia, questa è una favorevole occasione per applicarla alle altre cose che tendono alla medesima utilità, o col mezzo della interpretazione e della giurisdizione pretoria; poichè si dee sempre credere che le leggi siano inerenti alle leggi e che esse si arricchiscano alle cose eziandio simili — Nam ut ait Pedius quoties lege aliquid unum vel alterum introductum est, bona occasio est cetera quae tendunt ad eandem utilitatem, vel interpretatione, vel certe jurisdictione suppleri. … Semper quasi hoc legibus inesse credi oportet, ut ad eas quoque personas et ad eas res pertineant, quae quandoque similes erunt — Legge 13 Ulpiano; Legge prima ad Edictum Edilium Curulium —

La massima per cui si estende e si applica ammette ella una limitazione? La ammette ne' seguenti casi, nei quali non si può stendere la legge a fatti non compresi dalle parole, quantunque si scorge manifesta ed evidente la stessa ragione, e questi sono

1° Quando ciò che fu ricevuto e seguito lo fu contro le norme del giusto, nel qual caso ciò non si dee produrre a conseguenze. Quod contra rationem juris receptum est, non est producendum ad consequentias —. Legge 141 De regulis juris. La quale massima viene ripetuta da Bacone di Verulamio ne' suoi

Afforismi Legali. Ciò che venne ricevuto, dice egli, contro la ragione del Diritto o dove chiara sia avversa ragione non si dee dal caso simile procedere al caso in questione.

2do Quando ciò che venne addottato lo si fece per necessità e però ciò non dee servire di regola per quanto a conseguenza Quod propter necessitatem receptum est non debet in argumentum trahi Legge 162 De regulis juris.

3o Quando ciò che venne altre volte ricevuto procede dall'errore, e non dalla ragione, anche se ciò siasi stato confermato dalla consuetudine, ed in tal caso non si dovrà procedere ai casi simili per la estensiva applicazione della Legge — Quod non ratione introductum sed errore primum, deinde consuetudine obtentum est, in aliis similibus non obtinet — Legge 39 Celsi Lib. 25 Digestorum.

E sia che si dovrà fare dove si tratta del pubblico bene e si estenderà la Legge ai casi simili? Quando, risponde Bacone, si tratta del bene pubblico questo trae a se i casi ommessi, e perciò quando la legge contempla un comodo significante dello Stato la sua interpretazione deve esser ampia ed estensiva Aforismo 12 nel suo trattato di Politica.

Massima Seconda

La Legge contro la sua intenzione non si può applicare ai casi che sembrano sottratti dalle sue parole — Nulla juris ratio, aut equitatis benignitas patitur, utque salubriter pro utilitate hominum introducuntur, ea nos duriore interpretatione contra ipsorum comodum producamus ad severitatem — Legge 25 Modestino. Perciò Teodosio e Valentiniano Imperatore dissero: ciò che fu stabilito per il favore di alcuni, e quindi per

bene dei medesimi non si può far trar in verun caso per recar loro pregiudizio Libro 1. tit. de Legibus. Ora l'atto pratico con cui si procede all'investigazione e spiegazione d'una Legge è ciò che chiamare interpretazione di essa Legge, che vuol dire se una legge salva la equità e la giustizia sia applicabile ad alcuni speciali casi che sembrano lottare con essa, o se salva l'intenzione del Legislatore deggia estendersi o restringersi riguardo ad alcuni casi e ad alcune azioni. Perciò di questa materia importa un poco diffusamente discorrere, la quale formerà soggetto della seguente Sezione

Sezione 7.

Della Interpretazione delle Leggi

In questa Sezione esamineremo partitamente a chi competa la interpretazione delle Leggi, su quali principj deggia appoggiarsi, quali siano le regole secondo cui dee farsi l'interpretazione, quali siano le leggi che domandano una favorevole interpretazione, se in una buona Legislazione deggia escludersi la facoltà d'interpretar le leggi per via di ragionamenti, e quali massime si possano adottare intorno quello che si chiama rigor della Legge. Nell'esame di queste condizioni tutta si comprende la dottrina sull'interpretazione delle Leggi.

A chi competa la facoltà d'interpretar la Legge.

Di diretto diritto al solo Legislatore compete. perchè essendo

può meglio dar conto della legge di quello che la emanò. Per <u>convenienza</u> politica e per <u>connessione</u> del legislatore può competere anche al Magistrato in quanto alla pratica sua applicazione. Ma quando sarà attribuito al giudice ne' casi pratici dal Legislatore d'interpretare la legge? ciò sarà in due casi:

1° Quando la legge sia oscura e dalle parole con cui è concepita non si esprima manifesta la ragione ed il senso della Legge.

2do Quando sotto il pretesto dell'equità e della giustizia non si vuole nè si soffre che una Legge per quanto chiara ella sia nella sua concezione si applichi ad alcuno de' casi speciali. Quindi leggiamo — si quid in legibus latum fortassis obscurius fuerit oportet ad imperatoriam interpretationem patefieri, duritiamque legum nostrae humanitati incongruam emendari lib. 1 Codicis. Così pure leggiamo — Inter aequitatem iusque interpositam interpretationem nobis solis et oportet et licet inspicere — leg. 1 Codic. Dalle quali autorevoli espressioni chiaramente risulta sulla base del jus comune e della scienza politica che nei due accennati casi alla sola podestà legislativa appartiene esclusivamente d'interpretare la legge.

Ma quando per il principio di politica convenienza e quindi per concessione del tacito od espresso legislatore compete questa facoltà al Magistrato, si conoscerà allora quando si deve od <u>estendere</u> o <u>restringere</u> la legge nella sua pratica applicazione ai casi pratici in conformità dei principj della ragione

giuridica ancessionarie da noi usati. Difatti sarebbe di troppo imbarazzo al legislatore se si dovesse sempre a Lui ricorrere in tutti i casi dubbj per applicar la legge, nè possibile aver sempre occupazione, e [illegible] solitamente partendo da un magistrato [illegible] questa facoltà: inoltre se il legislatore dovesse occuparsi nella pratica applicazione della legge ai casi indipendentemente dalla interpretazione della medesima, confonderebbero le funzioni del legislatore con quelle del magistrato. Ma se può aver luogo questa facoltà de' magistrati nel geloso ministero dell'interpretazione delle Leggi per quali principj dovrà questa procedere onde non degeneri in arbitrio, e non sia per tornare a scapito e danno delle guarentigie che debbono tutelare i diritti del Cittadino —.

Principj su cui deve appoggiarsi.

Le leggi positive che novellamente sono promulgate se si riferiscono ad alcune altre leggi antiche che ora sono in vigore, o se si riferiscono alle leggi naturali in questo caso devono essere inviolabilmente spiegati, e quindi dove ricorra uso di qualche interpretazione deve questa fondarsi sulla scambievole loro ragione. Quindi troviamo scritto questa massima consacrata dalla dottrina de' nostri giureconsulti — non est novum ut priores leges ad posteriores trahantur. Non è cosa nuova dice il giureconsulto Paolo nella Legge 26, che le leggi anteriori siano riferite nelle leggi posteriori con qualche modificazione

e quindi dove occorra dar conto della [illegible] ne' [illegible] essi si dovrà ricorrere alla reciproca [illegible] di esse.

Nelle Leggi positive dee aver luogo ultimamente [illegible] a favore della loro utilità anche quando da essi ne derivassero de' inconvenienti contrarj alla utilità per cui furono introdotte, e per prevenire e reprimere i quali inconvenienti si deggion [illegible] fatte. Le leggi arbitrarie, scrive Domat, siano l'opera dei Legislatori, o siano dall'uso [illegible] consuetudine introdotte deggion [illegible] fondarsi nella utilità, e sebbene s'ignori ciò che [illegible] loro origine, e quale sia l'utilità loro, si deve sempre stare nello spiegare interpretare ed applicare la legge per la parte della utilità e della giustizia della medesima [illegible] ove o non sia [illegible]. Quindi la interpretazione della legge dee fondarsi su questo secondo principio, voglio dire sull'utilità [illegible] medesima.

Conviene l'uso la consuetudine, e la autorità [illegible] in qual modo [illegible] un [illegible] principalmente si dee [illegible] usi antichi a interpretazione, come abbiamo dalla [illegible] de' [illegible] della [illegible] Romana [illegible] Nam imperator noster Severus rescripsit, in ambiguitatibus quae ex legibus proficiscuntur, consuetudinem aut rerum perpetuo similiter iudicatarum auctoritatem vim legis obtinere debere = Legge 38 [illegible] [illegible] 1° quaestionum

Inoltre [illegible] in [illegible] pretazione nel pratico esercizio della amministrazione della [illegible] ricorderemo anche [illegible], cioè che le leggi [illegible] [illegible] udine abrogate, poichè = Non [illegible] et [illegible]

2.° i Commentarj approvati dalla pubblica autorità; 3.° La pra-
ca uniforme del foro; 4.° Le opere classiche dei Dottori di Dirit-
5.° Le costanti ed uniformi sentenze dei Giureconsulti; [illegible] segu-
— 101 Osservazione di [illegible] [illegible] [illegible] di aggiungere [illegible]
e quindi nella parte dove parla de' modi [illegible] [illegible] tor-
di ambigui.

Regole generali per la interpretazione riguardo ai Magistrati

Conchiusi i principj su cui dee versare l'uso pratico della in-
terpretazione per ciò che riguarda l'intelligenza della Legge, e co-
nveniva alla massima dove ella [illegible] riguardo ai [illegible]
[illegible] a cui si dee applicarla, fa duopo conchiudere in quai modi
[illegible] debbia il Magistrato procedere per agevolmente conseguire
il senso della Legge, e per rendere utile in ogni tempo la inter-
pretazione della medesima, e quindi le regole in seguito, e dai
Dottori tutti insegnate sono le seguenti.

1.° Che la interpretazione si faccia col mezzo del confronto
di tutte le parti della Legge, la quale Regola è lo stesso identico og-
getto, così è sarebbe assurdo l'attenersi soltanto ad una parte
quando la [illegible] ad [illegible] a ragione di tutte le parti di quel-
la legge medesima; ragione quindi che [illegible] la [illegible] dubbiamente
[illegible] in una parte [illegible] [illegible] [illegible] raccorre
[illegible] [illegible] [illegible] Tale massima è consentanea [illegible] Romana
[illegible] [illegible] [illegible] corrente de' giu-
reconsulti, [illegible] [illegible] Incivile est nisi tota lege per-
specta, una aliqua particula ejus proposita judicare vel responde-
re — Leg. 24 ff. [illegible] De Legibus

2.° Che la interpretazione di una legge dee farsi in modo che per essa non ne risultino assurdità e inconvenienti; poichè se la interpretazione ha luogo per togliere o correggere gli inconvenienti e le assurdità che proverrebbero dalla materiale applicazione d'una legge dubbia chi non vede che contrariamente interpretandola si verebbe ad esporsi alle loro, ed al naturale abuso della stessa interpretazione?

3.° Che nell'ambiguità del vocabolo bisogna adottare quel significato che non è vizioso, specialmente qualora ciò conciliar si possa coll'intenzione e colla volontà del Legislatore. Legge 19 ff. Celso Lib. 1 del Digesto.

4.° Che le Leggi si deggiono interpretare benignamente purchè sia salva la loro volontà – benignius leges interpretandae sunt, quo voluntas earum conservetur, come dallo stesso Celso al Lib. 29 del Digesto. Conseguenza della qual regola ella è che nelle cose dubbie si deggiono prendere le più benigne, secondo il ricevuto assioma legale – semper in dubiis benigniora praeferenda sunt –

5.° Che dove si tratta di obbligazioni si dee propendere a negarle, e dove si tratta di liberazione si dee propendere a concederle e riconoscerle qualunque volta ciò dipende dall'arbitrio dell'interpretazione, come si raccoglie dal Lib. 47 [illegible] dove delle obbligazioni

6.° Che dove due Leggi siano contrarie ed una derogatoria generale, ed una sia speciale sopra il [illegible] casi si dee giudicare o rispondere prevalere quella che [illegible] speciale, poichè [illegible] che non si possono seguire le [illegible]

in ciò che fu introdotto contro la ragione del diritto [illegible] tra rationem juris constituta sunt non possumus sequi regulam juris. Legge 7 Juliani. Ora se abbiamo veduto i principii fondamentali secondo cui dee procedere un'interpretazione nella pratica applicazione delle leggi, quando vi sarà d'uopo [illegible] indipendentemente dalla qualità e dalla natura delle leggi.

Interpretazione favorevole

L'interpretare favorevolmente una legge significa restringerla dove è pregiudiziale, estenderla dove è utile, e però la [illegible] di tale interpretazione la troviamo nel comune adagio dei dottori e dei giureconsulti: odiosa restringenda, et favorabilia ampliandi sunt. — Ora secondo i principii della ragione politica legislativa e del [illegible] adagio dei dottori nel Foro, [illegible] sono le leggi capaci di questa interpretazione favorevole? Sono le seguenti: 1° Tutte quelle che sono fatte per [illegible] motivi di pubblica utilità, o che regolano cose che sono [illegible] colla umanità. 2° Le leggi relative alla libertà delle convenzioni e dei testamenti trattandosi di un diritto che emana immediatamente dalla natura, e che dee limitarsi il meno [illegible]. 3° Tutte le leggi che hanno per oggetto [illegible] della persona o che vogliono in modo [illegible], poichè la tutela [illegible] generale della società, come vedemmo, e perciò le leggi non possono esser fatte che per promuover la medesima. 4° Tutte le leggi che limitano la libertà dell'uomo in cose per se stesse lecite [illegible]

[illegible], in quanto tali leggi positive deroghino al senso naturale e comune in vista della generale utilità [illegible] modificarlo ne' modi da noi altrove indicati. 3° Le leggi che infliggono pene tanto civili che criminali, o che imbarazzano [illegible] [illegible] di dare, come [illegible] la distribuzione. Tali queste basi [illegible] [illegible] particolari in modo che le loro disposizioni non si estendano ad alcuno di que' casi che non sia evidentemente compreso nel contenuto della legge, ed anche in que' casi che vi sono compresi si deve avere attenzione di farvi tutte quelle eccezioni che possono aver luogo a favore degli individui, senza peraltro offendere [illegible] [illegible] generale della società sotto il rapporto della conservazione e [illegible] umana comune, e senza offendere [illegible] gl'interessi dei terzi dipendentemente da una favorevole interpretazione. Finalmente anche i Rescritti dei Principi [illegible] favori e [illegible] si devono interpretare sempre favorevolmente, purchè peraltro ciò non torni a danno dei terzi, nè a danno della idea [illegible] fondamentale per la interpretazione delle leggi.

V. [illegible]

Se in una buona [illegible] dovrà escludersi la facoltà d'interpretar le leggi?

5° Molti scrittori hanno sostenuto non esservi idea più nociva alla regolare amministrazione della [illegible] quanto la facoltà accordata a [illegible] d'interpretare la legge. Questa la ragione [illegible] alla [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] da [illegible] e d'[illegible] che qualora si consideri che la interpretazione delle Leggi diviene un mezzo necessario per la retta applicazione della medesima dove si [illegible] il dubbio sulla loro [illegible]

maiori] contra che la facoltà interpretare la legge [illegible] al Magistrato nel mitigarne il [illegible] il rigor della medesima e in favore la [illegible] libertà come ho sopra accennato [illegible] timore riguardo al pericolo da cui è minacciato il [illegible] tori che più dettagliatamente hanno [illegible] ai Magistrati sono Beccaria [illegible] del suo libro dei delitti e delle pene. Schinnd autore dell'opera intitolata principij di Legislazione universale, come [illegible] ultimo del Volume quarto compendiamo le loro ragioni presentandole sotto forma di obbietti.

Obbietto Primo

Il Giudice, dice Schinnd non ha diritto che di fare un ragionamento per condurre se un fatto sia o no contrario alla legge; dunque non può nè deve interpretar la legge indagandone lo spirito, anche in tal caso basta la lettera della legge per conoscere se [illegible] bisogna giudicare o no un fatto.

Al quale obbietto si risponde che [illegible] non si [illegible] aver un diritto il giudice ex se d'interpretare le leggi, poichè vedemmo dianzi che questo diritto spettivamente non compete che al Legislatore. Ma qui si tratta che è di convenienza [illegible] che si conceda al Magistrato la facoltà d'interpretare le leggi per le ragioni da noi anteriormente esposte dove si esaminò a chi compete la facoltà di interpretarle. Dunque essendo diversa la questione è inconcludente l'obietto.

Fine del Secondo Fascicolo.

Scienze Politiche

Fascicolo 3

Caporaso Federico.

Obbietto Secondo

[illegible] questo [illegible]

[illegible]

pertiene al solo [illegible]; dunque al giudice [illegible] stabilire il potere d'interpretar le leggi [illegible] [illegible] illattare, il che è contrario a [illegible] principj di ragion pubblica e di [illegible] della Società.

Si risponde a questo obbietto che interpretar [illegible] spiegare ed il testo dubbio ed oscuro d'una legge, o fissare la estensione della medesima riguardo ai casi, perciò non significa mutare e modificare la Legge.

Che l'autore [illegible] potrebbe il giudice dare un senso diverso alla legge, e quindi in tal caso [illegible] la legge, ed ecco [illegible] inconveniente, cioè [illegible] la [illegible] del Legislatore, e che [illegible] il testo della legge con danno o dei [illegible] o della Società.

[illegible] argomento con cui cerca di sostenere il suo [illegible] si fa [illegible] che [illegible] sarebbe giusto mutar la legge, ma in vece d'[illegible] [illegible] da cui [illegible] una [illegible]

applicazione della legge al fatto [illegible] [illegible] [illegible]
dere dove si ignora [illegible] [illegible] assegnate, [illegible]
[illegible] può [illegible] [illegible] col mezzo [illegible], col
mezzo del ricorso. La possibilità di un inconveniente nelle [illegible]
[illegible] in buona legge non [illegible] per il rimedio
di questo [illegible]: dunque non [illegible] il non
uso della interpretazione delle leggi

Obbietto terzo.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fanciulli [illegible]
[illegible] le leggi penali [illegible] Il Giudice non deve che [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], poichè non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] che possano consultare lo spirito delle leggi [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] al tormento delle passioni, [illegible]
[illegible] di leggere, di vedere, di ragionare [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]; dunque [illegible]
e prevenire questi inconvenienti [illegible] [illegible] che
[illegible] [illegible] la massima [illegible] [illegible] interpretare
le leggi—

Si risponde che è vero il principio di Beccaria, il far silogismi e il farne più d'uno anziché condurre alla verità porterebbe al scetticismo in tutte le cose, ed il ragionare particolarmente in legge sarebbe un continuo allontanarsi dalla cognizione del vero per camminare all'errore. Questa è una logica particolare di Beccaria –

Quale poi egli conchiude che consultare lo spirito della legge è un argine rotto al torrente delle opinioni in quanto ne fa il contrasto e la disparità de' pareri; poiché gli uomini che deggiono consultare lo spirito delle Leggi si presume che abbiano principj di ragione, di morale e di legislazione, che abbiano regole per bene consultarlo, che abbiano cognizioni analoghe alle leggi da consultarsi, che abbiano [illegible] che sono richieste per render [illegible] la influenza delle passioni, delle relazioni e di quanto può agire in senso contrario alla rettitudine e purità de' giudizj anche indipendentemente dalla interpretazione delle leggi.

Quindi la interpretazione si rende pericolosa quando il magistrato mancasse de' lumi e delle cognizioni indicate; quando mancasse delle regole della scienza logica per rettamente interpretarle; quando si lasciasse trascinare da [illegible] particolari d'[illegible], dalla forza de' rapporti sociali e degli affetti personali. Ma in questi [illegible] della quale sembra considerarsi da Beccaria il magistrato non solo sarebbe pericolosa l'interpretazione della legge, ma pericolosa sarebbe anche la legge letteralmente applicata, potendo anche il senso letterale di cui è rivestito il magistrato, essere nelle mani di un magistrato ignorante, mancante di probità, dominato da' pregiudizj, ragionare da [illegible] non penetrato dalla santità del suo [illegible] ministero tutto può degenerare, tutto può essere proprio una [illegible] de' cittadini, e al bene della società.

Chiuderemo pertanto questo argomento col farvi osservare

1.° che non bisogna confondere l'uso della interpretazione della legge colla convenienza della medesima: poichè questa non è una prova della bontà o della non bontà di una istituzione; 2.° che la interpretazione la si considera qui come un rimedio dove le leggi [illegible] la maggiore cura de' legislatori non possano essere chiare nel modo che possino indistintamente la [illegible] [illegible] ben [illegible] [illegible] [illegible] e rettamente applicate; 3.° che generalmente [illegible] escludersi la interpretazione qualunque volta sia chiaro il [illegible] [illegible] [illegible] non si convenisse il testo della medesimo in quanto che [illegible] anche dalla sua letterale applicazione [illegible] [illegible] inconvenienti; 4.° che la interpretazione [illegible] [illegible] non può servire di regola generale limitandosi soltanto al caso in questione poichè altrimenti diverrebbe Legislatore il Magistrato.

Nel chiudere questa sezione fa duopo che rispondiamo ad una questione [illegible] [illegible]: Dovrà il Magistrato seguire scrupolosamente il rigor della legge nella sua applicazione [illegible] [illegible] rigor [illegible]! o [illegible] rimuovere [illegible] a [illegible] [illegible] [illegible] duopo [illegible] [illegible] rigor [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ottimo grado e di [illegible], e di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il [illegible] [illegible] in molti [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] alla legge [illegible] [illegible] non si [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] volute dalla medesima, e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] legge, e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Nel primo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] scrupolosamente [illegible]; nel secondo caso [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], anche [illegible] conforme alla [illegible] [illegible] [illegible] alla [illegible].

Sezione Ottava

Della ampliazione delle Leggi

Per ampliazione qui s'intende l'atto con cui si estende ed applica una legge ad oggetti da essa espressamente non contemplati, ma realmente in essa racchiusi. Quando poi si possono ampliare le leggi, e con quali regole si debbono ampliare? In quanto al primo si adotta in pratica la seguente massima: Che le leggi naturalmente si estendono a tutto ciò che è conforme ed essenziale alla intenzione manifesta del legislatore, imperocchè altrimenti non si potrebbe ottenere il fine dalle leggi contemplato. A schiarimento di questa massima valga il seguente esempio. La legge del jus commune permetteva ai maschi il matrimonio pervenuti all'anno quattordicesimo, ed alle femmine compiuto l'anno duodecimo; la legge parimenti del jus comune interdiceva ai minori di obbligarsi [illegible] delle convenzioni e dei contratti. [illegible] la prima legge suindicata era ampliabile anche alle convenzioni relative al matrimonio, senza di che il matrimonio non avrebbe avuto suo luogo, e quindi in forza di questa ampliazione i minori potevano validamente obbligarsi riguardo ai patti dotali ed alla communione dei beni.

Se abbiamo conosciuto il fondamento su cui poggia l'ampliazione delle leggi, quali saranno poi le regole da seguirsi allorchè si vuole far uso di ampliazione? [illegible] la restrizione delle leggi [illegible], usando il linguaggio dei positivi ed in proporzione, eccone le regole:

Regola 1ª

Nelle Leggi permissive si deve ragionare a maggior [illegible] minori [illegible] una [illegible]. Quindi se la legge permette una cosa di molta entità si presume che permetta anche cose minori in quanto siano dello stesso genere e natura. Per chiarezza illustriamo [illegible]

seguenti [illegible] e [illegible] che [illegible] una legge che [illegible] [illegible] la facoltà di donare e di [illegible]. Nel silenzio di tutto il contesto [illegible] sulla facoltà di vendere e di legare, dovrà [illegible] la legge che accorda la facoltà di donare e di legare [illegible] di vendere ed di legare? [illegible] affermativamente, [illegible] diritto di vendere e di legare essendo inferiore a quello di donare, [illegible] per [illegible] essendo [illegible] della medesima natura. [illegible] le [illegible] alla legge [illegible] l'[illegible] [illegible].

Regola II.

Nelle leggi proibitive ampliando una legge, si dee ragionare a minori ad majus. Dove la legge proibisce cosa di poca entità [illegible] cosa di maggior entità [illegible] medesimo [illegible] genere e natura. [illegible] la legge che [illegible] di [illegible] l'amministrazione [illegible] dei suoi beni, [illegible] qualunque [illegible] alla alienazione [illegible] dei medesimi; poichè il diritto di amministrare la cosa propria è di [illegible] di donare ed [illegible] la qualità [illegible] e delle [illegible]. Parimenti la legge la quale [illegible] condizione e [illegible] [illegible] la amplitudine [illegible] maggior entità [illegible]. Queste sono le regole le quali [illegible] nell'applicazione delle leggi [illegible], come [illegible] raccogliere [illegible] all'articolo [illegible].

Lezione nona
Dei [illegible] delle Leggi

Molti possono essere i [illegible] delle leggi, ed i quali riguardano o la parte intrinseca od [illegible] della [illegible]

annoveraremo i seguenti, cioè la immoralità delle leggi, la loro inutilità, sproporzionalità, incoerenza, oscurità, prolissità, individualità, retroattività, non pubblicità, e la loro ineseguibilità. Ora poco a poco [illegible] mento di queste dottrine –

Immoralità.

Quando una legge ordina e comanda cose che offendono il costume o i principj dell'umanità ella ha il vizio intrinseco della immoralità. La legge che ordinava in alcuni paesi che il carnefice prima di giustiziare una vergine egli stesso la violasse, la legge [illegible] Babilonia che obbligava una femmina a ce[illegible] alle voglie di [illegible] la [illegible] legge di Sparta che permetteva ai fanciulli di [illegible] ginnastica colle fanciulle [illegible] nudi [illegible] di immoralità offendendo il costume e la morale. Le leggi antiche che legittimavano in certi casi l'omicidio dei nati storpj od imperfetti, la legge che accorda ai padri nella China il diritto di togliere la vita ai figli neonati nel caso di carestia [illegible] offendono i principj dell'umanità e perciò sono [illegible] immorali

Inutilità

Le leggi essendo o di un uso o di un comando od una privazione, od una restrizione non debbono aver luogo che quando lo domanda il comune interesse, dalla necessità, o dalla utilità sì del pubblico che del privato, essendo questi i limiti del poter legislatore, e quindi le leggi che non si prestano a questo doppio oggetto, cioè lo scopo generale della società, peccano di inutilità e [illegible] sono intrinsecamente viziose perchè non hanno un oggetto determinato conforme all'interesse generale del corpo sociale

Sproporzionalità.

Questo è quel vizio della [illegible] della stessa legge che la [illegible] all'oggetto [illegible] di ottenere, cercando di essere una legge proporzionata al conseguimento di esso scopo contrariando [illegible] contrariare –. Illustriamo il principio con alcuni [illegible]

In Francia per [illegible] le più [illegible] di una
materia di Benefizj continuamente si manifestavano [illegible] senza
la Legge. Che qualora [illegible] prevedendo [illegible] tem-
po [illegible] rimarca a questo [illegible] Dove secondo [illegible]
[illegible] Montesquieu, [illegible] che prima furono [illegible] le leggi
in questo argomento [illegible] che queste per
[illegible] le eccezioni dell'autore si [illegible] come [illegible].
[illegible] del Re di Francia per [illegible] immag-
[illegible] erano [illegible] le [illegible] in
fino [illegible] fece la seguente Legge
che le [illegible] dovessero [illegible] qualora non
vi fosse dolo o frode per parte del [illegible] o che non vi fosse
grande evidente motivo di [illegible] innanzi l'appellazione. Do-
po la promulgazione di questa Legge in Francia [illegible] Scritto-
ri, e lo stesso Montesquieu non si [illegible] come
come giustizia, ma [illegible] dopo i trent'anni [illegible]
la parte della Legge distruggeva l'effetto della prima parte, e [illegible]
[illegible] il [illegible] che una parte lo
voleva e l'altra lo comandava [illegible] il [illegible]
[illegible] della Legge.

Sconseguenza

Quando si trova il medesimo effetto due o più leggi [illegible]
[illegible] si contraddicono, e [illegible] nella stessa
[illegible] da molte disposizioni [illegible]
[illegible] direttamente [illegible] nello stesso argomento [illegible]
il vizio che [illegible] di inconseguenza della Legge. L'espe-
rienza avendo fatto [illegible] questo non è un [illegible] immaginario
ma che parecchie volte si manifesta, perciò tutta [illegible] di giu-
risprudenza [illegible] conformi alle principj di [illegible] giurisprudenza

come correttivo di questo vizio, e perciò il primo principio da serbarsi per correggere questo inconveniente è questo. Le leggi posteriori correggono le anteriori. Il secondo principio è questo — che conviene considerare la legge in tutte le sue parti, e che si correggerà il senso di una parte col senso di tutte le altre parti e che il senso collettivo emenderà il senso parziale.

Oscurità

Quando le parole con cui è concepita la legge non esprimono il vero senso, e quindi non manifestano la intenzione della legge, si ha quella che dicesi oscurità della legge. Suole questa procedere o dal significato vago e generale delle parole, o da voci nuove e metaforiche o da parole poste fuori di uso. In tal caso le parole non risvegliano in tutti la stessa idea chiara precisa e vera di ciò che contiene la legge, e perciò cessa di essere regola e norma comune a tutti. Quindi ad evitare questo vizio fa d'uopo che la legge sia concepita con parole che abbiano un significato costante, preciso, determinato e quindi chiaro ed intelligibile. L'ambiguità è un vizio simile alla oscurità e si ha tutte le volte che il testo della legge si appalesa dubbio ed incerto in quanto varj sensi può ricevere indipendentemente dalla incertezza delle parole.

Per [illegible] di questo vizio ecco gli esempi di due leggi: Il legislatore [illegible] la [illegible] della [illegible] degli uomini liberi, [illegible] che la libertà [illegible] niuno sia costretto colla libertà come [illegible] sarà punito colla pena di morte. La [illegible] della legge è concepita con un vocabolo che è determinato [illegible] ornare; la seconda parte è concepita con un vocabolo indeterminato [illegible] la sua estensione, e quindi presenta oscurità [illegible] la parola inquietare ha una forza relativa [illegible] qualità [illegible] qualità della persona inquietata.

co alle circostanze alle persone [illegible]

[illegible] ministro [illegible] innanzi al Re in [illegible] seguente [illegible] si potrà accusare dinnanzi al Re un Ministro a condizione che ne fosse [illegible] l'accusatore, quando [illegible] non fossero di alcun fondamento. [illegible] chi non vede quanto sia vana, [illegible] la parola [illegible] natura della parola [illegible]?

[illegible]

[illegible]

[illegible] la legge quando si serve di prologhi, di introduzioni, di digressioni, proemj e narrazioni preliminari. In tal modo si va oscurando il testo della legge, la parola [illegible], da che [illegible] nasce alla medesima, né si comprende [illegible] colla ragione, colla [illegible], col [illegible] il legislatore. La legge in tal modo di [illegible] di [illegible] e di ritornare [illegible], forma una legge per [illegible] esposizione della medesima. Quindi la prolissità è un vizio nelle leggi politiche, e perciò giustamente scriveva Seneca — Legem [illegible] brevem esse oportet [illegible]. Ne abbiamo di questa brevità un esempio nelle leggi delle [illegible] Tavole, e nel Decalogo due veri modelli della brevità e concisione delle leggi.

Da ciò ne consegue che la legge deve essere imperativa, e non indicativa, [illegible], [illegible] poiché in tutti questi casi [illegible] i motivi della legge, e di mostrare [illegible] in [illegible] le leggi [illegible] la medesima, cercando di persuadere ai sudditi della giustizia e convenienza della medesima. Perciò [illegible] a dire [illegible] di Verulamio che le leggi devono comandare e non dimostrare, [illegible] e non ragionare [illegible] dimostra.

Individualità

Questo vizio si ravvisa in quelle leggi che o limitano o estendono ristringono quando si tratta di un oggetto comune o generale, [illegible] dal caso e dalle conseguenze di una legge che [illegible] a tutti comune. Siccome la legge è fatta unicamente per l'interesse di tutti in generale, siccome questa considera tutti eguali sotto il rapporto della dipendenza e della soggezione, siccome questa è fatta per la utilità di tutti, e pel buon ordine dell'intera società; perciò ella dee essere comune a tutti, dee essere generale dove si tratta di un comune interesse o di tutta la società intera, e di tutto un ordine un corpo o classe di cittadini quando se ne tratta dello Stato, ove si trattasse degli interessi, dei diritti o [illegible] corpo di quest'ordine, di questa classe di cittadini. Perciò le eccezioni, le franchigie, i privilegi, le dispense meramente personali in materia di leggi, sono contrarie ai principj della ragion pubblica, e sono perciò un vizio nella legge stessa —

Retroattività

Le leggi non ponno regolare il passato, ma solo il futuro, non essendo quello in potere di esse dal momento che sono di quello estranee; inoltre le leggi positive non esistono all'uomo che dopo d'essere promulgate, e però niun effetto anteriore alla promulgazione ponno produrre; e se lo potessero avrebbe tolta ogni energia personale e reale, poichè sarebbero indebolite tutte le guarentigie relativamente a ciò che venne fatto prima della loro promulgazione e che venne fatto contro leggi non ancora esistenti. Perciò venne riguardata mai sempre come sacra la massima che le leggi non hanno

effetto retroattivo — Leges et constitutiones futuris certum est dare formam negotiis, non ad facta praeterita revocari. Perciò le leggi positive a differenza delle naturali non schoagilono, [illegible], che non hanno come queste sempre esistito; quindi tra le molte altre differenze che distinguono le positive dalle naturali [illegible] avvertono [illegible] [illegible] di questo è la retroattività di queste.

Ponno aver luogo eccezioni. Alcune [illegible] e ciò si verifica nei seguenti casi.

1° Quando si tratti d'una legge [illegible] [illegible] [illegible] un nuovo diritto [illegible] nuove regole obbligatorie, [illegible] [illegible] l'antico diritto.

2° Quando una legge [illegible] soltanto un metodo [illegible] altro i diritti propri e rivendicarli [illegible] [illegible] [illegible] legge [illegible] [illegible] i diritti [illegible] l'antica legge: e quando [illegible] [illegible] di [illegible] procedura [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alla [illegible] del definitivo giudizio

3° Quando la legge [illegible] la condizione del [illegible] [illegible] una inquisizione criminale [illegible] [illegible] della pena sia per la qualità, che per la grandezza della medesima.

4° Quando la nuova legge emanata non privi di un diritto acquistato, ma ordini soltanto [illegible] più [illegible] per beneficarlo, [illegible] e per garantirlo legalmente. Intorno di [illegible], e di queste eccezioni la legge [illegible] nel suo [illegible] [illegible] [illegible] ne' suoi [illegible] [illegible] [illegible] ai

suoi principj di giurisprudenza, secondo le Decisioni 36 n.° 15 carte quindi-
ci e 10 n.° 3 detto famoso [illegible] del tomo 1.°

Non pubblicità

Questa si risolve nel difetto di promulgazione della legge fatta in modo, che tutti quelli che vi sono obbligati non hanno potuto conoscerla, e dei quali può avvertirsi la loro ignoranza. Perciò [illegible] che legge tutta la pubblicità è lo stesso [illegible] potere di obbligare il quale non nasce solo dall'autorità della legge, ma anche dalla sua notorietà, poichè non si può uniformarsi a quella legge che non si conosce. La non pubblicità dunque è un vizio delle Leggi.

Mancano pertanto di pubblicità le leggi non solo perchè non furono promulgate, ma anche quando lo furono [illegible] come [illegible] o pubblicate soltanto vocalmente con qualche [illegible] in un canto, o nelle ore più [illegible] [illegible] soltanto per [illegible] [illegible] [illegible] interne degli uffizj o notificate in [illegible].

Oltre la legge comunemente promulgata con essa anche i motivi. Siccome la legge è un precetto [illegible] [illegible] [illegible], siccome è un atto perfetto [illegible] non in quanto alla sua essenza [illegible], ma in quanto ai fini [illegible] [illegible] che dal legislatore [illegible], perciò non è necessaria la promulgazione dei motivi come la [illegible] fra gli antichi e [illegible] di cui la opinione [illegible] [illegible] in quanto ai moderni scrittori; la quale parmi [illegible] già la unità della pubblicazione delle leggi [illegible] parte integrante [illegible] esecuzione [illegible] delle leggi
[illegible] l'inappellabilità [illegible] della difficoltà

che la stessa legge in sè contiene, e le quali più o meno ci [illegible],
s'oppongono alla sua [illegible] ragione [illegible] sione. Questo inconveniente
si manifesta tutte le volte che le leggi impongono cose che superano le
forze del potere fisico o morale di coloro che sono tenuti ad osservarle, e al-
lora le leggi per sè stesse siano irragionevoli

Ma quali sono queste leggi irragionevoli? Tali si dicono quelle delle
quali non si può dare alcun plausibile motivo, nè si può scorgere in esse
[illegible] una ragione sufficiente. Così p. es. la legge dell'Isola Formosa
la quale non permette ai mariti le nozze prima [illegible],
quella che condanna le donne ad abortire se restavano turgide di ventre
prima degli anni trenta, le quali sono due leggi irragionevoli, e che [illegible]
[illegible] come ripugnanti e bizzarre, e di difficile esecuzione. Ma se non si
da scorgere lo scopo e la ragione di una legge non può per questo
giudicarsi irragionevole; poichè ma la ragione esser occulta [illegible]
gli amministrati, e non palese al corto sguardo della maggior parte.
Perciò non è invero legittima la conseguenza che sia irragionevole
la legge perchè non apparisce la ragione della medesima

Così p. es. la legge che vietava i [illegible] nella
[illegible] il famoso Licurgo [illegible] nell'Egitto; quella
che obbligava i figli in Egitto a fare la professione del padre; quella
degli Ebrei e dei Babilonesi che ordinava che tutte le donzelle più
belle si dovessero vendere all'incanto al maggior offerente, il prez-
zo all'ultima una dote [illegible] prender le men belle,
sono leggi che a prima non appariscono [illegible]
politica delle medesime, e le quali [illegible] irragionevoli,
[illegible] uno scopo ed un fine utile [illegible]
si riterrà come irragionevole quella legge la quale [illegible]

fine conforme ed alla ragione, ed alla pubblica (o privata) utilità.

Le cose tutte sopraesposte non mancano di fondamento anche presso l'antichità. Così leggiamo in Socrate — Che un buon governo deve togliere ed annullare le leggi inique, e sostituire le migliori, e più convenevoli al bene comune. — Così si legge nella sua Orazione al n.° 12, dove parla del Regno.

Le leggi continua lo stesso al n.° 13 per il governo di uno Stato deggiono essere giuste, utili, conseguenti tra di sè, convenienti, atte a partorire poche controversie, ed a procurre molte armonie, [illegible]diti.

Parimenti scriveva Platone nel suo dialogo 7.mo De Repubblica = che le leggi non deggiono riguardare il bene dei pochi ma dell'intiera società. Continua lo stesso [illegible] commettono per una certa dissolutezza, non deggiono formarsi [illegible] le leggi, [illegible] si correrebbe pericolo di renderle inosservabili, e perchè gli uomini [illegible] da tale cose [illegible] non si abituano a disprezzare anche le altre leggi.

Corolario

Da quanto in questo Capo abbiamo [illegible] intorno ai [illegible] delle [illegible] politiche, [illegible] quali deggiono essere i caratteri [illegible] [illegible] e perciò [illegible] che le leggi [illegible] [illegible] morali, [illegible], utili, ragionevoli, [illegible] proporzionate al [illegible], chiare, [illegible], certe, [illegible] tra loro, generali, fatte [illegible], promulgate, e [illegible]

intrinseca che estrinseca delle leggi

Lezione Decima

Della bontà assoluta ossia intrinseca delle leggi o della loro convenienza Morale

Siccome avvi una legge superiore a tutte le leggi, cioè la eterna immutabile, e da cui tutte dipendono tutte le leggi quali la legge naturale; quindi le leggi positive che con questa convengono, e concorrono si dice che hanno la bontà intrinseca. Questa ci si può definire - La convenienza delle leggi positive colle leggi naturali in quale bontà si suole appellare anche bontà assoluta, perchè dipende da un ordine di cose non ipotetico, ma esistente, immutabile; la si dice ancora convenienza morale, perchè dipende dalla concordia delle leggi umane colla morale universale dei popoli.

Ora si dirà da alcuni è poi necessario che le leggi positive convengano invece colla legge naturale, e devono quindi avere la bontà assoluta come carattere essenziale alle medesime? Si risponde affermativamente, e ciò per le seguenti ragioni

1° Perchè le leggi positive non sono che una conseguenza, una deduzione ed applicazione delle leggi naturali ai vari ordini di cose politiche, come insegna il Montesquieu

2do Perchè le leggi positive ad uno atto del potere umano subordinato sempre al potere d'un legislatore divino e però queste non possono contrastare colle leggi dal medesimo promulgate per organo della ragione e della natura

3° Perchè la sola norma [illegible] infallibile autorevole per [illegible] [illegible], e quindi idonea per giudicare della bontà [illegible] [illegible] [illegible] la sola legge naturale, mentre qualunque norma umana è [illegible] fallibile, e perciò lo stesso Tullio insegnò che non si può conoscere una legge buona e distinguerla da una legge cattiva che col mezzo solo della legge di natura; come pure [illegible] insegnò che è cosa stolta stimare buona una legge o buono tutto ciò che si contiene nelle leggi, e nelle umane istituzioni, poichè non avvi altra vera legge o legge [illegible] atta per se a comandare od a proibire che quella che prende dal sommo [illegible] [illegible] – Nos legem bonam a mala nulla alia [illegible] naturae norma dividere possumus ... Iam vero [illud] [illegible] [illegible] existimare omnia iusta esse quia ita sint in [illegible] [illegible] aut legibus ... quam ob rem lex vera [illegible] [illegible] [illegible] ad iubendum et ad vetandum, ratio est recta summi Iovis – De legibus, Libro I°, Capo 17 e 18.

Alcuni sostengono che non può sempre aversi questa concordia ed armonia delle leggi politiche colle naturali, e che il fatto dimostra che molte leggi sono realmente in opposizione con la legge di natura, quantunque considerate [illegible] [illegible] [illegible] ragioni e delle ragioni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Qui fa d'uopo avvertire che parecchi [illegible] [illegible] la opposizione vera delle leggi [illegible] colle naturali con quella che non è che una opposizione apparente. Questa non è [illegible] [illegible] [illegible] modificazione [illegible] [illegible] leggi naturali [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] corpi politici, ovvero [illegible] alterazione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in quanto [illegible] [illegible] positiva [illegible] ordinano [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della opposizione vera [illegible]

le seguenti leggi, cioè la legge di Licurgo che dannava a morte i fanciulli nati difettosi o imperfetti di corpo, e quella che ... comminava ... di due terzi contro i celibi; la legge di Platone ... negava allo schiavo il diritto di difesa e di tutela contro gli aggressori della vita, specialmente contro l'uomo libero, condannandolo qual parricida uccidendo il suo aggressore uomo libero; la legge di Giustiniano che univa col figlio e con la condanna i genitori che non accudissero alla loro prole diligentemente, sono leggi che si mirano in opposizione perfetta alle leggi naturali e le quali per ciò mancano del carattere della bontà assoluta. Ma se altre volte si incontrano simili leggi nei codici dei popoli antichi e moderni è d'uopo d'essere molto cauti nel separare quelle che realmente sono in opposizione con quelle che lo sono soltanto apparentemente.

Opposizione apparente

La opposizione apparente non è che una semplice modificazione delle leggi naturali fatta unicamente per renderne compatibile la loro influenza colla situazione politica nella quale si trovano collocati gli uomini. In diversi modi può manifestarsi questa apparente opposizione, e questi sono i seguenti:

1.° Colla limitazione dell'esercizio d'alcuni diritti naturali, onde conciliar l'uso dei medesimi coll'interesse della società e di tutti coloro che la costituiscono, affinchè un esercizio illimitato e indefinito non torni a danno o dello Stato o della altrui libertà; così spesso si modifica la facoltà di parlare e di scrivere; si limita il diritto di acquistare, di testare, di donare, e di amministrare il proprio patrimonio;

si limita il diritto di contrarre e di sciogliere il matrimonio, ma queste limitazioni non alterano o distruggono alcun diritto naturale, ma solo ne regolano l'uso.

2do Colla sottoposizione condizionata a qualche obbligazione prescritta dalla legge naturale, affine di conciliare la obbligazione di qualche precetto naturale con il rapporto della comune utilità e dell'interesse generale dello Stato. Così p. e. la legge di Solone modificò il dovere naturale del figlio di alimentare il proprio padre bisognoso, ma lo modificò condizionatamente. Difatti egli esentò il figlio dall'esercizio di questo dovere in tre casi, cioè 1° se fosse nato da una prostituta, 2° se la verginità del figlio fosse stata venduta ad un commercio infame dal padre; 3° se al figlio non fu fatto apprendere un'arte per vivere. Lo stesso dobbiamo dire della legge che avevano promulgata gli Achei, la quale interdiceva di dar ricovero ad alcun Macedone nel loro suolo, la qual legge era sospensiva soltanto un dover naturale di ospitalità e di umanità rispetto a questo popolo solamente, le di cui antiche inimicizie ed i cui mali recati agli Achei ne facea temere di maggiori.

3° Colla privazione o sospensione temporaria di alcuni diritti personali provenienti unicamente dalla natura e ciò per meglio garantirne l'uso di questi o per prevenire i danni nocivi alla società ed a coloro che ne usano. Così per le leggi positive vengono privati i prodighi e i mentecatti dell'esercizio di alcuni diritti, dei quali accordandone l'uso tornerebbe a detrimento dei medesimi; così le leggi positive privano alcuni della libertà esterna e della vita e ciò è per prevenirne ulteriori abusi e per indennizzare la società con

cienza pubblici e terribili ceti infrazioni di suoi patti onde consolidarne le guarantigie dei medesimi

4° Colla imposizione di nuovi doveri che non sono comandati dalla legge naturale, ma che derivano dalla convenzione politica, coartando per tal modo la naturale libertà entro quanto dalla legge di natura è prescritto o è vietato. Ora qualunque volta le leggi di natura sono in uno di questi quattro modi limitate non ne viene per conseguenza legittima che siano queste alterate nella loro sostanza, ma soltanto modificate nel grado di azione applicato agli interessi del corpo politico, e perciò anzi che vera, apparente soltanto si appalesa la contrarietà delle leggi positive colle leggi naturali, e quindi non recano [illegible] rapporti, non tolta l'armonia che deve esistere tra queste diverse leggi, ne' quali rapporti, e dalla quale armonia tutta si desume e si misura la bontà intrinseca delle leggi positive.

Lezione Undecima

Della bontà estrinseca, ossia della convenienza politica delle Leggi positive

Le leggi sociali sono soggette all'azione di alcune circostanze in cui si trova lo stato, nonchè all'azione di alcuni oggetti che formano materia delle stesse leggi. La quale azione tanto di queste circostanze come di questi oggetti può essere così rilevante e forte, ed è evidente e certo che sia necessario attemperare alla medesima le leggi che si emanano onde possano essere convenienti ed efficacemente utili. Quindi l'armonia delle leggi colle peculiari circostanze di un popolo, e cogli oggetti che hanno relazione coll'azione ed influenza delle medesime

si dice bontà estrinseca o relativa delle leggi, ossia convenienza politica delle medesime.

Dalla quale idea risulta che non tutte le circostanze sono valutabili nella formazione delle leggi, ma quelle soltanto le quali sono che fanno sentire sulle medesime un'azione di una influenza rigorosa, costante, generale, e per cui le leggi che non vi si accomodassero, perderebbero della loro forza, efficacia, durata. Dunque le circostanze morali, passeggiere, e di una leggera influenza non sono calcolabili in una legislazione. Non è altresì calcolabile la influenza delle prime circostanze, poichè da quella dipende la forza ed il buon effetto delle leggi in quanto alla loro osservanza, e perciò la bontà relativa delle medesime dee ritenersi come un principio fondamentale per cui erigere una buona Legislazione.

Obietti

Contro la bontà estrinseca ossia relativa [illegible] alcuni hanno dimostrato, obiettando 1° che le leggi, nella guisa medesima, avrebber sempre cangiato, come lo dicono le circostanze [illegible] un costume di una nazione, e quindi sempre mobile sarebbe la sua legislazione, 2° che non questa ancora [illegible] gli stati avrebbero Legislazioni di tutte [illegible] grandissime, ciò è dimostrato falso dalla esperienza e dalla Storia, le quali ci dicono che le nazioni si avvicinano perchè si recano le loro Legislazioni 3° che sulle queste le leggi umane dipenderebbero da mere combinazioni da semplici accidentalità, e non da principii invariabili e non da un ordine di cose inalterabile.

le quali cose tutte si fanno ad evidenza conoscere ... con-
tra la teoria della varietà delle leggi e più vieppiù ...
che manca d'appoggio e che ella trae a paradossi ed a false
illazioni — ... ...

Risposte.

In quanto al primo obietto si risponde che ciò ... vero
che le leggi sarebber sempre cangianti se tutte le circostanze che
riguardano un dato popolo si dovessero variare nella formazio-
ne delle medesime; ma siccome quelle sole si deggiono valuta-
re che mostrano un'azione ed influenza costante, generale, for-
te ... sulle leggi e sulla materia delle medesime, perciò è
inconcludente del tutto il primo obietto.

Riguardo poi al secondo delle diverse legislazioni che avreb-
... ... si risponde, che tutte le nazioni avrebbero se hanno
legislazioni diverse rispetto ad alcune parti delle medesime, e ...
rispetto ad alcune leggi ... e non ... ... intero sistema
legislativo. ... non ... ignorare che innumerevoli leggi sono comuni a
tutti i popoli come sono loro comuni tanti principii di ragione na-
turale, civile, e pubblica, e ... questa comunione ... ...
naturalmente ... anche una ... uniformità di Leggi.

Venendo poi al terzo ... ... che la legislazione
dei popoli dipenderebbe da pure combinazioni ed accidentalità si ri-
sponde che anche in questa teoria sulla varietà relativa la legisla-
zione ... ... e ... da principii invariabili. ... ...
solo ... applicazione di questi principii in vista di alcune circostanze

locali verrebbero e vengono modificati, attemperando così col quale in una forma più naturale le leggi alla situazione dei Popoli e degli Stati. Dalle quali cose tutte ad evidenza risulta che la dottrina sulla bontà relativa delle leggi anzichè essere pericolosa è utile e benefica, ed anzichè trarre a pericoli guida a principj di ragione e di ordine, e serve al miglior consolidamento delle leggi e degli Stati.

Sezione Duodecima.

Delle circostanze che influiscono in fatto sulla Legislazione positiva dei Popoli

Qualunque elemento, principio, oggetto e forza che influisce sulla ragione di una legge per modo che non può questa convenire che ad un dato Popolo ad un dato paese, e che non può aver luogo che in un determinato tempo onde essere ragionevolmente ottima utile ed efficace, si chiama col nome di circostanze influenti sulla Legislazione. Quindi attemperare le Leggi a queste circostanze è lo stesso che far che elle acquistino la bontà relativa od estrinseca. Ma quali sono queste circostanze?

Qui conviene distinguere quelle che costituiscono la bontà relativa delle leggi, da quelle che formano la retta e giusta loro applicazione; queste sono di regola ai Magistrati e quelle al Legislatore; queste mirano a mantener l'equità nei casi singoli quelle a porre le leggi in contatto colla vera situazione dei Popoli, e delle quali unicamente qui parliamo. Le principali necessarie fra le altre circostanze sono il clima e la natura del terreno, la situazione

geografia di uno Stato, l'estensione territoriale, i [illegible] [illegible]
i costumi di un popolo, le usanze dominanti, la natura de [illegible], ed il
grado diverso di maturità d'un popolo a cui si da una data legislazione
Intorno di queste circostanze, delle quali forse tutta la teoria
della bontà relativa delle Leggi, e la quale presenta come la
[illegible] politica delle Leggi medesime per quanto ci permetta
la brevità del tempo colla estensione della materia verremo a fare
alcuni cenni sulle medesime.

Il Clima

Questo fa sentire la sua azione più o meno efficacemente su
tutti gli esseri sieno questi animati od inanimati organici od inorganici.
Ippocrate nel suo trattato de aere, aqua, et locis; Bodino nella
sua opera della Repubblica; Chardin Dubos e Fontenelle
parlarono a lungo sull'influenza del clima tanto riguardo agli es-
seri animati che inanimati, accordando questo principio d'azione
anche alla Legislazione

Montesquieu più di qualunque altro vedi tutta forza
sulla efficacia del clima considerato ne' suoi rapporti colle leggi
diverse dei popoli. Egli peraltro universalizzò troppo nella influen-
za avendo attribuito al clima effetti e fenomeni che dipendono da
altre cause del tutto al clima straniere. Senza arrestarci dal vo-
ler favorire il principio di Montesquieu o tale [illegible] il [illegible]
contrario di Elvezio che tutto nega al clima per dar tutto all'educa-
zione fisica riguardo all'uomo, noi comprenderemo tutta questa dottrina
in pochi principj adottando come base il seguente principio:

il Clima è una vera circostanza valutabile nella Legislazione dei Popoli. Lo è per le seguenti due ragioni. 1.° perchè l'azione del clima si avverte evidentemente in tutta la economia animale dell'Uomo e nell'[illegible] psicologica delle sue potenze e [illegible] sue facoltà mentali ed affettive; 2.do perchè l'azione del clima si avverte in molte cose e di freddo e non meno [illegible] quali sono nella più stretta relazione col ben essere dell'Uomo riguardo ed alla sussistenza ed alla salute, ed agli alimenti, ed alle comodità e piaceri della vita. Ora le leggi dovendo regolare l'Uomo sotto tutti questi suoi varî rapporti come essere sensibile, ragionevole e circondato [illegible] di qui ne consegue legittimamente che il clima influendo in tutti i modi sopraindicati non può non aversi come una circostanza vera e non valutabile nella Legislazione dei Popoli.

Ma qual dee essere la sua azione per aversi come valutabile la circostanza del Clima? Deve essere una azione forte, sensibile, e portante alterazioni nell'Uomo e nelle cose. Ove questa azione sia leggera, non continuata, non accompagnata da fenomeni sensibili non può aversi come valutabile. Perciò ne' climi temperati poco si calcola riguardo all'oggetto dei mezzi calcolarsi ne' climi estremamente opposti. Parimenti fa duopo distinguere il Clima considerato come causa principale o come causa accessoria semplicemente de' cause principali. Dove nulla o minima è l'azione dei principi

morali predominando i principj a preferenza e la forza dell'abitudine, il Clima si dee avere come causa accessoria. Quindi sotto il primo aspetto è valutabile l'azione del Clima, non lo è senza sotto il secondo aspetto.

Per non estendere pertanto soverchiamente l'azione del Clima riguardo al sistema delle leggi od a quanto può avere rapporto con esse, sarà necessario di bene distinguere l'azione pura del Clima dall'azione combinata coi principj morali di un popolo onde conoscere se al Clima od a questi si debbano attribuire certi effetti, i quali necessariamente interessano le vedute del Legislatore. Non pochi fenomeni tanto morali che politici vennero attribuiti come a causa primaria alla azione del Clima, quando che appena venisse analizzata una tale circostanza, eliminati tali effetti e fenomeni sembrano attribuibili ad un principio di legge morale dipendente o dalla educazione, o dalle abitudini od alle idee morali, od alle Leggi.

Quali pertanto sono le Leggi che possono pren-

sentire l'azione del Clima.

Fra le principali lo sono alcune leggi civili relative alla capacità legale, riguardo all'esercizio di alcuni diritti; alcune leggi penali riguardo alla qualità e severità delle pene; alcune leggi politiche relative ad oggetti sanitarj, all'educazione, alla popolazione etc.

Natura del Terreno

La natura del terreno fa sentire la sua azione su alcune leggi relative alla agricoltura, alle manifatture, ed all'impiego della popolazione, e ciò o per la preferenza e protezione da accordarsi ed alla agricoltura od alle manifatture, o negli usi a cui può destinarsi un numero più o meno esteso d'individui.

Perciò dove il terreno dà tutto con poco travaglio si può accordare tutto il favore alle manifatture senza pericolo di grave danno o discapito; anzi si dee farlo per combattere l'inerzia che alligna dove molto si fa con poca fatica. Anche le leggi relative al sistema delle imposte hanno un rapporto colla natura e fertilità del suolo in quanto a' loro misure ed alla proporzione de' rispettivi pesi.

Al contrario dove il terreno non è molto favorevole e dove la in ragione del lavoro non si può accordare illimitato favore alle arti impiegando in esse troppo di popolazione, nel che si ravvisa l'errore di alcuni riguardo alla Francia, nel di cui sistema si volevo favorire a preferenza dell'agricoltura l'industria manifattrice.

Dove poi il terreno è sterile del tutto e che i più grandi sforzi non vengono compensati da alcun prodotto, o da un minimo prodotto, le leggi devono animare l'industria manifattrice ed il commercio favorendo l'una e l'altro illimitatamente come soli fonti di sussistenza, e di

e di ricchezza insieme. In tal modo, dice Filangieri, Atene è divenuta il paese dell'abbondanza sopra un terreno sterile sulle aride arene del lido. Tiro e Sidone chiamarono l'opulenza ne' paesi della maggiore sterilità; la Olanda innalzò la sua grandezza sugli sforzi dell'industria manifatturiera e commerciale, e le leggi favorirono unicamente e l'una e l'altra per convertire questo paese di tutto ciò che la natura le niega per la sterilità de' sue maremme. Dunque la natura del terreno sotto i giudiziosi rapporti modifica più o meno alcune parti della legislazione, e però non è infondato il principio da moderni scrittori adottato, che molte leggi hanno un rapporto colla natura del terreno, come insegnarono Montesquieu e Filangieri.

(c.d.) Situazione geografica di uno Stato

La situazione locale può essere più o meno felice sotto i rapporti della sicurezza, del commercio, e della salubrità dell'aria. Quindi la situazione d'uno Stato può influire sulla legislazione [illegible] ad alcune leggi che possono rendersi più o meno necessarie o per la [illegible] la sua difesa, e per la esterna sicurezza ai luoghi deserti [illegible] [illegible]

[illegible]ensione del territorio

[illegible] potrà essere ca[illegible]

[illegible] seguitando [illegible] quando [illegible] alcune [illegible]

[illegible] alla maggiore o minore [illegible] territoriale. [illegible]

[illegible] organiche riguardanti l'amministrazione [illegible]

[illegible]

[illegible] si [illegible] le modificano secondo la maggiore o minore [illegible]

[illegible]

Ma ciò sarà più riguardo alla forma di governo [illegible]

[illegible]

Qual è la dottrina di questo scrittore, e come la [illegible]

[illegible]

[illegible]

è [illegible] ne seguisse. [illegible] primieramente

[illegible]

[illegible]

[illegible] buona legislazione [illegible] gli [illegible]

individui che a misura che gli [illegible]

[illegible]

[illegible] metteremo di esaminare con la severità dell'anali[illegible]

[illegible]

[illegible] e del presente ci mostra grandi stati [illegible]

[illegible]

[illegible] alle fonti della equità [illegible] della giustizia. [illegible]

stata sotto governo dispotico e leggi diverse come [illegible] [illegible] e come gli stati Barbareschi. Perciò chiuderemo colle [illegible]

[illegible]

[illegible]

grana [illegible] sotto il giogo del [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Indole Nazionale

Per indole nazionale qui intendiamo — Una o più qualità morali e politiche così prevalenti in tutta la massa degli abitanti che servono a distinguerli in modo manifesto e speciale dagli altri popoli. La qual indole forma lo stesso del carattere di una nazione. Così la dolcezza, la ilarità o la durezza e la melanconia, la lealtà o la slealtà, la fedeltà o la mala fede, la costanza o la leggerezza, la fierezza o la lentezza sono le qualità morali le quali fanno distinguere un popolo dall'altro. L'amore alle leggi patrie, la stima delle istituzioni del proprio paese, la inclinazione spiegata o per il commercio o per le manifatture, il sentimento di nazionalità sono [illegible] politiche le quali potendo prevalentemente dominare in un popolo piuttosto che nell'altro servono a distinguerlo dalle altre nazioni. L'aggregato dunque di alcune di queste qualità morali e politiche quali marche distintive dei popoli forma

quella che si chiama dagli scrittori, quantunque mai da essi definita, indole e carattere nazionale.

Ma in che modo pertanto l'indole d'una nazione influirà sulle leggi della medesima? Influisce o rendendo più o meno necessarie alcune leggi, o rendendo più o meno utili, più o meno efficaci, più o meno facili da osservarsi e da eseguirsi alcune altre leggi; vi influisce ancora col render necessaria ed indispensabile una maggiore o minore severità nelle medesime, o col rendere necessario un numero più o meno grande di leggi. E sotto questi quattro diversi rapporti l'indole nazionale fa sentire la sua azione più o meno direttamente sulle leggi e particolarmente su alcune leggi civili, penali, politiche, commerciali, ed industriali. Ho detto

I.° Su alcune leggi civili quali sono quelle che regolano i contratti i testamenti in quanto a forme e solennità; quelle che regolano le tutele e curatele in quanto a qualità di guarentigie, quelle che regolano gli acquisti della proprietà riguardo al titolo della medesima e quelle che si riferiscono all'ordine giudiziario in quanto agli atti in altri [illegible]. Tutte queste varie specie di leggi sentono l'influenza dell'indole nazionale poichè connesse col grado di onestà di lealtà di buona fede d'una nazione, ricevendo da queste qualità un grado maggiore o minore di forza e di efficacia.

II.° Su alcune leggi penali quali sono quelle che si riferiscono alle violenze ai delitti di falso ai giuochi d'ogni genere, alle truffe, a [illegible]

forme

processuali ec alle prove. Tutte queste leggi partecipano a una influenza dell'indole nazionale perchè l'atto e l'azione del grado diverso di durezza, di ferocia, di sensibilità, di mitezza, di umiltà, di semplicità di un Popolo, essendo tutte queste molle le quali agiscono sulla determinazione della volontà dell'uomo, e che più o accrescono o diminuiscono la spinta criminosa alla quale deve esser proporzionata la forza e l'energia delle leggi repressive, e quindi delle leggi penali.

III.° Su alcune leggi politiche, quali sono quelle che regolano la elezione, quelle che riguardano tutti gli accessi e funzionarj pubblici; quelle che regolano i pubblici [illegible], che dispongono diverse amministrazioni economiche e simili altre. Tutte queste leggi hanno un rapporto col grado di civiltà, di vivacità, di energia di un Popolo.

4.° Su alcune leggi commerciali, quali sono quelle de' Cambj, delle assicurazioni delle scritture relative all'esercizio pratico del Commercio essendo questi oggetti connessi e legati col grado di onestà e di buona fede di una nazione. Finalmente su alcune leggi incitatrici regolatrici i lavori e su i [illegible] ed i premj in quanto tali leggi sono connesse col grado di attività, di sentimento nazionale, e d'onestà di un Popolo.

Riguardo a questa influenza dell'indole e carattere nazionale è utile il far osservare, che non può trascurarsi nella compilazione delle leggi se riguardo a quelle qualità morali che hanno radicate nella generalità dei Cittadini, e che si manifestano in modo costante e generalissimi, ed in quanto essi sono uno vero principio interiore di movimento dell'operare dei Cittadini; poichè se queste qualità fisiche regna

di qualche classe, o si manifestassero in alcune circostanze, e [illegible] di con una alternativa e di luogo e di tempo, se non influissero, ma le azioni dei medesimi non potrebbero essere valutate dal Legislatore [illegible]

Costumi

Con questo nome qui intendiamo = Quelle regole stabili di condotta morale che segue il Popolo nel suo operare, sebbene leggi positivamente non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Quindi possiamo francamente asserire che i costumi [illegible] non sono che [illegible] di condotta pratica morale delle Nazioni, [illegible] [illegible] dano per [illegible] [illegible], e che [illegible] origine dalla primiera [illegible] consuetudine, e dalle pratiche primitive ed antiche. Perciò [illegible] dissi [illegible], che i costumi de' Popoli sono [illegible] [illegible] che non hanno stabilità di leggi o che non hanno valuta, e che non hanno potuto [illegible]; ma sono [illegible] fatti seggi [illegible] autore dei principj della Legislazione universale, che [illegible] [illegible] dal modo con cui pensarono la ragione, e i sentimenti che [illegible] [illegible] narono, o dalla pratica che [illegible] [illegible] [illegible] nero [illegible] come regole della vita e delle azioni umane indipendentemente dal magistero delle leggi che [illegible] [illegible] e [illegible].

Ora i costumi influiscono quale circostanza morale nel [illegible] [illegible] [illegible] Legislazione di un Popolo, e si distinguono particolarmente in 3 modi, voglio dire

1.° Col far essi, cioè i costumi l'ufficio di leggi, come [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] in Roma, e come lo fanno nella [illegible]

2.°

2° Col raddolcire le leggi quando i costumi sono puri e semplici. Sappiamo dalla storia che Radamanto spediva tutte le cause colla sola prova del giuramento; poichè, dice Montesquieu, questi governava un popolo di costumi innocenti e molto religiosi. Similmente presso i Romani ne' tempi più belli di quella repubblica non si conosceva la legge del [illegible], e non si aveva riguardo con mira d'ingannare e corrompere, come aggiunge Montesquieu la virtù dei Romani non era sino allora permesso che si [illegible] questo delitto, anzi [illegible] del [illegible] immaginato.

3° Col dar forza all'osservanza delle leggi, le quali anche e perchè loro efficaci sono sostenute dai costumi, mentre quandochè sono deboli anche le molte e [illegible] dove sono corrotti i costumi. Perciò non si dee argomentare che corrotti sono i costumi perchè molte sono le leggi, come alcuni falsamente han ragionato, ma che molte sono le leggi perchè queste correggono i costumi, quandochè in questo caso si [illegible] e rendere nel sistema politico, il quale stabilisce, che [illegible] [illegible] i [illegible] mali.

Usanze
1.° 0

Queste non sono che alcune pratiche nazionali relative al modo esterno di vivere e di trattare e dalla generalità considerati [illegible] costumi [illegible] [illegible].
Differiscono le usanze dai costumi; poichè quelle che si riferiscono ad azioni per sè indifferenti, e che si limitano a [illegible] [illegible]; e queste riguardano azioni morali, ed azioni che [illegible]

a dovenirci. Le usanze poi possono essere più o meno lodevoli secondo che si allontanano o si ravvicinano alla ragione, alla decenza, al decoro, e alla utilità. Ora fra queste usanze dobbiamo annoverare p. e. il vestire d'un popolo, l'ornarsi, l'addobbo, la mobilia, la qualità delle suppellettili [illegible] le diverse maniere di divertirsi, le [illegible], i [illegible] nazionali riguardo al cerimoniale delle visite, degli [illegible] e de' conviti, e tutte altre foggie di vivere, di trattare [illegible] le nazionali usanze.

Ma da quali principj si possono derivare le usanze? Esse non muovono tutte dalla stessa cagione: altre nascono dal bisogno, e dai comodi della vita; altre dalle idee religiose; altre [dall']umor diverso de' popoli, e dai loro interessi; altre dai [illegible] de' legislatori in quanto influiscono; ed altre finalmente sono combinazioni, come da pure combinazioni si riportano tante utili invenzioni della società.

Perciò quando le usanze [illegible] di governare, e si mantengono, si conservano, ed anche s'introducono più coll'esempio che colla forza e col comando della legge. [illegible] che abbiamo considerate in se stesse e nella loro [illegible] [illegible] ragione dal [illegible] della [illegible]; perciò queste sono indifferenti alle [illegible], o [illegible] contrarj. Nel primo caso la ragione è [illegible]; nel secondo caso [illegible] ragione di queste è utile alle leggi, poichè [illegible] colle medesime a [illegible] più [illegible]

generale della società; nel terzo caso l'azione di esse è nociva indebolendo le leggi, rendendo più difficile col loro ministero il conseguimento di questo scopo medesimo. Da ciò dobbiamo trarne una pratica conseguenza, qual è questa, che dove le cagioni sono indifferenti il Legislatore non dee curarle menomamente; che dove sono favorevoli dee fortificarle acciò che non indeboliscano; che dove sono contrarie o dee togliere o dee correggere.

Natura del Governo

Diversificano gli Stati secondo la diversa forma di governo, e questa diversa forma è una circostanza che modifica tutte le leggi che ne domandano di quelle che non sono convenienti ad un determinato Stato. Perciò la natura del Governo sotto questo rapporto è una circostanza valutabile. Che ciò sia vero ce ne prova 1° la Democrazia. In questa vi sono delle leggi relative ai comizj generali; alla loro convocazione; alle qualità, e requisiti che si richieggono per essere membri di questi comizj per avervi voto attivo, e quindi il diritto di suffragio; vi sono delle leggi relative al modo di esercitare questo diritto, alle cose che lo fanno perdere, alla eleggibilità che dalle cariche dirette che in questi comizj si danno. Le quali leggi tutte sono proprie di questa determinata forma di governo e lo sono per modo che non convengono ad altre forme. 2° L'Aristocrazia. In questa si esigono delle leggi relative alla conservazione del corpo degli Ottimati, onde non diminuisca di troppo; si esige quindi la forma [illegible]

piegando alla Monarchia, leggi relative alla creazione del corpo rappresentante la sovranità, e delle altre cariche [illegible] re, le quali tutte si traggono dal corpo stesso degli Ottimati; leggi relative alle forme di procedere contro gli Ottimati nel caso di delitti di stato, o di altri delitti; leggi relative all'integrità della costituzione onde prevenire tutto ciò che la fa piegare o alla Monarchia od alla Democrazia. Le quali leggi sono così proprie della forma aristocratica che ad altra forma non potrebbero convenire e perciò per averli meglio come [illegible] [illegible] la Monarchia. In questa si leggono queste [illegible] alla qualità della monarchia, all'ordine di successione [illegible], età maggiorenne del successore, alla tutela e in caso di minorità, [illegible] cando il trono alla estinzione della linea successiva, delle leggi relative al modo di esercitare i poteri, [illegible] nella forma particolare della Monarchia; delle leggi sul [illegible] assegnato alla corona, e sul trattamento di tutti gli [illegible] fanno parte della famiglia del sovrano. Da quanto abbiamo sin qui esposto chiaramente risulta che vi sono delle leggi le quali [illegible] dominante richiesto da una forma che dall'altra forma di governo; dunque la forma di governo sotto cui [illegible] ce fa [illegible] di un popolo rendendo necessarie alcune leggi che ad altro popolo sarebbero inutili

Grado diverso di maturità d'un Popolo

[illegible]

Una Nazione percorre varj stadj rimanendo al suo perfezionamento, e passa per diversi gradi prima di toccare la maturità. Barbarie, incivilimento e maturità sono i tre periodi principali interrotti poi da varj gradi intermedj. Quindi le leggi, non essendo meno di tutte le azioni di questi tre diversi gradi, esse debbono attemperarsi ai medesimi. Difatti come potranno i comandi per un popolo nascente ai pannicelli e quindi convenire ad un popolo adulto e maturo? Quale divario d'idee, di bisogni, d'opinioni, di riguardi, di sentimenti, di forza morale, di costumi e d'abitudini tra il primo ed il secondo! Come convenire con leggi uniformi Nazioni tanto diverse nel grado di [illegible], per la qualità de' [illegible], per i gradi giusti [illegible] la dignità [illegible]? Ciò altera l'ordine naturale delle cose. Dunque il grado di maturità influisce più o meno direttamente, più o meno immediatamente sulla qualità, sul numero, sulla [illegible], e sulla severità di alcune leggi, i quali fanno un [illegible] [illegible] diverso grado di maturità di un Popolo.

Della Religione

Tra le cause che concorrono per la loro influenza sulla legislazione annovererò gli scrittori anche la Religione. Egli è vero che questa è in certo modo immedesimata con tutti [illegible]

di forme morali come altrove abbiamo veduto; come pure gli è certo che non ha mai esistito un popolo riunito, ossia in stato di naturale indipendenza il quale non abbia avuto un culto e quindi una religione, e molto più se si tratta d'un Popolo.

Il primo vincolo sociale dice Malebranche nella sua grande politica, che manifesta l'unione civile dell'uomo che la manifesta e rivela è il linguaggio dopo il linguaggio proviene colli un altro ancora potente fondato sul sentimento dell'esistenza di alcune forze invisibili che regolano la vita e le sorti degli uomini è la Religione, la quale tiene insieme uniti gli uomini.

Ma qual è l'influenza della Religione sotto i rapporti dello Stato? Questa influenza che ella si manifesta si esplica particolarmente

1° Nella mente della moltitudine, e ciò per mezzo dei principii e dei dogmi che ella propone ed insegna, i quali divengono un elemento determinante la volontà riguardo ad alcune azioni che hanno un rapporto colla società.

2° Nella volontà degli uomini e ciò in conseguenza delle leggi, dei suoi precetti, dei premi e dei castighi, e quindi delle spirituali sanzioni della Religione considerate come freni più o meno repressivi.

3° Nella vita, e nella condotta sociale e politica

per tutto ciò che si riferisce ad usanze e costumi in cui c'entra la Religione per incidenza; nella condotta per ciò che concerne i doveri di cittadinanza, di soggezione e di obbedienza che devonsi al Principe.

3.° Finalmente la si vede, nella influenza in un modo più o meno efficace più o meno evidente nelle tendenze, nelle mire, ne' desiderj nelle abitudini, cosicchè in tutti i legami sociali che uniscono i doveri di stato e gli interessi dei cittadini.

Non è dunque non può mettersi in dubbio l'influenza della Religione sull'economia e sul regime degli stati per esser ella a contatto dei principj motori che fanno agire i cittadini e fa fuori di ogni dubbio che l'azione della Religione si deve far entrare anche nelle mire di un Popolo, e che quella non può a meno di agire indifferentemente e non può essere considerata [illegible] effetti diversi che ponno procedere dall'azione immediata della Religione medesima poichè questi effetti ponno essere od utili o nocivi od indifferenti secondo la qualità del culto e della Religione, secondochè ella è vera e falsa.

Ho detto che ponno essere od utili o nocivi [illegible]; poichè potrebbe [illegible] il vincolo sociale l'obbedienza che si [illegible] potrebbe procurare la pace e l'armonia de' popoli [illegible] la morale sì pubblica che privata, promuovere [illegible] sanzione e [illegible] facilitare l'osservanza delle leggi [illegible] nel [illegible] [illegible] utilissimi questi effetti; sarebbero poi nocivi e contrarierebbero questi effetti [illegible] se [illegible] contrariano [illegible]

favoriscono. Da tutto ciò dunque dobbiamo conchiudere che la Religione riguardo alla legislazione ella può aversi come una importanza più o meno valutabile dai legislatori secondo il grado maggiore o minore della sua influenza, secondo la qualità di vostra importanza, e secondo gli effetti che procedono dall'azione della Religione sul sistema politico delle civili società.

Ci resta chiusa la prima parte di queste nostre scienze, e [illegible] per passare alla seconda che ha per oggetto il sistema economico dei corpi politici.

Fine del Fascicolo Terzo

Scienze Politiche

Fascicolo 4

Parte Terza

[illegible] delle [illegible]

[illegible]

[illegible]

I.° Quando cresce la produzione restando lo stesso identico capitale in essa impiegato ed anticipato.

II.° Quando si diminuisce il consumo nel corso della produzione restando la medesima la massa dei prodotti.

3.° Quando cresca la produzione e resti diminuito il consumo riguardo all'impiego de' capitali produttivi.

¿I Risparmj ~~nuo~~ nuocono per se stessi al consumo? Per rispondere al quesito fa duopo osservare che havvi un risparmio sterile ed uno economico riguardo ai capitali; il primo è la sottrazione di un capitale da ogni circolazione ed uso, e questo nuoce al consumo; il secondo è la sottrazione del capitale dal consumo riguardante i comodi ed i piaceri, e però da un consumo improduttivo, e questo risparmio non nuoce quando sia destinato ad un consumo produttivo. Dunque il risparmio dei capitali non è per se stesso nocivo alla consumazione, ma ciò è dipendentemente dalla qualità dell'uso di questi capitali risparmiati.

Dalle cose esposte intorno la natura ed i fenomeni dei capitali considerati sotto i rapporti economici chiaramente si vede essere un errore il volere ritenere che tutta la massa de' capitali di una famiglia, d'una società, e di una nazione consista nel suo numerario, e che questo sia la espressione quantitativa dei medesimi come la pensarono non pochi Economisti.

Su di ciò faremo osservare che ordinariamente un proprietario, un commerciante ed il dei capitali componenti, sua, ricca

capitali il *minimo* che essi abbiano è il denaro, e che di questo tanto meno ne esiste nelle mani propriamente del Commerciante quanto più è prospero ed esteso il suo commercio. Ciò che è vero d'una famiglia, d'una società privata qualunque lo è egualmente d'una nazione. I suoi capitali si compongono da tutti quei de' particolari, e di quelli che sono in sua proprietà. Ora l'esperienza e l'osservazione politica ha fatto conoscere che quanto più una nazione è industriosa, e quanto più prospera colle migliori dell'economia tanto minore è *la quantità del suo denaro* comparativamente alla grandezza de' suoi capitali; dunque il numerario non è l'espressione del numerario che possiede una nazione, né la misura della sua forza economica. Uomini peritissimi non solo nelle teoriche, ma nella pratica della Scienza di Stato hanno dissipato questo errore, e ne sian prova li due seguenti fatti.

Necker nel 1784 nella sua qualità di Ministro delle Finanze avea calcolato il numerario della Francia a due miliardi, e duecento milioni circolanti, il quale non poteva essere che una piccola frazione della massa de' suoi capitali; poichè la sola somma dei capitali impiegati nell'agricoltura, stando di questo Signore ammontava ad undici miliardi, come mostrò Arturo Young dopo il suo viaggio che fece nella Francia.

Parimenti il celebre Beeck uno dei più recenti e migliori e più accreditati ha valutato la totalità dei capitali dell'Inghilterra a due miliardi e trecento milioni di sterline che sono più

di 55 miliardi di franchi ed il valor totale del numerario circolante in questo Regno, cioè nell'Inghilterra non supera i 47 milioni di sterline, cioè la cinquantesima parte del totale dei suoi capitali. Difatti secondo lo stesso Youngh i soli capitali impiegati nell'agricoltura inglese ammontano a 22 miliardi. Nel calcolo di Beech convenne anche il famoso Pitt, il quale dava 44 milioni d'oro, e 3 milioni d'argento, e diede Pitt formando in tutto 147 milioni come sopra. Dunque è provato che nel solo numerario non consiste la massa dei capitali d'una nazione e quindi della sua ricchezza —

Sezione Quinta

Dei Mezzi economici riguardanti la Produzione

La Produzione di utilità e di valori è il risultato del travaglio ovvero sostenuto dai capitali, e questo applicato o alle terre od alle manifatture od al Commercio, o a tutti questi oggetti che ponno influire mediatamente o immediatamente sulla prosperità delle tre suindicate sorgenti di ricchezza. Ma questo travaglio può essere più o meno giovato nei suoi nel processo della produzione sotto il rapporto dei due mezzi economici, cioè o del minimo possibile travaglio, o della massima possibile utilità. Quindi tutto ciò che concorre ad ottenere o l'uno o l'altro di questi due oggetti appartiene alla serie dei mezzi

economici. siano questi o fisici o morali. sceglieremo di essi i principali; e questi sono gli agenti naturali, le macchine, il concorso dei travagli, la divisione del travaglio, gli ammassi, il denaro, il credito, le cognizioni e la volontà eccitata. Per chiarezza, e per seguire il possibile ordine dell'idee, divideremo la materia in alcuni distinti Capitoli.

Capitolo Primo
Degli Agenti Naturali

Con questo nome intendiamo = Tutte le sostanze e le forze della natura che si associano al travaglio dell'uomo produttore onde giovarlo nel corso della produzione —. Perciò gli elementi del suolo come la terra, i sali, l'aria, il fuoco, l'acqua si ravvisano tra gli agenti naturali; la gravità, l'affinità, la coesione, la elasticità, la malleabilità, la fusibilità, l'avidità sono tutte o forze o qualità che nell'economia si considerano come agenti naturali. Premesse tali generali idee comprenderemo la relativa dottrina nelle seguenti massime, e queste sono

1.º che come agenti naturali si ritengono tutte le sostanze, le forze e le leggi fisiche che hanno un rapporto colla produzione.

2.do che questi agenti esprimono la somma del travaglio utile o nocivo della natura rispetto alla produzione

3.º che i [illegible] degli agenti naturali o passivamente [illegible]

attivamente concorre sempre unicamente ai capitali, ed al travaglio industriale nel processo della produzione, e che quegli agenti naturali ora hanno la parte principale nella produzione, ed ora la hanno i Capitali e l'industria.

4.° Che è un errore quello di Smith il quale attribuisce ogni ricchezza al travaglio antico, o nuovo, dell'uomo, ed alla sua industria che piegò la natura stessa a dar dei valori; come pure è un errore quello degli Economisti sistematici quali sostennero in opposizione allo Smith che il travaglio non produce alcun valore senza consumarne uno di equivalente, e che però non havvi alcun valore eccedente ossia esigibile, e che questo valore esigibile non si ottiene che dagli agenti naturali più estesi qual è la terra da cui si deve ripetere ogni somma di valori e di ricchezza industriale. Quindi conchiuderemo che la produzione è il risultato del triplice servizio produttivo dell'industria dell'uomo, dei capitali, e degli agenti naturali

Capitolo 11
Delle Macchine

In generale per macchine si dee intendere qualunque materia maneggiata e modificata dall'uomo onde gli serva di mezzo a rinforzar il suo potere od a facilitare il travaglio

alla produzione Partendo quindi dall'ago fino all'istromento più complicato tutto cade sotto l'idea

le due prime specie si chiamano utensili ed istromenti semplicemente e le ultime soltanto si appellano propriamente macchine attesso il difficile loro meccanismo.

Le macchine propriamente dette
sono utili alla produzione nel senso economico.
2

Non si può ormai porre più in dubbio la loro utilità economica e ciò per le seguenti ragioni

1.ma Perchè esse tempo risparmiano accelerando la produzione, e risparmiano in pari tempo fatica e spese durante il processo della produzione.

2.da Perchè esse accrescono la massa dei prodotti in ragione della minorazione del tempo e della fatica, dimodochè in parità di tempo, ed in parità di sforzi danno un prodotto in ragion doppia di quello che si avrebbe senza l'uso delle medesime, e perciò concorrono a favorire la produzione favorendo i consumi dipendentemente dal buon mercato dei prodotti

3.° Sono utili ancora perchè si ottiene maggior perfezione nei prodotti in quanto alle loro forme dove ne siano suscettibili, ed alla

loro finezza. applicate pertanto le macchine siano sempre ci siano composte all'agricoltura, alle arti ed al commercio grandi ti ne sono i vantaggi che ne risultano, e che ne mostrano la loro utilità —

Illustriamo con qualche esempio la nostra proposizione. Quanta fatica non risparmia la forbice, e con qual maggior celerità non recide il pastore la lana delle pecore in confronto dei Romani che colle unghie la strappavano ignorando questo strumento? La zappa, l'aratro stromenti meno complicati quanta fatica non risparmiano nello smuovere ed agitare la terra, e quanta non ne risparmia il torchio per spremere il mosto, e l'olio? Di quanti schiavi e di quanti animali non abbisognava un molino presso i Romani, e per noi si muove col meccanismo dell'acqua.

Ma queste macchine sono poi tutte utili, e sempre utili nel vero senso dell'economia nazionale? Questo problema ha offerto ed offre attualmente soggetto di grandi dispute agli economisti nonchè argomento di serie meditazioni a molti uomini di stato sotto i rapporti economici dell'interesse nazionale, specialmente in quanto alle manifatture. Pertanto riguardo alla prima parte del quesito, cioè se siano tutte utili, si risponde, che una macchina cesserebbe di effetto qualunque volta la spesa di [illegible] e quella della giornaliera manutenzione [illegible] azione

abituale per farla agire ed operare superasse i profitti ed i valori del suo servigio produttivo, o non servisse a conseguire ancora due scopi economici sopra spiegati —

Per ciò che riguarda la seconda parte del quesito cioè se siano sempre utili le macchine, si [illegible] [illegible] le seguenti osservazioni 1ᵐᵒ che potrebbe cessare l'utilità di una macchina quando la celerità della produzione da essa derivante procurasse una massa di prodotti di molto superiore ai consumi non solo reali, ma presuntivi [illegible] che [illegible] [illegible] uno squilibrio tra le ricerche e le offerte 2ᵈᵒ che potrebbe cessare quando portasse l'effetto di lasciare una gran moltitudine di uomini senza occupazione, senza sussistenza, e senza che potessero impiegarsi od in altre funzioni relative ai lavori di essa macchina, od in altri offici utili alla società. [illegible] consumi hanno un limite come lo hanno le occupazioni economiche, però la utilità delle macchine cesserà allorchè questo limite sia sorpassato, e non si possa riparare ai funesti effetti che ne risultano. Con ciò si dà ragione della caterva immensa di operaj disoccupati, [illegible] alcuni monti di merci [illegible] che si trovano in alcune regioni [illegible] [illegible].

Capitolo Terzo

Dell'associazione dei travagli.

Quando molti individui uniscono i loro sforzi per avere un dato prodotto dividendosi tra essi gli offici, allora avverrà che dagli associazioni

di travagli. Che questa sia un mezzo utile alla produzione non si può dubitare; poichè risparmia tempo, diminuisce la fatica dei singoli, agevola ed accelera il lavoro e con questo agevola ed accelera il prodotto diminuendone in pari tempo la spesa. Dunque l'associazione de' travagli dee aversi come un mezzo economico sotto i rapporti della produzione.

Ma sarebbe questa sempre necessaria, o lo sarebbe in alcuni determinati casi? Lo è particolarmente ne' seguenti casi.

1mo Quando la resistenza degli oggetti esterni supera la forza isolata degli individui, benchè questa forza sia munita di qualche macchina.

2do Quando la lunghezza del lavoro isolato fosse causa del deperimento o corruzione dei prodotti, o quando questa lunghezza del travaglio togliesse un tempo domandato pei lavori più utili

3° Quando per mancanza o scarsezza dei capitali fosse necessario supplire col travaglio umano, o quando un'intrapresa qualunque richiegga grandi capitali

Capitolo Quarto

Della divisione del Travaglio

Questa divisione venne considerata dallo Smith come uno dei mezzi più utili alla produzione, e dagli Economisti che sono succeduti a questo scrittore venne qualificato [illegible] un mezzo

economico, poichè dicono essi, questa facilita la produzione specialmente e dalla copia dei prodotti dalla loro perfezione e dalla celerità del lavoro, celerità che si ottiene separando gli oggetti per formarne altrettanti distinti e separati lavori. Potrebbe mai questa divisione de' travagli tornare a danno della produzione medesima? Lo potrebbe qualora fosse troppo spinta, e domandasse necessariamente dei limiti. Però riterremo che può divenire dannosa nelle seguenti tre casi.

1.mo Quando i prodotti di una determinata specie d'industria siano al di sopra del consumo massimo poichè mancando un largo smercio qualunque siane la causa deve essere un limite alla divisione dei travagli.

2.do Quando il costo delle cose prodotte sia troppo grande poichè diminuendo lo smercio domanda un limite riguardo all'azione di quel mezzo economico che moltiplica inutilmente il prodotto medesimo.

3.zo Quando gli oggetti non sono trasportabili o lo sono con spesa eccessiva, o lo sono con pericolo del loro guasto o deterioramento.

Capitolo 2.ndo

Degli ammassi

Qualunque quantità di prodotti accumulati e riserbati ai bisogni ed agli usi futuri o dell'uomo o della riproduzione si chiama col nome di Ammasso.

Questi si possono anche chiamare semplicemente provvisioni, e fondi

di provvista nonchè capitali e senza di questi non può costante-mente provvedersi ~~nè~~ ai ricorrenti necessità nell'agricoltura ... quelli d'ogni ramo industriale, nè della moltitudine, poichè non sempre o la terra dà alcune produzioni, o non sempre gli uomini sono in circostanze di provvedersi di essi ricorrentemente, non sempre il venditore potrebbe servire alle inchieste comuni. Perciò la utilità degli ammassi si desume dai seguenti particolari vantaggi, e quelli sono

1.mo Che il pubblico, e l'intera società è meglio e più prontamente provveduta ne' ricorrenti bisogni della vita.

2.do Che si risparmia tempo utile alla produzione dipendentemente dalla minorazione de' viaggi e de' trasporti che si dovrebbero ~~intraprendere~~ ripetere onde avere i prodotti.

3.o Che si minorano in gran parte i guasti e la dispersione delle derrate e delle merci nei diminuiti trasporti, e quindi havvi diminuz.e di prezzo, aumento di consumi e così viene favorita la produzione.

Capitolo [illegible]

Del Denaro

Nella attuale configurazione delle civili società tutto è cambio. Questo è il principio animatore l'economia nazionale, e tutta da questo riceve vita. I cambj di cose con cose, di cose con servizj, crescono in ragione della civilizzazione dei popoli, e questa crescendo dilata la periferia de' cambj medesimi. E in questi cambj sono tanti e così vari havvi una necessaria dipendenza tra gli uni e gli altri; [illegible]

più quelle si facilitano, tanto più questi si estendono, attesa la minorazio-
ne del prezzo delle cose, e quanto più questi si estendono voglio dire i
consumi tanto più si aumenta la produzione; dunque il denaro che
facilita i cambj, ajuta i consumi, e quindi dee aversi come un mezzo e-
conomico vantaggiosissimo alla produzione medesima —

Ma come poi il denaro facilita i cambi? Li facilita togliendo tut-
te le difficoltà e diminuendo gli ostacoli che li renderebbero e tardi, ed im-
barazzanti senza questo particolare soccorso, e queste difficoltà ed ostacoli
sono li seguenti

1.mo La fatica che si esigerebbe nel continuo successivo trasporto mate-
riale delle merci e delle cose dipendentemente dal loro peso, e dalle maggio-
ri o minori distanze dei diversi punti dove si dovrebbero portare le cose on-
de cui se ne dovrebbero servire. La quale fatica quando è del tutto tolta è
alle volte diminuita dipendentemente dall'uso del denaro surrogato al
movimento delle cose.

2.do La immensa perdita di tempo e questa dipendente o da viaggi
più o men lunghi e noiosi o da circostanze relativamente ai altri attori
con cui si deggiono eseguire i cambi, e le quali non si trovano, ed avuto
riguardo alla difficoltà di determinare l'equivalente di cose con cose od
trovare chi abbisogni di una determinata merce di cose per ottenere il
cambio. Ora tutto ciò è prevenuto dall'uso del denaro e quindi somma
risparmio di tempo nel meccanismo della circolazione di cose e di cambi.

3.o L'impiego costoso di molte materie nel realizzare ad ogni mini-
mo istante il trasporto onde ottenere il cambio nonchè il pericolo del

guaro e della dispersione delle cose trasportabili per multiplicità minutissimo cambio delle medesime. In fine a tante macchine di trasporti che dovrebbero essere impiegate e a tanti pericoli viene mirabilmente provveduto col solo istromento del denaro.

4º I moltiplicati locali che si dovrebbero avere per le stazioni e depositi di merci, e le tante persone che nei medesimi [illegible] giornalmente impiegati delle medesime si dovrebbero in ogni istante tener occupate, il che produrrebbe due effetti un impiego di tanti capitali morti ed una serie di persone tolte a tante altre utili occupazioni; e l'uno e l'altro inconveniente a danno della produzione, toglionsi bene dalla circolazione del denaro.

5º Finalmente la difficoltà al soddisfacimento dei bisogni ricorrenti rinascenti, e la impossibilità di dividere in frazioni più o meno grandi certe cose e certe merci onde proporzionare la richiesta all'offerta di altre cose, trovando il più giusto conguaglio nella commutazione delle medesime. Le quali difficoltà [illegible] dalle mani [illegible] e dai fatti ed avvertendo un [illegible] condizione del libero movimento delle permutazioni e dei cambi; e le quali difficoltà vengono in parte del tutto tolte, parte diminuite coll'uso [illegible] del denaro e questo della moneta [illegible] un mezzo economico in quanto concorre a favorire la produzione. La favorisce così aumentando dei produttori, nonché coll'aumento dei consumatori per tutte le ragioni sopraindicate.

Del Credito.

Il Credito è un cambio appoggiato alla buona fede per parte di cui dà la cosa, e sull'onestà per parte di chi la riceve. [illegible] con questo credito continui innumerevoli cambj hanno luogo con molta maggiore facilità, sicurezza, e con minore fatica, e però sotto questo rapporto favorisce la circolazione, e con questa la produzione.

Delle Cognizioni

Vi sono non poche cognizioni scientifiche le quali si deggiono riguardare come un mezzo che serve ad estendere ed a favorire la produzione; ciò si [illegible] per le 3 seguenti ragioni.

1.mo Perchè molto giovano e colle scoperte e colle invenzioni applicabili ed alla agricoltura ed alle arti e al Commercio, e togliendo [illegible] e gli ostacoli che si frappongono all'incremento dell'una e degli altri come l'esperienza ha fatto evidentemente conoscere.

2.da Perchè le cognizioni hanno giovato e giovano colla distruzione di molti errori e di molti pregiudizj nocivi questi al [illegible] e generale [illegible] [illegible], errori e pregiudizj che per la forza dell'abitudine hanno [illegible] i progressi della produzione; nonchè giovano a togliere i [illegible] [illegible] i falsi metodi di lavoro.

3.zo Perchè giovano ancora col [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] delle forze della natura, delle [illegible], delle loro [illegible] e [illegible] chimiche, fisiche e meccaniche, nonchè [illegible] le [illegible] [illegible] con cui utilizzano queste [illegible], determinando [illegible] ed [illegible] di rendere utile la loro [illegible] applicata [illegible]

industrie agricola, manifattura, e commercio [illegible] le umane cognizioni riguardo ad alcune ficcasse immediatamente [illegible] la privazione e ritardo ad alcune altre mediatamente [illegible] progresso [illegible] [illegible] — Delle istituzioni, della legislazione, e della amministrazione —

Della Volontà eccitata

Se la Provvid.[illegible] suppone travaglio attività, energia, uso di [illegible], rischj e pericoli secondo la qualità delle intraprese e delle [illegible] [illegible]; l'uomo da cui dipende il principio di agire attivo [illegible] di [illegible] [illegible], o ne vincere il timore [illegible] dominare, e superare una certa naturale tendenza all'[illegible] [illegible] fa d'uopo eccitare la volontà [illegible] ora coll'idea del [illegible], ora coll'[illegible] dell'[illegible] [illegible] ora colla [illegible] del [illegible] e del [illegible] piegandola all'utile travaglio e quindi alla produzione [illegible] di queste [illegible] [illegible] [illegible], e [illegible] dalla [illegible] il condurre [illegible] [illegible] le più [illegible] e le più [illegible]. [illegible] pertanto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] travaglio, né [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dalla terra, né dalla [illegible] divisione dei travagli, come [illegible] [illegible] [illegible] ma che dipende [illegible] da una [illegible] elementi, l'azione dei quali bene combinata e bene diretta dà il maggiore [illegible] [illegible] le [illegible]

Lezione sesta
Della distribuzione della ricchezza

Scienze Politiche

Fascicolo 5

Capponi ac Federico

Sezione Sesta

Della distribuzione delle Ricchezze

Prodotta la ricchezza si trova accumulata nelle mani dei produttori, e solo da queste sorgenti si spande nella società. E questo aumento e beneficio che ne acquistano la generalità delle popolazioni non nella massa dei beni e dei valori prodotti, ma anche dei mezzi e profitti, i quali si distribuiscano fra tutti i cittadini onde ciascuno possa [illegible] dei [illegible]mi. Perciò la distribuzione della ricchezza deve succedere alla produzione della medesima, e quindi esamineremo come si operi questa distribuzione, quali ne siano gli ostacoli che la ritardano, come questi ostacoli si debbano rimuovere. La quale distribuzione si distingue in necessaria ed in artificiale. La prima dipende dal meccanismo stesso della produzione; la seconda dipende dalle provvidenze dei Governi

Capitolo Primo

Della distribuzione necessaria delle Ricchezze

La si appella necessaria questa distribuzione perchè è un risultato del processo stesso della produzione. Essa ingrandendosi dipende, o dai servizj produttivi, o dai servizj sociali o dai bisogni del pubblico, e dei privati. Analizziamo questi tre principj

Servizj produttivi

Qualunque prodotto è il risultato di molti travagli pre[...]ti, o

dalla ... , o dall'uomo, o dai capitali destinati alla futura produzione. Quindi le porzioni diverse di questi travagli impiegati per avere un determinato prodotto si appellano servigi produttivi. Tra questi servigi dobbiamo avere un premio corrispondente ossia una rendita e questa risultante dal profitto dello stesso prodotto sopra tutte le sue anticipazioni, e costituisce quello che secondo Smith s'appella valore esigibile. Perciò ogni ricchezza prodotta si diffonde più o meno rapidamente più o meno egualmente sopra tutti coloro che ebbero parte in quanto debbono avere una rendita, e questa dovuta ai servigj produttivi, e quindi per un necessario meccanismo si sparge la ricchezza spontaneamente dipendentemente dalla produzione. Le rendite dunque sono il mezzo con cui si opera la distribuzione della massa dei prodotti e della ricchezza. Le quali rendite altre procedono dalle terre, altre dai capitali, ed altre dall'industria. Le prime sono i profitti dovuti ai proprietarj del fondo pel servigio produttivo da questo prestato, sia che la terra operi come agente naturale, concorrendo alla vegetazione co' suoi principj e colle sue forze, o che la si consideri come ricettacolo di alcune sostanze che sono prodotti completi nel suo seno quali sono i metalli, i fossili ecc.

Le seconde cioè procedenti dai capitali lo sono i profitti che dovuti sono ai capitalisti pel servigio dei loro capitali, siano questi da loro impiegati nella produzione, o siano dati a questo ...

Le rendite finalmente provenute dall'industria sono quasi prestate a tutti coloro che col travaglio o materiale o morale le sono concorsi alla produzione, e questi in premio de' loro servizj, giacchè come sono i produttori medesimi la ricchezza che nasce si accumula nelle loro mani, nell'atto stesso si diffonde e si distribuisce in tutta la nazione.

Servizj Sociali

Oltre i servizj produttivi vi sono i servizj sociali, quelli cioè che derivano dalla conservazione dell'ordine, e degli uomini riuniti in società, e degli affari che si trattano vicendevolmente. I quali servizj sociali si dividono in pubblici, ed in privati. I primi sono tutti quelli che sono resi alla intera nazione, all'Autorità in conseguenza d'una destinazione di governi; i secondi sono quelli che sono resi del pari ad altri privati, siano famiglie, individui o corpi.

Ora tutti questi servizj sociali danno un diritto giusto a partecipare ad una porzione delle rendite nazionali, mentre contribuiscono al mantenimento dell'ordine pubblico, ed al ben essere di tutti, ed [illegible] corrispondentemente giovandoli [illegible] un premio corrispondente alla qualità di tali servizj, e questo come rendita costituisce [illegible] così che la massa delle rendite nazionali ascendente dalla produzione si divide e suddivide in infinite porzioni, anche sommamente ineguali, le quali porzioni costituiscono altrettante rendite, le quali nascendo nelle mani di tutti gli ordini di Stato, per servizj prestati concorrono necessariamente ad operare la distribuzione della ricchezza,

perciò questo fenomeno grave dipende dai servizj [illegible], parte dai servizj sociali

Bisogni, prodotti e [illegible]

I Bisogni [illegible] di [illegible] di tutte cose che [illegible] al beneficio della ricchezza prodotta direttamente dal [illegible] [illegible] danno un nuovo [illegible] alla [illegible] la massa dei valori prodotti e distribuiti, ed accelerano in quanto continuamente vengono distribuite le rendite pubbliche erogandole alla soddisfazione dei bisogni e dei comodi, e procurano in tal modo la ricchezza prodotta [illegible] il prodotto poi di questa distribuzione di [illegible] la ricchezza fa mille vie complicate e con un movimento perpetuo circolare dove è [illegible], e col mezzo della moneta va a riunirsi ancora nei [illegible].

Dalle cose esposte ad evidenza risulta che quanto più [illegible] e si estende la sfera dei servizj produttivi tanto [illegible] la circolazione, e quindi si [illegible] la distribuzione della ricchezza; risulta ancora che i servizj sociali sì pubblici che privati, [illegible] servizj produttivi moltiplicandosi in ragione dell'aumento dei servizj, perciò i progressi della civilizzazione [illegible] la distribuzione della ricchezza; risulta ancora che [illegible] il modo di garantire che [illegible] la distribuzione della ricchezza [illegible] di una ragione è quello di estendere la sfera dei servizj

[illegible] i mezzi che si chiamano bisogni sociali e d'opinione, nonchè la sfera dei comodi e dei piaceri della vita per cui gli uo[illegible] le ricerche dei [illegible] prodotti possibilmente [illegible] debite proporzioni il potere economico de' particolari, per cui [illegible] a questi comodi a questi bisogni, a questi piaceri

Della distribuzione artificiale delle ricchezze

Oltre la distribuzione delle ricchezze procurata pel meccanismo della produzione e per la dipendenza in cui sono gli uomini da alcuni [illegible] siano questi pubblici o privati, e pei bisogni loro, avvi un'altra cagione che agisce per agevolare la distribuzione della ricchezza, e questa dipendente dalla politica in quanto la promuove colle sue provvidenze e disposizioni, e ne previene, o toglie gli ostacoli che ponno esser d'impedimento alla facile sua diffusione. Le quali provvidenze ed istituzioni promuovono, e facilitano la distribuzione delle ricchezze, o perchè si minorano le spese dei trasporti, o si diminuisce la [illegible] incomodi, e si rende minore il tempo necessario al passaggio dei prodotti dai diversi centri di produzione, ai centri della consumazione; o in quanto si facilitano le transazioni, i cambj, si minorano i prezzi, si aumentano i consumi nazionali, e perciò si accelera il movimento e la circolazione dei valori prodotti.

Fra le quali istituzioni dobbiamo primieramente ricordare la moneta, la quale, siane la specie e la denominazione, promuove questa [illegible]mente la facile e continua operazione dei cambj [illegible] questi congiuntamente col successivo movimento dei valori. A questo mezzo non è indifferente il ricordare molto giovare al facile movimento delle produzioni tutte le providenze relative alla sicurezza garantita questa in quanto ai trasporti, ai viaggi, ed al continuo circolar della proprietà. Parimenti la possibile uniformità dei pesi e delle misure della legislazione, ben regolato sistema stradale, nonché il regime ipotecario sono providenze tutte le quali hanno un rapporto co[lla] distribuzione della ricchezza nazionale. La moltiplicazione dei centri commerciali dove sia richiamata la maggior concorrenza, come i così accumulati grandi depositi di merci influiscono efficacemente a facilitare la diffusione di ogni sorta di capitali prodotti, come pure il sistema [illegible] fra gli stati e le nazioni, la buona intelligenza ed armonia fra loro presta un più utile ufficio al più rapido movimento di tutti i valori prodotti della nazione. Dalle quali cose chiaramente risulta che il difetto di queste providenze e di queste istituzioni ci guida a conoscere gli ostacoli negativi, i quali rendono o impediscono in circolazione la più facile, e quindi di riflesso recano a danno della medesima produzione. Oltre i quali ostacoli vi sono altri ostacoli che la aggravano, che positivi si ponno appellare, di cui terremo discorso

Degli Ostacoli Positivi

Chiamo ostacoli positivi tutte quelle cause che diminuiscono o impediscono la progressiva circolazione della ricchezza nazionale, o col rendere questa più lenta nel tempo prolungato, o per gravi accidenti nel passaggio dai centri di Produzione, a quei di Consumazione; e per diffidenza ispirata alla classe de' Produttori, o per lasciare in inutili le forze produttive. Le principali pertanto tra queste cause sono le seguenti: 1mo Tutte quelle che diminuiscono o ritardano la produzione sia per difetto di capitali e di travaglio, sia per difetto di mezzi economici, dei quali abbiamo superiormente parlato. Difatti, ciò è dimostrato dall'esperienza che la circolazione de' valori prodotti è in ragione della massa de' medesimi e che più estesa è la diffusione e di questi non che più rapida quanto maggiore è la massa de' medesimi ognuno facilmente vedrà che tutto ciò che concorre a diminuire la produzione ritarda in pari tempo la distribuzione della ricchezza -

2do Le leggi che sottraggono al cambio la proprietà dichiarandola inalienabile, salvo alcune eccezioni domandate o dalla qualità della proprietà, o da alcune vedute politiche, o da pratiche inveterate, le quali eccezioni peraltro debbono essere usate con molta parsimonia in vista dell'interesse generale -

3o Le restrizioni imposte sulla trasmissione della proprietà

e le leggi o viziose od imperfette che ne regolano i passaggi sotto il mandato civile in servizio a certezza del titolo e del possesso, ed in tutto alle guarentigie legali.

1° Le leggi oppressive, la industria le manifatture che commercio quantunque vorrebbero tendere queste naturalmente a scoraggiare, ad avvilire la classe industriosa —

5° Tutte le cause che diminuiscono i consumi nazionali nel regno, nonchè quelle che li diminuiscono riguardo all'esterno

Se la distribuzione della Ricchezza dipende anche dall'intervento delle leggi e della Politica in quanto queste vi creano parte colle loro provvidenze ed istituzioni, domandano alcuni se questa distribuzione possa essere del tutto regolata dalle leggi medesime. Alla quale domanda si risponde negativamente, cioè che non può essere regolata in tutta l'estensione dei termini dalle leggi; poichè il comparto e divisione delle masse della ricchezza nazionale dipende da infiniti giri e movimenti delle cose, e questi dipendenti da molte cause fisiche morali ed economiche, e da molte combinazioni. Le leggi non possono nè tutti prevedere, nè tutti dirigere questi giri e movimenti, e volendo farlo diverrebbero ostacoli al progresso dei fondi della ricchezza. Che sarà poi indifferente l'azione delle leggi riguardo alla distribuzione ed alla diffusione della medesima?

Non lo è, ma essa si limita alle seguenti benefiche operazioni; cioè a diriggere i passaggi della ricchezza, in quanto alla legale e giuridica trasmissione della medesima; ad agevolare il libero movimento dei prodotti, togliendone gli ostacoli, ed a prevenire il troppo grande concentramento della ricchezza in poche mani.

Sezione Settima

Della consumazione della Ricchezza

Prodotta la ricchezza e distribuita sulle masse de' cittadini essa dee esser consumata, essendo questo il triplice movimento per cui si spiegano tutti i fenomeni dell'economia sociale. Il consumo pertanto non è che una scomparsa dell'utilità prodotta. Consumare pertanto non è distruggere cose, come che produrre non è creare cose, ma è soltanto distruggere forme utilità, e valore. Precisata l'idea del consumo economico, ciascun può esser d'avviso che questo suppone necessariamente produzione, come questa suppone egualmente consumo. Da ciò ne risulta un canone fondamentale, qual è questo, che esiste una continua e perenne reazione tra consumo, e produzione per il conato continuo tanto della natura che dell'uomo di ripristinare le utilità scomparse e distrutte. Perciò esiste un rapporto tra la legge di produzione, e la legge di consumo, e

quindi una necessaria diversità nel uno degli altri

E' potrebbe chiamar in dubbio la legge generale che tutte le cose assoggette a consumo? e quando l'osservazione non si può chiamar in dubbio la universalità di questa legge poichè non avvi sostanza, cosa od essere alcuno che non la contesti con le continue successive metamorfosi, siano queste cose animate o inanimate. Quello che più si osserva è la differenza con si applica in questa legge generale, differenza che s'inferisce od al modo con la con cui si eseguisce il consumo, o che si riferisce al tempo entro cui si fa. E' vero differiscono i consumi nel modo poichè altri lo fanno per attrito [illegible] per spontanea decomposizione di sostanze ed parti, altri per la legge d'affinità colla alterazione delle diverse [illegible] dei corpi, altri per digestione di [illegible] e o vegetabili od animali, ed altri per morale necessità, e per pura volontà e capriccio degli uomini. Differiscono ancora per il tempo, poichè i consumi sono istantanei ed altri lenti, ed altri lentissimi secondo la natura e l'indole degli enti, e la qualità delle sostanze. I quali consumi in ragione della loro celerità moltiplicano la produzione riguardo alle utilità di tutte, rinnovano i piaceri, escludono l'accumulazione dei [illegible] rendono più o meno visibili i fenomeni delle consumazioni

loro più o meno calcolabili e valutarsi più o meno riducibili a espressioni di proporzionalità

L'uso dei modi più utili dei consumi nel corso dell'economia nazionale diversi certamente dall'uso e dall'impiego che l'uomo dei varj prodotti. Ma non tutti sempre i consumi che dall'uomo procedono hanno la stessa estensione, dimodochè data una determinata moltitudine d'individui non ne viene si potrebbe conchiudere in via di regola generale, che sempre dovessero essere gli stessi ed identici i costumi relativi a questa moltitudine, e sarebbe certamente nell'errore chiunque s'attenesse a questo principio nel calcolo dei ed anche usando dell'aritmetica politica poggierebbe erroneamente su un dato fallo. Difatti la ragione ne è semplicissima, qualunque volta si consideri che i costumi rispettivamente agli uomini altri sono generali, altri parziali altri parzialissimi; poichè altri affettano tutti gli individui della società altri si limitano alla minima

Dal che ne consegue che data dunque la stessa moltitudine non sempre si avrà per risultato la stessa massa di costumi in una nazione. Maggiormente saremo convinti di questa verità teorico pratica qualunque volta consideriamo la diversa durabilità dei bisogni più o meno abili

collocati gli uomini nella civile società; le diverse idee, le abitu-
dini, ed affezioni da cui sono dominati, nonchè il gra-
do diverso di potere economico che ciascuno e tutti possono
avere rispettivamente ai singoli bisogni, nonchè alla serie de'
comodi e dei piaceri; elementi tutti che palesano ad evidenza
quanto possano diversificare i consumi che si riferiscono ad una
determinata società ed i quali fanno conoscere all'Economi-
sta e all'uomo di Stato quanto sia difficile l'assoggettare alla leg-
ge di un calcolo severo e rigoroso la massa dei consumi razionali.

...úimen
...' il gra
...ossono
...ie è a
...lenza
...ad una
...nomi.
...alla leg-
...gionali.

Del Rapporto tra le forze produttrici, e le forze consumatrici

Qui conviene far preliminarmente osservare che la lata debatuta questione si aggira nel sapere se le forze produttrici si generano con legge costante e forze consumatrici, e quindi se ricevono aumento le prime dalle seconde, qualora queste siano accresciute, camminando con pari energia e celerità, e conservando una certa equazione tra i prodotti ed i consumi. I Fisiocrati rimangono fermi per la affermativa. Vogliono essi che siavi un'esatta progressiva proporzione crescente o decrescente fra le

forze che producono, e le forze che consumano, avendo da vedersi in modo la legge della perfetta compensazione

Per risolvere il quale problema è necessario il porre una distinzione tra le forze produttrici che non dipendono dalla volontà dell'uomo, e quelle che in parte dipendono da essa, o che in tutto sono dalla med.e dipendenti. Parimenti è necessario separare i prodotti di un consumo lentissimo dai prodotti di un consumo lento, o presto rapidissimo. Posto le quali cose avrà luogo il seguente teorema. Che tra le forze produttrici che non dipendono dalla volontà dell'uomo, o ci dipendono in parte non avvi un perfetto rapporto costante uniforme ed invariabile colle forze consumatrici =

L'esperienza ci erudisce che non si ha sempre un'esatta proporzione tra consumo e produzione, poichè la forza produttiva ordinariam.e è meno operosa della forza consumatrice, ciò per le seguenti ragioni

1.mo Perchè in genere i consumi sono più rapidi della produzione, fatta eccezione di alcuni prodotti artificiali di consumo lentissimo

2.do Perchè quella stessa forza che distrugge non vale sempre a ripristinare, ed a ripristinare colla stessa facilità e prontezza con cui la si distrusse, e la si fece scomparire

3.o Perchè il consumo dipende quasi sempre dalla nostra vo...

tutta eccezione di alcuni consumi, la produzione al contrario dipende spesso da forze non regolari, e da noi indipendenti

4.° Perchè la produz.e specialmente agricola dipende da molte vicende non sempre prevedibile ed evitabili e quindi indipendenti dalla volontà dell'uomo — Le quali ragioni ci mostrano che dunque non avvi un perfetto accordo tra le forze produttrici e consumatrici se indipendenti dalla volontà dell'uomo per farle camminar di pari passo e quindi compensare con equal misura la massa dei valori consumati colla massa dei valori prodotti.

Osservazioni di fatto comprovanti la Tesi.

In molte parti dell'America settentrionale vi sono molti deserti abbandonati dove più non comparisce alcuna orda perchè la distruzione degli animali che fornica d'alimento non offre risorse ulteriori alla caccia; dunque la produzione non ha seguito il consumo, e quindi non si verificò la legge di compensazione L'osservazione ha fatto conoscere che gli uccelli ed i pesci non si moltiplicano nella stessa proporzione che si consumano e quindi nè tutte le pesche nè tutte le uccellagioni son

sempre felici sebbene tutte non ne usino, da ciò nacquero al-
cuni regolamenti che determinano i tempi alla cacciagione. Egli è
egualmente certo che molti vegetabili, come le legna sono al di
sotto del consumo ordinario, e che molti metalli molte pietre non
si riproducono colla proporzione dei consumi.

Finalmente dalle cose esposte sorge il seguente teorema: Che
tra le forze produttrici dipendenti dalla volontà dell'uomo non
avvi un esatto rapporto colle consumatrici, quando i prodotti siano
di consumo o lento o lentissimo... poichè in tal caso le produttri-
ci superano per la loro energia ed azione rapida le forze consumatrici,
e quindi nessun equilibrio tra le medesime.

Conclusione finale

Dalle cose fin qui dette si può con sicurezza conchiudere:
1mo Che tanto più la produzione si ravvicinerà al consumo cam-
minando con esso in proporzione crescente o decrescente quanto più
la produzione di un determinato genere di utilità dipenderà
dalla volontà dell'Uomo, e sieno in di lui potere i mezzi relati-
vi; 2do Che i consumi seguiranno sempre la produzione dove
non si opponga o la <u>natura</u>, o la mancanza di potere, o la man-
canza di desiderj, mentre la volontà non suole giammai man-
care

Delle Finanze

In generale col nome di finanze si suole intendere l'arte di trovare e di amministrare le pubbliche rendite. Alcuni col nome di finanze intendono l'aggregato di tutti i fondi che si riferiscono allo Stato, e che sono destinati ai bisogni del medesimo; altri chiamano le finanze l'insieme delle attività e delle passività dello Stato. Qualunque sia l'idea, egli è certo che due sono le principali operazioni politiche le quali costituiscono la natura e l'indole di questa specie di pubblica amministrazione, voglio dire il modo di creare i fondi dello Stato, ed il modo di amministrarli dacchè questi sono formati. E siccome ciascuna di queste due operazioni sono delle più gelose, perciò non possono essere arbitrarie e deggiono quindi essere fondate su alcuni principj di ragione pubblica, e perciò sotto questo rapporto la idea di finanza se trae seco quella non solo di arte, ma di scienza ancora. Considerate sotto ambedue gli aspetti, due parti essenziali comprende il sistema di finanze, cioè

1mo La cognizione di tutte le sorgenti da cui si possono trarre i quali fondi ossia rendite dello Stato pei bisogni ordinarj e straordinarj, come pure il modo di cavare queste rendite, la misura da esigersi in un modo compatibile colle forze parziali di tutti i cittadini.

2° da regolare amministrazione di queste rendite e quindi la loro prontazione, l'impiego, l'utile collocamento, e la erogazione delle medesime.

Da queste due operazioni fatte bene dirette e combinate dipende la bontà tutta del sistema finanziale di uno stato, e dalla di cui bontà di questo sistema dipende la forza vera e reale della Tesoreria dello Stato, nonchè la prosperità permanente ed alimento de' Popoli. Quanto più perfetto sotto questi due rapporti sarà il sistema delle finanze degli Stati, tanto minori saranno le spoliazioni della economia dei medesimi e delle fortune e del patrimonio de' sudditi.

Ma quando saranno esse bene dirette e combinate queste due importantissime operazioni? Lo saranno qualora si procuri il massimo possibile vantaggio al tesoro dello Stato col minimo possibile peso ed incomodo de' Cittadini, e delle loro fortune. Questo è il fondamentale teorema in cui deggiono aggirarsi tutti i calcoli degli Uomini di Stato, e quanto più essi si avvicineranno colle loro operazioni a questo grande principio, che solo può garantire il patrimonio dello Stato e de' Cittadini, tanto più perfetto risulterà il sistema delle finanze.

Ma la soluzione di questo interessante problema sotto le vedute pratiche legislative non presenta la maggiore facilità, e

videnza; e per riuscirvi questa soluzione domanda alcuni requisiti
i quali sono, molta estensione di lumi e di cognizioni di fatto
relative alle forze economiche dello Stato, molti principj politici
e lumi di ragione pubblica, per bene bilanciare e calcolare gli
interessi veri dello Stato, combinati cogli interessi della moltitudine;
molta esperienza e molta pratica unitamente ad uno spirito di
rigorosa osservazione; molta calma e molta prudenza nel dirigere
le operazioni finanziali, e molto sentimento non solo per l'
interesse del Principe, ma anche pel ben essere de' sudditi. Ora
nella vastità di argomenti spinosissimo, e nella brevità del tempo
che ci resta siam obbligati a compendiare in due sole sezioni
ciò che è più essenziale per formarsi un' idea giusta del sistema
finanziale, versando nella prima sulle diverse sorgenti da
cui si traggono le pubbliche rendite, ed esponendo nella seconda i
principj generali regolatori le pubbliche imposte.

Sezione Prima

renay
latter
solid
re g
Zedin
nito d
diy
part
: Or
dem
fign
sifte
de
rida

Imposte

Con questo nome d'imposte noi intendiamo i annuali pesi che sulla rendita dei cittadini, o sulle persone considerate come produttori. Siccome poi la rendita la si considera o nascente da un dato capitale, o destinata immediatamente al consumo; perciò le imposte che colpiscono la prima si dicono dirette, e quelle che percuotono la seconda indirette, e tra esse avvi una differenza soltanto accidentale e non essenziale.

Le imposte dirette poi o si limitano alla rendita delle terre e si dicono prediali semplicemente od imposte territoriali; o riguardano le rendite procedenti dai beni stabili, e si chiamano col nome di estimo; o la diretta colpisce le persone nella qualità di produttori, e la si appella tassa personale; e essa, si riferisce ai redditi procedenti dall'esercizio di professioni liberali, di arti o di commercio e la si appella contributo arti e commercio.

Le indirette poi o cadono sopra i consumi che si fanno nell'interno, e si appellano dazj consumo, i quali si distinguono in interni che si chiamano anche murati, ed in esterni che si dicono anche forensi; o le indirette cadono sulle merci destinate al consumo, e le quali vengono od esportate od importate, ed allora si chiamano tasse o diritti doganali.

Privative Regie

In generale con questo nome si chiama = Qualunque reddito procedente dalla vendita esclusiva di una cosa, di un prodotto a conto e profitto dello Stato. — Siano questi prodotti o naturali, o manifatturati, quando lo stabilimento di manifattura è ottenuto dalle spese pubbliche del Governo, e per conto del medesimo si pongono in vendita i relativi prodotti se si considerano sempre come Regie privative. Così la vendita dei sali, tabacchi, le fabbriche di nitri e polveri ardenti e simili, quando fatte per conto del Governo si hanno come Regie privative —

Tasse sopra i Capitali

Con questo nome si appellano — Quelle somme che vengono versate nel tesoro dello Stato dai privati non in ragione della rendita ma del capitale sia mobile o immobile, sia in terre sia in stabili a tenore delle Leggi. Così tra queste tasse si annoverano quelle di Registro o Ipoteche, e quindi d'iscrizione trascrizione; come pure le tasse giudiziarie, il bollo carta, il peso e misura, e simili.

Diritti Utili

Si dicono tali — Quei profitti che percepisce lo Stato direttamente da alcune cose che gli appartengono in proprietà, o l'uso delle quali è concesso dal medesimo. Fra questi diritti

secondo il comune linguaggio di moderni scrittori di finanza, secondo la pratica dei Governi si annoverano

1.mo Le tasse imposte sulla navigazione marittima, e fluviatile.

2.do Le tasse sul transito per i ponti dello Stato sopra i fiumi del med.o nonchè quelle riguardanti le strade chiamate ... laggi.

3.o Le tasse sopra i trasporti con barche sopra i canali navigabili e che si chiamano tasse di barca

4.o Le pesche e le caccie nonchè i diritti percepiti dalle licenze accordate a privati riguardo a navigazioni e pescagione.

5.to Le tasse sopra i molini, e le irrigazioni, finalmente le tasse relative a passaporti ed a licenze di qualunque sorte ... esercitare alcuni mestieri, per erigere alcune fabbriche o ... fare ... di simil genere.

Proventi fiscali di Causa varia

... sorgente finalmente della Rendita pubblica sono i prodotti fiscali i quali si chiamano di ... via in quanto non cadono sotto veruna delle sovraindicate specie e categorie, e tra queste si hanno le Lotterie per conto dello Stato, i redditi postali, le miniere, le zecche il saggio di garanzia per gli effetti preziosi, i banchi e simili altri. Queste sono le sorgenti da

cui sogliono i Governi attuali della colta Europa trarre i loro redditi, salve alcune differenze in più o in meno, o nella forma e metodo di profittarne. Ho detto salve alcune differenze poichè per esem. gr. la imposta mobiliare, quella sulle tasse di lusso, quella sui capitali dati a censo, quella sul domicilio degli stranieri, quella sulle promozioni a cariche ed impieghi pubblici sono imposte adottate non in tutti gli Stati, ma in alcuni soltanto. Così indicate le fonti da cui traggono i Governi i fondi finanziarj passeremo ad esporre alcuni principj relativi alle medesime, materia ed oggetto della seguente Sezione

Sezione Seconda

Dei principj generali e comuni alle diverse specie d'Imposte

In questa Sezione verremo a considerare la natura dei tributi in genere, la loro convenienza politica, la loro utilità, e giustizia, la loro estensione, la legge generale di proporzionalità riguardo ai medesimi, le massime pratiche che si riferiscono a la loro esazione ed i caratteri che contraddistinguono le imposte onde conoscere tra le molte quali sono le migliori.

Natura dei Tributi

Nel senso più generale tributo significa qualunque

sacrifizio che dee fare il cittadino sia in denaro, sia in cose, od in servigj in vista dei bisogni dello stato, perciò quanto il [illegible] il tributo consiste. In questa porzione di prodotti di una nazione la quale passa dalle mani dei particolari a quelle del Governo onde provvedere alle pubbliche consumazioni domandate dai veri bisogni dello Stato. — Perciò il tributo trae seco la idea di un peso, di un carico qualunque, ed esprime tutto ciò che dà e paga la massa dei cittadini al tesoro dello stato, qualunque sia la forma di pagamento, qualunque sia la rendita, con cui si fa il pagamento qualunque siane l'oggetto. Il quale tributo pubblico perchè sia legittimo e lo si distingua da qualunque altro peso arbitrario e vessatorio, e quindi ingiusto dee avere li seguenti requisiti, cioè

1mo Dee esser un peso imposto dalla sovrana autorità in conseguenza di una legge espressa, e resa nota a tutti i contribuenti

2do Dee questo peso essere non solo qualificato, e quantificato dalla legge, ma dee ancora essere esatto in nome della legge, e colle forme e norme da essa prescritte, onde allontanare ogni qualunque vessazione ed arbitrio

3o Dee questo peso essere necessario, cioè ordinato in vista [illegible] di creare i fondi necessarj ed indispensabili per sostenere [illegible] grandi spese dello stato sotto i rapporti del fine generale, e

quindi della conservazione, della sicurezza del perfezionamento morale e politico, della prosperità e potenza, e della ricchezza dello Stato.

Convenienza politica delle imposte –

La convenienza politica del tributo, e quindi la sua ragione valevole si fonda sulla necessità assoluta del medesimo, e questa necessità riguardata come conseguenza necessaria dell'ordine sociale, il quale non può conservarsi che mediante l'azione sempre incessante di tutte le sue parti, e la costante armonia delle medesime, tendenti con un movimento d'attività convergente a tutte culminare ad un unico scopo, il quale si è quello dell'interesse di tutta la Società.

Ma l'azione conviene che l'armonia costante di sì gran corpo quale è la Società di un tanti diversi elementi che la fanno agire in forme varie e diverse, come vediamo in tutto il nostro corpo stesso, domandano mezzi proporzionati a tanti diversi movimenti, e questi mezzi domandano spese, fondi, rendite, ma questi fondi e queste rendite non si possono avere che la massa dei beni di tutti, dipendentemente dai particolari cittadini, e quindi direttamente dai tributi che sono l'espressione delle diverse porzioni dei beni particolari sacrificati al pubblico interesse; dunque i tributi sono necessari politicamente considerati

considerati, e lo sono per modo negli sforzi di una concorrenza [illegible] stabilite, non si potrebbe giammai in [illegible] neppure sistema immaginabile di così far a meno dei medesimi. La storia di tutti tempi di tutti i popoli o barbari, o semibarbari, o civilizzati, è piena prova di questa massima di ragione pubblica [illegible] stato. Perciò Tacito col suo dire, sempre laconico e giudizioso, così conchiude = Neque quies gentium sine armis, neque arma sine stipendiis, neque stipendia sine tributis haberi queunt. Lib. 4 Histor.

Utilità delle imposte

§

I tributi sono utili sotto molti rapporti qualora siano ben regolati, amministrati, collocati, ed erogati, e sono utili sopratutto avuto riguardo allo scopo politico dei medesimi, all'interna distribuzione della ricchezza ed alla più facile circolazione dei beni prodotti. Non mi diffondo a dimostrare questa triplice [illegible] conseguenza delle teoriche da noi già esposte, e solo conchiuderò con un detto [illegible] moderno. Che il tributo ben amministrato è uno moto di più aggiunto al meccanismo della circolazione in quanto ne accelera il movimento ec. ec. Questi effetti salutari che si riflettono sulla moltitudine, e che compensano in parte talvolta la sproporzione delle fortune private. Quindi se non direttamente, indirettamente è utile anche alla produzione

Giustizia dei Tributi

La giustizia del tributo si fonda sul riflesso, che essendo [illegible] dallo Stato [illegible] riguardo alla [illegible] della [illegible] relative queste alla persona e alla proprietà, [illegible] alle comodità [illegible] al godimento [illegible] di cose e comodi che gli vengono [illegible]. Così grande benefizio non può ottenersi che a cagione di spese considerevoli dello Stato, ragion vuole che i membri del medesimo contribuiscano quanto è domandato per sì grande utile. Quindi [illegible] allo Stato ciò che gli si deve per questo oggetto è [illegible] ingiusta riguardo al [illegible] pure anche agli altri contribuenti.

Come mai avviene che è poco sentita nella generalità la giustizia del Tributo? Perchè, soggiunge qui il chiarissimo [illegible], in esso [illegible] il [illegible] del tributo [illegible] non è riguardato con disapprovazione dall'opinione della società, come lo è il violatore di tante altre leggi che coincidono coll'interesse generale. Questo fenomeno si deve ripetere da molte cause, e [illegible] chiaramente come [illegible] [illegible]

1.mo Dalla continua opposizione dell'interesse privato coll'interesse pubblico specialmente dove le [illegible] di [illegible] [illegible]. "

II.° Dall'ignoranza della gran parte dei Cittadini in quanto

non veggono che i vantaggi presenti che loro [illegible] dal-
l'esenzione dal tributo, ignorando i rapporti di [illegible] [illegible]
della macchina sociale, e colla perenne armonia delle sue par-
gioni, calcolando che soltanto il [illegible] presente, e non i [illegible]
perenni e necessarj

3° Dalla [illegible] e [illegible] [illegible]gione della corrente, la
quale suol rendere odioso tutto ciò che i giovani [illegible] [illegible]
l'idea d'imposizioni, [illegible] contro [illegible] [illegible], e rendendo
quasi ereditaria l'avversione a qualunque sorta di tributo

4° Da molti abusi e dure esazioni spesse volte usitate
tante volte vennero commesse, e da alcuni sistemi [illegible]
che furono un tempo adottati in materia di [illegible]

Estensione del Tributo

Questo [illegible] considerare [illegible] due aspetti, cioè riguardo
alle persone, e riguardo alle cose. Ora in quanto alle persone
il tributo deve stendersi indistintamente a tutti ed a ciascuno;
poichè tutti partecipano del [illegible] e la tutela e delle sue
vantaggie sociali, e perciò tutti deggiono esser a parte del peso e del
[illegible] pubblico, sacrificando all'interesse comune una proporzio-
nata porzione de' loro beni. Quindi qualunque esenzione e privi-
legio personale è ingiusto ed è contro la natura stessa del tributo
il quale dee essere possibilmente distributivo e il meno possibi[le]

concentrato per renderlo leggiero e meno sentito alla generalità dei cittadini.

Riguardo poi alle cose che possono essere colpite dal tributo conviene distinguere i capitali in natura, le Rendite nascenti e calcolate sui medesimi, le Rendite circolanti destinate al continuo consumo (cioè delle cose sì mobili che immobili, animate ed inanimate).

Per ciò che concerne li capitali in natura prescindendo dal loro frutto non può aver luogo che il tributo che li colpisce per una sola volta in ragion del loro valore altrimenti essendo continuo ed abituale distruggerebbe presto i capitali dei Privati.

In quanto alle Rendite che nascono costantemente o che provengono dai capitali in fondi, denaro, terre e stabili non è niente contro ragione e giustizia che siano tutte sottoposte alla legge del tributo, salva la proporzione relativa alla qualità della rendita più o meno certa, più o meno soggetta a pericoli e vicende, più o meno costosa.

Per ciò che tiene alle rendite circolanti destinate nelle loro consumo sia necessario, sia utile, sia piacevole e di lusso tutte giova che siano sottoposte al tributo, salva la proporzione relativa alla qualità e quantità dei consumi, onde contrabilanciare l'interesse del pubblico col più dei Privati

e coi progressi della produzione senza avvilirla e scoraggiarla finalmente riguardo all'uso delle cose si dee limitare quanto è possibile il tributo, ed anche volendolo destinare restringerlo a poco numero di cose —

Proporzionalità del [illegible]

D'onde si desume la proporzione da osservarsi nel [illegible] e nei requisiti nella proporzione nell'uso del tributo [illegible] [illegible] quesito [illegible] ne' tributi diretti ognuno dee pagare secondo la quantità della rendita [illegible]; ne' tributi [illegible] [illegible] e pagare in ragione del peso e pre combinato col valore e prezzo [illegible] costumato, salve le massime di ragione che [illegible] le imposte indirette; [illegible] che [illegible] [illegible] in ragione [illegible] quantità di [illegible]

Riguardo al secondo [illegible] che non è possibile di seguire una tale esattezza di proporzione e con tal [illegible] si possa [illegible] il peso in tutti i contribuenti [illegible] [illegible] della [illegible] delle loro forze [illegible] e [illegible] tutti tiene con esatta misura [illegible] [illegible] del tutto [illegible] di [illegible] e di eguaglianza nel trattamento riguardante le proporzioni a tutti [illegible] [illegible] assegnabili nel carico pubblico [illegible] dalla imperfezione dei dati di [illegible] i quali non sempre [illegible] a misurare le quote [illegible]

nelle cause esposte, e graduato da ciascuno secondo il grado di potere economico effettivo e reale calcolato cioè l'insieme delle attività e passività de' particolari, e del reddito [illegible] disponibile dai medesimi. Questo concerto e proporzionamento de' tributi è una delle operazioni più difficili e complicate.

Esazione de' tributi.

Fissato il tributo nella sua quantità totale, e diviso nelle singole quote pagabili da cittadini fa d'uopo che sia eseguito nelle casse dello stato. Quindi ne consegue che in un sistema regolare di finanze

1mo Dee essere fissato dalla legge il tempo della esazione

2do Dee essere stabilito il metodo di esazione non che le forme relative, e le procedure contro i morosi o contro coloro che si rifiutano al pagamento.

3zo Deve essere stabilito ancora il luogo, ossia dove si deve far l'esazione, le autorità e gli uffici appositamente destinati.

4to Si deggiono prevenire dalle leggi, per quanto umanamente si possa e [illegible] tutte le angherie le vessazioni degli esattori fiscali e degli abbocatori, le dispensazioni e le eccezioni, le spese inutili, onde combinare col maggior vantaggio pubblico il minor peso privato.

Quali sono tra le imposte
le migliori e le preferibili?

A questo quesito si risponde che in genere tali si avranno quelle che sono le meno incomode e le meno sentite, ed in particolare lo sono

1.mo Quelle che sono le più miti tra le molte che ponno aver luogo in quanto siano le possibilmente leggere, e le più egualmente ripartite sulla massa dei contribuenti

2.do Quelle che sono le meno dispendiose e vessatorie in quanto alla loro esazione poichè in tal modo si provvede meglio all'economia dello Stato e meno disgusti si recano ai Cittadini

3.o Quelle che sono le meno nocive alla riproduzione interna della ricchezza in quanto non avviliscono ed opprimono le classi produttrici colla esorbitanza de' pesi e dei vincoli

4.o Quelle che versano con una costante alternativa restituite alla società mediante l'impiego che si fa nei oggetti di pubblica utilità facendole passare per mille mani a pubblico vantaggio, mettendo in tal modo la moltitudine a parte delle porzioni di ricchezza versate nel tesoro, e migliorando per tal modo tutte le mole della circolazione interna

Quelle finalmente che tengono più o meno [illegible] la produzione della ricchezza nazionale, e le utilità dei privati cittadini in quanto versano [illegible] di giustizia e di [illegible]

e [illegible] loro senza divenire comuni ragione per parte dei grandi. I quali principj fondamentali in tutto questo aspetto della finanza da noi compendiosamente proposti vennero tratti da classici autori tra i quali ricorderemo Bielfeld, [illegible] Necker e il sig. Beccaria, Sismondi ed altri.

Delle gravi trasgressioni

Introduzione

La perizia delle azioni umane che tendono a turbare l'ordine sociale quanto è vasta altrettanto estesa e infinitamente variante è la gradazione di queste azioni riguardo alla natura loro, all'essenza, alla loro malizia dipendente dalla causa morale da cui derivano, e dalle innumerevoli circostanze antecedenti e concomitanti che modificano tanto la entità del fatto che il principio morale. Questa diversità di azioni con cui ponno essere violati i diritti del cittadino e della società, offese le guarentigie sociali e le leggi tutelari delle medesime, diede motivo al legislatore di dividere il Codice Penale in due parti, cioè in quella dei delitti, ed in quella delle gravi trasgressioni di polizia che forma oggetto delle nostre lezioni.

Capo Primo

Delle gravi trasgressioni in generale

Egli è un principio di criminale legislazione che ogni violazione della legge sia soggetta a responsabilità in quanto o resti nullo ciò che venne fatto contro la legge facendo tornare a danno dell'infratore la violazione della medesima ed in quanto

sia minacciato un male, è civile. La penale a coloro che violarono per avere un vantaggio dalla sua infrazione. Il quale principio general vede consacrato anche nella legislazione penale austriaca, come dal § 1mo del Codice Penale.

Ma questa responsabilità ne' generi e quantità diversa delle violazioni, esigendo cioè il legislatore un maggior rigore per quelle violazioni, che più da vicino ed in maggior grado recano pregiudizio alla comune sicurezza. Quindi ecco la necessità di classificare e graduare queste violazioni delle leggi, e da questo principio è partito il legislatore per distinguere le violazioni in due classi, cioè di delitti e di gravi trasgressioni.

Idea della grave trasgressione e delitto

In generale si qualifica come tale — qualunque azione dichiarata punibile dal codice penale, e non qualificata delitto viene definita in gravi trasgressioni. Del delitto

1mo Per la qualità del diritto violato, perchè quelle violazioni che ledono diritti che più da vicino ed in grado maggiore offendono la sicurezza comune sono delitti, e quelle che più da lontano ed in grado minore la offendono, sono gravi trasgressioni politiche

2do Per la intenzione dell'agente; mentre sono delitti quelle violazioni giuridiche a cui va unita la intenzione diretta

di violare il diritto; e gravi trasgressioni, se procedenti da colpa; se procedenti dalla diretta intenzione questa si cangia in lesioni non rilevanti—

Secondo pertanto le positive disposizioni del Codice possiamo dire che sono qualificate e contrassegnate in ispecie, come trasgressioni—

1.mo Quelle violazioni od ommissioni, le quali non sono materia di procedura criminale, benchè procedenti dalla volontà dell'uomo, e nel caso o per la natura dell'oggetto, o per la qualità dell'autore, o per alcune altre circostanze accompagnanti l'azione—

2.do Quelle azioni, e violazioni che sebbene non siano direttamente un delitto offendono le leggi che hanno in iscopo di prevenire tali azioni, o di diminuire le pericolose conseguenze di tali azioni, o di impedire le ommissioni contrarie alle cose a tal fine ordinate

3.o Quelle azioni le quali feriscono il costume pubblico, e che non sono contemplate dal Codice dei delitti—

Massime fondamentali relative alle gravi trasgressioni

Per la giusta conoscenza del Codice, e per la retta applicazione

delle sue disposizioni in materia di semplici trasgressioni di Polizia si avranno presenti le seguenti massime nello stesso consacrate

1.mo Che come grave trasgressione di Polizia sarà trattata e punita quell'azione od ommissione soltanto che viene espressamente come tale dichiarata dal presente Codice, ed il conoscere o punire altre trasgressioni viene riservato alle Autorità destinate a questo dalle vigenti Leggi

Da ciò ne consegue la regola pratica che la Magistratura Politica non dee assumere inquisizione contro una azione la quale sebbene qualificata trasgressione non è contemplata dal Codice -

2.do Che nelle gravi trasgressioni esiste titolo di procedura e punizione, anche quando non si manifesti alcun dolo, fuori di que' casi in cui il Codice espressamente lo richiede - Perciò il Magistrato Politico non si occuperà mai della ricerca del dolo riguardo all'azione, ma soltanto dell'esame dell'azione, per conoscere se sia tra le qualificate dal Codice per la richiesta condizione del dolo -

3.o Che in anche gravi trasgressioni le quali hanno la stessa identica natura ed essenza delle azioni che costituiscono il delitto perchè vi sia titolo di punibilità dee esservi il dolo anche quando la legge non lo richiegga come se si tratta di ferite leggiere

di turbolenze, di nuove frase, ed anche contro la pubblica tranquillità, il qual principio è ritenuto dallo stesso Jenul nel suo commentario al Codice dei delitti

4.° Che il dolo secondo il Codice non è che la gravità d'intenzione, e questa consiste nella cognizione di ciò che si fa nella meditata riflessione prima di fare, e nella libera risoluzione e determinazione al male che si intraprende col delitto.

5.° Che nelle gravi trasgressioni havvi titolo di punibilità anche quando non vi sia danno reale risultante dall'azione eccettuati i casi in cui il Codice espressamente lo richiede.

6.° Che la colpa è il principio dominante per la imputabilità, e per la punibilità nelle gravi trasgressioni, la quale può derivare o dall'ignoranza dell'agente, o dalla negligenza, o dall'imprudenza quando nell'operare doveva od istruirsi od essere accorto, od essere cauto.

7.imo Che nelle gravi trasgressioni l'attentato sebbene punibile anche quando venne sorpreso da fortuite circostanze viene sottratto dalla punizione ma sempre volta dal pentimento proprio, per la differenza dei delitti, dove lo si punisce anche se pentimento spontaneo, sebbene con pena diversa o minorata.

8.vo Che dove si tratta d'incubini i delitti sono trattati come

come gravi trasgressioni, e dove si tratti di fanciulli che non han-
no compito il decimo anno tali azioni punibili sono rimesse al-
la correzione domestica secondo e come dalla legge stabilito -

9.no Che le azioni punibili come delitti, ma che vennero commes-
se in stato di ubbriachezza accidentale, sono trattate come gravi
trasgressioni di polizia imputandosi tali azioni non più a dolo, ma
a colpa semplicemente.

10.mo Che anche gravi trasgressioni politiche la ignoranza della leg-
ge violata non scusa neppure li esteri dimoranti in questi stati,
la quale disposizione è comune anche ai rei dei delitti.

11.mo Che le cause istesse le quali secondo la prima parte del Co-
dice sono ammesse per escludere il dolo e quindi l'imputabilità non
lo sono per escludere l'imputabilità; e perciò l'ubbriachezza, l'im-
pubertà, l'ignoranza della conseguenza del fatto commesso, i sistemi il
dolo escludendo non escludono la colpa -

12.mo Che i crimini sulla comunità dove si tratta di fatti complessi
come anche i fatti lenocinii sono applicabili tanto ai delitti come
alle gravi trasgressioni nel senso del § 50 del cod. penale. Si
legga il capo 1.mo del Codice delle gravi trasgressioni di polizia, e si
pure la introduzione alla prima parte del codice penale e si tro-
veranno qua e là sparse le massime che noi abbiamo qui riu-
nite e compendiate.

Capo Secondo

Delle pene contro le gravi trasgressioni

Le pene stabilite dal Codice contro le azioni da esso contemplate si distinguono in tre specie, cioè in afflittive, e queste percuotono la libertà o la persona direttamente; in pecuniarie, e queste colpiscono i beni e le cose; in privative o soppressive alcuni diritti o prerogative civiche riguardanti la condizione, il rango o professione del cittadino. In separati Capitoli esporremo le disposizioni relative del Codice.

Capitolo Primo

Delle pene afflittive

Nel Codice queste sono tre, cioè l'arresto, lo sfratto, e le percosse, e queste ultime per la sovrana risoluzione di ... non sono applicabili nella qualità di pene alle Provincie del Regno Lombardo Veneto. Ora l'arresto considerato non come misura politica o correzionale, ma come pena non è che una perdita di libertà più o meno lunga in conseguenza di una regolare condanna della competente Autorità. Questo ha due gradi; il primo viene contrassegnato colla parola semplice di arresto senza altre aggiunte, il quale consiste nella detenzione della persona senza l'uso dei ferri, lasciatale la libertà di potersi procurare una occupazione in condizione, purchè durante il tempo della pena egli abbia con che mantenersi del proprio

e di quello che da altri vi fosse incorso

L'arresto di rigore quando viene marcato colla parola rigoroso in tal caso il condannato è obbligato a portare i ferri legati insieme ai piedi; il cibo è una sola cosa cioè e la bevanda semplice acqua; gli è interdetto di ricevere visite, di conversare con alcuno quando persona d'ufficio non sia presente; e gli è tolta la libertà ed la scelta delle occupazioni, e quindi gli è assegnato il genere di lavoro interno. La legge in alcuni casi raddolcisce la condizione del condannato autorizzando il giudice a far che la pena dell'arresto sia espiata nella casa stessa del condannato, salvo alcune condizioni che noi considereremo parlando della commutazione della pena. L'arresto in materia di gravi trasgressioni è limitato a due estremi dei quali il minimo è 24 ore ed il massimo è di 6 mesi, facoltizzando il giudice ad applicarlo con un grado maggiore o minore entro questo intervallo dove la legge tassativamente non dispone. Il quale estremo dei 6 mesi, che costituisce il massimo diviene poi il minimo in materia criminale, dimodochè dove cessa la pena di quello che si appella arresto incomincia la pena del così detto carcere.

Differenza tra la pena di arresto, quella del Carcere

Differisce l'arresto usato nelle gravi trasgressioni dal carcere applicato ai crimini, e differisce sotto cinque aspetti, cioè 1mo riguardo alla durata, poichè il carcere a tempo è di 10

anni in quanto al massimo ec. ove questo termine è nep.
pure.–

2do Riguardo ai gradi, poichè sono 3 quelli del carcere: semplice, duro, durissimo, quando non è che semplice e rigoroso l'arresto

3° Riguardo al trattamento interno del condannato rinserrato alla pena, tanto per la qualità dei locali, per la più stretta custodia, per l'uso di ceppi pesanti, per la qualità del cibo, le quali cose o non hanno luogo o sono [illegible] in materia di trasgressioni–

4° Riguardo al genere d'inasprimento e di esacerbazioni, quali sono il lavoro pubblico, i colpi di bastone o di vergate per la violazione interna disciplina; la esposizione alla berlina pria d'incominciare ad espiar la pena ec. il bando dopo espiata la pena, secondo i casi determinati espressamente dalla Legge –

5° Riguardo agli effetti civili in quanto all'esercizio di diritti civili, il quale è sospeso durante tutto il tempo della pena, dove si tratta di carcere duro o durissimo

Dello Sfratto

Questo non è che l'allontanamento del colpevole da un dato luogo o provincia soltanto, parlando de' sudditi, ovvero da tutti gli st. di della Monarchia parlando degli esteri che avessero incorso in una pena a cui la legge vi associa lo sfratto

Questa pena può essere applicata a tempo determinato ed anche indeterminato, parlando dei sudditi della Comunità. Dipende dal criterio del giudice l'applicarla piuttosto in un modo che negli altri secondo le circostanze tanto riferibili alla natura del fatto quanto alla persona a cui viene applicato. Differisce la confisca del Bando, inquantochè questa non ha luogo che contro i delinquenti sfrenati rei d'un delitto a cui può aggiungersi la pena del Bando, e il condannato si reputa un individuo nemico, ed il quale deve offrire grazie a tutti tutte le volte che l'autorità avesse incorso o inseguito dentro e fuori dello Stato.

Capitolo Secondo

Delle pene pecuniarie e delle Confische etc.

La pena pecuniaria presa in senso stretto consiste nelle multe stabilite dalla Legge contro una grave trasgressione. In senso lato si estende anche alla confiscazione di cavalli, di generi che cammin... ed attrezzi in quanto hanno un rapporto colla grave trasgressione, per aver servito o di mezzo nel consumarla, o di segno, o di materia obbiettiva della medesima.

Per ciò che riguarda queste pene sulla scorta delle positive disposizioni faremo osservare

1.mo Che in quanto alle multe ora sono principali, ed ora accessorie unite ad altra pena principale

2.do Che delle multe ora sono determinate dalla Legge in quanto

alla loro quantità, ed ora io sono dal giudice salvo sempre il massimo e il minimo che sono stabiliti sempre dalla Legge

3.° Che le multe non hanno mai luogo contro i delitti, e che sono destinate non a benefizio del fisco, ma dei poveri del luogo dove venne commesso il fatto; e che la confiscazione di cose che formarono il soggetto della grave trasgressione, o di stromenti che ne furono il mezzo anzichè una pena deve aversi come conseguenza della grave trasgressione.

Pene Privative etc.

Queste consistono nella perdita o sospensione dell'esercizio di alcuni diritti, i quali competono ad alcune persone in forza dei seguenti titoli, cioè o per il grado che hanno in società, o per l'ufficio che coprono, o per la protezione che esercitano sotto la tutela della pubblica autorità, e quindi per la qualità civile arte e mestiere che esercitano in quanto siano soggetti a ricondizioni, od in quanto conseguirono una licenza per legalmente esercitare tali arti. La quale pena ordinariamente è principale ed in alcuni pochi casi è anche accessoria. La si chiama perdita quando sia per sempre interdetto l'esercizio di una data professione, la sospensione è sempre a tempo determinato. Di regola generale, salvo poche eccezioni, la perdita è la conseguenza della sospensione nella stessa grave trasgressione.

Qui giova osservare per la nettezza del linguaggio, che non si devono confondere gli effetti d'una pena, colla pena stessa

Ora in questa seconda parte del Codice penale di cui trattiamo la perdita o sospensione non è effetto di una pena, ma è una pena per se stessa; al contrario nella prima parte del Codice questa perdita o sospensione da un arte da un ufficio o di qualche prerogativa non è mai pena per se stessa ma sempre conseguenza di una pena incorsa. Così esem. gr. la cancellatura del Reo dalla classe dei Baroni, dei Conti, dei Cavalieri etc; la perdita della nobiltà e dei diritti a questa annessi; la interdizione dell'esercizio di alcuni diritti civili; la perdita dell'arte o della professione contemplati dal § 24 del Codice dei Delitti non sono pene, ma conseguenze d'una pena già incorsa d'uno formale giudizio già pronunziato.

Fine del Capitolo quinto

[illegible]

~~[illegible]~~ [illegible]

Fascicolo 6

Capitolo Terzo

Dell'inasprimento, e della commutazione delle pene

Ha luogo l'inasprimento delle pene giudicate e perchè le pene vengono inasprite? Per ciò che spetta al primo si risponde che ha luogo, e la ragione ne è per commisurare con la possibile equa proporzione le pene stabilite, moltiplicandone i ... ... delle medesime e per dare maggior [illegible] a quelle che pen... no esser [illegible]. Generalmente poi vengono inasprite o mediante l'unione di più pene in una sola, e ciò solo quando lo esprese samente la legge, o col mezzo dell'elaborazione, e questa ha luogo per la pena dell'arresto, il quale viene inasprito o col ... o colla esposizione al pubblico, o con lavori penosi più del solito.

Commutazione delle pene

Questa consiste nel cambiare una pena, altra surrogandone di quella dalla legge fissata. Ciò ha per iscopo di migliorare la condizione del colpevole dove lo domandino i riguardi dovuti alle sue circostanze e calamità. In due casi pertanto ha luogo la commutazione. 1.mo Quando la pena pecuniaria recasse un danno notabile alle sostanze od alla sussistenza del Reo e della sua famiglia. 2.do Quando la durata dell'arresto potesse portare la decadenza della professione del Reo, o sconcerto a ... della ... o di sua famiglia.

Nel primo caso la pena pecuniaria viene surrogata dall'arre-
sto in una durata proporzionata alla quantità della medesima.
Nel secondo caso si abbrevia la durata dell'arresto accrescendone
l'intensità con lavori più pesanti e coll'esacerbazione del digiu-
no. Dove poi si tratti di arresto di primo grado può commutar-
si colla pena pecuniaria o coll'arresto domestico. Può ciò far-
si con una pena pecuniaria proporzionandola alle facoltà del
Reo, secondo, dice la legge, la qualità dei rapporti che si veri-
ficassero; così pure coll'arresto in casa, quando il condannato
sia di ottima fama, e quando la sua assenza fosse ostacolo
per attendere al suo ufficio, ai suoi affari e professione. In tal
caso dovrà il Reo far promessa solenne di non allontanarsi dal-
la casa di arresto, o vi si dovrà porre una guardia, secondo il
grado di fiducia che ispirerà. Violando il dovere impostogli
dalla legge, verrà tradotto in prigione per tutto il resto della con-
danna. In materia poi di Delitti non ha luogo la commutazio-
ne di pena che nei soli casi nel Codice espressamente indi-
cati in quanto alla pena di morte; e in quanto alla du-
rata del carcere, se non sorpassi gli anni cinque, ventiquattro
mesi voluti dai paragrafi 47, 48 e 49 e 430 e 431 del Co-
dice dei Delitti.

Secondo il presente Codice il giudice può modificar la pena
in materia di gravi trasgressioni. Lo può riguardo alla durata

entro la legale latitudine; e ciò riguardo alla quantità [illegible];
si tratta di multe, qualora siano [illegible] fissati gli [illegible];
lo può riguardo alla commutazione e al grado d'inquisizione. [illegible]
quindi una specie di potere arbitrario o sia discrezionale accordato
dalla legge può meglio combinare i riguardi di giustizia ed [illegible]
una misura delle pene. Il quale potere però è contenuto
tra gli estremi dalla Legge [illegible] tanto per la durata che
quantità della pena, e dovendo spaziare entro questi termini [illegible]
usare di questo potere discrezionale il giudice col modificare la pena
secondo le diverse circostanze che emergono dalle inquisizioni, [illegible]
[illegible]

[illegible] nelle diverse circostanze valutabili
nell'applicazione della pena dove [illegible]
go questo potere discrezionale

Queste sono altre dalla legge stabilite ed altre non sono indicate.
In materia di gravi trasgressioni niente dispone il codice [illegible]
si può osservare, e lo in alcuni casi specifica qualche [illegible]
Capi 3° e 4° della parte prima dei delitti sono stabilite alcune [illegible]
costanze delle più considerevoli tanto mitiganti che [illegible] avanti, e
le disposizioni in [illegible] contenute dessi [illegible] applicabili anche
ai giudizj in materia di gravi trasgressioni per quanto possono aver
luogo in [illegible] di minore entità.

Le circostanze non indicate [illegible] Legge saranno [illegible]

calcolo dal giudice? ... ora queste sono fatti che hanno op= posto colla celerità e gravità del fatto principale della grave in= gressione leggiono ... come valutabili; poichè la legge e la ragione non ponno dividersi nel calcolo il valore e la grav= ità delle azioni punibili.

Regole generali nel rendere tali circ...

E siccome il fonte delle circostanze aggravanti mitiganti ed in= differenti, e quindi non valutabili, e siccome sarebbe lungo tutto annoverarle né cosa facile sarebbe il farlo, perciò il codice deve avere alcune regole generali, e queste sono

1.ma Qualunque circostanza che provi un grado maggiore di effi= cacia nella risoluzione o determinazione a delinquere riguardo al ... cate la si dirà aggravante

2.o Quando una circostanza mostrerà un grado minore d'efficacia nella libera determinazione dell'agente si avrà come mitigante.

3.o Quando una circostanza presenta un grado maggiore di ef= ficacia nella qualità dei mezzi usati per delinquere la si avrà come aggravante obbiettivamente, e la si avrà come mitigante se mostrerà una minore efficacia in questi mezzi.

Considera il codice in modo speciale la circostanza dell'im= pubertà per l'applicazione della pena, come abbiamo superiormente osservato. Vede pertanto il codice che in tale caso ... tre cose, cioè la qualità e quantità della grave ...

commessa dall'impubere; il periodo dell'età più o meno prossimo alla maggiorità; la forza con cui si è determinato al delitto, i [illegible] la malizia, e la incorreggibilità del medesimo. Nel caso che venga applicata la pena dell'arresto da un giorno a 6 mesi, la quale dovrà essere espiata in luogo di custodia separato, sarà [illegible] con digiuno, lavori penosi secondo le suindicate circostanze. Altra pena di regola generale sarà il tenere costui ad un proporzionato lavoro nonchè la istruzione col mezzo del catechismo, riguardo agli impuberi.

Capo Terzo

Della estinzione delle pene

Le pene inflitte alle gravi trasgressioni si estinguono ossia cessano d'essere applicabili ad un fatto ed al suo autore nei seguenti casi:

1.mo Colla morte del reo, essendo fisicamente impossibile l'applicazione della pena, mentre sarebbe cosa inumana in qualunque modo si voglia sottoporvi il delinquente defunto. Rimane peraltro l'azione civile quando abbia avuto luogo la sentenza la quale si esercita contro gli eredi del defunto condannato come dagli articoli 270, 271.

2.do Colla espiazione della pena, e quindi resta perenta ogni inquisizione anche quando emergessero per la stessa grave trasgressione circostanze esigenti una pena più forte, come dal § 272.

3.o Colla remissione della pena ossia colla condonazione per atto di grazia, dopo pronunziato il giudizio, salva sempre l'azione civile nel caso di risarcimento, come dal § 273

4.o Colla prescrizione, in quanto scorso un dato periodo di tempo

non può più aver luogo la inquisizione, e quindi cessando questa si estingue naturalmente anche la pena," i quali quattro modi sono comuni anche al Codice dei delitti -

Condizioni necessarie alla Prescrizione

Affinchè si abbia il beneficio legale della prescrizione a proprio favore come eccezione utile a sospendere od impedire la inquisizione fa d'uopo che si verifichino le seguenti condizioni

1mo Che il trasgressore dal giorno della commessa trasgressione fino allo spirato termine fissato dalla Legge non sia mai stato inquisito_

2do Che il Trasgressore non abbia più nelle mani alcun profitto derivante dalla trasgressione imputatagli

3zo Che siasi egli prestato a quel risarcimento che sarà dovuto alle parti danneggiate dalla trasgressione.

4to Che non abbia commesso alcuna grave trasgressione politica in tutto il periodo di tempo fissato per la prescrizione; come dall'art. 274

Queste disposizioni relative a prescrizione valgono anche pei delitti come lo si può vedere dagli articoli 206, 208 del Codice penale.

Peraltro affinchè decorra utilmente in materia criminale la prescrizione si esige dalla legge una nuova condizione, cioè che l'inquisito durante il periodo di legge non siasi mai assentato da questi stati il che forma la differenza fra essa e che riguarda i delitti e le gravi trasgressioni.

Tempo fissato per la prescrizione

Questo viene fissato colle seguenti norme

1.mo Pei fatti che sono puniti colla pena di arresto, e questo di primo grado, e senza inasprimento sono stabiliti tre mesi; così pure pei fatti che sono puniti con una multa non maggiore di 50 fiorini.
2.do Pei fatti puniti colla pena di arresto di primo grado inasprita, o puniti colla multa non maggiore di fiorini 200 sono stabiliti 6 mesi. Per tutte le altre gravi trasgressioni è stabilito il periodo di un anno, come si può vedere al § 745.

Differisce pertanto la prescrizione in oggetti penali riguardo delitti; poichè è fissato il tempo in quanto al carcere estendentesi ad anni 20; è fissato ad anni 10 pel carcere da anni 10 ai 20, ed a cinque anni per tutti gli altri delitti. Giova qui osservare che il beneficio della prescrizione non decorre riguardo alla pena di morte, se non quando sia commutata in virtù della legge nella pena di carcere nel caso contemplato dal § [illegible] del Codice penale cioè allorchè il colpevole non abbia ancora compiuti gli anni 20.

Capo Quarto

Delle gravi trasgressioni in ispecie

[illegible]

Le quali gravi trasgressioni [illegible] si [illegible] gravi [illegible]
[illegible] gravi trasgressioni contro le disposizioni di [illegible]

[illegible] in particolare le pubbliche tranquillità ed in qualche [illegible] contro i doveri d'ufficio [illegible]

Capo [illegible] Primo

Delle [illegible] il commercio [illegible] [illegible] e l'unione di tutte parti di [illegible] forze, per cui aggregate parti e si mantiene la vita e l'armonia delle medesime. Le quali forze si trovano e nel governo e [illegible] le leggi e [illegible]. L'effetto dell'azione concorde di queste forze è di mantenere il legame ed il vincolo il più forte e stretto tra i membri di [illegible] tutte le azioni che sono contrarie a queste [illegible] di forze [illegible] anche contrarie al comun [illegible] ed alla pubblica tranquillità. Siccome pertanto [illegible] delle azioni che sono dirette immediatamente a distruggere rompere ed alterare queste forze [illegible] unione e [illegible] le tendono ad indebolire ed a [illegible] le medesime; perciò le prime sono state chiamate col nome di [illegible] di [illegible] e le seconde [illegible] trasgressioni; per ciò havvi un [illegible] codice de' delitti e delle gravi trasgressioni. Sotto questo primo [illegible] legge contempla [illegible] colla [illegible] ossia [illegible] le società segrete, la [illegible] ossia [illegible] l'ultima [illegible] di tumulto, le [illegible] delle leggi di [illegible], le [illegible] clandestine, la [illegible] per far emigrare i sudditi, [illegible] de' sudditi contro [illegible] e i loro superiori.

[illegible] [illegible] -

[illegible] codice [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] o [illegible] vengono [illegible]

[illegible] o [illegible] vengono [illegible] al [illegible] che

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

forma [illegible] [illegible]

è reo di [illegible] [illegible] la legge [illegible]

[illegible] in un modo [illegible] [illegible]

[illegible] tenta di [illegible] [illegible] in fatto [illegible]

[illegible] [illegible] aggrava [illegible] atto [illegible]

[illegible] [illegible] una [illegible] [illegible]

3.° Chiunque [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

che [illegible] -

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] il [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] fatto [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] l'avvelito da [illegible]

[illegible] del [illegible] sempre [illegible]

[illegible] la vendita dell'oggetto per il locatore [illegible]

[illegible] acquisto ignorato da [illegible]

[illegible] Dopo l'[illegible]

[illegible] pazienti [illegible] lo scritto [illegible]

[illegible] della miseria [illegible]

[illegible] i donnesi le carte [illegible]

[illegible] le società [illegible]

[illegible] diritto [illegible] le volte [illegible]

[illegible] perciò [illegible]

[illegible] dal genere contro lo stato contro la

[illegible] del § [illegible] 1° della [illegible]

[illegible]

[illegible] indizi [illegible] § [illegible]

[illegible] l'[illegible].

[illegible]ulto

[illegible] reo diviene di questo fatto

1° [illegible]

[illegible] contro [illegible]

[illegible]

uno a sei mesi

2° [illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] al'ordine [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] l'attruppamento onde aver agio, [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] per rendere [illegible] effetto [illegible]
[illegible]

Del[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

1mo [illegible] che [illegible]

Libro stampato [illegible]

canti. La pena è multa de 100 [illegible]

[illegible] l'arresto [illegible]

[illegible] diritti di [illegible]

[illegible] lettere e [illegible]

2do [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] arresto [illegible]

[illegible] pubblico [illegible]

[illegible] il contenuto dell'opera

[illegible]

[illegible] quanto si vendiano [illegible]

[illegible] prima parte del Codice il quale [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] tali [illegible] [illegible] ver[illegible]

[illegible] alla amministrazione dello stato, [illegible]

dei [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] terra [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] pubblicati [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la

[illegible] anni

3.° È [illegible] chiunque gira per le case [illegible] libri [illegible]

[illegible] [illegible] commercio [illegible] [illegible] e [illegible]

[illegible] clandestinamente. La pena è [illegible] [illegible]

di [illegible] [illegible] [illegible] la multa da 200 fino

a 600 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] da 1 a 3 [illegible]

[illegible] [illegible] al [illegible]

4.° [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

pubblico [illegible] effetti [illegible] [illegible] [illegible] canzoni [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

avvenuto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] La pena

è [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] queste disposizioni sono [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] d'alcuni oggetti [illegible] qualunque [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] hanno [illegible]

le [illegible] [illegible]

Disposizione addizionale

[illegible] che [illegible] eseguire delle stampe in rame o di carte geograf
che sono obbligati di ottenere alla censura a proprio loro intero
[illegible] della stampa, non tralasciando [illegible] di presentare [illegible]
[illegible] una la copia prima che è eseguita [illegible] stampa. Perciò que
[illegible] circolare diretto e garantito prima del permesso della cen
sura [illegible] la stampa a prova [illegible] e licenziata forma sog
getto di grave trasgressione. La quale disposizione [illegible] al art.
157 illustrato da un appendice in conseguenza d'un Decreto aulico
7 marzo 1811.

Stamperie clandestine

[illegible] la legge, [illegible] una stamperia senza esserne al [illegible]
[illegible] legalmente od avrà un torchio alla mano con composizione di lettere
inservienti alla stampa incorrerà in una grave trasgressione [illegible]
[illegible] con una multa di 500 fiorini perdendo [illegible]
[illegible] di stampare, ed avendone per [illegible]
[illegible] e libri sarà sottoposto alla [illegible].

Emigrazione ad emigrare

[illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] di [illegible]
[illegible] [illegible] militare [illegible]
[illegible] al servizio militare

[illegible] reato [illegible] un delitto punibile secondo le leggi di guerra, come dispone l'art.º 99 del Codice dei delitti.

Eccitamento dei [illegible] contro le superiorità

[illegible] si rende colpevole di [illegible] fatto chiunque con [illegible] discorsi [illegible] procura d'incitare i subalterni contro i loro [illegible] a [illegible] delle [illegible] mal fondate contro i superiori. Per questo [illegible] verrà punito come istigatore contro la superiorità [illegible] colla pena [illegible]

[illegible] il legislatore [illegible] delle [illegible] esatte delle [illegible] per effettuare il confronto [illegible] subalterni [illegible] più [illegible] avendo riguardo alla [illegible] delle [illegible] ed al grado di verità delle [illegible] [illegible] tale [illegible] di gravame a carico dei superiori [illegible] la [illegible] del pericolo che [illegible] [illegible] verrà [illegible] da quel dato luogo o da tutto lo [illegible] o [illegible] [illegible] fosse esteso.

Sezione Seconda

Delle prevaricazioni contro gli [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] la sincerità, [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] e [illegible], e [illegible], e [illegible] [illegible], [illegible]

[illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]. [illegible] [illegible] a [illegible] [illegible]

[illegible] alle [illegible] [illegible] il [illegible] = Che ogni offesa

[illegible] [illegible] [illegible] una [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] —. Questo [illegible] è punito coll'arresto [illegible] ad un [illegible], e

[illegible] a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]

[illegible] e [illegible] [illegible] da questo [illegible] [illegible]

una [illegible] che [illegible] l'[illegible] [illegible] in [illegible] da 3 a

6 mesi [illegible] [illegible]

[illegible] alle [illegible] [illegible] la [illegible] [illegible], [illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] le [illegible], [illegible], [illegible]

[illegible] documento [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] è grave [illegible] — [illegible] il fatto [illegible]

[illegible] o da [illegible] [illegible] pena è l'arresto da 2 a [illegible]

[illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di aver [illegible]

[illegible] la [illegible], o [illegible] la [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] uno a tre mesi

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ed il loro [illegible], il [illegible]

o meno lungo [illegible], il loro [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible], il ritorno di alcune [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

1.° Quando il proprietario [illegible], [illegible] ad altra l'amministrazione [illegible] notifica [illegible] i cambiamenti de' suoi [illegible]. [illegible] [illegible] della [illegible]

2.do Quando chi [illegible] camere a settimana od a mese, o chi riceve [illegible] a dormire ommette [illegible] [illegible] la pena dei [illegible] fiorini è nel [illegible]

3.za Quando un albergatore [illegible] di notificare quei che [illegible] [illegible] caso primo.

1.° Quando [illegible] [illegible] e nel la terza volta [illegible]

2.do Quando alcuno [illegible] [illegible] nome o [illegible] falso, [illegible] mentito la propria [illegible], [illegible] circostanze [illegible] errore, [illegible] di uno a tre mesi di arresto, [illegible] appunto l'arresto rigoroso, [illegible] ebbe di mira d'ingannare la Superiorità.

3.° Quando un [illegible] [illegible] [illegible] la pena [illegible] fiorini [illegible] [illegible] aumentano delle circostanze [illegible]

4.mo [illegible] un [illegible] o [illegible] il [illegible]
[illegible] [illegible] di [illegible] di [illegible]
[illegible] una [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] almeno una cedola dell'uffizio di [illegible] è [illegible]
[illegible] [illegible] la pena è multa di [illegible] [illegible]
per caso di recidiva e remozione dal ufficio per la [illegible] [illegible]
mente quando alcuno dopo d'aver avuto [illegible] da lui gli [illegible]
[illegible] una [illegible] di [illegible]. La [illegible] è [illegible]
da uno a tre mesi e la seconda oltre da tre a sei mesi di arresto
[illegible]. il [illegible] è punito colla stessa pena [illegible] la differenza del
la durata.

Monete

1. La rea di grave infrazione

1.mo Chi indora delle monete scritte anche senza intenzione d'ingannare gli altri—

2.do Chi senza permissione dell'autorità tiene in casa un ordigno serve a coniar monete

3. Chi [illegible] le [illegible] autorizzazione [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]. La pena è [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] per [illegible]

Ponti, Argini, Fanali etc

1. [illegible] [illegible] di grave infrazione

1.mo Chi ~~[illegible]~~ altera o guasta [illegible] un ponte,
una chiusa, un'argine, un riparo od una [illegible]

[illegible] dei [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible]
o [illegible]. [illegible] da [illegible], [illegible]
di [illegible] grado [illegible], [illegible] il [illegible]
violato il [illegible] altrui [illegible] [illegible]
2.° [illegible] o deliberatamente [illegible], [illegible]
[illegible] per [illegible] la [illegible]
[illegible] de' Cittadini. [illegible] il grado [illegible] il [illegible]
[illegible] con [illegible] semplice o [illegible]; [illegible]
rompe [illegible] in qualunque altro [illegible] una [illegible]
alla pubblica notturna illuminazione [illegible] o [illegible]
resto [illegible] giorni ad un mese

[illegible] chiuderemo [illegible] Sezione [illegible] la
trasgressione contro i [illegible] e [illegible], [illegible]

1.° Quando un pubblico impiegato [illegible] [illegible]
si permette [illegible] alcuno [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] aggravante [illegible]
[illegible] un [illegible], il qual [illegible]
[illegible] tre giorni [illegible] tre [illegible], [illegible].
2.° Quando [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] tre giorni [illegible]

Capitolo [illegible]
Delle [illegible] contro la [illegible]

Tre sono gli oggetti della [illegible] [illegible], cioè la [illegible]

la incolumità [illegible] e l'integrità del corpo e [illegible] della mente [illegible] tutto ciò che offende la sicurezza della vita, della salute e del corpo è contrario [illegible] interessi [illegible]. Ora comprenderemo in tre separate sezioni i [illegible] fatti dal codice contemplati e contro [illegible] punibili sotto i tre indicati rapporti — [illegible].

Sezione Prima

Delle gravi trasgressioni contro la sicurezza della vita

Si parla [illegible] degli atti, i quali hanno per oggetto di togliere la vita direttamente od indirettamente, e ciò con premeditazione e per [illegible] dell' [illegible] di questi atti [illegible] e di quelli che [illegible] a pericolo la vita e [illegible] i quali atti non partono da una volontà diretta e premeditata, e i quali non sono accompagnati nè da dolo diretto nè indiretto ma derivano soltanto da [illegible]. Dei primi parla la prima parte del [illegible] dei [illegible], degli altri parla la seconda parte del [illegible]. Ora [illegible] questi atti, e per ridurli a determinate categorie li distingueremo nelle seguenti [illegible]:

1.° [illegible] gravi trasgressioni [illegible] della vita

2.° [illegible] gravi [illegible] procedenti da mancanza [illegible] della sicurezza [illegible]

3.° [illegible] [illegible] della [illegible]

4.° [illegible] trasgressioni che hanno origine dal [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] della [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] la vita contro i pericoli [illegible].

Di quelle procedenti dal disgusto della vita

[illegible] il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] col [illegible] di un [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] col [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il [illegible] già [illegible] un [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nel primo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible] custodia [illegible] codice [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ne [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] prevenire e mostrare [illegible] [illegible] [illegible] in tal [illegible], e [illegible] pena [illegible] nel [illegible] [illegible] il [illegible] del [illegible] fuori del cimitero dei [illegible] della giustizia

[illegible] procedenti dall' [illegible]

[illegible] [illegible] qualità [illegible] dell' [illegible] [illegible]

2.do Lo sdrucciolare sul ghiaccio fuori dei siti a ciò [illegible] od il camminare sopra [illegible] di ghiaccio contro il divieto [illegible]

3.o Il ferire od uccidere qualcheduno col passarvi sopra con vettura od a cavallo per inavvertenza, è però circostanza aggravante la troppo celerità del corso.

4.o L'avere portato danno ad alcuno coll'[illegible] [illegible] contro gli altri; lo [illegible] un [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible] senza [illegible] intenzione, tutti questi fatti vengono [illegible] colla pena dell'arresto da tre giorni fino a [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] da [illegible] negligenza
[illegible] [illegible] [illegible] il codice i seguenti [illegible]

1.mo La falsa preparazione dei medicinali, o perchè contraria alle regole dell'arte o perchè fatta con materie che non hanno più la loro virtù medica, o perchè lavorata o conservata in qualche recipiente impuro o nocivo alla salute. Il proprietario della spezieria è punito colla multa di fiorini 250, di fiorini 1000 [illegible] recidivo, coll'obbligo di [illegible] un provveditore a sue spese se più volte recidivo. Se colpevoli fossero o garzoni o provveditori della Spezieria la pena è l'arresto, ed essendo questi recidivi i primi passano ad essere [illegible] e li secondi sono rimossi, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sono obbligati a denunziare [illegible]

2.do [illegible] [illegible] ed erronea distribuzione dei medicinali.

fatto è punito coll'arresto.

3° Il medico che chiamato o richiesto [illegible] si rifiuta di un ammalato con [illegible] danno in [illegible] del medesimo, il qual fatto si punisce colla multa da [illegible] giorni.

4° La mancanza dell'assistenza medica di un ammalato per negligenza di cui si era obbligato, o per [illegible] di [illegible] o per [illegible] rifiutati [illegible] si punisce coll'arresto.

5° [illegible] negligenza nel tenere [illegible] le specie [illegible] e nel segnare e [illegible] i [illegible] che ne [illegible] responsabile di questo fatto è punito colla multa [illegible] e [illegible] la recidiva; se poi ne emerse uno [illegible] danno [illegible] alla salute la pena è arresto.

6° La non custodia in casa delle armi [illegible] e fuoco [illegible] siane risultato un danno ad alcuno, [illegible]

7° L'abbandono [illegible] delle persone [illegible] e [illegible] per parte di chi ne è obbligato [illegible] custodia, qualora questo abbandono sia [illegible] dalla morte o pericolo grave. La pena [illegible] è arresto rigoroso se si tratta di ragazzi che [illegible] gio pericoloso e siane risultato uno dei due indicati [illegible].

8° L'abbandono di animali nocivi o per la loro ferocia [illegible] loro qualità anche se sono domestici [illegible] ro [illegible] multa da 5 a 25 fiorini, [illegible] emerse un danno.

7.° La negligenza di una donna presso a bagno nel far manifesto une qualunque sua malattia la quale sia il carattere pericoloso contagioso, e la pena è l'arresto risorto di 3 mesi –

Trasgressioni procedenti da ignoranza

Qui contempla il codice i due seguenti casi

1.mo Quando per provata ignoranza del cerusico alcuna cura l'infermo o sia morto o sia stato ridotto ad uno stato d'infermità incurabile, ed altra incuria di qualunque in tutti ipotesi. La pena è la interdizione della professione finchè avrà dato saggi di aver acquistato col mezzo di un esame le cognizioni necessarie; da questa pena soggiace il chirurgo, che per una operazione male diretta per ignoranza avrà ne' tre modi suindicati danneggiato alcuno

2.do Quando per la ignoranza dell'architetto cade l'armatura d'una fabbrica o l'edifizio stesso. La pena è la multa, e il medesimo è obbligato di farsi assistere da altro architetto. Che se ne avvenne la morte di alcuno, o venne solamente ferito l'architetto è interdetto dall'arte sin finchè provi novellamente di aver acquistate le necessarie cognizioni per l'esercizio, e se l'architetto per crassa ignoranza viene per sempre interdetto d'esercizio

Trasgressioni procedenti dalla violazione

d'alcuni regolamenti ed [illegible].

Comprendendo le diverse disposizioni del codice i [illegible] come [illegible] a' suindicati regolamenti le quali prevengono ciò che può nuocere [illegible] [illegible] i terreni [illegible]

1mo L'esercizio dell'arte medica e chirurgica [illegible] autorizza-
to nel modo prescritto dalla legge e regolamenti, [illegible] le altre.

2do La vendita di medicinali composti fatta dal [illegible] senza li-
cenza e dal provveditore e garzone [illegible] per [illegible] conto di [illegible] per
altri.

3zo Il traffico e la vendita di medicinali senza autorizzazione [illegible]
di [illegible] speziali [illegible], e dai medici e dai chirurghi
[illegible] luoghi di campagna, dove sono autorizzati a tener
[illegible] in casa [illegible].

4.o Il traffico di veleni di qualunque specie [illegible]
speziale patentato [illegible]; nonchè la ommissione degli [illegible]
addetti alla vendita nell'osservare le cautele prescritte in [illegible]
di [illegible], al registro [illegible]. La pena è la multa, [illegible]
secondo i [illegible].

5. [illegible] Porre in vendita de' [illegible] senza che [illegible]
state approvate [illegible].

6. La ommissione per parte di una donna [illegible]
[illegible] o di chiamare al momento in cui [illegible] persona è [illegible]
ed alla donna [illegible], e la ommissione d'[illegible]
qualora [illegible] medesimo od immediata di chiamar [illegible]
avesse [illegible] fosse [illegible]
[illegible]

7mo Il fabbricare armi proibite o di qualità [illegible], o l'ommissione
di [illegible] e di [illegible] alle autorità nei [illegible]

sia accidentale da agricoltura. Arresto e [illegible]

8.vo La notificazione inesatta all'Ufficio della qualità di un [illegible] al becchino della seguita morte, in quanto per tale inesattezza fosse nominato o seguito prima del tempo il [illegible]. Arresto rigoroso.

9.no La ommissione in occasione di una fabbrica da farsi o demolire, i prescritti segnali di avviso per parte di chi è alla direzione della fabbrica. Multa, e in caso di danno arresto.

10.mo La ommissione per parte del proprietario di una casa o di chi ne ha la direzione e sorveglianza di far visitare una casa o edificio che minaccia rovina. Multa, e se cade con danno arresto rigoroso.

11.mo La ommissione di approvvigionamento di una casa di nuova fabbricata nelle città o luoghi dove esistono regolamenti su questo argomento, senza che la magistratura previa ispezione ne abbia accordato e permesso l'uso. Multa ad arresto.

12.mo La ommissione di denunziare alla competente autorità una persona in cui si manifestarono segni non equivoci di rabbia, essendosi obbligati a ciò [illegible] medico. La persona, come pure di denunziare degli animali in cui si manifestano segni di rabbia. Arresto rigoroso o multa nel primo caso.

13.mo Finalmente il tenere presso di sé animali feroci o di natura pericolosi senza uno speciale permesso dell'autorità. Multa con l'animale allontanato. Se però i medesimi non compresi in questa classe e ai quali ne fosse accaduta o la morte o grave ferimento [illegible]

procede [illegible]ente a termini dell'art.o [illegible]

Sezione Seconda

[illegible]

Furberie e [illegible]

[illegible] il [illegible] [illegible] [illegible] contro in [illegible]

[illegible] e [illegible] [illegible] a [illegible] una [illegible]

[illegible]

aver con tal mira [illegible] dell'ultimo errore [illegible] 1176

Di regola generale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] dei danno e del profitto, [illegible] la natura e qualità del [illegible]

[illegible] degli articoli 1175..1179, [illegible] [illegible] parte [illegible] del codice.

Patti usurarj

[illegible] convenzione o contratto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] del [illegible] [illegible] contrario al [illegible] della legge [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] è regolata da una [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] legge del [illegible] [illegible]

[illegible] contenuta nel [illegible] [illegible] [illegible] disposizioni [illegible]

ta legge sono le seguenti

1.mo Che l'interesse [illegible] [illegible] [illegible] in materia

civile, non può eccedere il 5 per 100, e [illegible]

2.o Che l'interesse [illegible] [illegible] [illegible] in materia com

merciale e [illegible]

3.° Che provato in via giudiziale l'eccesso del prezzo [illegible], [illegible] sentenza dei giudici, il venditore [illegible] dee restituire il [illegible] [illegible] [illegible] o [illegible] [illegible] una obbligazione di [illegible] a [illegible] proporzionata.

[illegible] Che dove il contravventore [illegible] abitualmente [illegible] possa essere processato e punito [illegible] con [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], o colla detenzione fino a tre mesi al più [illegible] [illegible] conti di [illegible]

Contravvenzione [illegible] e [illegible] di [illegible]

Di questo fatto si rendon colpevoli [illegible] trafficanti che [illegible] [illegible] atto del pubblico [illegible] riguardanti i [illegible] [illegible] del [illegible], e che occultano le loro provvisioni o ricusano di vender a [illegible] compratore. La pena è [illegible] 500 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] recidiva e colla interdizione del traffico per la 3.a volta [illegible] questo fatto è da valutarsi le circostanze del [illegible] più o meno [illegible] ai cittadini.

Collusione de' venditori [illegible]

Di questo fatto si rendono colpevoli coloro che facendo un dato mestiere [illegible] si concertano tra essi [illegible] fare [illegible] a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a un [illegible] [illegible] [illegible] una [illegible] [illegible] ovvero si concertano per farne nascere penuria [illegible] quella [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] certano tra essi [illegible] si [illegible] d'accordo a [illegible] in un dato [illegible] [illegible] onde [illegible]

dai loro [illegible] una mercede più [illegible] o condizioni più vantaggiose,
o nel caso che [illegible] altri mezzi per ottenere [illegible]
questo loro scopo. Nel primo caso la pena è arresto rigoroso per
[illegible] di tali concerti da 1 a 3 mesi, ed essendo capi di [illegible]
[illegible] sono [illegible], e dichiarati [illegible] per [illegible] a [illegible]
[illegible]; i complici poi coll'arresto [illegible] da [illegible] giorni [illegible]
e questo inasprito. Nel secondo caso sono puniti i promotori
capi del concerto e multi coll'arresto da 3 giorni ad una [illegible]
[illegible] e poi colla [illegible] dalla [illegible] e maggiorati e dalle [illegible]
[illegible] circostanze aggravanti [illegible] per la quale [illegible]
[illegible], e per la collusione de questi fatti avessero dato [illegible]
[illegible] ad una pubblica turbolenza; che se la coalizione [illegible]
anche avuto luogo in tempo di turbolenza già cominciata e [illegible]
[illegible] fomentata in tal caso avvi delitto a termini del [illegible]
del Codice Penale [illegible]

[illegible] Sezione Seconda

Delle gravi trasgressioni lesive le leggi [illegible]
[illegible] i regolamenti tendenti ad allontanare
[illegible]

Prof. Cromer

4

Lezioni di Diritto romano

(fascicoli 3)

24

Lezioni di Diritto Romano
Del Sig.r Prof.r Cromer.

Fascicolo primo
1822./23.

1 Zerman –
2 [illegible] –
3 [illegible] –
4 Livien
5 [illegible] –
6 [illegible] –
7 [illegible]
8 [illegible] Antonio –
9 [illegible] Giuseppe / [illegible]
10 Bolo –
11 Viero –
12 [illegible] –
13 Gumirato –
14 Dal Bianco –
15 Marinoni
16 Defanini
17 Ceoldo
18 Millini
19 [illegible]
20 Munan –
21 Foraboho –
22 [illegible] –
23 Valdivera –
24 [illegible] –
25 [illegible]
26 [illegible]
27 Colussi
28 Lorgi –
29 Balbi –
30 Fabrizio
31 [illegible]
32 [illegible]
33 [illegible]
34 [illegible]
35 Mazzoniaco
36 [illegible]
37 [illegible]
38 Morgante
39 [illegible]
40 [illegible]
41 [illegible]
42 Baldissero
43 [illegible]
44 Castellini
45 Coffer
46 [illegible]
47 [illegible]
48 [illegible]
49 Riulni
~~[illegible]~~
50 Torresani

Carnianne
[illegible]

Lezioni di Diritto Romano

Lezione I.a

Titolo I.° Dei Diritti, delle obbligazioni e della Giustizia.

La materia assegnata è quella della Giurisprudenza Romana, detta quanto Romana onde distinguerla da tutte le altre.

Il nome Giurisprudenza è composto di due vocaboli juris et prudentia, che è quanto dire prudentia juris.

Per ben conoscere cosa significhi il vocabolo prudentia conviene sapere che tutte quante sono le umane discipline si possono dividere in due classi, altre cioè speculative, ed altre pratiche. Le prime, cioè le speculative hanno per unico scopo di illuminare l'intelletto, come sarebbe p.e. la scienza Matematica, e le altre, cioè le pratiche non contente d'illuminare l'intelletto cercano ancora di dirigere la volontà nelle sue azioni, come è la Filosofia Morale. Ora i Romani alle discipline speculative davano il nome comune di Scientia, e alle pratiche l'altro di prudentia. Quindi nel linguaggio de' Romani col vocabolo prudentia intendevasi una scienza pratica. Tra le scienze pratiche poi si annovera anche quella delle Leggi, mentre il perfetto Giureconsulto non solo deve conoscere le leggi, ma deve eziandio insegnare la maniera sicura e facile di eseguirle.

L'altro vocabolo Jus, donde viene composto il nome di Giurisprudenza, ha come altri molti diversi significati, però tre sono le più comunemente usati. Ora questo vocabolo ci significa diritto, ora una legge particolare, ed ora un complesso di leggi sotto di un nome. Più però comuni e frequentemente usato perchè con questa voce si denota altresì la scienza del giusto, e dell'ingiusto, il luogo in cui si amministra la giustizia, ed anche la sentenza pronunziata dal Giudice.

Il Jus in quanto significa Diritto si definisce: una facoltà conceduta all'Uomo di fare ed ommettere tutto ciò, che dalla Legge non è nè proibito nè comandato. Alla idea di Diritto corrisponde necessariamente l'altra di obbligazione, la quale si definisce una morale necessità imposta all'Uomo di fare o di ommettere tutto ciò che è comandato, o proibito.

dalla Legge. Da tale definizione di diritto, e d'obbligazione si deducono [illegible] cose;

I. Non si dà diritto senza obbligazione, nè obbligazione senza diritto.

II. La quantità, e qualità del Diritto è in tutto eguale alla quantità, e qualità dell'obbligazione, e viceversa.

III. Tutti quanti sono i diritti, e tutte quante sono le obbligazioni nascono dalle Leggi.

IV. Tante sono le specie di diritti e d'obbligazioni quante sono le specie delle leggi.

Le obbligazioni (lo stesso dobbiamo dire dei diritti) altre sono negative, ed altre affermative. In forza delle prime l'uomo non può operare, e per le seconde deve agire l'uomo. [illegible] questa differenza tra le obbligazioni negative, e le affermative; che alle prime l'uomo è sempre ed in qualunque caso astretto, alle seconde allora soltanto quando sia l'uomo nella possibilità di operare.

Si dividono altresì le obbligazioni in perfette ed imperfette. All'adempimento delle obbligazioni perfette l'uomo dello stato naturale [illegible] per costretto anche col mezzo della forza privata; ma nello stato attuale di civile società [illegible] [illegible], e colla pubblica forza. Le obbligazioni poi imperfette sono quelle all'adempimento delle quali l'uomo è indotto dai soli sentimenti d'umanità, e [illegible].

L'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni costituisce una virtù, che giustizia si chiama, e [illegible] [illegible] è dare a ciascuno quanto gli conviene.

I Giureconsulti Romani, come dalle [illegible] apparisce, definirono la giustizia una costante e perfetta volontà di dare a ciascuno ciò che gli appartiene. Questa definizione è diversa dalla nostra nei soli vocaboli, non già nella sostanza, poichè le parole costante e perfetta volontà, equivalgono alle altre abito pratico. Alcuni moderni Giureconsulti accusarono di falsità la definizione [illegible] dicendo che niun uomo non [illegible] una volontà costante e perpetua, [illegible] l'uomo [illegible] [illegible]. Ma questi [illegible] non avvertirono, che i Romani definirono la Giustizia considerata in se stessa, e non già in

che la chiamò, siccome come in lo stesso considerata viene definita da Aristotele la felicità, la Repubblica da Platone, il Principe da Senofonte, l'Oratore da Cicerone.

La giustizia è divisa da Aristotele in universale, e particolare. La universale si estende a tutti i diritti ed a tutte le obbligazioni, che ha l'uomo verso Dio, verso sè stesso, e verso gli altri. La particolare si restringe a quei soli diritti ed obbligazioni che ha l'uomo verso degli altri Uomini. Distingue Aristotele la giustizia particolare ancora in distributiva, e commutativa. La prima ~~[illegible]~~ versa sui premj e sulle pene; l'altra si esercita ed ha luogo nei contratti, e nei commercj.

Grozio finalmente divide la giustizia in espletrice, ed in attributrice. All'espletrice appartengono i diritti e le obbligazioni perfette; all'attributrice i diritti, e le obbligazioni imperfette.

La Giurisprudenza essendo una scienza pratica deve necessariamente avere i suoi generali principj dai quali, come da pure sorgenti, scaturiscano tutte le sue particolari dottrine. Ora questi principj generali sono tre: vivere onestamente; non offendere alcuno; dare a ciascuno quanto gli appartiene. Il primo principio abbraccia tutti i diritti, e tutte le obbligazioni imperfette. Il secondo comprende le obbligazioni perfette negative. Il terzo riguarda le obbligazioni perfette affermative.

Titolo 2do Della Legge in generale —

Lezione 2da

La Giustizia non potrebbe prescrivere agli uomini quanto si guarda [illegible] libero esercizio de' loro diritti o [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] stessa giustizia [illegible] [illegible], e [illegible] degli atti dell'uomo [illegible] poca, o niuna [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] disse Cicerone: „[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]„

La Legge in generale si definisce un precetto [illegible] [illegible] intimato [illegible] [illegible] per il bene comune, onde [illegible] [illegible] di norma alle loro libere azioni. [illegible] [illegible] precetto [illegible] [illegible] la volontà del [illegible] [illegible] contiene il mezzo [illegible] [illegible] [illegible], e il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

legislatore dev'essere superiore e sommo, cioè il legislatore deve esser imperante, altrimenti non avrebbe diritto di comandare, dev'esser sommo, altrimenti dovrebbe egli pure ubbidire.

La legge produce di sua natura una obbligazione perfetta; imperocchè se la legge non obbligasse veruno a ciò che prescrive, e producesse un'obbligazione imperfetta non sarebbe più legge, ma bensì ammonizione, consiglio o preghiera. L'ammonizione è del superiore all'inferiore; consiglio d'eguale ad eguale; preghiera d'inferiore a superiore.

Ogni obbligazione deve esser fondata sopra un motivo; e la obbligazione in conseguenza provveniente dalla legge ha il fondamento suo motivo interno, e consiste nel bene che promuove, e nel male che allontana l'osservanza. Esterno consiste nella sanzione penale che dà poi il nome di sanzione penale al diritto che ha il sommo imperante di punire il violatore della sua legge.

All'osservanza della legge sono obbligati tutti quelli, i quali dotati di ragione, e di libera volontà dipendono dal sommo imperante, e sudditi sono avvisati.

La legge incomincia ad obbligare sin dal momento in cui fu resa nota ai sudditi col mezzo della promulgazione e prima di questo momento non obbliga il suddito all'osservanza della legge si commetterebbe un'ingiustizia, volendo, che uno faccia od ometta ciò che non gli è noto.

La materia della legge consiste nelle sue libere azioni dell'uomo, in cui azioni cioè le quali derivando dalla chiara cognizione dell'intelletto, e dalla libera determinazione della volontà sono imputabili a premio o a pena.

Il sommo imperante essendo un essere ragionevole nel promulgare la legge sempre si propone un qualche fine. Li fini della legge altri sono comuni a tutte quali sono le leggi; ed altri sono propri di ciascuna legge. Di questi ultimi per ora non parliamo, ma soltanto de' primi.

Due sono i fini comuni a tutte le leggi: 1.° la giustizia 2.° il ben comune. Da ciò a tutta evidenza ne segue; primo, che la legge ingiusta o nociva non merita il nome di legge; 2.° che una legge ogni qualvolta per il cambiamento delle circostanze diventa ingiusta o nociva cessa

a esser legge.

Ora intorno a ciò si conchiude il medesimo della giustizia e della legge, prendendosi sempre l'una e l'altra sotto il senso stesso [illegible] da sommo Imperante. Intorno a questi due fini comuni a tutte le leggi faremo 2 osservazioni: 1° che la giustizia è il fine prossimo della legge, e il bene comune è il fine remoto. 2° che il fine remoto dipende dal prossimo, come l'effetto dipende dalla sua causa.

Qualunque legge ha questo di proprio che comanda proibisce o permette. I Romani Giureconsulti aggiungono l'altra proprietà, cioè quella di punire. Ma questa che noi consideriamo è un carattere comune d'ogni legge, perchè ogni legge contiene la sanzione penale. Adunque le leggi considerate rapporto alle loro proprietà si dividono in permittenti, precipienti, e proibenti.

Dalle leggi permittenti nascono tutti i nostri diritti; dalle precipienti le obbligazioni affermative, e dalle proibitive le negative.

Titolo terzo. Della Legge naturale

La Legge si divide in naturale, e positiva. La positiva si suddivide in divina ed umana; l'umana, in ecclesiastica e civile.

Fondamento di tutte quante sono le leggi civili è senza dubbio la legge naturale, dalla quale tutte le altre derivano come conseguenze tratte dal loro principio, e come copia tratta dal suo originale.

La legge naturale è quella ~~[illegible]~~, che Dio stesso intima all'uomo col mezzo della retta ragione. Da questa definizione ad evidenza ne segue che la ragione non costituisce già la norma dell'operare, ma il solo mezzo di conoscere la norma, la quale altro non è che la volontà divina. Alla Legge naturale conviene perfettamente quanto abbiamo detto della legge in generale imperocchè essa pure è un precetto del sommo Imperante che è Dio autore della giustizia, che viene custodita, perchè ha per proprio suo fine la vera felicità dell'uomo; essa pure è munita della penale sanzione, mentre il Legislatore che è Dio punisce i violatori non solo colle pene riservate nella vita

[illegible] ma con qualche espansione alla vita presente, quali sono i principj della scienza, e salute, e le altre cause fisiche e morali, che accompagnano la colpa.

All'osservanza della legge naturale è perfettamente [illegible] ogni uomo in quanto è uomo, cioè in quanto è un essere composto d'anima ragionevole e di corpo organico. Da ciò ne segue, che rapporto alla sua osservanza la legge naturale non distingue sesso, nè condizione, ma tutti obbliga ugualmente [illegible]: uomini, donne, poveri, nobili, e [illegible], appunto perchè tutti sono uomini.

Essendo la legge naturale intimata col mezzo della ragione ne segue 1.° che essa incomincia ad obbligare dal momento in cui la ragione è sufficientemente sviluppata 2.° che nessuno in essa dispensa può allegare ignoranza almeno ne' principj generali di questa legge. Quindi all'osservanza della legge naturale non sono obbligati i infanti, nè i pazzi, non i primi perchè la loro ragione non è ancor sviluppato, non i secondi perchè il morbo [illegible] ha [illegible] loro [illegible] della ragione.

Materia pure della legge naturale sono le libere azioni dell'uomo. Ma è questo principio supremo, che la legge naturale comanda le azioni essenzialmente buone, proibisce le azioni essenzialmente cattive, tanto interne, come esterne, e lascia al prudente arbitrio dell'uomo le azioni indifferenti.

Si dicono essenzialmente buone quelle azioni, le quali per [illegible] loro natura conservano, o perfezionano l'uomo: appellansi azioni essenzialmente cattive quelle che per se e di loro natura tendono a distruggere e [illegible] l'uomo [illegible] azioni indifferenti quelle [illegible] in se non sono nè buone nè cattive, ma tali possono divenire secondo il concorso delle diverse circostanze.

La legge naturale ha questi caratteri principali di essere immutabile ed universale. La legge naturale è immutabile 1.° perchè è immutabile la volontà di Dio suo autore 2.° perchè è immutabile la natura dell'uomo 3.° perchè è immutabile l'essenza delle azioni che comanda o vieta.

La legge naturale è anche universale, perchè obbliga ogni uomo in quanto solamente è uomo ed esso sempre si trova presente e lo dice in

qualunque tempo esista, ed in qualunque luogo sia domiciliato.
Ne segue I° che non la legge naturale, ma bensì le circostanze sono a [illegible] che possono mutare. 2° che né la diversità dei tempi, né la diversità di clima possono render diversa la legge naturale.

La collezione, ossia la raccolta delle leggi naturali viene comunemente chiamata *jus naturale*, il qual jus naturale si divide in *assoluto*, ed in *ipotetico*.

Il jus naturale assoluto è quello che dirige l'uomo in quanto semplicemente è uomo. Il jus naturale ipotetico è quello che dirige l'uomo secondo lo stato particolare, e le diverse circostanze nelle quali si trova.

Si può altresì chiamare jus naturale assoluto quello che tratta unicamente quei diritti ed a quelle obbligazioni, le quali nascono insieme coll'uomo, e jus ipotetico quello che riguarda i diritti e le obbligazioni prodotte dal fatto dell'uomo ossia dal libero consenso di lui.

Il *jus delle genti*, del quale si tratta comunemente da molti comentatori, altro non è, che lo stesso jus naturale applicato alle indipendenti nazioni.

Vi è un altro jus delle genti, il quale comunemente si chiama positivo, o convenzionale, perchè proviene dalle consuetudini, e dai patti stipulati fra loro dalle indipendenti Nazioni.

I Romani [illegible] dalla [illegible] storia [illegible], ed [illegible] principj [illegible] dalla [illegible] il jus naturale, quod natura omnia animalia docuit. Dividevano essi il jus delle genti in primario, e secondario. Definivano il primario, quod naturalis ratio inter omnes homines constituit, et quod apud omnes gentes peraeque custoditur. Il secondario non era da essi definito, quod usu exigente, et humanis necessitatibus gentes constituerunt. Ma non però è facile di vedere, che il jus di natura nell'uomo non è una chimera perchè i bruti animali essendo privi di ragione non possono avere diritti e obbligazioni, quando l'uomo deve operare liberamente in conformità della ragione, e non già in conseguenza [illegible] le proprie operazioni [illegible] [illegible]. Il jus primario delle genti Romano è il nostro jus naturale assoluto, e che il jus delle genti secondario dei Romani altro non è che il nostro jus naturale ipotetico.

Lezione [illegible] Titolo [illegible] — Della legge civile in generale

[illegible] nel [illegible] tale [illegible] applicazioni, la legge cioè naturale, perchè [illegible] [illegible] naturale, [illegible] passare della legge civile.

La legge civile viene comunemente definita [illegible] che [illegible] costituisce a se stesso.

[illegible] non [illegible] far [illegible], ma [illegible]

La [illegible] è diretta dalla [illegible] I° perchè la legge [illegible] la quale obbliga tutti indistintamente [illegible] individui componenti la città, la provincia, del Regno [illegible]: II° perchè [illegible] oppure [illegible] adiricena della [illegible].

[illegible] ultimati [illegible] in corpo. E nel Monarchico un solo indi[illegible] [illegible] vengono, quando occorra, anche capitalmente puniti.

[illegible] modi si può violare la legge civile, cioè o peccando contro la legge stessa, o in frode della medesima. Pecca contro la legge chi fa [illegible] ciò che [illegible] o opera in frode della legge, [illegible] rispettando il senso materiale delle [illegible].

[illegible] la legge civile [illegible] Proibitiva. 2° [illegible] è di più necessario che [illegible] [illegible] il suddito [illegible]

[illegible] all'ubbidienza, più dell'interna [illegible] che [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] abbia per unico suo oggetto il bene commune della religione, [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

operative [illegible]

[illegible] legge naturale

[illegible] è inevitabile, perchè [illegible] continuamente [illegible] tutti i luoghi.

[illegible]

[illegible] efficacia.

[illegible] dare [illegible] ceremone [illegible]

Entro la sfera libera dell'uomo posto al confronto della legge civile [illegible] proibite o permesse. Io non parlo di quest'ultime, ma soltanto [illegible]. Se l'uomo adunque liberamente esercita degli atti contrari alla [illegible] che egli avrà diritto d'esigere [illegible] atti esercitati?

[illegible] liberamente [illegible] in opposizione della legge si possono dividere in due classi; cioè in transitorii, e in permanenti; i primi così chiamati perchè appena [illegible] oltre [illegible] produrre; [illegible] l'atto [illegible] disposizione della legge [illegible] si dividono in tre classi, cioè in nulli, in irriti, e in [illegible].

Si dicono nulli quegli atti i quali [illegible] direttamente alla legge [illegible] privi di valore e vengono [illegible] della legge, come [illegible] contratto.

[illegible] quegli atti i quali [illegible] della legge [illegible].

[illegible] finalmente s'appellano quegli atti, i quali benchè contrari alla legge validamente sussistono, onde colla loro nullità non [illegible] autori.

La legge civile [illegible] in vigore [illegible] non sia d'una legge posteriore.

In quattro modi può avvenire una tale alterazione [illegible] colla legge [illegible] abolita [illegible].

[illegible] Titolo 2.do Della Legge civile scritta.

La Legge civile della quale si è trattato [illegible] in scritta, ed in non scritta. [illegible], non già perchè alla sua validità sia necessaria la scrittura, [illegible] la volontà del Legislatore esser manifestata anche in voce; ma si dice Legge scritta, perchè resa nota ai sudditi col mezzo dei [illegible] loro [illegible] colla voce [illegible].

[illegible] le fonti di legge [illegible] gli Romani, cioè le leggi, [illegible] romane, [illegible] i [illegible] [illegible] [illegible], le [illegible] [illegible] [illegible], le costituzioni degli imperatori. E siccome [illegible] di legge è quella che più s'adatta all'attuale forma del nostro governo, così di questa soltanto faremo [illegible].

[illegible] l'istruzione [illegible] [illegible] la [illegible] del [illegible] [illegible] ai luoghi [illegible] con animo di [illegible].

Dividesi la istruzione [illegible] in generale, e [illegible]. La [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], la seconda [illegible] ad un qualche individuo. La istruzione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] decreto, ed in editto. Consiste il rescritto, come indica già il vocabolo, nella risposta data in iscritto dal [illegible] alla domanda presentatagli in iscritto. Il rescritto [illegible] un nome [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Se [illegible] è un [illegible] il rescritto [illegible] [illegible] [illegible], secondo che il [illegible] risponde o [illegible] [illegible] [illegible] in calce della domanda. Se è un Magistrato di Provincia il rescritto [illegible] Epistola, perchè [illegible] [illegible] vuole rispondere per lettera. È un Collegio, o altra persona morale il rescritto si [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] perchè [illegible] [illegible] la [illegible] è una [illegible]; [illegible], perchè [illegible] [illegible] [illegible] il [illegible] nelle sue [illegible].

Affinchè il rescritto produca il suo effetto [illegible] [illegible] Legge [illegible] [illegible] [illegible] e in quanto alla forma, e in quanto alla [illegible]. In quanto alla forma [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la [illegible] la firma, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible]. In quanto alla [illegible] [illegible] la domanda [illegible] [illegible], e vera. [illegible] [illegible] [illegible] quella se è conforme ai [illegible], [illegible] [illegible] e non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] già [illegible] [illegible], e [illegible] [illegible] [illegible] la verità.

In due modi si offende la verità, cioè o tacendo il vero, o [illegible] il falso. Il primo [illegible] [illegible] [illegible], il secondo [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] avrebbe licenziata la domanda.

Il Decreto che è l'altra [illegible] di istruzione generale [illegible] [illegible]

... dallo stesso Monarca o de plano, o servato juris ordine.

Il Decreto è diverso dalla sentenza giudiziale, perchè il Decreto non ammette appellazione, quando la sentenza promulgata da un tribunal inferiore, spesso può esser appellata ad un Tribunal superiore.

Quantunque però il Decreto non ammetta appellazione, dà però luogo a un nuovo ricorso, ove si [illegible] la causa condannata supplica il Monarca di voler di nuovo esaminar la causa.

Il Decreto obbliga solamente i litiganti. Questa regola [illegible] eccetto che se [illegible] [illegible] che col Decreto venisse interpretata una [illegible] [illegible] il Monarca espressamente dimostrasse doversi sempre osservare in tutte le consimili cause; mentre in questi tali casi obbliga tutti quanti sono i sudditi.

L'Editto è quella costituzione, che il Monarca promulga motu proprio, per il bene generale de' suoi sudditi. L'Editto è diverso dal Rescritto, e dal Decreto, perchè questi due vengono [illegible] sempre ad istanza di qualcuno.

Lezione 6.ª

Alle costituzioni particolari si dà comunemente il nome di privilegio, come le si dice legge privata o particolare. Si definisce il privilegio una costituzione con cui il Monarca straordinariamente premia il merito o punisce la colpa.

Da questa definizione si [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] favorevole ed odioso. Il personale il privilegio [illegible] [illegible] riguarda la persona, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Dalla [illegible] differenza tra il privilegio personale, e reale [illegible] [illegible] [illegible] colla morte della persona privilegiata, ed [illegible] [illegible] eredi; ma lo contrario il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] privilegiata [illegible] [illegible] [illegible] della cosa medesima.

Il Privilegio appellasi o favorevole, od odioso, secondochè il Monarca con [illegible] un premio od una pena. Quando il privilegio sia espresso con [illegible] chiare e precise conviene spiegarlo come egli è: ma se le parole che [illegible] [illegible] o interpretazioni [illegible] [illegible] [illegible] osservare le regole contenute [illegible] azione: odia restringi, favores convenit ampliare.

[illegible] gratuito ed onerose. Così è
gratuito [illegible] privilegio non è [illegible], e è com-
[illegible] in persona [illegible] una qualche obbligazione

Abbiamo detto, che il Privilegio si può estendere, ma ciò [illegible]
[illegible] persone [illegible], o per [illegible] che furono privilegiate, [illegible]
l'identità del caso per cui [illegible] privilegio [illegible]
di domandare il privilegio, ma non già [illegible].

Essendo il Privilegio [illegible] che non potrà esser
[illegible], che dal Potere Sovrano, si [illegible] una istituzione [illegible]
regolarmente non avrà luogo che nella Monarchia. Ne viene altresì
che qualunque altra [illegible] anche più [illegible]
te non potrà mai concedere il privilegio.

Il Privilegio [illegible] che è proprio di qualunque leg-
ge, quello cioè d'obbligare, e però è [illegible] ogni cittadino di [illegible]
in qualunque modo o di [illegible] al privilegio conferito a chi
[illegible] il privilegio [illegible] altra persona [illegible]
una [illegible] particolare non [illegible] questo di essere [illegible]
tutti gli altri una condizion generale –

Si estingue il privilegio [illegible] personale colla morte della persona pri-
vilegiata, e si [illegible] reale [illegible] colla [illegible]
to luogo [illegible] privilegio colla [illegible]
colla morte della persona privilegiata, non si estingue [illegible] morte di chi
concesse il privilegio; mentre dobbiamo riflettere, che il privilegio è conce-
dalla dignità, la quale non muore [illegible] quantunque ne muoia
l'individuo che [illegible]. Il [illegible] espressa o tacita rinunzia
del privilegio fatta dal concedente. [illegible] però qui di rimarcare i
privilegj favorevoli [illegible] all'onerosi, [illegible]
il [illegible] tanto l'uno come l'altro può revocarsi, ma trattandosi di un
privilegio oneroso giustizia vuole che il Monarca gli dia un conveniente
compenso [illegible] e il privilegio è favorevole si estingue colla spontanea
rinunzia fatta dal [illegible], purchè però non rechi pregiudizio a
[illegible] diritti [illegible] coll'abuso del privilegio riconosciuto però come tale

della giudiziaria Sentenza. 5.° Se il privilegio fosse concesso o a tempo o sotto condizione, esso cessa [illegible] spirato che sia il tempo o la condizione.

Non si devono confondere i privilegj, dei quali ora parliamo, coi così detti benefizj della legge; imperciocchè [illegible] tra di essi [illegible] I.° perchè il privilegio si concede dal Monarca, ed il beneficio dalla legge. II.° il privilegio si chiede al Monarca, il beneficio al Tribunale che è l'esecutor della legge. 3.° il privilegio è concesso a certi determinati individui; il beneficio a [illegible] classi e condizioni di persone. 4.° il privilegio può essere [illegible] [illegible] il beneficio soltanto [illegible]

Lezione [illegible]

Titolo 6. — Della Legge non Scritta.

La Legge non scritta comunemente [illegible] consuetudine, si definisce una legge introdotta dal Popolo col mezzo di moltissimi atti esercitati per uno spazio di tempo ed approvati dal Sommo Imperante. Da questa definizione a tutta evidenza apparisce che [illegible] gli [illegible] della consuetudine cioè primo numero di atti; 2.do spazio di tempo; 3.zo approvazione del Sovrano.

Incominciando dal primo, diremo, che a formar la consuetudine legittima non basta un solo atto, ma molti devon essere onesti, uniformi, ed esercitati senza alcuna interruzione. Molti devon essere gli atti perchè uno o due non costituirebbero una prova sufficiente per mostrare la volontà del [illegible]. Innoltre questi atti devono essere onesti, cioè non contrarj ai buoni costumi, alle leggi naturali, nè al pubblico bene, e però degli atti disonesti non [illegible] la [illegible] consuetudine, ma il [illegible], che deesi estirpare dalla società.

Gli atti devon essere uniformi, vale a dire esercitati sempre nello stesso modo, altrimenti essi sarebbero [illegible] nella quantità, e non nella [illegible].

[illegible] è necessario che questi atti sieno esercitati senza veruna interruzione; [illegible] una [illegible] interruzione mostrerebbe che il Popolo ha cambiata la sua volontà.

In quanto al tempo, che è il secondo requisito della consuetudine, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] gli atti uniformemente [illegible] senza interruzione, ma conviene che [illegible] [illegible] [illegible] un [illegible] di tempo; [illegible]

[illegible] atti specifici in un numeroso [illegible] non costantemente e consuetudine, e perchè si potrebbe presumere che il fatto sempre si [illegible] Da ciò ne conseguono che un libero esercizio di determinata volontà e non [illegible] che intorno al numero degli atti e dello spazio di tempo nulla di preciso stabiliscono i Romani scrittori, ma contenti di dare alla consuetudine gli estremi ora accennati, ora l'[illegible] si rimettono intorno ad essa al prudente giudizio dei tribunali.

Finalmente alla consuetudine è necessaria la sovrana approvazione. È necessaria una tale approvazione, perchè la facoltà di fare le leggi è una prerogativa della sovranità. Questa approvazione sovrana però non è necessaria che sia espressa, anzi dev'esser tacita, poichè se fosse espressa in tal caso avrebbesi una legge scritta avente per fondamento la consuetudine. E la tacita deve essere la sovrana [illegible], che da che mai desumeremo il consenso del sommo imperante, se egli nulla dice? Rispondi, che noi la desumeremo dallo stesso silenzio quando sia accompagnato dalle 3 seg.ti circostanze. I.° che al sovrano fosse noto l'esercizio degli atti. 2.° che essendogli noto l'esercizio degli atti potesse facilmente impedirlo; 3.° che potendo impedirlo non l'abbia impedito.

Si divide la consuetudine in generale, e in particolare. La generale è quella che si osserva in tutto lo stato; cioè quando tutti i cittadini concorrono all'esercizio degli atti; e particolare quella che è osservata soltanto d'una qualche città o Provincia. La consuetudine tanto particolare, che generale, considerata rapporto ad una legge scritta preesistente [illegible] si divide altresì in consuetudine secundum legem, contra legem, praeter legem. La prima è una consuetudine detta dai Romani optima legum interpres, ciò fa che accresca forza ed efficacia alla legge scritta; la seconda invece distrugge la legge scritta; la terza finalmente versa intorno ad oggetti nè comandati, nè proibiti da alcuna legge.

La consuetudine legittimamente introdotta ha una efficacia in tutto eguale a quella della legge scritta, e quindi dai Romani giustamente chiamavasi la consuetudine altera lex, dal che ne segue che essa pure produrrà nei [illegible] una perfetta obbligazione in tutti i [illegible], in alcuni soltanto la particolare

[illegible] osservando così i luoghi, che intorno alla consuetudine non può insorgere che questione di fatto, cioè se quella che si dice consuetudine contenga in se tutti i requisiti, ma non può insorgere questione di Diritto cioè se la consuetudine riconosciuta legittima possa obbligare.

Lezione 8.

Titolo 7mo. Della Giurisprudenza.

[illegible] ho finora [illegible] legge. Questa ora è considerabile nel senso significante, [illegible] in quanto esprime una raccolta di leggi [illegible] raccolta di leggi è detta comunemente Codice, il quale si divide e riguardo il suo autore, e rapporto a [illegible], e rapporto alla materia delle leggi contenute nel detto Codice. Rapporto all'autore abbiamo diversi Codici p. e. il Gregoriano, Ermogeniano, Teodosiano, e Giustinianeo [illegible] della Nazione p. e. [illegible] Rapporto alla materia il Criminale Commerciale ec.

[illegible] delle cose contenute nei Codici si chiama Giurisprudenza [illegible] considerarsi in [illegible], e relativo a chi la professa.

[illegible] Giurisprudenza considerata in [illegible] possiamo definirla una scienza pratica delle leggi [illegible] continenza dei Diritti e dei doveri che ha l'uomo verso Dio, verso se stesso, e verso gli altri.

Considerata [illegible] relativo a chi la professa [illegible] un abito pratico di conoscere, e d'interpretare le leggi, e d'applicarle ai casi particolari

Da questa definizione noi possiamo facilmente conoscere i principali uffizj e doveri del perfetto Giureconsulto, i quali sono 1°. primo conoscere le leggi; secondo interpretare le leggi; 3.° applicare le leggi

[illegible] non consiste [illegible] a memoria, come fanno certi Leguleji, ma nello [illegible] per quanto è possibile [illegible], le cause moventi e i [illegible] abbiano [illegible] a [illegible]. Dice noi per quanto è possibile, imperciocchè come [illegible] [illegible] di [illegible] legge la ragione perchè sia condotta [illegible] di doverla saltare, e perciò si è [illegible] della [illegible] dei giudici.

[illegible] viene espressa la legge [illegible]

e a [illegible] del Legislatore [illegible], [illegible] [illegible] chiara, [illegible] interpretare. Lex [illegible] est [illegible], [illegible] tamen [illegible] lex. [illegible] la [illegible] [illegible] chiara si [illegible] sarebbe allora [illegible] esplicarla.

[illegible] l'interpretazione una chiara e [illegible] [illegible] oscura ed ambigua. Anche l'interpretazione si può considerare sotto due aspetti, [illegible] [illegible] interpretata, e [illegible] mezzi [illegible] interpretazione [illegible] [illegible] riguardo agli autori si divide in autentica, [illegible] [illegible]

L'interpretazione autentica è quella che viene fatta [illegible] [illegible] [illegible]. L'interpretazione usuale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ma non [illegible] [illegible] [illegible] uniformi pronunziati dai tribunali. L'interpretazione dottrinale è quella che [illegible] dalle [illegible] dei [illegible] [illegible].

La [illegible] [illegible] cioè l'autentica, e per diritto Romano anche l'usuale [illegible] tanta autorità quanta apparterrebbe alla [illegible] [illegible]; ma [illegible] [illegible] [illegible] l'interpretazione dottrinale questa per sè è [illegible] di [illegible] autorità [illegible] [illegible] maggiore o minor [illegible] dal [illegible] e dalla celebrità dei [illegible].

Lezione 9.

L'interpretazione [illegible] rispetto al modo d'interpretare [illegible] in [illegible], [illegible], e restrittiva. [illegible] dichiara la legge oscura, e quindi [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] togliere l'oscurità del [illegible] [illegible] la restrittiva [illegible] onde assegnare ai [illegible] i propri e precisi loro significati.

Moltissime per non dire innumerabili sono le regole proposte dai [illegible] intorno all'interpretazione delle [illegible] [illegible] [illegible] soltanto alcune più comuni e più frequenti.

Regola 1. Non è possibile di ben interpretare [illegible] [illegible] se non si conosce la lingua nella quale si vuol interpretare la legge.

2. [illegible] d'accusare [illegible], o di oscurità, o d'ambiguità [illegible] d'averla per intiero tutta letta e meditata, accadendo spesso che l'ultima parte della legge toglie l'oscurità, o l'ambiguità che [illegible] [illegible] [illegible]

3.° Dei due significati o più che presenta il vocabolo della legge quello si deve preferire che o era in uso nel tempo che visse il Legislatore, o che si manifesta [illegible] in altre sue leggi, o che è determinato dalla contestualità [illegible].

4.° Dei due significati che può presentare il vocabolo della legge [illegible] escludere che renda ingiusta la legge.

5.° Ove esista la ragione medesima della legge vi ha luogo [illegible] ove è [illegible] disposizione.

Deve in terzo luogo il perfetto Giureconsulto applicare ai casi particolari la legge o chiara, o precisa per se stessa, o resa tale in forza di mezzi dell'interpretazione.

Consiste l'applicazione nel dichiarare, che il tal caso particolare, [illegible] circostanze è compreso, ovvero eccettuato dalla legge.

L'applicazione è distinta in ciò particolarmente dall'interpretazione, che questa ha luogo nel solo caso che la legge sia oscura o ambigua, per lo contrario si applica al caso particolare ancorchè la legge sia chiara e precisa.

La necessità di applicare la legge nasce da ciò che i casi soliti ad avvenire tra gli uomini superano di gran lunga il numero delle leggi. Neque leges, dice Giuliano, neque senatusconsulta ita scribi possunt ut omnes casus qui quandoque inciderint comprendantur. Quest'applicazione [illegible] col [illegible] del [illegible] di cui la maggior [illegible], [illegible] il [illegible] particolare, in conseguenza [illegible] applicazione.

Dunque affinchè il perfetto Giureconsulto adempia a quest'ultimo importantissimo ufficio applicando la legge si ricercano in lui questi 3 requisiti. 1.° una cognizione profonda delle leggi. 2.° un [illegible] esame [illegible] e di ciascuna sua circostanza. 3.° un raziocinio formato secondo le regole della sana Logica.

Le leggi tutte colle quali [illegible] uno [illegible] riguardano il [illegible] del [illegible] interno [illegible] italiche. Le prime costituiscono [illegible] pubblico interno, le seconde costituiscono il [illegible] pubblico interno e per non apparire [illegible] parola, e quindi quando avremo [illegible] intorno al [illegible]. [illegible] le persone, le cose, ed i modi coi quali le persone possono acquistare le cose. Secondo quest'ordine noi tratteremo prima delle persone, poi delle cose, per ultimo dei vari modi coi quali [illegible]

Lezione 10...

Titolo 3°. Delle persone considerate secondo lo stato naturale [illegible] [illegible] persone [illegible] [illegible], un uomo considerato nel suo stato: quindi affinchè abbiamo formarsi una giusta idea [illegible] è necessario di preventivamente dir qualche cosa dell'uomo, e del suo stato.

L'uomo è un Ente composto d'un anima ragionevole e d'un corpo organico. L'uomo però quanto gli uomini hanno un anima ragionevole ed un corpo organico così non si potrebbero distinguere gli uni dagli altri, se ciascuno di loro non avesse alcune qualità sue proprie, per le quali può egli essere individualizzato.

Ora il cumulo di queste qualità [illegible] un uomo dall'altro costituisce il suo stato; poichè per stato s'intende quelle qualità [illegible] l'uomo si distingue dall'altro uomo. Queste qualità sono pressochè innumerabili, ma la legge civile prende di mira quelle in considerazione per le quali si rende l'uomo capace, o incapace di obbligarsi e di succedere ne' diritti di altri. Quindi è, che propriamente parlando quelle sole qualità costituiscono lo stato dell'uomo [illegible] le quali egli incontra obbligazioni e acquista diritti [illegible] dai diritti.

Quindi dal uomo i Romani fecero il nome di persona, per indicare che consideravano l'uomo non semplicemente in quanto uomo ma in quanto rivestito [illegible] stato, assunto così chiamarsi l'uomo, [illegible] dalla [illegible] figura che [illegible] stare sul teatro.

In tutto [illegible] in questa importante conseguenza, che ogni uomo [illegible] capace dei diritti e dell'obbligazioni, come persona, derivanti dal proprio suo stato.

Le qualità costituenti lo stato dell'uomo altre derivano dalla natura, ed altre dalla civile società: e [illegible] lo stato [illegible] naturale e civile.

Riguardo lo stato ~~natu~~ le qualità costituenti lo stato naturale [illegible] tre: la [illegible], il sesso, e la età. Considerati gli uomini [illegible] si dividono in nati e in [illegible]. Rapporto al sesso

[illegible] femmine [illegible]

[illegible] esistono nel ventre della madre [illegible] contrario [illegible] luce del mondo.

[illegible] in favore dei [illegible] abbiamo il [illegible] della loro utilità si considerano, come se fossero nati. Da questo assioma [illegible] traggono la loro origine molte leggi esistenti nella raccolta di Giustiniano: [illegible] un curatore al ventre, gli alimenti alla vedova [illegible] il corpo del [illegible] [illegible] vale a dire che [illegible] esistono nel ventre [illegible] al tempo della loro nascita. [illegible] adunque allora si dicono tali quando [illegible] dall'utero [illegible] il Codice [illegible] anche [illegible] momento [illegible] quando [illegible] la vitalità, cioè che il nato [illegible] il nome [illegible] essere ragionevole; dal che ne [illegible], che l'accrescimento o la diminuzione delle membra [illegible] alcune [illegible].

[illegible] femmine [illegible] l'umana [illegible] condizione dei maschi.

Gli uomini tanto maschi come femmine son detti minori, o maggiori riguardo il maggior, o minor numero degli anni. [illegible] anni 25 [illegible] detti minori, dopo questo [illegible] chiamati maggiori [illegible] i Romani [illegible] minori [illegible] infanti [illegible] prossimi [illegible] infanti [illegible] maschi come le femmine [illegible] al 9. anno [illegible] prossime all'infanzia dall'anno [illegible] sino al nono e mezzo [illegible] prossime alla pubertà dal $9\frac{1}{2}$ fino al 12. Li maschi sono prossimi all'infanzia dall'anno 7.

cioè al 10½ e prossimi alla pubertà dall'anno 10½ fino al 14.mo; e finalmente puberi sono le femmine quando che sieno al 12 anno, e puberi i maschi arrivati che sieno al 14.mo anno; da questo tempo poi fino al 25 [illegible] detti di minor età.

Chiudo questo titolo coll'osservazione che i pupilli, i maschi, e le femmine, i maggiori, ed i minori son tutti capaci di succedere, ma non tutti egualmente capaci d'obbligarsi.

Titolo 9. Delle persone considerate secondo lo stato civile. [illegible]

Tre pure sono le qualità [illegible] uomo riceve dalla società civile, e che costituiscono altrettante specie di stato civile; cioè la libertà, la cittadinanza, e la famiglia. Gli uomini considerati rapporto alla prima qualità si dividono in liberi, e servi. Gli uomini rapporto alla seconda si dividono in cittadini e forestieri. Gli uomini rapporto all'ultima qualità si dividono in padri, e figli di famiglia.

Li Romani Giureconsulti [illegible] definirono la libertà una facoltà naturale di fare od omettere tutto ciò che piace a ciascuno purchè impedito non sia o dalla violenza, o dalla Legge. Chiamano ella [illegible] una facoltà naturale, perchè è un dono concesso da Dio Autore della natura a tutti indistintamente gli uomini. Le parole fare, o non fare tutto ciò che piace, significano ~~non~~ altro se non che fare, o non fare quanto è conforme all'umana natura. In tutti [illegible] libertà fu concessa all'uomo affinchè per le rette azioni attendere e procurare la propria conservazione e perfezione [illegible] che l'uomo usi, e non [illegible] ne abusi [illegible] libertà [illegible] fa ciò od omette [illegible] d'impedirlo, renderlo imperfetto? La violenza e la legge non distruggono la libertà, ma la prima ne impedisce l'esercizio, la seconda ne impedisce l'abuso. Ideo, dice Cicerone, legis servi sumus, ut liberi esse possimus.

Gli uomini o ~~[illegible]~~ nascono, o diventano liberi; i primi sono detti ingenui, i secondi sono detti libertini, o [illegible] libertà. L'ingenuo è quello che appena nato è libero, sia che nasca da due ingenui, o da due libertini, o da uomo schiavo, e madre libera, ~~o ingenua~~ da una madre libera [illegible] un ingenuo. Tanto è il favore che Giustiniano concede all'ingenuità che si crede per ingenuo il figlio nato da una schiava la quale dal concepimento alla nascita del figlio fosse stata libera anche per un sol momento.

La servitù viene definita da [illegible] [illegible] juris gentium, qua quis
dominio alieno contra naturam subjicitur. Dalle parole contra naturam si argomenta facilmente [illegible] che [illegible] non [illegible] della servitù necessaria, e [illegible], cioè che nasce dalla guerra, per la quale i vinti diventavano schiavi dei vincitori o dalla legge civile che condannava alcuni rei alla pena della schiavitù. Ma oltre la necessaria può aver luogo anche la volontaria, potendo l'uomo per la povertà [illegible] rinunziare alla propria libertà per assoggettarsi a quella di altri per esser alimentato. Il dominio [illegible] [illegible] che sono le cose non [illegible] [illegible], ma i Romani consideravano gli schiavi non come persone perchè privi di stato civile anzi nemmeno come uomini li riguardavano come cose [illegible] bruti animali. Le parole [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] contraria alla legge naturale, ma soltanto contraria alla naturale inclinazione dell'uomo, come è contraria alla naturale inclinazione dell'ammalato una bevanda amara e schifosa; quantunque comandata dalla legge naturale, come necessaria alla sua conservazione.

Anche i servi o nascono o diventano tali. [illegible] [illegible] quelli che sono nati da [illegible], e che perciò [illegible] sono [illegible] dai [illegible]. [illegible] [illegible] gli uomini liberi, o [illegible] in guerra, o in pena di [illegible] loro [illegible] [illegible].

I Romani [illegible] [illegible] [illegible] non già come persone, anzi neanche come uomini, ma semplicemente come cose, ed era nacque l'opinione che appartiene al padrone sul proprio schiavo [illegible] [illegible] [illegible] che egli [illegible] di tutte le altre sue cose. Quindi ne segue [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] schiavo [illegible] venderlo ed in qualunque [illegible] modo [illegible] [illegible] in [illegible] dei [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] ad altri [illegible] [illegible] di [illegible] quanto colla propria industria o per altrui liberalità acquistavano gli schiavi.

Quantunque diversi fossero gli usi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] le leggi Romane concessero ai padroni un potere illimitato [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in tal potere in forza del loro medesimo interesse, [illegible] [illegible], che lo schiavo fosse contenuto in officio dal pericolo a cui era continuamente esposto.

I Romani legislatori però allorchè vennero ammaestrati dalla [illegible] esperienza, che i padroni possessori di gran numero di [illegible] [illegible] [illegible] con essi di [illegible] e

e [illegible] [illegible] [illegible] umanità rimasero [illegible] poche, e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] potesse o maltrattare od uccidere i servi, [illegible] caso che avessero commesso gravi delitti [illegible] riservata la loro punizione alla pubblica autorità.

Titolo II. — Della Patria Potestà — —

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che dopo d'aver trattato del primo stato [illegible] cioè della libertà, facciamo parola del secondo, che è [illegible] [illegible] [illegible] cittadinanza, per cui gli uomini [illegible] [illegible] in città. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] parola così noi ometteremo questa [illegible] [illegible] di stato civile e [illegible] [illegible] al terzo [illegible] è quello della famiglia, ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] padri in [illegible] figli di famiglia [illegible] qui [illegible] [illegible] dobbiamo osservare [illegible] la [illegible] di Padre, ed Padre di famiglia [illegible] [illegible] [illegible] di figlio e figlio di famiglia. Per padre intendesi quello che dà la vita, per figlio quello che l'ha ricevuta. Per padre poi di famiglia s'intende il capo della med.ª e quello che esercita una potestà non solo sui proprj figli [illegible] [illegible] su tutti gli altri discendenti, e per figli di famiglia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del padre. — —

Di questa patria potestà intendo appunto di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e di far conoscere in che consista, a chi appartenga e su quali persone venga esercitata.

È fuori di dubbio che la natura stessa impose ai genitori il dovere [illegible] di dare alla loro prole la migliore possibile educazione, [illegible] [illegible] [illegible] bene e [illegible] giova più alla famiglia, ed anche allo Stato il non aver figli [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] che aver figli [illegible] [illegible] mal educati.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ne [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nome [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non solamente dalla natura [illegible] [illegible] civile [illegible] come alla [illegible] [illegible] è comune a tutti i [illegible] [illegible] [illegible] per la [illegible] [illegible] [illegible] propria d'un solo [illegible] e d'una particolar ragione.

[illegible] un [illegible] [illegible] ai padri di famiglia una [illegible] così [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Che era chiamata da [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per indicare che il padre entro le domestiche pareti esercitava potere [illegible] [illegible] [illegible] sui proprj figli, [illegible] [illegible] il Sovrano [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] la [illegible] [illegible] [illegible] della quale [illegible] io parlo, non [illegible]. Dominium qui ritarium quod [illegible] compectit in liberis. [illegible] chiama Dominio [illegible]

tali se [illegible] rispetto al padre [illegible] erano considerati, erano come cose.
[illegible] la patria [illegible] presso i Romani.

La Patria Podestà Romana apparteneva al Padre; la Madre ne era esclusa, perchè essa pure viveva soggetta alla podestà maritale, e non [illegible] al Marito, come [illegible] figlia [illegible] anzi [illegible] patria podestà, ma al capo della famiglia, [illegible] gli altri discendenti.

I soggetti alla patria podestà erano i figli e i discendenti [illegible] diventati tali col mezzo e dietro legittimazione, e dell'adozione, [illegible] pei quali [illegible] liberati [illegible]. I figli soggetti alla Patria Podestà ponno esser considerati sotto duplice rapporto cioè rispetto agli altri cittadini e rispetto al proprio lor padre. Rispetto agli altri cittadini, quali [illegible] ed in [illegible] rispetto al padre vi erano considerati come cose, e quindi potea il padre maltrattarli [illegible]; poteva venderli, ed in qualunque altro modo alienarli, [illegible] quando il figlio [illegible] colla propria industria, o per altrui liberalità [illegible] apparteneva al Padre, nè poteva il figlio senza consenso del Padre [illegible]. Da ciò si vede che la condizione dei figli alla Patria podestà era eguale a quella degli schiavi, anzi peggiore, mentre lo schiavo venduto una volta e manomesso acquistava per sempre la libertà, quando il figlio per [illegible] di Roma lo [illegible] esser venduto [illegible].

Gli antichi Romani legislatori concedettero ai Padri sopra i loro figli una così illimitata podestà perchè [illegible] dalla infanzia s'avvezzassero a rispettare le leggi ed a prestare [illegible] la dovuta obbedienza, [illegible] l'amore infinito della [illegible] paterno avrebbe impedito d'abusar[illegible] danno della [illegible]. Ma la esperienza avendo fatto conoscere che [illegible] abusando di tale illimitata potestà in danno dei [illegible] della autorità paterna [illegible] in cui [illegible] e quindi [illegible] di [illegible] o li ordinarono [illegible] delitti fossero giudicati e puniti dai Tribunali; così pure [illegible] di appropriarsi quanto il figlio s'avea acquistato [illegible] diminuito colla introduzione dei peculi

Capitolo 11. Dei Peculi

Abbiamo detto nel [illegible] la condizione dei figli di famiglia [illegible] alquanto migliorata massime colla introduzione dei peculi [illegible] che un [illegible] di [illegible] del Padrone, o del Padre di famiglia.

[illegible] dalla parsimonia e dal [illegible] del figlio, prove[illegible] nivano sempre e del Padrone [illegible] profettizio, ed intorno al padre

[illegible] romano, [illegible] che ai [illegible] è al [illegible] [illegible] e la sola ammi-
nistrazione, [illegible] la [illegible] al [illegible] [illegible] al [illegible].

Il peculio profettizio dei [illegible] non [illegible] a veruna [illegible], ma [illegible] pecu-
lio profettizio dei [illegible] di famiglia, il quale [illegible] quanto [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] differenti [illegible], delle quali ora [illegible].

Il peculio [illegible] [illegible] dei figli di famiglia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
in militare e pagano, il primo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], ed il secondo
anche [illegible] [illegible] [illegible] militare [illegible] [illegible] in castrense, e quasi cas-
trense. Il pagano in avventizio e profettizio.

Il peculio castrense ebbe comune la origine col testamento militare, ed ambi
furono [illegible] da [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Romana [illegible] [illegible] arrolarsi
[illegible] [illegible] [illegible] quello [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] chiunque altro [illegible]
[illegible] [illegible] nell' esercito.

Il peculio castrense comprende quanto il padre [illegible] [illegible] [illegible] il
[illegible], e [illegible] quanto il figlio [illegible] o come risparmio [illegible] stipendio, o come [illegible]
da [illegible] sul nemico, o come legato o come eredità [illegible] da un compagno [illegible].

Il peculio quasi castrense [illegible] chiamato [illegible] [illegible] stato introdotto ad [illegible] [illegible]
castrense, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], il quale lo stabilì in favore [illegible]
milizia togata, vale a dire di quelli i quali o fossero addetti al servizio [illegible]
[illegible] o [illegible] pubblici [illegible] o [illegible] arti liberali.

Il peculio quasi castrense [illegible] tutto ciò che il padre [illegible] [illegible]-
mente [illegible] [illegible] [illegible] al figlio quanto [illegible] figlio avesse [illegible]
[illegible] nei pubblici, o [illegible] [illegible] arti [illegible], o colle fatiche [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quale peculio quasi castrense tutto ciò che [illegible]
[illegible] di famiglia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Il peculio avventizio è quello che [illegible] a quanto il figlio di famiglia [illegible]
o coll' esercizio delle arti meccaniche, o per altrui liberalità, [illegible] [illegible] [illegible].

Il peculio profettizio, come già abbiamo accennato è composto di tutto ciò
[illegible] riceve dal padre [illegible] [illegible] [illegible] o da altri in contemplazione di [illegible]

Il diritto spettante al figlio di famiglia sul peculio castrense e quasi castrense
[illegible] [illegible] ed [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in vita come in
morte [illegible] [illegible] e [illegible] [illegible] peculio indipendentemente dalla volontà del padre.

[illegible] noi [illegible] peculio avventizio [illegible] [illegible] [illegible] in maniera che il padre [illegible]
la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] [illegible] la proprietà al [illegible].

[illegible] cosicchè [illegible]
[illegible] ed il figlio succederanno nella eredità del [illegible] [illegible] data in dono a [illegible] [illegible] [illegible] una eredità qualunque [illegible] [illegible] ordinario quando al figlio [illegible] [illegible] [illegible]

In quanto al peculio profettizio [illegible] abbia [illegible] il pieno la sua amministrazione ed appartenga [illegible] [illegible] il Padre [illegible] [illegible] l'amministrazione del peculio, mentre [illegible] [illegible] il Padre divenuto reo di capitale delitto incontra la confiscazione di tutti i suoi beni, [illegible] [illegible] non entrerebbe il peculio profettizio.

Titolo 12. — Del Matrimonio

[illegible] altre [illegible] [illegible] alla [illegible], e sono il Matrimonio, la Legittimazione, e l'Adozione.

Il Matrimonio [illegible] [illegible] [illegible] la morte, la civil Società [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] maggior numero [illegible] [illegible] dunque [illegible] [illegible] [illegible] contratto naturale, come contratto civile, e come Sacramento [illegible].

Il Matrimonio considerato come contratto naturale è comune a tutti indistintamente [illegible] come contratto civile è proprio di tutte [illegible] [illegible] considerato come Sacramento appartiene [illegible] [illegible] [illegible].

Del Matrimonio [illegible] [illegible] noi non ne faremo parola, poichè appartiene alla [illegible], e alla giurisprudenza ecclesiastica; restringeremo [illegible] le nostre considerazioni al Matrimonio in quanto è un contratto naturale, poichè le leggi naturali [illegible] [illegible] [illegible] in quanto contratto civile riguardo [illegible] disposizioni della Romana giurisprudenza.

Considerato dunque il Matrimonio come contratto naturale e civile noi possiamo definirlo l'unione di due [illegible] di sesso diverso [illegible] nel modo prescritto dalle leggi col [illegible] di [illegible], e di educare la prole.

dei Romani distinguevano le nozze dal matrimonio, ec. ec. Distinguono dai Contraenti. Le nozze presso di loro formavano il contratto civile, cioè proprio dei cittadini Romani, e davano il nome di matrimonio al contratto naturale, che [illegible] poteva esser celebrato anche dai forestieri [illegible] [illegible] matrimonio, onde si risolvevano [illegible] del contratto civile, maggiore [illegible] del contratto naturale. [illegible]

Dalla definizione data del matrimonio chiaramente apparisce 1.° che il matrimonio consiste nell'unione. 2.° che tale unione è di due sole persone di sesso diverso. 3.° che ha per iscopo fine il procreare ed educare la prole, 4.° che l'unione dev'esser fatta nel modo prescritto dalla legge.

La unione s'intende quella degli animi, e non già quella dei corpi; giacchè secondo l'assioma legale non concubitus, sed consensus facit nuptias. La unione degli animi vien fatta col mezzo del consenso, il quale si definisce un atto libero [illegible] [illegible] [illegible] come però tale [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] volere ciò che non conosce nihil volitum quin praecognitum cosi ne segue che essere li principj dell'umano consenso l'intelletto cioè e la volontà. Dunque ciò che è di ostacolo all'intelletto, alla volontà sarà un ostacolo [illegible] al consenso [illegible] e quindi al matrimonio.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], l'errore; alla volontà la violenza, il timore.

La pazzia è un [illegible] per cui l'intelletto è [illegible] [illegible] di condurre [illegible]mente ragionare. Questo morbo deriva [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cervello [illegible]. [illegible] [illegible] i pazzi si dicono [illegible] [illegible] mentecati; ma secondo si [illegible] [illegible] [illegible] questa [illegible] [illegible] [illegible], ed il furore, che [illegible] [illegible] [illegible], questo [illegible] di [illegible]. Vediamo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e continua, il furore potrebb'esser soggetto a lucidi intervalli.

La pazzia ci è [illegible] 1.° in antecedente e susseguente 2.° in totale e parziale 3.° in temporanea e perpetua. La pazzia antecedente, parlando del matrimonio, è quella che [illegible] nell'atto di celebrare, susseguente quella che [illegible] celeb.° Essa è totale se [illegible] a tutti gli oggetti, ed è parziale se [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Temporaria finalmente si dice la pazzia che [illegible] gli infelici [illegible] di [illegible] e perpetua l'altra che dura [illegible] [illegible].

La pazzia antecedente totale e perpetua [illegible] [illegible] [illegible] la celebrazione del matrimonio.

La pazzia [illegible] [illegible] [illegible] al matrimonio quando [illegible] [illegible] [illegible]

che sia incompatibile con questo stato.

È valido il matrimonio dell'ordinato [illegible]

L'errore dell'[illegible] [illegible] Quanto noi costituiamo l'errore [illegible], ha definito [illegible] il matrimonio [illegible] are o sopra la persona, o sopra alcuna sua qualità. [illegible] la persona [illegible] credendosi di aver [illegible] di aver [illegible] moglie.

L'errore di qualità [illegible] la qualità [illegible] ed in quanto [illegible] tale. [illegible] ha luogo di persona; altrimenti sarebbe accidentale. [illegible] che l'error di persona e di qualità [illegible] annulla il matrimonio contratto, ma l'errore di qualità accidentale allora [illegible] la validità del matrimonio quando la detta qualità sia stata dedotta in patto.

La violenza che è il primo ostacolo [illegible] della volontà, si definisce una forza prodotta da [illegible] esterna a cui non si può resistere. A parlar propriamente la violenza non può aver luogo nel matrimonio, [illegible] questo per [illegible] il consenso che è un atto interno [illegible] alla forza che è un atto esterno.

Adunque [illegible] della violenza [illegible] quanto [illegible] annullare [illegible] stato: nel caso che fosse seguito un ratto [illegible], non solo le leggi ecclesiastiche ma anche le civili fanno nullo il matrimonio contratto dal rapitore [illegible] in [illegible] che questa era dipendente da lui.

Il timore [illegible] si divide il timore in antecedente e concomitante, [illegible] non fu [illegible] l'altro è [illegible] più piacere, [illegible] nacquero [illegible] ex metu, et [illegible] nel primo caso il timore è antecedente nel secondo è concomitante.

Il timore antecedente quale [illegible] requisito [illegible] annullare [illegible] contratto matrimonio conviene 1° che sia grave 2° che sia prodotto da una causa esterna libera, cioè da un'altra persona, 3° che sia prodotto ingiustamente, vale a dire, che quello il quale [illegible] il timore non abbia il diritto a [illegible].

Per esser grave il timore conviene che si concorrino due condizioni 1° che grande sia il male che si teme; 2° che sia ragionevole il motivo per cui si teme. È grande il [illegible] di perder la vita, o la libertà, o la fama o la maggior parte de' suoi beni. 2° ragionevole il motivo, se la causa per cui si teme sia [illegible] solita di produrre il male che si teme.

– ciò è però necessario che il timore sia grave relativamente, cioè rispetto che lo sia in relazione alla persona che lo soffre. Inoltre abbiamo detto [illegible] il timore esser prodotto da causa esterna libera; quindi è che se la causa fosse interna o esterna non libera valido sarebbe il matrimonio.

Finalmente è necessario, che il timore sia incusso da chi non aveva diritto di recarlo; imperocchè se chi apportò il timore aveva diritto d'intimorire in questo caso il timore che ne sarebbe insuperabile [illegible] chi lo soffre.

Considerando il Matrimonio per rapporto ai suoi effetti civili oltre il consenso dei contraenti questo altresì richiedono le leggi dei loro genitori, quando giunti ancor non fossero alla maggior età.

Consistendo il Matrimonio nell'unione di due sole persone di sesso diverso [illegible] viene, che nel Matrimonio non avrà luogo la Poligamia, il qual nome essendo composto di due vocaboli, polì che significa molti, e gamos che significa nozze, deve esser escluso dal matrimonio la pluralità dei [illegible].

Si divide la Poligamia in simultanea o successiva. Essa è simultanea, quando uno [illegible] congiunti in costanza di matrimonio passa a celebrarne un altro; è successiva se sciolto il matrimonio un altro ne viene contratto.

La Poligamia successiva non è proibita dalle leggi, poichè non esclude l'unione di due sole persone; lo è bensì la simultanea, la quale si divide in Poliandria e Poliginia, secondochè o una donna vivente il primo marito ne sposa un altro, o un uomo vivente la prima moglie, si ammoglia con un'altra. Essa è [illegible] vietata delle leggi non solo positive ma anche da naturali, perchè opposta ad ambedue i fini del matrimonio; avendo fatto conoscere l'[illegible] [illegible] la coabitazione d'una donna con più uomini [illegible] loro [illegible]; e la Poligenia quantunque non si opponga al primo fine che è la procreazione, è contraria al secondo, cioè una [illegible] possibile educazione [illegible] [illegible] la [illegible] [illegible] e la discordia domestica sono attribuenti [illegible] a ben educare la prole.

Due sono i fini del Matrimonio uno [illegible] che è la procreazione della prole, l'altro [illegible] che è l'educazione. Di questi due fini il secondo è assai più importante del primo, mentre come abbiamo altrove osservato è [illegible] [illegible] [illegible] aver figli [illegible] bisogna poi saviamente [illegible] [illegible] richiede nei contraenti la capacità di conseguire i due suoi fini. Nondimeno la legge civile si contenta che i contraenti sono capaci della conseguizione del primo fine, [illegible] alla medesima al secondo.

Capaci di procreare la prole si presumono tutti quelli, i quali dalle leggi non furono [illegible] espressamente dichiarati incapaci. [illegible] che ne segue, che se alcuno volesse impugnare giudizia[illegible] [illegible] un matrimonio contratto per difetto di capacità [illegible] [illegible] questa incapacità e che il Tribunale in dubbio [illegible] [illegible] la sentenza in favor della capacità.

[illegible] incapacità di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: 1.° in antecedente, [illegible] [illegible]. 2.° in [illegible], e morale 3.° in temporaria e perpetua. 4.° [illegible] [illegible] relativa. [illegible] [illegible] [illegible] ora se quello difetto esiste al momento della celebrazione del matrimonio [illegible] l'incapacità dicesi antecedente [illegible] [illegible] dopo il matrimonio [illegible] susseguente. [illegible] incapacità fisica è quella che nasce da [illegible] [illegible] e la morale quella [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] - e dice incapacità temporaria e perpetua, secondochè quella col tempo o dura per tutta la vita. [illegible] quando la persona non può incontrar matrimonio con veruno, e [illegible] [illegible] quando [illegible] [illegible] [illegible] ad alcune sole persone.

[illegible] incapacità [illegible] [illegible] [illegible] conto, alcuno il valore al matrimonio [illegible], basta l'antecedente, se temporaria finchè sussiste il difetto, e se perpetua per tutta la vita, sia fisica sia morale.

All'incapacità fisica temporaria appartiene la età per cui è incapace d'incontrar valido matrimonio la femmina non ancor giunta al 12.° anno, ed il maschio al 14.mo

L'incapacità morale relativa fu introdotta dai Romani [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tale difetto non [illegible] o incestuose, o nocive, o indecorose.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cognazione in genere [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] insieme [illegible], e [illegible] re come una sola famiglia. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in naturale, [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la seconda [illegible] [illegible] [illegible] terza dalle leggi civili.

La cognazione naturale è un [illegible] il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] hanno comune la origine col mezzo tanto di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Cognati [illegible] si dicono quelli i quali [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

La cognazione naturale si divide in agnazione, e [illegible] [illegible] [illegible]. Sono agnati tutti quelli i quali derivano dal medesimo [illegible] [illegible] [illegible] mascolino [illegible] Cognati propriamente detti quelli [illegible] [illegible] dal medesimo stipite per sesso femminino.

[illegible] Romani [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cognati naturali, e per agnazione [illegible] [illegible] Per conoscere se due persone rispetto alla Cognazione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1.° [illegible] Cognazione 2.° quale

questa Cognazione. 3.° quanto sia questa Cognazione. Che va sia cognazione le [illegible] linea [illegible] [illegible], e [illegible] sia dal Cognazione lo conosciamo dai gradi.

Per stirpe s'intende quella persona dalla quale derivano coloro che si dicono cognati. La linea si definisce una serie di persone discendenti dal medesimo stipite: essa dividesi in retta ed obliqua, ossia collaterale. La retta si suddivide in discendente ed ascendente, la collaterale in eguale ed in ineguale.

Dicesi linea retta quella la quale contiene persone discendenti dal medesimo stipite e che sono tra loro in figura di generati, e di generanti. [illegible] formano la discendente, e li generanti la linea ascendente.

Collaterale linea obliqua [illegible] che contiene persone bensì discendenti dal medesimo stipite ma che tra loro non sono in figura di generanti, o generati. Se queste persone sono egualmente distanti dallo stipite la linea è eguale ma se una persona è più prossima, l'altra remota dallo stipite comune la linea è ineguale.

Il grado è la distanza di due persone le quali immediatamente si succedono, e comprende una generazione. Si dice grado perchè si può paragonare la linea ad una scala per cui si ascende, e si discende per mezzo di gradini.

Per conoscere la maggiore o minore prossimità dei cognati conviene computare [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la linea retta. Tanti sono li gradi quante sono le persone sottratto lo stipite comune; quindi il figlio è distante dal padre di un grado, il nipote [illegible] di due gradi; il [illegible] dall'altro di due gradi. [illegible] di tre gradi, e [illegible] di [illegible] gradi.

Il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in linea [illegible] [illegible] per la linea collaterale [illegible] [illegible] [illegible] in eguale quanto i gradi [illegible] [illegible] comune, [illegible] distano tra loro; nella linea obliqua diseguale quanto [illegible] [illegible] dal comune stipite [illegible] stante dal cognato prossimo.

La diversa computazione dei gradi nasce dal diverso oggetto contemplato dalle leggi. Oggetto delle leggi canoniche è il matrimonio per cui occorre che i [illegible] allo stipite comune; oggetto della legge civile è la successione intestata per cui ne [illegible] che i Cognati ascendano allo stipite comune per provare la cognazione, e discendono al Defunto per provare la prossimità.

[illegible] [illegible] prossimità [illegible] quanto [illegible] matrimonio [illegible] [illegible] [illegible] tra i [illegible] in linea

retta per diritto naturale [illegible] nozze, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

In linea obliqua la legge [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] pena d'nullità il matrimonio tra i fratelli [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tra cognati fino al 4.to grado [illegible] di computazione.

La cognazione spirituale si contrae [illegible] mezzo dei sacramenti del Battesimo e della Cresima. Questa specie di cognazione rende nullo il matrimonio che venisse contratto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] cognazione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] 1.° tra l'adottante e l'adottato, 2.° tra gli [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; 3.° tra l'adottato e la moglie dell'adottante, come [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; 4.° tra i figli adottivi e il figlio naturale [illegible] morte del padre adottante [illegible] [illegible] [illegible] dell'uno o dell'altro [illegible].

La nullità di matrimonio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] prossimi [illegible] anche li prossimi affini.

L'affinità è un vincolo il quale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] affini della moglie, e tutti i cognati [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] che li cognati d'un conjuge non sono affini al cognati d'un altro conjuge, [illegible] [illegible] [illegible] affinitas non parit affinitatem.

Siccome l'affinità non ha linee nè gradi, così per conoscere la sua prossimità [illegible] [illegible] ricorrere [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] linea [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] stesso grado è affine all'altro conjuge.

L'affinità in linea retta [illegible] [illegible] il matrimonio in infinito [illegible] che [illegible] da [illegible] nozze, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], come [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il matrimonio [illegible] affini di [illegible] [illegible] cognati i quali non [illegible] tra loro contrar [illegible] [illegible] matrimonio, quindi [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] l'affinità che nasce da giuste nozze, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] linea al 4.to [illegible] [illegible] di [illegible] computazione [illegible] fino al 2.do grado di [illegible] computazione

Come nei [illegible] erano dichiarate nulle dalle Leggi Romane le nozze tra il [illegible] tore e suo figlio e la pupilla durante la tutela; e [illegible] governatore di una Provincia colla donna provinciale. Le leggi [illegible] ~~[illegible]~~ vietano il matrimonio tra il [illegible] e [illegible]. Questa disposizione [illegible] cambiamento dei costumi, [illegible] della Chiesa cristiana sembra anzi che fosse comandato un tale matrimonio, [illegible] Paolo dice che l'infedele [illegible] santificato [illegible] col femminile [illegible] mente per troppo [illegible] l'infedele [illegible] questo a perdere il fedele.

Finalmente [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] prima [illegible] comunicazione [illegible] nelle [illegible] sabere [illegible] a liberarne [illegible] condizione [illegible] con [illegible] tal [illegible] ~~[illegible]~~ e la Chiesa [illegible] come [illegible] dal [illegible], perciò con questo mezzo la Chiesa tratta nel secolo in cui era acquistò nuovi costumi.

[illegible] matrimonio tra [illegible] perchè [illegible] il primo non fosse [illegible] e quando [illegible] matrimonio nel [illegible] che l'uno o l'altro degli adulteri [illegible] il [illegible] tanto [illegible].

[illegible] del modo con cui il matrimonio per [illegible] che [illegible] in dei [illegible] il [illegible] del [illegible] matrimonio [illegible] clandestino [illegible] celebrato in nessun modo [illegible]

Titolo 13. Della dote.

Il matrimonio va per lo più congiunto [illegible] Dio per lo più, mentre la dote è un accessorio, e quindi non [illegible] assolutamente necessaria [illegible] [illegible] [illegible] dote [illegible] non [illegible] [illegible] matrimonio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il matrimonio non venisse celebrato, o venisse legalmente disciolto [illegible] restituzione della dote. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] questa [illegible] [illegible] il matrimonio [illegible] [illegible] considerata come una [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] apparteneva il titolo di Matrona.

[illegible] nome di dote s'intende [illegible] [illegible] [illegible] al Marito [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] matrimonio.

[illegible] [illegible] di costituire la dote [illegible] [illegible] [illegible] l'assioma „Patris est dotare filiam". E ciò per due ragioni 1° perchè la dote facilita il matrimonio, il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], 2° perchè la dote tien luogo della legittima, [illegible] in altro luogo che il Padre è in debito di lasciar la legittima ai proprj figli.

In 3 casi è obbligata la madre a costituire la dote 1° è la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 3° [illegible] [illegible] [illegible] dre, [illegible] il [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] figlia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quando [illegible] succeduti nell'eredità o nella rappresentanza del [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], ma in questo caso i [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Padre da quello [illegible] Padre; nel 2° [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di questo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] padre è [illegible] dal dovere di dotare la figlia, non nel 2° caso. Anzi [illegible] femmina può costituire a [illegible] [illegible] [illegible] ciò che [illegible] maggiore [illegible] può costituirla da sè sola, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] Donna [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], ed anche una [illegible] parte, [illegible] [illegible] [illegible] altra parte [illegible] in quanto ai [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] disposizione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

La dote è dovuta dal padre [illegible] ragione, siccome abbiamo detto la dote trae luogo dal testamento, la quale [illegible] hanno [illegible] peculio. [illegible] eccezione che [illegible] si fa [illegible] sera la dote fa [illegible], quindi [illegible] il padre in due casi [illegible] del [illegible] [illegible] contraessi [illegible] [illegible] e non [illegible]; [illegible] in cui [illegible] caduta in [illegible] [illegible] in cui minor [illegible] [illegible] in cui [illegible] la ragion della dote, mentre la [illegible] [illegible] a [illegible] [illegible] cagione della propria figlia: [illegible]

[illegible] in dote tutte le [illegible] [illegible] ambedue [illegible] in [illegible] al marito [illegible] [illegible] quella dalle leggi romane è determinata colle [illegible] [illegible] et [illegible] dote [illegible] [illegible] della [illegible] [illegible] dote [illegible] di condizione ed tenore e misura della dote e pro dignitate viri.

Al contratto della dote si possono aggiungere alcuni patti, purchè non [illegible] contrari alla legge, nè [illegible] alla natura [illegible] dote, [illegible] condizione della dote, [illegible] [illegible] [illegible].

Come contrario [illegible] il patto che a riguardo [illegible] correggere [illegible] della moglie ne [illegible] di lei colpe.

Come contrario alla natura ed indole della dote [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible].

[illegible] di rendere [illegible] la condizione della dote nullo [illegible] [illegible] non [illegible] a la dote, ed [illegible] che si è ricevuto.

Finalmente [illegible] dal[illegible] il patto che il marito dovesse [illegible] [illegible], siccome quello che è atto a turbare l'amor [illegible].

La costituzione dotale in [illegible] confermata [illegible] se non il mutuo consenso dei contraenti [illegible] [illegible] [illegible] in quanto è [illegible] e conseguente in [illegible]

[illegible] dote [illegible] [illegible]

[illegible] la consegna, [illegible] l'interesse).

La Dote deve essere [illegible] al marito [illegible] del matrimonio. Per ciò che spetta il diritto sui beni dotali consegnati [illegible] [illegible] dei beni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Dei beni mobili [illegible] [illegible] dei beni immobili [illegible] [illegible] il marito [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] soltanto il valore.

Dei beni [illegible] immobili [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Da questa dottrina nasce la distinzione della dote stimata, inestimata, e della dote stimata, in stimata taxationis e stimata venditionis causa.

[illegible] 3 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] valido venite diluolo.

La [illegible] della dote, [illegible] [illegible] [illegible] causa [illegible] [illegible] matrimonio [illegible] [illegible].

Quando la dote [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vare o migliorare i fondi dotali.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] taxationis causa [illegible] senza colpa del marito; 3°. se la moglie fosse stata già [illegible] [illegible] [illegible] pena alla perdita della dote.

Titolo 14. Della Legittimazione

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della [illegible] [illegible] [illegible] del matrimonio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] beni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ambidue li coniugi o almeno di uno solo.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible]. Sono figli naturali quelli nati da Genitori i quali [illegible]

[illegible] altenna [illegible] qui [illegible] da [illegible]
anche una sola vincolata dal matrimonio. Spurj si appellano que' figli, i quali hanno [illegible] non [illegible] ili, i Genitori dei quali a motivo di parentela non potevano [illegible] [illegible] obbligate con voto solenne, o con ordine sacro alla castità.

[illegible] fatalmente una macchia [illegible] nene: perchè questi figli sono innocenti, e soffrono ciò che dovrebbe cadere sui loro Genitori colpevoli. Consiste l'una di queste disgrazie nel non poter appartenere alla [illegible] [illegible] della Legittimazione la quale [illegible] legittima [illegible]

[illegible] erano le [illegible] di legittimazione [illegible] monio [illegible] La seconda di queste 3 [illegible] [illegible] tratteremo che della prima e della terza.

[illegible] la Legittimazione per [illegible] matrimonio [illegible] quando [illegible] [illegible] ziano che la estese a tutti i casi [illegible]

La differenza delle disposizioni di Costantino e Giustiniano in ciò consiste, che [illegible] [illegible] a modo [illegible] [illegible] va di essere punita della colpa dei Genitori.

[illegible] porchè la legge [illegible] he sia legittimo quello che è illegittimo; [illegible] [illegible] il [illegible]

[illegible] riamente [illegible] Genitori [illegible] momento [illegible] contrarre [illegible]

[illegible] del [illegible] matrimonio [illegible] mente [illegible] la [illegible] contrazione e [illegible] la [illegible] non [illegible] [illegible] e non legittimo; [illegible] la [illegible] non [illegible] intelligente [illegible]

[illegible] naturalmente [illegible] figli [illegible] col susseguente matrimonio [illegible] diventare soggetto alla [illegible] in modo che [illegible] e [illegible] tale [illegible] divenire [illegible] legittimata col solo fatto del matrimonio.

L'altra [illegible] di legittimazione [illegible] dalla [illegible] dei natali e rende [illegible] legittimato [illegible] condizione [illegible] figlio legittimo.

La legittimazione per [illegible] che [illegible] del [illegible] contrazione e [illegible] naturale [illegible] il [illegible] non [illegible]

[illegible] legittimazione [illegible] legittimarsi [illegible] i figli naturali [illegible] gli altri illegittimi [illegible] Tal legittimazione [illegible] del matrimonio [illegible] patrimonio paterno. —

Titolo 15. Dell'adozione

[illegible] dalle Leggi Civili o per supplire alla sterilità del talamo, o [illegible] adozione adunque viene definita [illegible] legittimo con cui alcuno riceve per figlio o per nipote quello che non è tale per natura. Da questa definizione chiaramente [illegible] che [illegible] ordinamento di legge [illegible] la legge, [illegible] la persona, [illegible] proprio naturale [illegible]

[illegible] interno all'[illegible] [illegible] [illegible] imitare la [illegible]; 2° [illegible] [illegible] ... [illegible], [illegible] la natura [illegible].

Dal primo assioma ne segue 1° che non potrà adottare [illegible] [illegible] [illegible] o incapace di [illegible] ... [illegible] il [illegible] adottante [illegible] essere di [illegible] almeno di 18 [illegible]; 3° che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Dal [illegible] [illegible] ne [illegible] 1° non potrà [illegible] [illegible] più [illegible]; 2° chi [illegible] ancora non fosse al [illegible] anno.

[illegible] il diritto romano era permesso a chi aveva [illegible] [illegible] [illegible] in femmine, [illegible] [illegible] incapace [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nelle [illegible] entro breve periodo di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] permette [illegible] di adottare [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] onde non diminuire [illegible] diritti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che trattandosi di [illegible] [illegible] era necessario che intervenisse il [illegible] [illegible].

Dal terzo assioma ne [illegible] che le [illegible] [illegible] [illegible] hanno [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] romana [illegible] [illegible] [illegible] si concedeva la facoltà di adottare [illegible] [illegible] le quali avevano perduti i loro [illegible] [illegible] una tale adozione non produceva l'effetto della [illegible] [illegible] [illegible] il diritto all'[illegible] [illegible] nei beni [illegible] [illegible] adottante.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] romano [illegible] [illegible] come [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alle altre [illegible] [illegible] adottare [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] l'[illegible] [illegible] arrogazione, e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] potestà. [illegible] l'adozione [illegible] in arrogazione ed adozione propriamente detta.

[illegible] Arrogazione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] con cui [illegible] la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] uno [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] arrogazione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] arrogare [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] però [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] l'arrogato [illegible] [illegible]

[illegible] che rimettere [illegible] queste condizioni [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] il consenso dei più prossimi parenti; 2° che l'arrogazione [illegible] per una causa onesta utile agli [illegible], [illegible] ed approvata dal Tribunale; 3° che l'arrogante [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alla [illegible]; 4° che il padre arrogante non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la quarta parte della sua eredità.

In forza della seguita Arrogazione l'arrogato diventa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] l'arrogato insieme coi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dei [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ai beni di lui, come i figli [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] succederà [illegible] nell'eredità del padre arrogante, [illegible] [illegible] [illegible] di lui.

L'adozione [illegible] [illegible] detta [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] con un [illegible] decreto del Tribunale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] l'adozione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del [illegible], e [illegible] [illegible] del Tribunale, 3° [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il [illegible] del padre naturale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fosse un discendente [illegible] [illegible] a qualunque [illegible] [illegible] comandò [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dell'adozione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] un discendente [illegible] adozione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] l'adozione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] introdotta da Giustiniano [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] luogo [illegible] [illegible] [illegible] qualunque [illegible] l'adottato non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] padre adottivo.

Titolo 16. Dei modi coi quali si scioglie la patria podestà.

La patria podestà si scioglie: 1° colla morte; 2do colla diminuzione di capo; 3° [illegible] adozione piena; 4to colla dignità; 5to coll'emancipazione.

[illegible] la morte [illegible] [illegible] [illegible] patria podestà [illegible] di lui [illegible] [illegible], come [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] d'intendere [illegible] questo libro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Per diminuzione di capo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e siccome 3 sono le specie di stato civile, quello cioè della libertà, l'altro della cittadinanza, e l'ultimo della famiglia, così anche la diminuzione di capo dividesi in massima, media, e minima: colla prima si perdeva la libertà, media [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per essa è tolta la religione [illegible] [illegible] [illegible] massima diminuzione di capo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in questo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della morte. [illegible] nella media diminuzione [illegible] banditi, [illegible] [illegible], non [illegible] [illegible]. Cadono finalmente nella diminuzione minima li pienamente adottati, non già perchè essi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], ma perchè [illegible] più non [illegible] nel [illegible] naturale, [illegible] [illegible] nel padre [illegible]. Qualunque diminuzione di capo scioglie la patria [illegible] [illegible] questa mai può essere esercitata nè [illegible] [illegible] nè dal [illegible] [illegible] [illegible] famiglia [illegible] [illegible] pienamente adottato [illegible] [illegible] a vivere [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del padre naturale.

[illegible] la dignità [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] patria podestà [illegible] [illegible] soltanto l'esercizio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] però [illegible].

Finalmente la patria podestà si scioglie col mezzo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] genere [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Dividesi l'emancipazione in antica, anastasiana, e giustinianea [illegible] [illegible] in una triplice [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] rescritto imperiale. La terza nel decreto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il figlio non può essere emancipato [illegible] [illegible] del padre [illegible] [illegible] [illegible] in tre casi la legge [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Diminuzione di Capo

[illegible] il figlio [illegible] capace [illegible] aveva [illegible]

[illegible] avere [illegible]

[illegible] padre [illegible]

[illegible] quanto [illegible]

[illegible] eredità [illegible]

[illegible] assolutamente [illegible]

emancipazioni è sempre [illegible], e mai attiva all'emancipato.

[illegible] 17 [illegible]

[illegible] le persone riguardo alla famiglia le abbiamo [illegible] in due [illegible]

[illegible] alla patria potestà [illegible] persone [illegible]

[illegible]

[illegible] corso.

[illegible] Tutori che [illegible] e li curatori [illegible] questa [illegible]

[illegible] dove non solamente amministra il patrimonio del pupillo, ma [illegible]

[illegible] il contrario il curatore [illegible]

[illegible] del minore, o anche del [illegible]

[illegible] che ne [illegible] pupillo [illegible]

[illegible] caso che la [illegible] un [illegible]

[illegible]

[illegible] molto [illegible]

[illegible] Romani [illegible] molto [illegible] che si può [illegible]

[illegible] civil [illegible] è divenuto un dovere [illegible]

[illegible] altro motivo [illegible]

[illegible] civile [illegible]

[illegible] perciò [illegible]

[illegible]

[illegible] alla tutela [illegible]

[illegible], purché [illegible] capace, [illegible]

[illegible] non [illegible]

[illegible] Romani [illegible]

[illegible]

[illegible] la tutela [illegible] comune.

[illegible] dell'età [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] hanno portato a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a cui [illegible] la tutela femminile, la quale presentemente non esiste se non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] le [illegible] e le femmine [illegible] l'unico [illegible] dell'età.

La tutela [illegible] è definita da [illegible] vis ac potestas in capite libero ad tuendum eum qui propter aetatem se sponte defendere nequit, jure civili data ac permissa". Il vocabolo [illegible] indica che il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] presso il tutore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] privazione però nel suo tutore. La parola tuendum significa [illegible] [illegible] il quale consiste nel difendere appunto il pupillo, e nel [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tutela [illegible] [illegible]. Le ultime parole poi indicano le diverse forme di tutela pupillare delle quali parleremo.

La tutela era detta dai Romani [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] un pubblico officio, ma [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] potevano [illegible] assumersi un tal peso.

Capaci della tutela sono li [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] figli di famiglia, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] le femmine, i [illegible]

[illegible] [illegible] poi il tutore al [illegible] la [illegible] [illegible] femmina [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sui sunt, nam qui habent patrem non eget tutor[e].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la tutela [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di eredi o testamentari [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. La tutela si divide in testamentaria, in legittima e in dativa. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] civili [illegible] [illegible] [illegible], poichè il tutore viene assegnato al pupillo, o dalla legge [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], o col mezzo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

La Tutela testamentaria è quella che viene conferita ad alcuno dal padre di famiglia o col testamento o con [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] immediatamente soggetti alla sua podestà, e che colla propria morte divengono sui juris. Il fondamento di questa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Diritto appartiene al Padre, non alla Madre; 2.do che si possa dar Tutore testamentario ai [illegible] [illegible] [illegible] tanto maschj come femmine, tanto nati come postumi, siano [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testamentario anche un [illegible] attualmente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] condizione [illegible]. Finalmente questo Tutore [illegible] [illegible] [illegible] o nel codicillo confermato dal testamento, di che parleremo poi in altro luogo.

La Tutela legittima [illegible] [illegible] che la legge [illegible] [illegible] [illegible] conferisce al [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pubblici affari.

[illegible] deve a preferenza [illegible] [illegible] altramente [illegible] la tutela legittima [illegible] [illegible] fondamento la [illegible] tutela [illegible] ne segue che il parente [illegible] capace sarà preferito [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] luogo la tutela legittima 1.mo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testamento; 2.do [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] annullato, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non fosse deferito il tutore.

[illegible] [illegible] [illegible] è quella che vien conferita dal Magistrato. Anticamente un tale diritto era proprio dei soli Magistrati [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in un momento [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tribunale nel [illegible] [illegible] [illegible] domiciliato il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Tutore nel solo caso che non vi sia tutore testamentario o legittimo, o [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] qualunque persona purchè capace di [illegible]

[illegible] ma non può nominare le libere, e molto meno [illegible] del padre. [illegible] differenza nel [illegible] mente, non [illegible] condizione [illegible], non [illegible] [illegible] certo [illegible]; e [illegible] eguale al difetto [illegible], ma [illegible] mai [illegible] naturali!

Titolo ~~N.~~ 18. Delle Scuse —

"Come la tutela è considerata tra i romani Munus publicum, [illegible] dove a quello [illegible] cittadino e minore che non [illegible] [illegible] l'esser di tutela [illegible] chiamato e scusa, [illegible] ciascuna [illegible] può [illegible] la tutela, o [illegible] ato. Da quelle [illegible] mente [illegible] in [illegible], cioè in necessarie et in volontarie. Le prime [illegible] la tutela, le seconde [illegible] d'un tal peso.

Da 3 fonti derivano le scuse volontarie, cioè da privilegio, e da [illegible] e da [illegible] privilegio [illegible] dispensati dal peso della tutela [illegible] che in Roma hanno 3 figli, in Italia [illegible], e [illegible] quali figli però devono essere [illegible], cioè non morti [illegible] non [illegible] morti di guerra, giacchè i morti [illegible] gloria; [illegible] non naturali. 2° gli amministratori del pubblico erano de' beni [illegible] della corona, del patrimonio del [illegible] o [illegible] 4° [illegible] delle scienze e delle arti liberali, [illegible] servizio.

[illegible] la necessità [illegible] dalla [illegible] necessaria [illegible] tutela [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tutela [illegible] tutela [illegible]. 2° La povertà [illegible] al [illegible] di attendere alla [illegible] [illegible]. 3° La malattia [illegible] [illegible] 4° La [illegible] [illegible] mente [illegible] età di 70 anni [illegible].

[illegible] della [illegible] tutela [illegible] del [illegible] capitali inimicizie, [illegible] accidente [illegible] ed in conseguenza [illegible]

[illegible] di corpo e di mente, e a [illegible]

[illegible] ò di [illegible] [illegible] la tutela [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

dl imbecille [illegible] à tutela [illegible]

[illegible] tutela [illegible]

[illegible] finalmente [illegible]

[illegible] d'intelletto impedito d'[illegible] ciò che [illegible]

[illegible] tutela ed il [illegible]

Termineremo col [illegible] [illegible] queste [illegible] non potrebbero più [illegible] [illegible]ontaria.

Le tutele [illegible] [illegible] allora [illegible] quando [illegible] [illegible] [illegible] nocumento alla [illegible] al tribunale.

[illegible] stabilito che [illegible] il periodo [illegible] la tutela.

[illegible] nessun cittadino [illegible]

Titolo 19. Dell'autorità del tutore

[illegible] dei figli [illegible] concede al tutore per [illegible] fine [illegible] autorità in forza della quale [illegible] [illegible] al [illegible]

[illegible] Tutore [illegible] proprietà [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] cognizione dello stesso [illegible] [illegible] del [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] punto di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quella
bile con necessità [illegible] il prezzo [illegible] [illegible] [illegible] lo rigua
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] prezzi [illegible]
fondo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] il [illegible] è [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Tutore, [illegible] [illegible] [illegible]
re [illegible] [illegible] [illegible] il Tutore, quando poi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
può [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] coll'autorità del suo Tutore, [illegible]
anche [illegible] tale autorità è [illegible] [illegible] del Tutore [illegible] [illegible] dai legu
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] condizione, non è necessaria [illegible] [illegible]
che la migliorasse. Da ciò [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
tutto [illegible] [illegible] autorità del Tutore. [illegible] [illegible] [illegible] da loro: in
atto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Tutore [illegible] quanto [illegible]
pupillo maggiore d'[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quando [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] altri. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il pupillo maggiore, [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] l'autorità del suo Tutore può validamente [illegible] la [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] con [illegible] titolo [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], nè [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] non è permesso al [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] loro.
[illegible] ragione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] perchè [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
coi creditori del Defonto [illegible] e coi legatarj.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] altro
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] loro
[illegible] col pupillo.

[illegible] l'autorità del Tutore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dal [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] assolutamente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
che si [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] mentre [illegible] istituiscono [illegible]

[illegible] del Tribunale [illegible]

Titolo 20. „Dei effetti coi quali termina la Tutela

[illegible]

[illegible] termina [illegible] colla morte naturale [illegible] colla diminuzione di capo [illegible]

[illegible] impedimento [illegible]

rimozione.

[illegible] termina la Tutela colla morte naturale [illegible]

[illegible] non essendo [illegible]

officio personale.

[illegible] con qualunque diminuzione di capo [illegible]

[illegible] né al [illegible] né a [illegible]

[illegible] diminuzione d'capo

[illegible] di tutela [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] la femmina [illegible] al 12.°

anno, e il maschio al 14.mo –

La Tutela termina quando [illegible]

[illegible] in cui il Tribunale [illegible] evenghiando la colpa [illegible]

[illegible]

[illegible] e la [illegible]

[illegible] del loro danno [illegible]

[illegible] dall'officio [illegible]

[illegible]

[illegible] il danno [illegible]

[illegible] Quindi il [illegible]

[illegible]

li antecedenti trattato del D.º commerciale.

Capitoli di D.º Marittimo.

+

73. Come spiegate la [illegible] della [illegible], [illegible] quella e lungo corso e quella di cabotaggio, come sapreste [illegible] [illegible] [illegible], onde [illegible] anche riguardo a tutte le leggi in proposito

74. De quali recapiti deve [illegible] [illegible] naviglio secondo i diversi gradi di navigazione che vuole intraprendere [illegible] [illegible] giustificare le leggi che fanno dipendere da [illegible] [illegible] dell'autorità la [illegible] di navigare.

75. Quali sono i legni qualificati che [illegible] [illegible] la navigazione [illegible] e sotto quali [illegible] di rigore [illegible] agli stranieri dell'[illegible] [illegible] nella proprietà di [illegible] [illegible] [illegible]

76. In qual modo, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] rispettati dai legni che navigano al cabotaggio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], Quali riguardarsi [illegible] [illegible] [illegible] navigando che non [illegible] [illegible], ma per [illegible] [illegible] o per [illegible] maggiore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cabotaggio

77. Accennate l'autorità dello Stato alla quale è affidata [illegible] delle affari marittimi che non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], e dite in generale [illegible] loro [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~.

78. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 190 del Cod. [illegible] che ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] mobili [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alle cose immobili, [illegible] al Cod. [illegible] [illegible] delle altre leggi speciali

79. Come sapreste spiegare e giustificare [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] il Codice di Comm. attribuisce [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], e passate la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fra loro.

80. [illegible] privilegi sopra le navi attribuite dal Codice [illegible] [illegible] [illegible] per modi generali e speciali, come sapreste giustificare il primo modo [illegible] speciale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ nella vendita giudiziale del [illegible] [illegible] [illegible] forme legali. Come [illegible] giustificare [illegible] modo [illegible] indicato [illegible] [illegible] il quale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dello stesso [illegible] [illegible] sotto date condizioni di rigore.

81. [illegible] a giustificare gli estremi necessarj [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] distinguere i privilegi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Dite in qual caso [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] stabilita [illegible] quali effetti ne derivano [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non è nulla, [illegible] [illegible] di requisiti [illegible] [illegible]

[illegible]

82 Giustificate le regole per le quali non può essere sequestrato un bastimento [illegible] pronto a partire. [illegible] questa regola si [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

83 [illegible] [illegible] ricorso [illegible] [illegible] [illegible] basta per far una valida deliberazione

84 [illegible] [illegible] della partita [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] capitano [illegible] [illegible] disposizioni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] al capitano [illegible] rifiuto. [illegible] rifiuto dell'alternativa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] come proprietario della nave.

85 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] proprietarj d'un naviglio [illegible] fatti del loro capitano [illegible] [illegible] maniera possano i proprietarj [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fini.

86 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] perdita nel luogo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quello [illegible]

87 [illegible] il capitano

88 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] rapporto giuridico [illegible] [illegible] capitano [illegible] [illegible] proprietarj [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dello [illegible]

89 [illegible] rapporto giuridico [illegible] capitano [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] obbligazioni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] delle merci [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] capitano [illegible] quantità delle merci [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] accennato se e quando possa cessare [illegible] capitolo

90 Dite se ed in quanto compete al capitano il diritto di formare l'equipaggio e indicate le disposizioni [illegible] alle quali deve esso attenersi nella detta formazione.

91. Dite l'uso del giornale di bordo che deve tenere il capitano, tanto [illegible] di [illegible] quanto al Cod. di Comm. [illegible] quali disposizioni debbasi osservare nel contenuto [illegible] libro osservando [illegible] l'uno e l'altro di dette leggi. Ritornando alla visita del bastimento, che deve [illegible] le parti [illegible] riportate nelle disposizioni dell'Editto Politico e [illegible] il [illegible] la proporzione nell'Editto e quello del Codice.

92. [illegible] capitano che si trova a bordo per far [illegible] stato [illegible] le disposizioni di legge [illegible] per rispondere. Dite [illegible] eccezioni [illegible] dell'Editto politico e del Codice [illegible] trovasi il [illegible] per le quali può egli [illegible] abbandonare il bastimento e quali obblighi deve egli osservare in tal caso.

93. [illegible] capitano nel [illegible] di viaggio [illegible] dovere del [illegible] nel [illegible] l'ufficio suo

94. [illegible] del capitano verso i proprietarj [illegible] di contribuire [illegible] spese necessarie per [illegible] viaggio [illegible] il capitano [illegible] il viaggio [illegible] Quali conseguenze [illegible] il viaggio fuori di tali casi.

95. Dite quando ed in quale forma debba il capitano fare [illegible] che l'Editto politico appella prova di fortuna, ed il Codice Rapporto, e come [illegible] del viaggio, [illegible] quello che deve sempre fare il capitano nel porto di approdo al viaggio finito. [illegible] al capitano [illegible] porti.

96. Enumerate le disposizioni di legge alle quali deve il capitano attenersi [illegible] necessità per [illegible] luogo il viaggio [illegible] Giustificate le disposizioni [illegible] Articoli 234. 298 [illegible] nei quali è stabilito qual sia [illegible] dovuto al proprietario

[illegible] le [illegible] [illegible] [illegible]

97. [illegible] il [illegible] [illegible] rispondere [illegible] conformemente [illegible] [illegible] raccogliete [illegible] [illegible].

98. [illegible] [illegible] mento, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

99. [illegible] in qualche modo servi[illegible] [illegible] esattamente [illegible] [illegible] [illegible] rispondere.

101. [illegible] [illegible] attributo. [illegible] s'intende sotto il nome [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

100. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

102. [illegible] [illegible] [illegible] riguardar[illegible] [illegible] avarizia. [illegible] la definizione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

D/

Lezioni di Diritto Romano

del Sig. Prof. Cramer

Fascicolo terzo ed ultimo.

1843.

Titolo . Della Successione intestata dei legittimi.

Si agita anche a' nostri giorni la controversia se il diritto di succedere ab intestato nei beni lasciati dal defonto, derivi dalla natura, ovvero dalla civil società. A me sembra che detta controversia si risolva con più ragione decidendosi a favore della civil società, e ciò perchè il diritto che ha l'uomo ai beni della terra gli fu concesso solo come mezzo per conservarsi, e perfezionarsi. Quindi l'uomo colla morte cessando nell' uomo ogni conservazione e perfezione, così cessa egualmente in esso quel diritto che prima avea sulle cose, e però non può in altri trasmetterlo. Adunque i beni [illegible] col Defonto rimangono privi di proprietà, divengono nullius, e passano in conseguenza nella comunion primitiva, e formano il soggetto della libera occupazione. Gli uomini per istituire e formare la civil società trovarono indispensabile di depositare nel seno di lei tutti i loro naturali diritti, onde potesse riceverne quella parte, e con quella modificazione che meglio convenisse col pubblico bene. Infatti senza un tale sacrificio la civil società o non sarebbe mai nata o non avrebbe potuto aver lunga vita.

La società civile divenuta depositaria, ed insieme dispositrice, pel pubblico bene dei diritti naturali appartenenti ai cittadini, acquistò insieme con essi anche quello di occupare le cose vacanti nei casi [illegible] per la morte dei loro detentori.

In tre modi poteva la società civile disporre di un tale diritto, cioè o restituirlo interamente ai singoli cittadini, o tutto esclusivamente riservarlo a sè, o pure concederlo ad alcuni in preferenza degli altri. Se avesse adottato il primo modo la civil società avrebbe dato luogo ad un generale estremo disordine e confusione. Se avesse adottato il secondo i beni dei privati [illegible] a poco a poco concentrati nel corpo sociale in conseguenza [illegible] avrebbe inaridito le sorgenti dell'umana industria e del commercio. Si attenne quindi al terzo modo siccome quello il quale [illegible] facilmente conciliare fra loro gl'interessi de' privati cittadini, e quelli [illegible] la società civile nel conferire ad alcuni a preferenza degli altri il diritto di succedere nei beni lasciati dal Defonto non [illegible] già [illegible] diritto [illegible], ma [illegible] invece a seguire [illegible], la quale si fece credere, che il Defonto prima di morire avesse egli [illegible] beni voluto beneficiare quanto persone quelle certamente avrebbe preferito.

le persone che maggiormente aveva amato, e quindi che il detto disponesse prima a pro de' suoi discendenti, che dopo di lui vengono i parenti suoi, indi il coniuge superstite, quelli perchè congiunti a lui col sacro vincolo del sangue, questo perchè unito a lui col dolce vincolo dell'amicizia.

In tale conseguenza la legislazione nostra saggiamente prudentemente ordinò, che morto alcuno senza testamento succeder dovesse nell'eredità i suoi parenti, secondo l'ordine di prossimità, ed in mancanza loro il coniuge superstite.

Quando poi il Defonto avendo dopo di sè non avesse nè parenti, nè coniuge i beni di lui appartener dovranno al Fisco. Tale è appunto la disposizione delle leggi Romane, nel precetto della disposizione intestata la quale viene seguita anche dalle presenti legislazioni.

La successione di cui ora si tratta dicesi legittima ed anche intestata. Legittima perchè è la legge stessa che dispone in luogo del Defonto; intestata perchè allora soltanto è ammessa, quando il Defonto o sia mancato senza verun testamento, o abbia lasciato un testamento il quale non possa sussistere.

Omettendo di parlare di quanto le antiche Romane leggi statuirono in questo proposito io mi limito a spiegar soltanto ciò che intorno la successione intestata providamente prescrisse l'Imperator Giustiniano colla sua novella 118, la quale serve presentemente di base alle nostre moderne legislazioni.

La successione intestata da Giustiniano ordinata è fondata sopra l'amore prima del sangue e poscia dell'amicizia. In quanto all'amore del sangue siccome per testimonianza è indubitabile esso ha questa proprietà prima di discendere, poscia di ascendere, indi di divergere, così Giustiniano ordinò le successioni tra le linee di parentela, che la discendente fosse preferita all'altre due, e l'ascendente alla collaterale.

La linea discendente contiene i figli e i nipoti del Defonto, i quali in conseguenza sono i primi chiamati a succedere nell'eredità intestata lasciata dai loro genitori, ed altri ascendenti.

Se quando ai figli osserveremo che essi sono, o meramente naturali, come i nati da illecita unione, o meramente civili quali sono gli adottivi, o meramente legittimi quali sono i nati da giuste nozze. Innoltre osserveremo che i figli considerati tra loro sono fratelli, e questi o germani, o consanguinei, o uterini. Diconsi germani se han comuni ambedue li genitori, consanguinei se hanno comune il padre diversa la madre, uterini se hanno comune la madre diverso il Padre.

I figli meramente naturali, se adulterini, o incestuosi, o sacrileghi, sono affatto esclusi dalla eredità tanto paterna come materna. Gli spurii succedono alla loro madre, perchè sempre certa, ma non succedono al padre perchè ignoto. Anche i figli naturali succedono alla madre, ma riguardo al padre allora soltanto succedono, quando non esistono figli legittimi, e succedono nella sesta parte dell'eredità ossia in due oncie da esser divise egualmente colla lor madre.

I figli meramente legittimi ossia adottivi, durante l'adozione succedono nell'eredità del loro padre adottante, e non già negli altri individui componenti la famiglia dello stesso, e ciò perchè ai figli adottivi appartengono bensì i diritti d'agnazione non già di cognazione. Li germani succedono tanto al padre come alla madre. Li consanguinei tutti succedono nell'eredità del padre, ma ciascheduno nell'eredità della propria madre. Gli uterini tutti succedono nell'eredità della madre comune, ciascheduno nell'eredità del proprio suo padre.

Li figli succedono in capi, ossia jure proprio, e però dividono tra loro la eredità in parti eguali. Li nipoti e gli altri discendenti succedono in stirpi, ossia jure rappresentationis, tranne se soli, come è in concorso de' zii; e però ciascuno succede in quella parte che sarebbe toccata al rappresentato.

Si può definire il diritto di rappresentanza una facoltà concessa dalla Legge al parente rimoto di subentrare nel grado superiore onde succedere insieme coi più vicini nella eredità. Da questa definizione ad evidenza ne viene l'esser...

che all'eredità concorrino due o più persone; 2.do che queste due o più persone esistino in grado diverso; imperciocchè se una sola fosse la persona succederebbe, iure proprio non iure rappresentationis, e succederebbero, iure proprio più persone se esistessero nei medesimo grado stessero rapporto alla eredità. 3.zo necessario altresì, che la persona la quale si vuole rappresentare non abbia conseguito la eredità; dal che ne segue che un figlio non potrebbe rappresentare il proprio padre che avesse ripudiata la eredità. Non è però necessario di essere l'erede del rappresentante; quindi ne segue che il di rappresentanza può appartenere al figlio il quale fosse stato o giustamente diseredato dal proprio padre o avesse rinunziato l'eredità paterna, e ciò perchè non si tratta di succedere nella eredità del padre, ma si tratta di succedere nel grado del padre per conseguire l'eredità disposta dalla Legge.

Il diritto di rappresentanza in linea discendente da Giustiniano è concesso a tutti i figli e discendenti del defonto sino all'infinito. Nella linea ascendente non ha luogo un tal diritto mentre sarebbe contrario alla natura che gli ascendenti premuojano di quello che sopravivono ai discendenti, e nella linea collaterale un tal diritto sussiste sui figli dei fratelli del Defonto.

Quando il Defonto dopo di se lasciati non abbia nè figli nè discendenti è allora avvenuto che si avvera il caso di succedere alla linea ascendente tanto paterna come materna nelle quali si contengono i genitori e tutti gl'altri ascendenti del Defonto.

Intorno agli ascendenti si è nuovo primo di tutto di esaminare se alla successione del defonto chiamati soli, o se con essi concorrino fratelli germani del Defonto.

Quando gli ascendenti chiamati soli, i primi chiamati a succedere sono i genitori del Defonto i quali si [illegible] equalmente tra loro nella eredità del figlio che se uno di loro fosse premorto l'altro conseguirebbe tutta intiera la eredità che il Defonto non avesse lasciati genitori i genitori in tal caso la eredità si [illegible] [illegible]

più prossimo sia paterno sia materno. Che se esistessero ascendenti
in egual grado tanto paterni, come materni allora ha luogo quella
che dissi succedere ne' più [illegible]; cioè che si divide l'eredità in due parti ugua=
li, nell'una delle quali succede la linea paterna, nell'altra la linea
materna.

Concorrendo insieme cogli ascendenti fratelli germani del Defonto allora
la eredità si divide in tante parti eguali quanti sono gli ascendenti e li fratelli
germani.

Per diritto di [illegible] quanto abbiamo detto dei fratelli germani
devesi applicare egualmente ai loro figli.

Quanto si è detto fin qui degli ascendenti riguarda soltanto i naturali e
legittimi insieme. Per ciò poi che spetta ai meramente o naturali, o civili
fa d'uopo osservare, che il diritto di succedere è reciproco, e quindi ha luogo la
regola legale = Si succede a quella persona, la quale in pari circostanze succe=
derebbe a noi.

In mancanza dei discendenti, e degli ascendenti sono chiamati a succede=
re nell'eredità del Defonto i collaterali [illegible], tra i quali tengono il
primo luogo i suoi fratelli germani, e loro figli, questi succedendo in capi
quelli in stirpi. Che se non vi fossero fratelli germani o loro figli [illegible]
rebbero indistintamente li fratelli consanguinei ed uterini.

Per ciò poi che spetta agli altri collaterali si osserva la regola ge=
nerale che il parente prossimo di grado è preferito al rimoto, e gli esi=
stenti in pari grado dividono egualmente tra loro tutta la eredità. [illegible]

Che se mai il Defonto non lasciasse dopo di se parenti successibili =
[illegible] il caso in cui è chiamato a succedere nella sua eredità
il coniuge superstite, siccome quello che era congiunto al Defonto col vin=
colo dell'amicizia. Anzi Giustiniano comandò che se il coniuge super=
stite fosse povero succedesse assieme cogli altri eredi del Defonto; con [illegible]
[illegible] però 1° che se gli eredi fossero più di tre il coniuge succede in
capi; se poi fossero tre o più il detto coniuge succede soltanto nella [illegible]
parte; 2° che se gli eredi [illegible] discendenti [illegible]

; coniuge superstite della parte, a lui toccata spetterà il solo usufrut-
to, e la proprietà nel caso che gli eredi fossero o ascendenti o collaterali

Delle Obbligazioni.

Delle Obbligazioni, e dei contratti in genere.

Abbiamo già veduto altrove che i diritti spettanti all'uomo sulle cose altri sono reali altri personali, ed abbiamo che [illegible] [illegible] di diritti reali cioè il dominio, la servitù, la eredità che si acquista col testamento e colla successione intestata, e il pegno. Di quest'ultima specie di diritto mi riservo a parlare allorchè si tratterà del contratto del pegno; giacchè il diritto stesso, ne è [illegible] di questo contratto. Passo piuttosto a spiegare quanto riguarda il diritto personale, il quale [illegible] [illegible] definito: una facoltà competente all'uomo di costringere un'altro uomo o a dare, o a fare, o a non fare quanto si è obbligato [illegible]

Il detto diritto dicesi personale, perchè a differenza del diritto reale [illegible] esercita solo contro la persona obbligata.

Ogni diritto necessariamente suppone la correllativa obbligazione, la quale sempre dipende da una qualche legge. Siccome le leggi sono o naturali o civili, così le obbligazioni dividonsi in meramente naturali, meramente civili e miste. Diconsi obbligazioni meramente naturali quelle che dipendono dalla legge naturale ma non dalla civile; [illegible] meramente civili quelle che dipendono bensì dalla legge civile, ma non dalla naturale, e diconsi miste quelle obbligazioni che dipendono in pari tempo e dalle leggi naturali e dalle leggi civili.

Contro le obbligazioni meramente naturali le leggi civili non prestano veruna assistenza onde impedire la [illegible] [illegible] [illegible] il fatto adempimento. Queste solo sono tenute all'adempimento delle obbligazioni meramente civili quando altrimenti verrebbe turbato l'ordine sociale, e la [illegible] tranquillità.

Una piena efficacia hanno le leggi delle [illegible] [illegible] intendo [illegible] [illegible] [illegible] perchè tali obbligazioni

vengono imposte dalle leggi e naturali, e civili.

Ogni obbligazione si contrae col mezzo del consenso, il quale dividesi in vero e presunto. Vero è quello che tacitamente, o espressamente si presta; ed è presunto se non si presta in verun modo, ma finge la legge che siasi prestato.

Il consenso [illegible] ha per oggetto una qualche cosa da farsi, o da togliersi o da non farsi, la qual cosa o è lecita o illecita, secondochè è onesta o contraria alla legge. Dal consenso vero se ha per oggetto cosa lecita nasce il contratto, se ha per oggetto cosa illecita nasce il delitto. Dal consenso presunto se ha per oggetto cosa lecita nasce il quasi contratto, se ha per oggetto cosa illecita nasce il quasi delitto. Dunque tutte le [illegible] umane obbligazioni sussistono da uno dei [illegible] fonti cioè o dal contratto, o dal quasi contratto, o dal delitto, o quasi delitto.

Allorchè due o più persone convengono intorno ad un oggetto il mutuo loro libero consenso con animo d'obbligarsi nasce da ciò quello che comunemente chiamasi convenzione la quale dai giureconsulti Romani è definita Duorum vel plurium in idem placitum consensus. Ho detto con animo d'obbligarsi, perchè si potrebbe convenire nella medesima cosa senza [illegible] obbligazione veruna, e ciò senza alcuna convenzione. Questa convenzione o riguarda il presente o l'avvenire. Se la convenzione riguarda il futuro dicesi patto o anche promessa. [illegible] i Romani [illegible] generalmente [illegible], dal [illegible] altra obbligazione non nasceva se non la meramente naturale. In tre casi, però [illegible] il semplice patto produceva un'obbligazione civile, cioè 1°. quando era [illegible] da una qualche legge civile come sono i patti legittimi; 2°. quando il patto fosse [illegible] dell'autorità del pretore; 3°. quando il patto era [illegible] di una qualche convenzione [illegible]

Questa dottrina [illegible] la divisione romana dei patti in nudi e in vestiti, i primi dei quali [illegible] non producono che la sola naturale, i [illegible] oltre l'obbligazione naturale producono anche

obbligazion civile presentemente non ha più luogo tal distinzione, giacchè anche le convenzioni che riguardano [gli affitti, queste o simili] né si riconoscono che [illegible] producono una vera esecuzione.

La convenzione [illegible] il [illegible] di un contratto, il quale si può definire una convenzione avente o nome o causa civile obbligante.

Vi sono dei contratti ai quali la legge stessa diede da principio il loro un nome particolare, [illegible] che fossi nominato intendesi il primo contratto i casi tali sono la vendita, la locazione il deposito &c. Per causa s'intende [illegible] ossia la prestazione o adempimento fatto dall'uno o l'altra delle parti contraenti. Da ciò nasce la divisione dei contratti in nominati ed innominati. I primi detti così perchè avevano il lor proprio nome; i secondi erano e sono detti comuni nel nome generico di permuta; i quali si dicono permutare tra loro le cose, e le opere, ed i quali contratti innominati sono di quattro specie cioè do ut des; do ut facias, facio ut des, facio ut facias.

Qualunque sia il contratto o nominato o innominato egli dà sempre il diritto ad uno dei contraenti di presentarsi al Tribunale onde obbligare l'altro di eseguire la propria obbligazione.

Questo diritto appellasi comunemente azione, la quale dai giureconsulti viene definita, jus persequendi in judicio quod sibi debetur. L'azione è [illegible] nella facoltà data all'uomo di obbligare altri ad eseguire la sua obbligazione. Questo diritto in ciò si distingue da tutti gli altri perchè si esercita col mezzo della competente giudiziaria autorità. Si dice competente per denotare che allora soltanto possiamo esercitare un tal diritto quando l'obbligazione contratta dovevasi adempire, e non fu adempiuta e [illegible] in judicio perchè [illegible] adempimento dell'assunta obbligazione, ma che si deve esercitare tale diritto col mezzo del competente magistrato. Dice del competente Tribunale, poichè se il Tribunale non fosse competente non potrebbe [illegible] un tal diritto validamente esercitare, essendo il Tribunale incompetente in ciò che è [illegible]. [illegible] significa che il diritto deve [illegible] alla persona stessa che la esercita.

e nel giudizio quantunque si presentano i tutori e curatori con effetto si presentano unicamente in nome dei loro pupilli e minori. *Debitum* si dice quod *ab debere*, perchè conviene che quanto si domanda sia attualmente dovuto.

Da questa definizione dell'azione ne rilevasi ne segue 1° che l'azione è una specie di diritto, 2° che questo diritto deve esercitarsi davanti a un tribunale, 3° che il tribunale deve esser competente; 4° che questo diritto si esercita per conseguire ciò che sia civilmente dovuto; 5° che deve esser attualmente dovuto quanto si domanda; 6° che deve esser dovuto a sè, non ad altri.

Se l'azione consiste nel diritto d'invocar la giudiziaria autorità ne segue che colui l'esercita, o perchè dall'avversario sia adempiuta l'assunta obbligazione, o perchè si risarcisca il danno indebitamente recato. Quindi è che l'azione dividesi due specie riconosciute in diretta e contraria. L'azione diretta ha per oggetto di costringere la persona obbligata all'adempimento della sua promessa; e l'azione contraria ha per oggetto il risarcimento dei danni.

Tante sono le specie di azioni dirette, quante sono le specie dei contratti, mentre l'azione contraria è sempre una sola perchè sempre è uno solo l'oggetto vale a dire il risarcimento del danno.

Delle azioni dirette noi parleremo allorchè si parlerà della spiegazione dei contratti in particolare, presentemente ci occuperemo di quanto appartiene all'azione contraria.

Per danno s'intende qualunque diminuzione involontaria del patrimonio. Il danno dividesi in lucro cessante e in danno emergente.

Consiste il lucro cessante nella perdita d'una utilità che si poteva conseguire. Il danno emergente consiste nel soffrire la diminuzione di ciò che attualmente si possiede.

Il danno deriva o dal dolo o dalla colpa o dal caso fortuito. Per nome di dolo intendesi qualunque macchinazione fatta o con parole, o con cenni. I Romani distinguevano due specie di dolo cioè buono e cattivo. Buono è l'inganno fatto con [illegible], e cattivo è l'inganno fatto coll'animo di danneggiare.

Trattandosi di risarcimento del danno è chiaro che esso soltanto allora avrà luogo allorchè provenuto fosse da dolo cattivo.

La colpa consiste nella negligenza, ossia ommissione di far ciò che si poteva, e si doveva fare. Ella in ciò è diversa dal dolo, che il dolo consiste in un fatto positivo, e la colpa in un fatto negativo. La colpa è suscettibile di 3 gradi, per cui altra vien detta colpa lata, altra lieve, altra lievissima. È lata quando si omette di fare ciò che da tutti, o quasi da tutti vien fatto. È lieve quando si ommetta di fare ciò che fanno i buoni e diligenti padri di famiglia. Lievissima finalmente è la colpa ommettendo di far ciò che l'uomo il più avveduto e più cauto è solito di fare.

Il caso fortuito è un avvenimento che non si poteva prevedere nè impedire.

Il reo di dolo malo è sempre tenuto a risarcire il danno, ed intorno a questo [?] si potrebbe patteggiare, se non quando si trattasse di un dolo passato [?].

Anche il reo di colpa lata è tenuto al risarcimento in qualunque caso, con questa differenza però che l'ingannatore oltre al risarcimento del danno è soggetto all'infamia.

In quanto alla colpa lieve, e lievissima dobbiamo osservare nei contratti se tutta l'utilità sia da una parte e tutto l'incomodo dall'altra, o se l'utilità ed incomodi siano egualmente partecipi dell'una e dell'altro contraente. Nel primo caso chi sente [?] l'incomodo è tenuto soltanto per la colpa lata, e chi sente l'utilità è soggetto anche alla colpa lievissima, nel secondo caso ambedue li contraenti sono tenuti per la colpa lieve.

In quanto al caso fortuito niuno [?] è tenuto, se non quando, o fosse stato espressamente pattuito, o che il danno fosse provenuto da mora volontaria.

Titolo — Dei Contratti Reali e prima del Mutuo.

In varie specie dividonsi i contratti fra le quali mi piace di accennarne una sola [?], quella cioè dei contratti onerosi e gratuiti, così detti i primi perchè apportano fra ambedue i contraenti diritti e obbligazioni, cioè [?] a dire comodo ed incomodo, quali sono p.e. la compera, la locazione ecc.; i secondi contratti [?] come gratuiti [?] perchè tutto [?] l'incomodo è da una parte, e l'utilità [?] dall'altra come p.e. il Comodato, il Deposito ecc.

L'altra divisione dei contratti è quella che nel Diritto Romano [?] [illegible] contratti si dividono in reali, consensuali [?], verbali e letterali [?].

Ne' detti reali nei contratti deve intervenire la cosa oltre il contratto, l'ambedue [illegible] sostanza è ricerca di una tradizione della cosa. Se però non intervenisse in questi generi di contratti la tradizione della cosa, avremmo bensì la promessa del contratto, ma non mai il contratto medesimo.

Questi contratti reali sono quattro; il Mutuo, il Comodato, il Deposito, ed il Pegno.

Il primo adunque tra li contratti reali è quello del mutuo così chiamato a parer di Giustiniano perchè ciò che si dà con questo contratto ex meo fit tuum.

Questa derivazione etimologica è però insegnata che rara mente per questa ragione potrebbe chiamarsi mutuo anche la donazione, e la vendita, giacchè la cosa donata e venduta ex mea fit tua.

Pertanto definiremo il mutuo un contratto reale con cui si viene in alcuni primamente [illegible] di una data cosa [illegible] coll'obbligo di rendere l'equivalente.

Quello che dà a mutuo appellasi mutuante, e mutuatario quello che riceve.

E siccome col mutuo si aliena la cosa, così deve esser fatto dal padrone stesso o suo legittimo Procuratore avente animo e facoltà d'alienare. Perciò sono incapaci di dar a mutuo i pupilli, curatori e procuratori, e specialmente non [illegible] perchè non sono i padroni; i furiosi, i pazzi, e li prodighi interdetti perchè quantunque siano i padroni della cosa sono privi però della debita volontà; i minori di età perchè quantunque siano padroni ed abbiano la volontà manca ad essi la facoltà d'alienare.

Nascendo dal contratto mutuo il debito della restituzione ne viene in conseguenza che ricevere a mutuo sono soltanto quelli che possono civilmente obbligarsi.

Per questa ragione si considerano come anche i figli di famiglia quantunque maggiori di età quando però non avessero [illegible] castrense o quasi castrense.

trasferendosi col contratto mutuo il pien dominio delle cose coll'obbligo di restituirne l'equivalente ne segue che materia di questo contratto saranno le cose fungibili, quelle cioè che coll'uso si consumano con [illegible] [illegible] e[illegible]

Le leggi romane permettono il mutuo anche delle cose non fungibili, quando però sieno date colla espressa licenza di venderle e di usare liberamente del prezzo ricavato.

Il contratto del mutuo acquista la sua esistenza dal solo momento in cui fatta viene la tradizione; cosicchè se la tradizione non è ancora seguita si avrà bensì promessa di mutuo, ma non contratto di mutuo.

Questo contratto produce di sua natura l'effetto di trasferire nel mutuatario insieme colla tradizione il dominio della cosa mutuata, e quindi divenire egli il signore percipito della cosa stessa ogni utilità che è soggetto a [illegible] [illegible].

È dovere del mutuante di consegnare la cosa atta al fine per cui è richiesta. Il mutuatario è obbligato di restituire non già la identica cosa ricevuta, ma bensì il suo equivalente vale a dire eguale alla ricevuta in qualità, peso e misura, ancorchè ciò che ha ricevuto perito fosse senza sua colpa; e ciò per due ragioni 1° perchè sin dal momento della [illegible] [illegible] è divenuto il padrone, e [illegible] dominus [illegible] 2do perchè il [illegible] [illegible] non cade sulla cosa ricevuta ma sul suo equivalente.

Il mutuo è un contratto di sua natura gratuito, mentre [illegible] [illegible] [illegible] non più sarebbe mutuo, ma o permuta, o vendita, o qualunque contratto.

Essendo il contratto mutuo di sua natura gratuito ne segue che si possa ben convenire tra mutuante e mutuatario di restituire meno di quanto si ha ricevuto non mai più. Nel primo caso il contratto [illegible] [illegible] di donazione e di mutuo. [illegible] donazione per [illegible] [illegible] si [illegible] [illegible] di mutuo per quanto si deve restituire. Nel secondo caso il di più che il mutuatario [illegible] restituire non sarebbe [illegible] [illegible].

Quantunque il mutuante non possa pretendere più di ciò che ha dato, mercè che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] convenuto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mentre [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ma unicamente di non perdere.

Dal contratto del mutuo nasce l'azione diretta, ossia una condictio certi a favore del mutuante colla quale egli domanda in giudizio che il mutuatario sia condannato a restituire l'equivalente di quanto ha ricevuto.

Del Comodato.

Il comodato è contratto reale e detto [illegible], perchè con esso si concede ad altri gratuitamente l'uso di una qualche cosa non fungibile per un determinato tempo, finito il quale [illegible] la stessa cosa ricevuta.

Chi concede l'uso appellasi comodante, e chi lo riceve comodatario.

Il comodato differisce dal mutuo in ciò che nel comodato si concede soltanto l'uso della cosa e nel mutuo se ne trasferisce il pieno dominio.

Possono comodare tutti quelli i quali hanno l'uso e il godimento della cosa, e però anche il conduttore e l'usufruttuario, e si può comodare a tutti quelli i quali sono capaci di civile obbligazione.

[illegible] cose corporali [illegible] ma che esistono in commercio [illegible] a prestare l'uso convenuto, che non sia [illegible] termine del contratto [illegible] restituire la stessa cosa. Si eccettua il solo caso in cui la cosa fungibile data fosse ad ostensionem.

Siccome col comodato si concede soltanto l'uso della cosa, [illegible] dominio della stessa continua a rimanere presso il comodante. [illegible] altresì [illegible] dalle parti [illegible] determinato e dalla natura della [illegible] contratto.

L'uso della cosa comodata [illegible] tempo, il quale [illegible] comodante [illegible] to non sarebbe più comodato, ma sarebbe un Precario.

L'uso della cosa comodata [illegible] gratuitamente; [illegible] se intervenisse mercede non più sarebbe comodato, ma contratto di [illegible].

Il comodato però quantunque escluda la mercede [illegible] tra l'onorario, e la mercede che la mercede

[illegible] amente, e così in compagnia [illegible] versa sopra opere liberali ed inestimabili.

Il comodante è tenuto di pagare le spese occorse nella cosa comodata, e pagare al comodatario le spese fatte per la conservazione della cosa stessa, come anche che i fossero necessarie [illegible] purchè queste sono sempre a con[illegible]o del Comodatario.

Il comodatario è obbligato 1° a custodire la cosa comodata da buon padre di famiglia. 2° a farne il solo uso determinato e dalla natura della cosa [illegible] o dalle convenzioni, altrimenti facendo commetterebbe il così detto furto d'uso, e sarebbe soggetto al risarcimento del danno ancorchè provenga da caso fortuito. 3° a restituire la cosa stessa ricevuta insieme coi frutti, e colle accessioni nel terminato tempo convenuto o nell'uso per cui fu comodata la cosa.

Se la cosa comodata soffre perdita o deterioramento per caso fortuito a niun risarcimento sarebbe tenuto il comodatario, e perocchè il comodante continua essere a suo pericolo padrone; ma se la perdita o il deterioramento provenuto fosse da dolo o da colpa lata il comodatario dovrebbe rifare il danno. In quanto poi alla colpa lieve, e lievissima fa duopo di esaminare se il comodato sia fatto per utilità o del solo comodatario o del solo comodante o d'ambidue ed allora applicheremo la regola che nel proposito abbiamo superiormente stabilita.

Dal comodato nascono due azioni, una diretta a favore del comodante, l'altra contraria a favore del comodatario. Colla diretta il comodante domanda in giudizio che [illegible] terminato l'uso o finito il tempo sia condannato il comodatario a restituire la cosa stessa comodata insieme coi frutti e colle accessioni, e risarcire il danno recato con dolo o colpa. Coll'azione contraria il comodatario domanda in giudizio che sia condannato il comodante a pagare le spese fatte per la conservazione della cosa comodata, ed a risarcire il danno che ebbe dalla [illegible]

[illegible] Titolo — Del Deposito.

La terza specie di contratto reale è il Deposito con cui ad alcuno vien data qualche cosa per doverla gratuitamente custodire, e farne la restituzione ad ogni richiesta di chi la diede.

Chi deposita è detto Deponente, e chi riceve il deposito Depositario.

Il Deposito è diverso dal mutuo e dal comodato, perchè col deposito non si trasferisce nè il dominio come nel mutuo nè l'uso come nel comodato, ma il [illegible] [illegible].

Si divide il Deposito in volontario ed in necessario. [illegible] [illegible] è il necessario è quello detto miserabile, perchè fatto in occasione di qualche infortunio, quale sarebbe per es. un incendio una inondazione, un naufragio [illegible].

Differisce il Deposito volontario dal miserabile in [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della [illegible], quando nel miserabile manca l'una e l'altra.

[illegible] però osserveremo [illegible] a [illegible] titolo del [illegible] [illegible], [illegible] le [illegible] [illegible] fatto da [illegible], anche dallo stesso ladro, giacchè con quello [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], che [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] lo Deposito a persona capace di tal obbligazione.

Ordinariamente il termine Depositare le cose mobili, come viene indicato dallo stesso vocabolo [illegible], che viene da deponere verso [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] perchè non ripugna alla natura di questo contratto che [illegible] [illegible] [illegible] anche cose immobili.

La [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la mercede il contratto non sarebbe più di deposito ma bensì di [illegible] [illegible] [illegible] ponente è tenuto a rendere [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della cosa [illegible] [illegible] del [illegible] deve [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per la custodia e conservazione della [illegible].

[illegible] [illegible] col Deposito non si trasferisce nè il dominio nè l'uso ma la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che il Depositario sarà obbligato d'usare nella custodia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

posse, 2do non può il Depositario fare veruno uso della cosa depositata, eccettuato che ciò che fosse necessario alla conservazione della medesima.

Potrebbe il Deposito esser fatto colla tacita o espressa permissione data dal Deponente al Depositario di servirsi della cosa depositata, ed in allora sarà contratto di deposito finchè posteriormente non si fece uso della permissione, ma appena siasi fatto uso della cosa depositata si cambia il deposito in mutuo o comodato, secondo che la cosa è fungibile o non fungibile.

Il Depositario inoltre è tenuto di restituire la cosa stessa depositata insieme coi frutti e cogli accrescimenti ad ogni richiesta del Deponente ancorchè spirato non fosse il tempo convenuto, mentre il tempo è posto sempre a beneficio dell Deponente. Si eccettua però il caso che la restituzione nuocesse o allo stesso Deponente ovvero allo Stato.

Può però il Depositario differire la restituzione della cosa depositata finchè gli siano pagate le spese fatte per la custodia e conservazione della cosa medesima, non però a titolo di altro suo credito.

Se molti fossero li Depositarj ciascuno di loro sarebbe tenuto alla intiera restituzione del deposito, fatta la quale tutti gli altri sarebbero liberati quando però tali restituzioni non li avesse precedentemente obbligati.

Che se molti fossero i Deponenti, quando si tratti di una cosa indivisibile la restituzione dovrebbe farsi a tutti congiuntamente, e se invece la cosa fosse divisibile, potrebbe uno dei deponenti domandare la restituzione della sua parte, nè sarebbe tenuto a comunicarla agli altri Deponenti se il Depositario fosse divenuto insolvibile.

Se il Depositario avesse alienata la cosa depositata, in caso questa esista in natura può rivendicarla dalle mani di qualunque possessore l'azione il padrone, ma se più non esiste deve rivolgersi personalmente contro il suo Depositario.

Se la cosa depositata fosse deteriorata, o perita per caso fortuito, allora solo il Depositario sarebbe tenuto a rifarne il danno 1mo quando avesse commesso il furto d'uso, 2do se mai avesse venduta la cosa o di averla alienata con mala fede; 3zo se avesse in sè l'obbligazione

avvenuto il caso fortuito; ossia se non il depositario fosse in difetto mora volontaria.

Se è poi la cosa deteriorata o perita per dolo, o colpa lata il depositario sarebbe tenuto al risarcimento del danno, anzi di più incorrerebbe nell'infamia per aver violato un contratto il quale ha per norma la buona fede, e sarebbe tenuto a risarcimento del danno anche per colpa lievissima benchè esso colla sola colpa lieve l'incaricato quando spontaneamente offerto si fosse a custodire la cosa.

Dal contratto del Deposito nascono due azioni una diretta a favor del deponente, l'altra contraria a favor del depositario.

Colla diretta il deponente domanda in giudizio che il depositario sia condannato a restituire la cosa stessa depositata insieme coi frutti e colle accessioni, ed a risarcire il danno recato con dolo e con colpa.

Colla contraria il depositario domanda in giudizio che sia condannato il deponente a pagare le spese fatte per la custodia e conservazione della cosa depositata ed a risarcire il danno prodotto dalla occultazion del difetto.

Il Deposito abbraccia il Sequestro, essendo questo un deposito di cosa litigiosa fatto in mano di terza persona o col comune consenso dei litiganti o per autorità dei tribunali.

Differisce il sequestro dal deposito, perchè il deposito è fatto di volontà del deponente di cosa semplicemente affidata e da doversi restituire allo stesso deponente, ed esso non ha limitazione. Per lo contrario il sequestro è spesso fatto per ordine del tribunale contro la volontà di chi pretende un diritto su quella cosa ed è fatto di cosa litigiosa da restituirsi al vincitore terminata la lite per sentenza del tribunale, e non per ordine della persona.

Titolo. Del Pegno, e dell'Ipoteca

Col nome di pegno s'intende ora il contratto, ora la cosa pignorata ed ora il diritto che nasce da questo contratto. Considerato il pegno come contratto si definisce: un contratto reale con cui al creditore viene data ovvero assegnata una qualche cosa in sicurezza del suo credito.

Il pegno differisce dal mutuo, perchè il creditore non acquista sulla cosa pignorata verun dominio; differisce dal comodato perchè il creditore della cosa pignorata non può far verun uso. Differisce dal deposito perchè il deposito è fatto per utilità del deponente, e il pegno è fatto per comodo di ambedue li contraenti.

Se la cosa costituita in pegno passa in mano del creditore, il contratto vien chiamato propriamente pegno; se poi la cosa pignorata continua ad esser posseduta dal debitore il contratto si chiama ipoteca.

L'ipoteca dividesi in generale, e speciale. Generale chiamasi se in sicurezza del creditore si estende sopra tutti i beni attualmente posseduti dal debitore, ovvero è ristretta ad un qualche fondo speciale.

Si divide altresì l'ipoteca in legale, giudiziale, e convenzionale. La prima così detta perchè costituita dalla stessa legge; la seconda dal tribunale; la terza dalla volontà dei privati.

Siccome il pegno serve alla sicurezza del creditore così questo ha diritto alla alienazione nel caso che il credito non venisse soddisfatto; ne viene che il pegno [illegible] validamente che da colui il quale è padrone della cosa pignorata ed ha la facoltà d'alienare.

Non è però necessario che chi costituisce il pegno sia debitore, potendo farlo altri per lui tanto senza quanto contro la sua volontà.

Il pegno deve consegnarsi alla persona del creditore quando però sia capace d'obbligarsi civilmente; altrimenti si dovrebbe consegnare la cosa pignorata a quello che fosse legalmente autorizzato.

La cosa da costituirsi in pegno od in ipoteca [illegible] [illegible] commercio e sia atta a prestare la sicurezza.

[illegible] qui [illegible] natura del contratto di pegno che [illegible]

cose immobili nondimeno si può ordinariamente costituire il contratto di pegno [illegible] di mobili, onde [illegible] assicurare il creditore [illegible] immune [illegible]

[illegible] Al contrario del pegno, l'ipoteca si costituisce sopra cose immobili; mentre i mobili non potrebbero per [illegible] il creditore 1° perchè [illegible] dai [illegible] e [illegible], e [illegible] 2° perchè [illegible] facilmente distinguere dalle non ipotecate della stessa specie.

[illegible] regola però sono eccettuate le suppellettili, e gli altri mobili esistenti nella casa locata, e così pure i frutti pendenti, e [illegible] [illegible] e dell'affitto.

Il contratto del pegno [illegible] dal momento in cui la cosa [illegible] in mano del creditore, e l'ipoteca dal giorno in cui fu fatta la iscrizione nei pubblici Registri.

[illegible] contratto accessorio; dal che ne viene [illegible] secondo cessa di esistere.

[illegible] obbligazione [illegible]

Si dice [illegible] pegno non può [illegible] quando il [illegible] [illegible] o [illegible]

[illegible] creditore per la custodia e la conservazione della cosa [illegible]

Il creditore [illegible] [illegible] della cosa [illegible] non [illegible] diritto [illegible] [illegible] non [illegible] verun [illegible] in pegno [illegible] creditore, o [illegible] diminuzione del debito.

Intorno a ciò abbiamo un patto detto dai Giureconsulti [illegible], con cui

convenzione. [illegible] che tutti i frutti [illegible] ritenuti ad appartenere al Creditore. [illegible] e noi riguardiamo che ciò è conforme alla legge, quando vi concorrino le seguenti condizioni: 1° che il credito, in sicurezza del quale vien costituito il pegno, non [illegible] 2° che non vi sia sproporzione tra gli interessi ed il valore dei frutti.

Se la cosa data in pegno si deteriora, o perisce, allora il Creditore ne è tenuto soltanto quando sarebbe tenuto a risarcire il danno, quando questo provenisse o da dolo, o da colpa [illegible] o da mora volontaria.

Inoltre il Creditore è tenuto di restituire la cosa med.ª ricevuta insieme coi frutti e coi suoi accrescimenti.

Affinchè poi il Creditore possa essere astretto alla restituzione conviene che sia interamente estinta la obbligazione principale, poichè non sarebbe obbligato di dividere il pegno, ancorchè divisibile pro rata dell'obbligazione principale.

Due sono le ragioni in favore di una tale disposizione, cioè 1° che col contratto va a rendersi soggetta tutta intiera la cosa pignorata ancorchè divisibile; 2° che quanto più è minore il debito tanto più il pegno rende sicuro il creditore, sicurezza che è lo scopo di questo contratto.

Così pure il Creditore non è tenuto alla restituzione della cosa pignorata se prima pagate non gli siano tutte le somme dovute per [illegible] e a contrazione di questo [illegible] diede in pegno, [illegible] permette al Creditore di trattenere il pegno anche [illegible] diversa obbligazione purchè liquida e non soggetta a litigio.

Il Creditore quantunque tenga la cosa data in pegno non altro che per sua sicurezza, nondimeno la legge concede a questo creditore sul pegno costituito un diritto reale, per cui può rivendicarla dalle mani di qualunque possessore. Il debitore non [illegible] liberarsi dalla molestia, pagando [illegible] quanto è dovuto al creditore.

1

[illegible]

I Contratti verbali son così detti perchè oltre il consenso è necessaria [illegible] di certe parole.

Tra questi il contratto verbale è la Stipulazione, la quale si definisce un contratto unilaterale, con cui taluno dando pronta risposta ad altrui interrogazione promette di dare o di fare o di non fare qualche cosa a quello che lo interroga.

[illegible] di non vale la stipulazione fatta senza solennità di parole, perchè [illegible] chiaramente si manifesta la volontà di chi si obbliga.

Tra le stipulazioni viene un [illegible] distinta la mallevadoria, la quale è comunemente definita „un contratto verbale con cui taluno promette al creditore di dare, fare o l'esecuzione del debitor principale nel caso che questi non la eseguisca".

Questo contratto richiede necessariamente tre persone, cioè chi ha diritto di ricevere, e dicesi creditore, chi ha dovere di dare, di fare o di non fare, ed appellasi debitor principale e chi si costituisce mallevadore.

Dalla definizione della mallevadoria si è desunto [illegible] questo un contratto accessorio il quale suppone una precedente obbligazione, 2° che questo contratto ha per unico fine di rendere sicuro il creditore. Infatti senza una precedente obbligazione, il mallevadore non si obbligherebbe come tale, ma principalmente e in nome suo [illegible] come promittente; e se alla mallevadoria si togliesse la sicurezza del creditore, niun effetto produrrebbe questo contratto.

Essendo la mallevadoria un contratto accessorio ne viene che può aver luogo in qualunque obbligazione, anche naturale, purchè valida tanto civilmente come [illegible]. Osserveremo però che in materia criminale si ammette la mallevadoria ove si tratti di pene pecuniarie, ovvero si trattasse di riparare il danno, non se il castigo fosse corporale.

I Romani richiedevano la mallevadoria nelle obbligazioni [illegible] buona fede de' contraenti come p. e. la dote, la società.

Non sono [illegible] rispondere all'altrui interrogazione, che è quanto a dir stipulando e [illegible] civilmente [illegible] certe persone, in [illegible] per natura li pazzi, gl'infanti, li sordi, e li muti; e per legge civile i minori, i prodighi interdetti, gli ecclesiastici, i [illegible], e le femmine.

Questo contratto essendo diretto a rendere sicuro il creditore ne viene che il [illegible] si obbliga solamente con lui e non altri [illegible] [illegible]

volontà del Debitore.

Essendo la mallevadoria un contratto accessorio ne segue che il [illegible] sarà tenuto per la sola obbligazione principale, e non per qualunque altra. 2° che non potrà obbligarsi a meno ma bensì [illegible] [illegible] termine il [illegible] impegnarsi più efficacemente prestando [illegible]

Quindi il [illegible] può essere [illegible] una obbligazione principale, e naturale, e civile, e [illegible] civile, e [illegible] condizionata

Presso li Romani la mallevadoria produceva l'effetto di concedere al Creditore la facoltà di richiedere a suo arbitrio tanto al debitore principale, quanto al mallevadore per conseguire il pagamento del suo credito come pure nel caso che [illegible] erano i [illegible] di esigere il pagamento in solido da loro che più gli piacesse. Da ciò ne avveniva che pagando il mallevadore restava liberato il debitore principale come pure l'uno dei [illegible] avesse eseguito il pagamento

In questo [illegible] di mitigare una [illegible] dura condizione dei mallevadori introdotti furono 3 benefizj, quello cioè dell'ordine, l'altro della divisione, il terzo della cessione delle azioni.

Consiste il beneficio dell'ordine nel diritto concesso al mallevadore chiamato in giudizio di costringere il Creditore ad escutere prima la sua ragione contro il debitore principale.

Consiste il beneficio della divisione [illegible] che concorrendo più mallevadori [illegible] uno dei [illegible] chiamato in giudizio di costringere il Creditore a dividere il suo credito fra tutti [illegible] domandando contro a [illegible] la sua parte.

Consiste il beneficio di cessione [illegible] che il mallevadore [illegible] obbligazione contratta dal debitore [illegible] costringe il Creditore a cedere il diritto che aveva [illegible] il suo credito [illegible] [illegible] in [illegible] caso.

Elementi di jus feudale

Prolegomeni

Capo primo.

Dell'origine dei Feudi.

Gli scrittori del jus feudale sono tra loro discordi, non solamente intorno all'origine dei feudi, ma intorno eziandio all'etimologia di questo nome.

In quanto all'etimologia crede il Latino che la parola Feudo nasca dal nome latino foedus, il quale significa nel nostro idioma alleanza, appunto perchè col contratto feudale si forma una specie di alleanza tra il signore, ed il suo Vassallo.

Il Bodino porta opinione che il vocabolo Feudo sia composto dalle lettere iniziali delle seguenti parole Fidelis Ero Unico Domino ~~Meo~~ Vero che è formola antica colla quale il Vassallo soleva promettere fedeltà al suo signore.

L'Autore dei libri feudali vuole, che il feudo provenga dal nome latino fides, perchè tanto il signore come il vassallo si obbligano ad una scambievole fedeltà.

Il Pontano fa derivare il nome di feudo dalla parola danese feid, la quale significa stipendio militare, appunto perchè in origine era militare il servigio che il Vassallo prestava al suo Signore.

Finalmente il [illegible] per tacere di moltissimi altri è di parere che il vocabolo feudo abbiasi a ripetere dall'antica parola sassone Feod, la quale dinota il godimento di fondo concesso ad un pubblico impiegato, e ciò perchè il feudo costituivasi non solamente in premio del valor militare, ma col fine ancora che tenesse luogo di stipendio.

Per ciò poi che spetta all'origine del feudo sembra a giudizio di alcuni rinvenirne i vestigj nel Patronato istituito da Romolo, per cui ciascuno della plebe poteva eleggersi a Patrono uno de' Patrizj, il quale doveva difenderlo colla voce in giudizio ed assisterlo col consiglio ne' suoi domestici affari. Ma noi osserveremo che i clienti Romani nulla ricevevano dai loro Patroni, anzi in molte occasioni dovevano

contribuire, nè intervenire promessa veruna di fedeltà.

Il [illegible], ed il [illegible] [illegible] di [illegible] sono di opinione che il feudo sia nato fin dal tempo degl'imperatori Romani i quali solevano distribuire in dono ai soldati veterani le terre o devolute al fisco, o acquistate in paese nemico.

Ma tale uso però è assai più antico mentre abbiamo dalla storia Romana che la Repubb.ca mandava le colonie a coltivare i paesi conquistati, assegnando a ciascuno alcune parte di quei terreni; ma il detto uso niente ha che fare col feudo, perchè ai terreni assegnati [illegible] non il solo dominio utile, come nel feudo, ma anche la piena proprietà, e un tale assegno facevasi senza promessa veruna di fedeltà.

Pretendono altri [illegible] che il feudo tragga la sua origine dal così detto jus della milizia di cui si fa menzione in molti luoghi delle Pandette, il qual jus consisteva nel diritto di ricevere annualmente dal pubblico erario quanto era necessario al [illegible] cavaliere, ovvero una determinata quantità di denaro. Ma questo jus è affatto diverso dal feudo, mentre il jus della milizia a differenza dei feudi conservavasi [illegible] tanto militari che civili, non produceva il debito di fedeltà, e [illegible] liberamente di morire [illegible] in vita così [illegible] in morte così [illegible]

Il Grozio vuole che gli antichi [illegible] della Germania siano stati gli autori, ed i formatori dei feudi; [illegible] nelle [illegible], i [illegible] dei quali è fatta menzione da Cesare e da Tacito altrettanti Vassalli; pretendendo che i feudi siano stati per la prima volta introdotti in Italia dai Longobardi, nelle Gallie dai Franchi, e dai Visigoti nella Spagna.

Ma al Grozio si è risposto che alle concessioni di terreni fatte dai Duci Germani ai loro soldati non si può dare il nome di feudo, e perchè da principio ristrette al brevissimo tempo di un anno, e perchè con quelle acquistavasi il semplice usufrutto, non già il dominio. Di più [illegible] di Cesare, ed di Tacito non erano Vassalli, ma uomini liberi, i quali per naturale inclinazione, o per affetto particolare al principe, o per vero amore alla Patria accompagnavano ed assistevano in guerra il Duce loro senza esservi astretti da legge [illegible] fedeltà, e [illegible] [illegible] di ricompensa. In quanto ai nomi di Vasso e di Vassalli è già noto che presso i Franchi venivano dai

indistintamente a quelle persone, le quali senza veruna mercede occupavano impieghi tanto civili che militari. Per ultimo si potrebbe avere i miei predecessori conservato il pregio brevemente asserita esser stato il feudo per la prima volta introdotto in Italia dai Longobardi, mentre di tale introduzione non resta vestigio alcuno nella storia, e molto meno nelle leggi di quel popolo.

Il Grundlingio, ed il Ludewigio credono che li feudi altro non siano che gli antichi beneficj ridotti a più stabile forma, e danno il nome di vassalli ai Beneficiarj, dei quali parlano Cesare e Plinio.

Quantunque li feudi potessero derivare dagli antichi Romani beneficj, non di meno gli uni sono affatto diversi dagli altri; imperciocchè il feudo nella sua origine era proprio dei soli militari, concedevasi ai soli maschi atti alla milizia, ed esigeva il servizio nel solo caso di guerra. Per lo contrario il beneficio poteva esser militare, ecclesiastico, civile secondo la qualità dell'ufficio, conferivasi non solo ai maschi ma anche alle femmine; il servizio poi doveva essere continuato. Si può aggiungere che il beneficio rendevasi vacante colla morte del Beneficiato, quando il feudo col mezzo della successione intestata passa in quelli che discendono dal primo acquirente.

Sembra assai più probabile l'opinione di quelli, i quali sostengono allora per la prima volta essere nati li feudi quando l'Imperatore Corrado Salico disceso in Italia e convocata la Dieta nei campi di Roncaglia, pubblicò la celebre costituzione colla quale concesse il diritto di succedere nei beneficj militari, i quali a somiglianza di tutti gli altri prima erano personali.

Oltre argomenti molti favorevoli a tale opinione sembra di qualche peso anche questo tratto dal nome feudo, il quale nella confessa comunemente il dotto Muratori di non averlo letto in alcun documento anteriore al secolo undecimo, e quello veduto da lui con tale nome portava la data dell'anno 1085, in conseguenza posteriore alla morte di Corrado il Salico di 40 più anni. Tale sembra esser stato il parere del celebre Bignon, il quale nelle sue annotazioni alle formule di Marcolfo scrive = Beneficia nomine ea predia dicta sunt pro stipendiis militari a Rege sive etiam ab aliis concedebantur cum feuda postea dicit.

Se adunque fosse vero che gl'antichi Romani benefizj militari fossero stati convertiti in altrettanti feudi da Corrado il Salico, ne verrebbe in conseguenza che li Conti romani non sarebbero gl'autori dei feudi, anzi neppure dei benefizj, ma che tutto al più a questi ultimi avrebbero essi data una forma regolare e universale.

Anche dopo l'introduzione del feudo continuò per qualche tempo l'uso de' benefizj civili; e quindi la distinzione dei vassalli e dei ministeriali, come pure l'altra distinzione delli beni posseduti jure feudi, e delli beni posseduti jure offizj: che nel secolo decimo quinto cessò affatto nulla distinzione coll'esser stati convertiti in feudi ad imitazione dei benefizj militari anche li benefizj civili tanto maggiori, come minori.

Dall'origine dei feudi passando ora ad investigare le cause che possono averli introdotti nei tempi, e 3 siano state le principali. La prima può essere stata di assegnare col feudo uno stipendio al servizio tanto militare che civile dovuto dal vassallo. Si può attribuire la seconda al desiderio di terminare prontamente la guerra insorta fra ~~grandi~~ potenti signori con danno dei popoli, imperocchè spesso convenivasi che il vinto ricevesse dal vincitore i paesi conquistati colla qualità di feudo ed in conseguenza il primo diventasse vassallo del secondo: con questo mezzo era soddisfatta l'ambizione del vincitore, e il vinto rientrava nel possesso del suo stato. Fu anche forse la terza causa delli esser li beni allodiali ossia liberi, aggravati da diverse pubbliche imposizioni ed esposti alla militare licenza, dei quali incomodi essendo immuni li feudi venne in animo dei padroni privati di offerire i proprj beni liberi alla Chiesa ovvero a qualche potente signore colla condizione che fossero ad essi restituiti col carattere di feudi e questo appunto fu l'origine dei feudi oblati.

...lan ivi
...li' l'
...le in

...i ragu
...il
...ina

...l'alo

...com

...li jure

...ler tali

...lita

...ure aver

...leve fa

...vile lo

... pronta

...aver

...tali ciò

... aufo

...ofrefa

... olia

...lla mi

... animo

...valche

...i teudi

e come dall'istituzione, e conservazione dei feudi ebbe origine il sistema feudale così da questo nacque [illegible] parte di giurisprudenza che feudale si appellò. Adunque la giurisprudenza feudale si definisce una scienza pratica la quale insegna a conoscere ed interpretare le leggi feudali, ed applicarle ai casi particolari.

Le fonti della giurisprudenza feudale sono 4, cioè 1.° le convenzioni particolari contenute negli atti, ossia istrumenti delle

investitura feudale; 2.do le consuetudini ~~antichissime~~ feudali proprie di ciascu-
na Curia; 3.zo il jus ossia leggi feudali communi a tutto lo Stato; 4.to in
Germania si ricorre in ultimo luogo al jus feudale Longobardico.

Che se in alcun caso particolare nulla fosse disposto dalle leggi feudali sot-
to qual nome si comprendono anche le consuetudini, si dovrebbe osservare pri-
mo nel prescritto 5.to è stabilito dal Codice civile del proprio stato; 6.to ed in sua
mancanza dal jus Romano, ossia commune — 7.mo quando fosse stabili-
to dal jus di natura base di qualunque legislazione.

Gli oggetti intorno ai quali principalmente si occupa la feudale giu-
risprudenza sono 1.o definire il feudo, e dividerlo nelle diverse sue specie;
2.do indicare li modi coi quali poterlo acquistare, ed in altri trasferire; 3.zo sta-
bilir con precisione sopra quali cose il feudo possa esser costituito; 4.to deter-
minare li diritti, e li doveri del signore, e del Vassallo tra loro, e di ambi-
due verso le terze persone; 5.to predefinire li casi nei quali il feudo o si perde
o si estingue; 6.to finalmente mostrare la competenza delle Curie nelle contro-
versie feudali, e l'ordine da osservarsi nella feudale procedura.

L'utilità che si ricava dallo studio della giurisprudenza feudale non si re-
stringe a quanto privatamente riguarda l'interesse dei privati, ma si estende al
pubblico bene, procurando sensibilmente di conservare la pace tra i principi,
dopo che eretti furono in feudi le Città le Provincie, e persino li stessi Regni.

Ma affinchè utile riesca un tale studio fa d'uopo di leggere attenta-
mente la storia, quella massime del Medioevo dalla quale si ricava il
vero significato dei vocaboli, e dei riti feudali, come pure gli esempj i quali
servono a provare le consuetudini.

Anche la cognizione dei Diplomi, ed altri antichi documenti, e la noti-
zia letteraria di quegli scrittori che versarono con profitto nostro, e loro lode
in argomenti feudali somministrano molto lume a chi vuol camminar con
sicurezza per la via intralciata dei Feudi.

Titolo I. Del Contratto Feudale. 8 0

Il vocabolo feudo significa ora un contratto, ora la cosa data in feudo, ed ora il diritto che nasce da questo contratto.

Preso nel I.° significato si definisce il feudo: Un contratto reale, con cui alcuno ritenendo per sè il dominio diretto della cosa sua trasferisce in chi riceve, e nei successori di lui il dominio utile della med.ma col mutuo dovere di fedeltà.

Consiste la fedeltà nel esatto adempimento di quegli uffizj, i quali furono stabiliti volontariamente in vantaggio di qualche persona.

Due sono le parti della fedeltà, una delle quali è negativa, e consiste nel non recare nocumento, l'altra affermativa, la quale porta seco il debito di difendere chi fosse ingiustamente molestato.

La fedeltà sia negativa, sia affermativa dividesi in personale e reale; la personale è dovuta ad alcuno in forza della sua dignità, reale è quella che si presta a motivo di qualche cosa per tal fine ricevuta. Da ciò ne segue che personale è la fedeltà dei sudditi verso il Sovrano, reale la fedeltà del vassallo verso il Signore.

E non il solo vassallo è tenuto alla fedeltà, ma anche il signore quantunque la fedeltà del signore verso il vassallo, comunemente chiamata coll'altro nome di protezione.

Dalla definizione data del contratto feudale si conosce facilmente come il feudo sia diverso dall'allodio, dal beneficio, e dall'usufrutto.

Il feudo è diverso dall'allodio perchè dei beni allodiali, tanto lasciati dai maggiori e avuti dagli avi, quanto acquistati colla propria industria, il possessore gode un pien dominio, ned egli non è tenuto a fedeltà reale, e può senza dipendere dall'altrui volere di quelli liberamente disporre.

È diverso il feudo dal beneficio, come la specie è diversa dal suo genere; imperciocchè sebben ogni feudo sia beneficio, non però ogni beneficio è feudo. Il beneficio a differenza del feudo può esser conferito anche alle femmine,

richiede un beneficio continuato, e si estingue colla morte della persona bene=
ficiata.

Finalmente il feudo è diverso dall'usufrutto, perchè l'usufrutto consiste semplicemente in una personale servitù, la quale va ad estinguersi colla morte della persona.

Il contratto feudale riceve in sè alcune qualità, o sia attributi, i quali dai trattatisti del jus feudale vengono divisi in tre classi, cioè in essenziali, naturali, ed accidentali.

Essenziali sono quegli attributi, i quali concorrono in modo a formare il contratto, che se uno solo ne mancasse il feudo più non potrebbe sussistere. A quattro si possono facilmente ridurre questi attributi: 1.° che sia data in feudo una qualche cosa; 2.do che della cosa data in feudo il dominio diretto resti appresso il Signore; 3.zo che della cosa data in feudo il dominio utile passi nel Vassallo; 4.to che l'uno e l'altro de' contraenti sia tenuto alla fedeltà feudale.

Attributi naturali altro non sono se non gli stessi attributi essenziali determinati dalle leggi feudali, la quale determinazione ha per oggetto la originaria istituzione dei feudi, o il fine per cui il feudo fu istituito, che è appunto il servizio militare o l'esatto adempimento dei doveri, e l'esercizio dei diritti scambievoli del Signore e del Vassallo. A questo proposito giova osservare, che sebbene a nostri giorni più non sussista l'antico stato militare, nondimeno continua a mantenersi in vigore le determinazioni del jus feudale. Conseguentemente dico: Gli attributi naturali sono 6, cioè 1.° che il feudo sia [illegible], 2.° che venga costituito il feudo sopra cosa immobile; 3.zo che la promessa di fedeltà fatta dal Vassallo sia accompagnata dal giuramento; 4.to che il Vassallo debba personalmente servire il Signore; 5.to che il Vassallo non possa alienare il feudo senza il consenso del Signore; 6.to che li soli maschi discendenti dal primo acquirente, e capaci di servire abbiano diritto di succedere nel feudo.

Sono accidentali gli stessi attributi naturali determinati dalla particolare convenzione dei contraenti, come p.e. che le femmine possano succedere nel feudo, che il Vassallo sia immune dal servigio o possa prestarlo col mezzo

altra persona.

Non tutti però gli attributi naturali possono essere a loro piacere determinati dai contraenti col mezzo della convenzione, ma quelli soltanto che furono introdotti in loro favore, e che non sono prescritti dalle leggi sotto pena di nullità.

Queste tre specie di attributi le quali hanno luogo nel contratto feudale, producono effetti diversi che meritano di essere attentamente considerati; inserendosi gli attributi essenziali si presumono esservi nè viene ammessa prova in contrario.

Gli attributi naturali si presumono fintantochè non sia provato il contrario.

Finalmente gli attributi accidentali non si presumono mai, ma devono esser provati.

Titolo 2. Delle specie principali dei feudi.

I trattatisti del jus feudale sogliono dividere i feudi in moltissime classi. Io mi contenterò d'indicare solamente le principali, e affinchè possano aversi alla memoria presenti senza confusione, considereremo il contratto feudale rapporto alla sostanza, rapporto alla forma, rapporto alle circostanze.

La sostanza del contratto consiste 1° nei due contraenti, quello cioè che concede il feudo, e l'altro che lo riceve. 2° nella cosa concessa e ricevuta in feudo. 3° nel diritto della successione che porta seco il contratto feudale. 4° nel servigio che il vassallo è obbligato di prestare al suo signore.

La forma poi del detto contratto è conforme [illegible] modificata dai patti particolari dei contraenti.

Quattro sono le circostanze [illegible] il modo con cui si costituisce il feudo, il luogo, il tempo, e la dignità con cui si costituisce il feudo.

Se si esaminano [illegible] il feudo [illegible] ci riuscirà facile di [illegible] ciascuna specie, come faremo ora per ordine.

Considerando come sopra il feudo rapporto a chi lo concede, i feudi in [illegible] e rapporto a chi lo riceve in mascolini e femminini. Il feudo [illegible] viene [illegible] quando questo viene costituito con una parte del dominio utile della cosa già [illegible] in feudo. [illegible] il dominio utile [illegible] del feudo costituito.

[illegible] il feudo il vassallo nel medesimo

[illegible] ha vassallo del primo acquirente e diventa signore rispetto a quello che lo ha ricevuto.

Il feudo mascolino è quel feudo da cui sono escluse le femmine [illegible] femmine e per [illegible] feudi in cui [illegible] succedere anche le femmine. Il feudo [illegible] è femminino [illegible] del [illegible] contenuto [illegible] e femminino [illegible] per la [illegible] [illegible] femmine [illegible] lato [illegible] succedere nel feudo in mancanza dei maschi [illegible] quelli.

Il feudo rispetto alla cosa data in feudo si divide [illegible] ecclesiastico, e laico. Il feudo chiamasi corporale o incorporale secondo che è costituito sopra cose immobili, come castelli, terreni, o sopra diritti di esigere annualmente dal signore [illegible] come sono [illegible] i feudi [illegible] di camera.

Per distinguere il feudo ecclesiastico dal laico è necessario di esaminare a chi spetta [illegible] diretto della cosa infeudata; [illegible]
Da ciò ne segue [illegible]

Rapporto al diritto di successione osserveremo, che li discendenti dal primo acquirente possono succedere in due modi nel feudo, cioè o secondo quanto prescrivono le leggi feudali, o secondo la disposizione del jus commune, in guisa che nel primo caso il feudo si appella ex pacto et providentia majorum; nel secondo caso dicesi feudo ereditario.

Rapporto al servizio si divide il feudo in franco, e non franco. Chiamasi feudo franco quello che è affatto immune da qualunque servizio, e si chiama feudo non franco quello che porta seco nel vassallo il debito di servire.

Il feudo poi non franco si suddivide in ligio, e non ligio. Ello è ligio se il vassallo è obbligato di servire il signore contro tutti; ed è non ligio, se eccettuate sieno alcune persone contro le quali il vassallo non [illegible] ne dovesse servire.

Intorno al feudo ligio osserveremo 1.° che ello non può essere costituito, se non da chi è indipendente, 2.° che una medesima persona non può essere vassallo ligio di due o più signori, bensì può essere vassallo ligio dell'uno, e non ligio dell'altro.

Considerando il feudo rapporto alla sua forma, se egli contiene tutti li suoi attributi naturali appellasi feudo proprio, e regolare, ma se alcuno dei detti attributi fosse modificato dal particolar convenzione dei contraenti il feudo si chiamerebbe improprio, ed irregolare.

Passando ora alle circostanze in quanto al modo dirò, che il feudo altro è dato, ed altro oblato. Si dice feudo dato, quando il signore dà in feudo una cosa sua affatto propria, e si dice oblato, quando la cosa data in feudo apparteneva di pien dominio allo stesso vassallo, il quale la offrì in dono al signore sotto condizione che le fosse restituita col carattere e colle qualità di feudo.

In quanto al luogo possiamo distinguere il feudo in feudo esistente in Corte, ed esistente fuori di Corte.

Per testimonianza del celebre Muratori nel medio evo, davasi il nome di Corte non solamente al luogo in cui era domiciliato il signore, ma ~~eziandio~~ eziandio a tutte le terre, case e castelli posseduti da lui fuori del suo territorio; e però il feudo appellavasi in Corte, o fuori di Corte secondo che la cosa infeudata si trova, o non si trova nel territorio del signore. In altro senso ancora suol dirsi che il feudo è in Corte se esso consiste nel diritto di ricevere dalla casa del signore una certa quantità di cose fungibili, e fuori di corte, se il feudo consistesse in qualunque immobile.

Considerando il feudo rapporto al tempo viene diviso in nuovo, e vecchio. È nuovo il feudo, il quale costituito per la prima volta col mezzo dell'investitura, ed è vecchio il feudo, se dal primo acquirente passò ne' suoi successori; a mo' di per esempio lo stesso feudo rapporto al primo che lo acquistò è nuovo, rapporto al figlio che a lui succede diventa vecchio.

Quantunque il feudo considerato in se stesso non esiga nè conferisca alcuna nobiltà, nondimeno rapporto a questa dai trattatisti del jus feudale vien diviso in Nobile, ed in Ignobile.

In due casi suol il feudo esser appellato nobile 1.° quando non deve esser conferito se non a persona nobile. 2.do quando il signore conferisce al vassallo insieme col feudo anche la nobiltà.

Il feudo ignobile è detto quello del quale è investita una persona ignobile, che ha bensì il diritto di godere la cosa infeudata, ma non già l'altro della nobiltà.

Il feudo poi nobile suddividesi in, regale e non regale. Feudo regale è quello che viene concesso dal solo Imperante coi diritti di maestà, cio-

esercitabili dal vassallo nel territorio costituito in feudo; tal qual è il Regno di Boemia. Feudo non regale è quello, che dal Sommo Imperante si concede ad alcuno con qualche riguardevole nobiltà, molto inferiore però alla regale, come sono il Marchesato, la Contea, e la Baronia.

Titolo 3. Chi possa costituire il Feudo

Siccome in ogni contratto così parimente anche nel feudale intervengono due persone, quella cioè che costituisce il feudo, e l'altra, che lo acquista. La persona costituente il feudo nei libri feudali è chiamata ora Dominus, ora Senior, ora Patronus.

Essa è chiamata Dominus perchè avente un pien dominio della cosa infeudata conserva della med.^a^ il dominio diretto, e trasferisce nell'acquirente il solo dominio utile. È chiamata Senior dall'onore, e riverenza dovutale dall'acquirente, e non dall'età, come intendevano alcuni, mentre non ripugna alla natura del feudo che il costituente sia più giovine di chi lo acquista. Finalmente è chiamata Patronus dal debito di fedeltà per cui il costituente è tenuto di proteggere, e difendere l'acquirente da ogni molestia inferitagli per tal cagione.

In origine il feudo veniva costituito solamente dal Sommo Imperante, ma in progresso di tempo si concesse la ~~[illegible]~~ facoltà a chiunque, purchè abbia la libera disposizione de' suoi beni, e possa esigere dall'acquirente il servigio derivante o dalla natura, e qualità del feudo, o determinato dalla convenzione.

La libera disposizione dei propri beni è assolutamente necessaria perchè nel contratto feudale si aliena il dominio utile della cosa, ma la capacità di esigere il servigio feudale allora solo è necessaria quando si tratti di costituire un feudo non franco.

Circa la libera disposizione ~~del feudo~~ dei [illegible] osservare quanto intorno ad essa è prescritto dall'ius Romano ossia jus comune.

cosicchè si può stabilire per massima legale nel proposito, quello ch'è capace, o incapace di costituire il feudo a cui il jus comune permette, o vieta la libera disposizione de' proprj beni

Per rapporto al servizio del feudo non bisogna convien stare che disposizioni del jus feudale.

Se il feudo ricerca un servizio militare esso non può esser costituito se non da chi ha la facoltà di far la guerra, e di vincolare i sudditi in propria difesa . . . ma se si tratta d'un servizio urbano il feudo potrebbe esser costituito da chiunque senza che fosse d'ostacolo o il sesso, o lo stato. Quindi in forza della consuetudine feudale potevano costituire il feudo anche le femmine purchè, (così è detto dai libri feudali) conducano una vita pudica e senza taccia di prodigalità. Li minori di età sono capaci di costituire feudi, ma non ne possono rinnovare, quand'anche le [illegible] o consenta dei loro tutori non interviene il decreto del tribunale competente. Gli Ecclesiastici possono dare in feudo li proprj beni patrimoniali in qualunque caso; ma se sia ad essi permesso di costituire feudi sopra i beni della Chiesa si vedrà nel Titolo delle cose.

Nè solamente che persone fisiche [illegible] hanno la facoltà di costituire feudo, ma anche altre persone morali, come sono i collegj, le università, purchè però non si li oppongano le leggi dello Stato, ed ~~[illegible]~~ destinino un procuratore munito di speciale mandato, onde possa investire del feudo l'acquirente.

Per costituire il feudo non è necessario di avere il pieno dominio della cosa, ma basta il solo dominio utile della cosa nel qual caso il feudo costituito come abbiamo detto altrove si chiama sotto feudo.

Quantunque il jus feudale accordi senza veruna distinzione di persone nobili o plebee quindi a tutti la facoltà di costituire feudi, ciò non ostante [illegible] consuetudini [illegible] di avere che la persona [illegible] [illegible] costituire i feudi, perchè si conviene [illegible] [illegible] deve al [illegible]

Titolo 4. Chi possa acquistare il feudo

Alla persona che acquista il feudo si dà presentemente il nome di vassallo come a quello che lo costituisce di Signore. Dico presentemente perchè ne' antichi tempi chiamavasi ora Vassus, ora Fidelis, ora Sufragio, ora Homo, ed ora Chulet. Non è prezzo dell'opera rintracciare l'etimologia ed il significato di tali nomi intorno ai quali varie ed opposte sono le opinioni dei Feudalisti. Basti a noi di sapere che tutti li detti nomi dinotano la stessa cosa, cioè un uomo fedele all'altro in forza del ricevuto beneficio.

La persona che vuole ~~ricevere~~ conseguire il feudo dev'essere capace, intorno alla qual capacità si deve stabilire il seguente assioma. Tutti esser capaci di conseguire il feudo, quelli soltanto eccettuati che dalle Leggi feudali fossero espressamente dichiarati incapaci.

Le Leggi feudali dichiarano alcuno incapace di conseguire il feudo a motivo di qualche difetto, o delitto.

Nascono i difetti dall'esser privo della facoltà d'acquistare, o dal non poter prestare il servizio feudale.

Circa la ~~facoltà~~ capacità d'acquistare non trovo nelle leggi feudali veruna disposizione e però conviene ricorrere alle consuetudini particolari delle Curie, ed in loro mancanza al jus Romano ossia comune.

Per non poter prestare il servizio feudale sono espressamente dichiarati incapaci di conseguire il feudo, specialmente le militare, li pazzi, li ciechi, li sordi, li muti, gli affetti da morbo incurabile, i minori, le femmine e gli ecclesiastici.

Giova osservare che il difetto di incapacità d'acquistare è inseparabile, quando per lo contrario l'altro difetto di prestare il servizio, essendo tutto diretto all'utilità del Signore può esser levato da lui, e ciò in due modi: o dispensando il Vassallo da quel tale servizio, o costituendo in conseguenza un feudo [illegible], o permettendo al vassallo di sostituire in suo luogo altra idonea persona.

Osserveremo altresì in proposito del servizio che il difetto nuoce per acquistare il feudo, ma non impedisce di ritenerlo acquistato.

per causa del delitto le leggi feudali dichiaravano espressamente incapaci di conseguire i feudi il cherico, lo eretico, e gl'infami dichiarati dalla sentenza dei giudici. Ecclesiastiche e gli uomini tutti quelli i quali in pena del commesso delitto contratto avessero la macchia d'infamia. Questa medesima macchia quantunque contratta non per colpa propria ma per quella de' genitori rende incapace di conseguire feudo la prole illegittima, ed è anche legittimata per rescritto del principe.

Sono? solamente gl'individui capaci sono di conseguire i feudi ma anche le persone morali come i collegj, le università purchè non si oppongano le leggi dello stato. È però necessario che da tali individui componenti il collegio venga eletto un procuratore onde in nome loro ha prestato il giuramento di fedeltà ottenga il ricevere il convenuto servizio e quindi cessa la riscossione delle investiture e pagamento del laudemio.

E non ripugna alla natura del feudo che la persona costituita in dignità superiore divenga vassallo di chi è costituito in dignità inferiore. Abbiamo di ciò un esempio nel Re di Danimarca, il quale come Conte di Oldemburg è vassallo del Duca di Brunswick. Anzi una medesima persona secondo i suoi diversi rapporti può essere in pari tempo di sè stessa e signore e vassallo, la qual cosa avvenne per esempio come abbiamo dalla storia in Carlo IV, il quale divenuto imperatore deputò 4 de' suoi ministri, i quali a nome di esso domandassero all'imperatore l'investitura del Regno di Boemia, dell'arciducato d'Austria e degli altri feudi esistenti in Borgogna ed in Italia.

Il jus feudale Longobardico ammette 4 ordini di vassalli, cioè Capitani, Valvassori maggiori, Valvassori minori e Valvassini.

I primi e li secondi cioè li Capitani e li Valvassori maggiori sono vassalli immediati del Re, quelli cioè per feudo regale, questi per feudo non regale. I valvassori poi minori sono vassalli dei Capitani, e i valvassini sono vassalli dei valvassori maggiori.

Titolo 3°. Delle cose che si possono dare in feudo.

Per conoscere quali cose si possano dare in feudo fa d'uopo aver presente che il signore appresso di sè ritiene il dominio della cosa infeudata, ed aliena il dominio utile della medesima onde il vassallo ne abbia il godimento. Ora se il signore col contratto feudale aliena il dominio utile ne siegue che le cose da costituirsi in feudo dovranno essere in commercio, e però le cose per essere immediatamente destinate al culto divino per essere fuori di commercio, non possono essere infeudate.

Per ciò che spetta alle cose ecclesiastiche queste possono essere date in feudo per una giusta causa approvata dalla Chiesa, e colle solennità prescritte da' [illegible]; le quali solennità non sono necessarie quando si tratti di feudi oblati, o di cose [illegible] dati in feudo, e non ancora incorporate cogli altri beni della Chiesa.

Dovendo per altro il dominio diretto del signore, e libero nel vassallo il godimento del dominio utile, ne siegue che con giusta ragione che il jus feudale longobardico prescrive doversi costituire il feudo sopra cose immobili. Fra le cose immobili si comprendono anche le incorporali, le quali si costituiscono in feudo o si ritiene come cose corporali. Adunque le cose mobili non possono essere costituite in predio [illegible], ma nel caso sieno in cui facessero parte di un immobile sia per sè, sia per [illegible] di servigione di [illegible] sia per destinazione del padrone.

Possono esser costituite in feudo tanto cose individue come p. e. una cosa una prestazione il diritto di pesca, di caccia, tanto ancora cose comulativamente prese, come Città, Provincie, Regni, diritti regali. Nè solamente si può costituire il feudo sopra beni allodiali ma anche sopra cose infeudate. E' adunque permesso il sottofeudo purchè però costituito senza pregiudizio dei diritti appartenenti al primo signore.

Può anche esser data in feudo la cosa che uno ha comune con altri, ma per evitare le liti il jus feudale concede all'acquirente il diritto di chiedere la separazione e la divisione della cosa infeudata.

stituita che sia in feudo una cosa principale, s'intendono con essa costitui-
te in feudo le sue accessioni, chiamate con altro nome pertinenze del feudo.
È poi necessario che tali pertinenze esistano al tempo dell'investitura, poi-
chè se esse vengono dopo ad ottenere esistenza, sarebbero beni estranei del feudo, ma appar-
terrebbero al vassallo come beni allodiali.

Finalmente possono esser costituite in feudo le cose tanto private quanto
pubbliche. Le cose pubbliche, e massimamente le demaniali, quelle cioè che sono destina-
te al mantenimento della dignità non possono esser infeudate dal Principe senza il con-
senso dello Stato a cui appartiene la proprietà.

Tra le cose pubbliche si annoverano le Regalie, sotto il qual nome sono
compresi i diritti tutti spettanti alla Sovranità o di loro natura, o per destinazione
del Popolo.

Le Regalie altre son dette maggiori ed altre minori; maggiori sono quel-
le regalie le quali hanno per oggetto immediato il governo dello Stato, e che per
essere inseparabili dalla Sovranità si appellano dritti di maestà: tali appunto
sono li diritti di far la guerra, di conchiudere la pace, di contrarre alleanze, di
promulgar leggi, crear tribunali, eleggere i consiglieri, coniar le monete ecc. Le re-
galie minori consistono nelle rendite pubbliche ed in alcuni emolumenti
destinati a sostenere li pesi dello Stato, ed a mantenere la persona del Prin-
cipe col decoro e splendore corrispondenti all'eminenza del suo grado. In
questo numero devono esser collocati li tributi, le gabelle, i dritti di transito,
rapporto alle merci, di caccia, di pesca ecc.

Le Regalie costituite in feudo sono o determinate, o indeterminate.
Le Regalie determinate possono esser concesse o privativamente cosicchè abbiano ad eser-
citarsi dal solo vassallo, o cumulativamente cioè insieme col Signore; intorno a
che conviene esaminare con ogni attenzione l'atto dell'investitura.

In dubbio devonsi interpretare la disposizione contenuta nell'investitura
e serveremo le [illegible] regole: 1.mo Concessa una Regalia minore determinata
s'intendono escluse tutte le altre. 2.do Se le Regalie concesse sono indetermi-
nate, s'intendono concesse soltanto le minori; 3.zo [illegible] dubbio circa il modo
di esercitare le regalie, s'intendono concesse privativamente

Titolo 6. [illegible] ...nvestitura

[illegible] si costituisce il feudo nuovo, e si trasmette in altri il feudo già [illegible] che perciò diconsi antichi.

Il jus feudale longobardico non conosce altro modo legittimo a costituire il feudo se non la Investitura, la quale perciò appunto è detta modo originario.

Il vocabolo [illegible] deriva dal verbo latino *vestio*, e viene adoperato tanto dal jus ecclesiastico quanto feudale per [illegible] il dare la possessione del dominio utile d'una cosa, cioè [illegible] il Vescovo o [illegible] al suo Vassallo. Questo modo di esprimersi è comune anche [illegible] mentre diciamo volgarmente che alcuno ha veste per [illegible] di far qualche cosa.

Col nome di Investitura s'intende ora il contratto dello feudale, ora l'atto con cui il signore dà al vassallo il possesso del feudo, ed ora il documento comprovante la già fatta concessione.

La investitura considerata nel secondo significato si può definire un atto solenne con cui il Signore conferisce il feudo al vassallo promettendo [illegible]. [illegible] da questa definizione, che [illegible], essendo il [illegible] necessario alla costituzione del feudo è in [illegible] il [illegible] del detto atto [illegible] investitura ne forma il compimento.

[illegible] Investitura [illegible] ne da noi [illegible] definita si divide in vera e presunta. [illegible] è vera [illegible] l'atto [illegible], ed è presunta se il detto atto mai abbia avuto luogo, ma che la legge indotta dal bene comune presume che vi sia stato.

L'Investitura vera dividesi in pura ossia propria, ed in abusiva. [illegible] l'investitura quando [illegible] data [illegible] infeudata [illegible] il feudo è costituito sopra cosa non ancora vacua di possesso.

Nel jus feudale Longobardico [illegible] il nome di [illegible] anche un [illegible] propria quando [illegible] fatta col mezzo dei simboli. [illegible]

dei che invece [illegible] significare [illegible] di cessare [illegible] di questo verso di quello, e non dei simboli dal jus [illegible] destinati a dinotare la tradizione della cosa infeudata.

[illegible] prende [illegible] i [illegible] dell'investitura propria, rimanendo nel [illegible] la [illegible] in [illegible] dell'investitura abusiva.

[illegible] deve [illegible] al signore la investitura [illegible] in persona, o col mezzo di procuratore munito di speciale mandato.

[illegible] il tempo entro cui abbia da esser fatta la domanda [illegible] il [illegible] feudale, bensì punisce colla perdita del feudo quel vassallo, il quale per tre volte invitato dal signore avesse trascurato di ricevere la investitura.

Il diritto di dare l'investitura appartiene al signore del diretto dominio, e viene data a quello cui è dovuto il feudo, in forza o di contratto feudale, o di qualche altro titolo precedente come sarebbe la successione.

Anche il signore può dare la investitura o in persona o col mezzo di procuratore munito di speciale mandato.

L'atto dell'investitura ordinariamente è accompagnato da alcune solennità determinate o dal jus feudale, o dalla convenzione de' contraenti. [illegible] ordinariamente [illegible] l'investitura [illegible] darsi dal signore colla [illegible] di [illegible] e presso alla presenza di due o più pari [illegible] il diritto del feudo nel vassallo.

[illegible] le solennità dell'investitura [illegible] i simboli, li quali sono destinati a significare o la tradizione del feudo, o la [illegible] fatta dal vassallo al signore, intorno ai quali simboli [illegible] consuetudine particolare d'ogni [illegible], come pure la qualità [illegible] di ogni feudo rispettivo.

[illegible] sembra che tale solennità [illegible] sia [illegible] a [illegible] quella del giuramento di fedeltà, che il vassallo deve prestare al signore o in persona o col mezzo di speciale procuratore, quando non sia sciolto dal signore o tacitamente o [illegible]. [illegible] il signore [illegible] dal signore quando [illegible] di superior condizione [illegible] adempie la investitura [illegible] dal signore [illegible] di due [illegible]

col contratto feudale alla qual scrittura si dà comunemente il nome di [illegible]

Siccome è necessario uno spazio di tempo onde attendere il Diploma, e dare li [illegible] normali, così affinchè il vassallo abbia pattuito un Documento [illegible] la qualità [illegible] tutte le cancellerie della Curia [illegible] un [illegible] contratto che contiene [illegible] in due parti, al quale si dà il nome di Breve testato.

Dalla prima investitura nasce nel vassallo il diritto di ottenere il [illegible] e tutti li aspetti della sua investitura [illegible] presumesi dare la facoltà di rendere in sè stesso il possesso, e di vindicare il feudo da altri indebitamente posseduto.

Ma luogo la investitura in due casi, cioè e quando per la prima volta si acquista il feudo, e quando si tratta di rinnovare il feudo già costituito. Del primo caso abbiam fin qui trattato, resta ora di parlar del secondo, che è quanto a dire della rinnovazione delle investiture.

Fatta adunque che sia l'investitura feudale, e con essa costituito il feudo nuovo fa d'uopo rinnovarla ogni qualvolta succede qualche mutazione o per parte del signore, o per parte del vassallo; quindi ne segue, che colla prima investitura si costituisce, come abbiam già detto, il feudo nuovo, e colle susseguenti si rinnova, e si conferma l'antico.

La mutazione succede per parte del signore quando il dominio diretto del feudo passa in altri per la morte del signore, o per rinunzia, o per privazione, o per alienazione, ed anche per divisione del detto dominio.

Succede la mutazione per parte del vassallo, allorchè il dominio utile del feudo passa in altri o per la morte dell'ultimo possessore od uno tra li molti possessori, o per la divisione del feudo comune, o per la cessione fatta ad una delle persone comprese nell'atto dell'investitura.

Quando qui si dice del signore, e del vassallo trattandosi del feudo, devesi applicare eziandio al loro signore ed al loro vassallo trattandosi di sotto feudo.

In tutti li detti casi il jus feudale impone al vassallo il debito di rinnovare la investitura [illegible] la riverenza e fedeltà che ciascun

vassallo è obbligato di prestare al suo signore, 2.° perchè il vassallo presta il dovuto giuramento il quale essendo un atto personale si estingue colla morte della persona, nè passa ai suoi eredi; 3.° onde sia conservato illeso al signore il suo dominio diretto, il quale col progresso del tempo, e col cambiamento frequente delle persone potrebbe facilmente essere dimenticato.

Il debito adunque di chiedere la rinovazione della investitura è imposto al vassallo possessore del feudo, quando si cambia il signore, e così pure a quello il quale per la morte dell'ultimo vassallo succede nel feudo. E se i molti fossero li successori ciascuno ciascuno di loro dovrebbe domandare la rinnovazione dell'investitura ancorchè tutti possedessero il feudo in comune.

La rinovazione dell'investitura deve essere domandata da chi attualmente possiede il dominio diretto del feudo, e se insorgessero liti circa il detto dominio la domanda dovrebbe farsi a chi ne ha il possesso. E se nessuno dei litiganti possedesse, in tal caso il debito di domandare la rinnovazione dell'investitura resterebbe sospeso fino alla decision della lite.

Si deve domandare la rinovazione dell'investitura entro 13 mesi, li quali incominciano dal giorno della ricevuta formale notizia. Che se vi fosse il caso di legittimo impedimento allora si domanda e si ottiene dal signore una proroga detta indulto feudale. E se il vassallo nel tempo stabilito ommettesse la domanda quando la trascuratezza provenisse o dal dolo, o dal disprezzo, ne seguirebbe la privazione del feudo.

Nella domanda si deve esprimere la causa della mutazione, e quando questa derivi per parte del vassallo, il petente è tenuto di mostrare il diritto che egli ha di succedere nel feudo.

Alla domanda si deve pure unire l'atto della precedente investitura ed il mandato speciale se fosse presentata col mezzo di procuratore.

La rinnovazione dell'investitura porta seco talvolta il debito di pagare il laudemio, siccome si deriva dal verbo latino laudo il quale nei nostri scrittori significa approvare confermare.

Il laudemio viene comunemente definito: un dono fatto dal vassallo al signore in ringraziamento dell'ottenuta investitura.

In origine il laudemio era veramente un dono, e dipendeva in conseguenza dal l'arbitrio del vassallo quanto il farlo e non farlo, quanto il fissar la misura: essendo però una volta o dalla consuetudine feudale, o dalla particolare convenzione, quello che era dovere imperfetto, si cambiò in perfetta obbligazione, e di qua nacque la divisione del laudemio feudale in legittimo e convenzionale, secondo che viene stabilito o dalla legge o dalla convenzione.

E siccome da principio il feudo era militare, così il dono ~~così il dono~~ del laudemio consisteva in armi e in cavalli. In seguito poi si contribuiva per esso una quantità di danaro determinata o dalla consuetudine della Curia o dalla privata convenzione.

Nei feudi imperiali oltre il laudemio feudale dovuto al Signore, si paga ai ministri della Curia una tassa ministeriale detta laudemio minore a differenza del primo chiamato laudemio maggiore.

Al pagamento del Laudemio feudale non sono obbligati li discendenti dell'ultimo vassallo defonto, ma sì li collaterali e gli estranei.

Il laudemio pagato dai collaterali si chiama dal jus feudale pecunia successoria perchè ha luogo nel caso di succedere nel feudo, e dai Francesi è chiamato Relief quasi che gli aguati collaterali abbiano a rilevare il feudo dalle mani del Signore.

Finalmente osserveremo che il laudemio deve esser pagato da quello il quale acquistato avendo il feudo dev'esser investito.

Pietro
Elio
Paolo
Celio
Druso
Sesto
Mario
Tito
Ciro
Lucio
Marco
Fausto

Titolo 7. Della successione generale ed [illegible]

Il feudo può ottenersi col contratto e [illegible] colla legittima investitura passa dal primo acquirente in [illegible] [illegible] o della successione intestata o della alienazione fatta inter vivi ovvero [illegible] morte.

La successione intestata viene definita, un modo [illegible] con cui il feudo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della legge nelle persone che sono comprese nell'atto di investitura.

[illegible] distinguono la successione nei feudi a Corrado il Salico, ma [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] la successione nei feudi, ma benefici conversi in feudi li benefizj militari, conferendo ad alcuni, [illegible] [illegible] [illegible] il diritto della successione [illegible] in origine erano [illegible] [illegible] [illegible], come lo sono anche anche a nostri giorni li beneficj ecclesiastici il cui diritto di successione li [illegible] si [illegible] anche ai [illegible].

La successione nei feudi [illegible] è generale di cui si parla in questo titolo, ed altra speciale di cui si tratta nel titolo seguente. La generale successione è regolata dalle leggi feudali a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] o contenuti nelle investiture o [illegible] tra quelle persone le quali hanno il diritto di succedere.

[illegible] la successione generale nei feudi la regolata dalle leggi feudali [illegible] in tutti [illegible] non [illegible] preveduti dalle dette leggi conviene ricorrere al [illegible] Romano ossia comune.

[illegible] intorno alla successione due sono [illegible] contemplati dalle leggi, cioè le persone che possono succedere, l'altro l'ordine [illegible] il quale [illegible] [illegible] sono chiamate a succedere:

[illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] feudale che a quelle [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e nel feudo [illegible] [illegible] [illegible] o tacitamente o espressamente compresi nell'atto della prima investitura, sono capaci di succedere in virtù di [illegible] feudale –

[illegible] [illegible] delle leggi feudali [illegible] tacitamente compresi nell'atto della prima [illegible] i figli del primo acquirente, e tutti [illegible] [illegible] discendenti [illegible] nati da legittimo matrimonio. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] successione feudale [illegible] [illegible] [illegible] discendenti, e li collaterali del primo acquirente, [illegible] figli e discendenti [illegible] del primo acquirente.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il matrimonio celebrato [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che non [illegible] nel [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] dalla successione qualunque [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nel feudo i legittimati [illegible] [illegible] matrimonio, [illegible] [illegible] quali [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in tutto eguali ai legittimi

[illegible] sono pure esclusi dalla successione nel feudo gli [illegible] onde il vassallo [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] legittimità dei [illegible] è [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nel feudo [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] il [illegible] feudale, [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] col mezzo [illegible] la successione del feudo non [illegible] [illegible] [illegible]

La [illegible] di [illegible] [illegible] la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] per difetto di mente [illegible] [illegible] dalla successione feudale i [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] i ciechi, i sordi e muti e [illegible] del sesso le femmine e loro discendenti [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] lo stato di chierici, e li monaci [illegible] lo stato ecclesiastico non solo [illegible] di succedere nel feudo, ma [illegible] [illegible] del feudo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

riconoscere il suo feudale alludendo all'originario servizio militare, dichiara che dopo che milesse feudi qui factus est miles Christi:

Ne segue che fatto il feudo ereditario, cioè acquistato di succedere nel feudo i consanguinei presso la disposizione del comune, eccettuati però quei casi i quali derivano dai propri particolari principj.

Ecco i primi particolari principj del jus feudale. 1.° che il dritto di succedere ab intestato nel feudo spetta a' soli discendenti maschi legittimi del primo acquirente.

2.° che tra i detti discendenti sono preferiti li più prossimi all'ultimo possessore defonto.

3.° che infinattochè nella linea di quello il quale successe nel feudo evvi alcuno, questo è preferito agli altri, benchè più prossimi del grado.

4.° Che estinta la detta linea, gli agnati esistenti in qualunque altra linea succedono secondo la prossimità del grado.

5.° Che si succede nel feudo non all'ultimo possessore defonto, ma sempre al primo acquirente.

6.° Che succedendo nel feudo si rappresenta il primo acquirente e non l'ultimo possessore defonto.

7. Che tale rappresentanza è particolare non universale.

Dal primo principio ne segue 1.° che dalla successione feudale sono esclusi gl'ascendenti, e li collaterali del primo acquirente; 2.° che tra li discendenti del primo acquirente il maschio benchè in grado rimoto è preferito alla femmina, e suoi discendenti maschi benchè esistenti in grado prossimo.

Dal secondo principio ne segue che i discendenti dall'ultimo possessore defonto in qualunque grado esistano, sono preferiti a tutti gli altri discendenti del primo acquirente, ancorchè rispetto ad esso siano più prossimi nel grado.

Dal terzo ne segue che li due fratelli succedono nel feudo in parte eguale non però gli altri se non che dopo che sia affatto estinta la linea del primo.

Dal quarto principio ne segue che estinta la linea d'un fratello succedono gli esistenti nella linea dell'altro fratello secondo la sola prossimità del grado.

Dal quinto principio ne segue che il successore nel feudo non deve soddisfare ai pesi imposti sul feudo dall'ultimo possessore defonto.

Dal sesto ne segue che si succede nel feudo ancorchè o si sia stato dannato dall'ultimo possessore defonto, o si avesse ripudiata la eredità di lui.

Gl'interpreti feudali concordemente insegnano che li discendenti dall'ultimo possessore defonto non possono succedere nel feudo quando non abbiano la eredità del detto possessore.

Dal settimo principio ne segue che si può succedere nel feudo senza essere istituito erede dal primo acquirente.

Adunque come più prossimi all'ultimo vassallo defonto li primi chiamati a succedere nel feudo sono li figli di lui e li altri discendenti all'infinito, quanto nati che postumi, purchè maschi, naturali e legittimi ed abili al servigio feudale.

Ai figli succedono in capo li loro discendenti succedono in stirpi sia che concorrino soli, sia che concorrino con quelli di grado superiore.

Gli discendenti dell'ultimo vassallo [illegible] sono esclusi dal diritto di succedere nel feudo, e la ragione si è perchè o sono o possono facilmente diventare incapaci di prestare il servigio feudale.

È bensì vero che i detti [illegible] possono succedere nel feudo o perchè espressamente nominati nella carta dell'investitura, o perchè il feudo nuovo fu costituito colla [illegible] del vassallo, o perchè si succede nel feudo jure ereditario, o perchè il feudo fu [illegible] dal padre in favore del figlio premorto [illegible], ma in tutti questi casi la successione è speciale non generale.

In mancanza adunque delli discendenti succedono i collaterali dell'ultimo vassallo defonto, discendenti però con primo acquirente.

Tra le linee collaterali quella è più prossima, la quale contiene i fratelli dell'ultimo vassallo defonto, i loro figli ed altri discendenti.

I fratelli pertanto dell'ultimo vassallo defonto sono li primi chiamati tra li collaterali a succedere nel feudo come anche li figli del fratello premorto.

Li fratelli succedono sempre in capi, ma li figli dei fratelli premorti, se soli succedono in capi, e in concorso dei loro zii succedono in stirpi.

In quanto poi alli altri discendenti dalli fratelli premorti, si osserva che il prossimo esclude il rimoto, e gli esistenti in pari grado tutti egualmente succedono, la qual regola si osserva pure negli seguenti di tutte le altre linee collaterali.

Titolo — Dei diritti del signore rispetto al vassallo, e dei diritti del vassallo rispetto al signore

È [illegible] in questo titolo dei diritti del signore e dei vassalli verrà [illegible] correlazione [illegible] è facile col mezzo dei primi di conoscere quali siano le seconde.

Quali siano i diritti del signore e del vassallo possiamo facilmente conoscere o dai patti particolari contenuti nella prima investitura, o dalla [illegible], e qualità del feudo costituito.

Premessi questi cenni passo a trattare dei diritti dividendo il titolo in due parti, nella prima delle quali esporrò i diritti che appartengono al signore rispetto al vassallo, e nella seconda indicherò i diritti del vassallo rispetto al signore.

I diritti del signore hanno per fondamento o la persona del vassallo, o la cosa data in feudo.

I diritti del signore rispetto alla persona del vassallo hanno per fondamento la riverenza ed il servizio dovuto dal vassallo al signore, e che costituiscono le due parti della fedeltà feudale.

Il primo diritto che nasce dalla riverenza è quello di essere riconosciuto dal vassallo per suo signore in forza del qual diritto il vassallo è obbligato 1.° di chiedere entro il termine dalla legge prescritto la investitura dei feudi; 2.do di sottomettersi ai giudizi che in materia feudale venisse pronunziato dalla curia del signore.

Dalla riverenza nasce pure un secondo diritto per cui il signore non può essere accusato dal vassallo di delitti criminale e civile, nè chiamato come testimonio [illegible] il vassallo di venire contro il suo signore. Questa regola però non si estende alle controversie feudali agitate nella curia competente, ove il vassallo può senza pregiudizio della riverenza citare il suo signore e farsi testimonio contro di lui.

Vi sono alcuni feudalisti i quali stimano che dalla riverenza nasca nel signore un altro diritto, quello cioè di essere alimentato dal vassallo quando fosse caduto in povertà, e recano in conferma della loro opinione il [illegible], il quale comanda al vassallo di prestare [illegible] Dominum quoad [illegible] [illegible] contrario [illegible] no che la legge feudale nel luogo citato parla soltanto dell'esterna difesa.

In quanto al servizio per conoscere quali diritti derivino da esso conviene esaminare 1.° se il feudo sia franco, o no; 2.° se il feudo non è franco, sia il servizio feudale determinato o indeterminato.

Se il servizio feudale fosse indeterminato altro diritto non apparterrebbe al signore che quello di esigere dal vassallo consiglio, e servigi.

Intorno al servizio determinato si vuol esaminare 1.° quale egli sia; 2.° da chi venga prestato; 3.° a chi si debba prestare; 4.° contro di chi; 5.° quando si presti; 6.° per quanto tempo; 7.° a spese di chi.

Quale sia il servizio feudale ciò si conosce e dall'indole particolare del feudo, e dai patti contenuti nell'investitura, dal che ne viene che il diritto del signore è ristretto in modo che altro servizio non può esigere dal vassallo se non quello ch'è determinato.

Il servizio deve essere prestato personalmente dal vassallo. Da questa regola però si eccettua il caso in cui il signore colla investitura avesse permesso al vassallo di sostituire altra persona idonea al servizio.

È dovuto il servizio al padrone del dominio diretto ossia colui infeudante. Se due, o più fossero i padroni il vassallo deve servire il primo che lo aveva investito e nel caso di detto feudo ligio il signore.

Il vassallo deve il servizio al suo signore contro di chi indebitamente lo molestasse, senza riguardo che il feudo fosse ligio, o non ligio.

Il vassallo non è obbligato di servire il signore se non dopo d'essere stato formalmente invitato da lui; imperocchè dal silenzio del signore, si presumerebbe che egli non avesse di bisogno dell'aiuto del vassallo.

Il servizio feudale urbano potrebbe essere continuo, ma il militare dura ordinariamente finchè dura la lite o della difesa. Dico ordinariamente perchè potrebbe la durata del servizio essere determinata o dai patti convenzionali o dalla consuetudine propria della Curia.

A spese di chi debba prestarsi il servizio feudale si potrà conoscere o dall'investitura o dalla consuetudine. Riguardo al servizio militare però si osserva che si suole dire che se il servizio si presta in patria la difesa sta a carico tutta del vassallo, se fuori di patria a carico del Signore

Varie sono le cause che dispensano il vassallo dal debito di servire, altre per parte del signore, ed altre per parte dello stesso vassallo.

Per parte del signore cessa nel vassallo un tal dovere se il signore avesse mosso ingiustamente la guerra, ed il vassallo non fosse suo suddito.

Per parte del signore allora che il signore fosse stato scomunicato, o proscritto dal signore antico, o se più signori litigassero tra loro intorno al dominio diretto della cosa infeudata. Per parte del vassallo cessa il detto dovere [illegible] dell'impossibilità di servire, e prestasse il servigio al signore più antico

I diritti del signore aventi per oggetto la cosa infeudata hanno per loro fondamento il dominio diretto che egli si è riservato sulla stessa; in forza del detto dominio il signore obbliga il vassallo a conservare da buon padre di famiglia la cosa infeudata; ed in conseguenza può bensì il vassallo renderla migliore, non mai deteriorarla, dal che ne segue esser permesso al vassallo di acquistare fondi vantaggiosi al feudo ma non di rinunziare alle servitù possedute; molto meno di assoggettare il feudo al peso di nuove servitù:

Contro un tale arbitrio avrebbe diritto di reclamare prima l'agnato in caso di successione, e poscia il signore in quello di devoluzione, ma deliberare il feudo dal sopportato deterioramento.

Molto meno può il vassallo alienare il feudo senza il consenso del signor, e di quelli che hanno diritto alla successione. Tali alienazioni vietarono colle loro costituzioni Lotario 2do e Federico Imo affinchè il signore non fosse costretto a riconoscere per vassallo chi non gli aggrada, e a rimaner privo della consolidazione del dominio utile col diretto, ed affinchè gli agnati non restassero esclusi dalla successione.

Nel caso adunque che il vassallo senza il consenso del signore avesse alienato il feudo e fatto ne fosse la tradizione all'acquirente, al signore appartengono due diritti, quello cioè di far dichiarare il vassallo dalla [illegible] decaduto dal feudo e l'altro di rivendicare il feudo alienato dalle mani di qualunque possessore.

Si eccettua però da questa regola il caso in cui il feudo fosse stato alienato da uno degli agnati successivamente nominati, mentre allora basta che sia intervenuto il consenso dei medesimi nominati.

Il diritto della rivendicazione appartiene non solamente al signore, ma a quelli

ziani che sono chiamati a succedere, anzi a questi è data la preferenza. E qui osserveremo. 1° che gli agnati allora solo possono esercitare il diritto della vindicazione, quando sia giunto il tempo di succedere.

2do che se alcuni degli agnati avessero acconsentito alla alienazione, e altri no, questi ultimi vindicherebbero la sola parte del feudo ad essi spettante.

Che se il vassallo avesse avuto la facoltà di alienare il feudo o dal consenso del signore e degli agnati, o dalla consuetudine particolare della Curia; pure nella alienazione dovrebbero essere adempite le 3 seguenti condizioni.

I° Che salvo sia il dominio diretto appartenente al signore.

II° Che l'alienazione sia fatta a persona capace di acquistare il feudo.

III° Che il feudo sia alienato con quelle medesime condizioni colle quali fu acquistato.

E nel caso che il vassallo avente la facoltà di poter alienare il feudo senza il consenso del signore fosse già determinato ad alienarlo con titolo oneroso, al Signore appartiene il diritto di prelazione, il qual diritto consiste nell'essere ad eguali condizioni preferito ad ogni altro concorrente.

Che se il feudo fosse stato alienato, e fatta la tradizione, allora spetta al signore l'altro diritto di ricupera; in forza del quale può prendere dall'acquirente la restituzione del titolo rimborsando quanto avesse esborsato, e sollevandolo da qualunque peso.

Li diritti di prelazione, e di ricupera a preferenza dello stesso signore appartengono a tutti quelli che hanno la facoltà di succedere nel feudo, e ~~questi diritti si~~ quali li esercitano con quell'ordine medesimo con cui sono chiamati a succedere.

Benchè l'alienazione fatta con titolo oneroso dia luogo alla ricompra, questa nondimeno cessa nei casi che il feudo fosse stato venduto all'asta.

Finalmente al signore appartiene il diritto nel caso della permuta del feudo di consolidare il dominio utile col dominio [illegible] diretto.

Anche li diritti del vassallo hanno per oggetto la persona del signore e la cosa ricevuta in feudo, ed essi anche sono fondati sulla fedeltà e sulla protezione del signore dovuta al vassallo e sul dominio utile.

Per ciò che spetta alla persona ha diritto il vassallo di esigere dal signore la investitura ed il possesso del feudo, eccettuato il caso che il feudo fosse promesso in aspettativa.

La protezione dovuta dal signore porta nel vassallo l'altro diritto di essere difeso da lui da qualunque molestia sofferta per causa del feudo.

Che se la molestia consistesse nella lite intentata da alcuno contro il vassallo a cagione del feudo il signore sarebbe obbligato di assumere o solo o in congiunzione del vassallo l'onere di giudiziaria difesa, purchè però a tempo debito gli sia stata denunziata la lite.

Se poi il vassallo colla sentenza del tribunale competente sia stato spogliato del feudo, perchè la cosa infeudata apparteneva ad altro padrone, egli avrebbe il diritto della evizione contro il signore se ignorava ad altri appartenere la cosa infeudata [illegible] comunicata la lite.

Dal dominio utile che gode il vassallo nasce in esso il diritto di usare e di godere a suo arbitrio del feudo, salva però sempre la sostanza della cosa infeudata, ossia il dominio diretto spettante al signore, come pure di percepire tutti i frutti ordinarj, come straordinarj provenienti dalla medesima [illegible].

In forza del detto dominio utile è permesso altresì al vassallo di concedere ad altri in subfeudo il feudo o le sue [illegible] [illegible] il patto, che [illegible] pregiudizio [illegible].

Essendo il dominio utile un diritto reale, ne segue che il vassallo anche a preferenza dello stesso signore può vindicare dalle mani di qualunque possessore la cosa concessagli in feudo.

VI [illegible] Insorgendo intorno al feudo alcuna giudiziaria controversia ha diritto il vassallo di presentarsi in giudizio, e come attore, e come reo convenuto, [illegible] come pure di transigere senza consenso del signore, [illegible] nel feudo.

Al Vassallo è concesso altresì il diritto di rinunziare il feudo acquistato, rinunzia la quale nei feudi libri è detta Refutazione. Questa refutazione è di due specie, cioè semplice, o condizionata.

La semplice può esser fatta dal Vassallo contro la volontà del Signore, purchè senza frode, ed a tempo opportuno.

La Refutazione è condizionata, se viene fatta dal Vassallo in favore di qualche persona.

[illegible] se di un agnato rimoto vuolsi il consenso ~~degli agnati~~ prossimi; se poi si tratta d'un estraneo oltre il consenso degli agnati sarebbe necessario l'altro del Signore.

Affinchè li diritti del Vassallo non soffrissero alcun detrimento l'imperator [illegible] avea ~~stabilito~~ proibito al Signore di alienare il dominio ~~diretto~~ del feudo. Ma da questa regola generale gl'Interpreti eccettuarono i segg. casi. 1.º se il Signore [illegible] [illegible] della facoltà di alienare il dominio [illegible] del feudo, 2.do se il Signore alienasse non il feudo ma il territorio [illegible] cui è situata la cosa infeudata; 3.zo se il Vassallo fosse in casi [illegible] anche [illegible] del Signore, 4.to se l'alienazione fatta dal Signore fosse in modo, che nessun danno apportasse al Vassallo.—

Annot. 5.° La prima costituivasi quando nei beni del Signore sot=
tanti, in seguito anche sopra beni allodiali il di cui dominio diretto
veniva offerto dal proprietario ad un qualche signore onde godere
dei privilegi annessi al feudo. Questi dicevansi feudi oblati, i primi
donati.

Annot. 6. Il titolo d'acquisto del feudo si è la volontà del padrone espres=
sa tacita o presunta. Il modo poi o l'Investitura o l'usucapione
o la ~~[illegible]~~ successione.

Si deve qui avvertire la differenza tra la infeudazione, rinfeudazione e
rinnovazione dell'Investitura. L'infeudazione è l'originaria costituzione
del feudo, la rinfeudazione si ha nella rinuncia della proprietà ria=
cquistata del feudo; queste due non possono farsi che dal proprietario; la
rinnovazione dell'Investitura non essendo che [illegible], ma del feudo già sta=
bilito può farsi anche da un minore.

1 =
atto
a
mi

avca
ne

e

a=
; (a)
=Na

Lezioni di Diritto Romano

del Sig.r Gius.e Cremi

Fascicolo secondo

[illegible]

Lerman – 1
[illegible] 2
[illegible]pra – 3 N
[illegible] – 4 N
[illegible] – 5
[illegible] – 6
Vitorelli – 7
Marignani A. – 8
[illegible] G. – 9
[illegible] – 10
Viero – 11
Josali – 12
[illegible] – 13
Dal Bianco – 14 N
Marinoni – 15
De Facini – 16
[illegible] – 17
[illegible] – 18
[illegible] – 19
[illegible] – 20
Forabosco – 21
Boldrini – 22
[illegible] – 23
Zonfasio – 24
Benamico – 25
[illegible] – 26
[illegible] – 27
[illegible] – 28
[illegible] – 29
Fabrizio – 30
Laura – 31
Carli – 32
Vedova – 33
Talamini – 34
Canonico – 35
Nordij – 36
Asti – 37
Morgante – 38
Blitz – 39
Niderchircher – 40
Luemberg – 41
[illegible] – 42
Breil – 43
Castellini – 44
Soster – 45
Vivandelli – 46
Serrughetti – 47 N
Mazzoldi – 48
Ricini – 49
Torresani – 50.

Libro secondo

Titolo 1º Delle cose.

[illegible] oggetto della [illegible] comprende [illegible] o riguardo [illegible] [illegible] questo deve [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible]

[illegible] può prestare all'uomo [illegible] nome di cose [illegible] ora [illegible] perche, come [illegible] in [illegible] sono cose.

Secondo li Romani la cosa superiormente definita [illegible] propria [illegible] uomo [illegible] uomo [illegible] il suo [illegible]

[illegible] cose [illegible] in [illegible] di posseduta [illegible] Corporali sono [illegible] Incorporali [illegible]

[illegible] corporali si dividono in mobili ed immobili. Immobili sono [illegible] un luogo ad altro senza [illegible] loro [illegible] trasportate altrove, se la forza motrice è esterno

[illegible] della [illegible] natura [illegible] vanno [illegible] e loro [illegible] [illegible] nel [illegible]

[illegible]

Considerate in esse rapporto alla proprietà de' particolari, si dividono in quelle che sono beni di commercio, e quelle che sono fuori di commer-
cio. Sono quelle le quali [illegible] l'uomo una qualche utilità [illegible] [illegible] di commercio [illegible] quelle cose le quali non solamente prestano utilità all'uomo, ma possono [illegible] da Lui, e trasferite in altre persone.

Le cose fuori di Commercio si dividono per jus divino, e per jus umano.
Per jus divino si dividono in sacre, religiose, e sante.

Sacre si dicono quelle cose, le quali sono dalla competente autorità [illegible] dedicate immediatamente al culto divino. Tali [illegible] le Chiese le quali dunque o per antichità, o per tremuoto fossero gettate a terra, continua [illegible] [illegible] [illegible] cose [illegible] [illegible] [illegible] immediatamente [illegible] al culto divino [illegible] di alimentare i Ministri del Santuario, e di supplire alle funzioni.

[illegible] religiose [illegible], cioè [illegible] [illegible] autorità [illegible] [illegible] un Uomo, o [illegible] [illegible] del [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Religiosi [illegible]

Sante finalmente diconsi quelle cose, le quali [illegible] [illegible] pena [illegible] penale. Tali erano [illegible] i Romani le mura, e le porte della Città; tali sono [illegible] i luoghi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della Plebe, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] di diritto comune [illegible] le cose [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che appartengono ad una Università

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] Uomo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] negativa per rapporto alla proprietà

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del med.[illegible] [illegible] Quindi pubbliche [illegible]

Territorio di una Nazione, pubblici i fiumi, e in conseguenza [illegible] i [illegible], perciò la Caccia. Circa [illegible] [illegible] e pesche e caccie private, ciò si deve ripetere dalle [illegible] [illegible] [illegible] d'uno Stato, il quale [illegible] il bene [illegible] [illegible] [illegible] diritti come [illegible] ai [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] si dicono essere in comunione [illegible] [illegible]: [illegible], perchè l'uso delle med.e è comune a tutti gl'individui dello Stato, [illegible] perchè la proprietà di tali cose appartiene a tutta intiera la Nazione.

Li Romani avevano una terza serie di cose pubbliche fuori di Commercio, ed erano quelle delle università. Noi però teniamo che tali cose [illegible] in commercio quante [illegible] [illegible] le università [illegible] il collegio come una persona morale, la quale dispone de' suoi beni come qualunque altro privato.

Da tutto ciò dunque conchiuderemo 1.° che le cose in commercio saranno tutte quelle, le quali per disposizione della legge [illegible] per [illegible] [illegible] privati [illegible] [illegible] con modi e negozj [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]: 2.° che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il secondo [illegible] [illegible] [illegible] giurisprudenza, le quali sono in commercio, poichè queste sole, e non altre somministrano materia d'obbligazione, e di successione.

Tutti quanti sono i diritti, che possono appartenere all'uomo [illegible] [illegible] [illegible] dal [illegible] [illegible] in due classi, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in jus in rem, [illegible] [illegible] dire in diritti reali, e in diritti personali.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] è definito dal [illegible] una [illegible] competente all'uomo sopra qualche cosa [illegible] [illegible] alcuno [illegible] con altro uomo.

Il Diritto personale è definito dal [illegible]: una [illegible] competente ad un uomo di poter costringere un altro uomo, o a dare o a fare, o a non fare qualche cosa.

Quattro [illegible] [illegible] [illegible] diritti reali secondo i principj della Romana Giurisprudenza, e sono 1.° il dominio, 2.° la [illegible] 3.° la eredità 4.° il pegno.

[illegible] diritto reale [illegible] [illegible] dal personale 1.° perchè il diritto reale [illegible] [illegible] [illegible] la cosa, e il personale [illegible] [illegible] la persona 2.° che il diritto reale si [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] personale si [illegible] [illegible] contro la persona [illegible]. 3.° che il diritto reale dura [illegible] [illegible] [illegible] personale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Titolo 2.º Del Dominio — —

[illegible] Dominio che è il primo tra li diritti reali potremo definirlo una facoltà competente all'uomo sopra alcuna cosa corporale, per cui può disporne a suo piacere, e ripeterla da [illegible] [illegible] purchè non si [illegible] la legge, [illegible] [illegible] cosa corporale [illegible] gli Romani le cose incorporali [illegible] diritti erano [illegible] beni, ma non in dominio.

[illegible] Dominio, e proprietà [illegible] [illegible] presupone quello del Dominio si intende alla persona, e l'altro della proprietà si riferisce alla cosa; [illegible] che Cajo ha il dominio della casa, e si dice che la casa è di proprietà di Cajo.

Due sono gli effetti del Dominio [illegible] [illegible] 2.º la vindicazione ossia la ricupera della cosa nostra dalle mani altrui.

La libera disposizione [illegible] [illegible] necessariamente [illegible] [illegible] della cosa propria, [illegible] [illegible] alienazione.

La vindicazione consiste nel diritto di [illegible] da qualunque [illegible] o perduta, o [illegible], o con violenza rapita.

[illegible] del dominio [illegible] della legge, o per volontà del [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la vindicazione [illegible] la proprietà [illegible] contratto [illegible] il godimento della cosa, ma non la proprietà —

Il Dominio si divide in eminente ed umile, ossia in dominio di giurisdizione, ed in dominio di proprietà. Il primo appartiene al Sovrano sopra tutti li beni dei suoi sudditi, in forza del quale dominio può il Sovrano, quando così richiede [illegible] necessità o evidente utilità [illegible] [illegible] [illegible] comune [illegible] umile è quello che gode ogni privato sopra i suoi beni.

[illegible] Romani [illegible] il Dominio in [illegible] naturali [illegible] [illegible] Romani; e [illegible] era comune a tutti i [illegible].

[illegible] Dominio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] no, e [illegible] ed il [illegible] in D. [illegible] ...

[illegible] dominio [illegible] ha [illegible] tutte [illegible] dominio [illegible] utile; [illegible] la proprietà, il dominio è diretto

[illegible] dominio [illegible] presunto [illegible] nel [illegible] titolo parleremo del presunto.

Titolo [illegible] Del Dominio [illegible]

[illegible] buona fede e da giusto titolo. Tale possesso chiamasi dominio presunto, perchè la legge [illegible] con buona fede [illegible] mo padrone.

Il dominio presunto adunque riceve necessariamente [illegible] che il [illegible] nel [illegible], non [illegible] il diritto reale, ma [illegible] da un [illegible] buona fede e da un giusto titolo

[illegible] volontaria detenzione di qualche cosa [illegible] consiste nel [illegible] diritto. [illegible] di diritto [illegible] credevano che il [illegible] che il ladro ha il [illegible], ma che questo possesso è di fatto [illegible]

[illegible] allorchè [illegible] la cosa [illegible] il [illegible] [illegible] titolo a chi [illegible] il nome di [illegible]

[illegible] materiale [illegible] sia ritenuta con qualche titolo approvato dalla legge

Essendo necessaria la volontà di possedere ne segue che [illegible] di [illegible] sono i pazzi e gl'infanti. Ma essi [illegible] per i loro tutori e loro curatori [illegible] nome [illegible] delle [illegible] [illegible]. E qui [illegible] [illegible] [illegible] la volontà per acquistare il possesso [illegible], ma non per conservare il possesso già acquistato [illegible].

E [illegible] nel [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] concorrere nel [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la cosa che faccia conoscere il [illegible] possedere; [illegible] la mobile fosse la cosa converrebbe prenderla con le mani o con altri strumenti, se immobile converrebbe [illegible] se fosse una casa, e chiudere l'ingresso, o circondarlo con muro, o siepe se fosse un terreno.

La cosa per essere capace di possesso fa d'uopo che sia 1.° corporale, 2.° in commercio, 3.° [illegible] [illegible] di [illegible]. È necessaria la prima condizione altrimenti non è possibile il [illegible] di [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. È necessaria la 2.ª [illegible] [illegible] [illegible] possesso [illegible] acquista il dominio, e non [illegible] acquistare [illegible] [illegible] [illegible] commercio. [illegible] è necessaria la 3.ª condizione [illegible] la cosa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sarebbe una usurpazione, ovvero [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] la causa in forza della quale alcuno possiede la cosa [illegible] deve [illegible] [illegible] dalla legge [illegible] [illegible] un titolo legittimo.

Il [illegible] [illegible] [illegible] di dominio presunto deve esser civile non naturale, mentre [illegible] si presume come all'uomo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in conseguenza [illegible] [illegible] la cosa in nome proprio = Inoltre questo possesso deve esser accompagnato dalla buona fede la quale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il dominio della cosa. Alla buona fede [illegible] deve congiunto [illegible] questo titolo [illegible] per [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mentre questo si richiede anche per il possesso [illegible], ma [illegible] titolo [illegible] [illegible] [illegible] di dominio. Quindi non sono bastanti i titoli di locazione, di deposito, di [illegible] perchè [illegible] tali titoli [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di dominio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] il titolo [illegible] deve essere vero non erroneo, nè simulato. Il titolo [illegible] erroneo in due modi 1.° [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 2.° [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] erroneo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] questo errore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] errore

... è il titolo quando ... conformità alla legge e ... diretto in lontananza a ...

[illegible]

... fruttato il vero dominio della cosa da altri ... [illegible] ...zione.

Dei titoli legittimi coi quali si acquista il dominio delle cose, e prima della Occupazione.

[illegible] ... il dominio delle cose ... [illegible] ... naturali, e quelli civili.

[illegible]

[illegible]
[illegible] essere le condizioni necessarie, onde lecitamente occupare la cosa [illegible]
[illegible] chi vuole occupare, e dal parte della cosa che si vuole occupare. Per parte
di chi vuole occupare si ricerca 1° l'animo, ossia la volontà di divenire padrone; [illegible]
[illegible] 2° che [illegible] 3° che non
appartenga a veruno.

[illegible] gl'infanti e così pure non s'intenderanno occupare quelli che [illegible]

[illegible]

[illegible] necessario il prendimento ne segue, che essa dovrà esercitarsi [illegible] non cadendo sotto i sensi, non si possono [illegible] appartenere a veruno, perchè [illegible] ad alcuno [illegible]

[illegible] appartenere a veruno: 1° quando non sia stata mai occupata; 2° [illegible] sia stata volontariamente abbandonata dal suo padrone [illegible] il padrone.

[illegible] al nemico.

[illegible] e da se convivono coll'uomo.

[illegible]

[illegible] Dei [illegible] vaganti, [illegible] se [illegible] [illegible], o nei [illegible]
liere, o nei [illegible] sarebbero [illegible] di [illegible], ed in conseguenza non si [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]
segni evidenti di più non voler convivere col suo padrone, ma dati questi segni ritorna essa
nella sua prima libertà, e diventa propria di chi la occupa.

[illegible] continua [illegible]
occupata [illegible]

[illegible] non è necessaria di [illegible]
[illegible]
[illegible] e [illegible] sua perduta [illegible].

[illegible]

[illegible]

[illegible] occupata [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] la quale è dovuta all'Inventore l'altra al [illegible]
[illegible] si vuole di legge civile che del tesoro [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

Titolo 2.do Dell'Accessione naturale.

Il secondo modo [illegible] è l'Accessione la quale si definisce un modo naturale con cui [illegible] congiungendosi alla cosa nostra.

[illegible] triali, e misti.

[illegible] ciò ch'è e la natura, o l'industria unisce alla cosa nostra diventa nostra.

[illegible] l'animali o [illegible] godersi che [illegible] [illegible] relative all'uomo [illegible] quasichè lo [illegible] [illegible] come [illegible] [illegible] la condizione della [illegible]

[illegible] [illegible] l'uomo [illegible] [illegible] terreni [illegible] i quali sono [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] che [illegible] alla disposizione dell'isola [illegible] esaminare se la isola [illegible]

[illegible]

[illegible] punta [illegible] [illegible]

nasce a questa punta vicino alla quale è nata l'isola

[illegible] colla regola indicata di sopra

[illegible] d'un pezzo di terreno da un [illegible]

[illegible] cadono.

[illegible] [illegible] prima che

[illegible]

[illegible] sono

[illegible]

[illegible]

[illegible] veduto [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] per altro terreno. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] materia [illegible]

[illegible] la industria [illegible]

[illegible]

L'accessione [illegible] dividesi in 2 specie, cioè in congiunzione, [illegible] in specificazione.

[illegible]

[illegible] la congiunzione [illegible]

[illegible]

[illegible] la pittura accessorio della tela.

[illegible] maggior valore.

[illegible]

[illegible] seminando sul fondo altrui coi materiali [illegible] materiali altrui [illegible] fatto d'edificazione [illegible]

[illegible]

i padroni, o per volontà di uno insieme l'altro, o per caso fortuito.

E la mescolanza, o confusione è seguita di comune consenso [illegible] diventano comuni, e quindi in massa divisibile [illegible] tra i padroni. [illegible]

[illegible]

[illegible] si devono separare, e dare a ciascuno i propri, e le cose resteranno in proprietà del confondente, dando all'altro il [illegible] delle sue; che se finalmente [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Volendo nella presente interessante materia [illegible] la regola della natura [illegible] delle leggi Romane, [illegible] nel [illegible].

[illegible] congiunzione [illegible] comune consenso [illegible] diventeranno [illegible] comuni, e quindi [illegible]

[illegible] comuni; [illegible] comuni, e quindi [illegible]

[illegible] luogo [illegible]

[illegible] determinate [illegible]

[illegible] dall'altro il valor [illegible]

[illegible] intender [illegible]

[illegible]

Titolo 7mo: Delli Accessioni Miste.

[illegible] fin detto [illegible] le procedute [illegible] natura, [illegible]

[illegible] [illegible] la mantiene, [illegible]

[illegible] [illegible] tutto ciò che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] l'industria [illegible] [illegible] [illegible] nella manutenzione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] degli alberi fianco abbarbicate al terreno.

[illegible] comune [illegible] prodigio. [illegible] pianta che comune [illegible] [illegible] parte; [illegible] [illegible] della [illegible]

La cessazione dei frutti [illegible] diritto di raccogliere, e liberamente disporre della utilità [illegible] la [illegible]

Per frutto s'intende [illegible] utilità proveniente dalla cosa [illegible] [illegible] frutti [illegible] vengono comunemente detti in naturali, e civili. [illegible] frutti naturali [illegible] [illegible] agli animali [illegible] [illegible] frutti civili [illegible] [illegible] frutti e naturali, e civili [illegible] [illegible] [illegible] anche che [illegible] [illegible] il diritto di [illegible] [illegible] [illegible] non abbia un diritto sul medesimo.

Il Diritto di raccogliere i frutti, e di liberamente disporne appartiene a chi con [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] è [illegible] [illegible] [illegible]

la [illegible] [illegible] al [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] i frutti [illegible] [illegible]

[illegible] senza [illegible] [illegible] si tratta di [illegible]

na [illegible] è tenuto a restituire [illegible] e frutti [illegible] a [illegible]

[illegible] le pattuite [illegible] anche [illegible] [illegible]

[illegible] di buona fede [illegible] i frutti [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] nel giorno [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] anche i frutti tanto naturali [illegible]

civili, [illegible] [illegible] [illegible] nelle

loro [illegible] [illegible] [illegible] maturano di giorno in giorno.

[illegible] di buona fede [illegible] il prezzo [illegible]

[illegible] la cosa che [illegible] al [illegible] [illegible] tenuto

[illegible] [illegible] [illegible] con le [illegible]

[illegible] di buona fede [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] accidenti [illegible]

[illegible] [illegible] che la [illegible], e in [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] della cosa [illegible] di buona fede

[illegible] anche posteriormente [illegible] [illegible] la cosa.

[illegible] [illegible] nel caso

[illegible] della [illegible] [illegible] della

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] di buona fede [illegible]

[illegible] della cosa [illegible] [illegible]

Titolo 8. [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] naturale [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

in chi accetta il dominio della cosa [illegible].

[illegible] è necessario che l'animo e la volontà di trasferire il dominio della cosa sia [illegible] nella volontà; ed ha bisogno di tradizione. [illegible] è [illegible] [illegible] la ragione [illegible] della cosa [illegible].

Si fa [illegible] che la tradizione, la quale è necessaria per parte di chi dà, è sempre necessaria per parte di chi riceve. [illegible] [illegible] naturali.

[illegible] della tradizione particolarmente [illegible] sono [illegible]: [illegible] la tradizione deve [illegible] della cosa, 1° il [illegible] la determinazione dell'animo e la facoltà di alienare; 2° è necessaria l'accettazione [illegible]; 3° la cosa che [illegible] deve esser [illegible], 4° la tradizione deve essere accompagnata da un qualche motivo.

Dovendo la tradizione esser fatta dal padrone della cosa, ne segue che [illegible] da altri [illegible] della cosa [illegible].

Richiedendosi nel padrone l'animo e la facoltà di alienare, ne segue, che non [illegible] la tradizione fatta da un pazzo, o da un infante, o per errore, o [illegible], o da [illegible] perchè privi della facoltà d'alienare.

Essendo necessaria l'accettazione [illegible] della parte [illegible] di [illegible] il dominio della cosa che vien data, quindi [illegible] la tradizione [illegible] o un pazzo, o un infante, [illegible] [illegible] l'acquisto.

Se la cosa deve essere [illegible] per la [illegible] tradizione, [illegible] nell'esercizio di chi riceve.

Ma la tradizione deve essere accompagnata da un motivo, il quale [illegible] [illegible] il dominio. [illegible] [illegible] naturale, [illegible] ogni tempo [illegible] [illegible] [illegible] un [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il dominio.

La tradizione [illegible] [illegible] fatta, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]

[illegible] o della cosa. È [illegible] necessario, che i [illegible], [illegible] [illegible] o dalla legge [illegible], o dalla volontà [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la tradizione [illegible] [illegible] [illegible] fosse già stata [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il dominio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di nuovo con titolo [illegible] [illegible] di dominio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tradizione [illegible] si aggiunga il titolo [illegible].

3. Titolo [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] di diritto reale è la servitù, la quale si definisce un diritto reale [illegible] sulla cosa [illegible], in forza del quale diritto il [illegible] della cosa è obbligato a non fare, o a permettere che altri faccia della cosa stessa quanto fu convenuto.

In [illegible] [illegible] la servitù [illegible] è diversa dalla [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] persona. La servitù è un diritto reale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] obbligazione [illegible] [illegible] [illegible] obbligato.

[illegible] della cosa promette soltanto di non fare.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] servitù [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] carattere [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] jure serve anch'essa al suo padrone, ma jure, come dice Ulpiano, non jure servitutis, sed jure dominij.

Dal secondo carattere [illegible]

[illegible] obbligato in forza della servitù [illegible]

[illegible]

reale

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

continua se lo prestasse in ogni momento

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] jure domini,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

l'altra che deve esser corporali ed [illegible]

[illegible]

dei privati.

È natura immune ai terreni inferiori la servitù di ricevere le acque che scolano

Il Giudice, od Tribunale è autorizzato a costituire la servitù [illegible]

dai terreni superiori. [illegible]

[illegible]

[illegible] di cui inutile riuscirebbe la servitù [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] *gr.* [illegible] *pure,* e la [illegible] in [illegible]
[illegible] ... *servitute* non è più aliena [illegible] ... *ij*, non [illegible]

[illegible]
[illegible]
col non opporsi a ciò che volesse fatto in pregiudizio della mat[illegible]

[illegible] *pur* [illegible] da chi ne ha il [illegible]
[illegible] stata [illegible]
[illegible]

[illegible] 1º. — [illegible] Premesse

[illegible] abbiamo veduto che è reale [illegible]
[illegible]
[illegible] *il qual* [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] dividesi in [illegible]
[illegible]
[illegible]
qualità [illegible]
al [illegible] in [illegible]. Altri
desumono la differenza dal luogo in cui [illegible]
[illegible]
[illegible] dai medio [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] ~~peraa~~ Moltissime sono le servitù urbane, e rustiche. Noi però giungeremo queste sol tanto delle quali tratta Giustiniano nelle sue Istituzioni [illegible] [illegible] [illegible] nel poter fare, o nel non dover fare.

[illegible] le servitù urbane puramente affermative, [illegible] [illegible] [illegible] sul fondo del vicino, onde [illegible]

[illegible] della servitù

[illegible] sono le servitù urbane tanto affermative quanto negative [illegible] [illegible] aut non [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] ...mom.

[illegible] 1° [illegible] all'[illegible], 2° [illegible] del [illegible], 3° [illegible], 4° di [illegible] il fuoco [illegible] del [illegible], 5° di [illegible] [illegible]

[illegible] un corpo grande o [illegible] carico di [illegible] [illegible]

Titolo 11. Dell'[illegible], e dell'[illegible].

[illegible] spiegato [illegible] ciò che riguarda le [illegible] [illegible] trattare [illegible] la pittura.

[illegible] da molto tempo [illegible] [illegible]

Per bene intendere quanto [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] per l'uso del [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che è proprio dei [illegible] [illegible] [illegible]

di liberamente disporre della stessa [illegible] della cosa [illegible]
[illegible]
[illegible] premio [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] queste [illegible] è facile [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Essendo l'usufrutto [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
vantaggio [illegible]
[illegible]
dal [illegible]
[illegible]

Essendo nell'usufrutto [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ma altre [illegible]
qualità [illegible]

Perchè [illegible] l'usufruttuario
non [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

All'usufruttuario [illegible]
[illegible]

potesti condurre le lieme deteriorate [illegible] [illegible]
l'usufruttuario [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] li frutti ordinarj, [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
li frutti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] proprietario della cosa [illegible]
e altri permesso all'usufruttuario di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] per il
solo tempo però in cui deve durare l'usufrutto.

Siccome nell'usufrutto deve esser salva la sostanza della cosa, così questa deve essere [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] padre di famiglia, e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] un [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] alle [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] l'usufruttuario [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a spese dell'usufruttuario le pubbliche [illegible], [illegible] usufruttuario.

Termina l'usufrutto colla morte naturale dell'usufruttuario [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Termina altresì l'usufrutto, come ogni altra [illegible]; e finalmente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] quanto [illegible] principale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] emancipato, [illegible] [illegible] perita l'accessoria [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

§. [illegible] Termin[illegible]

Terminato l'usufrutto [illegible] naturali che [illegible] pendenti al tempo in cui termina l'usufrutto: deve bensì l'usufruttuario [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] quanto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] al [illegible] [illegible] è [illegible], [illegible] [illegible] al [illegible] [illegible], e [illegible] [illegible] ra, la quale [illegible] del valor della cosa.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] le [illegible] [illegible] si [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cosa [illegible] per il [illegible] bisogno [illegible] [illegible] la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] maniera [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] o [illegible] in [illegible] [illegible] o [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] osserviamo che l'[illegible] per [illegible] [illegible] dei frutti [illegible] della cosa altrui non è [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], basta che [illegible] [illegible] i frutti che [illegible], perchè [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] un [illegible] assoluto è [illegible] [illegible] [illegible] individuale ~~[illegible]~~ ma [illegible] relativo alle sue [illegible] e alle sue [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] bisogno [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in giorno, [illegible] [illegible] [illegible] in giorno [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] una [illegible] la quantità [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] l'[illegible], ciò che [illegible] [illegible] di restituire al proprietario.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che l'[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nel [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], e [illegible] [illegible] la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] evidenza [illegible] [illegible] [illegible] è un [illegible] [illegible] ma però non [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible], ma [illegible] parte soltanto che è [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tutti [illegible] [illegible] [illegible] si chiama [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del bisogno.

Titolo · Del Testamento.

[illegible] giusto [illegible] reale è la [illegible] [illegible] tutto ciò che era in proprietà del defunto, e quindi dai Giureconsulti Romani è [illegible] [illegible] nel [illegible] ~~universale~~ in universum jus [illegible] defunctus habuit [illegible] che l'erede è un [illegible], perchè va ad occupare il luogo che teneva il defunto, [illegible] in universum [illegible] [illegible] del [illegible], che è un [illegible] l'erede [illegible] in tutti [illegible] i diritti [illegible] appartenevano al defunto, [illegible] personali [illegible] si estinguono colla morte della persona.

La Credità viene conferita e [illegible] trasportata dal defunto nel superstite vivente con modi universali e civili, vale a dire introdotti dalla civil società, e diretti a comprendere non una od altra cosa individuale, ma il complesso di quanto apparteneva al defunto.

Questi modi civili e universali [illegible], cioè il testamento [illegible] [illegible] [illegible] legittima, [illegible] la eredità [illegible] conferita per disposizione dell'uomo, e per disposizione della legge, per disposizione dell'uomo col mezzo del testamento, per disposizione della legge col mezzo [illegible] intestata [illegible] altro [illegible] [illegible] [illegible] quando l'uomo sia morto [illegible] disposizione, così noi tratteremo in primo luogo del testamento, [illegible] della successione intestata.

Incominciando dall'etimologia di questo nome testamento, intorno [illegible] [illegible] i giureconsulti, mentre alcuni di loro [illegible] [illegible] [illegible] dal nome [illegible] due vocaboli latini testatio mentis, che è quanto [illegible] dichiarazione di volontà. Ma questa etimologia benchè ingegnosa [illegible] perchè ad esempio del [illegible] [illegible] [illegible] dichiarazione d'una [illegible]. Altri poi [illegible] il nome testamento [illegible] dal verbo latino testor da cui nacque prima il nome [illegible], e poscia testamentum, come dai verbi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] documentum [illegible] monumentum, e [illegible]. Ma lasciando da parte l'etimologia [illegible] [illegible] potremo a definire il testamento con [illegible]: Testamentum est voluntatis [illegible] justa sententia de eo quod quis post mortem suam fieri velit.

Il testamento è detto [illegible] [illegible] [illegible]

dei tribunali, e ciò per [illegible] ragioni. 1° perchè il tribunale è autorizzato a giudicare dal sommo imperante, e il testatore a disporre autorizzato dalla [illegible]. [illegible] perchè il tribunale giudica le controversie senza [illegible] da alcuna passione e parzialità ma per l'unico oggetto di rispettar la giustizia, e così pure il testatore nel disporre deve esser alieno da alcuna passione, [illegible], e non [illegible] [illegible] con le [illegible] della sua famiglia. [illegible] la sentenza pronunziata dal tribunale è una legge rispetto ai litiganti, ed il testamento è una legge rispetto all'erede.

Al nome sentenza si [illegible] giusta, [illegible] che non qualunque disposizione dev'essi aver per testamento, ma quella soltanto che è accompagnata dalle solennità prescritte dalle leggi.

Volontaria è detto il testamento per significare che la [illegible] esser un atto libero dell'uomo, quindi non è detto nè [illegible], e [illegible] [illegible] l'errore, l'inganno, il timore [illegible] altrettante cause, che rendono [illegible] [illegible]. [illegible] abbiamo [illegible] veduto che nulla può la volontà [illegible] chiamata dall'intelletto [illegible] che il testatore nell'atto che dispone [illegible] di tutta la sua ragione, [illegible] sarebbe il testamento [illegible] e nello stato attuale di pazzia o di errore.

[illegible] volontà [illegible] perchè il testamento deve contenere una disposizione affatto propria e non altrui, [illegible] sarebbe di nessun valore quel testamento in cui fosse detto, [illegible] considerare come volontà propria ciò che fosse contenuto [illegible] [illegible] persona.

Finalmente [illegible] [illegible] [illegible] le [illegible] 1° che il testamento non [illegible] il suo effetto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. 2° che [illegible] il testatore facendo il testamento non [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] piacere e distruggerlo, e cambiarlo.

Abbiamo detto che il testamento è una disposizione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] della [illegible] [illegible] da ro altro luogo di parlar delle [illegible].

Tutte le solennità esterne [illegible] [illegible] [illegible] a render certa la testamentaria disposizione, e preservarla dalle frodi [illegible], e tanto più che [illegible] [illegible] esecuzione del testamento, quando più non esiste il testatore. [illegible] [illegible] la [illegible] [illegible] affinchè [illegible] che [illegible] è [illegible] [illegible] dell'ultima disposizione [illegible] [illegible] in modo da non

poter dubitare quale sia stata l'ultima volontà del defunto.

Considerando adunque il testamento riguardo alle solennità esterne, due sono: nuncupativo ed in iscritto. Così è nuncupativo allorchè il testatore manifesta a voce la sua volontà in presenza dei testimonj, e dicesi in iscritto, se il testatore per manifestare la sua volontà adopera la scrittura.

Per ben intendere quanto sarò per accennare nei due [illegible] del testamento fa d'uopo risalire alle romane antichità; e col [illegible] ricercare l'origine, il progresso, [illegible] il testamento. Nei primi tempi di Roma [illegible] era il modo con cui acquistare l'eredità, quello cioè della [illegible], o quale conferiva al più prossimo parente i patrimonj vacanti del defunto, ne poteva nel tempo stesso questa [illegible] testamento [illegible] una specie di pubblica convenzione [illegible] la facoltà per [illegible] e formulare una legge, e però [illegible] non contarsi [illegible] manifestare alla [illegible] deliberare, il quel magistrato [illegible] della [illegible] convocava il [illegible] comizj, [illegible] del [illegible], la [illegible] sua [illegible] che [illegible] il testamento era fatto e [illegible].

È ben vero che una tale disposizione acquistava tutto il carattere, la maestà della legge; ma però una tal forma di testare andava soggetta a molti grandi [illegible] d'ordine, imperocchè era difficile l'indurre il popolo adunato a fare la medesima, difficile il convocare il popolo per un oggetto [illegible], [illegible] che [illegible] quando fosse in opposizione dei eredi legittimi. Inoltre la pubblica [illegible] il testatore al pericolo di soffrire grandi [illegible] per parte di chi doveva succedergli ab intestato. Di più le mutate [illegible] le circostanze, o il testatore avesse cangiata volontà, non era facile revocare il testamento, o di costituire un altro. Quindi le leggi delle dodici tavole concessero pienamente ai cittadini [illegible]

di testare. E siccome per le dette leggi non richiedevano le forme [illegible] la [illegible] dei [illegible] autori delle formole, e consisteva in una [illegible] emancipazione vendereccia. Poteva pertanto il testatore allo presenza di testimonj i quali rappresentavano il [illegible] [illegible] ne' tempi [illegible] delle antichità, e del [illegible] assegnare al suo compratore [illegible] [illegible] [illegible], nel quale [illegible] la [illegible] ai credi [illegible] altra sua disposizione accompagnando i contratti della [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che il Pretore nel progresso del tempo, trovando [illegible] [illegible] [illegible] affatto inutile questa maniera [illegible] [illegible] [illegible] nel suo Editto [illegible] [illegible] [illegible] presentata una disposizione testamentaria scritta e sigillata da 7 testimonj, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Finalmente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cominciarono [illegible] [illegible] ancor dovesse comparire la [illegible] tanto del testatore come dei testimonj. Da tutto ciò chiaramente risulta [illegible] essere [illegible] [illegible] i Romani le forme del testamento, cioè prima [illegible] [illegible], perchè fatto davanti il popolo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fatto per mezzo di [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] dallo Pretore, [illegible] [illegible] [illegible] dagli Imperatori.

[illegible] solennità [illegible] del testamento [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], cioè [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], l'unico contesto, e l'intervento dei testimonj.

Per unico contesto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il testamento [illegible] [illegible] [illegible] alcuna interruzione [illegible], che è quanto a dire [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] di questa solennità la ragione, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] anche [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] interruzione. [illegible] consideriamo questa solennità [illegible] [illegible] [illegible] consistere la ragione [illegible] [illegible] in atto di [illegible] [illegible] [illegible] non deve esser [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] l'intervento dei testimonj, che è l'altra solennità [illegible] comune

[illegible] [illegible] e essere riguardate. 1° la [illegible]
loro capacità; 2° il numero dei testimonj; 3° il modo con cui devono
intervenire. In quanto alla capacità di fungere l'ufficio di testimonio os-
serviamo che egli doveva esser presso i Romani capace d'intervenire ai pubblici
comizj. [illegible] i testimonj anche presentemente devono [illegible] non [illegible]
ri, cittadini non forestieri, maschi e non femmine, [illegible] non minori di [illegible]
[illegible] per il testimonio dev'esser tale [illegible] possa, ma voglia
eziandio dire la verità; così ne segue 1° che saranno inabili [illegible]
li [illegible]; 2° le condannate ad una pena infamante 3° li prossimi parenti
[illegible] del testatore, quanto [illegible]; non però la parentela tra li testi-
monj farebbe di ostacolo alla validità del testamento = In quanto al nume-
ro de' testimonj le Romane leggi ne richiedono 7 [illegible] numero in
[illegible] [illegible] nel testamento [illegible]
[illegible] intervenivano [illegible] testimonj [illegible]
A questo precetto non potrò dispensarmi dal osservare [illegible] alla
validità di ogni contratto basti il concorso di due soli testimonj nel testamen-
to [illegible] un numero maggiore, [illegible] il
momento in cui il testatore manifesta di [illegible]
[illegible] in [illegible] intervengano almeno due che
[illegible] = Per ciò poi che spetta alla maniera d'intervenire vogli-
ono le leggi che i testimonj siano rogati, il quale vocabolo indica due cose
1° che alli testimonj deve esser manifestato il motivo [illegible]
mati; 2° che devono li testimonj intervenire spontaneamente e non
costretti da timore o da [illegible]. Anche questo requisito [illegible]
[illegible] era in Roma [illegible] ora [illegible]
to ai comizj, e di non costringere veruno ad intervenirvi. [illegible] noi
[illegible] perchè la persona chiamata a testificare potrebbe
esser indotta da ragione particolare a non [illegible]

Le solennità proprie del testamento nuncupativo [illegible]
[illegible] che il testatore verbalmente faccia la sua disposizione alla presenza
de' testimonj, che senza intervenisse la scrittura quella per li [illegible]
in quanto alla [illegible] al testamento, ma in quanto [illegible]

Di prova al testamento già fatto

Parlando del testamento di tutto [illegible] requisita essere proprio di lui, do[v]remo d'inquirere il [illegible] del testamento [illegible]. Nell'uno [illegible] [illegible] [illegible] il testatore [illegible] a prescriver [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] più pressa la data che [illegible] quanto a dire il giorno [illegible] no in cui fu fatta la scrittura [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] requisiti [illegible] nel testamento [illegible] [illegible] [illegible] dal testatore, 2do [illegible] la [illegible] della sua [illegible], 3° [illegible] bia la data.

[illegible] testamento mistico ossia [illegible] [illegible] fatto in scritto [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] al [illegible] testimonj [illegible] [illegible] [illegible] del testamento mistico [illegible] tre [illegible] [illegible] [illegible]; il [illegible] di ciascun testimonio [illegible] [illegible] due cose 1° che se [illegible] uno de' testimonj non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per lui un altro, ma dovrebbe sempre [illegible] [illegible] un [illegible] [illegible] [illegible] mano. 2° non essere [illegible] [illegible] che il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testimonj o del testatore, [illegible] qualunque [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], e [illegible] [illegible] [illegible] in modo [illegible] [illegible] l'impressione.

[illegible] [illegible] questo titolo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ed alla [illegible]. In quanto alla [illegible] [illegible] il testamento è nuncupativo [illegible] [illegible] [illegible] il testatore dichiara la sua volontà [illegible] [illegible] notai [illegible] [illegible] perchè non si potrà [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in tal caso la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ✱ In quanto alla sottoscrizione del testatore osserveremo che il testamento mistico [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dal testatore, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] il testamento [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dal testatore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che egli [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quanto [illegible] [illegible] [illegible] detto del testamento nuncupativo

✱ [illegible] fatta [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ✱

[illegible] ... il domanio [illegible] ... di [illegible]
col mezzo di più intelligenti la disposizione del testatore.

Perciò [illegible], che altra materia [illegible] testamento può [illegible] [illegible] carta, ma il legno, [illegible], e fra i qualunque cosa capace a ricevere l'impressione delle carte.

Titolo 13. Della capacità di testare:

Prima di parlare delle solennità [illegible] del testamento è necessario di considerare quali siano i requisiti voluti dalla legge, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] proposito stabiliremo esser massima di civile giurisprudenza tutti [illegible] esser capaci di far testamento, quelli [illegible] eccettuati i quali dalla legge [illegible] espressamente dichiarati incapaci. Dalla qual massima [illegible] due pratiche conseguenze 1.° che venendo impugnato il testamento [illegible] incapacità [illegible] [illegible] [illegible] incapace di testamento; 2.° che in [illegible] della capacità, o incapacità del testatore il Tribunale deve pronunziar sempre in favore della capacità.

La legge espressamente dichiara alcuni incapaci di far testamento [illegible] e da difetto, o da delitti del testatore, i quali impediscono a ciascuno di disporre liberamente de' suoi beni, o di manifestare con [illegible] la sua volontà, o rendano indegna la persona di godere un tal benefizio.

Il difetto è o di mente, o di corpo, o di stato. Per difetto di mente sono incapaci di far testamento li pazzi, e li prodighi interdetti. Questi ultimi sono dichiarati incapaci, perchè le romane leggi [illegible] paragonavano il prodigo al furioso. È però valido il testamento fatto dal furioso nei lucidi intervalli, quali però dovrebbero esser provati in giudizio, stando la presunzione per la pazzia, come [illegible] la [illegible] se venisse impugnato il testamento di un uomo sano di mente, [illegible] fatto in tempo di pazzia = Per difetto di corpo il muto non può far testamento nuncupativo, essendochè è incapace di manifestare la sua volontà con parole espresse colla voce, e [illegible] in questo proposito [illegible] ammettibile [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Affinchè [illegible] valido sia il testamento d'un cieco fa d'uopo che vi concorra un ottavo testimonio, il quale si sottoscriva [illegible] lui = Per difetto di stato civile dalle leggi Romane sono dichiarati incapaci li [illegible] li forestieri, i figli di famiglia, e [illegible]. Sono dichiarati incapaci [illegible]

ni, 1° perchè privi di stato suo, 2° perchè non sono capaci di proprietà vera. Perchè però di proprietà anche i figli sono dichiarati incapaci di testare, perchè quidquid filiusf. acquirit patri acquirit, ritengono bensì far testamento quanto ag[illegible] [illegible] castrensi e quasi castrensi, perchè riguardo a tali peculi i figli di famiglia sono considerati quali padri di famiglia. In quanto al [illegible] si richiamerà di distinguere nel testamento la forma dalla sostanza, ossia dalla disposizione. Per ciò che spetta alla forma è principio generale di giurisprudenza che nel far il testamento devonsi osservare le formalità che erano in uso nel luogo in cui viene fatto il testamento, e in quanto alla sostanza devesi osservare quanto è disposto dalle leggi del luogo in cui si deve eseguire.

In difetto di [illegible] sono pure dichiarati incapaci i religiosi, quelli cioè i quali ebbero fatto voti solenni in un ordine comprovato dalla competente autorità. Intorno a questa osservazione che la incapacità comincia nella persona dal momento in cui emettè il voto, e però se avesse fatto un testamento questo verrebbe quando dopo la professione è validamente eseguito, purchè il regolare si consideri come morto alla civiltà. Si domanda a questo proposito qual sarebbe il destino del testamento fatto da uno il quale venne ad emettere i voti senza impegnarsi nel tempo richiesto dalla legge, come sarebbe in prima professione, e come tale venisse legittimamente dichiarato dalla competente autorità? Si risponde che il testamento resterebbe privo di effetto, e che i beni in conseguenza ai legittimi eredi [illegible] restituirsi [illegible]. Che se un testamento fatto ex ipso dal regolare dopo la sua secolarizzazione, in questo caso converrà attenersi a quanto viene disposto dalle Bolle pontificie e dalle leggi vigenti dello Stato. Il testamento fatto in alienazione di mente è nullo, ancorchè [illegible] il testatore venisse a riacquistare il bene di mente, e ciò per la massima di giurisprudenza: quod ab initio non valet, tractu temporis non convaluit.

Fra [illegible] In quanto ai delitti sono dichiarati dalla legge incapaci di testare i rei di lesa maestà, gli eretici, gli apostati, scomunicati come tali in [illegible], e così pure gli autori di libelli infamatori, gli [illegible] quando però non avessero altri che i loro figli legittimi, o finalmente i condannati o a morte, o ad una pena accompagnata dalla confiscazione di tutti i loro beni.

L'Imperator Giustiniano colla sua novella non [illegible] l'exeredazione, ossia la privazione dell'eredità, ma volle però che [illegible] [illegible] e un legge [illegible] requisiti [illegible] la exeredazione sia fatta nominativamente, e nominatim expressa [illegible] [illegible] novella 115 [illegible] [illegible] [illegible].

Il vocabolo nominativamente [illegible] [illegible] [illegible] non lasciar intorno ad essa dubbio veruno.

La parola nuovamente dinota due cose [illegible] [illegible] [illegible] da un qualunque motivo; [illegible] [illegible] del motivo da non potersene dubitare. [illegible] quella la eredità, per significare, che è persona fosse stata scritta erede, ancorchè [illegible] [illegible] deve ad supplementum legitimum

[illegible] in quanto al 1.º requisito Giustiniano [illegible] [illegible] nella sua novella 115 [illegible] le quali il [illegible]atore aver potesse il diritto di diseredare. [illegible] [illegible] nel testamento, [illegible] la [illegible] ma non vera, ossia vera, ma non giusta [illegible] [illegible] mente [illegible] la verità [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Titolo 14. Dell'istituzion dell'Erede.

[illegible] [illegible] quali il [illegible]atore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] chiunque erede purchè [illegible] sia di conseguire la eredità [illegible] [illegible] in altro

[illegible], [illegible] che [illegible] non è contemplata [illegible] tutto [illegible] mente [illegible] secondo [illegible] i quali [illegible] espressamente [illegible]
[illegible] incapaci.

La [illegible] una delle [illegible] e dal delitto, e il delitto [illegible] [illegible] dal difetto altra è assoluta, ed altra è relativa. [illegible] assoluta [illegible] che a persona non possa per [illegible] erede da nessuno, [illegible] impedisce di conseguire la eredità d'alcune determinate persone. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] eredità [illegible] [illegible] [illegible] si comprende dell' eredità [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del [illegible] si prohibe questo aver [illegible] confessato al [illegible] in [illegible] [illegible] il fine [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] erede il suo padrone per la [illegible] [illegible] [illegible] acquista [illegible] acquist. Per ciò [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] il qual diritto in ciò consiste, che il [illegible] non può [illegible] [illegible] nello stato rispetto a cui [illegible] [illegible] [illegible] questo [illegible]. [illegible] [illegible] dei Romani [illegible] [illegible] [illegible] eredità [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] quali non [illegible] distinguere.

Relativamente per causa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il quale non può essere [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible].

Per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] morte [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible]

[illegible] unione [illegible] non [illegible]
con dello stato ancorchè il fine dell'unione fosse affatto innocente.

S'è detto in altro luogo che in esistenza dell'erede testamentario non mai può aver luogo la successione dell'erede legittimo, perchè viene indicato da leg. affioma: nemo potest decedere pro parte testatus, et pro parte intestatus. Questo affioma Romano è fondato sopra la presunzione, che avendo il testatore istituita erede persona diversa dalla legittima a questa ultima nulla voglia lasciare. Può il testatore a suo piacere istituire erede uno od anche più individui, e può istituire rispetto alla quantità in 3 modi, cioè 1.° senza parti; 2.do con parti determinate; 3.° [illegible] singole. 1.° [illegible] un solo individuo è istituito erede in qualunque modo rapporto alla quantità [illegible] conseguisce tutta intera la eredità per l'affioma sovraindicato. Se [illegible] due o più individui fossero istituiti eredi senza parti essi dividono egualmente fra loro tutta intera la eredità e [illegible] [illegible] che se alcuni individui fossero complessivamente nominati [illegible] come un solo. 2.do [illegible] due, o più individui fossero istituiti eredi in parti determinate, ciascuno di loro [illegible] la sua parte. [illegible] però può succedere che il testatore nel determinare le parti disponga per errore o meno, o più di ciò che possiede, così nel primo caso [illegible] [illegible] equamente [illegible] eredi; nel secondo caso il di più [illegible] in proporzione delle [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] individui fossero istituiti eredi in parti determinate, ed altri senza parti, [illegible] [illegible] erede di parte determinata conseguisce la sua parte, e il rimanente [illegible] a quelli che furono istituiti senza parti [illegible] equamente fra loro [illegible] [illegible] [illegible] parti determinate [illegible] tutto il suo patrimonio in [illegible] caso [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] istituito senza parti [illegible] [illegible] [illegible] alcuni individui, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] eredi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] eredi senza parti o con parti [illegible] [illegible] [illegible] gli istituiti eredi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

conseguisce la cosa lasciata, e gli altri egualmente dividono tra loro tutta la rimanente eredità. [illegible] il testatore [illegible] a un valore inequale, e [illegible] tre [illegible] nel carattere d'eredi, e si considerano [illegible] rapporto alle [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nate; allora i primi conseguiscono [illegible] la [illegible] [illegible] e il rimanente dell'eredità va divisa egualmente tra li secondi.

È permesso al testatore dalla Legge d'istituire erede tanto puramente quanto sotto condizione. L'Erede istituito puramente conseguisce la [illegible] eredità [illegible] da appena la morte del testatore; non così [illegible] [illegible] dell'erede istituito sotto condizione della quale presentemente parleremo.

È la condizione una circostanza dipendente da incerto futuro evento. La condizione si divide in affermativa, e negativa. Colla prima il testatore contempla l'avvenimento, colla seconda certo anzi d'[illegible]. [illegible] questa differenza tra la condizion affermativa e la negativa, che l'affermativa sospende la eredità finchè [illegible] verificata la condizione, e la negativa opera tutto il contrario, poichè si conseguisce la eredità subito dopo la morte del testatore, ma la si revoca nel caso della verificata condizione; ed è appunto per rapporto a un tale diverso effetto, che la condizion affermativa dai nostri [illegible] è anche detta sospensiva, e la condizione negativa vien chiamata risolutiva.

La condizione si divide ancora in possibile, ed in impossibile, e l'impossibile si divide in fisica e morale. La condizione è possibile allorchè non si oppone la natura all'avvenimento, ed è impossibile quando l'avvenimento mai può nascere, ovvero si [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] natura, o i [illegible]. La condizione poi possibile [illegible] [illegible] in potestativa, casuale, e mista. È potestativa quando dipende dall'erede, è casuale se dipende dal caso, è mista se dipende dall'uno e dall'altro.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] condizioni [illegible] ora a esporre quanto intorno ad [illegible] stabiliscono le Romane Leggi.

[illegible] [illegible] [illegible] istituito sotto condizione impossibile sia fisica o morale [illegible] il valore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] leggi [illegible] consegui, [illegible] [illegible] [illegible] la eredità, considerandosi una tale condizione

come e non fosse stata scritta. Dice favore che molte le leggi nei caso del testamento non diventa [illegible] la sua disposizione, ma si tratta delle convenzioni, e dei contratti nei quali la condizione impossibile rende nullo il contratto, e ciò per due ragioni 1° perchè si presume che i contraenti abbiano scherzato, 2do perchè la condizion impossibile su una persona necessaria alla persona cui è deferita la porzione legittima non essere dal testatore imposta bensì la condizion potestativa non già la condizion casuale, imperciocchè se tale persona per conseguire la eredità dovesse dipendere dal caso, sarebbe diseredata senza causa. [illegible] per credere in questo proposito di distinguere così: la detta persona è istituita erede o della sola legittima e non può esser aggiunta condizioni neppure potestative se poi è istituita in maggior quantità può esser soggetta anche a condizione casuale perchè dalla condizione casuale sul di più. Rispetto poi ad altre persone può il testatore imporre all'erede qualunque condizione. Si domanda se il testatore lasciasse la sua eredità sotto una condizione, ma due [illegible] principalmente nei quali casi convien distinguere se queste condizioni sieno congiuntive o disgiuntive, differenza che si conosce dalle particelle e o. Di questa [illegible] differenza tra le condizioni ~~affermative e negative~~ congiuntive e disgiuntive, che le ~~affermative~~ congiuntive occorre tutte verificare, e trattandosi delle disgiuntive basta una sola.

[illegible] i Romani la [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] va subito e per sempre la eredità ancorchè sotto condizione o fino ad un certo tempo, dopo un certo tempo ecc. [illegible] con tempo ecc. In quanto poi a un termine incerto si osserva che esso può aver luogo in due guise cioè si [illegible] 1° non solo quando verrà questo tempo, ma anche se mai verrà, 2do certo è che il tempo deve venire, ma è incerto quando debba venire. Intorno a ciò abbiamo per regola che è valida l'istituzione dell'erede in un tempo nel quale sia incerto anche per la sua possibile verificazione, e perciò abbiamo dalle leggi molto regola che l'erede istituito in un tempo soggetto alla incertezza è come se fosse istituito sotto condizione.

Titolo 13. Della sostituzione volgare.

Allorchè l'erede istituito, capace non fosse di conseguire la eredità, nullo verrebbe il testamento, e privo quindi di effetto. Ma se, fatto già il testamento l'erede non potesse o per sopravvenuto avvenimento o non volesse accettare la eredità in questo caso il testamento diverrebbe destituto del qual effetto parleremo altrove. Siccome la destituzione del testamento rende irreparabile la fatta disposizione, così per togliere un tal disordine fu dalle Romane leggi introdotta la sostituzione. Questo vocabolo in se considerato non altro significa se non che porre una persona od una cosa in luogo d'un'altra, e quindi in senso giuridico la sostituzione può definirsi: una nuova istituzione d'erede in mancanza del primo istituito. Questa sostituzione può facilmente distinguersi in due specie, in ordinaria cioè ed in straordinaria. La ordinaria detta altresì volgare a differenza della straordinaria alla quale appartengono le due sostituzioni pupillare ed esemplare. Noi presentemente faremo parola della sola sostituzione volgare, così appunto chiamata perchè comune a qualsivoglia testatore.

La sostituzione volgare è divisa in due specie, cioè in diretta, ed in obliqua. Differisce l'una dall'altra 1° che la diretta deve farsi dal testatore con parole imperative indicanti un espresso comando e risoluta volontà, e la obliqua per lo contrario viene espressa dal testatore con parole di preghiere indicanti soltanto un desiderio. 2° che la diretta allora ha luogo quando manchi il primo erede istituito, e la obliqua necessariamente ricerca che il primo erede istituito abbia accettata la eredità.

La sostituzione volgare diretta viene definita una nuova istituzione in mancanza del primo, secondo o terzo erede. In due casi può mancare l'erede istituito 1° che non possa, 2° che non voglia accettare. I Legislatori Romani solevano comprendervi ambedue, perciò nella formola: Sia istituito erede Tizio, e se Tizio non fosse erede istituito Sempronio. Le parole se non fosse mio erede, abbracciano il caso tanto che non lo possa, che non voglia accettare la eredità, anzi a differenza del Codice. Infatti i detti

Legislatori hanno stabilito che l'un caso espresso, s'intenda sottintenga anche l'altro.

Può usare di questa specie di sostituzione chiunque avente facoltà di far testamento, ed è concesso il diritto di esser sostituito a qualunque persona che possa essere istituita erede.

In quanto ai modi coi quali può esser fatta la sostituzione osserviamo che il testatore può istituire uno a più, e più ad uno, e singoli a singoli. In quanta parte poi succederà il sostituito? rispondo generalmente parlando in quanta parte era dato di succedere all'erede istituito; dico generalmente parlando perchè il testatore potrebbe diminuire il beneficio della sostituzione.

La sostituzione volgare diretta cessa in due casi 1°. se erede istituito adisce l'eredità, 2°. se il sostituito fosse premorto al testatore. Non ha più luogo la sostituzione nel primo caso, perchè è inutile il rimedio dove non esiste il male; non ha più luogo nel 2° caso perchè colla morte del sostituito è tolto ogni diritto che gli poteva competere.

Se molti fossero vicendevolmente sostituiti avrà luogo la regola „che il sostituito al sostituito s'intende egualmente sostituito all'istituito."

Titolo 16. Dei difetti del Testamento

Il Testamento perde o tutto, o in parte il suo effetto ogni qualvolta risulta difettoso. I Romani siccome solevano non contenti di avere inventati ad uno ad uno i difetti del testamento cercarono di assegnare a ciascuno di loro un proprio particolare suo nome; quindi è che il testamento per causa del difetto appellasi ora nullo, ora ingiusto, ora rotto, ora irrito, ed ora destituto.

La nullità del testamento deriva o per parte del testatore, o per parte degli eredi istituiti. Per parte del testatore quando non è o fosse fatto mancante di far testamento, o perchè fatto il testamento

indotto da errore, o da grave timore, o anche preteriti od ingiustamente diseredati i suoi figli e discendenti. Per tanto chi dell'erede aveva [illegible] il testamento [illegible] non [illegible] veruna istituzione dell'erede ovvero [illegible] [illegible] conseguire la eredità.

Appellasi ingiusto quel testamento, il quale fatto avvi di [illegible] [illegible] solennità, come se è stato fatto senza intervenimento o alla presenza di soli 6 testimonj. Uno è l'effetto comune ai testamenti nullo ed ingiusto, e quello cioè di non avere in verun modo validità, nè rapporto alla istituzion dell'erede nè rapporto alla disposizion dei legati, anzi la legge riguarda i testamenti nullo ed ingiusto come se mai fossero stati fatti. Il testamento ingiusto però o [illegible] non [illegible] per rapporto alla istituzion dell'erede avrebbe nondimeno il suo effetto riguardo alla disposizion dei legati quando 1° contenesse la clausola codicillare, 2do quando fosse munito del segno di [illegible] [illegible]. La clausola codicillare consiste nella formula con cui il testatore suole chiudere la sua disposizione, e [illegible] che sia il [illegible] ultimo testamento, il quale se valer non potesse come testamento, voglia che vaglia almeno come codicillo.

Abbiamo detto che i testam. [illegible] nulli ed ingiusti si considerano come se mai fossero stati fatti, ora [illegible], gli altri difetti dei quali ci resta a parlare, suppongono che il testamento in origine sia stato [illegible] fatto, ma che poscia per una qualche sopravvenuta circostanza non possa più sussistere.

Dicesi [illegible] quel testamento, il quale valido nella sua origine, in progresso di tempo non può sussistere a motivo di qualche mutazione nello [illegible] della famiglia, quando la mutazione [illegible] il testatore dopo fatto il testamento [illegible] qualche persona al testamento, non con [illegible], ma preterita, ciò che si verifica in quattro casi: 1° se al testatore nasce un figlio, 2do se al testatore premuore il figlio [illegible] e succede in suo luogo un nipote, 3° se col susseguente matrimonio il testatore legittima

il [illegible] naturale, [illegible] fatto il testamento viene arrogato [illegible] in [illegible] un qualche estraneo.

La mutazione della volontà toglie il valore al fatto testamento perchè come altrove si è detto non obbligandosi con veruno può senza altrui pregiudizio cambiare la fatta disposizione: la qual mutazione di volontà può accadere in due modi, cioè o rivocando semplicemente il fatto testamento, o sostituendo al già fatto un nuovo testamento. Passa questa differenza tra la rivocazione e la sostituzione, che nel primo caso il testatore intende di morire intestato, e di trasferire in conseguenza la sua eredità negli eredi del sangue; e nel secondo [illegible] a vedere che egli bensì vuole lasciare morendo una disposizione, ma diversa affatto dalla prima. ~~La ri~~

La rivocazione altra è espressa ed altra è tacita. Espressamente il testatore rivoca la fatta disposizione allorchè alla presenza dei testimoni manifesta chiaramente una tal sua volontà; tacitamente poi viene rivocata una tal disposizione quando il testatore o rompe i sigilli, o lacera la carta, o cancella la scrittura.

Succede il caso ~~della~~ della sostituzione allorchè il defunto lascia dopo di sè due o più opposti testamenti. Dico opposti, perchè se le diverse disposizioni non fossero tra loro diametralmente contrarie i posteriori testamenti altro non sarebbero che appendici del primo. Allorchè adunque ~~due~~ alla morte di alcuno due opposte disposizioni valide, senza dubbio si dovrà dar esecuzione alla seconda colla quale il testatore mutò la sua volontà; dico valide perchè se la seconda disposizione fosse nulla od ingiusta, considerandosi questa come non fatta si dovrebbe sempre esecuzione alla prima perchè non [illegible] [illegible] in questo [illegible] a fronte d'una 2.da disposizione sussiste la prima allorchè nella medesima v'è una clausola derogatoria o [illegible]? Sussiste la clausola derogatoria nella [illegible] E questo intendo che abbia da essere il mio ultimo testamento nè voglio che verun altro abbia a sussistere la clausola [illegible]

turatena e la lettera derogatoria, ma munita del giuramento. Si risponde che il posteriore testamento si deve preferire al primo ancorchè questo contenesse alcune delle dette clausole, poichè la clausola derogatoria nostra e prova soltanto che il testatore nell'atto di far quel testamento avea una tal volontà, ma la clausola non può impedire che poi il testatore cambiar possa la sua disposizione e giuratore sarà per l'effetto che il testatore di venga spergiuro, ma nessuna legge, per quanto io sappia, annulla il testamento dello spergiuro.

Il testamento per qualsivoglia mutazione rotto, non può in se considerato più sussistere, né rapporto all'erede istituito, né rapporto alla donazione de' legati. Ritiriamo il Romano Pretore può a suo naturale equità di chiarò col suo editto che se mai la causa della rottura cessasse prima della morte del testatore egli darebbe il possesso dei beni all'erede istituito colla istituzione dei legati; quindi se vivente il testatore fossero morti il figlio legittimo, o legittimato, o il nato, o emancipato il figlio postumo, come pure se avesse incarcerato il secondo testamento, onde volesse dovesse il primo in tutto questi casi la circostanza sopravvenuta essendo cessata restituirebbe al rotto testamento il primiero suo valore.

Se la mutazione nasce con alcuna ... o per parte della famiglia, o per parte della volontà del testatore il testamento diventa rotto; ma se la mutazione avvenisse nello stato del testatore, allora in tal difetto rende irrito il testamento. Fa conviene osservare che il testamento ha conseguire intieramente il suo effetto fa d'uopo che il testatore sia capace di testare non solamente nel atto di farlo ma anche al momento della morte, che è quello appunto in cui deve aquistar la sua diretta ... ne siegue che ogni qualvolta fatto già il testamento, il testatore che di libero diventasse schiavo, di italiano forastiere, di persona sui juris si assoggettasse all'altrui podestà ~~o avesse~~ ~~altra~~ ~~...~~ il testamento diverrebbe irrito. L'effetto di un tal testamento è affatto simile al testamento rotto, ed in conseguenza non può sussistere né rapporto all'istituzion dell'erede né rapporto all'istituzion de legati

che cui incontrasi la provvidenza del Pretore il quale in suo editto diviene che l'istitutore prima di morire avesse lo stato perduto e di nuovo stabile darà il possesso dei beni all'erede istituito. Questa disposizione pretoria è bensì applicabile al caso in cui la mutazione di stato consistette nella massima o media diminuzione di capo, non già nella minima; e ciò perchè nei due primi casi di massima e media diminuzione la mutazione di stato fu involontaria, quanto nel terzo caso cioè nella minima diminuzione il cambiamento di stato fu tutto libero volontario

Si appella destituto il testamento allorchè morto il testatore l'erede istituito o fosse divenuto incapace di conseguire la eredità o ricusasse di conseguirla. L'effetto del testamento destituto in ciò unicamente consiste che non può sussistere per rapporto all'istituzione dell'erede, ma bensì sussiste rapporto alla disposizione dei legati, dal che ne segue, che la eredità devolverebbe nel più prossimo parente del defunto, ma col peso però e col debito di soddisfare tutti i legati

Titolo 58 Dei Legati

Col testamento per lo più oltre la istituzione dell'erede dispone il testatore anche in via di Legato. Il Giureconsulto Romano Modestino definisce il Legato: „Donatio quaedam testamento relicta. Che questa definizione non è esatta 1° perchè il Legato come vedrassi è diverso dalla donazione; 2° perchè il Legato non si lascia col solo testamento ma anche col codicillo. L'Imperator Giustiniano pretese di emendare la definizione di Modestino col definire il Legato nel modo seg.: Legatum est donatio quaedam a defuncto relicta, et ab herede praestanda. Ma anche questa definizione non è esatta, poichè prescindendo dalla differenza che nasce tra il legato e la donazione, non è sempre vero che il Legato debbasi pagar dall'erede poichè il testatore potrebbe ingiungere un tal peso allo stesso Legatario. L'Einecio nelle sue istituzioni dà del Legato la seg.: definizione;

Legatum est delibatio hereditatis qua testator ex eo quod universum heredis foret alicui quid collatum vult. Anche in questa definizione manca la precisione, perchè al contrario testator [illegible] in Codicillo disporre l'altre disposizioni, mentre il legato vien lasciato non solo col testamento ma anche col codicillo.

Può lasciare il legato chiunque capace di far testamento e può ricevere il legato chiunque fosse capace di essere istituito erede. Questa seconda regola però è soggetta ad eccezione nel caso che il legato avesse per oggetto gli alimenti, poichè questo legato può esser lasciato a qualsivoglia persona, servendo alla conservazione voluta dalla stessa natura.

Il peso del legato può essere dal Defunto imposto tanto all'erede quanto allo stesso legatario, con questa differenza però, che al legatario il Defunto non può lasciare che ciò che importi il beneficio conseguito. Possono esser lasciate in legato tutte le cose esistenti in commercio tanto corporali che incorporali, tanto presenti come future, purchè però possibili. Le cose lasciate in legato o sono proprie del Defunto, o sono aliene. In quanto alle cose proprie del Defunto osserveremo, che il legatario acquista la proprietà fin dal momento in cui manca di vita il Defunto, e può in conseguenza rivendicarla dalle mani di qualunque possessore. Trattandosi di cosa propria del Defunto possono succedere due casi: 1° che il testatore lasci la cosa altrui credendola sua propria; 2° che il testatore lasci la cosa propria credendola altrui. Nel primo caso è nullo il legato, perchè ha per base l'errore ed errore di proprietà, ma nel secondo è valido, mentre se il testatore era disposto di beneficiare colla cosa altrui, tanto più dobbiamo credere che egli sarebbe stato disposto al beneficio se avesse saputo che la cosa era sua propria.

Le cose aliene o sono [illegible] in dominio dello stesso erede, o dello stesso legatario, o di terza persona, e ciò dà luogo a tre disposizioni diverse, onde le determinazioni delle leggi che noi avremo occasione di osservare nelle seg.ti lezioni.

... è stata lasciata in legato cosa propria dell'erede egli è te... nuto a ...
guarire al legatario la cosa stessa, né potrebbe dispensarsene da un ... coll'offrire il valore. Fra le cose appartenenti al legatario conviene fa-
re due distinzioni 1.° o la cosa lasciata in legato ed esistente in pro-
prietà dello stesso legatario era propria di lui prima del testamen-
to o l'abbia acquistata dopo il testamento; 2.do se avendola acquista-
ta dopo il testamento sia pervenuta in lui con titolo gratuito ov-
vero oneroso; intervenendo nel 1.° caso è sempre nullo il legato, poichè
il testatore già suppone che la cosa lasciata non sia in proprietà del
Legatario, nel secondo caso se la cosa fu acquistata con titolo gratuito
a nulla è tenuto l'erede mentre per massima legale non si può aspet-
tare una med.ma cosa con due titoli gratuiti: che se poi la cosa fosse
stata acquistata dal Legatario dopo il testamento con titolo oneroso
l'erede sarebbe costretto di pagarne il valore.

In questo proposito giova osservare che potrebbe nascere il caso che
una medesima cosa potrebbe essere lasciata in legato alla stessa perso-
na da due diversi testatori: Avvertì ambedue i testamenti o codicilli
per ciò che spetta al 2.do diremo colla legge, che se in forza dei primo
testamento o codicillo il legatario conseguì la cosa lasciata a nulla
è tenuto l'erede del secondo; ma se il legatario dal primo erede
avesse conseguito il valore sarebbe il secondo tenuto a consegnare la
cosa, poichè è sempre vero che il legatario è privo della med.ma

Ancora se la cosa lasciata in legato appartenesse ad una terza perso-
na è dovere dell'erede di farne l'acquisto e consegnarlo al legatario, ma
quando non gli riuscisse dovrebbe in luogo della cosa sborsarne
il valore.

Può esser lasciato in legato tanto un genere come una specie. E
qui osserveremo, che ciò che i Latini dicevano genere noi chiamiamo
specie, e ciò che essi nominavano specie, diamo il nome d'individuo;
e se mai la cosa lasciata in legato venisse a perire senza colpa dell'
erede, per conto di chi perirà? e si risponde, che trattandosi di

genere l'uomo meglio mai nasce; così un tal legato è sempre dovuto all'Erede
~~[illegible]~~ e sempre ~~dovuto~~ all'erede. Che se la cosa lasciata in legato consiste
in una specie, e questa fosse perita senza colpa dell'erede il danno va a risentire al legatario per la massima che si res perit Domino perit, e niente deve egli esigere. Si considera sempre il Legatario ... perchè il legato del genere sia utile è necessario che esso, come dicono i giureconsulti, non sia sommo, e perciò inutile affatto ed anche ridicolo sarebbe il legato con cui il Defunto avesse lasciato una cosa ovvero un'animale.

Il legato del genere necessariamente suppone una scelta tra molti individui nel qual caso per togliere ogni motivo a questione, la legge providamente decise, che il Legatario non possa pretendere il ottimo, senza che neppure l'erede sia obbligato a ricevere l'infimo.

Si può lasciar in legato non solamente una, ma anche più cose. Mettiamo noi di essere si lasciate in legato due cose senza colpa dell'erede una di loro perisse. In questo caso convien esaminare se ambedue le cose erano principali, o se l'una è principale e l'altra è accessoria. Se ambedue le cose eran principali perita l'una è sempre dovuta l'altra; ma se l'una si era principale e l'altra accessoria perita l'accessoria è dovuta la principale, ma perita la principale cessa nell'erede il debito di dar l'accessoria.

Ora le cose incorporali si comprendono i legati del nome, della liberazione, e del debito. Dicesi legato del nome allorchè il Defunto lascia in legato un credito che teneva da una terza persona. In questo legato l'erede ad altro non è tenuto, che di consegnare al Legatario il nome ed i documenti comprovanti il credito, non mai per la insolvibilità del debitore.

Si dice legato di liberazione quando il Defunto lascia in legato il credito che egli teneva dallo stesso Legatario. Trattandosi del legato di liberazione l'erede è tenuto di restituire al Legatario tutte le carte, documenti comprovanti il debito, di restituire il pegno che fosse stato consegnato, e di cancellare l'iscrizione nei casi d'ipoteca.

Chiamasi legato del debito allorchè il Defunto avendo un ...

legatario quanto egli fosse era debitore al legatario affinchè questo legato sia utile ricevasi che nel legato si prende più di quanto è dovuto. Questo più però non consiste nella sola quantità, ma si estende altresì al modo con cui vien lasciato quindi sarebbe utile un tal legato, 1.° se il debito fosse illiquido, e liquido il legato 2.° se il debito fosse condizionato e puro il legato; 3.° se il debito fosse esigibile dopo qualche tempo e il legato subito. Al Legato del debito va congiunto anche l'altro detto praelegatum dotis, ed è quando il marito lascia in legato alla moglie la dote ricevuta. Quello prelegato è utile alla vedova 1.° perchè conseguisce per esso il pagamento immediato della sua dote; 2.° perchè la vedova è dispensata dal debito di provare la consegna della dote. Ma in questo 2.° caso riteniamo che allora solo è utile il prelegato quando sia espressa la quantità della dote ricevuta.

Può esser lasciato un legato o puramente, o sotto condizione dopo un certo tempo, o fino ad un certo tempo. Il legato lasciato sotto condizione, pendente la med.a né l'erede contrae alcun dovere né il legatario alcun diritto, dipendendo l'uno e l'altro dalla verificata condizione.

Il legato lasciato fino ad un certo tempo cessa nell'erede il debito di consegnare la cosa legata subito dopo la morte del testatore, e cessa nel legatario il diritto di godere del legato, finchè non sia il tempo stabilito. Se la cosa fosse stata legata dopo un certo tempo, allora nell'erede nasce il debito di consegnarla, e nel legatario il diritto di esigerla, ma questo debito o diritto non ha luogo se non giunto il tempo determinato. Qui giova osservare il valor delle frasi dies cedere, e dies venire, delle quali fanno frequente uso i Giureconsulti Romani.

Dicesi dies cedere quando nasce il diritto nel legatario e dies venire quando può esercitarlo ——. Da che ne segue che nel contratto condizionato nec dies cedit, nec dies venit pendente conditione

Se un legato vien lasciato puramente, mancante ancora il legatario dies cedit et dies venit nel legatario. Ma se il testatore entro ... dono qualche tempo, prima che giunto sia questo tempo, dies quidem cedit, ma dies non venit se il tempo non è giunto.

Un legato può per molte [illegible] [illegible] o con condizione, o con causa, o con modo. Si dice lasciata in legato una cosa con dimostrazione [illegible] [illegible] [illegible] una cosa [illegible] [illegible] il legatario e la cosa legata [illegible] Per es. lascio in legato la mia ripetizione d'oro che ho acquistata da Sempronio oppure lascio ~~a Tizio~~ in legato la mia ripetizione d'oro a Tizio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il legato [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], quando però [illegible] non potrà venir dubbio nè sulla persona legatario, nè sulla cosa legata.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], quando nel [illegible] della [illegible] è espresso il motivo per cui lascia il legato, come per es. lascio 100 scudi in legato a Tizio, per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fosse la causa, dando bensì all'erede il diritto di provare in giudizio, che [illegible] [illegible] [illegible] la falsità della causa non avrebbe lasciato il legato.

Dicesi legato [illegible] quando [illegible] allo studio delle leggi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nell'erede nasce il debito, ed in conseguenza nel legatario di dare ed.

dicere a colà [illegible] [illegible] in la m.o d.e del d.o porto, [illegible]
una idonea cauzione, onde esonerare [illegible] [illegible] altro [illegible]
mento di quanto si impelle al [illegible] o della [illegible] [illegible]
Regato

L'amministrazione della Giustizia Civile sotto l'Impero della Legislazione del Cessato Regno d'Italia era affidata a diverse Autorità cioè 1.° ai Tribunali di Commercio, 2.do ai Giudici di Pace, 3.° ai Tribunali di 1ma Istanza, 4.° alle Corti d'Appello, 5.° alla Corte di Cassazione.–

I Tribunali di Commercio composti di Commercianti e di un Assessore Legale risiedevano nelle principali Città Mercantili, ove il Governo avea creduto opportuno di stabilirli. Essi giudicavano tutti li affari commerciali di terra, e di mare e tutte le cause che insorgevano in pubbliche fiere e mercati, e le loro sentenze erano innappellabili se il valore della cosa controversa non eccedeva 1200 Lire ital.e al di là di queste somme erano appellabili. Nei Luoghi ove il Governo non avea stimato opportuno d'instituire un'apposito Tribunale di Commercio ne facea le veci il Tribunale di prima Istanza.

Trattandosi però di azioni personali, o relative a cose mobili non eccedenti il valore di £ 600 it.e, queste anche riguardo agli affari commerciali spettavano ai Giudici di Pace, i quali pronunciavano inappellabilmente fino a £ 100 it.e, ed appellabilmente dalle £ 100 alle £ 600. In questo caso l'appellazione della Sentenza dei Giudici di Pace era portata ai Tribunali di Commercio, ed ai Tribunali Civili destinati a far le veci. Nei Cantoni, ove non risiedeva nè un Tribunal Civile, nè un Tribunal di Commercio destinato a farne le veci, tutte le cause [illegible] era [illegible] one [illegible] fiera [illegible] o. [illegible] tte le [illegible] fino